

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 8 E



Edizione
in lingua italiana


Comunicazioni e informazioni

52° anno
14 gennaio 2010

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|--|--|--------|
| Parlamento europeo | | |
| SESSIONE 2008-2009 | | |
| Sedute dal 23 al 25 settembre 2008 | | |
| TESTI APPROVATI | | |
| <i>Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 309 E del 4.12.2008.</i> | | |
| I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i> | | |
| RISOLUZIONI | | |
| Parlamento europeo | | |
| Martedì 23 settembre 2008 | | |
| (2010/C 8 E/01) | Seguito dato alla Conferenza di Monterrey del 2002 sul finanziamento dello sviluppo Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul seguito dato alla Conferenza di Monterrey del 2002 sul finanziamento dello sviluppo (2008/2050(INI)) | 1 |
| (2010/C 8 E/02) | Quadro di valutazione del mercato interno Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul quadro di valutazione del mercato interno (2008/2056(INI)) | 7 |
| (2010/C 8 E/03) | Miglioramento della qualità della formazione degli insegnanti Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul miglioramento della qualità della formazione degli insegnanti (2008/2068(INI)) | 12 |
| (2010/C 8 E/04) | Processo di Bologna e mobilità degli studenti Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul processo di Bologna e la mobilità degli studenti (2008/2070(INI)) | 18 |

IT

| | | |
|------------------------------------|--|----|
| (2010/C 8 E/05) | Allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia (2008/2096(INI)) | 22 |
| | ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA | 24 |
| (2010/C 8 E/06) | Fondi alternativi e fondi d'investimento Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity (2007/2238(INI)) | 26 |
| | ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE SUI CONTENUTI DELLA(E) PROPOSTA(E) RICHIESTA(E) | 31 |
| (2010/C 8 E/07) | Trasparenza degli investitori istituzionali Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla trasparenza degli investitori istituzionali (2007/2239(INI)) | 34 |
| | ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE CONCERNENTI LA SOSTANZA DELLE PROPOSTE RICHIESTE | 38 |
| (2010/C 8 E/08) | Sulle delibere della commissione per le petizioni nel 2007 Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulle delibere della commissione per le petizioni nel 2007 (2008/2028(INI)) | 41 |
| (2010/C 8 E/09) | Agricoltura nelle zone di alta e media montagna Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla situazione e le prospettive dell'agricoltura nelle zone di alta e media montagna (2008/2066(INI)) | 49 |
| (2010/C 8 E/10) | Giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo Dichiarazione del Parlamento europeo sulla proclamazione del 23 agosto quale «Giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo» | 57 |
| Mercoledì 24 settembre 2008 | | |
| (2010/C 8 E/11) | Un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale Risoluzione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sul «Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale» (2008/2099(INI)) | 60 |
| (2010/C 8 E/12) | Accordo internazionale sui legni tropicali Risoluzione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sull'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (ITTA) | 66 |
| (2010/C 8 E/13) | Preparazione del vertice Unione europea-India (Marsiglia, 29 settembre 2008) Risoluzione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla preparazione del vertice Unione europea-India del 29 settembre 2008 a Marsiglia | 69 |
| Giovedì 25 settembre 2008 | | |
| (2010/C 8 E/14) | Media comunitari in Europa Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sui media comunitari in Europa (2008/2011(INI)) | 75 |
| (2010/C 8 E/15) | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2007 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2007 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articoli 2 e 39 del trattato UE) | 79 |



| | | |
|-----------------|---|-----|
| (2010/C 8 E/16) | Concentrazione e pluralismo dei mezzi d'informazione nell'Unione europea Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi d'informazione nell'Unione europea (2007/2253(INI)) | 85 |
| (2010/C 8 E/17) | Controllo dei prezzi energetici Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sul controllo dei prezzi dell'energia | 94 |
| (2010/C 8 E/18) | Libro bianco sull'alimentazione, il sovrappeso e l'obesità Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sul Libro bianco concernente «Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità» (2007/2285(INI)) | 97 |
| (2010/C 8 E/19) | Gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore on line Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati | 105 |

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Mercoledì 24 settembre 2008

| | | |
|-----------------|---|-----|
| (2010/C 8 E/20) | Ricorsi davanti alla Corte di giustizia (modifica dell'articolo 121) Decisione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla modifica dell'articolo 121 del regolamento del Parlamento europeo sui ricorsi davanti alla Corte di giustizia (2007/2266(REG)) | 108 |
|-----------------|---|-----|

III Atti preparatori


Parlamento europeo

Martedì 23 settembre 2008


| | | |
|-----------------|---|-----|
| (2010/C 8 E/21) | Statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (COM(2007)0653 — C6-0395/2007 — 2007/0233(COD)) | 110 |
|-----------------|---|-----|

P6_TC1-COD(2007)0233

| | | |
|--|---|-----|
| | Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio | 111 |
|--|---|-----|



| | |
|-----------------|--|
| (2010/C 8 E/22) | <p>Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, per quanto concerne le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2008)0104 — C6-0087/2008 — 2008/0042(COD)) 120</p> |
| (2010/C 8 E/23) | <p>Rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2007)0778 — C6-0451/2007 — 2007/0269(COD)) 121</p> <p>P6_TC1-COD(2007)0269</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione 121</p> |
| (2010/C 8 E/24) | <p>Anno europeo della creatività e dell'innovazione (2009) ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'Anno europeo della creatività e dell'innovazione (2009) (COM(2008)0159 — C6-0151/2008 — 2008/0064(COD)) 122</p> <p>P6_TC1-COD(2008)0064</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'Anno europeo della creatività e dell'innovazione (2009) 122</p> |
| (2010/C 8 E/25) | <p>Categorie di funzionari e agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità *</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (COM(2008)0305 — C6-0214/2008 — 2008/0102(CNS)) 123</p> |
| (2010/C 8 E/26) | <p>Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2008 dell'Unione europea</p> <p>Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2008 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2008 — Sezione III — Commissione (12984/2008 — C6-0317/2008 — 2008/2166(BUD)) 123</p> |
| (2010/C 8 E/27) | <p>Modifica del regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2008)0053 — C6-0054/2008 — 2008/0030(COD)) 125</p> |



P6_TC1-COD(2008)0030

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione 125

(2010/C 8 E/28)

Statistiche sui rifiuti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2007)0777 — C6-0456/2007 — 2007/0271(COD)) 126

P6_TC1-COD(2007)0271

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione 126

(2010/C 8 E/29)

Adeguamento di determinati atti soggetti alla procedura di regolamentazione con controllo — Seconda parte ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Seconda parte (COM(2007)0824 — C6-0476/2007 — 2007/0293(COD)) 127

P6_TC1-COD(2007)0293

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Parte seconda 127

(2010/C 8 E/30)

Utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali (rifusione) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (rifusione) (COM(2007)0858 — C6-0005/2008 — 2007/0292(COD)) 128

P6_TC1-COD(2007)0292

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (rifusione) 128

(2010/C 8 E/31)


Coloranti per i medicinali (rifusione) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (rifusione) (COM(2008)0001 — C6-0026/2008 — 2008/0001(COD)) 129

(2010/C 8 E/32)

Prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione) (COM(2008)0003 — C6-0030/2008 — 2008/0003(COD)) 130



P6_TC1-COD(2008)0003

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione) 130

(2010/C 8 E/33)

Controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione) (COM(2008)0100 — C6-0094/2008 — 2008/0044(COD)) 131

P6_TC1-COD(2008)0044

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione) 131

(2010/C 8 E/34)

Solventi da estrazione impiegati nella preparazione di prodotti alimentari e loro ingredienti (rifusione) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione) (COM(2008)0154 — C6-0150/2008 — 2008/0060(COD)) 132

P6_TC1-COD(2008)0060

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione) 132

(2010/C 8 E/35)

Lotta contro il terrorismo *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (COM(2007)0650 — C6-0466/2007 — 2007/0236(CNS)) 133

(2010/C 8 E/36)

Protezione dei dati personali *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul progetto di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS)) 138

Mercoledì 24 settembre 2008

(2010/C 8 E/37)


Migrazione al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sul progetto di decisione del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (12059/1/2008 — C6-0188/2008 — 2008/0077(CNS)) 150


(2010/C 8 E/38)

Migrazione al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sul progetto di regolamento del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (11925/2/2008 — C6-0189/2008 — 2008/0078(CNS)) 151



| | |
|-----------------|--|
| (2010/C 8 E/39) | <p>Sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ***II</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 relativa alla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (5719/3/2008 — C6-0225/2008 — 2005/0239(COD)) 152</p> <p>P6_TC2-COD(2005)0239</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione 153</p> |
| (2010/C 8 E/40) | <p>Inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo ***II</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE (5721/5/2008 — C6-0226/2008 — 2005/0240(COD)) 171</p> <p>P6_TC2-COD(2005)0240</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 171</p> <p>ALLEGATO I</p> <p>CONTENUTO DEI RAPPORTI SULLE INCHIESTE DI SICUREZZA 185</p> <p>ALLEGATO II</p> <p>DATI DA FORNIRE SUI SINISTRI E SUGLI INCIDENTI MARITTIMI 187</p> |
| (2010/C 8 E/41) | <p>Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente ***II</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (6389/2/2008 — C6-0227/2008 — 2005/0241(COD)) 188</p> <p>P6_TC2-COD(2005)0241</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 24.9.2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente 188</p> <p>ALLEGATO I</p> <p>DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE DI ATENE DEL 2002 RELATIVA AL TRASPORTO VIA MARE DEI PASSEGGERI E DEL LORO BAGAGLIO PERTINENTI PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 193</p> <p>ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DI ATENE</p> <p>CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE O DI ALTRA GARANZIA FINANZIARIA RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ PER MORTE O LESIONI PERSONALI DEI PASSEGGERI 205</p> <p>ALLEGATO II</p> <p>ESTRATTO DALLA RISERVA E DAGLI ORIENTAMENTI IMO PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ATENE ADOTTATI DAL COMITATO GIURIDICO DELL'ORGANIZZAZIONE MARITTIMA INTERNAZIONALE IL 19 OTTOBRE 2006 206</p> |
| (2010/C 8 E/42) | <p>Controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione) ***II</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla posizione comune del Consiglio concernente l'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione) (5722/3/2008 — C6-0224/2008 — 2005/0238(COD)) 213</p> |




| | |
|---|-----|
| P6_TC2-COD(2005)0238 | |
| Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione) | 214 |
| ALLEGATO I | |
| ELEMENTI DEL REGIME COMUNITARIO DI ISPEZIONE DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO | 236 |
| ALLEGATO II | |
| MODELLO DI PROFILO DI RISCHIO DELLA NAVE | 240 |
| ALLEGATO III | |
| NOTIFICA | 241 |
| ALLEGATO IV | |
| ELENCO DEI CERTIFICATI E DOCUMENTI | 241 |
| ALLEGATO V | |
| ESEMPI DI «FONDATI MOTIVI» | 244 |
| ALLEGATO VI | |
| PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE NAVI | 245 |
| ALLEGATO VII | |
| ISPEZIONE ESTESA DELLE NAVI | 246 |
| ALLEGATO VIII | |
| DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIFIUTO DI ACCESSO NEI PORTI E ANCORAGGI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ | 247 |
| ALLEGATO IX | |
| RAPPORTO D'ISPEZIONE | 248 |
| ALLEGATO X | |
| CRITERI PER IL FERMO DI UNA NAVE | 249 |
| ALLEGATO XI | |
| CRITERI MINIMI PER GLI ISPETTORI | 254 |
| ALLEGATO XII | |
| FUNZIONI DELLA BANCA DATI SULLE ISPEZIONI | 255 |
| ALLEGATO XIII | |
| PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI CONNESSE ALLE ISPEZIONI, AI FERMI E AI PROVVEDIMENTI DI RIFIUTO DI ACCESSO NEI PORTI DEGLI STATI MEMBRI | 256 |
| ALLEGATO XIV | |
| DATI DA FORNIRE PER IL CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE | 257 |
| ALLEGATO XV | |
| PARTE A DIRETTIVA ABROGATA E SUE MODIFICHE SUCCESSIVE | 258 |
| PARTE B ELENCO DEI TERMINI DI ATTUAZIONE NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE | 258 |
| ALLEGATO XVI | |
| TAVOLA DI CONCORDANZA | 258 |

(2010/C 8 E/43)


Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (Rifusione) (5724/2/2008 — C6-0222/2008 — 2005/0237A(COD))


261



| | | |
|-----------------|--|-----|
| | P6_TC2-COD(2005)0237A | |
| | Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera e alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (Rifusione) | 261 |
| | ALLEGATO I | |
| | PARTE A DIRETTIVA ABROGATA E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE | 273 |
| | PARTE B ELENCO DEI TERMINI PER IL RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE | 273 |
| | ALLEGATO II | |
| | TAVOLA DI CORRISPONDENZA | 273 |
| (2010/C 8 E/44) | Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione) ***II | |
| | Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione) (5726/2/2008 — C6-0223/2008 — 2005/0237B(COD)) | 275 |
| | P6_TC2-COD(2005)0237B | |
| | Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (Rifusione) | 276 |
| | ALLEGATO I | |
| | CRITERI MINIMI PER GLI ORGANISMI | 286 |
| | ALLEGATO II | |
| | TAVOLA DI CORRISPONDENZA | 289 |
| (2010/C 8 E/45) | Reti e servizi di comunicazione elettronica ***I | |
| | Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2007)0697 — C6-0427/2007 — 2007/0247(COD)) | 291 |
| | P6_TC1-COD(2007)0247 | |
| | Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica | 292 |
| | ALLEGATO | 334 |
| (2010/C 8 E/46) | Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche ***I | |
| | Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (COM(2007)0699 — C6-0428/2007 — 2007/0249(COD)) | 337 |
| | P6_TC1-COD(2007)0249 | |
| | Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il corpo di regolatori europei nel settore delle telecomunicazioni (BERT) | 338 |



| | | |
|-----------------|--|-----|
| (2010/C 8 E/47) | Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e dei consumatori ***I | |
| | Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (COM(2007)0698 — C6-0420/2007 — 2007/0248(COD)) | 359 |
| | P6_TC1-COD(2007)0248 | |
| | Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori | 360 |
| | ALLEGATO I | |
| | DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 10 (CONTROLLO DELLE SPESE), ALL'ARTICOLO 29 (PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI) E ALL'ARTICOLO 30 (FACILITARE IL CAMBIAMENTO DI FORNITORE) | 390 |
| | ALLEGATO II | |
| | INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL'ARTICOLO 21 (TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI) | 392 |
| | ALLEGATO III | |
| | PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO | 393 |
| (2010/C 8 E/48) | Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali * | |
| | Risoluzione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (11964/2007 — C6-0326/2007 — 2006/0263(CNS)) | 393 |
| | Giovedì 25 settembre 2008 | |
| (2010/C 8 E/49) | IVA per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari * | |
| | Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari (COM(2007)0747 — C6-0473/2007 — 2007/0267(CNS)) | 396 |



Significato dei simboli utilizzati

| | |
|--------|--|
| * | procedura di consultazione |
| **I | procedura di cooperazione, prima lettura |
| **II | procedura di cooperazione, seconda lettura |
| *** | parere conforme |
| ***I | procedura di codecisione, prima lettura |
| ***II | procedura di codecisione, seconda lettura |
| ***III | procedura di codecisione, terza lettura |

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶.

Martedì 23 settembre 2008

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

Seguito dato alla Conferenza di Monterrey del 2002 sul finanziamento dello sviluppo

P6_TA(2008)0420

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul seguito dato alla Conferenza di Monterrey del 2002 sul finanziamento dello sviluppo (2008/2050(INI))

(2010/C 8 E/01)

Il Parlamento europeo,

- visto il Consenso di Monterrey adottato dalla Conferenza internazionale delle Nazioni Unite (ONU) sul finanziamento dello sviluppo, tenutasi a Monterrey, Messico, dal 18 al 22 marzo 2002, (la Conferenza di Monterrey),
- visti gli impegni assunti dagli Stati membri in occasione del Consiglio europeo di Barcellona il 14 marzo 2002 (impegni di Barcellona),
- vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sul finanziamento allo sviluppo ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2002 sul finanziamento dell'aiuto allo sviluppo ⁽²⁾,
- vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo» ⁽³⁾, firmata il 20 dicembre 2005,
- vista la comunicazione della Commissione del 9 aprile 2008 intitolata «L'Ue partner mondiale per lo sviluppo — Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio» (COM(2008)0177),
- vista la comunicazione della Commissione del 4 aprile 2007 intitolata «Onorare le promesse dell'Europa per quanto riguarda il finanziamento dello sviluppo» (COM(2007)0164),
- vista la comunicazione della Commissione del 2 marzo 2006 intitolata «Finanziamento dello sviluppo ed efficacia degli aiuti — Le sfide poste dall'aumento degli aiuti UE nel periodo 2006-2010» (COM(2006)0085),

⁽¹⁾ GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 164.

⁽²⁾ GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 315.

⁽³⁾ GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

Martedì 23 settembre 2008

- vista la comunicazione della Commissione del 12 aprile 2005 intitolata «Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio — Finanziamento dello sviluppo ed efficacia degli aiuti» (COM(2005)0133),
 - vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2004 intitolata «Messa in pratica del consenso di Monterrey: il contributo dell'Unione europea» (COM(2004)0150),
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 marzo 2002 relativamente alla Conferenza sul finanziamento dello sviluppo (Monterrey, Messico, 18-22 marzo 2002),
 - visti gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) approvati al vertice ONU del millennio tenutosi a New York dal 6 all'8 settembre 2000 e riaffermati in occasione delle successive conferenze delle Nazioni Unite, in particolare la conferenza di Monterrey,
 - visto l'impegno assunto al Consiglio europeo di Göteborg del 15-16 giugno 2001 da parte degli Stati membri di raggiungere l'obiettivo fissato dall'ONU di portare l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) allo 0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL),
 - vista la comunicazione della Commissione del 2 marzo 2006 intitolata «Gli aiuti dell'UE: dare di più, meglio e più rapidamente» (COM(2006)0087),
 - vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sul seguito dato alla dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per i bilanci (A6-0310/2008),
- A. considerando che, per la seconda volta nella storia, l'ONU organizza una conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, che si terrà a Doha dal 29 novembre al 2 dicembre 2008 per riunire i capi di Stato e di governo e i ministri non solo dello sviluppo, ma anche delle finanze, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni finanziarie internazionali, del settore bancario privato e delle imprese, nonché della società civile, al fine di valutare i progressi compiuti dalla Conferenza di Monterrey,
- B. considerando che, per raggiungere gli OSM, occorrono finanziamenti molto più elevati,
- C. considerando che il finanziamento dello sviluppo va considerato il modo più efficace, dal punto di vista dei costi, per rispondere alle esigenze di sviluppo del pianeta e all'insicurezza globale,
- D. considerando che la necessità di risorse adeguate, prevedibili e sostenibili è più urgente che mai, tenuto conto soprattutto della sfida posta dal cambiamento climatico e delle implicazioni dello stesso, tra cui le catastrofi naturali, nonché della particolare vulnerabilità dei paesi in via di sviluppo,
- E. considerando che l'Unione europea è il maggiore donatore mondiale di aiuti, un membro di primo piano delle istituzioni finanziarie internazionali e il principale partner commerciale dei paesi in via di sviluppo,
- F. considerando che l'Unione europea si è impegnata a seguire un calendario chiaro e vincolante per il raggiungimento dell'obiettivo dello 0,56 % del RNL entro il 2010 e dello 0,7 % del RNL entro il 2015,

⁽¹⁾ Testi approvati, P6_TA(2008)0237.

Martedì 23 settembre 2008

- G. considerando che, se le tendenze attuali relative ai livelli di APS degli Stati membri si confermeranno, alcuni di essi non raggiungeranno gli obiettivi che si sono impegnati a conseguire entro il 2010, corrispondenti rispettivamente allo 0,51 % del RNL per gli UE 15 (ossia gli Stati membri dell'Unione prima dell'allargamento del 2004) e allo 0,17 % del RNL per gli UE 12 (ossia gli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007),
- H. considerando che gli aiuti programmabili all'Africa sono in crescita, nonostante la flessione generalizzata dell'APS nel 2007,
- I. considerando che, di recente, sono emerse nuove sfide in materia di sviluppo, tra cui il cambiamento climatico, i mutamenti strutturali sui mercati dei prodotti di base e in particolare quelli dei prodotti alimentari e petroliferi, nonché nuove tendenze importanti nella cooperazione sud-sud, ad esempio il sostegno della Cina alla realizzazione di infrastrutture in Africa e l'erogazione di prestiti da parte della Banca brasiliana per lo sviluppo (BNDES) in America latina,
- J. considerando che in molti paesi in via di sviluppo i servizi finanziari sono sottosviluppati a causa di numerosi fattori, quali restrizioni alla prestazione di servizi, mancanza di certezza giuridica e caratteristiche dei diritti di proprietà;
1. ribadisce il suo impegno a favore dell'eliminazione della povertà, dello sviluppo sostenibile e del raggiungimento degli OSM, in quanto unici mezzi per realizzare la giustizia sociale e migliorare la qualità della vita di circa un miliardo di persone nel mondo che vivono in condizioni di estrema povertà, definita come la disponibilità di un reddito di meno di 1 USD al giorno;
 2. invita gli Stati membri a operare una netta distinzione tra spesa per lo sviluppo e spesa a sostegno degli interessi di politica estera; sottolinea, a tale proposito, che l'APS dovrebbe essere in linea con i criteri in materia definiti dal Comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/CAS) e con le raccomandazioni dell'OCSE/CAS sullo svincolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo;
 3. sottolinea l'assoluta necessità che l'Unione europea punti al massimo livello di coordinamento possibile per conseguire la coerenza con le altre politiche comunitarie (ambiente, migrazione, diritti umani, agricoltura, ecc.) ed evitare le duplicazioni di attività e l'incoerenza delle stesse;
 4. ricorda che le misure tempestive e necessarie che l'Unione europea deve adottare per far fronte alle gravi ripercussioni dell'impennata dei prezzi dei prodotti alimentari nei paesi in via di sviluppo non dovrebbero essere considerate come facenti parte dello sforzo finanziario richiesto dal consenso di Monterrey, né essere attuate nel quadro di tale sforzo; attende pertanto una proposta concreta da parte della Commissione sull'utilizzo dei fondi di emergenza;
 5. sottolinea che, in alcuni paesi partner, gli oneri amministrativi eccessivi e sproporzionati pregiudicano l'efficacia degli aiuti allo sviluppo e teme che detti oneri possano compromettere il raggiungimento degli OSM;
 6. rileva che l'Unione europea deve ancora trovare il giusto equilibrio fra due approcci contraddittori nei confronti dell'aiuto allo sviluppo: da un lato, confidare nell'adeguata allocazione dei finanziamenti da parte dei paesi partner e sostenere le loro amministrazioni nello sviluppo di strumenti adeguati per l'utilizzazione dei fondi; dall'altro, stabilire la destinazione degli aiuti in modo da evitare abusi o un'allocazione inefficiente;

Volume dell'APS

7. fa osservare che, nel campo dell'APS, l'Unione europea è il principale donatore mondiale ed eroga circa il 60 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo a livello mondiale; valuta altresì positivamente il fatto che il contributo dell'Unione europea all'APS globale sia aumentato negli anni; invita tuttavia la Commissione a fornire dati chiari e trasparenti sulla quota del bilancio dell'Unione europea destinata all'aiuto allo sviluppo al fine di valutare il seguito dato al consenso di Monterrey da tutti i donatori europei; si rammarica inoltre del fatto che il livello dei contributi finanziari erogati dall'Unione europea ai paesi in via di sviluppo abbia scarsa visibilità e invita la Commissione a sviluppare strumenti di comunicazione e d'informazione adeguati e mirati onde incrementare la visibilità dell'aiuto allo sviluppo dell'Unione europea;

Martedì 23 settembre 2008

8. accoglie positivamente il fatto che l'Unione europea abbia raggiunto il suo obiettivo vincolante in materia di APS, corrispondente a una media comunitaria dello 0,39 % del RNL entro il 2006, ma rileva la flessione allarmante degli aiuti dell'Unione europea nel 2007, passati dai 47,7 miliardi di euro del 2006 (0,41 % del RNL complessivo dell'Unione europea) ai 46,1 miliardi di euro del 2007 (0,38 % del RNL complessivo dell'Unione europea) e invita gli Stati membri a incrementare il volume dell'APS al fine di raggiungere l'obiettivo promesso di un aiuto pari allo 0,56 % del RNL nel 2010;

9. insiste sul fatto che non si dovranno verificare altre riduzioni dell'APS dichiarato dagli Stati membri; sottolinea che, se l'attuale tendenza si protrarrà, l'Unione europea avrà versato 75 miliardi di euro in meno di quanto promesso per il periodo 2005-2010;

10. esprime serie preoccupazioni circa il fatto che la maggior parte degli Stati membri (18 su 27, in particolare Lettonia, Italia, Portogallo, Grecia e Repubblica ceca) non è stata in grado di aumentare il proprio livello di APS tra il 2006 e il 2007 e che in alcuni paesi, quali Belgio, Francia e Regno Unito, gli aiuti hanno addirittura registrato una drastica riduzione, dell'ordine di più del 10 %; invita gli Stati membri a rispettare il volume di APS che si sono impegnati a erogare; osserva con soddisfazione che alcuni Stati membri (Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Spagna, Svezia e Paesi Bassi) sono certi di raggiungere gli obiettivi APS per il 2010 ed ha fiducia nel fatto che questi Stati membri manterranno i loro livelli elevati di APS;

11. accoglie con favore la posizione ferma adottata dalla Commissione quanto al fatto che gli sforzi si devono concentrare sia sulla quantità sia sulla qualità dell'aiuto allo sviluppo erogato dagli Stati membri e si associa risolutamente alla Commissione nel mettere in guardia dalle potenziali ripercussioni altamente negative di un mancato rispetto degli obblighi finanziari da parte degli Stati membri; invita la Commissione ad avvalersi della sua esperienza e autorità per convincere altri donatori pubblici e privati a onorare le proprie promesse finanziarie;

12. è estremamente preoccupato dal fatto che alcuni Stati membri stiano ritardano gli incrementi dell'APS, con un perdita netta per i paesi in via di sviluppo di oltre 17 miliardi EUR;

13. accoglie positivamente l'approccio seguito da alcuni Stati membri, consistente nella definizione di calendari pluriennali vincolanti per incrementare i livelli di APS in modo da conseguire l'obiettivo ONU dello 0,7 % entro il 2015; invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a rendere noti quanto prima i loro calendari pluriennali; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero adottare tale approccio prima della summenzionata prossima Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, che si terrà a Doha, e rispettare i loro impegni;

14. osserva che le diminuzioni registrate nel 2007 quanto ai livelli di aiuti dichiarati sono dovute, in alcuni casi, all'aumento artificiale delle cifre relative al 2006 provocato dalla remissione del debito; invita gli Stati membri ad aumentare il livello dell'APS in modo sostenibile, escludendo dai relativi importi la componente relativa alla remissione del debito;

15. ritiene totalmente inaccettabile la discrepanza tra le frequenti promesse di maggiore assistenza finanziaria e le somme notevolmente inferiori che vengono effettivamente erogate ed esprime preoccupazione per il fatto che alcuni Stati membri diano segni di stanchezza in materia di aiuti;

16. sottolinea che la consultazione dei governi dei paesi partner, dei parlamenti nazionali e delle organizzazioni della società civile è essenziale nella presa di decisioni concernenti il volume e la destinazione dell'APS;

Rapidità, flessibilità, prevedibilità e sostenibilità dei flussi finanziari

17. sottolinea che le esigenze di assistenza devono essere soddisfatte in modo tempestivo ed esprime insoddisfazione riguardo al fatto che i processi di erogazione degli aiuti subiscono spesso ritardi ingiustificati;

18. sottolinea la necessità di trovare un equilibrio tra una certa flessibilità nell'erogazione dei fondi per la cooperazione al fine di rispondere a circostanze nuove, ad esempio l'incremento dei prezzi degli alimenti, e l'esigenza che i finanziamenti siano prevedibili, onde consentire ai paesi partner di pianificare uno sviluppo sostenibile nonché l'adattamento al cambiamento climatico e la sua mitigazione;

Martedì 23 settembre 2008

19. chiede fermamente che siano osservati appieno i principi di un'attività di prestito e di finanziamento responsabile per far sì che l'erogazione di prestiti e le operazioni di finanziamento siano sostenibili in termini di sviluppo economico e ambientale, in linea con i «principi dell'equatore»; invita la Commissione a partecipare alla definizione di tali principi e a esercitare pressioni nei forum internazionali per l'adozione di misure vincolanti volte a far sì che tali principi siano applicati in modo da coprire anche i nuovi attori dello sviluppo nei settori pubblico e privato;

Debito e fuga di capitali

20. sostiene senza riserve gli sforzi compiuti dai paesi in via di sviluppo per mantenere la sostenibilità a lungo termine del debito e attuare l'iniziativa a favore dei paesi poveri fortemente indebitati (HIPC), essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio; deplora tuttavia il fatto che dai programmi di remissione del debito sia escluso un gran numero di paesi per i quali il debito continua ad essere un ostacolo al conseguimento degli OSM; insiste sull'urgenza di un dibattito internazionale sull'estensione delle misure internazionali di riduzione a numerosi paesi indebitati attualmente esclusi dall'iniziativa HIPC;

21. invita la Commissione ad affrontare la questione del debito «odioso» o illegittimo — ossia il debito dovuto a prestiti irresponsabili, interessati, sconsiderati o iniqui — e dei principi di una finanza responsabile nel quadro dei negoziati multilaterali sulla remissione del debito; accoglie positivamente l'invito della Commissione a intervenire per limitare i diritti di rimborso dei creditori commerciali e dei cosiddetti «fondi avvoltoio» in caso di procedimenti giudiziari;

22. invita tutti gli Stati membri ad aderire al quadro per la sostenibilità del debito e a chiederne lo sviluppo per tenere conto del debito interno e del fabbisogno finanziario dei singoli paesi; invita tutti gli Stati membri a riconoscere che la responsabilità dei creditori non si limita al rispetto del quadro di sostenibilità, ma comprende anche gli aspetti seguenti:

- presa in considerazione della vulnerabilità agli shock esterni dei paesi debitori, prevedendo in tal caso la possibilità di sospendere o di alleggerire il rimborso;
- inclusione, negli accordi di prestito, di requisiti in materia di trasparenza per entrambe le parti;
- maggiore vigilanza nel garantire che i prestiti non contribuiscano a violazioni dei diritti umani o ad aumentare la corruzione;

23. esorta l'Unione europea a incoraggiare gli sforzi internazionali intesi a istituire una qualche forma di procedura internazionale di insolvenza o una procedura di arbitrato equa e trasparente per risolvere in modo efficiente e imparziale qualsiasi futura crisi del debito;

24. si rammarica del fatto che la Commissione non ponga maggiormente l'accento sulla mobilitazione delle risorse interne per finanziare lo sviluppo, dal momento che esse sono fonte di maggiore autonomia per i paesi in via di sviluppo; incoraggia gli Stati membri a partecipare appieno all'iniziativa di trasparenza delle industrie estrattive (EITI) e a chiederne il rafforzamento; invita la Commissione a chiedere all'International Accounting Standards Board (IASB) di includere tra le norme contabili internazionali un obbligo di rendicontazione, paese per paese, sull'attività delle multinazionali in tutti i settori;

25. si rammarica del fatto che il pacchetto di comunicazioni della Commissione sull'efficacia degli aiuti (COM(2008)0177) non faccia menzione della fuga di capitali quale fattore di rischio per le economie dei paesi in via di sviluppo; sottolinea che la fuga di capitali danneggia gravemente lo sviluppo di sistemi economici sostenibili in tali paesi e ricorda che l'evasione fiscale costa ogni anno ai paesi in via di sviluppo più di quanto essi non ricevano sotto forma di aiuto pubblico allo sviluppo; invita la Commissione a includere nelle sue politiche misure intese a prevenire la fuga di capitali, come richiesto dal Consenso di Monterrey, tra cui un'analisi obiettiva delle cause della fuga di capitali, al fine di chiudere i paradisi fiscali, alcuni dei quali si trovano all'interno dell'Unione europea o operano in stretto collegamento con gli Stati membri;

Martedì 23 settembre 2008

26. nota in particolare che, secondo la Banca mondiale, la parte illecita di tale fuga di capitali ammonta ogni anno a una cifra compresa tra i 1 000 e i 1 600 miliardi USD, metà dei quali proviene da paesi in via di sviluppo; sostiene gli sforzi internazionali intrapresi per il congelamento e il recupero dei beni sottratti e invita gli Stati che non l'hanno ancora fatto a ratificare la Convenzione ONU contro la corruzione; deplora la mancanza di sforzi analoghi per combattere l'evasione fiscale e invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'estensione, a livello mondiale, del principio dello scambio automatico delle informazioni fiscali, a chiedere che il Codice di condotta contro l'evasione fiscale in corso di elaborazione presso il Consiglio economico e sociale dell'ONU (ECOSOC ONU) sia allegato alla dichiarazione di Doha e a sostenere la trasformazione del Comitato di esperti sulla cooperazione internazionale in materia fiscale delle Nazioni Unite in un organo intergovernativo vero e proprio, dotato di strumenti rafforzati e incaricato accanto all'OCSE di contrastare l'evasione fiscale a livello internazionale;

Meccanismi di finanziamento innovativi

27. accoglie positivamente le proposte relative a meccanismi di finanziamento innovativi avanzate dagli Stati membri e invita la Commissione a esaminarle sulla base dei parametri della facilità di applicazione pratica, della sostenibilità, dell'addizionalità, dei costi delle transazioni e dell'efficacia; chiede meccanismi e strumenti finanziari atti a reperire nuove risorse senza mettere a repentaglio i futuri flussi finanziari;

28. chiede meccanismi e strumenti finanziari che permettano di mobilitare i capitali privati, come indicato nel Consenso di Monterrey, e approntare garanzie creditizie;

29. invita la Commissione a potenziare notevolmente il finanziamento delle misure di adeguamento al cambiamento climatico e di mitigazione dei suoi effetti nei paesi in via di sviluppo, in particolare nel quadro dell'Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico; sottolinea l'acuta necessità di finanziamenti, ben al di là degli attuali flussi APS, dal momento che il solo aiuto pubblico allo sviluppo non può offrire un sostegno adeguato alle misure di adeguamento al cambiamento climatico e di mitigazione dei suoi effetti nei paesi in via di sviluppo; sottolinea che, a tale fine, occorre sviluppare con urgenza meccanismi finanziari innovativi, quali tasse sul traffico aereo e il petrolio, e che è altresì opportuno destinare a tale scopo i proventi della messa all'asta delle quote nel quadro del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (ETS);

30. plaude alla proposta della Commissione di istituire un meccanismo mondiale di finanziamento contro il cambiamento climatico, fondato sul principio dell'anticipazione degli aiuti, per finanziare misure di adeguamento e mitigazione nei paesi in via di sviluppo; invita gli Stati membri e la Commissione ad assumere impegni finanziari consistenti per dare urgentemente attuazione alla proposta;

31. invita la Commissione e gli Stati membri a destinare almeno il 25 % dei futuri proventi della messa all'asta delle quote di emissione nel quadro del sistema ETS dell'Unione europea al finanziamento di misure di adeguamento al cambiamento climatico e di mitigazione dei suoi effetti da realizzare nei paesi in via di sviluppo;

32. invita la Commissione a sviluppare l'accesso ai finanziamenti per i piccoli imprenditori e agricoltori, quale mezzo per aumentare la produzione alimentare e fornire una soluzione sostenibile alla crisi alimentare;

33. invita la Banca europea per gli investimenti (BEI) a studiare le possibilità di istituire immediatamente un fondo di garanzia a sostegno di meccanismi di micro-credito e di copertura dei rischi che risponda esattamente alle esigenze dei produttori locali di generi alimentari nei paesi in via di sviluppo più poveri;

34. plaude alla proposta, presentata in seno all'ONU, di istituire un fondo di genere aperto a più donatori, che sarebbe gestito dal Fondo di sviluppo delle Nazioni unite per le donne (UNIFEM), con l'obiettivo di promuovere e finanziare politiche per l'uguaglianza di genere nei paesi in via di sviluppo; invita il Consiglio e la Commissione a valutare e sostenere tale iniziativa internazionale;

35. esorta a raddoppiare gli sforzi intesi a promuovere lo sviluppo dei servizi finanziari, dal momento che il settore bancario è in grado di liberare finanziamenti locali a favore dello sviluppo e che un settore dei servizi finanziari stabile rappresenta altresì il modo migliore per contrastare la fuga di capitali;

Martedì 23 settembre 2008

36. invita tutte le parti interessate a riconoscere appieno l'enorme potenziale che le risorse naturali rappresentano in termini di entrate; considera in proposito essenziale che le industrie del settore delle risorse siano trasparenti; reputa che, sebbene l'EITI e il processo di Kimberley vadano nella giusta direzione, sia necessario fare molto di più per promuovere la gestione trasparente dell'industria delle risorse e dei suoi introiti;

Riforma dei sistemi internazionali

37. invita il Consiglio e la Commissione a includere il Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione europea in occasione della revisione intermedia 2008/2009, al fine di rafforzare la legittimità democratica di una componente importante della politica di sviluppo dell'Unione e del suo bilancio;

38. prende atto del primo passo, compiuto nell'aprile 2008, verso una migliore rappresentanza dei paesi in via di sviluppo in seno al Fondo monetario internazionale (FMI); deplora che la ripartizione dei diritti di voto in seno all'FMI continui a rispondere essenzialmente a una ponderazione fondata sulla ricchezza; chiede alla Commissione e agli Stati membri di manifestare il loro interesse per una presa di decisioni a doppia maggioranza (azionisti/Stati) in seno all'istituzione responsabile della stabilità finanziaria internazionale, ossia l'FMI;

39. invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare la conferenza internazionale sul seguito dato al finanziamento per lo sviluppo citata in precedenza, che si terrà a Doha, quale opportunità per presentare una posizione comune dell'Unione in materia di sviluppo finalizzata al raggiungimento degli OSM attraverso un approccio sostenibile;

40. invita gli Stati membri ad avviare una riforma rapida e ambiziosa della Banca mondiale affinché le parti maggiormente interessate dai suoi programmi siano meglio rappresentate;

*

* *

41. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Organizzazione mondiale del commercio, all'FMI, al gruppo della Banca mondiale e all'ECOSOC ONU.

Quadro di valutazione del mercato interno

P6_TA(2008)0421

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul quadro di valutazione del mercato interno (2008/2056(INI))

(2010/C 8 E/02)

Il Parlamento europeo,

- visto il quadro di valutazione del mercato interno n. 16 bis del 14 febbraio 2008 (SEC(2008)0076),
- vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 sulla revisione del mercato unico: superare gli ostacoli e le inefficienze attraverso una migliore attuazione e applicazione ⁽¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 20 novembre 2007, dal titolo «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo» (COM(2007)0724),
- visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 80.

⁽²⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Martedì 23 settembre 2008

- vista la comunicazione della Commissione, del 30 gennaio 2008, dal titolo «Secondo esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea» (COM(2008)0032),
 - viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007, che ha approvato il Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea, fissato l'obiettivo dell'Unione di una riduzione degli oneri amministrativi del 25 % e invitato gli Stati membri a definire obiettivi equivalenti a livello nazionale,
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 20 novembre 2007, dal titolo «Implementing the new methodology for product market and sector monitoring: Results of a first sector screening» («Applicare la nuova metodologia per il monitoraggio dei settori e dei mercati dei prodotti: risultati di un primo esame settoriale»), che accompagna la comunicazione della Commissione «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo» (SEC(2007)1517),
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 20 novembre 2007, dal titolo «Instruments for a modernised single market policy» («Strumenti per una politica per il mercato unico più moderna»), che accompagna la comunicazione della Commissione «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo» (SEC(2007)1518),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 29 gennaio 2008, dal titolo «Monitoraggio dei risultati relativi ai consumatori nel mercato unico: la pagella dei mercati dei beni di consumo» (COM(2008)0031),
 - viste le conclusioni del Consiglio Competitività (mercato interno, industria e ricerca) del 25 febbraio 2008 su «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo»,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0272/2008),
- A. considerando che la pubblicazione del quadro di valutazione del mercato interno, che contribuisce a ridurre il deficit di recepimento, va accolta con favore,
- B. considerando che tutti gli Stati membri sono giuridicamente tenuti a recepire tutte le direttive sul mercato interno entro i termini fissati,
- C. considerando che il quadro di valutazione è essenzialmente volto a incoraggiare gli Stati membri a garantire un tempestivo recepimento,
- D. considerando che l'attuale deficit, pari all'1,2 %, indica una situazione peggiore rispetto all'obiettivo dell'1 % fissato dai capi di Stato e di governo nel 2007,
- E. considerando che vi è un fattore di frammentazione dell'8 %, ovvero che 124 direttive non sono state recepite in almeno uno Stato membro,
- F. considerando che vi sono disparità fra i livelli di recepimento registrati nei vari Stati membri,
- G. considerando che, anche se rapidamente e correttamente recepita, una direttiva può non risultare pienamente efficiente, in particolare laddove la sua applicazione comporti situazioni di incertezza giuridica che danno luogo a procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee e ostacolano il buon funzionamento del mercato interno,
- H. considerando che il numero di procedure d'infrazione avviate è ancora molto elevato e che molte di esse riguardano un mancato o scorretto recepimento,
- I. considerando che l'elusione e il mancato o scorretto recepimento di talune direttive possono conferire un vantaggio sleale,

Martedì 23 settembre 2008

- J. considerando che l'applicazione delle direttive sul mercato interno è di fondamentale importanza per l'attuazione dell'agenda di Lisbona e di Göteborg per lo sviluppo sostenibile,
- K. considerando che per avviare una procedura di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia europea occorrono in media più di 20 mesi,
- L. considerando che, a ulteriore discapito del funzionamento del mercato interno, taluni Stati membri non rispettano le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di infrazioni,
- M. considerando che negli Stati membri gli oneri amministrativi derivanti sia dalla legislazione nazionale, sia da quella comunitaria sono eccessivamente gravosi;

Applicazione — la base del mercato interno

1. sottolinea che la tempestiva attuazione, il corretto recepimento e la corretta applicazione delle direttive sul mercato interno costituiscono un requisito fondamentale per l'effettivo funzionamento del Mercato Interno e presentano implicazioni anche in termini di competitività e di equilibrio economico e sociale all'interno dell'Unione europea;
2. sottolinea quanto sia importante l'appropriazione del mercato interno a livello nazionale, regionale e locale; sottolinea altresì, in tale prospettiva, il ruolo della Commissione ai fini della creazione di partenariati nell'ambito del relativo processo di elaborazione politica;
3. rammenta che a partire dal 2009 l'obiettivo del deficit di recepimento è stato fissato all'1 % ed esorta gli Stati membri ad adoperarsi per raggiungere tale obiettivo;
4. sollecita l'immediata adozione di opportune misure da parte degli Stati membri con un deficit particolarmente elevato e una stretta cooperazione della Commissione con tali Stati per un miglioramento della situazione; rileva come alcuni Stati membri abbiano dimostrato che è possibile ridurre significativamente e rapidamente il deficit;
5. rammenta che gli Stati membri e la Commissione devono affrontare con urgenza il problema dell'elevato fattore di frammentazione;
6. deplora che gli Stati membri introducano talvolta ulteriori requisiti all'atto del recepimento delle direttive nella legislazione nazionale; ritiene che tale fenomeno, detto «gold-plating», nuoccia al buon funzionamento del mercato interno;
7. ritiene che la creazione di un mercato interno forte, aperto e competitivo, attraverso la promozione della competitività del settore industriale europeo, sia un elemento essenziale della risposta dell'Europa alle sfide della globalizzazione, rafforzi gli incentivi agli investimenti esteri e tuteli i diritti dei consumatori europei; la Commissione dovrebbe pertanto tener conto della dimensione esterna al momento dell'adozione di nuove iniziative relative al mercato interno;
8. ricorda che, in un mercato interno aperto e competitivo, sono necessari strumenti più mirati e rigorosi per migliorare la lotta contro la contraffazione e la pirateria;
9. invita gli Stati membri ad affrontare con urgenza la questione del recepimento e dell'applicazione corretti delle direttive sul mercato interno ricorrendo agli orientamenti e alle migliori prassi esistenti; sollecita inoltre l'elaborazione di strumenti più precisi per far fronte alle carenze;
10. sollecita la Commissione ad accelerare la risoluzione delle controversie nella fase iniziale e ad evidenziare le infrazioni dalle conseguenze più gravi per i cittadini europei; incoraggia inoltre la Commissione a redigere un elenco delle procedure di infrazione avviate dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee in modo da fornire informazioni dettagliate sulle violazioni in questione;
11. esorta gli Stati membri ad adempiere ai loro obblighi nel rispetto delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;

Martedì 23 settembre 2008

Sviluppo del quadro di valutazione come strumento politico

12. ritiene che, pur dovendo essere essenzialmente volto a incoraggiare un tempestivo e corretto recepimento, il quadro di valutazione potrebbe essere ulteriormente sviluppato come strumento per assistere i decisori politici nell'identificare ostacoli e barriere e nell'individuare gli ambiti in cui sono necessarie nuove iniziative; invita la Commissione ad ampliare ed approfondire la gamma delle informazioni e degli indicatori figuranti nel quadro di valutazione, tra cui la qualità, le condizioni sociali dei lavoratori e l'impatto sull'ambiente e sul cambiamento climatico;

13. invita la Commissione a includere nei futuri quadri di valutazione una sintesi facilmente comprensibile al fine di accrescerne l'accessibilità per i cittadini e gli altri soggetti interessati; incoraggia gli organismi competenti a livello nazionale e comunitario a pubblicare il quadro di valutazione sui rispettivi siti web e a potenziare le iniziative volte a promuovere il quadro di valutazione attraverso i mezzi di comunicazione;

14. deplora che il quadro di valutazione non fornisca informazioni sulle direttive che non sono state recepite; ritiene che alcune direttive, ad esempio la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sui servizi nel mercato interno ⁽¹⁾, siano più importanti di altre ai fini di un mercato interno efficiente; invita la Commissione a esaminare indicatori che riflettano meglio l'importanza relativa delle direttive per il settore industriale e i cittadini in vari ambiti; reputa che le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione possano essere utili a tal fine;

15. rammenta che la qualità della legislazione comunitaria e la sua applicazione rivestono una grande importanza ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e che il numero di cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee concernenti disposizioni poco chiare e la non corretta applicazione del diritto derivato dimostra la necessità di una maggiore precisione nella formulazione della legislazione comunitaria; chiede pertanto alla Commissione di introdurre nel quadro di valutazione indicatori relativi al numero di procedimenti in corso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee concernenti la qualità degli atti di diritto derivato nonché la non corretta applicazione di questi;

16. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di introdurre un approccio più sistematico al monitoraggio del funzionamento dei più importanti mercati di beni e servizi allo scopo di rivelare le carenze del mercato e promuovere strumenti politici più efficaci; sollecita pertanto l'indicazione, nel quadro di valutazione, di informazioni precise e più specifiche riguardo a settori e Stati membri nonché di indicatori concernenti gli aspetti transfrontalieri degli appalti pubblici;

17. invita la Commissione a garantire, in conformità con il punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», che tutte le sue proposte di direttiva contengano una disposizione specifica che imponga agli Stati membri di elaborare tabelle indicanti la correlazione tra gli atti in questione e le relative misure di recepimento nonché di trasmettere tali tabelle alla Commissione; deplora, a tale riguardo, che, opponendosi all'inserimento di detta clausola o trasformandola in un considerando non vincolante, gli Stati membri stiano riducendo la portata delle iniziative della Commissione e del Parlamento in materia di trasparenza;

18. considera l'attuazione dell'agenda di Lisbona e di Göteborg per lo sviluppo sostenibile una priorità politica e sottolinea in particolare l'importanza dell'applicazione delle direttive necessarie ai fini di tale attuazione; invita il Consiglio ad attribuire un ruolo di primo piano alle questioni relative al mercato interno nell'ambito della strategia rivista per la fase successiva al 2010;

19. si compiace dell'intenzione della Commissione di sviluppare strumenti volti a migliorare la politica per il mercato unico e i relativi mezzi, attraverso una maggiore documentazione, finalizzazione e accessibilità, un maggior decentramento nonché una migliore comunicazione della politica stessa;

20. invita la Commissione a valutare, attraverso indagini settoriali, inchieste presso le imprese e i consumatori o altri mezzi, la qualità e la coerenza dell'applicazione della legislazione comunitaria negli Stati membri al fine di garantirne l'efficace funzionamento;

⁽¹⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

Martedì 23 settembre 2008

21. sottolinea che un'applicazione tardiva e scorretta priva i consumatori e le imprese dei loro diritti, danneggia l'economia europea e mina la fiducia nel mercato interno; invita la Commissione a mettere a punto indicatori che consentano di misurare i costi sostenuti dai cittadini e dal settore industriale a causa di un recepimento tardivo e scorretto e a elaborare altresì indicatori che riflettano il rapporto tra i risultati ottenuti in termini di recepimento e le procedure di infrazione avviate contro gli Stati membri;

22. accoglie positivamente l'intenzione della Commissione di presentare ulteriori iniziative per una migliore regolamentazione e, in particolare, di migliorare le valutazioni d'impatto e ridurre gli oneri amministrativi, in quanto ciò contribuirà a un più efficace funzionamento del mercato interno; ritiene che le iniziative su questi temi siano collegate fra di loro e debbano essere trattate in base ad un approccio coerente;

23. accoglie altresì con favore l'obiettivo di ridurre del 25 % entro il 2012 gli oneri amministrativi all'interno dell'Unione europea; invita gli Stati membri ad adottare opportune misure a tal fine; ritiene che il quadro di valutazione debba misurare gli sforzi e i progressi compiuti in questo ambito a livello nazionale e comunitario; invita pertanto la Commissione a valutare l'eventuale inserimento nel quadro di valutazione di un capitolo su questo aspetto;

24. si rammarica che i cittadini riscontrino tuttora molti ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno; nota in tale contesto che il 15 % dei casi trattati dalla rete SOLVIT nel 2007 riguardavano la libera circolazione delle persone e la cittadinanza dell'Unione europea; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a intensificare le iniziative volte a garantire la libera circolazione delle persone; sollecita in particolare gli Stati membri a creare sportelli unici allo scopo di assistere il pubblico nella gestione di tutti gli aspetti pratici e giuridici relativi agli spostamenti nel mercato interno; esorta inoltre la Commissione a elaborare e includere nel quadro di valutazione indicatori per il rilevamento degli ostacoli alla libera circolazione delle persone;

25. ribadisce l'obiettivo di un miglior funzionamento della legislazione sul mercato interno; ritiene che una sua migliore applicazione dipenda dallo sviluppo di una cooperazione e collaborazione pratica tra le amministrazioni; sollecita gli Stati membri e la Commissione a sviluppare ulteriormente i sistemi di scambio delle migliori prassi; sottolinea che, alla luce del numero di autorità locali, regionali e nazionali, è necessario promuovere e sostenere attivamente la cooperazione e semplificazione amministrativa; rileva come, a tal fine, il sistema d'informazione del mercato interno possa svolgere un ruolo importante;

26. esorta gli Stati membri a creare centri nazionali per il mercato interno allo scopo di promuovere il coordinamento, la semplificazione e la visibilità politica delle iniziative da essi avviate ai fini del funzionamento del mercato interno; sottolinea che tali centri dovrebbero essere collocati all'interno di organismi esistenti, ad esempio i Punti di Contatto Unici nazionali; sollecita gli Stati membri a garantire una migliore conoscenza pratica del diritto dell'Unione europea a tutti i livelli amministrativi nazionali per far sì che i cittadini e le imprese non debbano far fronte ad oneri e ostacoli inutili a causa di una mancata comprensione delle norme in vigore;

27. si compiace dell'attività svolta dalla Commissione allo scopo di istituire partenariati con gli Stati membri durante il processo di attuazione, attraverso gruppi di lavoro, reti in settori specifici, riunioni con esperti nazionali e orientamenti per l'attuazione; ritiene che l'attività svolta dalla Commissione per attuare la Direttiva 2006/123/CE si rivelerà un successo da ripetere in futuro; sottolinea che il Parlamento dovrebbe essere costantemente informato sulle procedure di attuazione;

28. evidenzia che attraverso la rete SOLVIT vengono spesso individuati problemi di attuazione; osserva con preoccupazione che spesso i centri SOLVIT non dispongono del personale necessario e che i tempi medi di gestione di un caso sono superiori alle 10 settimane; invita gli Stati membri a far sì che tali centri dispongano di un adeguato organico ed esorta gli Stati membri stessi e la Commissione a migliorare l'efficienza amministrativa, al fine, in particolare, di abbreviare sensibilmente i tempi di gestione dei casi; sollecita inoltre gli Stati membri a impegnarsi maggiormente nella promozione dei servizi della rete SOLVIT attraverso gli appropriati canali d'informazione allo scopo di farla conoscere meglio ai cittadini e alle imprese;

Martedì 23 settembre 2008

29. approva l'intenzione della Commissione di migliorare lo smistamento delle richieste di informazioni e dei reclami presentati da imprese e cittadini attraverso la rete SOLVIT e altri servizi di assistenza legati al mercato unico, in modo da garantire l'immediata trasmissione all'organo amministrativo competente, a prescindere dall'iter seguito al momento della presentazione; sottolinea che l'esperienza acquisita attraverso la rete SOLVIT dovrebbe essere integrata nel processo di elaborazione politica nazionale e a livello dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche strutturali o regolamentari;

30. invita la Commissione, in cooperazione con il Parlamento e la Presidenza del Consiglio, a tenere un forum annuale sul mercato interno, con la partecipazione degli Stati membri e di altri soggetti, allo scopo di definire impegni più chiari per la corretta attuazione della legislazione nei termini previsti e di creare uno spazio per le attività di valutazione comparativa e lo scambio delle migliori prassi;

31. invita il Consiglio a dare una più elevata priorità ai temi riguardanti il mercato interno creando una nuova formazione del Consiglio che si occupi di tali questioni o dando loro la massima priorità nell'agenda dell'attuale Consiglio Competitività;

32. ricorda la summenzionata risoluzione sulla revisione del mercato interno, con cui invitava la Commissione a istituire un «metodo di prova del mercato interno», ed esorta quest'ultima ad attivarsi per introdurre tale metodo di prova;

Il quadro di valutazione del mercato interno e quello dei mercati dei beni di consumo

33. ritiene che sia il quadro di valutazione del mercato interno, sia quello dei mercati dei beni di consumo servano a promuovere un mercato interno migliore a vantaggio di cittadini e consumatori;

34. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di assicurare una migliore comunicazione delle iniziative relative al mercato interno e ritiene che i due strumenti di valutazione costituiscano importanti passi in tale direzione;

35. sottolinea che, ferme restando l'interconnessione tra i due strumenti e l'importanza della promozione di un loro coerente sviluppo, essi hanno destinatari finali diversi e dovrebbero pertanto essere tenuti distinti e dotati di differenti serie di indicatori;

36. considera opportuna una periodica revisione degli indicatori utilizzati nonché del rapporto tra i due strumenti di valutazione, ai fini di un loro adeguamento agli sviluppi del mercato interno;

*

* *

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Miglioramento della qualità della formazione degli insegnanti

P6_TA(2008)0422

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul miglioramento della qualità della formazione degli insegnanti (2008/2068(INI))

(2010/C 8 E/03)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 3, paragrafo 1, lettera q), e gli articoli 149 e 150 del trattato CE,

— vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Migliorare la qualità della formazione degli insegnanti» (COM(2007)0392) e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2007)0931 e SEC(2007)0933),

Martedì 23 settembre 2008

- vista la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente ⁽¹⁾, la quale prevede specificamente l'obiettivo di migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti (articolo 17, paragrafo 2, lettera e),
 - viste le otto competenze chiave indicate nella raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, intitolata «Competenze chiave per l'apprendimento permanente — un quadro europeo di riferimento» ⁽²⁾,
 - visto il programma di lavoro decennale «Istruzione e formazione 2010» e specificamente l'obiettivo 1.1 «Migliorare l'istruzione e la formazione per insegnanti e formatori» ⁽³⁾, nonché le successive relazioni intermedie comuni sui progressi compiuti verso la sua attuazione,
 - vista la politica dell'Unione europea in materia di multilinguismo e la relazione sul multilinguismo del gruppo ad alto livello della Commissione (2007),
 - viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000,
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, il quale ha adottato obiettivi concreti per migliorare, tra l'altro, l'istruzione e la formazione per insegnanti e formatori,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 5 maggio 2003 in merito ai livelli di riferimento del rendimento medio europeo nel settore dell'istruzione e della formazione (parametri di riferimento) ⁽⁴⁾,
 - viste le conclusioni adottate dal Consiglio «Istruzione, gioventù e cultura» nella riunione del 15 e 16 novembre 2007, segnatamente le conclusioni concernenti la formazione degli insegnanti ⁽⁵⁾,
 - viste le inchieste triennali del Programma per la valutazione internazionale degli studenti (PISA) dell'OCSE, nonché la sua relazione «Teachers matter: attracting, developing and retaining effective teachers» del 2005,
 - vista la relazione «How the world's best performing school systems come out on top» (McKinsey & Co., settembre 2007),
 - visto lo studio pubblicato dal Parlamento europeo nel febbraio 2007 dal titolo «Current situation and prospects for physical education in the European Union»,
 - vista la sua risoluzione del 13 novembre 2007 sul ruolo dello sport nell'istruzione ⁽⁶⁾,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0304/2008),
- A. considerando che un'istruzione e una formazione di elevata qualità comportano svariati vantaggi che vanno oltre la creazione di posti di lavoro e il rafforzamento della competitività e costituiscono elementi importanti dell'apprendimento permanente,
- B. considerando l'esigenza di formare persone autosufficienti, informate e impegnate a realizzare una società coesa; considerando che la qualità dell'insegnamento è un fattore critico, che contribuisce alla creazione di posti di lavoro, alla competitività e al potenziale di crescita dell'Unione europea in un mondo globalizzato,

⁽¹⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

⁽³⁾ GU C 142 del 14.6.2002, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU C 134 del 7.6.2003, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU C 300 del 12.12.2007, pag. 6.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P6_TA(2007)0503.

Martedì 23 settembre 2008

- C. considerando che il Fondo sociale europeo può svolgere un ruolo importante ai fini dello sviluppo dell'istruzione e della formazione, contribuendo a migliorare la formazione degli insegnanti,
- D. considerando che la qualità della formazione degli insegnanti si riflette nella pratica dell'insegnamento e ha conseguenze dirette non solo sul livello di conoscenza degli studenti ma anche sulla formazione della loro personalità, in particolare nel corso dei primi anni della loro esperienza scolastica,
- E. considerando che le sfide legate alla professione di insegnante stanno aumentando dal momento che gli ambienti educativi diventano più complessi ed eterogenei; considerando altresì che tali sfide includono miglioramenti nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), cambiamenti alle strutture sociali e familiari, gruppi di studenti sempre più eterogenei in molte scuole per effetto dell'emergere di società multiculturali, maggiore autonomia delle scuole, che comporta nuovi compiti per gli insegnanti e necessità di prestare maggiore attenzione alle esigenze in termini di apprendimento dei singoli studenti,
- F. considerando che esiste una correlazione chiara e positiva tra una formazione di alta qualità degli insegnanti e il raggiungimento di elevati tassi di riuscita degli studenti,
- G. considerando che, alla luce del flusso crescente di informazioni connesso alla digitalizzazione in corso, occorre sviluppare le infrastrutture adeguate per utilizzare i media e il loro contenuto in maniera efficace, conformemente agli obiettivi e alle esigenze di ciascuno; considerando inoltre che l'educazione ai media è un tipo di approccio pedagogico che dovrebbe consentire agli utenti di sviluppare un approccio critico e riflessivo nell'uso di tutti i mezzi di comunicazione,
- H. considerando che più dell'80 % degli insegnanti di scuola elementare e del 97 % dei maestri d'asilo nell'Unione europea sono donne, mentre nell'istruzione secondaria tale dato scende al 60 %,
- I. considerando che la qualità della formazione degli insegnanti può influire sui livelli di abbandono scolastico e sulle capacità di lettura degli studenti più grandi,
- J. considerando che l'istruzione impartita alla scuola materna ed elementare ha un effetto particolarmente importante sui successivi risultati dei bambini in materia di istruzione,
- K. considerando che a fronte di oltre 27 sistemi di formazione degli insegnanti in tutta l'Unione europea, le sfide che la professione di insegnante pone sono comuni pressoché a tutti gli Stati membri,
- L. considerando che l'insegnamento è un'attività professionale, in cui livelli elevati di soddisfazione sul lavoro sono importanti per conservare personale di qualità,
- M. considerando che sarebbe ingiusto attribuire ai soli insegnanti la responsabilità della loro attività didattica; considerando la necessità di sottolineare che la capacità degli insegnanti di garantire un'istruzione adeguata a tutti i loro studenti, creare un clima nell'ambito del quale tutti possano convivere e ridurre i comportamenti violenti è strettamente connessa alle condizioni in cui svolgono la loro attività, ai mezzi di supporto disponibili, al numero di studenti con difficoltà di apprendimento nella classe, all'ambiente socioculturale della scuola, alla cooperazione delle famiglie e al sostegno sociale ricevuto; considerando che il livello di impegno degli insegnanti dipende in larga misura dall'impegno della società per l'istruzione, e che entrambi i fattori interagiscono ai fini di un insegnamento di migliore qualità,
- N. considerando che occorre compiere ogni sforzo possibile per far sì che tutti gli insegnanti condividano un sentimento di appartenenza a una professione rispettata e stimata, dato che buona parte dell'identità professionale dipende dalla considerazione sociale di cui è oggetto,
- O. considerando che per attirare neoassunti qualificati alla professione dell'insegnamento occorrono livelli di riconoscimento sociale, di status e di remunerazione corrispondenti,
- P. considerando che gli insegnanti svolgono un ruolo importante, nello sviluppo e a livello sociale, tale da travalicare i confini tradizionali delle singole materie e che possono avere una funzione di rilievo come esempi da seguire,

Martedì 23 settembre 2008

- Q. considerando che l'obiettivo delle «pari opportunità per tutti» è racchiuso nel trattato CE, in particolare nel suo articolo 13, che fornisce una base legale per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali,
- R. considerando che la qualità delle scuole dipende in larga misura dal grado di autonomia accordato ai loro progetti e alla loro gestione,
- S. considerando che l'adeguatezza delle qualifiche professionali degli insegnanti di educazione fisica svolge un ruolo molto importante per lo sviluppo psicofisico dei bambini e per incoraggiarli ad adottare uno stile di vita sano;
1. sostiene con forza l'assunto che l'aumento della qualità della formazione degli insegnanti porti a miglioramenti sostanziali del rendimento degli studenti;
 2. ritiene che una maggiore e migliore formazione degli insegnanti, insieme a politiche volte a favorire l'assunzione dei candidati migliori per la professione di insegnante, dovrebbero rappresentare priorità essenziali per tutti i ministeri dell'istruzione;
 3. crede che l'aumento della spesa per l'istruzione dovrebbe avere come obiettivo i settori che portano ai miglioramenti maggiori nel rendimento degli studenti;
 4. sottolinea che gli Stati membri devono attribuire maggiore importanza e stanziare più risorse per la formazione degli insegnanti, qualora vogliano compiere progressi significativi verso il raggiungimento degli obiettivi della «Istruzione e formazione 2010» della strategia di Lisbona, ovvero migliorare la qualità dell'istruzione e rafforzare l'apprendimento permanente in tutta l'Unione;
 5. incoraggia con forza la promozione del perfezionamento professionale continuo e coerente per gli insegnanti nel corso della loro intera carriera lavorativa; raccomanda che tutti gli insegnanti abbiano costantemente opportunità accademiche, lavorative e finanziarie, sotto forma ad esempio di borse di studio pubbliche, di migliorare e aggiornare le loro competenze e qualifiche nonché le loro conoscenze pedagogiche; ritiene opportuno strutturare simili opportunità formative in maniera tale da consentire il riconoscimento delle qualifiche in tutti gli Stati membri;
 6. sottolinea la necessità di incrementare il dialogo e lo scambio di esperienze a livello transnazionale, in particolare per quanto concerne la garanzia e l'efficacia dello sviluppo professionale permanente nel settore della formazione degli insegnanti della scuola materna, primaria e secondaria;
 7. sollecita un'attenzione particolare nei confronti dell'inserimento iniziale dei nuovi insegnanti; incoraggia lo sviluppo di reti di sostegno e programmi di tutoraggio, attraverso i quali insegnanti di comprovata esperienza e capacità possano svolgere un ruolo essenziale nella formazione dei nuovi colleghi, trasmettendo loro le conoscenze acquisite grazie a una brillante carriera professionale, promuovendo l'apprendimento in equipe e aiutando a ridurre i tassi di abbandono dei neoassunti; ritiene che grazie al lavoro e all'apprendimento in comune, gli insegnanti possano contribuire a migliorare il rendimento negli istituti scolastici e l'ambiente educativo in generale;
 8. invita gli Stati membri ad accertarsi che, pur focalizzando l'attenzione sull'assunzione e la conservazione degli insegnanti migliori, in particolare rendendo la professione sufficientemente interessante, la composizione della forza lavoro degli insegnanti a tutti i livelli dell'istruzione scolastica rispecchia la diversità sociale e culturale presente nella società;
 9. sottolinea lo stretto legame tra il garantire che l'insegnamento sia una professione allettante e soddisfacente con buone prospettive di carriera e l'assumere laureati e professionisti motivati e di livello elevato; sollecita gli Stati membri ad adottare ulteriori misure per promuovere l'insegnamento quale scelta lavorativa per gli elementi migliori;
 10. sottolinea l'importanza specifica di una politica di genere nonché l'importanza di garantire l'alta qualità degli insegnanti della scuola materna ed elementare e di offrire loro gli adeguati livelli di sostegno sociale e professionale che le loro responsabilità comportano;

Martedì 23 settembre 2008

11. riconosce l'importanza della partecipazione permanente degli insegnanti a gruppi di lavoro e di discussione concernenti la loro attività didattica e ritiene che tale attività dovrebbe essere sostenuta da tutor e autorità scolastiche; ritiene che la partecipazione ad attività di riflessione critica sul processo di insegnamento dovrebbe sistematicamente produrre maggiore interesse nel lavoro degli insegnanti e migliorarne pertanto il rendimento;
12. ribadisce l'importanza del ruolo della scuola per la vita sociale e il percorso educativo dei bambini, nonché per garantire loro le conoscenze e le competenze necessarie per partecipare alla vita di una società democratica; sottolinea l'importanza di coinvolgere insegnanti qualificati, competenti e esperti nella concezione di metodi di formazione pedagogici efficaci per gli insegnanti;
13. invita gli Stati membri a garantire che solo insegnanti di educazione fisica adeguatamente qualificati tengano lezioni di educazione fisica nel sistema scolastico pubblico;
14. mette in luce le marcate differenze tra gli stipendi medi degli insegnanti, non solo tra diversi Stati membri, ma anche in relazione ai redditi medi nazionali e al PIL pro capite; ritiene che gli insegnanti dovrebbero beneficiare di buone remunerazioni, che riflettano la loro importanza nella società e invita ad agire per affrontare il problema della «fuga dei cervelli» ovvero degli insegnanti migliori verso posti di lavoro privati e meglio remunerati, segnatamente nei settori delle scienze e della tecnologia;
15. sottolinea che gli insegnanti dovrebbero essere meglio attrezzati per soddisfare il ventaglio di nuove richieste loro rivolte; prende atto delle sfide, ma anche delle opportunità, che gli sviluppi delle TIC pongono agli insegnanti; incoraggia l'attribuzione di una priorità elevata all'istruzione TIC durante la formazione iniziale e successiva, per garantire conoscenze aggiornate in merito ai più recenti sviluppi tecnologici e alle loro applicazioni didattiche e per far sì che gli insegnanti possiedano le competenze necessarie per utilizzare tali tecnologie proficuamente in classe;
16. ritiene che uno degli obiettivi della formazione dovrebbe essere quello di fornire agli insegnanti il quadro innovativo di cui hanno bisogno per integrare la prospettiva ambientale nelle loro attività e nei nuovi settori; è favorevole a seminari locali che soddisfino le esigenze individuate in determinati contesti, nonché a corsi rivolti al personale di un istituto specifico ai fini dell'attuazione di progetti concreti che tengano conto dei loro bisogni e del loro contesto specifico;
17. sottolinea che la mobilità degli insegnanti, una migliore cooperazione e il lavoro di gruppo potrebbero migliorare la creatività e l'innovazione dei metodi di insegnamento e agevolare un apprendimento basato sulle migliori pratiche;
18. invita la Commissione ad aumentare le risorse finanziarie disponibili a sostegno della formazione degli insegnanti attraverso il programma di apprendimento permanente, in particolare con scambi di insegnanti tra scuole di paesi e regioni vicini; mette in luce che la mobilità agevola la diffusione delle idee e delle migliori prassi nell'ambito dell'insegnamento e promuove miglioramenti nelle competenze linguistiche, oltre a rafforzare la consapevolezza delle altre culture; sottolinea che gli insegnanti dovrebbero beneficiare di maggiori possibilità di apprendimento delle lingue nell'arco della loro carriera, il che, tra l'altro, massimizzerebbe le opportunità offerte dai programmi di mobilità dell'Unione europea;
19. chiede che la formazione sui media sia considerata prioritaria nell'ambito della formazione degli insegnanti e che i moduli di formazione sui media esistenti costituiscano una componente importante nella formazione di base degli insegnanti;
20. mette in risalto il ruolo cruciale dei partenariati scolastici Comenius e Comenius Regio nel contesto della mobilità degli insegnanti;
21. sostiene con forza l'apprendimento delle lingue straniere sin dalla più tenera età e l'inserimento di lezioni di lingua in tutti i programmi dell'insegnamento primario; sottolinea come investimenti sufficienti per l'assunzione e la formazione di insegnanti di lingue straniere siano essenziali per raggiungere tale obiettivo;
22. sottolinea che ogni insegnante dovrebbe costituire un esempio da seguire per quanto concerne la padronanza della propria lingua, che è strumento essenziale per una comunicazione corretta e agevola gli studenti nell'apprendimento delle altre materie nonché nello sviluppo della loro capacità di comunicazione, un fattore di importanza ancora maggiore in molte attività professionali;

Martedì 23 settembre 2008

23. sottolinea la necessità che in tutti gli Stati membri gli insegnanti conoscano almeno una lingua straniera sulla base di certificati che attestino tale competenza;
24. chiede di promuovere la conoscenza dei media nella formazione scolastica, parascolastica ed esterna degli insegnanti nell'ambito dell'educazione ai media e dell'apprendimento permanente, per mezzo della cooperazione tra autorità pubbliche e settore privato;
25. sottolinea che nulla può sostituire il tempo che gli insegnanti trascorrono in classe con gli studenti ed è preoccupato per il peso crescente del lavoro amministrativo che rischia di andare a detrimento di questo aspetto e del tempo consacrato alla preparazione delle lezioni;
26. chiede che l'educazione civica sia inserita tra le materie obbligatorie nella formazione degli insegnanti e nelle scuole, affinché gli insegnanti e gli studenti abbiano la necessaria conoscenza dei diritti e dei doveri dei cittadini e dell'Unione europea e possano analizzare e valutare in maniera critica le situazioni e i processi politici e sociali attuali;
27. ritiene che ogni scuola abbia un rapporto unico con la sua comunità locale e che i direttori scolastici dovrebbero avere maggiori responsabilità decisionali, al fine di poter affrontare i problemi di istruzione e i requisiti di insegnamento specifici del loro ambiente, in collaborazione con i genitori e con i soggetti interessati della comunità locale; sottolinea che con l'arrivo di una popolazione di immigrati altamente diversificata occorre sensibilizzare specificamente gli insegnanti agli aspetti e ai processi interculturali, non solo all'interno delle scuole ma anche in relazione alle famiglie e al loro contesto locale immediato, dove si sviluppa la diversità;
28. sottolinea l'impatto estremamente positivo del programma Comenius sugli insegnanti e la sua importanza per le piccole comunità, in particolare nelle zone socioeconomiche depresse, in quanto promuove l'inclusione e una maggiore consapevolezza della dimensione europea nell'istruzione;
29. accoglie favorevolmente che gli Stati membri abbiano convenuto di unire gli sforzi per migliorare il coordinamento delle politiche in materia di formazione degli insegnanti, in particolare attraverso il metodo aperto di coordinamento; sollecita gli Stati membri ad approfittare pienamente di tale opportunità di apprendimento reciproco e chiede di essere consultato in merito al calendario e agli sviluppi in questo settore;
30. sottolinea la necessità di statistiche più accurate sulla formazione degli insegnanti in tutta l'Unione, al fine di incoraggiare la condivisione delle informazioni, una maggiore cooperazione e lo scambio delle migliori prassi; propone che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, creino sistemi che garantiscano la pronta disponibilità di dati comparativi circa la formazione degli insegnanti nell'ambito dell'insegnamento nella scuola materna, primaria e secondaria;
31. ritiene che, per affrontare il problema della violenza nelle scuole, siano fondamentali una maggiore cooperazione tra responsabili del corpo docente e genitori e la creazione di strumenti e procedure che consentano di contrastare efficacemente tale fenomeno;
32. sottolinea l'importanza di un insegnamento sensibile alle questioni di genere nonché dell'aspetto di genere nella formazione degli insegnanti;
33. invita la Commissione a divulgare i modelli di migliori prassi degli Stati membri che migliorano le competenze generali necessarie nella vita tramite progetti scolastici riguardanti ad esempio una dieta sana e lo sport, l'economia domestica e la programmazione finanziaria individuale;
34. invita gli Stati membri a integrare nella formazione degli insegnanti programmi di risoluzione dei conflitti, affinché apprendano nuove strategie per superare tutti i tipi di conflitti esistenti nelle aule scolastiche e anche per affrontare violenze e aggressioni;
35. invita gli Stati membri a integrare nella formazione degli insegnanti delle conoscenze di base sull'Unione europea, le sue istituzioni e il loro funzionamento, e a organizzare visite di studio presso le istituzioni europee per i futuri insegnanti;
36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'OCSE, all'Unesco e al Consiglio d'Europa.

Martedì 23 settembre 2008

Processo di Bologna e mobilità degli studenti

P6_TA(2008)0423

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul processo di Bologna e la mobilità degli studenti (2008/2070(INI))

(2010/C 8 E/04)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 149 e 150 del trattato CE,
 - vista la comunicazione della Commissione intitolata «Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle università — Istruzione, ricerca e innovazione», (COM(2006)0208),
 - vista la comunicazione della Commissione intitolata «Mobilitare gli intelletti europei: creare le condizioni affinché le università contribuiscano pienamente alla strategia di Lisbona», (COM(2005)0152),
 - vista la relazione sull'organizzazione dei sistemi di istruzione superiore in Europa 2006/07 e le tendenze nazionali sul processo di Bologna (Eurydice, Commissione europea, 2007),
 - visto il sondaggio dell'Eurobarometro del marzo 2007 sulla percezione delle riforme dell'istruzione superiore («Perceptions of Higher Education Reforms»),
 - vista la sua posizione definita in prima lettura il 25 settembre 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente ⁽¹⁾,
 - vista la risoluzione del Consiglio, del 23 novembre 2007, sulla modernizzazione delle università per la competitività dell'Europa in un'economia globale della conoscenza,
 - viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008,
 - visto l'articolo 45 del regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per i bilanci (A6-0302/2008),
- A. considerando che gli obiettivi del processo di Bologna mirano a creare uno Spazio europeo dell'istruzione superiore entro il 2010 riformando l'istruzione superiore, eliminando gli ostacoli alla mobilità di studenti e insegnanti e migliorando la qualità, l'attrattiva e la competitività dell'istruzione superiore in Europa,
- B. considerando che la mobilità degli studenti e la qualità dell'istruzione devono rimanere fra gli elementi fondamentali del processo di Bologna,
- C. considerando che la mobilità degli studenti genera nuove esperienze e nuovi valori culturali, sociali e accademici e rappresenta un'opportunità di crescita personale e di accrescimento delle norme accademiche e dell'occupabilità a livello nazionale e internazionale,
- D. considerando che la mobilità degli studenti permane ancora fuori dalla portata di molti studenti, ricercatori e altri operatori, in special modo negli Stati membri di recente adesione, principalmente a causa di contributi finanziari inadeguati, sebbene gli ostacoli siano ben conosciuti e siano stati indicati a più riprese da molti soggetti interessati coinvolti nella discussione,

⁽¹⁾ GU C 219 E del 20.8.2008, pag. 68.

Martedì 23 settembre 2008

- E. considerando che sarebbe necessario prestare particolare attenzione a un adeguato finanziamento dell'apprendimento, delle spese di sostentamento e della mobilità degli studenti,
- F. considerando che il Parlamento ha sempre considerato la mobilità degli studenti una sua priorità di bilancio e si è adoperato per garantire un adeguato livello di finanziamento ai programmi comunitari nel settore dell'istruzione; che la sua ferma posizione su tale questione ha portato, nonostante i tagli apportati dal Consiglio alla proposta della Commissione, ad un aumento degli stanziamenti per i programmi «Apprendimento permanente» e «Erasmus Mundus» negoziati nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e delle recenti procedure di bilancio,
- G. considerando che al fine di osservare, operare raffronti e valutazioni nonché sviluppare politiche e misure adeguate sono necessari dati statistici affidabili,
- H. considerando che il riconoscimento dell'apprendimento informale e non formale rappresenta la pietra angolare di una strategia di apprendimento permanente e che deve essere riconosciuta anche l'importanza dell'apprendimento in età adulta in tale processo,
- I. considerando che alla scelta di recarsi all'estero non dovrebbero frapporsi ostacoli amministrativi, finanziari o linguistici,
- J. considerando che la mobilità incoraggia l'apprendimento delle lingue straniere e il miglioramento delle competenze di comunicazione globali,
- K. considerando l'urgente necessità di riformare e modernizzare le università in termini di qualità, struttura dei percorsi accademici, innovazione e flessibilità,
- L. considerando che la qualità dell'insegnamento è importante al pari della qualità della ricerca e deve essere oggetto di una riforma e una modernizzazione in tutta l'Unione europea e che entrambe le dimensioni sono strettamente connesse,
- M. considerando che le differenze fra i sistemi di riconoscimento nazionali ostacolano in misura significativa la parità di trattamento fra gli studenti e i progressi sia nell'ambito dello Spazio europeo dell'istruzione superiore che del mercato del lavoro europeo,
- N. considerando che la mobilità può essere ostacolata sia dall'assenza di un pieno e adeguato riconoscimento dei corsi frequentati che dalla non equipollenza dei titoli di studio conseguiti,
- O. considerando l'urgenza di attuare, coordinare e promuovere un'impostazione coerente fra tutti i paesi firmatari del processo di Bologna,
- P. considerando che il processo di Bologna deve creare un nuovo modello progressivo di istruzione, che garantisca a tutti l'accesso alla formazione e il cui principale obiettivo sia di trasmettere conoscenze e valori, creando per il futuro una società sostenibile, cosciente e priva di squilibri sociali;
1. ritiene che dovrebbe essere data priorità all'aumento della mobilità degli studenti e alla qualità dei diversi sistemi d'istruzione nell'ambito della ridefinizione dei principali obiettivi del processo di Bologna per il periodo successivo al 2010;
 2. sottolinea che, al fine di garantire la mobilità degli studenti, occorre intraprendere azioni in vari settori politici; rileva che vari aspetti della mobilità esulano dal contesto dell'istruzione superiore e si inscrivono nell'ambito degli affari sociali, della finanza e delle politiche relative all'immigrazione e ai visti;
 3. accoglie con favore gli sforzi intrapresi dagli Stati membri nell'ambito della cooperazione intergovernativa per migliorare la qualità e la competitività dell'istruzione nell'Unione europea, in particolare promuovendo la mobilità e assicurando il riconoscimento delle qualifiche e della qualità, soprattutto considerato lo scarso spazio di manovra risultante dagli stretti margini disponibili nella Rubrica 1a del quadro finanziario;
 4. ritiene che il metodo della consultazione attuato dai soggetti interessati partecipanti al processo debba continuare: le istituzioni e i rappresentanti degli studenti devono cooperare strettamente per affrontare i restanti ostacoli alla mobilità e i problemi legati alla qualità e all'attuazione del processo di Bologna;

Martedì 23 settembre 2008

5. osserva che nell'attuazione del processo di Bologna occorrerà prestare una particolare attenzione a una stretta e intensa cooperazione e coordinamento con lo Spazio europeo della ricerca;

Mobilità degli studenti: qualità ed efficacia

6. insiste sulla pressante necessità di disporre di dati statistici comparabili e affidabili sulla mobilità e sul profilo socio-economico degli studenti, quali indicatori comuni, criteri e parametri di riferimento, al fine di superare l'attuale carenza di dati e promuovere lo scambio di buone prassi;

7. invita le università a migliorare e a semplificare le informazioni fornite online o su supporti tradizionali agli studenti in entrata e in uscita; invita le università e le agenzie nazionali Erasmus a collaborare con le organizzazioni studentesche al fine di rendere disponibili in modo tempestivo tutte le informazioni necessarie; chiede alle università di sostenere i diritti degli studenti, conformemente agli impegni assunti aderendo alla Carta universitaria Erasmus;

8. sottolinea che per consentire al processo di Bologna di raggiungere i propri obiettivi occorre reciprocità in termini di flussi di studenti e accademici; pone l'accento sulle disparità delle attuali tendenze e, in particolare, sulla scarsa mobilità verso gli Stati membri entrati a far parte dell'Unione europea nel 2004 e nel 2007;

9. segnala l'importanza del tutorato per l'integrazione sociale, culturale e linguistica degli studenti in entrata;

10. sottolinea che una migliore padronanza delle lingue è un valore fondamentale e una delle ragioni della mobilità studentesca e sottolinea l'importanza dell'organizzazione di corsi intensivi di lingue rivolti agli studenti in entrata, prima e/o durante il periodo di studio Erasmus;

Riforma dell'istruzione superiore e modernizzazione delle università: qualità, innovazione e flessibilità

11. invita le università dell'Unione a intraprendere un'ampia, innovativa e sistematica riforma curricolare, dal momento che contenuti ambiziosi e una ristrutturazione organizzativa sono fondamentali per la mobilità degli studenti e per una maggiore flessibilità; invita a introdurre un «periodo di mobilità di studio» in tutti i programmi di studio per consentire agli studenti di recarsi all'estero;

12. chiede che si ponga l'accento sulla necessità di programmi di dottorato congiunti a livello europeo, che favoriscano la mobilità degli studenti di dottorato e la creazione di un quadro per il dottorato europeo;

13. sottolinea il ruolo essenziale della qualità e dell'eccellenza dell'insegnamento, considerato che l'evoluzione e la formazione continua di insegnanti qualificati in tutti i settori di studio, sono essenziali per accrescerne l'attrattiva e l'efficacia e per raggiungere gli obiettivi del processo di Bologna;

14. ribadisce la necessità di intensificare il dialogo transnazionale e lo scambio di informazioni ed esperienze onde agevolare la convergenza sulla formazione dei docenti, compresa la formazione degli insegnanti di scuola primaria, e l'efficacia di uno sviluppo professionale continuo;

Finanziamento e investimento nella mobilità degli studenti e dimensione sociale

15. ritiene che un'assistenza particolare dovrebbe essere garantita a tutti gli studenti che provengono da gruppi più svantaggiati della società, ad esempio concedendo loro alloggi economici e decorosi, considerato che dopo l'arrivo si rende spesso necessario un ulteriore sostegno;

16. propone di introdurre una tessera di riconoscimento europea armonizzata per gli studenti, onde agevolare la mobilità e consentire agli studenti di ottenere sconti sulle spese di vitto e alloggio;

Martedì 23 settembre 2008

17. invita gli Stati membri e le autorità competenti a garantire un accesso equo e universale alla mobilità attraverso procedure semplici, flessibili e trasparenti per l'assegnazione delle borse, prevedendo un sostegno finanziario aggiuntivo nel caso di destinazioni particolarmente onerose e di studenti bisognosi; giudica indispensabile che gli studenti ricevano tale sostegno prima della partenza, onde evitare di imporre loro un onere finanziario eccessivo;

18. si compiace del fatto che, nel contesto della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale, prevista nella dichiarazione allegata all'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, sia stato possibile esaminare il potenziamento della dotazione finanziaria prevista per i programmi nel settore dell'istruzione, con particolare riferimento alle borse di studio Erasmus, tenuto conto dei risultati ottenuti in fase di monitoraggio e valutazione dei programmi;

19. sottolinea la necessità di introdurre e promuovere nuovi mezzi di finanziamento della mobilità degli studenti quali prestiti a interessi zero e/o trasferibili;

20. invita le università europee a cooperare con il settore privato (ad esempio organizzazioni economiche o imprenditoriali quali le camere di commercio) al fine di individuare nuovi, efficaci meccanismi di cofinanziamento della mobilità degli studenti per ogni ciclo (laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca), migliorando in tal modo la qualità dei sistemi d'istruzione;

21. suggerisce l'instaurazione di un dialogo proficuo e di uno scambio reciproco fra aziende e università al fine di sviluppare nuovi partenariati e analizzare nuove possibilità di cooperazione;

Qualità e pieno riconoscimento dei titoli di studio

22. invita la Commissione e gli Stati membri a procedere all'attuazione dei quadri di riferimento europei (quadro delle qualifiche di Bologna, quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, norme e orientamenti europei sulla garanzia della qualità e convenzione di Lisbona sul riconoscimento), al fine di instaurare lo Spazio europeo dell'istruzione superiore;

23. sottolinea pertanto l'impellenza di attuare l'ECTS, sistema di trasferimento dei crediti completo, unificato ed efficace, in modo che le qualifiche degli studenti e degli accademici possano essere facilmente trasferibili in tutta Europa grazie a un unico quadro comune;

24. sottolinea che il sistema basato sui tre cicli di insegnamento (laurea, laurea specialistica e dottorato) potrebbe diventare più flessibile, in special modo ricorrendo al sistema «4+1» anziché al «3+2» per il primo e il secondo ciclo; ritiene che per alcuni corsi di laurea tale ipotesi potrebbe rivelarsi più adatta onde consentire una maggiore mobilità e occupabilità dei laureati;

25. chiede che ai tirocini e alle altre esperienze di mobilità informali e non formali approvate dalle università siano attribuiti crediti secondo il Sistema europeo di trasferimento dei crediti e considerati parte integrante del piano di studi;

Attuazione del processo di Bologna in tutti i paesi interessati

26. invita le autorità competenti degli Stati membri e le università europee a incoraggiare e promuovere lo scambio di migliori prassi e le iniziative di sensibilizzazione;

27. esorta vivamente gli Stati membri a facilitare le procedure di rilascio dei visti e a ridurre i costi per gli studenti in mobilità, in particolare per quelli degli Stati membri più orientali e dei paesi candidati, in conformità delle direttive comunitarie sui visti;

*

* *

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Martedì 23 settembre 2008

Allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia

P6_TA(2008)0424

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia (2008/2096(INI))

(2010/C 8 E/05)

Il Parlamento europeo,

- vista la decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, modificata dalla decisione del Consiglio 2006/512/CE ⁽²⁾ (di seguito denominata «decisione sulla comitatologia»),
 - vista la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla decisione del Consiglio del 17 luglio 2006 che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2006/512/CE) ⁽³⁾,
 - visto l'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione sulle procedure per l'attuazione della decisione del Consiglio 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite dalla Commissione, modificata dalla decisione 2006/512/CE ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 192, secondo comma e l'articolo 202, del trattato CE,
 - visti gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la sua decisione dell'8 maggio 2008 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione sulle procedure per l'attuazione della decisione del Consiglio 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, modificata dalla decisione 2006/512/CE ⁽⁵⁾,
 - visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0345/2008),
- A. considerando che, per avere una legislazione di buona qualità, è sempre più necessario delegare alla Commissione lo sviluppo degli aspetti non essenziali e più tecnici della legislazione nonché il suo sollecito adeguamento per tener conto dei progressi tecnologici e dei cambiamenti economici; considerando che tali poteri di delega devono essere agevolati fornendo al legislatore i mezzi istituzionali per controllarne l'esercizio,
- B. considerando che finora il legislatore dell'Unione europea aveva soltanto l'opzione di utilizzare l'articolo 202 del Trattato CE per svolgere tale delega; considerando che il ricorso a tale disposizione non è stato soddisfacente in quanto si riferisce ai poteri di esecuzione della Commissione e alle procedure di scrutinio a cui tali poteri sono soggetti, mentre le procedure sono decise dal Consiglio che delibera all'unanimità dopo consultazione semplice del Parlamento; considerando che tali procedure di scrutinio sono basate essenzialmente sui lavori di comitati composti di funzionari degli Stati membri e che il Parlamento era escluso da tutte queste procedure fino all'adozione della decisione del Consiglio del 28 giugno 1999, modificata dalla decisione 2006/512/CE,

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

⁽³⁾ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 143 del 10.6.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P6_TA(2008)0189.

Martedì 23 settembre 2008

- C. considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 della decisione sulla comitatologia introduce misure secondo cui uno strumento giuridico di base adottato mediante la codecisione prevede misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di tale strumento, tra l'altro sopprimendo alcuni di tali elementi o integrandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali; considerando che spetta al legislatore dell'Unione europea definire, caso per caso, gli elementi essenziali di ogni atto legislativo che possono essere soltanto modificati mediante la procedura legislativa,
- D. considerando che la decisione sulla comitatologia rende le cosiddette «misure semilegislative» soggette alla procedura di regolamentazione con controllo in base a cui il Parlamento è associato pienamente al controllo di tali misure e può opporsi ai progetti proposti dalla Commissione concernenti misure che superino i poteri di esecuzioni previsti nello strumento di base o a un progetto che non sia compatibile con lo scopo o con il contenuto dello strumento di base oppure che non rispetti il principio di sussidiarietà o di proporzionalità,
- E. considerando che la nuova procedura garantisce il controllo democratico delle misure di esecuzione, quando sono di natura semilegislativa, ritenendo che i due colegislatori, e cioè il Parlamento e il Consiglio, siano su un piano di parità, e, così facendo, si pone fine a uno dei più gravi aspetti del deficit democratico dell'Unione europea; considerando che la decisione sulla comitatologia permette che la maggior parte degli aspetti tecnici della legislazione e i relativi adattamenti siano delegati alla Commissione, assicurando così che il legislatore si concentri sugli aspetti essenziali e sul miglioramento della qualità della legislazione comunitaria,
- F. considerando che la nuova procedura di regolamentazione con controllo non è facoltativa ma obbligatoria nel caso in cui le misure di esecuzione possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 2 della decisione sulla comitatologia,
- G. considerando che l'attuale allineamento dell'*acquis* comunitario alla decisione sulla comitatologia non è ancora completo in quanto rimangono ancora strumenti giuridici che prevedono misure di esecuzione a cui va applicata la nuova procedura di regolamentazione con controllo,
- H. considerando che non soltanto le misure di esecuzione finora soggette alla procedura regolamentare ma anche altre misure soggette alle procedure di gestione o di consultazione possono rientrare nell'ambito dei requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione sulla comitatologia,
- I. considerando che il Trattato di Lisbona introduce una gerarchia di norme e crea il concetto di atto delegato, e cioè «un atto legislativo che delega alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale per integrare o modificare alcuni elementi non essenziali dell'atto legislativo»; considerando che il Trattato di Lisbona considera anche gli atti di esecuzione in un nuovo modo e prevede in particolare la codecisione tra il Parlamento e il Consiglio in quanto procedura per l'adozione della regolamentazione che stabilirà i meccanismi di controllo da parte degli Stati membri sugli atti di esecuzione,
- J. considerando che l'esecuzione delle corrispondenti disposizioni del Trattato di Lisbona renderà necessario un processo intenso e complesso di negoziato interistituzionale e considerando che il presente processo di allineamento dovrà pertanto essere completato quanto prima e in ogni caso prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona,
- K. considerando che, se il Trattato di Lisbona entrerà in vigore, sarà necessario procedere a un nuovo e più complesso allineamento dell'*acquis* comunitario alle disposizioni dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le deleghe legislative; considerando che, sebbene la definizione del termine «atto delegato» nel trattato di Lisbona sia simile al concetto di misura «semilegislativa» contenuto nella decisione sulla comitatologia, i due concetti non sono identici e i due regimi procedurali previsti nei due strumenti sono totalmente diversi; pertanto il presente esercizio di allineamento non può essere considerato come un esatto precedente per il futuro,
- L. considerando che, per lo stesso motivo, i risultati dell'allineamento in corso per ogni singolo strumento giuridico non possono essere considerati come un precedente per il futuro,

Martedì 23 settembre 2008

- M. considerando l'utilità che le istituzioni si accordino in merito a un iter standard per gli atti delegati che sarebbero regolarmente inclusi dalla Commissione nei progetti di atto legislativo, anche se i legislatori conserverebbero la facoltà di modificarli; considerando che è necessario procedere con l'adozione, in base alla codecisione, della regolamentazione che stabilisce i meccanismi per il controllo da parte degli Stati membri degli atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
1. chiede alla Commissione di presentargli, sulla base degli articoli pertinenti del trattato CE, proposte legislative per completare l'allineamento della comitatologia; chiede che tali proposte vengano elaborate alla luce di discussioni interistituzionali e che riguardino in particolare gli atti legislativi elencati nell'allegato;
 2. chiede alla Commissione di presentare le corrispondenti proposte legislative volte ad allineare i restanti atti giuridici alla decisione sulla comitatologia, in particolare quelli elencati nell'Allegato;
 3. invita la Commissione, nel caso in cui le presenti procedure di allineamento non siano concluse prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, a presentare le proposte legislative necessarie per adattare gli atti giuridici che non siano ancora stati allineati in quel momento al nuovo regime previsto dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. chiede alla Commissione di presentare, in ogni caso, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le proposte legislative pertinenti necessarie per allineare l'intero *acquis* comunitario al nuovo regime;
 5. invita la Commissione a presentare quanto prima il progetto di proposta legislativa per un regolamento che stabilisca in anticipo le norme e i principi generali concernenti il meccanismo di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione, a norma dell'articolo 291, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 6. chiede che al Parlamento europeo siano concesse risorse supplementari per tutte le procedure di comitatologia, non solo durante l'attuale periodo di transizione ma anche in vista dell'eventuale entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in modo da garantire che tutte le procedure di comitatologia fra le tre istituzioni funzionino in modo soddisfacente;
 7. conferma che le richieste rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e l'elenco in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

**ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA**

Il Parlamento invita la Commissione a presentare le corrispondenti proposte legislative per allineare i restanti atti giuridici alla decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999, modificata dalla decisione 2006/512/CE, tra cui in particolare:

- direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intra-comunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU L 105 del 3.5.2000, pag. 34.

Martedì 23 settembre 2008

- direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2000 relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;
- regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ⁽²⁾;
- direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio ⁽³⁾;
- direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale ⁽⁴⁾;
- decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ⁽⁵⁾;
- direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale ⁽⁶⁾;
- direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 ⁽⁷⁾;
- direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE del Consiglio e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio ⁽⁸⁾;
- direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo ⁽⁹⁾;
- direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio ⁽¹⁰⁾;
- direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio ⁽¹¹⁾;
- regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽¹²⁾;
- regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ⁽¹³⁾.

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 211 del 4.8.2001, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55.

⁽⁵⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.

⁽⁹⁾ GU L 191 del 22.7.2005, pag. 59.

⁽¹⁰⁾ GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10.

⁽¹¹⁾ GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.

⁽¹²⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

⁽¹³⁾ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

Martedì 23 settembre 2008

Fondi alternativi e fondi d'investimento

P6_TA(2008)0425

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity (2007/2238(INI))

(2010/C 8 E/06)

Il Parlamento europeo,

- vista la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa ⁽¹⁾,
- vista la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ⁽²⁾,
- vista la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati ⁽³⁾,
- vista la direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ⁽⁴⁾,
- vista la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ⁽⁵⁾,
- vista la direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie ⁽⁶⁾,
- vista la direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati ⁽⁷⁾,
- vista la direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM ⁽⁸⁾,
- vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ⁽⁹⁾,
- vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) ⁽¹⁰⁾,
- vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (direttiva fondi pensionistici) ⁽¹¹⁾,

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20.

⁽⁸⁾ GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35.

⁽⁹⁾ GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

⁽¹⁰⁾ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

⁽¹¹⁾ GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

Martedì 23 settembre 2008

- vista la direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari ⁽²⁾,
- vista la direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto ⁽³⁾,
- vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ⁽⁴⁾,
- vista la direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (direttiva di attuazione MiFID) ⁽⁵⁾,
- vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ⁽⁶⁾,
- vista la direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari ⁽⁷⁾,
- vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ⁽⁸⁾,
- vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (direttiva sui requisiti patrimoniali) ⁽⁹⁾,
- vista la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (direttiva CAD) ⁽¹⁰⁾,
- vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ⁽¹¹⁾,
- vista la proposta della Commissione del 21 aprile 2008 per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Proposta Solvibilità II) (COM(2008)0119),
- vista la Comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2007 dal titolo «Eliminare gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri dei fondi di capitali di rischio» (COM(2007)0853),
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2004 sul futuro dei fondi hedge (fondi di speculazione) e dei derivati ⁽¹²⁾,
- viste le sue risoluzioni, del 27 aprile 2006 sulla gestione patrimoniale ⁽¹³⁾ e del 13 dicembre 2007 sulla gestione patrimoniale II ⁽¹⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

⁽⁷⁾ GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

⁽¹¹⁾ GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17.

⁽¹²⁾ GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 407.

⁽¹³⁾ GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 257.

⁽¹⁴⁾ Testi approvati, P6_TA(2007)0627.

Martedì 23 settembre 2008

- vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 — Libro bianco ⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 19,
 - vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sugli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (sezione «Indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità»): lanciare il nuovo ciclo (2008-2010) ⁽²⁾,
 - visto il documento «Objectives and Principles of Securities Regulation» del maggio 2003 dell'associazione mondiale delle autorità di vigilanza dei mercati mobiliari (International Organization of Securities Commissions — IOSCO), in cui sono esposti anche i principi relativi alla commercializzazione dei piani d'investimento collettivi, fra cui gli Hedge Fund,
 - visto lo studio elaborato nel dicembre 2007 dall'Unità Politica economica e scientifica del Parlamento europeo dal titolo: Hedge Funds: Transparency and Conflict of Interest,
 - visti gli standard relativi alle migliori prassi del 22 gennaio 2008 elaborati dall'Hedge Fund Working Group e la successiva costituzione di un Hedge Fund Standards Board cui affidare il compito di «custode» di detti standard,
 - visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,
 - visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,
 - visti, la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione giuridica e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0338/2008),
- A. considerando che esistono attualmente normative nazionali e a livello di Unione europea relative ai mercati finanziari che si applicano direttamente o indirettamente, anche se non esclusivamente, agli Hedge Fund e ai fondi di private equity,
- B. considerando che gli Stati membri e la Commissione devono garantire l'attuazione ed applicazione coerenti di tali normative; che tutti gli ulteriori adeguamenti della normativa esistente devono essere sottoposti ad un'adeguata analisi costi/benefici e non devono essere discriminatori,
- C. considerando che la Commissione non ha risposto positivamente a tutti gli aspetti delle precedenti richieste del Parlamento, comprese quelle formulate nelle summenzionate risoluzioni del 15 gennaio 2004, del 27 aprile 2006, dell'11 luglio 2007 e del 13 dicembre 2007,
- D. considerando che gli Hedge Fund e i fondi di private equity hanno caratteristiche molto diverse e che non ne esiste una definizione chiara; che tuttavia entrambi sono veicoli d'investimento utilizzati da investitori qualificati piuttosto che da normali consumatori e che essi non possono essere trattati adeguatamente come una categoria singola di prodotti ai fini di una disciplina specifica,
- E. considerando che gli Hedge Fund e i fondi di private equity sono veicoli d'investimento alternativi di crescente importanza che non solo costituiscono una quota significativa e crescente delle attività globali in gestione ma che accrescono anche l'efficienza dei mercati finanziari creando nuove opportunità di investimento,
- F. considerando che, molto prima dell'attuale crisi finanziaria, numerose istituzioni mondiali, dell'Unione europea e nazionali avevano identificato potenziali motivi di preoccupazione in relazione agli Hedge Fund e ai fondi di private equity per quanto concerne la stabilità finanziaria, gli standard di gestione del rischio, il debito (leverage) eccessivo e la valutazione di strumenti finanziari illiquidi e complessi,
- G. considerando che l'analisi condotta nel 2007 dal Forum di stabilità finanziaria ha concluso che una maggiore attività di vigilanza su tutti i soggetti interessati è il modo migliore per rispondere alle preoccupazioni in fatto di stabilità finanziaria,
- H. considerando che nel suo Global Financial Stability Report dell'aprile 2008, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha concluso che si assiste «alla generale non consapevolezza dell'entità dell'esposizione di un'ampia serie di soggetti — banche, assicurazioni monoline, entità parastatali, Hedge Fund — e al conseguente rischio di operazioni disordinate di unwinding»,

⁽¹⁾ GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 392.

⁽²⁾ Testi approvati, P6_TA(2008)0058.

Martedì 23 settembre 2008

- I. considerando che la realizzazione dell'Agenda di Lisbona richiede investimenti a lungo termine nella crescita e nell'occupazione,
- J. considerando che tali investimenti a lungo termine necessitano di mercati finanziari stabili e ben funzionanti nell'Unione europea e a livello mondiale, che contribuiscano all'economia reale; che tale obiettivo può essere conseguito solo assicurando nell'Unione europea la presenza di un'industria finanziaria competitiva ed innovativa,
- K. considerando che gli Hedge Fund e i fondi di private equity assicurano in molti casi liquidità ed accresciuta diversificazione ed efficienza del mercato creando, domanda di prodotti innovativi e contribuendo al price discovery,
- L. considerando che la stabilità finanziaria richiede pure una migliore cooperazione in materia di vigilanza, anche a livello globale, il che presuppone evidentemente un costante miglioramento dell'attuale attività di vigilanza dell'Unione europea, fra cui un regolare scambio di informazioni e un'accresciuta trasparenza degli investitori istituzionali,
- M. considerando che la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di regolamentare a livello globale gli operatori di mercato offshore,
- N. considerando che livelli di trasparenza adeguati nei confronti degli investitori e delle autorità di vigilanza, sono d'importanza fondamentale per garantire il buon funzionamento e la stabilità dei mercati finanziari e per promuovere la concorrenza tra gli attori e i prodotti del mercato,
- O. considerando che la Commissione dovrebbe monitorare ed analizzare gli effetti delle operazioni degli Hedge Fund e dei fondi di private equity e considerare la presentazione di una direttiva che stabilisca criteri minimi di trasparenza concernenti le modalità di futuro finanziamento degli investimenti, la gestione del rischio, i metodi di valutazione, le qualifiche dei manager, i possibili conflitti d'interesse, la dichiarazione dell'assetto proprietario e la registrazione degli Hedge Fund,
- P. considerando che, per soddisfare l'esigenza di monitorare l'attività del mercato a fini di vigilanza, occorre mettere a disposizione delle competenti autorità informazioni sulle esposizioni e le operazioni creditizie degli Hedge Fund senza che ciò comporti oneri eccessivi,
- Q. considerando che ci si attende che l'industria dei fondi compia ulteriori progressi verso l'adozione di misure vincolanti in materia di governo societario al fine di migliorare la trasparenza, e ritiene che tali misure debbano essere rese di pubblico dominio; chiede inoltre che vengano migliorati i meccanismi di controlling,
- R. considerando che gli Stati membri dovrebbero garantire sulla base delle migliori prassi che i diritti pensionistici aziendali maturati dai lavoratori dipendenti siano tutelati dai fallimenti,
- S. considerando che la Commissione dovrebbe prendere in esame la possibilità di includere nella definizione del prudent person principle — laddove tale principio è contemplato dalla vigente legislazione comunitaria — l'obbligo per gli investitori di verificare che i fondi alternativi nei quali investono siano conformi a norme adeguate e alle migliori prassi del settore,
- T. considerando che la diversità attuale delle definizioni di investimento privato negli Stati membri costituisce un ostacolo al mercato interno e crea un incentivo per la «fuga» di prodotti ad alto rischio verso il mercato al dettaglio,
- U. considerando l'opportunità di creare un sito web per i codici di condotta che funga da «sportello unico» e che permetta di consultare un registro dei soggetti che li applicano, la loro informativa esterna (disclosure) e le motivazioni da essi fornite per la mancata applicazione (non-compliance); osservando al riguardo che i motivi di non-compliance possono rappresentare uno strumento informativo; ritenendo che il sito web debba essere realizzato per l'Unione europea e promosso a livello internazionale,
- V. considerando che nel suo Global Financial Stability Report dell'aprile 2008, il FMI ha ammonito che «il mercato delle obbligazioni societarie appare vulnerabile quando i tassi di default denotano una tendenza all'aumento per fattori macroeconomici e strutturali»,

Martedì 23 settembre 2008

- W. considerando che il recente incremento delle transazioni di private equity ha aumentato in modo significativo il numero di occupati i cui posti di lavoro sono in ultima analisi controllati da fondi di private equity; che pertanto occorre tener debito conto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie di diritto del lavoro (in particolare la direttiva 2001/23/CE), che sono state emanate anteriormente a tale situazione; considerando inoltre che il diritto del lavoro nazionale e comunitario deve essere applicato su base non discriminatoria, il che comporta il trattamento equo e corretto di tutti i soggetti economici con simili responsabilità nei confronti dei dipendenti,
- X. considerando che, in molti ordinamenti giuridici, gli Hedge Fund e i fondi di private equity che posseggono e controllano imprese non figurano come datori di lavoro e pertanto sono esenti dagli obblighi giuridici che incombono a questi ultimi,
- Y. considerando che nel caso di carichi debitori estremi le imprese presentano un più elevato profilo di rischio,
- Z. considerando che, come avviene con altre entità, possono sorgere conflitti d'interesse derivanti dal modello operativo dei fondi di private equity e degli Hedge Fund ovvero dai rapporti tra tali veicoli e altri soggetti che operano sui mercati finanziari; che gli sforzi volti a migliorare l'attuale legislazione comunitaria, i quali non devono limitarsi agli hedge fund e al private equity, devono allinearsi a standard internazionali, come i principi IOSCO applicabili alla gestione dei conflitti d'interesse da parte dei fondi d'investimento collettivi e degli intermediari finanziari,
- AA. considerando che i sistemi di retribuzione dei dirigenti degli Hedge Fund e dei fondi di private equity possono condurre ad incentivi inopportuni che portano all'assunzione di rischi irresponsabili,
- AB. considerando che gli Hedge Fund rientrano nella categoria di investitori in prodotti strutturati complessi che hanno subito la crisi del mercato del credito e sostenuto perdite,
- AC. considerando che, al fine di ridurre al minimo il rischio di future crisi finanziarie, stanti le forti interazioni tra mercati e tra soggetti che vi operano nonché l'obiettivo dell'instaurazione di condizioni uniformi a livello transfrontaliero come pure tra soggetti partecipanti al mercato regolamentato e non regolamentato, sono in corso varie iniziative a livello di Unione europea e a livello globale, fra cui una revisione delle direttive sui requisiti di capitale e sull'adeguatezza patrimoniale e una proposta di direttiva sulle agenzie di rating creditizio, e ciò al fine di assicurare un assetto normativo più coerente e armonizzato,
- AD. considerando che l'approccio di una regolamentazione principle-based appare appropriato per disciplinare i mercati finanziari perché permette di seguire meglio gli sviluppi del mercato,
- AE. considerando che la necessaria azione dell'Unione europea per le istituzioni e i mercati finanziari deve essere improntata ai seguenti sette principi:
- copertura normativa: l'attuale legislazione comunitaria va riesaminata per identificare eventuali lacune; occorre passare in rassegna le diversità nazionali e avviare un processo di armonizzazione, ad esempio mediante collegi di vigilanza o con altri mezzi; vanno perseguiti gli obiettivi dell'equivalenza e della cooperazione a livello internazionale;
 - capitale: i requisiti di capitale devono essere obbligatori per tutte le istituzioni finanziarie e devono riflettere il rischio connesso alla tipologia di attività, l'esposizione e il risk control; occorre inoltre considerare più estesi orizzonti di liquidità;
 - emissione e distribuzione: per conseguire una maggiore convergenza degli interessi di investitori ed emittenti, questi ultimi dovrebbero in generale mantenere l'esposizione verso i prodotti cartolarizzati detenendone una quota rappresentativa; sarebbe opportuno dichiarare il livello delle quote di prodotti creditizi prestato detenute dagli emittenti; in alternativa al mantenimento di quote, occorre vagliare altre misure volte a far convergere gli interessi di investitori ed emittenti;
 - contabilità: occorre esaminare la possibilità di applicare una tecnica di smoothing per contrastare gli effetti prociclici del metodo contabile del fair value;

Martedì 23 settembre 2008

- rating: per accrescere la trasparenza e la comprensione nel mercato dei rating, le agenzie di analisi finanziaria dovrebbero adottare codici di condotta concernenti la trasparenza delle ipotesi di base per la valutazione (assumptions), la complessità del prodotto e le pratiche operative; i conflitti di interesse vanno opportunamente gestiti; il rating non richiesto deve essere classificato separatamente e non essere utilizzato come mezzo di pressione per ottenere incrementi di attività;
 - trading di prodotti derivati: occorre favorire l'apertura e la trasparenza del trading di derivati on exchange o in altre forme;
 - a lungo termine: i pacchetti retributivi incentivanti (reward packages) dovrebbero basarsi sui risultati a più lungo termine e dovrebbero riflettere sia gli utili che le perdite,
- AF. considerando che tale azione fornirebbe una base giuridica organica e universale applicabile a tutte le istituzioni finanziarie che superano una certa dimensione e che terrebbe conto su base di reciprocità delle prassi regolamentari e di vigilanza internazionali;
1. chiede alla Commissione di presentargli, sulla base degli articoli 44, 47, paragrafo 2 e 95 del trattato CE ed entro la fine del 2008, una o più proposte legislative che coprano tutti i maggiori soggetti ed operatori del mercato finanziario, compresi gli Hedge Fund e i fondi di private equity, e rispondano ai sette principi indicati al considerando AE attenendosi alle raccomandazioni particolareggiate esposte in appresso;
 2. conferma che tali raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;
 3. ritiene che le incidenze finanziarie della o delle proposte richieste debbano essere coperte mediante gli stanziamenti di bilancio dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE SUI CONTENUTI DELLA(E) PROPOSTA(E) RICHIESTA(E)

Raccomandazione 1 — Stabilità finanziaria, capitale e copertura normativa universale

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo di disciplinare:

Requisiti di capitale — Le imprese di investimento (comprese le società semplici e in accomandita semplice), le compagnie assicurative, gli enti creditizi, i fondi convenzionali (come gli OICVM e i fondi pensionistici) devono essere tenute a soddisfare i requisiti di capitale. La Commissione dovrebbe garantire che, per tutte le istituzioni finanziarie, l'adeguatezza dei requisiti di capitale continui ad essere basata sul rischio e non sull'entità interessata. Le autorità di vigilanza possono basarsi su considerazioni attinenti all'osservanza del codice di condotta. Detti requisiti di capitale non dovranno tuttavia essere addizionali rispetto alle norme già in vigore e in nessun caso dovranno essere considerati una garanzia in caso di fallimento del fondo.

Emittenti e cartolarizzazione — La proposta o le proposte della Commissione in materia di requisiti patrimoniali dovrebbe disporre che gli emittenti detengano quote di crediti cartolarizzati nel proprio stato patrimoniale o imponga all'emittente requisiti di capitale calcolati in base all'assunto che egli detiene tali quote oppure individuare altre vie per far coincidere gli interessi di investitori ed emittenti.

Martedì 23 settembre 2008

Vigilanza UE sulle agenzie di rating creditizio — La Commissione dovrebbe istituire un meccanismo di supervisione europeo sull'operato e la *compliance* delle agenzie di rating, attribuendo specifici compiti ad organi esistenti come il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), anche al fine di stimolare la concorrenza e permettere l'accesso al mercato nel settore del rating creditizio.

Valutazione — La Commissione dovrebbe adottare misure legislative *principle-based* sulla migliore valutazione degli strumenti finanziari illiquidi in linea con l'operato dei competenti organismi internazionali, per tutelare al meglio gli investitori e la stabilità dei mercati finanziari; si dovrà tener conto delle varie iniziative in materia di valutazione attualmente portate avanti nell'Unione europea e a livello internazionale, ed esaminare le modalità più efficaci per promuoverle.

Prime broker — Gli obblighi di trasparenza applicabili a ogni istituto che fornisca servizi di *prime brokerage* dovrebbero essere rafforzati in funzione della complessità e opacità della struttura o tipologia delle esposizioni derivanti dalle operazioni con tutti i tipi di prodotti e soggetti, inclusi gli Hedge Fund e di private equity.

Capitali di rischio e PMI: La Commissione dovrebbe proporre atti legislativi che forniscano un quadro armonizzato a livello europeo per i capitali di rischio e il private equity, soprattutto per assicurare l'accesso transfrontaliero a questi capitali per le PMI, conformemente all'agenda di Lisbona. A tal fine, la Commissione dovrebbe attuare senza indugi le proposte programmatiche illustrate nella comunicazione dal titolo «Eliminare gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri dei fondi di capitali di rischio». La proposta in questione dovrà osservare i principi di buona normazione ed evitare nuovi appesantimenti legali, fiscali e amministrativi a livello dell'Unione europea.

Raccomandazione 2 — Misure di trasparenza

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo di disciplinare:

Regime di collocamento privato — La Commissione dovrebbe sottoporre una proposta legislativa volta all'istituzione di un regime europeo di collocamento privato per la distribuzione transfrontaliera di prodotti d'investimento, inclusi i veicoli di investimento alternativi, rivolti a idonee categorie di investitori qualificati. Tale proposta dovrebbe all'occorrenza definire i seguenti elementi di informativa esterna nei confronti degli investitori e delle competenti autorità:

- strategia generale di investimento e politica in materia di commissioni e spese,
- ricorso alla leva finanziaria/indebitamento, sistema di *risk management* e metodi di valutazione del portafoglio,
- fonte e ammontare dei fondi raccolti, anche internamente,
- regole che garantiscano la piena trasparenza dei sistemi di retribuzione di dirigenti e senior manager, compresa i compensi tramite *stock options*.
- registrazione ed identificazione degli azionisti al di là di determinate quote.

Investitori — La Commissione dovrebbe, in cooperazione con le autorità di vigilanza, elaborare regole che garantiscano un'informativa esterna chiara, che comunichi agli investitori informazioni pertinenti e sostanziali.

Private equity e tutela dei lavoratori — La Commissione dovrebbe assicurare che la direttiva 2001/23/CE conservi i diritti dei dipendenti, incluso il diritto di essere informati e consultati, ogni volta che il controllo di un'impresa o di un'attività venga trasferito ad opera di qualunque investitore, anche se si tratta di fondi di private equity e di Hedge Fund.

Piani pensionistici — Dalla metà degli anni Novanta, sempre più fondi pensionistici e società assicurative detengono posizioni in Hedge Fund e in fondi di private equity, per cui ogni situazione di insolvenza potrebbe avere ripercussioni negative sui diritti degli affiliati ai piani pensionistici. Nell'ambito della revisione della direttiva 2003/41/CE, la Commissione dovrebbe garantire che i lavoratori dipendenti o i loro rappresentanti siano informati direttamente o tramite le fiduciarie sulla tipologia e i rischi di investimento dei loro fondi pensione.

Martedì 23 settembre 2008

Raccomandazione 3 — Misure relative all'indebitamento eccessivo

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo di disciplinare:

Private equity e leva finanziaria — La Commissione dovrebbe, in sede di revisione della direttiva 77/91/CEE sul capitale, assicurare che eventuali modifiche siano informate ai seguenti principi fondamentali: capitale detenuto adeguato al rischio, ragionevole aspettativa che il livello di ricorso alla leva finanziaria sia sostenibile sia per il fondo/società di private equity sia per la società target e che non vi siano ingiuste discriminazioni nei confronti di determinati investitori privati o fra i vari fondi o veicoli d'investimento che adottano simili strategie.

Spoliazione di attività (*asset-stripping*) — La Commissione europea dovrebbe, all'occorrenza, proporre misure supplementari armonizzate a livello dell'Unione europea sulla base di un'analisi delle opzioni legislative attualmente esistenti a livello nazionale e comunitario, per evitare livelli irragionevoli di *asset-stripping* nelle società target.

Raccomandazione 4 — Misure relative ai conflitti di interesse

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo di disciplinare:

La Commissione dovrebbe introdurre delle norme che assicurino una reale separazione tra i servizi che le società di investimento forniscono ai propri clienti. Il Parlamento europeo desidera ribadire che ogni modifica dovrà riguardare tutte le istituzioni finanziarie, senza discriminazioni. Come raccomandato dalla IOSCO, le istituzioni finanziarie che forniscono una gamma diversificata di servizi finanziari dovrebbero applicare politiche e procedure a livello di azienda o di gruppo, inclusa una corretta informativa esterna, che consentano di identificare, valutare e sviluppare idonei strumenti per risolvere i conflitti reali o potenziali.

Agenzie di rating creditizio — Le agenzie di rating dovranno essere tenute a fornire maggiori informazioni e a risolvere in tutto o in parte il problema dell'asimmetria informativa e dell'incertezza nonché dichiarare i conflitti di interesse sottesi alla loro sfera operativa, senza inficiare il sistema finanziario *transaction-oriented*. In particolare le agenzie di rating dovrebbero essere tenute a separare la loro attività di rating da tutti gli altri servizi (come la consulenza sulla strutturazione delle transazioni) da esse forniti per ogni obbligazione o soggetto valutato.

Accesso al mercato e concentrazione — La Direzione generale Concorrenza della Commissione dovrebbe condurre un'analisi generale degli effetti della concentrazione di mercato e della presenza di posizioni dominanti nell'industria dei servizi finanziari, anche alla luce della situazione internazionale e includendo nell'esame gli Hedge Fund e i fondi di private equity. L'analisi dovrebbe stabilire se le regole comunitarie di concorrenza siano rispettate da tutti i soggetti operanti sul mercato, se vi siano concentrazioni illegittime o se occorra rimuovere gli ostacoli per i nuovi entranti e se sia necessario abrogare la legislazione che privilegia le imprese *incumbent* ed eliminare le attuali strutture di mercato caratterizzate da limitata concorrenza.

Raccomandazione 5 — Attuale legislazione sui servizi finanziari

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo di disciplinare:

La Commissione dovrebbe procedere all'analisi di tutta la vigente legislazione comunitaria in materia di mercati finanziari per identificare eventuali lacune in relazione agli Hedge Fund e ai fondi di private equity e, procedendo dai risultati di tale analisi, sottoporre al Parlamento una o più proposte legislative modificative delle direttive esistenti che migliorino laddove necessario la disciplina degli Hedge Fund, dei fondi di private equity e di altri pertinenti entità. La legislazione proposta dovrebbe essere mirata allo scopo.

Martedì 23 settembre 2008

Trasparenza degli investitori istituzionali

P6_TA(2008)0426

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla trasparenza degli investitori istituzionali (2007/2239(INI))

(2010/C 8 E/07)

Il Parlamento europeo,

- vista la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa ⁽¹⁾,
- vista la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ⁽²⁾,
- vista la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati ⁽³⁾,
- vista la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ⁽⁴⁾,
- vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») ⁽⁵⁾,
- vista la direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie ⁽⁶⁾,
- vista la direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati ⁽⁷⁾,
- vista la direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM ⁽⁸⁾,
- vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ⁽⁹⁾,
- vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) ⁽¹⁰⁾,

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20.

⁽⁸⁾ GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35.

⁽⁹⁾ GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

⁽¹⁰⁾ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

Martedì 23 settembre 2008

- vista la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione ⁽²⁾,
- vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari ⁽³⁾,
- vista la direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto ⁽⁴⁾,
- vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ⁽⁵⁾,
- vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ⁽⁶⁾,
- vista la direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/EC al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari ⁽⁷⁾,
- vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ⁽⁸⁾,
- vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ⁽⁹⁾,
- vista la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ⁽¹⁰⁾,
- vista la direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (direttiva di attuazione MiFID) ⁽¹¹⁾,
- vista la direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni ⁽¹²⁾,

⁽¹⁾ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

⁽⁴⁾ GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

⁽⁷⁾ GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

⁽¹¹⁾ GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

⁽¹²⁾ GU L 79 del 20.3.2007, pag. 11.

Martedì 23 settembre 2008

- vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione del 25 settembre 2003 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di investimento e ai mercati regolamentati ⁽²⁾,
 - visto lo studio sui fondi speculativi (hedge funds): trasparenza e conflitto di interessi, commissionato dalla commissione per i problemi economici e monetari ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,
 - visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0296/2008),
- A. considerando che si riconosce che veicoli di investimento alternativi come i fondi speculativi (hedge funds) e i private equity possono offrire ai gestori degli attivi nuovi vantaggi in termini di diversificazione, aumentando la liquidità del mercato e le prospettive di alti rendimenti per gli investitori, contribuendo a un processo di individuazione dei prezzi, diversificazione dei rischi e integrazione finanziaria e migliorando nel contempo l'efficienza del mercato,
- B. considerando che i fondi speculativi e i private equity sono strumenti di investimento distinti che differiscono per quanto riguarda la natura dell'investimento e la strategia di investimento,
- C. considerando che i fondi speculativi e i private equity con base nell'Unione europea richiedono un contesto regolamentare che rispetti le loro strategie innovative, consentendo loro di restare competitivi sul piano internazionale e attenuando nel contempo gli effetti di potenziali dinamiche avverse del mercato; che una legislazione specifica sui prodotti potrebbe essere troppo rigida e frenare l'innovazione,
- D. considerando che i fondi speculativi e i private equity le cui società di gestione hanno sede nell'Unione europea, devono conformarsi alla normativa comunitaria attuale e futura; che entità basate al di fuori dell'Unione europea devono anch'esse conformarsi a tale normativa nel quadro di alcune attività,
- E. considerando che i fondi speculativi onshore dell'Unione europea, i gestori dei fondi speculativi e i private equity sono soggetti alla legislazione in vigore, in particolare per quanto concerne gli abusi di mercato, e che sono soggetti alla regolamentazione indirettamente, attraverso le controparti e in caso di vendita dei relativi investimenti in prodotti regolamentati,
- F. considerando che in alcuni Stati membri i fondi speculativi e i private equity sono soggetti a regimi regolamentari nazionali e ad un'applicazione diversificata delle esistenti direttive dell'Unione europea; che tali norme nazionali divergenti comportano il rischio di una frammentazione regolamentare nel mercato interno, che può avere l'effetto di impedire lo sviluppo transfrontaliero di queste attività in Europa,
- G. considerando che le direttive sembrano costituire lo strumento giuridico appropriato per tutte le questioni che devono essere affrontate in relazione ai fondi speculativi e ai private equity; che un'analisi e una valutazione dell'impatto sui fondi speculativi e i private equity della legislazione già in vigore negli Stati membri e nell'Unione europea dovrebbero precedere ogni direttiva sulla trasparenza degli stessi; che tale legislazione dovrebbe costituire il punto di partenza per l'armonizzazione; che la normativa esistente può aver bisogno di adeguamenti, ma dovrebbe evitare modifiche che comportino divergenze non giustificabili,

⁽¹⁾ GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17.

⁽²⁾ GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 329.

⁽³⁾ IP/A/ECON/IC/2007-24.

Martedì 23 settembre 2008

- H. considerando che si riconosce che uno dei problemi principali è costituito dalla necessità di trasparenza e dall'analisi della stessa e dei casi in cui può essere promossa; che la trasparenza ha diversi aspetti, come ad esempio la trasparenza dei fondi speculativi e, secondo i casi, dei private equity nei confronti delle società di cui acquisiscono o possiedono azioni, nonché rispetto agli intermediari principali, agli investitori istituzionali come i fondi pensionistici o le banche, agli investitori al dettaglio, ai partner commerciali, ai regolatori e alle autorità; che uno dei principali problemi in materia di trasparenza risiede nel rapporto tra un fondo speculativo e, secondo i casi, un private equity da un lato e le società di cui acquisisce o possiede azioni dall'altro,
- I. considerando l'esperienza degli Stati Uniti, dove la legislazione sulla libertà di informazione è stata usata dalla concorrenza per ottenere dettagli relativi a fondi di investimento a un livello riservato agli investitori, compromettendo gli investitori e il fondo stesso,
- J. considerando che l'applicazione incoerente della direttiva sulla trasparenza ha portato a livelli divergenti di trasparenza in tutta l'Unione europea e ad elevati costi per gli investitori,
- K. considerando che la trasparenza costituisce una condizione essenziale per la fiducia e la comprensione da parte degli investitori di complessi prodotti finanziari e contribuisce quindi al funzionamento ottimale e alla stabilità dei mercati finanziari,
- L. considerando che la ragione primaria dell'attuale crisi dei subprime non può essere attribuita essenzialmente ad un unico settore, ricordando che ci vorrà del tempo prima che si possano capire in modo soddisfacente tutte le cause e gli effetti di tale crisi; che tra le molteplici cause della stessa rientrano, tra l'altro:
- le agenzie di rating, in particolare i conflitti di interessi delle agenzie per la valutazione di crediti, e la concezione sbagliata del significato di rating,
 - le pratiche di prestito negligenti nel mercato immobiliare USA,
 - la rapida innovazione nel settore dei prodotti strutturati complessi,
 - il modello «originate-to-distribute» e la lunga catena di intermediazione,
 - l'avidità degli investitori, che mirano a profitti sempre più elevati, e una struttura di incentivi miope per quanto riguarda le remunerazioni,
 - la mancata osservanza del dovuto processo di diligence,
 - il processo di cartolarizzazione e di rating nel contesto di prodotti strutturati complessi, che ha portato a una sopravvalutazione di tali prodotti rispetto agli attivi sottostanti,
 - i conflitti di interessi all'interno delle banche di investimenti americane, e la mancata regolamentazione delle stesse,
- M. considerando che la legislazione comunitaria prevede meccanismi come le procedure di comitatologia o Lamfalussy che consentono, attraverso misure di attuazione, una reazione flessibile ai cambiamenti in atto nel mondo imprenditoriale; che tale sistema migliorerà grazie allo strumento degli atti delegati previsto nel trattato di Lisbona,
- N. considerando che numerose iniziative e organizzazioni in materia di fondi speculativi e private equity, quali l'Organizzazione internazionale delle commissioni titoli, il Fondo monetario internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e gli organismi industriali, inclusi quelli relativi ai fondi speculativi e ai private equity, hanno stabilito principi e codici di pratiche migliori che possono integrare la legislazione dell'Unione europea e servirle da modello; che, oltre a soddisfare la legislazione dell'Unione, le società e le associazioni di imprenditori dovrebbero essere incoraggiate ad aderire a tali codici sulla base del principio «comply or explain» («conformarsi o giustificarsi»); che i dettagli relativi alla conformità o alle giustificazioni dovrebbero essere resi pubblici e opportunamente valutati,

Martedì 23 settembre 2008

- O. considerando che taluni prodotti non regolamentati («over-the-counter» — OTC) potrebbero essere commercializzati attraverso sistemi di negoziazione più aperti o visibili al fine di aumentare la valutazione «mark-to-market» qualora possibile e dare un'indicazione dei potenziali cambi di proprietà; che un sistema di compensazione più generale per gli OTC sia attrattivo ai fini della supervisione e della valutazione dei rischi ma, al fine di garantire una parità di condizioni nel contesto globale, qualsiasi nuovo sistema deve essere introdotto su scala internazionale,
- P. considerando il ruolo rivestito dalla sorveglianza e dall'informativa a livello settoriale nel rispondere alle preoccupazioni dei cittadini e nella comprensione dell'impatto economico del private equity, e che per le società pubbliche e private sussiste già l'obbligo di consultare i dipendenti su questioni relative agli interessi di questi ultimi; che non si deve creare alcun squilibrio fra le comunicazioni commerciali richieste alle società con portafoglio private equity e quelle richieste ad altre società private,
- Q. considerando che la legislazione relativa ai prodotti non sembra essere il tipo di regolamentazione adeguato ad affrontare questo settore innovativo,
- R. considerando che un sito web «a sportello unico» (one-stop-shop) per i codici di condotta sarebbe utile e dovrebbe essere introdotto nell'Unione europea e promosso a livello internazionale; che questo sito web dovrebbe includere un registro degli operatori del mercato che rispettano i codici di condotta, delle loro comunicazioni e delle spiegazioni per il mancato rispetto; che i motivi del mancato rispetto possono altresì costituire uno strumento di apprendimento,
- S. considerando che si richiama l'attenzione sulla necessità di superare gli ostacoli alla distribuzione transfrontaliera degli investimenti alternativi mediante l'introduzione di un regime europeo di investimento privato per gli investitori istituzionali,
- T. considerando che, nell'ambito dei private equity, i costi di qualsiasi obbligo di informativa supplementare, in particolare quando sia frequente, dovrebbero essere giustificati e proporzionati ai benefici che produce; che è necessario, in tutti gli ambiti, un miglior legame fra le retribuzioni e le prestazioni a lungo termine,
- U. considerando che nessuna proposta a tale riguardo è in preparazione;
1. chiede alla Commissione di presentargli, sulla base degli articoli 44, 47, paragrafo 2 o 95 del trattato CE, a seconda della materia, una proposta o proposte legislative sulla trasparenza dei fondi speculativi e dei private equity; chiede di elaborare tale/i proposta/e alla luce delle discussioni interistituzionali e sulla base delle raccomandazioni dettagliate in appresso;
 2. conferma che tali raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;
 3. ritiene che le proposte richieste non abbiano incidenze finanziarie;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni dettagliate in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

**ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE CONCERNENTI LA SOSTANZA DELLE PROPOSTE RICHIESTE**

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di proporre una direttiva o più direttive che garantiscano uno standard comune di trasparenza e affrontino le questioni menzionate in appresso relative ai fondi speculativi (hedge funds) e ai private equity, fermo restando che la direttiva o le direttive dovranno consentire agli Stati membri, laddove necessario, una flessibilità sufficiente per il recepimento delle norme dell'Unione europea nei loro sistemi di diritto societario; parallelamente chiede alla Commissione di promuovere miglioramenti nella trasparenza sostenendo e monitorando l'evoluzione della autoregolamentazione già introdotta dai gestori dei fondi speculativi e dei private equity e dalle loro controparti, incoraggiando altresì gli Stati membri a sostenere questi sforzi con il dialogo e lo scambio di pratiche migliori.

Tenendo conto della mancanza di un'informativa al pubblico uniforme sui fondi sovrani, il Parlamento europeo accoglie con favore l'iniziativa del Fondo monetario internazionale di instaurare un gruppo di lavoro per elaborare un codice di condotta internazionale in materia di fondi sovrani e ritiene che tale codice di condotta rappresenterebbe un passo avanti nella demistificazione delle attività relative ai fondi sovrani; invita la Commissione a prendere parte a tale processo.

Martedì 23 settembre 2008

Sui fondi speculativi e i private equity

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di presentare le opportune proposte legislative mediante revisione dell'*acquis* comunitario esistente, relativo ai diversi tipi di investitori e controparti, unitamente a una valutazione d'impatto e con la partecipazione dei settori interessati, al fine di studiare la possibilità di differenziare tra fondi speculativi, private equity e altri investitori, adattando o stabilendo regole che consentano una chiara conoscenza e una comunicazione tempestiva delle informazioni pertinenti e materiali, in modo da agevolare un processo decisionale di alta qualità e una comunicazione trasparente tra investitori e gestione societaria, nonché tra investitori e altre controparti; le proposte già esistenti dovrebbero essere attuate di conseguenza; invita la Commissione a studiare i modi per promuovere la visibilità e la comprensione del rischio, distinto dall'affidabilità creditizia; va prestata attenzione alla questione se le attuali e future direttive e le misure sulla trasparenza sono compromesse da un eccesso di clausole di esclusione della responsabilità nei contratti.

La nuova legislazione dovrebbe imporre agli azionisti di notificare agli emittenti la quota dei loro diritti di voto risultanti da un'acquisizione o da una cessione di azioni, qualora tale quota raggiunga, superi o sia inferiore alle soglie specifiche, che partono dal 3 % invece che dal 5 %, come indicato nella direttiva 2004/109/CE; essa dovrebbe altresì obbligare i fondi speculativi e i private equity, nella misura in cui tali categorie di investitori possono essere differenziate dalle altre, a notificare e illustrare, nei confronti delle società di cui acquisiscono o possiedono azioni, degli investitori al dettaglio e istituzionali, degli intermediari principali e dei supervisori, la loro politica in materia di investimenti e i rischi associati.

Queste proposte dovrebbero essere basate su un esame dell'attuale legislazione comunitaria, effettuato al fine di accertare in che misura le attuali norme sulla trasparenza sono applicabili alla situazione specifica dei fondi speculativi e dei private equity.

In relazione alle suddette proposte legislative, la Commissione dovrebbe in particolare:

- analizzare la possibilità di termini contrattuali, applicabili a investimenti alternativi, che prevedano una chiara comunicazione e gestione dei rischi, nonché misure da adottare in caso di superamento delle soglie, una descrizione chiara dei periodi di lock-up e condizioni esplicite in materia di cancellazione e conclusione del contratto;
- esaminare la questione del riciclaggio di denaro sporco nel contesto dei fondi speculativi e dei private equity;
- studiare le possibilità di armonizzare le norme e raccomandazioni per i fondi speculativi e, secondo i casi, dei private equity volte alla registrazione e identificazione degli azionisti oltre una certa quota, nonché alla comunicazione delle loro strategie e intenzioni (tenendo conto della necessità di evitare un flusso eccessivo di informazioni);
- studiare la necessità e i modi per obbligare gli intermediari a consentire agli azionisti originari di partecipare attivamente alle votazioni alle assemblee generali degli azionisti e garantire che le istruzioni di voto siano rispettate dai votanti per procura e che siano rese note le politiche di voto degli azionisti identificati;
- stabilire, unitamente al settore, un codice di pratiche migliori circa i modi per riequilibrare l'attuale struttura di governance societaria, al fine di rafforzare l'orientamento a lungo termine e scoraggiare incentivi finanziari o di altro genere all'assunzione di rischi eccessivi a breve termine e a un comportamento irresponsabile;
- introdurre norme che consentano una piena trasparenza dei sistemi di remunerazione dei manager, incluse le stock-options, mediante approvazione formale da parte dell'assemblea generale degli azionisti della società.

Martedì 23 settembre 2008

Sui fondi speculativi in particolare

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di stabilire norme atte a promuovere la trasparenza delle politiche di voto dei fondi speculativi, basandosi sul fatto che i destinatari delle norme comunitarie dovrebbero essere i gestori di tali fondi; queste norme potrebbero anche includere un sistema di identificazione degli azionisti a livello comunitario; le proposte già esistenti dovrebbero essere applicate di conseguenza.

In relazione alla/e suddetta/e proposta/e legislativa/e, la Commissione dovrebbe in particolare:

- analizzare gli effetti della concessione di titoli in prestito e della votazione sulle azioni prese in prestito, tenendo conto di migliori principi di regolamentazione;
- esaminare se i requisiti in materia di informazione sono applicabili anche agli accordi di cooperazione tra diversi azionisti e alle acquisizioni indirette dei diritti di voto mediante accordi di opzioni.

Sui private equity in particolare

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di proporre norme che vietino agli investitori di «saccheggiare» società (il cosiddetto «asset stripping»), abusando quindi del loro potere finanziario in un modo che, nel lungo termine, comporta unicamente svantaggi per la società acquisita, senza avere impatti positivi sul suo futuro e sugli interessi dei dipendenti, dei creditori e dei partner commerciali; la Commissione dovrebbe inoltre studiare norme comuni che garantiscano la salvaguardia dell'integrità del capitale delle società; parallelamente, il Parlamento europeo chiede altresì alla Commissione di esaminare se gli Stati membri hanno introdotto misure volte a contrastare le spoliazioni predatrici degli attivi o 'demutualizzazioni' (asset stripping).

In relazione alla/e suddetta/e proposta/e legislativa/e, la Commissione dovrebbe esaminare i modi per affrontare le questioni che sorgono allorché le banche prestano enormi quantità di denaro agli acquirenti, inclusi i private equity, respingendo in seguito qualsiasi responsabilità riguardo all'utilizzazione del denaro o alla provenienza del denaro utilizzato per rifondere il prestito, tenendo presente che questi punti restano in definitiva responsabilità del debitore e che i requisiti in materia di capitali per rischi comparabili devono essere gli stessi nell'intero sistema finanziario.

Il Parlamento europeo chiede altresì alla Commissione di esaminare se la direttiva sui trasferimenti di imprese ⁽¹⁾ deve essere adeguata alla specifica situazione delle acquisizioni con indebitamento.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

Martedì 23 settembre 2008

Sulle delibere della commissione per le petizioni nel 2007

P6_TA(2008)0437

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulle delibere della commissione per le petizioni nel 2007 (2008/2028(INI))

(2010/C 8 E/08)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni in materia di delibere della commissione per le petizioni, in particolare la risoluzione del 21 giugno 2007 sui risultati della missione di accertamento nelle regioni dell'Andalusia, di Valencia e di Madrid condotta per conto della commissione per le petizioni ⁽¹⁾,
- visti gli articoli 21 e 194 del trattato CE,
- visti gli articoli 45 e 192, paragrafo 6, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0336/2008),
- A. riconoscendo l'importanza singolare della procedura delle petizioni, che consente agli individui di richiamare l'attenzione del Parlamento europeo su questioni specifiche che li riguardano da vicino e che coprono i settori di attività dell'Unione europea,
- B. considerando che la commissione per le petizioni dovrebbe sempre cercare di migliorare la propria efficienza per servire al meglio i cittadini europei e soddisfare le loro aspettative;
- C. consapevole del fatto che, nonostante il considerevole progresso nello sviluppo delle strutture e delle politiche dell'Unione finora registrato, i cittadini rilevano spesso numerose carenze nell'applicazione delle politiche e dei programmi dell'Unione che li riguardano da vicino,
- D. considerando che, secondo il trattato CE, i cittadini dell'Unione europea hanno il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo ma che essi hanno parimenti la facoltà di trasmettere le proprie denunce ad altre istituzioni od organi dell'Unione europea, in particolare la Commissione,
- E. considerando che a livello nazionale gli sforzi tesi a promuovere e a fornire informazioni in merito al diritto dei cittadini di presentare una petizione al Parlamento rimangono indispensabili per destare l'interesse del pubblico e, in particolare, per evitare una confusione tra i diversi sistemi di denuncia,
- F. considerando che gli Stati membri hanno la responsabilità di applicare i regolamenti e le direttive comunitarie, responsabilità che possono delegare alle autorità politiche regionali o locali a seconda dei loro accordi istituzionali,
- G. considerando che il Parlamento è legittimato ad esercitare un controllo e una supervisione democratici sulle politiche dell'Unione, alla luce del fondamentale principio della sussidiarietà, al fine di garantire che il diritto comunitario sia attuato e interpretato correttamente e che esso persegua gli obiettivi per cui è stato elaborato, discusso e adottato dalle competenti istituzioni dell'Unione europea,
- H. considerando che i cittadini dell'Unione e le persone che in essa risiedono possono essere parte attiva in tale attività esercitando il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, nella consapevolezza che la commissione competente si farà carico ed esaminerà le loro preoccupazioni fornendo una risposta adeguata,

⁽¹⁾ GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 340.

Martedì 23 settembre 2008

- I. considerando che i trattati in vigore prevedono già il rispetto dei principi chiave della società europea quali la dignità umana, la libertà, la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani, l'uguaglianza e i diritti delle minoranze e considerando che i nuovi trattati sull'Unione europea e il suo funzionamento, se ratificati da tutti e 27 gli Stati membri, potenzieranno ulteriormente tale aspetto incorporando la Carta dei diritti fondamentali, garantendo l'accesso dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e introducendo una base giuridica per le iniziative legislative dei cittadini nonché un sistema adeguato di diritto amministrativo per le istituzioni dell'Unione europea,
- J. considerando che l'articolo 7 del trattato sull'Unione europea definisce le procedure di intervento dell'Unione nell'eventualità di violazioni gravi e persistenti, da parte di uno Stato membro, dei principi fondanti dell'Unione, come disposto dall'articolo 6 del trattato,
- K. ribadendo, a tale riguardo, che i cittadini dell'Unione europea inviano spesso petizioni al Parlamento europeo per ottenere giustizia qualora ritengano vi sia stata una violazione dei diritti riconosciuti dai trattati e qualora giudichino i rimedi giudiziari inadatti, inutili, eccessivamente protratti nel tempo e, come spesso accade, costosi,
- L. considerando che la commissione per le petizioni, in qualità di commissione responsabile, ha il dovere non soltanto di rispondere alle petizioni individuali, ma anche di cercare di fornire soluzioni efficaci alle preoccupazioni sollevate dai firmatari entro un periodo di tempo adeguato e considerando che questo è l'obiettivo principale della sua attività,
- M. considerando che le preoccupazioni manifestate dai firmatari trovano generalmente soluzione con la cooperazione leale tra, da un lato, la commissione per le petizioni e, dall'altro lato, la Commissione, gli Stati membri e i loro enti locali e regionali, che forniscono di concerto rimedi non giudiziari,
- N. considerando, tuttavia, che gli Stati membri e gli enti locali o regionali non hanno sempre la chiara volontà di trovare soluzioni concrete ai problemi sollevati dai firmatari,
- O. considerando altresì che, anche se le segnalazioni dei firmatari non sempre sono fondate, i firmatari di petizioni hanno comunque il diritto di ricevere una spiegazione e una risposta da parte della commissione competente,
- P. considerando che un rafforzamento del coordinamento interistituzionale dovrebbe rendere più efficace il reinoltro automatico delle petizioni non ricevibili alle competenti autorità nazionali,
- Q. considerando che le petizioni possono essere dichiarate irricevibili se esulano dai settori di attività dell'Unione europea e che la procedura delle petizioni non deve essere considerata dai cittadini un metodo per appellarsi contro le decisioni prese dalle competenti autorità nazionali giuridiche o politiche su cui essi eventualmente discordano,
- R. considerando che è fondamentale che il Parlamento si doti dei mezzi necessari in termini di autorità, norme, procedure e risorse efficaci per rispondere in modo opportuno e in tempo utile alle petizioni ricevute,
- S. considerando che la procedura delle petizioni può contribuire efficacemente al miglioramento della regolamentazione, in particolare esaminando quei settori citati dai firmatari in cui la legislazione europea in vigore è debole o inefficace relativamente agli obiettivi dello specifico atto legislativo e considerando che, con la cooperazione e sotto l'autorità della competente commissione legislativa, è possibile rimediare a simili situazioni operando una revisione degli specifici atti legislativi,
- T. considerando che la procedura delle petizioni contribuisce anche in modo significativo all'identificazione di istanze di non corretto rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione comunitaria, costringendo in molti casi la Commissione ad avviare procedure d'infrazione, conformemente all'articolo 226 del trattato CE,

Martedì 23 settembre 2008

- U. considerando che la procedura d'infrazione è finalizzata a garantire che lo Stato membro rispetti la legislazione comunitaria in vigore e che essa viene inoltre decisa a discrezione della Commissione, senza alcun coinvolgimento diretto del Parlamento in tale processo; considerando, tuttavia, che circa un terzo delle infrazioni costituisce l'oggetto delle petizioni presentate dai firmatari al Parlamento europeo,
- V. considerando che una procedura d'infrazione, anche se positiva, può non presupporre necessariamente un rimedio in relazione a quanto specificatamente richiesto dai singoli firmatari; considerando che tale aspetto mina la fiducia dei cittadini nella capacità delle istituzioni comunitarie di rispondere alle loro aspettative,
- W. considerando che nel 2007, anno in cui i membri della commissione sono saliti da 25 a 40, il Parlamento ha registrato 1 506 petizioni (vale a dire un aumento pari al 50 % rispetto al 2006), di cui 1 089 sono state dichiarate ricevibili,
- X. considerando che nel 2007 complessivamente 159 firmatari hanno preso parte alle riunioni della commissione, senza considerare le molte altre persone che hanno seguito i lavori,
- Y. considerando che nel 2007 sono state organizzate sei missioni di accertamento in Germania, Spagna, Irlanda, Polonia, Francia e Cipro e che in seguito a tali visite sono state elaborate relazioni e raccomandazioni successivamente inviate a tutte le parti interessate e in particolare ai firmatari,
- Z. considerando che in nove riunioni di commissione sono state discusse oltre 500 petizioni, con la preziosa assistenza dei rappresentanti della Commissione, e che tutti i firmatari sono stati informati del risultato,
- AA. considerando che, come emerge dalla procedura delle petizioni, le aree di maggiore preoccupazione per i cittadini dell'Unione europea sono le seguenti: l'ambiente e la sua tutela, inclusa la debolezza della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA), la direttiva quadro in materia di acque, la direttiva sull'acqua potabile, le direttive sui rifiuti, la direttiva habitats, la direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva contro il riciclaggio di denaro e altre ancora e incluse preoccupazioni di ordine generale in materia di inquinamento e cambiamento climatico, diritti di proprietà individuale e privata, servizi finanziari, libertà di movimento e diritti dei lavoratori, inclusi il diritto alla pensione e altre disposizioni in materia di sicurezza sociale, libera circolazione delle merci e imposizione fiscale, riconoscimento delle qualifiche professionali, libertà di stabilimento e denunce di discriminazione per motivi di nazionalità, genere o appartenenza a una minoranza,
- AB. considerando che, nel 2007, l'oggetto delle petizioni e l'evoluzione del loro esame hanno riguardato importanti temi di attualità quali il cambiamento climatico, la perdita della biodiversità, la carenza idrica, la regolamentazione dei servizi finanziari e la fornitura di energia nell'Unione europea,
- AC. considerando i costanti e costruttivi rapporti instauratisi tra il Mediatore europeo, che ha la responsabilità di esaminare le denunce presentate dai cittadini per i casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni comunitarie, e la commissione per le petizioni, che presenta relazioni periodiche al Parlamento sulla relazione annuale del Mediatore europeo o su relazioni speciali — che rimangono l'ultima risorsa del Mediatore in caso di mancato rispetto delle sue raccomandazioni —, una delle quali è stata elaborata nel 2007,
- AD. considerando che, su decisione della Conferenza dei presidenti del 15 novembre 2007, è stata rifiutata una richiesta presentata nel giugno 2005 dalla commissione responsabile relativa alla concessione di un'autorizzazione a elaborare una relazione su una relazione speciale del Mediatore al Parlamento sui casi di cattiva amministrazione nell'ambito dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode,

Martedì 23 settembre 2008

- AE. considerando gli sviluppi futuri che incrementeranno il coinvolgimento dei cittadini dell'Unione europea nelle attività e nei lavori svolti dall'Unione europea, in particolare l'introduzione dell'«iniziativa dei cittadini» prevista dal trattato di Lisbona (se ratificato da tutti i 27 gli Stati membri) che consentirà a non meno di un milione di cittadini di diversi Stati membri di richiedere una proposta di nuovo atto legislativo e che prevede l'introduzione di procedure specifiche con il coinvolgimento della Commissione, a cui andranno indirizzate inizialmente tali iniziative, del Parlamento europeo e del Consiglio,
- AF. considerando che se l'attività della commissione per le petizioni si rivela efficace ed efficiente indicherà tangibilmente ai cittadini che le loro legittime preoccupazioni sono prese in esame stabilendo un autentico legame tra i cittadini e l'Unione europea; considerando invece che se vi sono ritardi inaccettabili e manca la volontà da parte degli Stati membri di dare attuazione alle necessarie raccomandazioni in conformità con la legislazione nazionale, la distanza tra l'Unione europea e i suoi cittadini non fa altro che aumentare e in molti casi conferma l'opinione di questi ultimi che esista un deficit democratico,
- AG. considerando che nel corso del 2007 i membri della commissione per le petizioni hanno beneficiato del notevole potenziamento della banca dati e dello strumento di gestione ePetition, sviluppato dal segretariato in collaborazione con il servizio responsabile della tecnologia dell'informazione, che fornisce a tutti i membri della commissione e ai gruppi politici l'accesso diretto a tutte le petizioni e alla documentazione correlata, consentendo loro di rispondere efficacemente ai firmatari,
- AH. considerando tuttavia che il Parlamento non è riuscito a fornire le risorse richieste nella risoluzione dell'anno scorso sulle attività della commissione per le petizioni, che sono necessarie a migliorare i dispositivi Internet per la procedura delle petizioni, né ad applicare l'articolo 192, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento, che dispone l'istituzione di un «registro elettronico sul quale i cittadini possono associarsi al primo firmatario apponendo la propria firma elettronica sulla petizione dichiarata ricevibile e iscritta nel ruolo generale»,
- AI. considerando che è importante informare in modo adeguato i cittadini dell'Unione europea circa le attività svolte dalla commissione per le petizioni in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo programmate per il mese di giugno 2009;
1. accoglie con favore la stretta collaborazione tra la commissione per le petizioni e i servizi della Commissione e il Mediatore nonché il clima di cooperazione instauratosi tra le istituzioni, che cercano di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione europea; è però certo che occorre fare in modo che la stessa commissione per le petizioni potenzi le proprie strutture investigative indipendenti, in particolare rafforzando il segretariato e la consulenza legale; si impegna a razionalizzare ulteriormente le procedure interne della commissione per le petizioni per semplificare maggiormente l'iter delle petizioni, in particolare per quanto concerne i tempi di pronuncia, la ricevibilità, le indagini e il seguito dato, l'organizzazione delle riunioni della commissione, la cooperazione con altre commissioni parlamentari eventualmente interessate a determinate petizioni o competenti in merito a talune petizioni, e le iniziative proprie, come le missioni di accertamento;
 2. sottolinea che la portata normativa della Carta dei diritti fondamentali sarà riconosciuta se il trattato di Lisbona sarà pienamente ratificato e ciò ne consacrerà dal punto di vista formale l'autonomo valore vincolante e ricorda la necessità di prevedere misure concrete al fine di definire l'impatto di quest'ultima sui diritti dei cittadini e, conseguentemente, sull'attività e sulle competenze della commissione per le petizioni;
 3. ribadisce la richiesta avanzata al Segretario generale di procedere con urgenza ad un riesame del «portale dei cittadini» sul sito web del Parlamento europeo, con lo scopo di accrescere la visibilità del portale in relazione al diritto di petizione e di garantire ai cittadini i mezzi necessari per apporre elettronicamente la propria firma alle petizioni, come disposto dall'articolo 192, paragrafo 2, del regolamento interno; insiste affinché il portale dei cittadini garantisca l'interoperabilità del software utilizzato per la navigazione sul web in modo da fornire ai cittadini pari diritti di accesso a tale riguardo;

Martedì 23 settembre 2008

4. ritiene che l'attuale procedura di registrazione delle petizioni ne ritardi eccessivamente l'esame ed è preoccupato per il fatto che ciò potrebbe essere interpretato come una certa mancanza di sensibilità nei confronti dei firmatari; esorta pertanto il Segretario generale ad adottare le misure necessarie a trasferire la registrazione delle petizioni dalla direzione generale della Presidenza al segretariato della commissione competente;
5. chiede l'avvio di negoziati fra il Parlamento e la Commissione allo scopo di coordinare meglio il loro lavoro in merito alle denunce in modo da facilitare, semplificare e razionalizzare le procedure dei reclami rendendole più trasparenti e celeri; invita il Segretario generale a riferire alla commissione per le petizioni entro sei mesi;
6. sostiene la formalizzazione di una procedura in base alla quale le petizioni nel settore del mercato interno sono trasferite alla rete SOLVIT per accorciare significativamente l'iter delle petizioni che toccano problematiche attinenti al mercato interno (ad es. tasse automobilistiche, riconoscimento delle qualifiche professionali, permessi di soggiorno, controlli alle frontiere e accesso all'istruzione), pur garantendo il diritto del Parlamento a esaminarle qualora SOLVIT non dovesse trovare una soluzione soddisfacente;
7. ribadisce la necessità di un maggiore coinvolgimento del Consiglio e delle rappresentanze permanenti degli Stati membri nelle attività della commissione per le petizioni e li esorta a potenziare la loro presenza e la loro partecipazione agli interessi dei cittadini;
8. ritiene che, nel contesto del rafforzamento del segretariato della commissione per le petizioni e nel contesto dello sviluppo del sistema di ePetition, l'introduzione di uno strumento informatico di tracciatura on-line rivolto ai firmatari di petizioni contribuirebbe a una maggiore trasparenza ed efficienza del processo, attraverso funzioni che comprendono, fra l'altro, periodici aggiornamenti dello stato di avanzamento e richieste di informazioni supplementari; osserva che tale misura fornirebbe una risposta più adeguata alle aspettative dei cittadini dell'Unione europea favorendo al tempo stesso un migliore adempimento dei compiti istituzionali del Parlamento europeo e della sua commissione per le petizioni;
9. invita la Commissione a prendere nella dovuta considerazione le raccomandazioni della commissione per le petizioni quando decide in merito all'avvio di procedure di infrazione contro gli Stati membri e rinnova la richiesta che la Commissione europea notifichi direttamente e ufficialmente alla commissione per le petizioni l'avvio di una procedura d'infrazione legata a una petizione oggetto di esame da parte di quest'ultima;
10. ribadisce al riguardo il carattere rappresentativo della commissione per le petizioni nonché il suo impegno e ruolo istituzionale svolto nei confronti dei cittadini e dei residenti dell'Unione europea;
11. è preoccupato per i tempi eccessivi impiegati per concludere casi di infrazione da parte dei servizi della Commissione e della Corte di giustizia, laddove quest'ultima sia coinvolta e — riconoscendo che ciò è spesso il risultato di un lento e spesso deliberato ostruzionismo da parte delle amministrazioni dello Stato membro coinvolte — chiede che siano introdotti termini più rigorosi; manifesta dubbi circa l'efficacia delle cosiddette «procedure d'infrazione orizzontali» che richiedono tempi più lunghi; chiede la revisione della procedura d'infrazione al fine di garantire un maggior rispetto dell'applicazione degli atti legislativi comunitari;
12. esorta le istituzioni interessate a utilizzare meglio tale procedura come mezzo inteso a garantire il pieno rispetto della legislazione comunitaria e deplora profondamente che troppo spesso la lentezza delle procedure utilizzate e la frequente confusione circa la posta in gioco portino di fatto a violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri, che agiscono quindi impunemente contro gli interessi delle comunità locali direttamente colpite che hanno presentato una petizione al Parlamento;

Martedì 23 settembre 2008

13. ritiene problematico che l'attuale sistema di monitoraggio della legislazione comunitaria consenta agli Stati membri di ritardarne l'osservanza fino alla reale imminenza di una sanzione pecuniaria evitando inoltre la responsabilità per le violazioni intenzionali commesse in passato e che i cittadini spesso non sembrano avere accesso adeguato alla giustizia e alle misure correttive su scala nazionale anche qualora la Corte di giustizia abbia statuito il mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, dei diritti dei cittadini a norma del diritto comunitario;

14. raccomanda di conferire priorità a che la commissione per le petizioni sia efficace ed efficiente in tutti gli aspetti della sua attività complessiva, poiché questo costituisce un impegno concreto e tangibile nei confronti dei cittadini, che indica che l'Unione europea ha la volontà e la capacità di rispondere alle loro legittime preoccupazioni;

15. manifesta preoccupazione e sgomento per le segnalazioni dei firmatari secondo cui, anche in caso di sostegno da parte della commissione per le petizioni sul merito della loro petizione, essi riscontrano troppo spesso notevoli difficoltà per ottenere compensazioni da parte delle autorità e dei tribunali nazionali coinvolti; ritiene che occorre investigare maggiormente tali debolezze sistemiche, segnatamente nella misura in cui esse si applicano al settore dei servizi finanziari, come nel caso delle conclusioni della commissione d'inchiesta sulla crisi Equitable Life, basate sulle petizioni pervenute al Parlamento e in merito alle quali è stata elaborata una relazione nel 2007;

16. accoglie con favore il fatto che, nel 2007, la Commissione e la Corte di giustizia hanno agito rapidamente, facendo ricorso anche alle procedure di ingiunzione, per scongiurare l'imminente distruzione, conseguentemente alla costruzione del corridoio stradale della Via Baltica, di un'area nella Valle Rospuda protetta dalla direttiva habitats, in merito alla quale la commissione per le petizioni ha condotto una propria indagine indipendente e una missione di accertamento formulando raccomandazioni specifiche; deplora il fatto che non si siano più registrati esempi di questo tipo;

17. esorta la Commissione, in fase di esame delle petizioni e dei reclami relativi alla politica ambientale — che costituisce una delle principali preoccupazioni per i firmatari dell'Unione europea — ad una maggiore prontezza operativa nel prevenire violazioni della legislazione comunitaria; sottolinea che il «principio precauzionale» non ha sufficiente valore giuridico effettivo e viene spesso ignorato dalle autorità competenti degli Stati membri, che hanno tuttavia l'obbligo di applicare il trattato CE;

18. deplora la mancanza di sostegno, da parte della Commissione europea, nei confronti della commissione per le petizioni nel momento in cui, in seguito soprattutto a missioni di accertamento, emerge la chiara evidenza del mancato rispetto dei diritti dei cittadini previsti dal trattato o la non applicazione della legislazione e chiede la messa a punto di nuove procedure che consentano al Parlamento di deferire direttamente tali casi alla Corte di giustizia;

19. riconosce appieno che la procedura delle petizioni, come riconosciuto dal trattato, mira però principalmente a ottenere rimedi e soluzioni non giudiziari per i problemi sollevati dai cittadini europei nel corso del processo politico e, in tale contesto, si compiace che in molti casi si siano ottenuti risultati soddisfacenti;

20. riconosce altresì che in molti casi non è possibile trovare soluzioni soddisfacenti per i firmatari di petizioni a causa delle debolezze della stessa legislazione comunitaria applicabile;

21. esorta le commissioni legislative competenti a prestare la massima attenzione, in fase di preparazione e di negoziazione di atti legislativi nuovi o riveduti, ai problemi sollevati nel corso della procedura delle petizioni;

22. invita la Commissione ad interessarsi maggiormente all'utilizzo dei Fondi di coesione in settori dell'Unione europea in cui i grandi progetti infrastrutturali esercitano un forte impatto sull'ambiente ed esorta gli Stati membri a garantire che i fondi europei dell'Unione siano diretti verso lo sviluppo sostenibile nell'interesse delle comunità locali, che presentano in numero sempre crescente petizioni al Parlamento al fine di protestare contro il frequente mancato rispetto di tali priorità da parte degli enti locali e regionali; accoglie con favore il lavoro intrapreso al riguardo dalla commissione per il controllo di bilancio e dalla Corte dei conti;

Martedì 23 settembre 2008

23. sottolinea che un numero crescente di petizioni ricevute, in particolare dai cittadini dei nuovi Stati membri, riguarda la restituzione di beni immobili, anche se tale questione rimane essenzialmente di competenza nazionale; esorta gli Stati membri interessati a garantire che le loro leggi in materia di diritti di proprietà derivanti da un cambiamento di regime siano completamente conformi agli obblighi previsti dal trattato e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come altresì disposto dall'articolo 6 del trattato UE modificato dal trattato di Lisbona; sottolinea che le petizioni ricevute al riguardo non concernono il regime di proprietà, ma il diritto alla proprietà acquisita legittimamente; a tale riguardo, invita la Commissione ad essere particolarmente vigile non solo nei suoi rapporti con gli attuali Stati membri, ma anche nei negoziati con i paesi candidati;

24. ribadisce l'impegno a sostenere il riconoscimento del diritto dei cittadini dell'Unione europea alla proprietà privata ottenuta legalmente e condanna qualsiasi tentativo volto a privare le famiglie dei loro beni immobili senza la pertinente procedura, una giusta compensazione o il rispetto della loro integrità personale; sottolinea il numero crescente di petizioni ricevute al riguardo, in particolare per quanto concerne la Spagna nel 2007, e mette altresì in luce la relazione e le raccomandazioni elaborate dalla missione di accertamento condotta dalla commissione per le petizioni al fine di indagare il problema per la terza volta; sottolinea che, per quanto concerne le direttive sugli appalti pubblici, sono ancora aperte procedure d'infrazione;

25. ribadisce altresì le critiche avanzate dalla commissione per le petizioni in seguito alla missione di accertamento condotta nel 2007 a Loiret, in Francia, e chiede in particolare alle autorità francesi di intervenire con risolutezza al fine di garantire l'osservanza delle direttive europee, che rischiano di essere violate in caso di autorizzazione a portare avanti alcuni progetti relativi alla costruzione di ponti sul fiume Loira, considerando che la Valle della Loira non è soltanto protetta ai sensi della direttiva habitats e della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ma è anche patrimonio mondiale dell'UNESCO nonché uno degli ultimi sistemi fluviali selvatici;

26. manifesta costante preoccupazione per la mancata attuazione, in Irlanda, delle disposizioni della direttiva sull'acqua potabile, per l'assenza di qualsiasi valutazione preventiva ad una decisione del 2007 di rimuovere un monumento nazionale a Lismullin, sul progettato percorso dell'autostrada M3, nei pressi di Tara, nella contea di Meath (che ha portato alla decisione della Commissione di rinviare l'Irlanda alla Corte di giustizia sulla base del fatto che l'approccio complessivo del paese rispetto alla rimozione di monumenti nazionali in circostanze simili a quelle di Lismullin non rispetta pienamente i requisiti della direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾), per i problemi riscontrati dalle comunità locali di Limerick, nonché per altre questioni sollevate nella relazione elaborata dalla missione di accertamento in Irlanda condotta nel 2007 dalla commissione per le petizioni; sottolinea che alcune di tali questioni formano oggetto di procedure d'infrazione in itinere;

27. cita la relazione della missione di accertamento effettuata in Polonia, contenente raccomandazioni circa la salvaguardia della valle Rospuda e dell'ultima foresta vergine in Europa; esorta la Commissione a continuare a collaborare con le autorità polacche su percorsi alternativi per la rete stradale e ferroviaria Via Baltica come raccomandato nella relazione della commissione per le petizioni; incoraggia altresì la Commissione a garantire i finanziamenti necessari per alleggerire la pressione sul sistema stradale di Augustow al fine di proteggere la popolazione locale e di salvaguardare l'ambiente dell'area;

28. ricorda la missione di accertamento effettuata a Cipro nel novembre 2007 dal presidente e dai membri della commissione per le petizioni; esorta le parti interessate a continuare ad impegnarsi al fine di raggiungere una soluzione negoziale per le principali questioni fonte di preoccupazione per i firmatari, segnatamente la zona chiusa di Famagosta, che dovrebbe essere restituita ai legittimi proprietari e accoglie con favore il fatto che le due parti a Cipro stiano conducendo negoziati in un contesto di sforzi rinnovati allo scopo di risolvere il problema cipriota; sottolinea l'importanza inoltre dell'immediata attuazione della risoluzione 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che stabilisce l'impegno di restituire la città di Famagosta ai suoi legittimi abitanti;

29. sottolinea il numero crescente di petizioni e di lettere ricevute dalla commissione per le petizioni relativamente alla questione molto delicata dell'affidamento minorile, in merito alla quale è estremamente difficile intervenire, come ad esempio in caso di petizioni relative al sistema dello Jugendamt tedesco, a causa del coinvolgimento dei tribunali in molte cause e in quanto — ad eccezione dei casi di genitori provenienti da diversi paesi dell'Unione europea — è difficile invocare la competenza dell'Unione europea in quanto tale;

(¹) Direttiva del Consiglio 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

Martedì 23 settembre 2008

30. ricorda che, nel 2007, molti firmatari britannici i cui beni erano stati confiscati dalle autorità doganali britanniche non hanno ancora ricevuto giustizia pur avendo la Commissione concluso le procedure d'infrazione contro il Regno Unito per mancato rispetto degli obblighi del trattato, in materia di libertà di circolazione delle merci; esorta le autorità britanniche a trovare una soluzione equa che includa il pagamento di indennizzi volontari nei confronti dei firmatari che hanno subito forti danni finanziari prima che le autorità rivedessero tale pratica e che, come richiesto dalla Commissione, iniziassero a operare in conformità con le rilevanti direttive;

31. ricorda altresì che, in Grecia, le autorità doganali continuano a confiscare, esclusivamente come misura straordinaria, le auto dei cittadini greci temporaneamente all'estero e che rientrano in Grecia con auto con targhe straniere, molti dei quali sono stati accusati di contrabbando e la cui causa, come precedentemente comunicato dalla commissione per le petizioni al Parlamento, non si è ancora conclusa; esorta le autorità greche a concedere indennizzi ai firmatari delle petizioni vittime di tale pratica; prende atto della decisione della Corte di giustizia del 7 giugno 2007 nella causa C-156/04 che ritiene soddisfacenti le spiegazioni fornite dalle autorità greche in tale caso; accoglie con favore l'attuazione della nuova legislazione adottata da queste ultime al fine di porre rimedio alle carenze evidenziate nella summenzionata decisione;

32. deplora che tra le petizioni più vecchie ancora all'esame, il caso dei «lettori», ossia degli insegnanti di lingua straniera in Italia, continui a rimanere irrisolto nonostante due decisioni della Corte di giustizia e il sostegno della Commissione e della commissione per le petizioni a favore della causa e delle loro rivendicazioni; esorta le autorità italiane e le singole università coinvolte comprese, fra l'altro, le università di Genova, Padova e Napoli, a intervenire al fine di trovare una giusta soluzione a tali rivendicazioni legittime;

33. ribadisce che le petizioni valutate dalla commissione per le petizioni nel 2007 hanno incluso — anche se inizialmente programmata per il 2006 — la cosiddetta petizione «One Seat», sostenuta da 1,25 milioni di cittadini europei che hanno chiesto all'Unione europea di fare di Bruxelles l'unica sede del Parlamento europeo; sottolinea che nell'ottobre 2007 il Presidente ha deferito la petizione alla commissione, che ha pertanto chiesto al Parlamento di formulare un parere al riguardo, alla luce del fatto che la sede dell'istituzione è regolata dalle disposizioni del trattato e che gli Stati membri hanno la responsabilità di prendere una decisione in merito;

34. si impegna, nella prossima legislatura, a modificare il nome della commissione per le petizioni, come tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, al fine di garantire che esso comunichi il carattere della commissione in modo comprensibile, il che sembra per il momento non avvenire in alcune lingue, sottolineando l'elemento della democrazia partecipativa del diritto di petizione; ritiene che la dicitura «commissione per le petizioni dei cittadini» sia di più facile comprensione;

35. è preoccupato per il numero di petizioni ricevute in merito ai problemi di registrazione elettorale riscontrati da cittadini dell'Unione europea espatriati o con uno status minoritario all'interno di uno Stato membro; esorta tutti gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle strutture messe a disposizione di tutti i cittadini europei e dei residenti dell'Unione europea aventi diritto finalizzate a garantire la loro piena partecipazione alle prossime elezioni dell'Unione europea;

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della sua commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni, o ad altre commissioni competenti in materia nonché ai loro mediatori o organi analoghi competenti.

Martedì 23 settembre 2008

Agricoltura nelle zone di alta e media montagna

P6_TA(2008)0438

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla situazione e le prospettive dell'agricoltura nelle zone di alta e media montagna (2008/2066(INI))

(2010/C 8 E/09)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 6 settembre 2001 su «25 anni di applicazione del regime comunitario a favore dell'agricoltura nelle regioni montane» ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2006 sull'attuazione di una strategia forestale per l'Unione europea ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 12 marzo 2008 sulla valutazione dello stato di salute della PAC ⁽³⁾,
 - visto il parere d'iniziativa del Comitato delle regioni intitolato «Per un Libro verde: verso una politica europea della montagna: una visione europea dei massicci montuosi» ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale nonché il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0327/2008),
- A. considerando che le zone montane rappresentano il 40 % del territorio europeo e che in tali zone vive il 19 % della popolazione europea,
- B. considerando che in taluni Stati membri come la Grecia, la Spagna, l'Italia, l'Austria e il Portogallo, le zone montane costituiscono oltre il 50 % del territorio nazionale e che in queste regioni la popolazione dedita all'agricoltura continua ad avere un ruolo rilevante,
- C. considerando che le zone montane (alta e media montagna) sono paesaggi culturali che riflettono l'interazione armoniosa tra l'uomo e i biosistemi e che fanno parte del nostro patrimonio naturale,
- D. considerando che le zone montane risentono particolarmente degli effetti del cambiamento climatico e di condizioni atmosferiche estreme come la siccità e gli incendi boschivi,
- E. considerando che le zone di montagna non sono omogenee ma comprendono formazioni montuose e altipiani tra i più vari (alta montagna, media montagna, ghiacciai, aree improduttive,
- F. considerando che le zone montane si differenziano da altri paesaggi dell'Unione europea per fattori specifici (pendio, varie altitudini, inaccessibilità, vegetazione, stagioni di maturazione più brevi per le colture, scarso valore produttivo dei suoli, condizioni meteorologiche e climatiche particolari) e che sono «sfavorite» per diversi aspetti, in ragione di svantaggi naturali permanenti, e considerando che in talune zone montane ciò si traduce in un graduale abbandono e nel declino della produzione agricola,
- G. considerando che le zone montane (alta e media montagna) detengono un potenziale (o possono servire da modello) per prodotti di qualità, servizi di elevato valore e come zone per attività sportive e ricreative, che può essere attivato in modo sostenibile solamente mediante un'utilizzazione integrata e mirata a lungo termine delle risorse e delle tradizioni,

⁽¹⁾ GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 354.

⁽²⁾ GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 413.

⁽³⁾ Testi approvati, P6_TA(2008)0093.

⁽⁴⁾ Comitato delle Regioni, 23-2008.

Martedì 23 settembre 2008

- H. considerando che nelle zone montane si realizzano prodotti animali con particolari caratteristiche qualitative, e che i metodi di produzione seguiti sfruttano in modo integrato e sostenibile le risorse naturali, i pascoli e le tipologie di colture foraggere particolarmente adattate, impiegando anche tecniche tradizionali,
- I. considerando che le montagne (alta e media montagna) sono spazi vitali «multifunzionali» in cui l'agricoltura e l'economia sono strettamente connesse con aspetti sociali, culturali ed ecologici, e che è quindi necessario sostenere queste regioni tramite l'erogazione di risorse finanziarie adeguate,
- J. considerando che l'economia delle zone montane, a causa di svantaggi strutturali permanenti, è particolarmente sensibile alle fluttuazioni del ciclo economico e dipende nel lungo periodo dalla diversificazione e dalla specializzazione dei processi di produzione,
- K. considerando che con la Convenzione per la protezione delle Alpi del 7 novembre 1991 (Convenzione delle Alpi) e la Convenzione quadro per la protezione e lo sviluppo sostenibile dei Carpazi del 22 maggio 2003 (Convenzione dei Carpazi) esistono già convenzioni europee, che costituiscono strumenti importanti per la tutela di determinate regioni montane e per una politica integrata per le zone montane, che tuttavia non sono state ancora ratificate e recepite,
- L. considerando che l'agricoltura, la silvicoltura e il pascolo nelle zone montane, spesso gestiti come pluriattività, costituiscono un esempio di equilibrio ecologico che non dovrebbe essere ignorato,
- M. considerando che la maggioranza delle aziende agricole nelle zone montane è costituita da imprese familiari a rischio finanziario elevato;
1. rileva che gli sforzi degli Stati membri a favore delle zone montane (alta e media montagna) variano considerevolmente e mirano non a uno sviluppo globale, bensì a uno sviluppo puramente settoriale, e che non esiste alcun quadro integrato a livello di Unione europea (come è ad esempio il caso per le regioni marittime: COM(2007)0574);
 2. sottolinea che l'articolo 158 del trattato CE, modificato dal trattato di Lisbona relativamente alla politica di coesione, individua le regioni di montagna come regioni che soffrono di svantaggi naturali e permanenti riconoscendone la diversità, e chiede di dedicare loro particolare attenzione; si rammarica tuttavia del fatto che la Commissione non sia ancora stata in grado di elaborare una strategia globale che sostenga efficacemente le zone montane e le altre regioni che soffrono di svantaggi naturali permanenti, nonostante le numerose richieste del Parlamento in tal senso;
 3. sottolinea la necessità di un buon coordinamento delle varie politiche comunitarie tese a garantire uno sviluppo armonioso, soprattutto per le zone che, come quelle montane, soffrono di svantaggi naturali permanenti; esprime preoccupazione, in questo contesto, sull'utilità di separare la politica comunitaria di coesione dallo sviluppo rurale nell'attuale periodo di programmazione 2007-2013 (a seguito dell'integrazione del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale nella politica agricola comune (PAC)); ritiene che questo nuovo approccio debba essere monitorato attentamente per valutarne l'impatto sullo sviluppo regionale;
 4. ricorda che le zone montane soffrono di svantaggi che rendono l'agricoltura meno facilmente adattabile alle condizioni di concorrenza e generano costi aggiuntivi che non permettono a questo settore di produrre beni molto competitivi a prezzi contenuti;
 5. propone che, in vista del Libro verde sulla coesione territoriale, che sarà adottato nell'autunno 2008 e d'intesa con gli obiettivi dell'agenda territoriale e lo schema di sviluppo dello spazio comunitario, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, adotti un approccio territoriale per combattere le difficoltà incontrate in vari tipi di regioni montagnose e includa tali misure nel prossimo pacchetto legislativo sui fondi strutturali;
 6. auspica che la Commissione sviluppi un'autentica strategia UE integrata a favore delle zone montane e considera la pubblicazione di un Libro verde sulla montagna un importante passo in questa direzione; invita la Commissione ad avviare un'ampia consultazione pubblica coinvolgendo le autorità regionali e locali, gli attori socioeconomici e ambientali e le associazioni nazionali ed europee che rappresentano le autorità regionali nelle zone montane al fine di inquadrare in modo migliore la situazione in queste regioni;

Martedì 23 settembre 2008

7. accoglie con favore il Libro verde sulla coesione territoriale come approccio in relazione alle varie forme territoriali dell'Unione europea e sollecita a questo proposito PAC nella forma di un primo e secondo pilastro che consenta, alla luce delle sfide internazionali dell'Unione europea, di creare un contesto economico efficace per un'agricoltura di alta e media montagna viva e multifunzionale, per cui servono strumenti accoppiati alla funzione produttiva, compreso per il trasporto del latte;
8. esorta nel contempo la Commissione a elaborare, nell'ambito delle sue competenze, entro sei mesi dall'approvazione della presente risoluzione, una strategia UE integrata per lo sviluppo e lo sfruttamento sostenibile delle risorse delle zone montane (strategia UE per le zone montane); chiede inoltre che, sulla base di detta strategia, d'intesa con le autorità regionali e i rappresentanti della società civile, che conoscono e rappresentano gli interessi e le esigenze locali sul terreno (ad esempio delle diverse zone di montagna), vengano elaborati programmi d'azione nazionali con concrete misure di attuazione e tenendo conto delle iniziative regionali già esistenti in materia;
9. sottolinea l'importanza della delimitazione delle zone montane in quanto presupposto per misure mirate — come quelle, in particolare, per l'agricoltura di alta e media montagna — nonché la necessità di un'adeguata classificazione di tali zone in base al grado di svantaggio naturale, che gli Stati membri dovrebbero ulteriormente monitorare sulla base dell'attuale mappa delle aree assistite;
10. sollecita la Commissione, ai fini del trasferimento delle conoscenze e della promozione dell'innovazione, a elaborare una rassegna dei programmi e dei progetti finanziati su temi rilevanti per le zone montane;
11. invita la Commissione, nel contesto del programma di lavoro della Rete europea di osservazione della pianificazione spaziale, a prestare particolare attenzione alla situazione delle regioni che sono gravate da handicap naturali permanenti, come le zone montane; ritiene che una solida e approfondita conoscenza della situazione in cui versano le zone montane sia fondamentale per essere in grado di elaborare misure diversificate che affrontino meglio i problemi di dette zone;
12. sottolinea il ruolo dell'agricoltura montana per la produzione, per la conservazione e l'uso transettoriale del paesaggio nonché come base multifunzionale per altri settori economici e quale elemento caratteristico dei paesaggi culturali e delle strutture sociali tradizionali;
13. fa rilevare che numerose zone montane, data la loro attrattiva per il turismo, devono far fronte a una pressione di urbanizzazione e provvedere al tempo stesso alla tutela del paesaggio tradizionale, che perde il proprio carattere agricolo, la propria bellezza e i valori essenziali per l'ecosistema;
14. osserva che nelle zone montane l'agricoltura (specialmente in alta e media montagna) in ragione delle condizioni naturali e dei rischi comporta sforzi maggiori (tra l'altro, a causa dell'intensità di lavoro elevata e la necessità di lavoro manuale) e costi maggiori (ad esempio, a causa della necessità di macchine speciali, ed elevati costi di trasporto);
15. chiede di tenere maggior conto e in modo specifico della multifunzionalità dell'agricoltura di alta e media montagna nelle future riforme della PAC, adeguando le direttive quadro per lo sviluppo regionale e i programmi nazionali al ruolo di questi agricoltori, non solo in quanto semplici produttori ma come precursori economici di altri settori, nonché offrendo opportunità di collaborazione sinergica (ad esempio finanziamenti per progetti di ecoturismo, commercializzazione di prodotti di qualità ecc.); sottolinea la necessità di una compensazione finanziaria per i prodotti biologici dell'agricoltura montana;

Martedì 23 settembre 2008

16. apprezza il lavoro degli agricoltori delle zone montane; sottolinea che le relative condizioni quadro (innanzitutto, struttura dei redditi complementari, equilibrio della vita lavorativa e capacità di farsi una famiglia) non devono essere aggravate dalla burocrazia, bensì migliorate tramite la sinergia di politiche settoriali; chiede alla Commissione e ai comitati competenti (comitatologia) di verificare le disposizioni esistenti e future (relative soprattutto all'obbligo di tenuta dei registri) nello spirito dell'iniziativa «legiferare meglio», o di attenuarle per conseguire una semplificazione generale delle procedure amministrative;
17. pone l'accento sul fatto che i pagamenti compensativi nelle zone montane (in particolare di alta e media montagna) devono continuare in futuro ad essere imperniati esclusivamente verso la compensazione permanente degli svantaggi naturali e dei costi aggiuntivi che derivano dalla maggiore difficoltà di questa agricoltura, che siffatti pagamenti sono giustificati a lungo termine per la mancanza di produzioni alternative e che la loro abolizione totale porterebbe a una riduzione sistematica dell'attività a danno di tutti i settori; sottolinea che le esigenze delle zone montane non possono essere soddisfatte solo dai finanziamenti per lo sviluppo rurale;
18. chiede un maggiore sostegno ai giovani agricoltori e pari opportunità fra donne e uomini (soprattutto mediante misure a favore delle famiglie e disposizioni in materia di lavoro a tempo pieno e parziale, modelli di reddito congiunto, modelli di reddito supplementare, equilibrio della vita lavorativa, capacità di farsi una famiglia) come fattori determinanti; chiede alla Commissione, nel quadro delle riflessioni e dei progetti per la «flessicurezza», di elaborare approcci con la partecipazione di tutti gli interessati;
19. chiede che sia tutelato l'equilibrio demografico in queste zone, che spesso si confrontano con problemi di emigrazione verso i centri urbani;
20. è convinto che va data priorità al mantenimento di una densità di popolazione sufficiente nelle zone montane e della necessità di misure volte a contrastare lo spopolamento e ad attirare nuovi abitanti;
21. insiste sull'importanza di garantire un livello elevato di servizi di interesse economico generale, migliorare l'accessibilità e l'interconnessione delle zone montane e fornire le infrastrutture necessarie, soprattutto nel trasporto di merci e di persone, l'istruzione, l'economia basata sulla conoscenza e le reti di comunicazione (compreso l'accesso alla banda larga allo scopo di agevolare le connessioni tra i mercati montani e le aree urbane); invita le autorità competenti a promuovere il partenariato pubblico-privato per tali fini;
22. sottolinea che le associazioni di produttori, le cooperative agricole, le iniziative collettive di commercializzazione gestite dagli agricoltori e i partenariati intersettoriali, che creano valore aggiunto nella zona attraverso un approccio integrato allo sviluppo (ad esempio gruppi Leader) e in linea con le strategie agricole sostenibili, danno un importante contributo alla stabilità dei redditi e alla sicurezza della produzione agricola sui mercati e pertanto devono essere ulteriormente sostenute;
23. sollecita un sostegno finanziario speciale per l'industria lattierocasearia (allevatori lattieri e trasformatori) che svolge un ruolo fondamentale nelle zone montane (specialmente alta e media montagna) in mancanza di produzioni alternative; chiede che in sede di riforma delle quote lattiere venga elaborata una strategia di «atterraggio morbido» per le zone montane nonché misure di accompagnamento (pagamenti speciali) volte ad attenuarne gli effetti negativi, che lascino spazio per introdurre processi di adeguamento che preservino la base per l'agricoltura; chiede lo stanziamento di risorse aggiuntive dal primo pilastro, in particolare sotto forma di premio alle mucche da latte;
24. invita gli Stati membri a prevedere ulteriori pagamenti per ettaro per l'agricoltura biologica e per i pascoli estensivi, nonché un sostegno per gli investimenti in strutture di allevamento adeguate alle specie, enfatizzando in particolare la promozione di un'agricoltura sostenibile e adattata alle zone montane;
25. ricorda che nelle zone montane le imprese producono prodotti di alta qualità utilizzando in modo moderno conoscenze e procedimenti tradizionali e sono un fattore chiave dell'occupazione e devono pertanto essere inserite nei sistemi di sostegno dell'Unione europea;

Martedì 23 settembre 2008

26. sollecita speciali misure di sostegno alla luce dei maggiori costi e sforzi necessari, soprattutto per la consegna del latte e dei prodotti lattierocaseari nelle valli; sollecita l'istituzione di un premio per le vacche da latte nelle zone montane;
27. sottolinea l'importanza transettoriale di prodotti tipici (di alta qualità) regionali e tradizionali; chiede che la strategia dell'Unione europea per le zone montane preveda misure per la tutela e la promozione di tali prodotti o dei relativi procedimenti di produzione e la loro certificazione (in base al regolamento (CE) n. 509/2006 del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli alimentari ⁽¹⁾ e al regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾) e di salvaguardarli dalle imitazioni; chiede disposizioni speciali nell'ambito dei programmi di promozione UE per gli alimenti di alta qualità (ad esempio quelli dei pascoli montani e dei caseifici artigianali come pure le carni di qualità pregiata);
28. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere i gruppi di agricoltori e le comunità locali nell'introduzione di marchi di qualità regionali di cui al paragrafo 27; suggerisce che il sostegno sia offerto attraverso una migliore informazione e un'adeguata formazione degli agricoltori e degli operatori della trasformazione alimentare locali, nonché attraverso il sostegno finanziario per l'apertura di impianti di trasformazione alimentare locali e il lancio di campagne promozionali;
29. chiede che venga creato un fondo per le regioni svantaggiate, comprese le zone montane (tra l'altro, con risorse del secondo pilastro che non sono state utilizzate per la mancanza di un cofinanziamento nazionale);
30. chiede che, in applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽³⁾ e un accesso specifico allo stesso e con il minimo di burocrazia e sollecita l'aumento fino al 20 % del massimale delle risorse di cui all'articolo 69;
31. ricorda che le zone montane offrono produzioni agricole di alta qualità, una maggiore diversificazione dei prodotti agricoli sul mercato europeo, la conservazione di determinate specie animali e vegetali, la continuità delle tradizioni, generano attività industriali e turistiche, combattono il cambiamento climatico attraverso la protezione della biodiversità e l'assorbimento del CO₂ attraverso i pascoli e le foreste permanenti e che uno sfruttamento sostenibile delle foreste permette di produrre energia con gli scarti del legname;
32. chiede che si tenga conto degli interessi degli allevatori e dei proprietari di animali delle zone montane — soprattutto di razze autoctone — dei loro rischi e delle pressioni cui sono soggetti, nelle disposizioni in materia di salute e protezione degli animali e di sostegno all'allevamento, come programmi di riproduzione, tenuta dei libri genealogici, controllo della produzione ecc.;
33. fa notare con fermezza che le azioni della Commissione nel quadro della politica di concorrenza e del commercio internazionale hanno ripercussioni sullo sviluppo delle zone montane; chiede alla Commissione in questo contesto di rispondere in modo più preciso e più mirato alle necessità di queste zone in occasione dei futuri adattamenti, specialmente in occasione dei negoziati nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto concerne la flessibilità delle disposizioni relative agli aiuti statali e il tener conto dei servizi di interesse generale nel diritto di concorrenza;
34. chiede di prestare particolare attenzione agli allevatori delle zone montane colpite dagli incendi boschivi, considerato che nei cinque anni successivi i pascoli di tali zone potranno essere sfruttati solo in modo limitato e con prudenza;

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

Martedì 23 settembre 2008

35. chiede che nell'ambito della «strategia» siano esaminate le forme di paesaggio delle regioni montane (pascoli alpini, foreste protette, alta e media montagna, prati, zone di grande valore paesaggistico) e si prevedano modelli di sfruttamento sostenibile per i pascoli, i prati, i boschi e le altre superfici svantaggiate e sensibili e se ne incentivino la protezione in base a criteri totalmente naturali e la valorizzazione, rigenerazione, protezione dall'erosione attraverso un uso razionale delle acque, al fine di contrastare i fenomeni indesiderati (in particolare, l'abbandono dei pascoli con il conseguente inselvaticamento da un lato o l'eccessivo sfruttamento dei pascoli dall'altro);
36. sottolinea, in relazione alla tutela della biodiversità, la necessità di costituire banche per la conservazione del materiale genetico autoctono di specie vegetali e animali, soprattutto di specie autoctone di animali da allevamento locali e della flora montana; chiede alla Commissione di valutare se e con quali modalità sia possibile avviare un'iniziativa per un piano d'azione internazionale;
37. sottolinea che in alcune zone montane dell'Unione europea, soprattutto nei nuovi Stati membri, cresce il pericolo di spopolamento e di impoverimento della vita sociale delle comunità locali e che tali aree sono minacciate da una riduzione o da un'interruzione dell'attività agricola, con le conseguenti alterazioni future del paesaggio e dell'ecosistema;
38. sottolinea che i premi per il terreno da pascolo sono essenziali per il mantenimento delle attività agricole nelle zone montane e che devono pertanto essere mantenuti;
39. sottolinea l'importanza di una strategia forestale a lungo termine che tenga conto degli effetti del cambiamento climatico, del ciclo naturale e della composizione naturale dell'ecosistema forestale e metta a punto meccanismi per evitare le crisi, contrastarle e neutralizzarne le conseguenze (ad esempio, a seguito di tempeste e incendi di foreste) nonché incentivi per lo sfruttamento integrato delle foreste; segnala le possibilità di trasformazione e rivalutazione sostenibile del legno e dei prodotti del legno delle zone montane (come prodotti di qualità con bassi costi di trasporto e quindi con emissioni ridotte di CO₂, come materiali da costruzione, e biocarburanti di seconda generazione);
40. sottolinea l'importanza della questione della gestione idrica nelle zone montane e invita la Commissione a incentivare le autorità locali e regionali a sviluppare una solidarietà tra la valle e il monte e, attraverso mezzi finanziari adeguati, a promuovere l'utilizzo sostenibile delle risorse idriche in queste regioni;
41. sottolinea che le zone montane sono particolarmente vulnerabili alle conseguenze del cambiamento climatico e chiede alla Commissione, agli Stati membri e alle autorità regionali e locali competenti di promuovere l'attuazione immediata di misure di protezione contro le calamità naturali, in particolare gli incendi boschivi, in queste zone;
42. sottolinea che per le zone montane sono necessari nuovi mezzi di protezione del territorio contro le inondazioni (con particolare enfasi sulla prevenzione delle inondazioni), mentre gli agricoltori e i silvicoltori potrebbero sostenere le misure preventive antiinondazioni attraverso i pagamenti diretti per superficie che ricevono a titolo della PAC;
43. sottolinea che è necessario provvedere a una protezione approfondita e globale contro l'erosione del suolo, per la tutela di opere architettoniche e la conservazione degli acquiferi in quanto parte integrante delle pratiche agricole e forestali per ridurre al minimo i rischi di inondazione ed erosione del suolo, e prevenire la siccità e gli incendi boschivi nonché per incrementare la presenza di acque sotterranee e di superficie nelle campagne;
44. sottolinea che le foreste di latifoglie e di conifere, come settore economico, zone di ricreazione e habitat necessitano di una cura particolare e che lo sfruttamento non sostenibile delle foreste, conduce a problemi ecologici e di sicurezza (caduta massi e smottamenti) che richiedono contromisure;
45. ricorda il suggerimento al paragrafo 15 della propria risoluzione del 16 febbraio 2006 che nelle zone montane ci si debba adoperare per incoraggiare la separazione tra bosco e pascolo e (non ultimo per motivi di sicurezza in generale) si debba introdurre l'obbligo di utilizzare i sentieri;

Martedì 23 settembre 2008

46. ricorda che le montagne costituiscono barriere naturali che spesso sono anche barriere nazionali, il che rende essenziale la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale e la sua promozione alla luce di problemi comuni (ad esempio, cambiamento climatico, epizoozie, perdita di biodiversità);
47. accoglie con favore gli sforzi a favore del turismo sostenibile e dell'uso efficiente della natura come «vantaggio economico» attraverso attività sportive e di svago sostenibili e al tempo stesso tradizionali tenendo conto delle peculiarità di queste zone; sottolinea il ruolo degli utenti della natura che giovano alla propria salute pur rispettando l'ambiente;
48. sollecita a coordinare maggiormente lo sviluppo rurale e il sostegno strutturale e a elaborare programmi comuni;
49. sollecita ad abbinare lo sviluppo rurale al sostegno strutturale e a sviluppare programmi unitari;
50. sottolinea l'interesse di introdurre un approccio integrato al processo decisionale e alle procedure amministrative come la pianificazione regionale, la concessione di licenze edilizie di costruzione o ristrutturazione delle abitazioni attraverso prassi ispirate a criteri ambientali, paesaggistici o di pianificazione urbanistica, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone montane; raccomanda di sfruttare il potenziale delle zone montane per promuovere lo sviluppo organico del turismo e il ricorso all'innovazione nello sviluppo territoriale e incoraggia a tal fine le iniziative locali e decentrate e la cooperazione fra zone montane;
51. sottolinea che le superfici inadeguate alla coltivazione e alla produzione devono essere utilizzate, tra l'altro, per il mantenimento delle foreste, la caccia e la pesca sostenibili, e per la valorizzazione di tali attività, al fine di impedire il ritorno allo stato selvatico, il pericolo di incendi, l'erosione e la perdita di biodiversità;
52. ribadisce l'importanza delle zone montane (alta e media montagna) per la protezione della natura, la biodiversità e il mantenimento degli habitat; segnala tuttavia in particolare la necessità di preservare l'agricoltura e la silvicoltura nelle zone «Natura 2000» e nelle riserve naturali; e sollecita una maggiore integrazione di queste regioni mediante l'introduzione di una norma minima per le superfici di compensazione ecologica nelle regioni agricole (eventualmente del 5 %);
53. esorta la Commissione a sostenere nel modo migliore possibile l'inclusione di zone montane nell'elenco dei siti patrimonio universale dell'umanità e ad avvalersi di tutte le possibilità internazionali disponibili per la protezione di codeste zone;
54. richiama l'attenzione sulle eccezionali risorse idriche delle zone montane da sfruttare in modo sostenibile per l'irrigazione naturale, l'approvvigionamento di acqua potabile, e come fonte di energia e per il turismo termale; sottolinea la necessità della solidarietà tra monte e valle nella gestione di queste risorse; sottolinea in questo contesto, e per la prevenzione di eventuali conflitti, la necessità di elaborare modelli di soluzioni collaborative per l'utilizzo delle riserve idriche in tutta la zona interessata;
55. chiede alla Commissione di promuovere l'attenzione del protocollo «Agricoltura di montagna» della Convenzione delle Alpi in stretta collaborazione con le istituzioni di questa convenzione, di sostenere il più possibile il collegamento dell'agricoltura delle zone montane con gli altri settori politici e di adottare i provvedimenti necessari per concludere la ratifica dei protocolli della convenzione non ancora recepiti nell'acquis comunitario e ottenere l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione dei Carpazi in quanto parte contraente;
56. sottolinea l'importanza del volontariato (in particolare, il soccorso alpino, la protezione civile, istituti caritativi) per i servizi nonché per il patrimonio culturale e naturale delle montagne;

Martedì 23 settembre 2008

57. esprime apprezzamento per il lavoro delle organizzazioni e degli istituti di ricerca impegnati a favore delle zone montane e sottolinea che per elaborare le strategie e le misure pertinenti è necessario ricorrere alla loro competenza e motivazione;
58. sottolinea il ruolo della promozione della formazione e del perfezionamento professionale, di base e complementare, nonché, nella prospettiva di diversificare le capacità e le opportunità professionali, delle iniziative e dei progetti per l'apprendimento permanente;
59. ritiene che sia necessario investire in centri locali di formazione superiore in economia agraria di montagna, al fine di formare professionisti che siano in grado di gestire attività nell'ambiente montano, proteggere il territorio e sviluppare l'agricoltura;
60. chiede di prestare particolare attenzione alla conservazione del paesaggio e alla costruzione e alla modernizzazione delle infrastrutture nelle zone montane inaccessibili, nonché di colmare il divario informatico e di rendere accessibili i risultati dei programmi quadro di ricerca (ad esempio per l'e-government);
61. sottolinea la necessità di servizi di prossimità efficienti ai fini del mantenimento della popolazione e della competitività; chiede che vengano sostenuti in modo mirato gli enti locali nel settore dei servizi di interesse generale;
62. sottolinea la necessità di adoperarsi a favore di soluzioni di mobilità sostenibili nonché di un approccio integrato atto a conciliare le esigenze transnazionali (transito, corridoi per la lunga percorrenza) e locali (ad esempio, accesso a zone con forte divario di altitudine, mobilità urbana);
63. chiede di sostenere le zone montane nella gestione del traffico, la protezione dall'inquinamento acustico e la conservazione del paesaggio, l'insieme come base per la qualità della vita e il turismo sostenibile, mediante misure volte alla riduzione del traffico su strada (ad esempio, rafforzamento delle «zone sensibili» nella «direttiva relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti»⁽¹⁾);
64. sottolinea l'importanza dei «punti di transito» tra la pianura e le zone montane per la realizzazione di infrastrutture e servizi privati e pubblici di alto livello (ad esempio università, aeroporti, ospedali); sollecita un sostegno per rendere più facile l'accesso a queste strutture soprattutto attraverso i trasporti pubblici;
65. sottolinea che le zone montane, grazie all'uso intelligente delle svariate fonti di energia, rappresentano un modello per il mix energetico diversificato, le soluzioni edilizie efficienti sotto il profilo energetico e i biocarburanti di seconda generazione, e che devono essere sostenuti progetti di ricerca in tale direzione; nota tuttavia che lo sviluppo di biocarburanti di seconda generazione non deve portare a una concorrenza tra produzione di foraggi (maggese, bosco ceduo ecc.) e pascolo;
66. consiglia agli Stati membri di migliorare la struttura e le procedure di erogazione dell'assistenza finanziaria di sostegno allo sviluppo delle zone montane e al tempo stesso di semplificare le procedure amministrative e l'accesso alle risorse per promuovere la tutela e l'uso sostenibile delle ricchezze del territorio, ovvero il patrimonio culturale e le risorse naturali e umane;
67. ritiene che un'agricoltura sostenibile, moderna e multifunzionale sia necessaria al mantenimento di altre attività, come lo sviluppo di biocarburanti e l'agriturismo, incrementando il reddito delle popolazioni locali, e chiede alla Commissione e al Consiglio di tenere conto in modo specifico, nella PAC e nella politica regionale, dei bisogni delle zone montane, ossia l'integrazione di nuovi agricoltori, il risarcimento delle spese aggiuntive connesse al problema dell'inaccessibilità, per esempio nella raccolta del latte, il mantenimento dei servizi nelle zone rurali, lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto ecc.;

⁽¹⁾ Direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 8).

Martedì 23 settembre 2008

68. sottolinea la vulnerabilità delle montagne e dei ghiacciai dal cambiamento climatico, dovuta alle loro caratteristiche topografiche e agli svantaggi strutturali, ma anche il loro potenziale come «laboratorio di prova» per tecnologie innovative, che imitano la natura, in materia di protezione del clima; chiede alla Commissione di elaborare una politica differenziata per il clima per quanto concerne le zone montane e, in questa elaborazione di accogliere le conoscenze esistenti (come la Convenzione delle Alpi e quella dei Carpazi); chiede che si intraprendano attività di ricerca e si pongano in atto misure transitorie in questo settore;

69. chiede di porre il coordinamento delle zone montane e di quelle svantaggiate in collegamento funzionale con la Politica agricola comune e il secondo pilastro — (sviluppo rurale);

70. sottolinea che un'agricoltura sostenibile e lo sviluppo delle zone montane sono importanti non solo per gli abitanti di queste zone particolari ma anche per le zone limitrofe (ad esempio la pianura), e che pertanto la strategia dell'Unione europea per le zone montane deve influire anche sulla sostenibilità delle zone limitrofe in termini di approvvigionamento idrico, stabilità ambientale, biodiversità, distribuzione equilibrata della popolazione e pluralità culturale; chiede alla Commissione di verificare nel formulare la strategia dell'Unione europea per le zone montane in che modo le iniziative esistenti per l'integrazione tra zone montane e limitrofe possano essere inserite vantaggiosamente nella strategia;

71. incarica la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale di seguire i progressi della presente risoluzione in Consiglio e in Commissione;

72. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo

P6_TA(2008)0439

Dichiarazione del Parlamento europeo sulla proclamazione del 23 agosto quale «Giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo»

(2010/C 8 E/10)

Il Parlamento europeo,

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità,
 - vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare l'articolo 1 sull'obbligo di rispettare i diritti dell'uomo, l'articolo 2 sul diritto alla vita, l'articolo 3 sul divieto di tortura e l'articolo 4 sul divieto di schiavitù e lavori forzati,
 - vista la risoluzione n. 1481 (2006) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla necessità di una condanna internazionale dei crimini dei regimi del totalitarismo comunista,
 - visto l'articolo 116 del suo regolamento,
- A. considerando che, in base ai protocolli segreti del patto Molotov-Ribbentrop del 23 agosto 1939 tra l'URSS e la Germania, l'Europa veniva divisa in due sfere d'influenza,
- B. considerando che le deportazioni di massa, le uccisioni e la riduzione in schiavitù perpetrate nel contesto delle aggressioni commesse dallo stalinismo e dal nazismo rientrano nella categoria dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità,

Martedì 23 settembre 2008

- C. considerando, che in base al diritto internazionale, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono imprescrittibili,
- D. considerando che le conseguenze e il significato del regime e dell'occupazione sovietici per i cittadini degli Stati post-comunisti sono poco noti in Europa,
- E. considerando l'articolo 3 della decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini⁽¹⁾ mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva invita a sostenere l'azione «Memoria europea attiva», volta a prevenire il ripetersi dei crimini del nazismo e dello stalinismo;
1. propone di proclamare il 23 agosto «Giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo», al fine di preservare la memoria delle vittime delle deportazioni di massa e degli stermini, favorendo al tempo stesso un più forte radicamento della democrazia e un rafforzamento della pace e della stabilità nel continente europeo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.

Elenco dei firmatari

Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Laima Liucija Andrikiene, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Maria Badiá i Cutchet, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Irena Belohorská, Monika Beňová, Rolf Berend, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Adam Bielan, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Guy Bono, Mario Borghezio, Josep Borrell Fontelles, Victor Boștinaru, John Bowis, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Cristian Silviu Bușoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Jorgo Chatzimarkakis, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Dorette Corbey, Titus Corlățean, Corina Crețu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoș Florin David, Antonio De Blasio, Arūnas Degutis, Véronique De Keyser, Gérard Deprez, Marie-Hélène Descamps, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Mía De Vits, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Koenraad Dillen, Alexandra Dobolyi, Valdis Dombrovskis, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Den Dover, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Jonathan Evans, Robert Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Petru Filip, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Ingo Friedrich, Urszula Gacek, Michael Gahler, Kinga Gál, Milan Gaľa, Iratxe García Pérez, Patrick Gaubert, Jas Gawronski, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Ingeborg Gräßle, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Françoise Grossetête, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Christopher Heaton-Harris, Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marie Anne Isler Béguin, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Livia Járóka, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Syed Kamall, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Holger Kraemer, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Aldis Kušķis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Alain Lamassouse, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Carl Lang, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebeck, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Klaus-Heiner Lehne, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Fernand Le Rachinel, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Eleonora Lo Curto, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas

Martedì 23 settembre 2008

Mann, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Manuel Medina Ortega, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Eluned Morgan, Philippe Morillon, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Vural Öger, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Csaba Óry, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Maria Grazia Pagano, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Vladko Todorov Panayotov, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Neil Parish, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Béatrice Patrie, Vincent Peillon, Bogdan Pęk, Alojz Peterle, Maria Petre, Willi Piecyk, Rihards Pīks, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinšá, Rovana Plumb, Zdzisław Zbigniew Podkański, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, Nicolae Vlad Popa, Bernd Posselt, Christa Prets, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Karin Riis-Jørgensen, Maria Robsahm, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Jacek Saryusz-Wolski, Gilles Savary, Toomas Savi, Christel Schaldemose, Agnes Schierhuber, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Esko Seppänen, Adrian Severin, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Peter Skinner, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Grażyna Staniszevska, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Robert Sturdy, Margie Sudre, László Surján, József Szájer, Andrzej Jan Szejna, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Țicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tóké, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Frank Vanhecke, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marcello Vernola, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Kyösti Virrankoski, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Anders Wijkman, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Iva Zanocchi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dushana Zdravkova, Roberts Zile, Marian Zlotea, Tadeusz Zwiefka

Mercoledì 24 settembre 2008

Un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale

P6_TA(2008)0451

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sul «Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale» (2008/2099(INI))

(2010/C 8 E/11)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2007 dal titolo «Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale» (COM(2007)0700) (comunicazione della Commissione su un approccio comune all'uso dello spettro),
 - vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 dal titolo «Verso una politica europea sullo spettro radio» ⁽¹⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione del 29 settembre 2005 dal titolo «Priorità della politica dell'Unione europea in materia di spettro radio per il passaggio al digitale nel contesto della prossima Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell'UIT del 2006 (RRC-06)» (COM(2005)0461),
 - visto il parere, reso il 14 febbraio 2007 dal Gruppo per la politica in materia di spettro radio, sulle conseguenze del dividendo digitale per la politica UE sullo spettro,
 - vista la sua risoluzione del 16 novembre 2005 su come accelerare la migrazione dalla radiodiffusione televisiva in tecnica analogica a quella digitale, ⁽²⁾
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0305/2008),
- A. considerando che il passaggio dalla televisione terrestre analogica a quella digitale entro la fine del 2012 libererà una quantità significativa di spettro nell'Unione europea, grazie alla maggiore efficienza di trasmissione offerta dal digitale, consentendo così una riassegnazione dello spettro e aprendo nuove possibilità di crescita del mercato e di miglioramento qualitativo dei servizi e delle scelte offerti ai consumatori,
- B. considerando che i benefici derivanti dall'uso dello spettro radio verranno massimizzati mediante un'azione coordinata a livello di UE, al fine di garantire un utilizzo ottimale in termini di efficienza,
- C. considerando che lo spettro radio è di fondamentale importanza per la fornitura di un'ampia gamma di servizi e per lo sviluppo dei mercati a orientamento tecnologico, il cui valore è stimato al 2,2 % del PIL dell'Unione europea, ed è pertanto un fattore chiave per la crescita, la produttività e lo sviluppo dell'industria dell'Unione europea in linea con la strategia di Lisbona,
- D. considerando che lo spettro radio è una risorsa naturale scarsa e, nel contempo, un bene pubblico, e che un suo uso efficiente è indispensabile per assicurarne l'accesso alle varie parti interessate che desiderano offrire servizi connessi,

⁽¹⁾ GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 364.

⁽²⁾ GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 115.

Mercoledì 24 settembre 2008

- E. considerando che un'ampia parte dello spettro è attualmente utilizzata per scopi militari con tecnologia analogica e, pertanto, che il grande aumento della quantità totale di spettro disponibile per le comunicazioni elettroniche pubbliche comprenderà anche questa parte dopo il passaggio al digitale,
- F. considerando che gli Stati membri non hanno convenuto un calendario comune per il passaggio al digitale; che in molti Stati membri i progetti relativi al passaggio al digitale sono già ad uno stadio avanzato ed in alcuni altri la migrazione è già avvenuta,
- G. considerando che la comunicazione della Commissione su un approccio comune all'uso dello spettro è parte integrante del pacchetto sulle comunicazioni elettroniche approvato dalla Commissione nel novembre 2007, relativo alla riforma del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche,
- H. considerando che la (ri)assegnazione delle frequenze radiotelevisive alle emittenti digitali è attualmente in corso in molti Stati membri, con la conseguente assegnazione di queste frequenze e la loro chiusura per molti anni,
- I. considerando che la neutralità tecnologica è un elemento chiave per la promozione dell'interoperabilità ed è essenziale per una politica più flessibile e trasparente di passaggio al digitale che tenga conto dell'interesse pubblico,
- J. considerando che il Consiglio ha invitato gli Stati membri a completare, per quanto possibile, il passaggio al digitale entro il 2012,
- K. considerando che tutti gli Stati membri hanno pubblicato le loro proposte relative al passaggio al digitale;
1. riconosce l'importanza dell'iniziativa i2010 come parte integrante della strategia rinnovata di Lisbona, e sottolinea l'importanza dell'accesso e dell'uso efficiente dello spettro nel quadro del conseguimento degli obiettivi di Lisbona; sottolinea a questo proposito la necessità di accedere a servizi a banda larga al fine di superare il divario digitale;
 2. ribadisce la necessità del passaggio al digitale che, insieme allo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e al dividendo digitale, contribuirà a colmare il divario digitale e a conseguire gli obiettivi di Lisbona;
 3. osserva la discrepanza esistente tra i sistemi nazionali per quanto riguarda l'attribuzione e lo sfruttamento dello spettro; rileva che tali differenze possono costituire un ostacolo al conseguimento di un mercato interno efficacemente funzionante;
 4. sottolinea che l'entità del dividendo digitale varierà da uno Stato membro all'altro in funzione delle circostanze nazionali e sulla base delle politiche di ogni paese nel settore audiovisivo e dei media;
 5. riconosce che l'aumentata efficienza dello spettro della televisione digitale terrestre dovrebbe consentire la riassegnazione di circa 100 MHz di dividendo digitale alla banda larga mobile e ad altri servizi (quali i servizi di pubblica sicurezza, l'identificazione delle radiofrequenze e le applicazioni di sicurezza stradale), assicurando allo stesso tempo che i servizi di radiodiffusione continuino a prosperare;
 6. rileva che attualmente la maggior parte degli Stati membri è in ritardo rispetto agli altri paesi sviluppati per quanto attiene agli investimenti nelle infrastrutture di comunicazione di nuova generazione e sottolinea quanto sia fondamentale per la competitività e la coesione dell'Unione europea sulla scena internazionale raggiungere una posizione di leadership riguardo all'evoluzione di Internet e della banda larga, in special modo in relazione agli sviluppi delle piattaforme digitali interattive e alla fornitura di nuovi servizi, come i servizi relativi a commercio elettronico, telesalute, apprendimento elettronico e amministrazione elettronica; sottolinea che a livello nazionale ed europeo si dovrebbero compiere maggiori investimenti per incentivare l'adozione di prodotti e servizi innovativi; sottolinea che gli sforzi volti a garantire l'accesso ai servizi a banda larga non devono concentrarsi unicamente sul dividendo digitale;

Mercoledì 24 settembre 2008

7. è convinto che, grazie alla accresciuta convergenza tecnologica, sarà presto possibile offrire i nuovi pacchetti multiplay, contenenti tecnologie e servizi innovativi; al contempo osserva che l'emergere di tali offerte dipende in modo determinante dalla disponibilità di radiofrequenze utili e di nuove tecnologie interattive che garantiscano interoperabilità, connettività e copertura complete, quali le tecnologie del multimedia mobile e le tecnologie per l'accesso a banda larga senza filo;
8. constata che la convergenza tecnologica è una realtà che offre ai servizi tradizionali nuovi mezzi e opportunità; sottolinea che l'accesso alle parti dello spettro precedentemente riservate alla radiodiffusione può garantire l'emergere di nuovi servizi a patto che lo spettro sia gestito quanto più efficientemente ed efficacemente possibile, al fine di evitare interferenze con la trasmissione di programmi a diffusione digitale di alta qualità;
9. chiede una stretta cooperazione tra gli Stati membri per il raggiungimento di un mercato interno delle comunicazioni elettroniche efficiente, aperto e competitivo, che consenta l'utilizzo di nuove tecnologie di rete;
10. mette in risalto l'importanza strategica di creare nell'Unione europea un ambiente che garantisca spazio a innovazione, nuove tecnologie, nuovi servizi e nuovi operatori per rafforzare la competitività e la coesione dell'Europa; sottolinea che è fondamentale garantire agli utenti finali la libertà di scelta riguardo a prodotti e servizi, al fine di conseguire uno sviluppo dinamico dei mercati e delle tecnologie nell'Unione europea;
11. sottolinea che il dividendo digitale offre all'Unione europea opportunità uniche per sviluppare nuovi servizi, come la televisione mobile e l'accesso a Internet senza filo, e rimanere un leader mondiale nelle tecnologie multimediali mobili, riducendo il divario digitale e garantendo nuove opportunità ai cittadini, ai servizi, ai mezzi di comunicazione e alla diversità culturale in tutta l'Unione europea;
12. invita gli Stati membri, nel pieno rispetto della loro sovranità in questo senso, ad analizzare l'impatto del passaggio al digitale nello spettro utilizzato in passato per scopi militari e, se del caso, a ridistribuire una parte di tale specifico dividendo digitale per nuove applicazioni civili;
13. riconosce che un coordinamento a livello comunitario incoraggerebbe lo sviluppo, darebbe impulso all'economia numerica e offrirebbe a tutti i cittadini parità di accesso, a un prezzo ragionevole, alla società dell'informazione;
14. sollecita gli Stati membri a liberare quanto prima possibile i propri dividendi digitali così da permettere ai cittadini dell'Unione europea di beneficiare dello sviluppo di nuovi servizi innovativi e competitivi; sottolinea che a tal fine è necessaria un'attiva cooperazione tra gli Stati membri, volta al superamento degli ostacoli esistenti a livello nazionale riguardo all'efficiente (ri)assegnazione del dividendo digitale;
15. rimarca che le emittenti svolgono un ruolo fondamentale nella difesa dei principi del pluralismo e della democrazia e crede fermamente che le opportunità offerte dal dividendo digitale consentiranno alle emittenti pubbliche e private di trasmettere un numero di gran lunga superiore di programmi rispondenti a obiettivi di interesse generale, indicati nella legislazione nazionale, come la promozione della diversità linguistica e culturale;
16. ritiene che il dividendo digitale dovrebbe offrire alle emittenti l'opportunità di sviluppare ed espandere i loro servizi, tenendo conto nel contempo di altri potenziali usi sociali, culturali ed economici, come le nuove tecnologie aperte in banda larga e i servizi d'accesso miranti a ridurre il divario digitale, senza tuttavia accettare barriere all'interoperabilità;
17. sottolinea i potenziali vantaggi di un approccio coordinato all'uso dello spettro nell'Unione europea in termini di economia di scala e di sviluppo di servizi interoperabili senza fili, evitando la frammentazione, che conduce all'impiego subottimale di questa scarsa risorsa; ritiene che, ferma restando la necessità di una più stretta cooperazione e di una maggiore flessibilità ai fini di un efficiente sfruttamento dello spettro, la Commissione e gli Stati membri debbano raggiungere un opportuno equilibrio tra flessibilità e grado di armonizzazione, al fine di trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale;

Mercoledì 24 settembre 2008

18. constata che un'efficiente ripartizione del dividendo digitale è possibile senza ostacolare alcuna delle parti che attualmente detengono le licenze d'uso dello spettro in banda a frequenza ultraelevata (UHF) e che si può efficacemente assicurare il mantenimento e l'espansione degli attuali servizi di radiodiffusione, garantendo al tempo stesso che le nuove tecnologie del multimedia mobile e dell'accesso a banda larga senza filo dispongano di consistenti risorse di spettro nella banda UHF, atte a offrire nuovi servizi interattivi ai cittadini dell'Unione europea;
19. ritiene che laddove le aste siano utilizzate per l'assegnazione delle frequenze, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio comune per quanto concerne condizioni e modalità d'asta e allocazione delle risorse generate; invita la Commissione a presentare orientamenti sulla base di tali criteri;
20. ribadisce che il principio guida nell'assegnazione del dividendo digitale dovrebbe consistere nel servire l'interesse generale garantendo il miglior valore sociale, culturale ed economico in termini di offerta maggiore e geograficamente più ampia di servizi e di contenuto digitale per i cittadini, e non solamente nel massimizzare le entrate pubbliche, tutelando nel contempo i diritti degli attuali utenti di servizi di media audiovisivi e riflettendo la diversità culturale e linguistica;
21. sottolinea che il dividendo digitale offre all'Unione europea un'opportunità unica per rafforzare il proprio ruolo di leader mondiale nelle tecnologie multimediali mobili e al contempo ridurre il divario digitale, grazie a un maggiore flusso di informazioni, conoscenze e servizi che mettono in comunicazione fra loro tutti i cittadini dell'Unione e garantiscono nuove opportunità ai mezzi di comunicazione, alla cultura e alla diversità in tutte le realtà territoriali dell'Unione europea;
22. sottolinea che una delle maniere in cui il dividendo digitale potrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi di Lisbona consiste nell'aumentare la disponibilità dei servizi di accesso a banda larga per i cittadini e gli operatori economici in tutta l'Unione europea e nell'affrontare il divario digitale fornendo vantaggi alle regioni svantaggiate, ultraperiferiche o rurali, garantendo altresì una copertura universale negli Stati membri;
23. deplora l'accesso disuguale dei cittadini dell'Unione europea ai servizi digitali, in particolare alla radiodiffusione; osserva che le aree rurali e periferiche sono particolarmente svantaggiate (in termini di tempestività, scelta e qualità) relativamente all'avvio dei servizi digitali; esorta gli Stati membri e le autorità regionali a fare il possibile per garantire che il passaggio al digitale avvenga in modo rapido ed equo per tutti i cittadini;
24. sottolinea che il divario digitale non è solo una questione che riguarda le aree rurali; evidenzia le difficoltà inerenti all'installazione delle infrastrutture necessarie per le nuove reti in vecchi edifici multipiano; sottolinea i possibili vantaggi dello spettro nel ridurre il divario digitale sia nelle aree urbane che rurali;
25. enfatizza il contributo che il dividendo digitale può apportare al rafforzamento dei servizi sociali interoperabili messi a disposizione dei cittadini, quali i servizi in linea della pubblica amministrazione, della sanità, della formazione professionale e dell'istruzione, segnatamente di quanti vivono in regioni svantaggiate e isolate, come le aree rurali e meno sviluppate e le isole;
26. esorta gli Stati membri a rafforzare le misure per consentire agli utenti disabili e anziani e a quelli con esigenze sociali specifiche di trarre il massimo dai benefici offerti dal dividendo digitale;
27. conferma il valore sociale dei servizi di pubblica sicurezza e la necessità di includere il supporto ai loro requisiti operativi nell'organizzazione dello spettro derivante dalla riorganizzazione della banda UHF in seguito all'abbandono dei servizi analogici;
28. evidenzia che la priorità principale della politica volta a trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa è garantire che i consumatori abbiano la possibilità di usufruire di una serie molto ampia di servizi di elevata qualità, nel pieno rispetto dei loro diritti tenendo conto della necessità di fare un uso efficace dello spettro liberato mediante il passaggio al digitale;

Mercoledì 24 settembre 2008

29. sottolinea che il dividendo digitale offre nuove opportunità per gli obiettivi delle politiche nel settore dell'audiovisivo e dei mezzi di comunicazione; è pertanto convinto che le decisioni sulla gestione del dividendo digitale debbano promuovere e tutelare gli obiettivi di interesse generale legati alle politiche nel settore dell'audiovisivo e dei media, quali la libertà di espressione, il pluralismo dei mezzi di comunicazione e la diversità culturale e linguistica, unitamente ai diritti dei minori;
30. invita gli Stati membri a riconoscere il valore sociale, culturale ed economico di consentire a utilizzatori senza licenza di accedere al dividendo, in particolare nel caso delle piccole e medie imprese e del settore non profit, aumentando così l'efficienza dell'uso dello spettro mediante concentrazione di questi usi senza licenza nelle frequenze attualmente non utilizzate («spazi bianchi»);
31. sollecita l'adozione di un approccio graduale in tale campo; è del parere che occorra tenere presenti le conseguenze per le reti di dimensioni minori, in particolare le reti locali senza fili, per le quali attualmente non è richiesta alcuna licenza, e che occorra promuovere l'accesso universale alla banda larga, soprattutto nelle zone rurali;
32. esorta gli Stati membri ad appoggiare misure di cooperazione rafforzata tra le autorità responsabili della gestione dello spettro, al fine di esaminare i settori in cui l'attribuzione degli spazi bianchi privi di licenza dello spettro consentirebbe lo sviluppo di nuove tecnologie e servizi, sostenendo in questo modo l'innovazione;
33. esorta gli Stati membri a esaminare, nell'ambito dell'attribuzione degli spazi bianchi, la necessità di un accesso aperto e senza licenza allo spettro da parte di fornitori di servizi non commerciali ed educativi e di comunità locali con missione di servizio pubblico;
34. sottolinea che uno dei fattori chiave nel cercare di fornire accesso al dividendo digitale agli utilizzatori senza licenza è la necessità di prendere in considerazione le esigenze dei gruppi sociali minacciati di esclusione, in particolare i disabili e gli utenti anziani, nonché gli utenti con esigenze sociali specifiche;
35. riconosce i benefici delle nuove tecnologie, ad esempio WiFi e Bluetooth, che si sono sviluppate all'interno della banda senza licenza 2,4 GHz; riconosce che frequenze particolari sono più adatte a particolari servizi; ritiene che l'attribuzione di piccole quantità di spettro senza licenza in altre frequenze più basse possa incoraggiare l'ulteriore innovazione nei nuovi servizi;
36. sottolinea pertanto che occorre trasparenza nell'assegnazione delle frequenze, tenendo conto di tutti i potenziali utilizzi del nuovo spettro e dei vantaggi che essi presentano per la società;
37. esorta gli Stati membri a eseguire una valutazione dettagliata del valore economico e sociale di qualsiasi spettro che verrà liberato nei prossimi anni mediante il passaggio dalla radiodiffusione analogica a quella digitale;
38. riconosce l'importanza dell'Accordo di Ginevra '06 dell'UIT (Conferenza regionale delle radiocomunicazioni del 2006) e dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze, nonché delle decisioni della Conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni del 2007 (WRC-07) per la riorganizzazione della banda di frequenza UHF;
39. invita gli Stati membri a definire, secondo una metodologia comune, strategie nazionali in materia di dividendo digitale entro la fine del 2009; sollecita la Commissione ad assistere gli Stati membri nello sviluppo delle loro strategie nazionali in materia di dividendo digitale e a promuovere le migliori pratiche a livello di Unione europea;
40. sottolinea che la conversione immediata in alcuni Stati membri e le differenze constatate nei piani di conversione nazionali richiedono una risposta a livello comunitario senza attendere l'entrata in vigore delle direttive di riforma;
41. riconosce il diritto degli Stati membri di determinare l'uso del dividendo digitale, ma ritiene altresì che un approccio coordinato a livello comunitario accresca in maniera rilevante il valore del dividendo e sia il modo più efficace per evitare interferenze dannose fra Stati membri e fra Stati membri e paesi terzi;

Mercoledì 24 settembre 2008

42. ribadisce che, nell'interesse dei cittadini dell'Unione europea, il dividendo digitale dovrebbe essere gestito nel modo più efficiente ed efficace possibile, al fine di evitare interferenze nella fruizione di programmi televisivi digitali di alta qualità da parte di un numero crescente di cittadini e di rispettare i diritti e gli interessi dei consumatori e i loro investimenti nelle relative apparecchiature;
43. sottolinea che gli Stati membri possano considerare l'ipotesi di aste aperte a tutte le tecnologie allo scopo di assegnare le frequenze liberate a causa del dividendo digitale e renderle commerciabili; ritiene, tuttavia, che tale procedura dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle norme radio dell'UIT, della pianificazione nazionale delle frequenze e degli obiettivi di politica nazionale, al fine di evitare dannose interferenze fra i servizi forniti; mette in guardia contro la frammentazione dello spettro che conduce all'impiego subottimale di risorse già scarse; invita la Commissione a garantire che un ulteriore piano coordinato dello spettro non crei nuovi ostacoli all'innovazione futura;
44. si dichiara favorevole a un approccio comune e equilibrato all'uso del dividendo digitale, che consenta alle emittenti di continuare a offrire e a espandere i loro servizi e agli operatori delle comunicazioni elettroniche di utilizzare questa risorsa per sviluppare nuovi servizi rivolti ad altri importanti usi sociali ed economici; sottolinea però che il dividendo digitale dovrebbe in ogni caso essere assegnato sulla base della neutralità tecnologica;
45. sottolinea che la politica dello spettro deve essere dinamica e consentire alle emittenti e agli operatori delle comunicazioni di utilizzare nuove tecnologie e di sviluppare nuovi servizi che consentano loro di continuare a esercitare un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi della politica culturale e dei media, fornendo allo stesso tempo nuovi servizi di qualità elevata nel settore delle comunicazioni;
46. sottolinea i vantaggi potenziali, in termini di economie di scala, innovazione, interoperabilità e fornitura di potenziali servizi paneuropei, di una pianificazione più coerente e integrata dello spettro a livello europeo; invita gli Stati membri ad adoperarsi, insieme e con la Commissione, al fine di individuare sottobande comuni dello spettro risultanti dal dividendo digitale per diversi gruppi di applicazione che potrebbero essere armonizzati sulla base della neutralità tecnologica;
47. ritiene che il raggruppamento nella banda UHF debba essere basato su un approccio dal basso verso l'alto in conformità alle specifiche dei mercati nazionali, assicurando allo stesso tempo l'attuazione dell'armonizzazione a livello comunitario, ovunque ciò comporti un evidente valore aggiunto;
48. sostiene un approccio coordinato a livello comunitario, basato su diversi gruppi dello spettro UHF per servizi unidirezionali e bidirezionali, tenendo conto del potenziale di interferenze dannose connesso alla coesistenza di vari tipi di reti nella stessa banda e alle autorizzazioni esistenti, dei risultati della CCR 2006 dell'UIT di Ginevra e della WRC 2007, nonché delle autorizzazioni esistenti, così da pervenire a un uso più efficiente dello spettro e agevolare l'emergere di servizi validi e innovativi a livello nazionale, transfrontaliero e paneuropeo;
49. ritiene che la parte di spettro armonizzato a livello comunitario dedicata ai servizi di emergenza dovrebbe essere in grado di fornire accesso alle future tecnologie a banda larga per l'acquisizione e la trasmissione di informazioni necessarie alla tutela della vita umana grazie ad una risposta più efficace da parte dei servizi di emergenza;
50. sollecita la Commissione a compiere, di concerto con gli Stati membri, gli opportuni studi tecnici, socioeconomici e di costi/benefici al fine di determinare la dimensione e le caratteristiche delle sottobande che potrebbero essere coordinate o armonizzate a livello comunitario; ricorda che tali studi dovrebbero tener conto del fatto che il dividendo non è statico, che sono in corso sviluppi tecnologici e che l'applicazione di nuove tecnologie dovrebbe consentire l'utilizzo della banda UHF per nuovi tipi di servizi sociali, culturali ed economici innovativi, al di là della radiodiffusione e della banda larga senza fili; chiede alla Commissione di fare in modo che gli Stati membri contribuiscano a tali studi, al fine di individuare bande comuni da armonizzare a livello europeo per servizi paneuropei chiaramente definiti ed interoperabili, nonché per l'assegnazione di tali bande;

Mercoledì 24 settembre 2008

51. esorta la Commissione a ricercare la cooperazione con i paesi confinanti con gli Stati membri, affinché adottino mappe delle frequenze simili o coordinino l'attribuzione delle loro frequenze insieme all'Unione europea, per evitare interruzioni delle operazioni delle applicazioni relative alle telecomunicazioni;
52. chiede alla Commissione di condurre uno studio sui conflitti tra gli utenti di software libero e le autorità di certificazione relativamente ai sistemi radio definiti via software;
53. chiede alla Commissione di proporre misure per ridurre la responsabilità giuridica nell'ambito della fornitura di servizi mediante reti di connessione senza fili;
54. invita la Commissione, non appena tali studi siano stati completati e previa consultazione del Gruppo per la politica sullo spettro radio e della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, nonché tenendo in debito conto le specificità nazionali, a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta concernente migliori misure di coordinamento, a livello comunitario, dell'uso del dividendo digitale, in conformità con i piani sulle frequenze decisi a livello internazionale;
55. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Accordo internazionale sui legni tropicali

P6_TA(2008)0454

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sull'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (ITTA)

(2010/C 8 E/12)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (11964/2007),
 - visto il programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (COM(2007)0640),
 - vista la «Rassegna annuale sul mercato dei prodotti forestali» 2006-2007 dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO),
 - vista la rassegna sull'economia del cambiamento climatico presentata da Sir Nicholas Stern il 30 ottobre 2006,
 - vista la sua risoluzione del 7 luglio 2005 su una più rapida attuazione del piano d'azione dell'Unione europea concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che occorre inserire obblighi in materia di tutela dell'ambiente nella pianificazione e nell'attuazione della politica commerciale comune (articolo 6 e articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del trattato), poiché uno dei principali obiettivi della politica ambientale della Comunità europea è la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o globale, tra cui la conservazione e l'utilizzo sostenibile della biodiversità forestale (articolo 174 del trattato),
 - B. considerando che la deforestazione procede ad un ritmo di circa 13 milioni di ettari l'anno, 6 milioni dei quali di foreste primarie,
 - C. considerando che, secondo alcune stime, la deforestazione ha causato il 20 % delle emissioni di gas serra negli anni '90,

(1) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482.

Mercoledì 24 settembre 2008

- D. considerando che, secondo le stime della FAO, meno dell'8 % della superficie forestale globale è identificata da un marchio ecologico, mentre meno del 5 % delle foreste tropicali è gestito in modo sostenibile,
- E. considerando che le importazioni a basso costo di legname e prodotti forestali illegali, unitamente al non rispetto delle fondamentali norme sociali e ambientali, destabilizzano i mercati internazionali, limitano il gettito fiscale dei paesi produttori e rappresentano una minaccia per l'occupazione di più elevata qualità sia nei paesi importatori che nei paesi esportatori, compromettendo inoltre la posizione delle aziende responsabili e rispettose delle norme esistenti,
- F. considerando che la popolazione dei paesi produttori di legname non dovrebbe sostenere i costi di preservazione di quella che è una risorsa globale,
- G. considerando che il programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 prevede una comunicazione della Commissione sulle misure volte a combattere la deforestazione e una comunicazione sulle misure contro il commercio nell'Unione europea del legname tagliato illegalmente e dei suoi prodotti, con relativa proposta legislativa di accompagnamento;
1. accoglie con favore la conclusione dell'accordo ITTA 2006, in quanto la sua mancata conclusione avrebbe costituito un messaggio negativo riguardo all'impegno della comunità internazionale nella promozione della protezione e dell'uso sostenibile delle foreste tropicali; ritiene tuttavia che il risultato raggiunto sia ben lungi da quanto necessario per far fronte alla perdita di tali foreste;

Necessità di un maggior coordinamento delle politiche

2. invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere significativamente le risorse finanziarie disponibili per migliorare la conservazione e l'uso ecologicamente responsabile delle foreste tropicali, al fine di sostenere interventi volti a rafforzare la governance ambientale e la creazione di capacità e di promuovere soluzioni economicamente sostenibili alternative alle pratiche agricole, minerarie e di disboscamento distruttive;
3. ritiene altrettanto importante accrescere la capacità dei parlamenti nazionali e della società civile, ivi comprese le comunità e le popolazioni locali, di partecipare al processo decisionale in materia di conservazione, uso e gestione delle risorse naturali e di affermare e difendere i loro diritti territoriali;
4. ritiene che le politiche in materia di appalti pubblici dovrebbero prevedere che il legname e i prodotti da esso derivati siano ottenuti da fonti legali e sostenibili, al fine di incoraggiare l'impegno pratico delle autorità pubbliche nel buon governo del settore forestale e di combattere la corruzione;
5. ribadisce che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero anche adoperarsi affinché le agenzie di credito all'esportazione, il fondo investimenti di Cotonou e altri istituti di credito internazionali che finanziano progetti grazie a fondi pubblici dell'Unione europea applichino il principio del consenso libero, preliminare e informato, prima di sostenere economicamente qualsiasi progetto nel settore forestale, e che per tali progetti siano svolte valutazioni d'impatto sociale e ambientale e procedure di screening per far sì che essi non incoraggino la deforestazione, il degrado forestale o attività di disboscamento illegali;
6. ritiene che le iniziative di etichettatura che garantiscono ai consumatori che il legame da essi acquistato non sia stato semplicemente prodotto legalmente, ma provenga da foreste gestite in modo sostenibile, potrebbero costituire strumenti utili per integrare gli accordi internazionali, purché tale etichettatura sia basata su verifiche indipendenti;
7. teme che gli accordi volontari non siano sufficienti a verificare che i prodotti derivati dal legname immessi nel mercato dell'Unione europea siano ottenuti da fonti legali e sostenibili e ritiene pertanto che l'Unione europea debba avviare l'adozione di norme giuridicamente vincolanti, accompagnate da strumenti sanzionatori interni;
8. sottolinea che occorre applicare alle importazioni di agrocarburi e biomassa severi criteri di sostenibilità che tengano conto dell'impatto ambientale e sociale diretto e indiretto, se si intende evitare che i vantaggi climatici derivanti dalla sostituzione dei combustibili fossili vengano annullati da un aumento delle emissioni di CO₂ dovuto alla deforestazione;

Mercoledì 24 settembre 2008

9. invita la Commissione a garantire, attraverso accordi commerciali bilaterali e multilaterali, una buona gestione delle risorse di legname;
10. considera, a tale riguardo, particolarmente importante il proposto accordo commerciale con i paesi del Sud-est asiatico e ritiene che qualsiasi accordo debba contenere un significativo capitolo sullo sviluppo sostenibile, che tratti le questioni della preservazione delle foreste e della lotta alle attività di disboscamento illegali e insostenibili;

Elementi di un accordo più rigoroso ed efficace

11. ritiene che un efficace accordo sui legni tropicali debba contemplare, tra i principali obiettivi, la necessità di garantire la tutela e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e la riforestazione delle aree forestali degradate, e che il commercio dei legami tropicali debba essere incoraggiato soltanto nella misura in cui risulta compatibile con tali principali obiettivi;
12. invita la Commissione a mettere a punto adeguati meccanismi di finanziamento per i paesi che decidono di dare priorità all'obiettivo di più lungo termine della promozione delle foreste sostenibili, piuttosto che all'ottenimento del massimo profitto nel breve termine, e a valutare la possibilità di una riorganizzazione del sistema di voto dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali, in modo tale da premiare i paesi produttori di legname fra le cui priorità figurano la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse forestali;
13. ritiene che un futuro accordo debba garantire la partecipazione dei parlamentari e della società civile nell'elaborazione delle politiche e prevedere verifiche indipendenti della sostenibilità delle politiche di gestione forestale adottate dai firmatari e del loro impatto sulla popolazione locale;

Conclusioni

14. ritiene che l'accordo richieda il parere conforme del Parlamento a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE e che il Consiglio e la Commissione debbano accogliere positivamente la maggiore legittimità e accettazione pubblica che deriverebbero dalla partecipazione parlamentare;
15. chiede alla Commissione di fornire relazioni annuali sull'applicazione dell'accordo ITTA 2006 nonché sulle misure volte a ridurre al minimo l'impatto negativo del commercio sulle foreste tropicali, comprese le conseguenze degli accordi di libero scambio e degli accordi bilaterali previsti dal programma FLEGT;
16. ritiene che il Parlamento debba essere pienamente associato e informato dei progressi compiuti in ogni fase dei negoziati sugli accordi di partenariato FLEGT;
17. invita la Commissione ad avviare la preparazione del prossimo ciclo di negoziati ITTA, con l'obiettivo di assicurare la conclusione di un nuovo accordo decisamente migliore;
18. invita altresì la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento in merito ai progressi dei futuri negoziati sull'accordo successivo all'accordo ITTA 2006, affinché l'esito di tali negoziati sia ampiamente condiviso;

*

* *

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Mercoledì 24 settembre 2008

Preparazione del vertice Unione europea-India (Marsiglia, 29 settembre 2008)

P6_TA(2008)0455

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla preparazione del vertice Unione europea-India del 29 settembre 2008 a Marsiglia

(2010/C 8 E/13)

Il Parlamento europeo,

- visto il partenariato strategico Unione europea-India lanciata a L'Aia l'8 novembre 2004,
 - visto il nono vertice Unione europea-India che si svolgerà il 29 settembre 2008 a Marsiglia,
 - visto il piano d'azione congiunto per un partenariato strategico del 2005 adottato in occasione del sesto vertice Unione europea-India svoltosi il 7 settembre 2005 a Nuova Delhi,
 - viste le conclusioni dell'ottavo vertice Unione europea-India, svoltosi il 30 novembre 2007 a Nuova Delhi,
 - vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulle relazioni UE-India: una partnership strategica ⁽¹⁾,
 - visto il memorandum d'intesa tra l'Unione europea e l'India sul documento di strategia nazionale per l'India per il periodo 2007-2010,
 - visto il terzo incontro Unione europea-India sull'energia, tenutosi il 20 giugno 2007,
 - vista la sua risoluzione del 24 maggio 2007 sul Kashmir: situazione presente e prospettive future ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 10 luglio 2008 sulla presunta esistenza di fosse comuni nella parte del Kashmir sotto amministrazione indiana ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 28 settembre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea con l'India ⁽⁴⁾,
 - visto il discorso rivolto dal Presidente della Repubblica dell'India al Parlamento europeo il 25 aprile 2007,
 - viste le conclusioni della tavola rotonda della società civile Unione europea-India tenutasi a Parigi il 15-16 luglio 2008,
 - visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Unione europea e l'India rappresentano le più grandi democrazie del mondo e che il loro impegno comune a favore della democrazia, del pluralismo, dello stato di diritto e del multilateralismo nelle relazioni internazionali contribuisce alla pace e alla stabilità globali,
- B. considerando che il suddetto piano d'azione congiunto per un partenariato strategico Unione europea-India è servito da base per rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e l'India sin dal 2005,

⁽¹⁾ GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 589.

⁽²⁾ GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 468.

⁽³⁾ Testi approvati, P6_TA(2008)0366.

⁽⁴⁾ GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 400.

Mercoledì 24 settembre 2008

- C. considerando che l'India ha registrato negli ultimi anni una crescita economica annuale tra l'8 e il 10 %, il che la caratterizza come un paese che sta emergendo come una potenza economica significativa che ha compiuto grandi passi avanti nello sviluppo economico; che grandi progressi sono stati compiuti in India con una serie di indicatori di sviluppo umano, che è emersa una più ampia classe media che si avvicina a 100 milioni di persone, e l'India ha progredito nel diventare un donatore oltre che un beneficiario di aiuti allo sviluppo; che l'immensa disparità di reddito esistente e per i 300 milioni di indiani che vivono al di sotto della soglia di povertà costituisce una preoccupazione permanente,
- D. considerando che l'India nel settore interno attualmente sta affrontando molte crisi, quali la violenza senza sosta dello jihadismo islamico e del radicalismo induista, le tensioni tra comunità nello Jammu e Kashmir, gli attacchi ai cristiani, molti dei quali di origine Dalit ad Orissa, e il diffondersi della ribellione dei maoisti (Naxaliti) in almeno dodici Stati, senza contare le calamità naturali nel nord-est,
- E. considerando che nell'agosto 2008 si sono verificate un'ondata di violenza e una serie di omicidi contro i cristiani ad Orissa, e che a quanto risulta non sono stati effettuati interventi efficaci dalla polizia locale e che i leader di Vishwa Hindu Parishad hanno affermato che le violenze non smetteranno finché Orissa non sarà totalmente liberata dai cristiani; considerando che talune comunità cristiane in India sono esposte a continui episodi di intolleranza e di violenza,
- F. considerando che la discriminazione di casta e le pratiche di «intoccabilità» contro i Dalits incidono ancora massicciamente sui loro diritti socio-economici e civili-politici, nonostante gli sforzi compiuti dal governo indiano nel corso di decenni,
- G. considerando che, dall'ottobre 2005 a questa parte, più di 400 persone sono morte in attentati dinamitardi commessi nelle città indiane; considerando che gli ultimi attentati, compiuti da terroristi islamici, hanno avuto luogo il 13 settembre 2008 uccidendo almeno 20 persone e ferendone molte altre,
- H. considerando che gli scambi tra l'Unione europea e l'India sono cresciuti esponenzialmente negli ultimi anni, passando da 28,6 miliardi EUR nel 2003 a oltre 55 miliardi EUR nel 2007, e che gli investimenti esteri dell'Unione europea in India sono più che raddoppiati tra il 2002 e il 2006, raggiungendo 2,4 miliardi EUR; considerando che il regime commerciale e normativo dell'India permane ancora relativamente restrittivo e che nel 2008 la Banca mondiale ha classificato l'India al centoventesimo posto (su un totale di 178 economie) per quanto riguarda la «facilità di fare affari»,
- I. considerando che il Parlamento europeo e il Parlamento dell'India hanno stabilito relazioni bilaterali formali,
- J. considerando che l'Unione europea e l'India rimangono impegnate a concludere un accordo di libero scambio globale, equilibrato e pienamente in linea con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e che preveda la progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di beni e servizi, coprendo anche gli aspetti connessi agli scambi commerciali; considerando che un accordo di libero scambio sarà vantaggioso in modo sostanziale per entrambe le economie, aumenterà gli investimenti, le esportazioni e le importazioni globali sia per l'Unione europea che per l'India, e darà un prezioso impulso al commercio mondiale, soprattutto nei servizi,
- K. considerando che l'Unione europea e l'India hanno sviluppato una stretta cooperazione nei settori scientifici e tecnologici,
- L. considerando che l'Unione europea e l'India si sono impegnate a sradicare tutte le forme di terrorismo, che costituisce una delle più gravi minacce alla pace e alla sicurezza internazionali,
- M. considerando che l'India è emersa come uno dei principali attori della comunità internazionale e uno dei maggiori contributori alle missioni di pace delle Nazioni Unite, e che tale miglioramento del suo status dovrebbe ricevere un riconoscimento da parte delle Nazioni Unite nella forma di un seggio nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Mercoledì 24 settembre 2008

- N. considerando che l'India ha un ruolo importante da svolgere negli affari interni del Sud e del Sud-Est asiatico, in particolare essendo membro dell'Associazione dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC) e mediante la sua cooperazione con l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN); considerando il ruolo chiave dell'India nel sostenere la stabilità della regione e nel contesto della cooperazione con l'Unione europea nel Nepal e nello Sri Lanka,
- O. considerando che gli Stati Uniti e l'India hanno firmato un accordo in materia di cooperazione nucleare civile,
- P. considerando che un futuro pacifico dell'ex Principato, oramai Stato di Jammu e Kashmir resta un obiettivo importante per la stabilità nell'Asia meridionale,
- Q. considerando che il cambiamento climatico, l'uso dell'energia e la sicurezza energetica sono di vitale interesse per la comunità internazionale,
- R. considerando che l'esplosione a livello mondiale dei prezzi del combustibile e dei prodotti alimentari ha creato gravi difficoltà economiche e sollevato preoccupazioni circa la prospettiva di disordini sociali,
- S. considerando che l'India partecipa al progetto Galileo dell'Unione europea nonché al progetto ITER;
1. accoglie favorevolmente il nono vertice Unione europea-India in quanto espressione di un partenariato strategico sostenibile e raccomanda vivamente che in futuro tali vertici annuali siano precedute da riunioni parlamentari pre-vertice, al fine di sottolineare il controllo democratico esercitato su tale processo e di accrescere la comprensione dei vari punti di vista e dei sistemi democratici di entrambe le parti;
 2. ribadisce il proprio fermo sostegno al rafforzamento della relazione strategica tra l'Unione europea e l'India e alla ricerca di ulteriori modi per migliorare la relazione in parola e chiede che dal vertice sull'economia, la politica, la sicurezza, gli scambi e altri temi di interesse reciproco emergano conclusioni concrete;
 3. accoglie favorevolmente la revisione del suddetto piano d'azione congiunto per un partenariato strategico auspicando che vengano fissate priorità e scadenze chiare per quanto riguarda le azioni concordate, e ribadisce il proprio desiderio di essere associato al processo di revisione; si dice pronto ad intraprendere colloqui con la Commissione allo scopo di definire le modalità della propria partecipazione;
 4. rileva che l'Unione europea e l'India intendono adottare un piano d'azione congiunto per un partenariato strategico rivisto in occasione del vertice; sottolinea l'importanza di dare reale sostanza politica alle azioni comuni proposte e di prevedere risorse sufficienti per consentire alle priorità previste nel piano di essere pienamente realizzate;
 5. accoglie con favore l'istituzione nel giugno 2008 del gruppo parlamentare di amicizia India-Parlamento europeo, che agirà nell'ambito del Parlamento indiano come controparte della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Repubblica dell'India; auspica che tale sviluppo positivo possa segnare l'inizio di un dialogo significativo e strutturato tra i due parlamenti su questioni di interesse globale e comune, per il tramite di visite bilaterali regolari e tavole rotonde;
 6. sottolinea il suo fermo impegno per la creazione di un accordo di libero scambio globale, ampio e ambizioso tra l'Unione europea e l'India; rileva che, mentre i negoziatori hanno raggiunto un ampio consenso sugli scambi di beni, sono necessari ulteriori colloqui per trovare un accordo sui servizi, la concorrenza, i diritti di proprietà intellettuale (DPI), gli appalti pubblici, lo sviluppo sostenibile, le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) e le barriere non tariffarie; esorta entrambe le parti a lavorare per portare i negoziati a una conclusione positiva entro la fine del 2008; rileva l'enorme aumento degli scambi commerciali bilaterali e degli investimenti nell'ultimo decennio e sottolinea l'enorme potenziale per un'ulteriore crescita derivante da un accordo di questo tipo;

Mercoledì 24 settembre 2008

7. chiede la conclusione di un accordo di libero scambio comprensivo che permetta di migliorare l'accesso al mercato dei beni e servizi, coprendo sostanzialmente tutti gli scambi commerciali, e che contenga disposizioni in materia di regolamentazione della trasparenza in settori rilevanti per il reciproco commercio e gli investimenti, incluse le norme e la valutazione della conformità, le SPS, i DPI, l'esecuzione, la facilitazione degli scambi commerciali e doganali, gli appalti pubblici, e il commercio e la concorrenza, così come il commercio e lo sviluppo e le clausole sui diritti umani quale elemento essenziale dell'accordo di libero scambio;
8. appoggia i negoziati in vista di un accordo di libero scambio con l'India rispettando pienamente, nel contempo, le posizioni economiche diverse dei due partner, la particolare situazione socioeconomica dell'India e, segnatamente, la situazione degli agricoltori poveri e di quelli che praticano un'agricoltura di sussistenza; ritiene che un capitolo ambizioso dedicato allo sviluppo sostenibile sia un elemento essenziale in qualsiasi accordo e sottolinea che tale aspetto dovrebbe essere soggetto al meccanismo standard di risoluzione delle controversie;
9. rileva che l'Unione europea è un'importante fonte di investimenti diretti esteri per l'India, responsabile di circa il 19,5 % del flusso di investimenti diretti esteri dell'India e che il totale cumulativo degli investimenti diretti dell'India in joint venture e società interamente controllate nell'Unione europea (dall'aprile 1996 al 2006/2007) è pari a 4 315,87 milioni di euro, il che rende l'Unione europea la più grande destinazione di investimenti per l'India; riconosce che i flussi di investimenti tra l'Unione europea e l'India sono stati in crescita, e aumenteranno ancora di più una volta che l'accordo di libero scambio sarà stato positivamente concluso;
10. ricorda che l'Unione europea e l'India sono importanti partner commerciali e membri fondatori dell'OMC; deplora il recente crollo dei negoziati commerciali multilaterali del programma di sviluppo di Doha (DDA) e la controversia sulle tariffe agricole tra gli Stati Uniti e l'India; nota che i costi del fallimento dei negoziati dell'OMC comprenderebbero: la perdita di possibili vantaggi in termini di benessere dalle nuove riforme OMC; il serio rischio che la credibilità del sistema commerciale internazionale e dell'OMC sia compromessa; la possibilità di espandere il protezionismo commerciale e il rischio che i membri dell'OMC sostituiscano il multilateralismo con accordi bilaterali e regionali; sollecita l'Unione europea e l'India a rinnovare i propri sforzi per giungere ad un accordo sugli scambi commerciali di vasta portata, del quale potrebbero trarre vantaggio non solo l'Unione europea e l'India, ma anche la più vasta comunità internazionale;
11. invita la Commissione a dare il debito peso, nel quadro dei negoziati che ha in corso con l'India in vista di un accordo di libero scambio, alle considerazioni in materia di diritti dell'uomo, segnatamente all'applicazione delle norme sociali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in relazione al lavoro infantile e al lavoro forzato (convenzioni nn. 138 e 182), all'abolizione degli ostacoli non tariffari e delle restrizioni attualmente applicate nel campo degli investimenti esteri diretti in settori rilevanti e ai diritti di proprietà intellettuale;
12. rileva l'annuncio fatto il 28 agosto 2008 di un accordo di libero scambio India-ASEAN; esprime l'auspicio che tale accordo porti ad un'ulteriore crescita economica, rafforzi le relazioni politiche regionali e la base di sicurezza nel sud-est asiatico;
13. invita l'Unione europea e l'India a compiere progressi positivi sulla conclusione di accordi marittimi e aerei che potrebbero rafforzare ulteriormente gli scambi commerciali bilaterali e gli investimenti; afferma che il vertice fornirà anche l'occasione per la firma della convenzione di finanziamento sul nuovo programma di cooperazione in materia di aviazione civile;
14. si compiace dell'avvio a Nuova Delhi dello «European Business and Technology Centre (EBTC)», che contribuirà a rafforzare i legami tra le imprese europee e indiane, nonché tra gli attori nel settore scientifico e tecnologico al fine di rispondere alle richieste del mercato indiano;
15. chiede che il Consiglio compia urgentemente progressi su un sistema di agevolazione di visti;
16. si compiace della fondazione dell'Ufficio indiano per il controllo dei crimini contro la fauna selvatica, pur restando profondamente preoccupato per la situazione delle tigri ed invita l'India a proteggerle dalla perdita del loro habitat e dalla tratta operata da reti criminali trans-nazionali; chiede uno specifico aiuto dell'Unione europea per questa iniziativa di conservazione sotto forma di esperti tecnici, sostegno finanziario e potenziamento della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

Mercoledì 24 settembre 2008

17. incoraggia le due parti a collaborare strettamente sulle grandi sfide ambientali che affliggono il pianeta; invita a tale riguardo l'Unione europea e l'India a sviluppare il più possibile un approccio comune alla minaccia del cambiamento climatico e alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra; sottolinea la necessità per entrambe le parti di impegnarsi per un accordo post-2012 sulle riduzioni dei gas a effetto serra, pur riconoscendo le questioni particolari che l'India deve affrontare in quanto paese in via di sviluppo;
18. prende atto dell'impennata dei costi globali dell'energia e del conseguente impatto sui consumatori domestici, le imprese e le industrie; sottolinea la necessità della diversificazione dell'approvvigionamento energetico quale importante obiettivo politico e sottolinea i rischi per la stabilità politica in Europa e nell'Asia del Sud posti dalle minacce alla sicurezza energetica;
19. rileva l'approvazione da parte del gruppo di fornitori nucleari dell'Accordo nucleare civile Stati Uniti-India (e della dichiarazione unilaterale dell'India in merito alla sua intenzione di rispettare i propri impegni di non-proliferazione e di osservare una moratoria volontaria sui test di armi atomiche); invita il governo indiano a trasformare la propria moratoria sui test nucleari in un impegno giuridicamente vincolante;
20. riconosce che l'India svolge, nel suo vicinato e al di là di esso, un ruolo fondamentale nella prevenzione dei conflitti e nel mantenimento della pace; è preoccupato dinanzi all'attuale mutevole situazione politica del Pakistan e alla situazione sempre più incerta di Afghanistan e Sri Lanka, ed esprime l'auspicio che l'India, in quanto paese predominante nella regione, agisca in qualità di promotore della stabilità e della pace; invita l'India e l'Unione europea, in particolar modo attraverso l'inviato speciale di quest'ultima per la Birmania/Myanmar, di cooperare per fare in modo che la giunta militare birmana rilasci i prigionieri politici e rispetti i diritti dell'uomo.
21. si rammarica degli scoppi di violenza nello Jammu e Kashmir nell'agosto 2008 e raccomanda che le autorità prendano tutte le misure ragionevoli per garantire lo svolgimento delle elezioni nello Jammu e Kashmir in un ambiente stabile; ritiene che l'apertura del Kashmir al libero flusso di beni e persone è essenziale per interrompere la spirale di repressione e di violenza; auspica che presto possa registrarsi una riduzione della presenza militare che porterebbe ad un funzionamento normale della società civile, commerciale nonché del turismo;
22. è fortemente preoccupato dinanzi ai disastri causati dalle inondazioni nel nord-est dell'India, in particolare nello Stato del Bihar, ma anche nei vicini Nepal e Bangladesh; deplora il fatto che il disastro abbia provocato un enorme numero di vittime lasciando più di un milione di senzatetto; accoglie con favore la concessione di un aiuto d'urgenza da parte dell'Unione europea; invita l'Unione europea e l'India a intensificare la cooperazione su misure tese a mitigare gli effetti del cambiamento climatico ed in particolare a rafforzare la cooperazione sulle energie rinnovabili;
23. si compiace degli sforzi compiuti dal governo e dalla società civile indiana nelle operazioni di salvataggio e di evacuazione, nel coordinamento e nella distribuzione del cibo nonché nella gestione dei campi di assistenza; sottolinea che la fornitura di un alloggio e di acqua potabile deve essere fra le principali priorità, al fine di stabilizzare la situazione in materia di sanità pubblica; auspica una maggiore cooperazione internazionale con l'India per sostenere l'applicazione urgente di iniziative per l'adeguamento climatico, poiché stanno aumentando i disastri naturali e quelli causati dall'uomo, quali le alluvioni, rendendo così necessario aumentare le misure di prevenzione e di ripresa;
24. riconosce che l'India rappresenta un modello per il modo in cui affronta il pluralismo culturale e religioso, nonostante talune difficoltà locali e intermittenti tra religioni, come quelle tra Indù e Cristiani; si dichiara tuttavia profondamente preoccupato per l'attuale situazione delle minoranze cristiane, e si rammarica dell'impatto che le leggi contro la conversione, che si sono diffuse in numerosi Stati indiani, possono avere sulla libertà di religione;
25. si dichiara profondamente preoccupato per i recenti attacchi contro i cristiani (molti dei quali di origine Dalit) ad Orissa e in particolare nel distretto di Kandhamal; sottolinea la necessità di garantire immediata assistenza e sostegno alle vittime, tra cui indennizzi alla Chiesa per i danni causati ai suoi beni, nonché alle persone la cui proprietà privata è stata parimenti danneggiata; esorta le autorità a consentire a coloro che sono stati costretti a fuggire dai loro villaggi di poter tornare in condizioni di sicurezza, sottolinea la necessità che tutte le persone accusate, tra cui gli alti ufficiali delle forze di polizia, siano

Mercoledì 24 settembre 2008

giudicate rapidamente attraverso il sistema giudiziario; deplora l'uccisione di almeno trentacinque persone dall'inizio delle violenze e invita lo Stato e le autorità nazionali a fare tutto quanto in loro potere per proteggere pienamente la minoranza cristiana;

26. esprime la propria profonda simpatia per le vittime degli attentati terroristici dinamitardi in India, sia sul proprio territorio che in Afghanistan, in particolare nella sua ambasciata di Kabul; ricorda in particolare l'ultimo attentato dinamitardo del 13 settembre 2008 nella capitale indiana e la morte di oltre 180 persone a Mumbai nel 2006 e di oltre 60 persone a Jaipur nel maggio 2008; condanna questi e tutti gli attacchi terroristici;

27. ribadisce il ruolo che deve essere svolto dalla società civile nelle discussioni su questioni di principio negli attuali negoziati bilaterali; insiste in questo contesto sul potenziamento del ruolo della tavola rotonda della società civile Unione europea-India istituita nel 2001 e chiede in particolare che essa abbia i mezzi per esercitare effettivamente i propri compiti miranti a consultare la società civile nell'Unione europea e in India; chiede che si tenda maggior conto dei risultati di questi scambi nel processo decisionale dell'Unione europea;

28. si compiace per quanto attiene al rispetto dei diritti dell'uomo che l'India cooperi con il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite; sottolinea inoltre il ruolo della Commissione nazionale indiana diritti dell'uomo per la sua rigorosa ed indipendente attività in merito alla discriminazione basata su motivi religiosi e in merito ad altri temi; si rammarica che l'India non abbia ratificato ancora né la Convenzione internazionale contro la tortura ed altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti né il suo protocollo opzionale; raccomanda all'India di ratificare senza indugio ambedue gli strumenti; sollecita il governo indiano ad abolire immediatamente la pena di morte e ad imporre una moratoria alle esecuzioni; incoraggia il governo indiano a firmare e a ratificare il protocollo opzionale alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne; sollecita l'India ad aderire al Tribunale penale internazionale; sollecita le autorità indiane a riformare la legge sui poteri speciali delle forze armate, che concede l'impunità ai soldati e agli agenti di polizia;

29. chiede che venga redatta una relazione sui progressi effettuati sulla politica diritti attuata in India, ricordando che il dialogo diritti dell'uomo Unione europea-India è presentato quale un modello in questo settore; è sorpreso in questo contesto che l'India non si trovi sulla lista dei paesi che possono beneficiare dei finanziamenti dello strumento europeo per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR) ⁽¹⁾ per i microprogetti della società civile;

30. invita l'Unione europea e l'India a esplicitare il loro impegno comune per affrontare il flagello del terrorismo, che è una delle principali minacce alla pace e alla sicurezza; sollecita una maggiore cooperazione in materia di condivisione dell'intelligence e chiede che sia data seria considerazione al conferimento di uno status privilegiato all'India all'interno di Europol;

31. sottolinea che la sicurezza alimentare dell'India continua a destare preoccupazione; invita il governo indiano a colmare il divario domanda-offerta accelerando il ritmo della produzione interna di cereali e garantendo gli investimenti pubblici e privati, l'introduzione di nuove tecnologie e la diversificazione delle colture;

32. accoglie favorevolmente i progressi compiuti dall'India verso l'eliminazione della povertà (Obiettivo di sviluppo del Millennio (OSM 1)); deplora ciononostante la mancanza di progressi in direzione degli OSM riguardanti l'istruzione, la salute, l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile; ribadisce la propria preoccupazione quanto al fatto che la mortalità infantile e la salute materna (OSM 4 e 5) sono i settori che hanno registrato i minori progressi e che probabilmente tali obiettivi non saranno raggiunti entro il 2015; invita il Consiglio, la Commissione e il governo dell'India a rendere prioritarie le azioni sull'uguaglianza di genere, la riduzione della mortalità infantile e il miglioramento della salute materna;

33. chiede all'Unione europea e all'India di mettere maggiormente l'accento sugli scambi interpersonali e su un dialogo culturale più approfondito;

34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica dell'India.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

Giovedì 25 settembre 2008

Media comunitari in Europa

P6_TA(2008)0456

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sui media comunitari in Europa (2008/2011(INI))

(2010/C 8 E/14)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 150 e 151 del trattato CE,
- visto il trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato il 2 ottobre 1997, e in particolare il protocollo n. 9 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la convenzione UNESCO sulla Protezione e la Promozione delle Diversità delle Espressioni culturali che riconosce la legittimità delle politiche pubbliche per il riconoscimento e la promozione del pluralismo,
- vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽²⁾,
- vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) ⁽³⁾,
- vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ⁽⁴⁾,
- vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) ⁽⁵⁾,
- vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽⁶⁾,
- vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ⁽⁷⁾,
- visto il Libro bianco presentato dalla Commissione su una politica europea di comunicazione (COM(2006)0035),
- vista la comunicazione della Commissione del 20 dicembre 2007 su un approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale (COM(2007)0833),

⁽¹⁾ GU C 340 del 10.11.1997, pag. 109.

⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

⁽⁶⁾ GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

Giovedì 25 settembre 2008

- vista la sua risoluzione del 14 luglio 1995 sul Libro verde riguardante le scelte strategiche per potenziare l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva dell'Unione europea ⁽¹⁾,
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sul pluralismo dei media negli Stati membri dell'Unione europea (SEC(2007)0032),
 - vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sui rischi di violazione, nell'Unione europea e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali) ⁽²⁾,
 - visto lo studio «La situazione dei media comunitari nell'Unione europea» commissionato dal Parlamento europeo,
 - vista la raccomandazione (Rec(2007)2) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri relativa al pluralismo dei media e alla diversità dei contenuti mediatici,
 - vista la dichiarazione (Decl-31.01.2007 E) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla protezione del ruolo dei mezzi di comunicazione in democrazia, nel contesto della concentrazione mediatica,
 - vista la dichiarazione congiunta sulla diversità nel contesto della radiodiffusione resa dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di espressione e di opinione, dal rappresentante OSCE per la libertà dei media, dal relatore speciale dell'OAS sulla libertà di espressione e dal relatore speciale della commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli sulla libertà di espressione e sull'accesso all'informazione, approvata il 12 dicembre 2007,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0263/2008),
- A. considerando che i media comunitari sono organizzazioni senza fini di lucro responsabili dinanzi alla comunità cui intendono fornire un servizio,
- B. considerando che «senza fini di lucro» significa che l'obiettivo principale di tali media consiste nello svolgere attività nell'interesse pubblico e/o privato senza trarne alcun profitto economico o commerciale,
- C. considerando che «responsabili dinanzi alla comunità» significa che i media comunitari sono tenuti a informare la comunità delle loro azioni e decisioni e a giustificarle e che possono essere sanzionati in caso di mancanze,
- D. considerando che esistono differenze sostanziali tra gli Stati membri riguardo alla diffusione e all'impatto dei media comunitari e che tale diffusione e impatto sono più ampi negli Stati membri che riconoscono chiaramente lo status giuridico dei media comunitari e che sono consapevoli del loro valore aggiunto,
- E. considerando che i media comunitari dovrebbero essere aperti a eventuali contributi da parte dei membri della comunità per l'elaborazione dei programmi e incoraggiare così la partecipazione attiva e volontaria alla produzione di media piuttosto che il loro utilizzo passivo,
- F. considerando che spesso i media comunitari non rappresentano la maggioranza della società, ma si rivolgono piuttosto a una serie di specifici gruppi di riferimento più piccoli, in molti casi a livello locale o regionale, che sono ignorati dagli altri media,
- G. considerando che i media comunitari svolgono un ruolo ampio, sebbene in gran parte non riconosciuto, nel panorama dei media, in particolare come fonte di programmi a livello locale, e incoraggiano l'innovazione, la creatività e la diversità dei programmi,

⁽¹⁾ GU C 249 del 25.9.1995, pag. 219.

⁽²⁾ GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1026.

Giovedì 25 settembre 2008

- H. considerando che i media comunitari sono tenuti a presentare un mandato chiaramente definito, quale ad esempio garantire dei benefici sociali, che deve trovare riscontro anche nei programmi prodotti,
- I. considerando che uno dei principali punti deboli dei media comunitari nell'Unione europea è determinato dalla mancanza di riconoscimento giuridico in diversi ordinamenti giuridici nazionali e considerando inoltre che finora nessuno degli atti giuridici comunitari ha affrontato la questione dei media comunitari,
- J. considerando che l'introduzione di un codice di condotta, oltre al riconoscimento giuridico, consentirebbe di chiarire lo status, le procedure e il ruolo del settore, contribuendo alla sua certezza, assicurando la sua indipendenza e impedendo i comportamenti scorretti,
- K. considerando che internet ha spinto il settore verso una nuova era, caratterizzata da nuove opportunità e sfide, e che i costi della transizione dai sistemi di trasmissione analogici a quelli digitali rappresentano un onere notevole per i media comunitari,
- L. considerando che il 2008 è stato proclamato Anno europeo del dialogo interculturale, il che significa che i media nell'Unione europea avranno un ruolo particolarmente importante come strumento particolarmente idoneo di espressione e informazione per le identità culturali più piccole nell'ambito della società in generale e per la continuazione del dialogo interculturale nel 2008 e oltre,
- M. considerando che i media comunitari sono strumenti importanti per responsabilizzare i cittadini e incoraggiarne la partecipazione attiva nella società civile e arricchiscono il dibattito sociale, poiché rappresentano strumenti di pluralismo interno delle idee; considerando che la concentrazione di proprietà rappresenta una minaccia per una copertura mediatica approfondita delle questioni di interesse locale per tutti i gruppi all'interno della comunità;
1. sottolinea che i media comunitari costituiscono uno strumento efficace per rafforzare la diversità culturale e linguistica, l'inclusione sociale e l'identità locale, il che spiega la diversità del settore,
 2. sottolinea che i media comunitari servono a rafforzare le identità di specifici gruppi di interesse, consentendo al contempo ai membri di tali comunità di stabilire contatti con altri gruppi della società, e perciò svolgono un ruolo importante nella promozione della tolleranza e del pluralismo nella società e contribuiscono al dialogo interculturale;
 3. sottolinea inoltre che i media comunitari promuovono il dialogo interculturale educando il pubblico, combattendo gli stereotipi negativi e correggendo le idee veicolate dai mezzi di comunicazione di massa per quanto concerne le comunità all'interno della società minacciate di esclusione, quali i rifugiati, gli immigrati, i rom e altre minoranze etniche e religiose; ribadisce che i media comunitari sono uno dei mezzi a disposizione per facilitare l'integrazione degli immigrati e per consentire ai membri svantaggiati della società di diventare partecipanti attivi, coinvolgendoli in dibattiti su temi per loro importanti;
 4. sottolinea che i media comunitari possono avere un ruolo significativo in programmi di formazione che associano organizzazioni esterne, tra cui le università, e membri della comunità non qualificati e possono fungere da importante piattaforma per l'acquisizione di un'esperienza lavorativa; sottolinea che la formazione dei cittadini nel settore digitale, del web ed editoriale, attraverso la partecipazione alle attività dei media comunitari, consente loro di acquisire competenze utili e trasferibili;
 5. ricorda che i media comunitari fungono da catalizzatori per la creatività locale, fornendo agli artisti e agli imprenditori creativi una piattaforma pubblica per sperimentare idee e concetti nuovi;
 6. ritiene che i media comunitari contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo di migliorare l'alfabetizzazione mediatica dei cittadini, attraverso il loro coinvolgimento diretto nell'elaborazione e distribuzione dei programmi, e incoraggia la creazione di attività comunitarie nelle scuole per sviluppare il senso civico tra i giovani, rafforzare l'alfabetizzazione mediatica e sviluppare un insieme di competenze che potrebbero essere successivamente utilizzate per partecipare ai media comunitari;

Giovedì 25 settembre 2008

7. ricorda che i media comunitari contribuiscono a rafforzare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, presentando punti di vista diversi su questioni di particolare rilevanza per una determinata comunità;
8. sottolinea che, a fronte della soppressione o dell'inesistenza di servizi mediatici pubblici o commerciali in alcune zone, incluse le zone periferiche, e della tendenza da parte dei media commerciali a ridurre la programmazione locale, i media comunitari possono rappresentare l'unica fonte di notizie e informazioni a livello locale e l'unica possibilità di espressione delle comunità locali;
9. si compiace del fatto che i media comunitari possono sensibilizzare maggiormente i cittadini in merito ai servizi pubblici esistenti e incoraggiare la partecipazione civile al dibattito pubblico;
10. ritiene che i media comunitari possano rappresentare uno strumento efficace di avvicinamento dell'Unione europea ai cittadini, rivolgendosi a un pubblico specifico; raccomanda inoltre che gli Stati membri collaborino più attivamente con i media comunitari per instaurare un dialogo più stretto con i cittadini;
11. sottolinea che la qualità dei media comunitari è fondamentale ai fini della realizzazione del loro potenziale e evidenzia che, in mancanza di risorse finanziarie adeguate, tale qualità non può essere garantita; rileva che le risorse finanziarie dei media comunitari variano di molto ma sono in genere piuttosto limitate e riconosce che ulteriori finanziamenti e il passaggio al digitale consentirebbero al settore dei media comunitari di ampliare il proprio profilo innovativo e di fornire servizi nuovi e indispensabili che conferiscono valore aggiunto ai servizi analogici esistenti;
12. rileva che il settore non gode del sostegno necessario per poter compiere grandi sforzi volti a migliorare la sua rappresentanza e i contatti con l'Unione europea e i responsabili delle decisioni a livello nazionale;
13. sottolinea la necessità che i media comunitari siano politicamente indipendenti;
14. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto del contenuto della presente risoluzione definendo i media comunitari come mezzi di comunicazione:
 - a) senza fini di lucro e indipendenti, sia dalle autorità nazionali sia da quelle locali, che si occupano principalmente di attività di interesse per il pubblico e la società civile e che perseguono obiettivi chiaramente definiti che comportano sempre un beneficio sociale e contribuiscono al dialogo interculturale;
 - b) responsabili dinanzi alla comunità cui intendono fornire un servizio, e quindi tenuti a informare la comunità delle loro azioni e decisioni e a giustificarle, subendo sanzioni in caso di comportamento scorretto, affinché il servizio sia controllato dagli interessi della comunità e sia evitata la creazione di reti «imposte dall'alto»;
 - c) aperti alla partecipazione dei membri della comunità alla creazione dei programmi, inclusi tutti gli aspetti inerenti al funzionamento e alla gestione, fermo restando che i responsabili del contenuto editoriale devono invece essere in possesso di qualifiche professionali;
15. consiglia agli Stati membri, senza recare danno ai media tradizionali, di riconoscere giuridicamente i media comunitari come un gruppo distinto, accanto ai mezzi di comunicazione pubblici e commerciali, laddove tale riconoscimento non sia stato ancora concesso;
16. invita la Commissione a considerare i media comunitari come una soluzione alternativa, basata su un approccio bottom-up, per rafforzare il pluralismo dei mezzi di comunicazione al momento di definire gli indicatori per il pluralismo mediatico;
17. invita gli Stati membri a garantire un sostegno più attivo ai media comunitari, in modo da assicurare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, purché tale supporto non arrechi pregiudizio ai mezzi di comunicazione pubblici;
18. sottolinea il ruolo che le autorità locali, regionali e nazionali possono svolgere nel sostenere e incentivare i media comunitari fornendo le infrastrutture adeguate, oltre al supporto necessario nell'ambito di programmi che incoraggiano lo scambio delle migliori pratiche, quali il programma comunitario «Regioni per il cambiamento economico» (ex iniziativa Interreg);

Giovedì 25 settembre 2008

19. chiede agli Stati membri di rendere disponibile lo spettro delle frequenze radio e televisive, sia analogico sia digitale, tenendo conto che il servizio fornito dai media comunitari non può essere valutato in termini di costo d'opportunità o di giustificazione del costo dell'assegnazione dello spettro, ma piuttosto in base al valore sociale che rappresenta;
20. riconosce che da un lato soltanto una piccola parte del settore possiede l'esperienza e le conoscenze necessarie per richiedere e ricevere il sostegno dell'Unione europea, mentre dall'altro i responsabili dei finanziamenti non conoscono le potenzialità dei media comunitari;
21. riconosce che il settore potrebbe ricorrere maggiormente ai regimi di finanziamento comunitari, nella misura in cui tali finanziamenti contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dei media comunitari, attraverso l'attuazione di una serie di programmi specifici, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo, nonché alla possibilità di educare e formare i giornalisti attraverso, tra gli altri, i programmi di apprendimento permanente; sottolinea tuttavia che i finanziamenti devono provenire principalmente da fonti nazionali, locali e/o da altre fonti;
22. esorta i media comunitari a istituire una piattaforma internet europea attraverso la quale possano essere diffuse informazioni importanti e utili per il settore e a facilitare i collegamenti e lo scambio delle migliori pratiche;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2007

P6_TA(2008)0458

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2007 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articoli 2 e 39 del trattato UE)

(2010/C 8 E/15)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2, 6 e 39 del trattato UE e gli articoli 13, 17, 22, 61-69, 255 e 286 del trattato CE, che costituiscono la base giuridica principale per lo sviluppo dell'Unione europea e della Comunità quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
 - viste le interrogazioni orali B6-0006/2008 e B6-0007/2008,
 - visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che gli Stati membri hanno la precipua responsabilità di garantire libertà, sicurezza e giustizia per i loro cittadini; considerando, tuttavia, che in seguito all'entrata in vigore del trattato di Maastricht e ancor più del trattato di Amsterdam, l'Unione europea è tenuta a contribuire al perseguimento di quegli stessi obiettivi, tenendo in conto le aspettative dei cittadini dell'Unione per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali e l'applicazione nell'ambito dell'Unione dei principi dello stato di diritto e dell'efficace e leale cooperazione tra Stati membri,
- B. considerando che la ratifica del trattato di Lisbona costituisce una condizione essenziale e urgente per garantire che l'Unione diventi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (AFSJ) e apporta miglioramenti fondamentali alla legittimità ed efficacia dell'azione dell'Unione europea,

Giovedì 25 settembre 2008

- C. considerando che le considerazioni espresse sia alla riunione preparatoria del 26 novembre 2007 con i parlamenti nazionali che durante il più recente dibattito in plenaria il 31 gennaio 2008 hanno sottolineato l'importanza di gettare fondamenta sicure per la transizione al nuovo quadro giuridico che risulterà dalla ratifica del trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, che modifica il trattato sull'Unione europea (TUE) e istituisce un trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFEU),
- D. considerando, tuttavia, che la creazione di un vero spazio di libertà, sicurezza e giustizia è lontana dall'esser completa e deve sormontare ancora notevoli difficoltà ed ostacoli, come confermato dalla comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2008, dal titolo «Relazione sull'attuazione del programma dell'Aia per il 2007» (COM(2008)0373),
- E. considerando che, come tale relazione sottolinea e nonostante l'adozione di varie misure importanti, il programma approvato dal Consiglio europeo dell'Aia nel 2004 è seriamente in ritardo e, in particolare,
- che esiste ancora un serio deficit di fiducia reciproca e, soprattutto, di solidarietà tra gli Stati membri, specialmente riguardo a politiche sulla migrazione legale e illegale e a politiche di cooperazione giudiziaria e di polizia in questioni penali,
 - che tali problemi interessano anche la fase di trasposizione delle poche misure sinora adottate poiché un livello insufficiente di esecuzione era evidente nei seguenti settori: politica dei visti, scambio di informazioni tra autorità preposte all'esecuzione delle leggi e giudiziarie, prevenzione e lotta al crimine organizzato, gestione delle crisi all'interno dell'Unione europea, cooperazione di polizia e di dogana e cooperazione giudiziaria in questioni penali,
- F. considerando che gli stessi Stati membri menzionano tali problemi nel contesto del loro lavoro preparatorio per il prossimo programma dell'ASFJ per il periodo 2010-2014, riconoscendo che l'attuale 'acquis' nel settore degli affari interni, sviluppato punto per punto, manca necessariamente di struttura ed è quindi difficile da spiegare ai cittadini dell'Unione; considerando che talvolta è difficile perfino per gli specialisti comprendere e che alcuni strumenti si sovrappongono e, inoltre, la base giuridica per alcune azioni si trova in atti distinti; considerando, infine, che il controllo dell'adeguata esecuzione delle direttive CE da parte di tutti i 27 Stati membri si sta rivelando un compito sempre più arduo e dispendioso in termini di tempo,
- G. convinto, tuttavia, al pari del Consiglio, che l'Unione non ha altra scelta se non insistere nell'attuazione dell'ASFJ, che tocca il fulcro degli ordinamenti costituzionali nazionali, e che gli Stati membri hanno un interesse speciale nel mantenere un dialogo tra loro, oltre che con le Istituzioni europee,
- H. considerando che, nell'attuale fase transitoria verso la conclusione della ratifica del trattato di Lisbona, è necessario adottare prima della fine del 2009 alcune misure generali che, anche se ispirate al trattato di Lisbona, possono ancora essere adottate in base ai trattati esistenti, in piena concordanza con l'articolo 18 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, e che potrebbero ridurre gli effetti negativi dei problemi soprammenzionati; sarebbero incluse misure intese a:
- tener conto delle procedure, strutture e decisioni istituzionali, nonché dei principi e obiettivi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 ⁽¹⁾,
 - promuovere la trasparenza del processo decisionale a livello dell'Unione e a livello nazionale, in particolare in relazione all'AFSJ, in accordo con la recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) sulla trasparenza legislativa (caso Turco ⁽²⁾),
 - coinvolgere efficacemente i parlamenti nazionali nella creazione e nell'attuazione dell'AFSJ, anche riguardo alla valutazione di tali politiche negli altri Stati membri e da parte delle agenzie dell'Unione europea,

⁽¹⁾ GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Sentenza dell'1 luglio 2008 nelle cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P Regno di Svezia e Maurizio Turco contro Consiglio dell'Unione europea.

Giovedì 25 settembre 2008

- garantire il rispetto della prevalenza del diritto comunitario sul diritto UE (articolo 47 del trattato UE) nella conclusione di accordi internazionali, specialmente nel caso di sanzioni che riguardino cittadini di paesi terzi o ove cittadini dell'Unione siano suscettibili di subire discriminazione (esenzione da visto); il Parlamento dovrebbe sistematicamente essere associato nella conclusione da parte dell'Unione europea di accordi internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale,
 - rafforzare la solidarietà e la cooperazione leale tra Stati membri nell'esecuzione delle politiche e delle misure prese dall'Unione, potenziando e democratizzando i meccanismi di valutazione reciproca già disponibili nella cooperazione Schengen e nella lotta al terrorismo,
 - avviare una cooperazione avanzata in base al primo pilastro dove la richiesta all'unanimità è impossibile da raggiungere (vedi la discussione relativa alla proposta, presentata dalla Commissione il 17 luglio 2006, di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (COM(2006)0399)),
 - andare oltre la natura embrionale e incerta di iniziative condotte dalle agenzie create dall'Unione e la cooperazione con le amministrazioni nazionali,
 - istituire una vera politica di comunicazione che consenta ai cittadini dell'Unione di essere meglio informati delle iniziative a livello dell'Unione e a livello nazionale e di familiarizzarsi con le autorità competenti dell'Unione e nazionali da contattare, senza compromettere la possibilità di un'azione giurisdizionale in merito ad aspetti suscettibili di influenzare i diritti fondamentali dei cittadini,
- I. considerando che, in tale periodo transitorio, è ancora più importante, nell'interesse dei cittadini dell'Unione, tener conto dei miglioramenti che il trattato di Lisbona apporterà in termini di:
- protezione dei diritti fondamentali, quale dettata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - controllo giurisdizionale esercitato dalla CGCE, anche sulla legislazione relativa al controllo di polizia e giudiziario,
 - controllo democratico derivante dall'estensione della codecisione del Parlamento europeo e dal coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel processo legislativo dell'Unione e nella valutazione del suo impatto, anche per quanto riguarda le politiche collegate all'AFSJ,
- J. considerando che, in base al presente trattato, i mezzi di ricorso di cui dispongono i cittadini dell'Unione nei riguardi delle misure AFSJ sono ancora più limitati che in altre aree di attività dell'Unione europea; che i poteri della CGCE sono limitati, in particolare nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e che, inoltre, alcuni Stati membri ancora ostacolano il dialogo tra tribunali europei e nazionali in tale settore; considerando che il Consiglio dovrebbe posporre l'adozione di qualsiasi misura che potrebbe riguardare i diritti fondamentali a dopo la ratifica del trattato di Lisbona,
1. invita il Consiglio europeo, il Consiglio e la Commissione a:
- a) avviare da ora il processo di determinazione delle priorità per il futuro programma pluriennale AFSJ per il periodo 2010-2014, sulla base di un approccio coerente e ambizioso, che vada ben oltre la riflessione ministeriale e che tragga ispirazione dagli obiettivi e i principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - b) affiancare il Parlamento europeo nel suo dialogo con i parlamenti nazionali sulle priorità per il periodo 2010-2014, tenendo in conto i problemi incontrati nell'attuazione dei programmi di Tampere e dell'Aia, il lavoro svolto nell'ambito del Consiglio e le indicazioni strategiche iniziali del Consiglio europeo riguardanti l'immigrazione, l'asilo e l'integrazione; nell'intento di concludere tale fase iniziale del dialogo in sede di discussione annuale al Parlamento sui progressi compiuti nel 2008 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e dare adito successivamente ad una comunicazione della Commissione, con l'intesa che spetterà poi al nuovo Parlamento e al Consiglio europeo adottare il programma finale a tempo debito,

Giovedì 25 settembre 2008

- c) concordare con il Parlamento un elenco di testi o proposte che potrebbero o dovrebbero essere adottati con priorità prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e, in ogni caso, prima della fine del mandato dell'attuale Parlamento,
 - d) progredire nei negoziati sulle proposte di cooperazione di polizia e giudiziaria (che saranno soggette a codecisione) perseguendo un accordo politico con il Parlamento e garantire che, una volta raggiunto tale accordo:
 - se ne posponga l'adozione formale fino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona,
 - oppure il Consiglio adotti la decisione o le decisioni quadro in questione in base all'attuale trattato UE, accettando di ri-adottarle in base al trattato UE come modificato dal trattato di Lisbona, il che consentirebbe alla CGCE di esercitare il pieno controllo giurisdizionale; nel caso che un accordo politico fosse raggiunto già prima, il Parlamento potrebbe accettare di non riaprire i negoziati sul fondo, come avviene nella procedura di adozione per la codificazione ufficiale ⁽¹⁾;
2. propone le seguenti priorità per quanto riguarda i settori soggetti o da sottoporre a codecisione/parere conforme nel periodo transitorio:

Diritti fondamentali e cittadinanza

- definire criteri più trasparenti a livello dell'Unione, in particolare ove misure dell'Unione europea possono inficiare garanzie basate sulle costituzioni degli Stati membri (articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)) e sottoporre a revisione le misure europee censurate dalla CGCE (vedi causa T-228/02 Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran contro Consiglio, causa T-47/03 Sison contro Consiglio, causa T-253/04 KONGRA-GEL e altri contro Consiglio, causa T-229/02 PKK contro Consiglio, sulle liste nere),
- prendere in conto sistematicamente l'impatto sui diritti fondamentali della legislazione dell'Unione e delle misure nazionali di esecuzione, in particolare rispetto alla lotta al terrorismo, tenendo conto delle risposte recentemente inviate alla Commissione in tale settore dagli Stati membri,
- avviare i dialoghi preparatori per il mandato negoziale in vista dell'adesione dell'Unione europea alla CEDU (articolo 6, paragrafo 2, del trattato UE),
- rivedere il programma di attività dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, tenendo conto delle priorità indicate dalle istituzioni, e in particolare dal Parlamento, nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia e rispetto per i principi dell'Unione europea (articolo 7 del trattato UE) (vedi la dichiarazione interistituzionale adottata al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ⁽²⁾),
- avanzare una proposta legislativa intesa a ridurre la discriminazione diretta e indiretta riguardo alla circolazione dei cittadini dell'Unione, l'accesso alla giustizia in un paese diverso da quello di origine e la protezione diplomatica e consolare in paesi terzi (articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea),
- presentare una proposta relativa alla trasparenza e la confidenzialità dell'informazione e ai documenti trattati dalle istituzioni dell'Unione europea,
- presentare una proposta sulla protezione dei dati (con il consolidamento di misure che attualmente variano da pilastro a pilastro), per rispondere alla preoccupazione sulla rapida erosione delle norme sulla protezione dei dati nell'Unione, in particolare rispetto a standard inadeguati di protezione per il trasferimento transatlantico di dati, esortando il Consiglio ad adeguare la decisione quadro sulla protezione dei dati nel terzo pilastro alle raccomandazioni del Parlamento,

⁽¹⁾ Paragrafo 4 dell'Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 sul metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

Giovedì 25 settembre 2008

- potenziare le strutture interne delle istituzioni responsabili per la protezione dei diritti fondamentali nell'Unione, in particolare all'interno del Consiglio (conversione del gruppo di lavoro ad hoc del Consiglio sui diritti fondamentali e la cittadinanza in gruppo di lavoro permanente, come proposto dalla Presidenza slovena),
- rafforzare, mediante la cooperazione amministrativa (articolo 66 del trattato CE), il dialogo tra Stati membri, la conoscenza mutua dei sistemi giuridici e l'attivazione della procedura di dialogo per coinvolgere i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, in particolare ove sorgano difficoltà nell'esecuzione delle strategie e delle misure dell'Unione europea che riguardano l'AFSJ,

Spazio giudiziario europeo

- sottoporre a revisione la proposta legislativa sui diritti degli individui nel processo penale (articolo 69 A del trattato sul funzionamento dell'Unione europea),
- presentare una proposta sui diritti delle vittime dei crimini e terrorismo (articolo 69 A del trattato sul funzionamento dell'Unione europea),
- migliorare il mutuo riconoscimento tra Stati membri, sia delle misure prese in absentia che delle prove (articolo 69 A del trattato sul funzionamento dell'Unione europea),
- promuovere la interconnessione dei casellari giudiziari,
- sottoporre a revisione lo statuto di Europol, Eurojust e la Rete giudiziaria europea, alla luce della nuova base giuridica,

Protezione delle frontiere

- adottare misure adeguate intese a garantire la piena utilizzazione del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e l'entrata in vigore delle decisioni collegate al trattato di Prüm⁽¹⁾,
- rafforzare Frontex e valutare l'impatto delle nuove proposte della Commissione sui controlli alle frontiere,
- potenziare le informazioni Frontex sugli accordi firmati con paesi terzi e sulle relazioni di valutazione in merito alle operazioni congiunte, e garantire che i controlli alle frontiere rispettino i diritti umani; modificare il mandato di Frontex, per includere operazioni di salvataggio in mare,
- istituire una cooperazione strutturata tra Frontex e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per semplificare le operazioni relative, tenendo in conto la protezione dei diritti umani,

Immigrazione e asilo

- azione energica ed ambiziosa della Commissione e del Consiglio intesa a promuovere una strategia dell'Unione rivolta al futuro su:
 - migrazione legale: il prossimo pacchetto sulla migrazione legale (procedura di applicazione unica della Carta blu, proposta sui lavoratori stagionali, distacchi intrasocietari e tirocini retribuiti, e altro),
 - migrazione illegale: proposte che includono sanzioni e un programma UE di reinsediamento,

⁽¹⁾ Trattato del 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e alla migrazione illegale.

Giovedì 25 settembre 2008

- asilo: esecuzione di Phase II, compresa la revisione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, dell'1 dicembre 2005, sulle norme minime in merito alle procedure negli Stati membri sull'attribuzione e la revoca della qualifica di rifugiati ⁽¹⁾ e la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle norme minime per la qualificazione a cittadini di paesi terzi ed apolidi, o a persone altrimenti bisognose di protezione internazionale, di rifugiati e il contenuto della protezione accordata ⁽²⁾, e la creazione di un Ufficio europeo di sostegno all'asilo,
 - sviluppo di una politica comunitaria sulla migrazione e l'asilo basata sull'apertura di canali per la migrazione legale e sulla definizione di norme comuni per la protezione nell'Unione dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo,
 - inserimento, nelle decisioni e nelle decisioni quadro CE, di tutte le disposizioni stabilite dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990;
3. accoglie con favore la proposta di completare il pacchetto antidiscriminazione ed esorta il Consiglio ad agire nello spirito del trattato di Lisbona e ad incorporare le raccomandazioni del Parlamento;
4. stima che, d'ora in poi, i parlamenti nazionali e la società civile debbano essere coinvolti in maniera strutturata nella preparazione di tali misure legislative e nella valutazione di tali politiche negli Stati membri; chiede alla Commissione e al Consiglio, a tal fine, di riesaminare con il Parlamento le reti, le agenzie e gli strumenti che valuterebbero l'impatto delle politiche ASFJ e di cooperare ad una maggiore interazione con la società civile europea;
5. sottolinea che il trattato di Lisbona riconoscerà il ruolo del Parlamento nella conclusione di accordi internazionali riguardanti le politiche ASFJ; chiede in tale contesto:
- di essere consultato in tempo utile su tutti gli accordi con i paesi terzi che non siano stati conclusi entro il 31 dicembre 2008,
 - di ricevere aggiornamenti regolari sui negoziati in corso,
 - con urgenza, che si tenga una discussione sulla dimensione esterna dell'AFSJ, poiché l'Unione sta creando di fatto una cooperazione di polizia e giudiziaria con paesi terzi, specialmente gli Stati Uniti, mediante accordi bilaterali su una serie di questioni, aggirando in tal modo le procedure formali di decisione democratica e il controllo parlamentare;
- *
- * *
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri, e di invitare tali parlamenti a presentare commenti, suggerimenti e proposte entro il 15 novembre 2008, in tempo per la discussione annuale sui progressi compiuti nel 2008 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, del dicembre 2008.

⁽¹⁾ GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 304 del 30.9.2004, pag. 2.

Giovedì 25 settembre 2008

Concentrazione e pluralismo dei mezzi d'informazione nell'Unione europea

P6_TA(2008)0459

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi d'informazione nell'Unione europea (2007/2253(INI))

(2010/C 8 E/16)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visto il protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al trattato di Amsterdam ⁽¹⁾ (Protocollo al trattato di Amsterdam),
- visto il documento di lavoro della Commissione sul pluralismo dei mezzi d'informazione negli Stati membri dell'Unione europea (SEC(2007)0032),
- vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 novembre 2002 sulla concentrazione dei mezzi d'informazione ⁽³⁾,
- vista la convenzione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (Convenzione Unesco sulla diversità culturale),
- vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sui rischi di violazione, nell'Unione europea e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali) ⁽⁴⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 2001 relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione ⁽⁵⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1999 sulle emissioni di servizio pubblico ⁽⁶⁾,
- vista la raccomandazione Rec(2007)3, del 31 gennaio 2007, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla missione dei media di servizio pubblico nella società dell'informazione,
- vista la raccomandazione Rec 1466(2000), del 27 giugno 2000, dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sull'educazione ai media,
- vista la raccomandazione Rec(2007)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 31 gennaio 2007, sul pluralismo dei mezzi d'informazione e la diversità dei loro contenuti,
- vista la sua risoluzione del 13 novembre 2007 sull'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU C 340 del 10.11.1997, pag. 109.

⁽²⁾ GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

⁽³⁾ GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 205.

⁽⁴⁾ GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1026.

⁽⁵⁾ GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU C 30 del 5.2.1999, pag. 1.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P6_TA(2007)0497.

Giovedì 25 settembre 2008

- visto l'articolo 45 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0303/2008),

- A. considerando che l'Unione europea ha confermato il suo impegno a difendere e promuovere il pluralismo dei mezzi d'informazione, quale caposaldo essenziale del diritto d'informazione e del diritto alla libertà di espressione sanciti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che continuano ad essere principi fondamentali per la salvaguardia della democrazia, del pluralismo civico e della diversità culturale,

- B. considerando che il Parlamento ha ripetutamente espresso il desiderio che la Commissione predisponga, sia nel settore dei media che nella società dell'informazione nel suo complesso, un quadro giuridico stabile capace di garantire un livello equivalente di protezione del pluralismo negli Stati membri e di consentire agli operatori di giovare delle opportunità create dal mercato unico,

- C. considerando che, come sottolinea la Commissione nel succitato documento di lavoro, il concetto di pluralismo nei media non può limitarsi al problema della concentrazione della proprietà delle imprese, bensì abbraccia anche questioni riguardanti i servizi pubblici di radiodiffusione, il potere politico, la concorrenza economica, la diversità culturale, lo sviluppo di nuove tecnologie, la trasparenza e le condizioni di lavoro dei giornalisti nell'Unione,

- D. considerando che i servizi pubblici di radiodiffusione devono disporre delle risorse e degli strumenti necessari ad assicurarsi una vera indipendenza dalla pressione politica e dalle forze del mercato,

- E. considerando che attualmente i servizi pubblici di radiodiffusione sono indotti — in modo ingiustificato e a detrimento della qualità dei loro contenuti — a concorrere per lo share dei telespettatori con i canali commerciali, il cui obiettivo ultimo non è la qualità bensì il soddisfare la domanda maggioritaria del pubblico,

- F. considerando che la convenzione dell'Unesco sulla diversità culturale annette grande importanza, fra l'altro, alla creazione di condizioni atte a favorire la diversità dei mezzi di informazione,

- G. considerando che la Convenzione dell'Unesco sulla diversità culturale riconosce il diritto delle parti di adottare misure volte a rafforzare la diversità dei media, anche attraverso il servizio pubblico di radiodiffusione,

- H. considerando che l'importante ruolo svolto dai media pubblici nel garantire il pluralismo viene riconosciuto sia dalla Convenzione Unesco sulla diversità culturale che dal protocollo al trattato di Amsterdam, ove si afferma che il sistema di radiodiffusione pubblica degli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di informazione, e che la responsabilità di definire la missione del servizio pubblico di radiodiffusione e di provvedere al suo finanziamento spetta agli Stati membri,

- I. considerando che la summenzionata comunicazione della Commissione del 2001 riconosce pienamente il ruolo centrale svolto dagli enti pubblici di radiodiffusione nella promozione del pluralismo e della diversità culturale e linguistica e sottolinea che, nell'esaminare gli aiuti di Stato in questione, la Commissione adotterà criteri quali, ad esempio, l'importanza di promuovere la diversità culturale e di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali di ciascuna società,

Giovedì 25 settembre 2008

- J. considerando che la summenzionata risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1999 ribadisce la funzione essenziale del servizio pubblico di radiodiffusione per garantire il pluralismo ed esorta gli Stati membri a definire la sua missione in senso ampio, in modo da rispecchiare il ruolo da esso svolto nell'estendere al pubblico i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e di informazione e delle nuove tecnologie,
- K. considerando che il protocollo al trattato di Amsterdam è stato adottato per sancire la competenza degli Stati membri ad organizzare il servizio pubblico nazionale di radiodiffusione in funzione delle esigenze democratiche e culturali delle rispettive società, in modo da soddisfare al meglio l'obiettivo della salvaguardia del pluralismo dei media,
- L. considerando che la raccomandazione Rec(2007)3 sottolinea il ruolo specifico svolto dal servizio pubblico di radiodiffusione quale fonte di informazioni e commenti imparziali e indipendenti e di contenuti innovativi e diversificati conformi a standard etici e qualitativi elevati, nonché quale forum di discussione pubblica e strumento per promuovere una più ampia partecipazione democratica dei cittadini, e chiede pertanto che gli Stati membri siano autorizzati ad adattare la missione di tale servizio affinché esso assolva alla sua finalità in un ambiente mediatico nuovo,
- M. considerando che il pluralismo dei mezzi d'informazione può essere garantito soltanto attraverso l'adeguato equilibrio politico dei contenuti delle emittenti televisive del servizio pubblico,
- N. considerando che l'esperienza dimostra che la concentrazione della proprietà senza limitazioni di sorta mette a repentaglio il pluralismo e la diversità culturale e che un sistema basato esclusivamente sulla libera concorrenza di mercato non è in grado di garantire il pluralismo dei mezzi d'informazione,
- O. considerando che in Europa il modello a due pilastri, basato sul settore pubblico e su quello privato per le emittenti televisive e i servizi di media audiovisivi, ha dato prova di grande efficacia nel consolidare il pluralismo dei mezzi d'informazione e dovrebbe essere ulteriormente potenziato,
- P. considerando che la concentrazione della proprietà sta incrementando la dipendenza degli operatori del settore dei mezzi d'informazione nei confronti dei proprietari di grandi industrie mediatiche,
- Q. considerando che le nuove tecnologie, in particolare il passaggio alla tecnologia digitale per la produzione e la diffusione di contenuti audiovisivi, e l'ingresso sul mercato di nuove forme di comunicazione e servizi d'informazione hanno influenzato in modo significativo la quantità dei prodotti e dei mezzi di diffusione disponibili; che tuttavia l'aumento quantitativo dei media e dei servizi d'informazione non garantisce automaticamente la diversità dei contenuti; che sono pertanto necessari nuovi strumenti aggiornati che garantiscano il pluralismo dei media e la diversità culturale nonché l'informazione tempestiva e obiettiva del pubblico,
- R. considerando che l'attuale quadro normativo per le telecomunicazioni, che riflette la relazione diretta e l'interdipendenza esistenti tra la normativa in materia di infrastrutture e quella sui contenuti, fornisce agli Stati membri strumenti tecnici adeguati per tutelare i media e il pluralismo dei contenuti, quali le norme sull'accesso e gli obblighi di trasmissione,
- S. considerando tuttavia che il rispetto del pluralismo dell'informazione e della diversità dei contenuti non è automaticamente garantito dai progressi tecnologici, ma deve essere il frutto di una politica attiva, costante e vigile da parte delle autorità pubbliche nazionali ed europee,
- T. considerando che Internet ha notevolmente incrementato l'accesso a diverse fonti di informazione, punti di vista e opinioni, ma non ha ancora sostituito i mezzi d'informazione tradizionali quale importante formatore dell'opinione pubblica,
- U. considerando che gli editori di quotidiani, grazie all'evoluzione tecnologica, diffondono sempre più la loro offerta su Internet e pertanto dipendono in larga misura dai proventi della pubblicità (online);

Giovedì 25 settembre 2008

- V. considerando che i mezzi d'informazione rimangono uno strumento di influenza politica e che vi è il forte rischio che essi non siano in grado di svolgere la propria funzione di organo di controllo della democrazia, dal momento che l'operato delle imprese private del settore è motivato soprattutto dal profitto economico; che ciò comporta un rischio in termini di perdita di diversità, qualità del contenuto e molteplicità delle opinioni e che la salvaguardia del pluralismo dei media non dovrebbe quindi essere affidata ai soli meccanismi di mercato,
- W. considerando che in alcuni Stati membri le grandi imprese mediatiche hanno acquisito posizioni notevoli, spesso dominanti, e che l'esistenza di gruppi editoriali appartenenti a imprese in grado di vincere appalti pubblici rappresenta una minaccia per l'indipendenza dei mezzi d'informazione,
- X. considerando che il contributo fornito dalle multinazionali mediatiche in alcuni Stati membri è fondamentale per imprimere nuovo dinamismo al paesaggio dei media, ma che le condizioni di lavoro e le remunerazioni devono essere anch'esse oggetto di alcuni miglioramenti,
- Y. considerando che è necessario migliorare le condizioni e la qualità del lavoro degli operatori del settore mediatico e che, in assenza di garanzie sociali, il numero dei giornalisti che lavorano in condizioni di precariato è in aumento,
- Z. considerando che il diritto della concorrenza Unione europea può affrontare solo in misura limitata le questioni legate alla concentrazione dei media, in quanto le attività che determinano una concentrazione verticale e orizzontale della proprietà dei mezzi di informazione nei nuovi Stati membri non hanno ancora raggiunto le soglie finanziarie che farebbero scattare l'applicazione del diritto della concorrenza UE,
- AA. considerando che se si applicano regole troppo restrittive in materia di proprietà mediatica si rischia di ostacolare la competitività delle imprese europee sul mercato mondiale e di favorire l'influenza dei gruppi mediatici non europei,
- AB. considerando che i fruitori dei mezzi d'informazione dovrebbero avere accesso a una vasta gamma di contenuti,
- AC. considerando che i creatori di media si sforzano di produrre contenuti della massima qualità possibile, ma che le condizioni non sono dappertutto ugualmente soddisfacenti per permettere di raggiungere tale obiettivo in tutti gli Stati membri,
- AD. considerando che la proliferazione di nuovi mezzi di comunicazione (Internet banda larga, canali via satellite, televisione digitale terrestre, ecc.) e la varietà della proprietà dei mezzi di comunicazione non sono condizioni sufficienti in sé per assicurare il pluralismo dei contenuti mediatici,
- AE. considerando che le norme in materia di qualità dei contenuti e di tutela dei minori dovrebbero essere applicate sia al settore pubblico che a quello commerciale,
- AF. considerando che le imprese mediatiche sono indispensabili per il pluralismo dei mezzi d'informazione e la salvaguardia della democrazia e che dovrebbero quindi essere coinvolte più attivamente nelle pratiche riguardanti l'etica imprenditoriale e la responsabilità sociale,
- AG. considerando che i mezzi di comunicazione commerciali utilizzano sempre più contenuti prodotti da utenti privati, in particolare contenuti audiovisivi, dietro pagamento di un corrispettivo simbolico o senza versare alcun corrispettivo, sollevando problemi di natura etica e di tutela della vita privata, e che si tratta di una prassi che espone i giornalisti e gli altri operatori del settore a una pressione competitiva indebita,
- AH. considerando che i weblog costituiscono un importante nuovo contributo alla libertà di espressione sempre più utilizzato dagli operatori del settore dei mezzi d'informazione e dai privati cittadini,

Giovedì 25 settembre 2008

- AI. considerando che le emittenti pubbliche devono disporre di finanziamenti stabili, agire in maniera giusta ed equilibrata ed essere dotate dei mezzi necessari per promuovere l'interesse pubblico e i valori sociali,
- AJ. considerando che gli Stati membri hanno un ampio margine di manovra per quanto riguarda l'interpretazione della missione dei media di servizio pubblico e il loro finanziamento,
- AK. considerando che la presenza di mercato dei media del servizio pubblico è degna di nota solo nel settore dei servizi audiovisivi e non lineari,
- AL. considerando che il modello audiovisivo europeo deve continuare a basarsi sull'equilibrio tra un servizio pubblico forte, indipendente e pluralista e un settore commerciale dinamico; considerando altresì che la stabilità di tale modello è indispensabile per la vitalità e la qualità della creazione, per il pluralismo dei servizi d'informazione e per il rispetto e la promozione della diversità culturale,
- AM. considerando che a volte i servizi pubblici d'informazione degli Stati membri risentono sia dell'ineadeguatezza dei finanziamenti sia di pressioni politiche,
- AN. considerando che l'assolvimento dei compiti assegnati dai singoli Stati membri al servizio pubblico di radiodiffusione presuppone finanziamenti a lungo termine e la garanzia dell'indipendenza, il che è ben lungi dall'essere vero in tutti gli Stati membri,
- AO. considerando che in alcuni Stati membri i media del servizio pubblico possono svolgere un ruolo preponderante, sia in termini di qualità che in termini di audience,
- AP. considerando che l'accesso universale da parte del pubblico a contenuti diversificati e di alta qualità diventa ancora più importante nell'attuale contesto, caratterizzato dall'evoluzione tecnologica e da una concentrazione accentuata in un ambiente sempre più competitivo e globalizzato; considerando che i servizi audiovisivi pubblici sono fondamentali per la formazione democratica delle opinioni, per consentire ai cittadini di familiarizzarsi con la diversità culturale e per garantire il pluralismo; considerando inoltre che tali servizi devono poter utilizzare le nuove piattaforme di radiodiffusione per assolvere alla missione loro affidata, ossia raggiungere tutti i gruppi che compongono la società, indipendentemente dalle modalità di accesso utilizzate,
- AQ. considerando che i mezzi d'informazione del servizio pubblico necessitano di finanziamenti pubblici adeguati per poter competere con i media commerciali in termini di offerta di contenuti culturali e informativi di alta qualità,
- AR. considerando che nell'ultimo decennio sono nati nuovi canali mediatici e che i mezzi di comunicazione tradizionali guardano con preoccupazione al fatto che i canali di vendita internet richiamano una quota sempre maggiore del gettito pubblicitario,
- AS. considerando che le emittenti pubbliche e commerciali continueranno a svolgere ruoli complementari, insieme ai nuovi attori, nel nuovo panorama audiovisivo, caratterizzato da una molteplicità di piattaforme mediatiche,
- AT. considerando che l'Unione europea non ha competenze intrinseche per regolamentare la concentrazione dei media, anche se la sue competenze in diversi ambiti politici le consentono di svolgere un ruolo attivo nella salvaguardia e promozione del pluralismo dei mezzi d'informazione; considerando che la normativa sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato e sul settore audiovisivo e delle telecomunicazioni, unitamente alle relazioni (commerciali) esterne, sono settori in cui l'Unione europea può e dovrebbe perseguire attivamente una politica intesa a rafforzare e promuovere il pluralismo dei mezzi d'informazione,
- AU. considerando il numero crescente dei conflitti che vertono sulla libertà di espressione,
- AV. considerando che nella società dell'informazione l'educazione ai media riveste un ruolo cruciale nel consentire ai cittadini una consapevole e attiva partecipazione alla vita democratica,

Giovedì 25 settembre 2008

- AW. considerando che il numero crescente di informazioni disponibili (soprattutto grazie a Internet) rende sempre più importante la loro interpretazione e valutazione,
- AX. considerando che la promozione dell'alfabetizzazione mediatica dei cittadini dell'Unione europea necessita di un sostegno ben maggiore,
- AY. considerando che i mezzi d'informazione europei operano ormai in un mercato globalizzato, il che significa che una regolamentazione esaustiva e restrittiva del loro regime di proprietà ridurrà in modo significativo la loro capacità di competere con le imprese dei paesi terzi non vincolate da simili restrizioni; considerando che è pertanto necessario trovare un equilibrio tra l'applicazione coerente di regole di concorrenza leale e il mantenimento di valvole di sicurezza a favore del pluralismo, da un lato, e la garanzia che le imprese siano dotate della flessibilità necessaria per competere sul mercato mediatico internazionale, dall'altro,
- AZ. considerando che viviamo in una società costantemente bombardata da informazioni, comunicazioni istantanee e messaggi non filtrati e che la selezione delle informazioni necessita di particolari abilità,
- BA. considerando che le misure intese a consolidare e promuovere il pluralismo dei mezzi d'informazione devono rappresentare un elemento fondamentale delle relazioni esterne dell'UE (nel settore commerciale e in altri ambiti), soprattutto nel quadro della politica europea di vicinato, della strategia per l'allargamento e degli accordi bilaterali di partenariato;
1. sollecita la Commissione e gli Stati membri a difendere il pluralismo dei mezzi d'informazione, a garantire che tutti i cittadini dell'Unione europea abbiano accesso, in tutti gli Stati membri, a mezzi d'informazione liberi e diversificati e a raccomandare miglioramenti ove necessario;
 2. è convinto che un sistema pluralistico dei mezzi d'informazione sia un requisito fondamentale per il mantenimento del modello sociale democratico europeo;
 3. constata che il panorama europeo dei mezzi d'informazione è sottoposto ad una progressiva convergenza per quanto riguarda i mezzi d'informazione e i mercati;
 4. sottolinea che la concentrazione della proprietà del sistema mediatico crea un ambiente favorevole alla monopolizzazione del mercato pubblicitario, ostacola l'entrata di nuovi attori sul mercato e contribuisce altresì all'uniformità del contenuto dei mezzi d'informazione;
 5. osserva che lo sviluppo del sistema mediatico è sempre più determinato dal profitto e che, di conseguenza, i processi della società, politici o economici come pure i valori espressi nei codici di condotta dei giornalisti, non sono coperti in misura adeguata; ritiene, pertanto, che la legislazione in materia di concorrenza debba essere collegata con la legislazione sui mezzi d'informazione, in modo da garantire l'accesso, la concorrenza e la qualità e in modo da evitare conflitti d'interesse tra la concentrazione della proprietà dei mezzi di comunicazione e il potere politico, che sono pregiudizievoli per la libera concorrenza, la parità di condizioni ed il pluralismo;
 6. ricorda agli Stati membri che le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione devono sempre cercare un equilibrio tra le funzioni di cui esse sono incaricate e la libertà di espressione, la cui tutela spetta in ultima analisi ai giudici;
 7. invita la Commissione ad impegnarsi a promuovere un quadro giuridico stabile che garantisca un elevato livello di protezione del pluralismo in tutti gli Stati membri;
 8. chiede pertanto che, al fine di rafforzare la pluralità dei media, siano garantiti tanto l'equilibrio tra le emittenti pubbliche e private — negli Stati membri in cui esistono attualmente emittenti pubbliche — quanto il collegamento tra la legislazione in materia di concorrenza e la legislazione sui mezzi d'informazione;

Giovedì 25 settembre 2008

9. ritiene che i principali obiettivi delle autorità pubbliche debbano essere quelli di creare condizioni atte a garantire un elevato livello di qualità dei mezzi di comunicazione (inclusi quelli pubblici), assicurare la loro diversità e garantire la piena indipendenza dei giornalisti;
10. chiede l'introduzione di misure volte a migliorare la capacità concorrenziale dei gruppi mediatici europei per poter così dare un contributo efficace alla crescita economica, che deve essere altresì promossa attraverso una maggiore sensibilizzazione e conoscenza delle questioni economiche e finanziarie tra i cittadini;
11. sottolinea che nell'Unione europea, e in particolare nei nuovi Stati membri, cresce l'influenza di investitori di paesi terzi operanti nel settore dei media;
12. chiede che le disposizioni della legislazione in materia di concorrenza siano applicate in modo coerente a livello dell'Unione europea e a livello nazionale, in modo da garantire una concorrenza elevata e da consentire a nuovi operatori di accedere al mercato;
13. ritiene che il diritto comunitario in materia di concorrenza abbia contribuito a limitare la concentrazione dei mezzi d'informazione; sottolinea, tuttavia, l'importanza di controlli autonomi dei mezzi d'informazione a livello di Stato membro ed insiste, a tal fine, affinché la regolamentazione dei mezzi d'informazione a livello nazionale sia efficace, chiara, trasparente e di alto livello;
14. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di elaborare indicatori concreti per valutare il pluralismo dei mezzi d'informazione;
15. chiede che, oltre al pluralismo, vengano elaborati anche altri indicatori da utilizzare quali criteri per l'analisi dei media, tra cui la loro posizione rispetto alla democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti dell'uomo e delle minoranze e a codici di condotta professionali per i giornalisti;
16. ritiene che le norme sulla concentrazione dei mezzi di comunicazione dovrebbero disciplinare non soltanto la proprietà e la produzione del contenuto mediatico, bensì anche i canali ed i mezzi (elettronici) per l'accesso e la diffusione di contenuti su Internet, quali i motori di ricerca;
17. sottolinea la necessità di garantire che le persone disabili abbiano accesso alle informazioni;
18. riconosce che l'autoregolamentazione svolge un ruolo importante nel garantire il pluralismo dei mezzi d'informazione; accoglie con favore le attuali iniziative del settore al riguardo;
19. incoraggia l'elaborazione di una carta per la libertà dei mezzi d'informazione al fine di garantire la libertà di espressione e il pluralismo;
20. esorta a rispettare la libertà dei mezzi d'informazione e invita questi ultimi a osservare in modo coerente il codice di condotta;
21. sottolinea la necessità di istituire sistemi per il controllo e l'attuazione del pluralismo dei media, basati su indicatori affidabili e obiettivi;
22. sottolinea la necessità che le autorità dell'Unione europea e degli Stati membri assicurino l'indipendenza di giornalisti ed editori mediante adeguate garanzie giuridiche e sociali specifiche, e ribadisce che è importante elaborare e applicare in modo uniforme negli Stati membri, così come in tutti i mercati ove operano imprese mediatiche aventi sede nell'Unione europea, statuti editoriali che prevengano l'ingerenza dei proprietari, degli azionisti o di organi esterni, come i governi, nel contenuto dell'informazione;
23. esorta gli Stati membri a garantire, attraverso mezzi idonei, un adeguato equilibrio tra le sensibilità politiche e sociali, in particolare nel quadro dei programmi informativi e di attualità;

Giovedì 25 settembre 2008

24. valuta positivamente il dinamismo e la differenziazione introdotti nel paesaggio mediatico dai nuovi media e incoraggia un uso responsabile di tutti i nuovi supporti tecnologici, come la TV mobile quale piattaforma per i media commerciali, pubblici e dei cittadini;
25. incoraggia una discussione aperta su tutte le questioni relative allo status dei weblog;
26. è favorevole alla protezione dei diritti di copyright a livello dei mezzi d'informazione on-line, con l'obbligo per i terzi di citare la fonte quando riportano una dichiarazione;
27. raccomanda l'inserimento dell'alfabetizzazione mediatica tra le competenze chiave europee e appoggia la messa a punto di una formazione europea di base in materia mediatica, sottolineandone nel contempo l'importanza ai fini del superamento del gap digitale;
28. sottolinea che l'educazione ai media deve consistere nel fornire al cittadino i mezzi per interpretare criticamente e utilizzare il volume sempre maggiore d'informazioni da cui viene investito, così come sancito nella raccomandazione Rec 1466 (2000); ritiene che attraverso questo processo di apprendimento i cittadini saranno dunque in grado di elaborare messaggi e selezionare i media più appropriati per la loro comunicazione, diventando così capaci di esercitare appieno il proprio diritto alla libertà d'informazione e d'espressione;
29. esorta la Commissione a prestare adeguata attenzione, nel quadro dell'adozione di un approccio europeo in materia di alfabetizzazione mediatica, ai criteri relativi alla capacità di valutazione critica dei contenuti nonché allo scambio delle migliori prassi al riguardo;
30. chiede alla Commissione e agli Stati membri di consolidare un quadro obiettivo per la concessione delle licenze di trasmissione nei settori della televisione via cavo e via satellite e dei mercati della diffusione analogica e digitale, secondo criteri di trasparenza e di equità, allo scopo di stabilire un sistema di concorrenza pluralistica e di evitare abusi da parte di imprese in posizione di monopolio o in posizione dominante;
31. ricorda alla Commissione che le è stato chiesto in diverse occasioni di elaborare una direttiva mirante ad assicurare il pluralismo, incoraggiare e preservare la diversità culturale quale definita dalla Convenzione Unesco sulla diversità culturale e a garantire l'accesso di tutte le imprese mediatiche agli elementi tecnici atti a consentire loro di raggiungere il pubblico nella sua totalità;
32. sollecita gli Stati membri ad appoggiare servizi pubblici di radiodiffusione di alta qualità, in grado di offrire una reale alternativa alla programmazione delle reti commerciali e che, senza dover necessariamente concorrere per lo share di pubblico e per i proventi della pubblicità, occupino un posto di più alto profilo nel panorama europeo come pilastri della salvaguardia del pluralismo dei media, del dialogo democratico e dell'accesso di tutti i cittadini a contenuti di qualità;
33. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la cooperazione tra le autorità europee di regolamentazione e ad intensificare le discussioni formali e informali e gli scambi di opinioni tra autorità di regolamentazione del settore della radiotelevisive;
34. raccomanda che, ove opportuno, i servizi di media pubblici degli Stati membri rispecchino la natura multiculturale delle regioni;
35. incoraggia la divulgazione di informazioni sulla proprietà di tutti i media per contribuire a una maggiore trasparenza relativamente agli obiettivi e alle caratteristiche delle emittenti o degli editori;
36. incoraggia gli Stati membri a far sì che l'applicazione ai mezzi d'informazione, a Internet e al settore delle tecnologie della comunicazione delle disposizioni nazionali in materia di concorrenza agevoli e promuova il pluralismo dei mezzi d'informazione; esorta la Commissione a tener conto dell'impatto sul pluralismo dei mezzi d'informazione nell'applicazione del diritto di concorrenza dell'Unione europea;

Giovedì 25 settembre 2008

37. raccomanda che la regolamentazione sugli aiuti di Stato sia concepita e applicata in modo atto a consentire ai media del servizio pubblico e alle emittenti dei cittadini di assolvere alla propria funzione in un contesto dinamico, garantendo nel contempo che i media del servizio pubblico svolgano la missione loro attribuita dagli Stati membri in modo trasparente e responsabile, evitando un utilizzo scorretto dei finanziamenti pubblici per ragioni di convenienza politica o economica;
38. invita la Commissione europea a tener debitamente conto della Convenzione Unesco sulla diversità culturale e della già citata raccomandazione Rec(2007)3 all'atto di stabilire se sia necessaria una revisione della summenzionata comunicazione della Commissione del 2001; chiede che, qualora la Commissione decida di rivedere le attuali linee guida, si valuti quale sarà l'impatto sul pluralismo dei mezzi d'informazione di qualsiasi misura o chiarimento proposti e si rispettino debitamente le competenze degli Stati membri;
39. esorta la Commissione europea a servirsi del processo di revisione della comunicazione sul servizio europeo di radiodiffusione — laddove lo ritenga necessario — per potenziare il servizio pubblico di radiodiffusione quale importante garante del pluralismo dei media nell'Unione europea;
40. ritiene che, affinché i media audiovisivi pubblici possano assolvere alla propria funzione nell'era della tecnologia digitale, è necessario che essi sviluppino nuovi servizi e media informativi, al di là dei programmi tradizionali, e che siano in grado di interagire con tutte le reti e piattaforme digitali;
41. accoglie con favore l'applicazione, in alcuni Stati membri, di norme che impongono ai fornitori di servizi televisivi via cavo di includere canali statali e di attribuire una parte dello spettro del canale numerico alle emittenti pubbliche;
42. invita la Commissione a concepire la missione delle emittenti di servizio pubblico in senso ampio, in sintonia con un'interpretazione del protocollo al trattato di Amsterdam che sia dinamica e adeguata alle esigenze future, in particolare per quanto concerne la libera partecipazione delle emittenti pubbliche agli sviluppi tecnologici e alle forme derivate di produzione e presentazione di contenuti (sotto forma sia di servizi lineari che non lineari); ciò dovrebbe includere anche un finanziamento adeguato per i nuovi servizi quale parte integrante delle competenze delle emittenti pubbliche;
43. ribadisce che le norme sull'utilizzo dello spettro devono tener conto di obiettivi di interesse pubblico come il pluralismo dei mezzi d'informazione e non possono quindi essere soggette a un regime basato esclusivamente sul mercato; inoltre, gli Stati membri dovrebbero mantenere la responsabilità della decisione in merito all'attribuzione delle frequenze al fine di soddisfare le esigenze specifiche delle loro società garantendo e promuovendo il pluralismo dei servizi d'informazione;
44. raccomanda che nel quadro della revisione del pacchetto Telecom vengano mantenuti e, se necessario, estesi gli obblighi di ridiffusione;
45. concorda con la summenzionata raccomandazione Rec(2007)2, secondo la quale occorre garantire ai fornitori di contenuti un equo accesso alle reti di comunicazioni elettroniche;
46. rinvia alla summenzionata risoluzione del 13 novembre 2007, dato che l'interoperabilità è fondamentale per il pluralismo dei mezzi di informazione;
47. auspica un approccio equilibrato per quanto concerne l'assegnazione del dividendo digitale, al fine di garantire un equo accesso a tutti gli operatori e salvaguardare così il pluralismo dei mezzi d'informazione;
48. è preoccupato per la posizione dominante detenuta da alcuni grandi operatori online, la quale limita i nuovi soggetti sul mercato e soffoca in tal modo la creatività e l'imprenditorialità in questo settore;

Giovedì 25 settembre 2008

49. chiede una maggiore trasparenza in relazione ai dati e alle informazioni personali detenute sugli utenti dai motori di ricerca Internet, dai fornitori di posta elettronica e dai siti di social networking;

50. ritiene che la normativa a livello dell'Unione europea garantisca sufficientemente l'accessibilità delle guide elettroniche di programmi e di possibilità analoghe di ricerca e navigazione, ma che potrebbe essere preso in considerazione un intervento integrativo riguardante il modo di presentare le informazioni sui programmi disponibili, al fine di rendere facilmente accessibili i servizi di interesse generale; chiede alla Commissione di esaminare, attraverso le procedure di consultazione, se siano necessarie linee direttrici minime o una regolamentazione settoriale specifica, al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione;

51. chiede che siano salvaguardati l'equilibrio tra emittenti di diritto pubblico ed emittenti private e la coerente applicazione della normativa sulla concorrenza e sui mezzi di informazione, onde rafforzare il pluralismo dei mezzi d'informazione;

52. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Controllo dei prezzi energetici

P6_TA(2008)0460

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sul controllo dei prezzi dell'energia

(2010/C 8 E/17)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulla dipendenza dal petrolio ⁽¹⁾, e la risoluzione del 19 giugno 2008 sulla crisi nel settore della pesca causata dall'aumento dei prezzi del carburante ⁽²⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione del 13 giugno 2008 dal titolo «Il rincaro del petrolio: come affrontare la sfida» (COM(2008)0384),
 - viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008,
 - visto l'accordo raggiunto dal Consiglio informale Ecofin del 12 e 13 settembre 2008 a Nizza,
 - visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che la scorsa estate il prezzo del petrolio ha raggiunto il livello più alto mai registrato in termini reali, che anche i prezzi di altri prodotti energetici sono aumentati e che i prezzi al consumo del carburante hanno seguito l'andamento del prezzo del greggio; considerando che il dollaro debole ha contribuito ad incrementare la pressione sul prezzo del petrolio,
- B. considerando che, secondo alcune stime, il prezzo del petrolio rimarrà elevato nel medio-lungo termine e che ciò avrà un impatto negativo sull'inflazione e sulla crescita dell'economia dell'Unione europea,
- C. considerando che l'aumento dei prezzi dell'energia mina il potere d'acquisto dei cittadini europei, colpendo più duramente le famiglie a basso reddito e i settori industriali ad alta intensità energetica,
- D. considerando che l'aumento vertiginoso dei prezzi dei prodotti energetici è condizionato da una serie di fattori complessi, quali il riorientamento strutturale dell'offerta e della domanda di petrolio, la riduzione del numero e delle dimensioni dei nuovi giacimenti petroliferi, la crescita limitata della produzione petrolifera, fattori geopolitici, una contrazione degli investimenti nell'innovazione tecnologica, costi di investimento più elevati e la mancanza di forza lavoro qualificata nei principali paesi produttori, considerando altresì che alcuni paesi produttori di petrolio tendono a utilizzare le proprie risorse naturali a fini politici,

⁽¹⁾ GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 580.

⁽²⁾ Testi approvati, P6_TA(2008)0308.

Giovedì 25 settembre 2008

- E. considerando che la maggiore trasparenza, l'affidabilità e la più frequente pubblicazione di dati sulle scorte di petrolio commerciale sono importanti per il funzionamento efficiente dei mercati petroliferi,
- F. considerando che le attuali turbolenze finanziarie hanno spinto gli investitori a cercare investimenti alternativi, contribuendo ad aumentare la volatilità dei prezzi a breve termine,
- G. considerando che l'economia dell'Unione europea è ancora fortemente dipendente dalle importazioni di petrolio e che i potenziali nuovi giacimenti si trovano perlopiù in «depositi non convenzionali», con conseguenti costi di investimento più elevati per il loro sviluppo,
- H. considerando che una politica estera europea comune in materia di energia, basata sulla solidarietà e la diversificazione delle forniture creerebbe sinergie che garantirebbero all'Unione europea la sicurezza dell'approvvigionamento e accrescerebbe il peso e le capacità dell'Unione europea nel settore della politica estera, nonché la sua credibilità come attore globale,
1. sottolinea che, a meno che non si realizzi un cambiamento concertato nella politica energetica e nel consumo energetico, nei prossimi decenni la domanda di energia continuerà a crescere; manifesta preoccupazione per l'aumento dei prezzi dell'energia, in particolare a causa del suo impatto negativo sull'economia mondiale e sui consumatori, che ostacola il raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona;
 2. sottolinea la necessità di adottare misure che consentano all'economia dell'Unione europea di salvaguardare la sua competitività e di adeguarsi alla nuova congiuntura dei prezzi dell'energia;
 3. chiede un forte impegno politico per adottare misure concrete volte a ridurre la domanda di energia, promuovere le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, perseguire la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili; ritiene che tale riorientamento strutturale sia la risposta più appropriata all'aumento dei prezzi dell'energia, al fine di accrescere la stabilità dei mercati energetici e offrire ai consumatori vantaggi di lungo periodo in termini di costi nonché di soddisfare gli obiettivi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e il relativo protocollo di Kyoto; sostiene la necessità che tali misure strategiche siano accompagnate da congrui impegni finanziari in attività di R&S;
 4. ritiene che gli Stati membri dovrebbero adottare misure di breve termine mirate per attenuare l'impatto negativo sulle famiglie più povere; evidenzia tuttavia che sarebbe opportuno evitare misure che accrescono l'inflazione, in quanto possono danneggiare la sostenibilità delle finanze pubbliche e il loro effetto può essere annullato dall'aumento del prezzo del petrolio;
 5. ribadisce la sua posizione in prima lettura del 18 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽¹⁾ e del 9 luglio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ⁽²⁾; ritiene che la Commissione dovrebbe presentare una comunicazione su come affrontare la povertà energetica nell'Unione europea; invita gli Stati membri a definire la povertà energetica a livello nazionale e a sviluppare piani di azione nazionali per eliminarla; invita la Commissione a monitorare e coordinare i dati forniti dagli Stati membri, oltre a garantire il rispetto degli obblighi vigenti in materia di servizi universali e pubblici;
 6. esorta la Commissione a garantire che la proposta carta energetica dei consumatori nel settore dell'energia indichi chiaramente i diritti dei consumatori; invita le autorità nazionali di regolamentazione a fare ampio uso dei poteri di cui dispongono per assistere i consumatori;

⁽¹⁾ Testi approvati, P6_TA(2008)0294.

⁽²⁾ Testi approvati, P6_TA(2008)0347.

Giovedì 25 settembre 2008

7. rileva il calo del prezzo del greggio a 100 USD al barile registrato nelle ultime settimane, che ha segnato un'inversione di tendenza rispetto al suo precedente costante aumento; osserva tuttavia con preoccupazione che i consumatori continuano a pagare prezzi dell'energia più elevati, che non sempre riflettono pienamente le fluttuazioni al ribasso del prezzo del greggio; invita la Commissione a monitorare l'andamento dei prezzi, con particolare riguardo alle ripercussioni di aumenti o diminuzioni sui consumatori;
8. chiede alla Commissione di garantire il rispetto delle norme vigenti nell'Unione europea in materia di concorrenza, con un'attenzione particolare alle indagini e alla lotta contro le pratiche anticoncorrenziali nel settore del gas e dell'elettricità nonché nelle attività di raffinazione e di distribuzione del petrolio nei centri di consumo;
9. invita la Commissione ad analizzare il legame tra i prezzi del petrolio e del gas negli appalti di lungo termine per la fornitura di quest'ultimo e ad elaborare una risposta politica appropriata;
10. sollecita l'ECOFIN ad introdurre aliquote IVA ridotte per beni e servizi a basso consumo energetico;
11. incoraggia l'adozione di misure che agevolino il processo di adeguamento volto ad una maggiore efficienza energetica dei settori e dei servizi ad alta intensità di energia; chiede tuttavia alla Commissione di monitorare l'impatto di tali misure e di intervenire opportunamente in caso di distorsioni della concorrenza;
12. sottolinea inoltre che l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, abbinato a misure di conservazione dell'energia, come incentivi per migliorare l'efficienza energetica delle famiglie, diminuisce la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di energia riducendo in tal modo i rischi politici ed economici legati a tali importazioni;
13. invita la Commissione a garantire che il risparmio energetico, l'efficienza energetica e le energie rinnovabili figurino tra le priorità della futura politica energetica dell'Unione europea, in particolare nel quadro del prossimo secondo esame strategico;
14. ritiene che la Banca europea degli investimenti dovrebbe svolgere un ruolo più importante nel finanziamento di progetti nel campo dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle attività di R&S, con un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese;
15. prende atto dell'aumento del gettito fiscale energetico registrato da alcuni Stati membri per via dei recenti aumenti del prezzo del petrolio; sottolinea l'importanza di misure fiscali adeguate come mezzo per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, affrontare il cambiamento climatico e incentivare gli investimenti nell'efficienza energetica, nelle energie rinnovabili e nei prodotti rispettosi dell'ambiente;
16. invita la Commissione a presentare la sua proposta di revisione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽¹⁾ (cosiddetta «direttiva sulla tassazione dell'energia»), dopo aver attentamente esaminato le potenziali conseguenze delle misure fiscali per l'inflazione, i nuovi investimenti e la transizione verso un'economia europea a basse emissioni di carbonio e ad alta efficienza energetica;
17. sottolinea l'importanza di una maggiore trasparenza e affidabilità dei dati sui mercati petroliferi e le scorte commerciali di petrolio; ritiene importante migliorare la comprensione dell'evoluzione dei prezzi dei prodotti petroliferi; chiede una tempestiva revisione della legislazione comunitaria in materia di scorte petrolifere di emergenza;
18. sottolinea che l'Unione europea dovrebbe esprimersi con una sola voce relativamente alla politica energetica; ribadisce l'importanza di una politica comune dell'Unione europea in materia di energia e dell'impegno nella politica europea di vicinato; ritiene, a tale proposito, che l'Unione europea dovrebbe assumere la guida del dialogo sull'energia con i principali paesi fornitori di petrolio e gas; accoglie con favore l'idea di un summit ad alto livello tra i paesi produttori e consumatori di petrolio e gas, che abbia come obiettivi una maggiore stabilità dei prezzi e una maggiore prevedibilità in termini di forniture e pagamenti per le vendite in euro;

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

Giovedì 25 settembre 2008

19. incoraggia le imprese dell'Unione europea a essere maggiormente proattive, in particolare incrementando gli investimenti, e ad assumere un ruolo di guida per quanto riguarda le nuove competenze tecnologiche e ingegneristiche onde continuare ad essere tra i partner fondamentali dei principali paesi produttori di petrolio; rileva la particolare necessità di investimenti nello sviluppo delle capacità di raffinazione e prospezione al fine di far fronte all'aumento della domanda;
20. rileva che occorre accrescere la responsabilità sociale d'impresa delle principali società energetiche allo scopo di convogliare maggiori investimenti privati in programmi di risparmio energetico, tecnologie energetiche alternative nonché attività di R&S ad essi collegate;
21. invita gli Stati membri a coordinare gli interventi politici intesi a gestire l'aumento dei prezzi dell'energia; chiede alla Commissione di presentare un'analisi basata sulle misure applicate dagli Stati membri quali migliori prassi in risposta alle sfide poste dal prezzo elevato dell'energia;
22. invita il Consiglio a giungere quanto prima ad un accordo sulle prossime iniziative per la completa liberalizzazione del mercato interno dell'energia, in quanto ciò contribuirà a ridurre la vulnerabilità dell'Unione europea ai prezzi dell'energia e ad accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti; ribadisce a tale riguardo il proprio sostegno al completamento del mercato interno dell'energia nell'Unione europea;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Libro bianco sull'alimentazione, il sovrappeso e l'obesità

P6_TA(2008)0461

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sul Libro bianco concernente «Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità» (2007/2285(INI))

(2010/C 8 E/18)

Il Parlamento europeo,

- visto il Libro bianco della Commissione del 30 maggio 2007 dal titolo «Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità» (COM(2007)0279),
- vista la propria risoluzione del 1^o febbraio 2007 sul «Promuovere le diete sane e l'attività fisica» ⁽¹⁾,
- visti il secondo piano d'azione in materia di alimentazione e nutrizione 2007-2012 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottato dal Comitato regionale dell'OMS per l'Europa riunito a Belgrado dal 17 al 20 settembre 2007, e la Carta europea sulla lotta contro l'obesità adottata nel 2006 dall'Ufficio regionale dell'OMS,
- visti gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza ministeriale europea dell'OMS svoltasi ad Istanbul il 15-17 novembre 2006 insieme alla Carta sulla lotta contro l'obesità,
- vista la Strategia mondiale sull'alimentazione, l'esercizio fisico e la salute, approvata dalla 57a Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2004,
- viste le conclusioni del Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori del 2 e 3 giugno 2005 su «Obesità, alimentazione e attività fisica»,

⁽¹⁾ GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 93.

Giovedì 25 settembre 2008

- viste le conclusioni del Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori, del 5 e 6 dicembre 2007, concernenti l'avvio di una strategia dell'Unione europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità,
 - vista la pubblicazione dell'Ufficio regionale dell'OMS del 2006 intitolata «Physical activity and health in Europe: evidence for action»,
 - visto il «Libro bianco sullo sport» della Commissione dell'11 luglio 2007 (COM(2007)0391),
 - visto il Libro verde della Commissione del 25 settembre 2007 dal titolo «Verso una nuova cultura della mobilità urbana» (COM(2007)0551),
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti, la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0256/2008),
- A. considerando che il sovrappeso, l'obesità e le patologie legate all'alimentazione assumono sempre più i caratteri di un'epidemia e sono tra i principali fattori di mortalità e di morbosità in Europa,
- B. considerando che è scientificamente provato che il tasso di incidenza e la gravità delle malattie connesse con la nutrizione influiscono in modo diverso su uomini e donne,
- C. considerando che, secondo l'OMS, oltre il 50 % della popolazione adulta europea soffre di sovrappeso o obesità,
- D. considerando che l'obesità e il sovrappeso interessano rispettivamente oltre 5 e 22 milioni di bambini e che tali cifre sono in rapida crescita, per cui si prevede che entro il 2010 un altro milione e trecento mila bambini l'anno diverranno sovrappeso o obesi,
- E. considerando che si ritiene che le patologie legate all'obesità e al sovrappeso assorbano in taluni Stati membri fino al 6 % della spesa sanitaria nazionale; e che i costi indiretti — ad es. causati da produttività ridotta e assenze per malattia — sono notevolmente più elevati,
- F. considerando che l'obesità addominale è uno dei maggiori indicatori di rischio per numerose patologie legate al sovrappeso, come le malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 2,
- G. considerando che le abitudini alimentari contratte nell'infanzia spesso si conservano in età adulta e che secondo le ricerche i bambini obesi sono più predisposti a divenire adulti obesi,
- H. considerando che i cittadini europei vivono in un ambiente «obesogeno» in cui lo stile di vita sedentario accresce il rischio di obesità,
- I. considerando che una dieta inadeguata rappresenta un grosso fattore di rischio di patologie legate all'alimentazione — fra cui l'infarto, il cancro, il diabete e l'ictus — che nell'Unione europea figurano tra le principali cause di decesso,

Giovedì 25 settembre 2008

- J. considerando che il Rapporto 2005 dell'OMS sulla salute in Europa dimostra analiticamente che un elevato numero di decessi e malattie sono da attribuirsi a sette principali fattori di rischio, di cui sei (ipertensione, colesterolo, indice della massa corporea, insufficiente consumo di frutta e verdura, mancanza di attività fisica ed eccessivo consumo di alcol) sono collegati all'alimentazione e all'attività fisica, e che, se si vuole prevenire un numero significativo di decessi e malattie, è necessario intervenire simultaneamente su tutti questi fattori,
- K. considerando che l'attività fisica unita a un regime alimentare sano ed equilibrato è il primo metodo di prevenzione contro il sovrappeso e notando con allarme che un europeo su tre non pratica alcuna attività fisica nel tempo libero, che l'europeo medio passa oltre cinque ore al giorno in posizione seduta e che molti europei si alimentano in modo poco equilibrato,
- L. considerando che nell'ultimo decennio il numero delle ore di educazione fisica è diminuito sia nelle scuole elementari che nelle scuole secondarie e che le differenze tra gli Stati membri in termini di strutture e di impianti sono notevoli,
- M. considerando che con la Carta europea sulla lotta contro l'obesità l'OMS si è posta l'obiettivo di conseguire sensibili progressi nella lotta contro l'obesità infantile nei prossimi 4 o 5 anni in modo da invertire l'attuale trend entro il 2015,
- N. considerando che un'alimentazione sana deve avere determinate caratteristiche quantitative e qualitative, rispondere ai bisogni individuali ed essere sempre strettamente conforme ai principi nutrizionali,
- O. considerando che per avere un «valore salutare», l'alimentazione deve rispondere alle seguenti categorie di criteri: 1) contenuto nutriente ed energetico (valore nutrizionale), 2) criteri igienici e tossicologici (sicurezza degli alimenti), 3) proprietà alimentari naturali (qualità «sensoriale/gustativa» e «digestiva»), 4) carattere ecologico della produzione alimentare (agricoltura sostenibile),
- P. considerando che il sovrappeso e l'obesità vanno affrontati con un approccio integrato attraverso tutte le politiche e ai vari livelli di governance, operando soprattutto sul piano nazionale, regionale e locale e nel rigoroso rispetto della sussidiarietà,
- Q. considerando che non bisogna trascurare l'incidenza dell'alcol, con il suo elevato contenuto calorico, e del fumo, entrambi responsabili dell'alterazione del senso di fame e di sete e portatori di ben noti rischi sanitari,
- R. considerando che deve essere presa in considerazione la dimensione sociale del problema e soprattutto il fatto che il sovrappeso e l'obesità registrano una maggiore incidenza presso le fasce socioeconomiche più basse; considerando che tale situazione rischia di accentuare le disparità a livello sanitario e socioeconomico, in particolare per i gruppi più vulnerabili della popolazione, quali i disabili,
- S. considerando che le ineguaglianze socioeconomiche assumono un'altra dimensione con l'aumento dei prezzi dei prodotti di base (come cereali, burro e latte) che è un fenomeno senza precedenti, sia per il numero di prodotti interessati che per l'entità degli aumenti,
- T. considerando che l'aumento dei prezzi delle materie prime unito all'opacità delle regole che disciplinano il settore della grande distribuzione in alcuni Stati membri ha provocato un'impennata dei prezzi dei prodotti alimentari di base ad alto valore nutritivo, quali la frutta e la verdura e i prodotti lattieri non zuccherati, che grava pesantemente sul bilancio della maggior parte delle famiglie europee; che la risposta dell'Unione dovrà essere pari alla sfida,
- U. considerando che i disabili rappresentano fino al 15 % della popolazione attiva nell'Unione europea e che, stando alle ricerche, i disabili sono maggiormente esposti al rischio di obesità a causa, tra l'altro, dei cambiamenti patofisiologici nel metabolismo energetico e nella composizione del corpo, nonché dell'atrofia muscolare e dell'inattività fisica,

Giovedì 25 settembre 2008

- V. considerando l'opportunità di agevolare tutte le iniziative multisettoriali per migliorare il dialogo, lo scambio delle migliori pratiche e l'autoregolamentazione, ad esempio attraverso la Piattaforma europea di azione per la dieta, l'attività fisica e la salute, il Gruppo di lavoro su sport e salute e la Rete europea Health Enhancing Physical Activity (HEPA),
- W. considerando che le diverse cucine tradizionali vanno valorizzate in quanto parte del nostro patrimonio culturale, ma che occorre al tempo stesso assicurarsi che i consumatori conoscano i loro effetti reali sulla salute per poter compiere scelte informate,
- X. considerando che i consumatori in Europa devono avere accesso alle informazioni necessarie che permettano loro di seguire un'alimentazione ottimale scegliendo l'alimentazione più adatta al proprio stile di vita e al proprio stato di salute,
- Y. considerando che recenti iniziative dell'industria sull'autoregolamentazione della pubblicità mirano ad affrontare la questione delle informazioni pubblicitarie sull'equilibrio e le proprietà nutrizionali di cibi e bevande; che gli interventi di autoregolamentazione devono coprire tutte le forme di marketing condotte su Internet ed altri nuovi mezzi di comunicazione; che la pubblicità alimentare copre circa la metà di tutta la pubblicità televisiva trasmessa in fasce orarie di visione frequentate dai bambini e che è chiaramente dimostrato che la pubblicità televisiva influenza i modelli di consumo a breve termine dei bambini di età compresa fra 2 e 11 anni; che il ricorso a nuove forme di marketing che prevedono l'uso di tutti i mezzi tecnologici, in particolare i cosiddetti «advergaming» che implicano l'uso dei telefoni cellulari, della messaggistica istantanea, dei videogames e i giochi interattivi su Internet sono motivo di preoccupazione; considerando che sono già numerose le industrie alimentari, le società di pubblicità e di marketing e le associazioni a difesa della salute e dei consumatori fortemente impegnate nella Piattaforma d'azione europea su dieta, attività fisica e salute e che ora esse hanno al loro attivo un certo numero di studi e progetti di successo,
- Z. considerando che la malnutrizione, che riguarda in particolare i più anziani, ha per i sistemi sanitari europei un costo comparabile a quello del sovrappeso e dell'obesità;
1. saluta con favore il summenzionato Libro bianco sulla nutrizione come importante passo nella strategia generale volta a mettere un freno in Europa al crescente fenomeno dell'obesità e del sovrappeso e ad affrontare il problema delle malattie croniche legate all'alimentazione come le malattie cardiovascolari (compreso l'infarto e l'ictus), il cancro e il diabete;
 2. ribadisce l'invito a tutti gli Stati membri di riconoscere ufficialmente l'obesità come malattia cronica; ritiene che occorra fare attenzione a non stigmatizzare individui o categorie esposti a problemi sanitari legati alla nutrizione, al sovrappeso e all'obesità a causa di fattori culturali, di patologie come il diabete o di disturbi del comportamento alimentare come l'anoressia e la bulimia, e raccomanda agli Stati membri di fare in modo che tali persone possano ricevere cure adeguate nell'ambito dei rispettivi servizi sanitari nazionali;
 3. ritiene che un approccio organico e multilivello sia il miglior modo per combattere l'obesità fra la popolazione dell'Unione europea e sottolinea il fatto che vi sono già numerosi programmi europei (in materia di ricerca, sanità, istruzione, apprendimento permanente) che possono aiutarci ad affrontare questo autentico flagello;
 4. ritiene che una politica orientata alla qualità dei prodotti alimentari possa dare un importante contributo alla promozione della salute e alla riduzione dell'obesità e che la disponibilità di informazioni esaustive sulle etichette sia cruciale al fine di consentire ai consumatori di scegliere tra un'alimentazione di maggiore o minore qualità;
 5. approva l'istituzione del «Gruppo ad alto livello sulla nutrizione e l'attività fisica» e dei sistemi di monitoraggio sanitario che utilizzano misurazioni fisiche e biologiche come l'Health Examination Survey (HES) e l'European Health Interview Survey (EHIS), che si pongono quali efficaci strumenti a disposizione dei policy maker e di tutti i soggetti impegnati a migliorare le conoscenze e lo scambio delle migliori pratiche nella lotta contro l'obesità;
 6. chiede alla Commissione di garantire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne in seno al futuro gruppo ad alto livello sull'alimentazione e l'attività fisica in modo da meglio determinare i problemi e proporre le migliori soluzioni in funzione della dimensione di genere, ossia rispettivamente per gli uomini e per le donne;
 7. rileva l'importante ruolo dell'autoregolamentazione nella lotta contro l'obesità e sottolinea la necessità di obiettivi chiari e concreti per tutte le parti interessate e di un monitoraggio indipendente del raggiungimento degli stessi; nota che la legislazione è talora necessaria per produrre grandi e significativi

Giovedì 25 settembre 2008

cambiamenti in tutti i settori dell'industria, soprattutto quando si tratta di bambini, al fine di garantire la protezione del consumatore e un elevato livello di salute pubblica; nota con interesse i 203 impegni assunti, nel quadro della Piattaforma d'azione europea su dieta, attività fisica e salute, per la riformulazione dei prodotti, la riduzione della pubblicità rivolta ai bambini e la promozione di un'alimentazione equilibrata mediante il ricorso all'etichettatura; ritiene che della Piattaforma dovrebbero far parte anche le industrie produttrici di giochi e console per computer e i provider di servizi Internet;

8. chiede peraltro interventi più tangibili specialmente mirati ai bambini e alle categorie a rischio;
9. sollecita la Commissione ad adottare un approccio più olistico alla nutrizione e a fare della malnutrizione, insieme all'obesità, una delle principali priorità nel campo della nutrizione e della salute, inserendola laddove possibile nelle iniziative di ricerca finanziate dall'Unione europea e nelle partnership a livello dell'Unione europea;
10. ritiene che i consumatori europei debbano avere accesso ad informazioni che permettano loro di scegliere le fonti di sostanze nutritive migliori per raggiungere e mantenere l'apporto nutritivo più adatto al proprio stile di vita e al proprio stato di salute; ritiene che occorra adoperarsi maggiormente per migliorare la cultura sanitaria dei cittadini e renderli in grado di prendere decisioni efficaci per la loro alimentazione e quella dei loro figli; ritiene che l'informazione nonché l'educazione alimentare dei genitori debba essere promossa tramite gli operatori interessati (insegnanti, operatori culturali, professionisti della sanità) nelle sedi opportune; è persuaso che le informazioni per i consumatori, l'educazione alimentare e l'etichettatura degli alimenti debbano basarsi sui risultati di indagini presso i consumatori stessi;
11. sottolinea in tale contesto la necessità di integrare un eventuale futuro programma a favore del consumo di frutta nella scuola in una strategia didattica più ampia, per esempio mediante corsi sull'alimentazione e la salute tenuti nelle scuole primarie;
12. richiama l'attenzione sul ruolo fondamentale svolto dai genitori nell'educazione nutrizionale della famiglia e sul ruolo decisivo che possono avere nella lotta contro l'obesità, dato che essi, nella maggior parte delle famiglie, intervengono direttamente nella scelta degli alimenti;
13. invita gli Stati membri e gli enti locali e regionali a dimostrarsi più proattivi nella creazione di comunità «amiche dell'attività» soprattutto nel quadro della programmazione urbanistica, in modo che le amministrazioni locali possano favorire l'esercizio fisico come abitudine quotidiana e in modo da creare nel contesto locale opportunità che motivino la gente ad impegnarsi in attività fisiche durante il tempo libero; tale risultato può essere conseguito adottando interventi a livello locale per ridurre la dipendenza dall'autovettura e incoraggiare la gente ad andare a piedi nonché realizzando idonei progetti edilizi misti (comerciali/residenziali), potenziando i mezzi pubblici di trasporto e realizzando parchi e strutture sportive accessibili, piste ciclabili ed attraversamenti pedonali; invita le amministrazioni comunali a promuovere una rete di «città con stile di vita sano» dedite ad azioni comuni di lotta contro l'obesità;
14. esorta gli Stati membri ad adottare la nozione di pendolarismo attivo per gli allievi delle scuole e i lavoratori; invita gli enti locali a considerare tale approccio come prioritario in sede di valutazione del trasporto urbano e dell'assetto urbanistico;
15. rileva che con la realizzazione di aree verdi per «vivere la natura», ai bambini e ai giovani viene offerta un'alternativa alle tradizionali attività ricreative, che permette al tempo stesso di rafforzare la creatività e la voglia di scoprire;
16. chiede alle associazioni sportive di accordare particolare attenzione al fatto che le ragazze, al termine dell'adolescenza, abbandonano spesso la pratica di un'attività sportiva; rileva che tali associazioni hanno un ruolo importante da svolgere per mantenere vivo l'interesse che le ragazze e le donne hanno nei confronti della pratica delle varie attività sportive;
17. sottolinea che il settore privato può apportare un contributo all'obiettivo di ridurre l'obesità attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti più sani ma che debba essere maggiormente incoraggiato ad elaborare chiari sistemi di informazione e a migliorare l'etichettatura così da permettere ai consumatori di compiere una scelta informata;
18. sottolinea che l'Unione europea deve assumere un ruolo di guida nella definizione di un approccio comune e nella promozione delle migliori prassi e del coordinamento fra gli Stati membri; è persuaso che settori quali l'informazione per i consumatori, l'educazione alimentare, la pubblicità sui media, la produzione agricola e l'etichettatura alimentare possano apportare un importante valore aggiunto europeo, in particolare tramite l'indicazione del contenuto di acidi grassi trans; chiede l'elaborazione di indicatori europei come il girovita e di altri indicatori di rischio obesità, con specifico riguardo all'obesità addominale;

Giovedì 25 settembre 2008

Target prioritario: i bambini

19. invita la Commissione e tutti i soggetti interessati a definire come priorità la lotta contro l'obesità fin dai primi anni di vita, tenendo presente che le abitudini alimentari contratte nell'infanzia permangono per lunghi anni;

20. chiede campagne d'informazione che sensibilizzino le donne gestanti all'importanza di una dieta sana ed equilibrata con un apporto ottimale di sostanze nutritive durante la gravidanza, e che rendano consapevoli le donne e i loro partner dell'importanza dell'allattamento al seno; rammenta che l'allattamento al seno, lo svezzamento non prima del sesto mese, l'avvicinare i bambini all'alimentazione sana e il controllo delle porzioni sono altrettanti fattori che contribuiscono a prevenire il sovrappeso o l'obesità nel bambino; sottolinea tuttavia che l'allattamento al seno non è l'unico fattore in grado di contrastare l'obesità e che le abitudini alimentari equilibrate si acquisiscono col tempo; sottolinea la necessità che le campagne di sensibilizzazione tengano conto del fatto che l'allattamento attiene alla sfera privata e rispettino la libertà di scelta della madre;

21. richiama l'attenzione degli Stati membri sulla necessità che i servizi sanitari nazionali promuovano servizi di consulenza nutrizionale specifica per le donne gestanti e le donne in menopausa, dal momento che la gravidanza e la menopausa costituiscono due fasi importanti nella vita della donna in cui è maggiore il rischio di sovrappeso;

22. sollecita gli Stati membri ad adottare linee guida definite da esperti sui modi per migliorare l'attività fisica e promuovere l'educazione alimentare fin dal periodo prescolare;

23. ritiene che è soprattutto a livello della scuola che occorre attivarsi perché l'attività fisica e l'alimentazione equilibrata divengano parte integrante dello stile di vita del bambino; invita il Gruppo ad alto livello sulla nutrizione e l'attività fisica a sviluppare linee guida sulle politiche nutrizionali per la scuola, sulla promozione dell'educazione alimentare e la prosecuzione di quest'ultima nel periodo postscolastico; invita gli Stati membri a inserire nei programmi scolastici i benefici dell'alimentazione equilibrata e dell'esercizio fisico;

24. invita inoltre gli Stati membri, gli enti locali e le autorità scolastiche a monitorare e migliorare la qualità e gli standard nutrizionali dei menù delle scuole e degli asili d'infanzia anche assicurando formazione e consulenza specializzata per lo staff delle imprese di ristorazione, organizzando controlli di qualità presso i ristoratori e formulando orientamenti dietetici destinati alle mense; sottolinea l'importanza di adattare le porzioni alle necessità e di includervi frutta e verdura; chiede una maggiore educazione alimentare sui principi di una dieta equilibrata ed incoraggia l'abbandono della vendita di prodotti grassi, troppo salati o troppo zuccherati e con basso valore nutrizionale nelle scuole; raccomanda invece una maggiore disponibilità di frutta e verdura fresca nei punti vendita; invita le autorità competenti a prevedere nel curriculum scolastico almeno tre ore la settimana di attività fisiche, in linea con gli obiettivi del sopra citato Libro bianco sullo sport, a pianificare la costruzione di nuove strutture sportive pubbliche accessibili anche alle persone disabili e a provvedere alla salvaguardia degli impianti sportivi già esistenti presso le scuole; saluta con favore un eventuale progetto «Frutta nelle scuole» sostenuto finanziariamente dall'Unione europea, sul modello dell'attuale programma «Latte nelle scuole»; chiede che vengano trovate soluzioni per proseguire nel 2008 la distribuzione gratuita di frutta e verdura nelle scuole e nelle istituzioni caritative, così come richiesto da alcuni Stati membri, in attesa che con il 1^o gennaio 2009 entri in vigore il programma Frutta nelle scuole;

25. invita gli enti locali degli Stati membri a promuovere la disponibilità e l'accessibilità economica delle strutture ricreative nonché la creazione nel contesto locale di opportunità che motivino la gente ad impegnarsi in attività fisiche durante il tempo libero;

26. invita gli Stati membri, gli enti locali e le autorità scolastiche ad assicurare che i distributori automatici nelle scuole offrano alternative sane; ritiene che ogni tipo di sponsorizzazione e di pubblicità per i prodotti HSSF (ad alto contenuto di zuccheri, sale o grassi, e dunque di scarso valore nutrizionale) condotta nei plessi scolastici, debba essere preventivamente richiesta alle autorità scolastiche e da queste esplicitamente accordata con la supervisione delle associazioni dei genitori degli allievi; ritiene che le società sportive e i loro atleti e squadre debbano assolvere una funzione di modello per la sana alimentazione e il moto e chiede l'impegno volontario da parte di tutte le società sportive e i loro iscritti a promuovere l'alimentazione equilibrata e l'attività fisica, in particolare fra i bambini; assume che tutte le società e i loro atleti e squadre promuovano un'alimentazione equilibrata e l'attività fisica; sottolinea inoltre che il Movimento sportivo europeo non dovrebbe essere ritenuto responsabile del sovrappeso e dell'obesità in Europa;

Giovedì 25 settembre 2008

27. plaude alla riforma dell'Organizzazione comune di mercato della Politica agricola comune (PAC) che consente di distribuire nelle scuole maggiori quantitativi di frutta e verdura, a condizione che ne venga controllata la qualità e la sicurezza chimica;

28. esorta l'Unione europea, e in particolare il suo Consiglio Ecofin, a far prova di maggiore flessibilità quanto all'adozione da parte degli Stati membri di aliquote IVA ridotte sui beni di prima necessità a scopi sociali, economici, ambientali e sanitari; esorta al riguardo gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ridurre l'IVA sulla frutta e la verdura come li autorizzano a fare le disposizioni comunitarie; chiede inoltre una modifica dell'attuale normativa comunitaria in modo che la filiera ortofrutticola possa beneficiare di un'aliquota IVA super-ridotta (inferiore al 5 %);

29. plaude ad iniziative dell'Unione europea quali il sito web «EU.Minichefs» e la «Giornata europea del mangiare e cucinare sano» (8 novembre 2007); propone l'organizzazione di campagne informative volte a sensibilizzare maggiormente il pubblico sulla relazione fra le calorie di un prodotto ad alto contenuto energetico e il tempo di esercizio fisico necessario a bruciarle;

Scelte consapevoli e disponibilità di prodotti sani

30. ritiene che la riformulazione dei prodotti rappresenti un potente strumento per ridurre l'assunzione di grassi, zuccheri e sale nella nostra alimentazione ed invita i produttori alimentari a impegnarsi maggiormente nella riformulazione dei prodotti ad alto contenuto energetico e di scarso valore nutrizionale, in modo da ridurre i grassi, gli zuccheri e il sale a favore di fibre, frutta e verdura; accoglie con soddisfazione l'impegno, assunto su base volontaria dai produttori, di applicare criteri nutrizionali nella formulazione dei prodotti alimentari;

31. sottolinea che l'etichettatura nutrizionale deve essere obbligatoria e chiara, al fine di aiutare i consumatori ad operare scelte alimentari sane;

32. chiede la messa al bando degli acidi grassi trans in tutta l'Unione europea e sollecita gli Stati membri ad attenersi alle buone prassi in materia di controllo del contenuto di determinate sostanze nei prodotti alimentari (ad es. il sale); invita la Commissione ad elaborare un programma di scambio di buone prassi fra tutti gli Stati membri; rileva la necessità di prevedere speciali deroghe per i prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), STG (specialità tradizionale garantita) e per altri tipi di prodotti tradizionali, in modo da preservare le ricette tradizionali; a tal fine nutre grandi aspettative dal futuro Libro verde sulla politica della qualità in agricoltura ai fini di una migliore qualità e della tutela delle denominazioni geografiche;

33. sottolinea che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, un consumo eccessivo di acidi grassi trans (superiore al 2 % dell'apporto energetico totale) è associato a un aumento significativo dei rischi di malattie cardiovascolari; deplora pertanto vivamente il fatto che a tutt'oggi siano state intraprese soltanto poche iniziative europee per ridurre l'esposizione cumulata dei consumatori europei agli acidi grassi trans artificiali e agli acidi grassi saturi presenti in numerosi prodotti trasformati di scarso valore nutrizionale;

34. sottolinea che gli acidi grassi trans trattati industrialmente pongono una seria minaccia, ben documentata e oltretutto gratuita, alla salute degli europei; ritiene che essa vada trattata con idonee iniziative legislative volte ad eliminare effettivamente gli acidi grassi trans di origine industriale dai prodotti alimentari;

35. invita ad analizzare il ruolo svolto dagli esaltatori di sapidità artificiali quali i glutammati, i guanilati e gli inosinati soprattutto nei piatti pronti e negli alimenti prodotti industrialmente, al fine di accertarne l'influenza sui comportamenti di consumo;

36. invita l'industria a rivedere le «porzioni singole», distribuendo una gamma più ampia di monoporzioni;

37. accoglie con favore la nuova proposta della Commissione per la revisione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari⁽¹⁾; insiste affinché l'etichetta risulti visibile, chiara e facilmente comprensibile dai consumatori;

(1) GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

Giovedì 25 settembre 2008

38. invita inoltre la Commissione a intraprendere un'analisi completa dell'impatto sanitario della PAC per valutare se sia possibile apportare alle politiche cambiamenti atti a facilitare in Europa un miglioramento nelle abitudini alimentari;

Pubblicità e media

39. invita gli operatori del settore dei media a creare, in cooperazione con gli Stati membri e le organizzazioni sportive, ulteriori incentivi all'attività fisica e a prevedere la trasmissione di una disciplina sportiva in tutti i media;

40. è consapevole dell'importanza dei mass media nell'informare, educare e convincere dei benefici di una dieta sana ed equilibrata e della capacità dei mezzi di comunicazione di creare determinati stereotipi ed immagini corporee; giudica l'approccio volontaristico adottato nella «direttiva sui servizi di media audiovisivi» ⁽¹⁾ in materia di pubblicità dei prodotti di scarso valore nutrizionale rivolta ai bambini, un passo nella giusta direzione che va adeguatamente monitorato, ed invita la Commissione a presentare proposte legislative più rigorose qualora il riesame della direttiva previsto per il 2011 decreti il fallimento di tale approccio; invita gli Stati membri e la Commissione a indurre i fornitori di servizi mediatici a sviluppare codici di condotta per i messaggi commerciali audiovisivi inappropriati aventi per oggetto prodotti alimentari e bevande e sollecita gli operatori a presentare iniziative concrete a livello nazionale volte a implementare o a rafforzare le disposizioni della direttiva;

41. invita l'industria ad usare particolare cura nella pubblicità di prodotti alimentari specificamente rivolta ai bambini; chiede limitazioni per fasce orarie e quantitative della pubblicità di alimenti di scarso valore nutrizionale che abbiano i bambini come target specifico; ritiene che ogni restrizione di questo tipo debba essere estesa alle nuove forme mediatiche quali i giochi online, i pop-ups e i messaggi su telefoni cellulari;

Sanità e ricerca

42. ritiene che i professionisti della sanità, e soprattutto i pediatri e i farmacisti, debbano essere sensibilizzati circa il loro fondamentale ruolo nell'identificazione precoce delle persone a rischio di sovrappeso e di cardiopatie e ritiene che essi debbano essere i soggetti principali nella lotta contro l'obesità epidemica e le malattie non trasmissibili; invita pertanto la Commissione a sviluppare indicatori antropometrici e orientamenti europei sui fattori di rischio cardiometabolico legati all'obesità; sottolinea conseguentemente l'importanza di effettuare misurazioni di routine unitamente a screening di altri fattori di rischio cardiometabolico, al fine di valutare le comorbidità legate al sovrappeso/obesità a livello di assistenza medica primaria;

43. richiama l'attenzione sul problema della malnutrizione, una condizione in cui una carenza, un eccesso o uno squilibrio alimentare hanno un impatto negativo misurabile sui tessuti come pure sulla forma e la funzione del corpo; osserva altresì che la malnutrizione rappresenta un grave onere sia per il benessere dell'individuo che per la società, in particolare per il sistema sanitario, e che essa comporta un aumento della mortalità, degenze ospedaliere più lunghe, complicazioni più gravi e una diminuzione della qualità della vita per i pazienti; ricorda che giorni di degenza supplementari e il trattamento delle complicazioni dovute alla malnutrizione comportano ogni anno costi pari a miliardi di euro di fondi pubblici;

44. rileva che, secondo le stime, il 40 % dei pazienti ricoverati e fra il 40 e l'80 % degli anziani che risiedono in case di riposo sono malnutriti; invita gli Stati membri a migliorare sul piano quantitativo e qualitativo l'alimentazione negli ospedali e nelle case di riposo, al fine di ridurre i tempi di degenza;

45. è persuaso della necessità di una piena regolamentazione delle qualifiche relative a professioni sanitarie quali «dietologo clinico» e «nutrizionista»;

46. invita la Commissione a promuovere le migliori pratiche, ad esempio tramite il Forum europeo della sanità, e a lanciare campagne d'informazione sui rischi connessi all'obesità e in particolare all'obesità addominale, richiamando soprattutto l'attenzione sui rischi cardiovascolari; sollecita la Commissione a fornire informazioni sui rischi delle diete «fatte in casa», specie se comportano l'assunzione di farmaci anti-obesità senza ricetta medica; invita la Commissione a prestare maggiore attenzione ai problemi dell'iponutrizione, della malnutrizione e della disidratazione;

⁽¹⁾ Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11.12.2007 (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).

Giovedì 25 settembre 2008

47. invita gli Stati membri ad applicare la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ⁽¹⁾;
48. invita la Commissione e gli Stati membri a finanziare la ricerca sui rapporti fra obesità e patologie croniche come il cancro e il diabete, data la necessità che la ricerca epidemiologica identifichi i fattori più comunemente associati all'aumentata incidenza dell'obesità, ad esempio attraverso l'individuazione e valutazione di biomarker multivariati in sottocategorie di soggetti, per comprendere i meccanismi biologici che portano all'obesità; chiede inoltre studi comparativi e analisi valutative dell'efficacia dei vari interventi, senza trascurare le ricerche psicologiche; invita gli Stati membri ad istituire un sistema che garantisca l'accesso a servizi qualitativamente elevati per la prevenzione, lo screening e il controllo del sovrappeso, dell'obesità e delle patologie croniche associate;
49. si compiace dell'inserimento di «diabete e obesità» tra le priorità del tema Sanità nell'ambito del 7° programma quadro per la Ricerca e lo sviluppo tecnologico (PQ7);
50. incoraggia ulteriori ricerche scientifiche e iniziative di monitoraggio sull'obesità addominale nell'ambito del PQ7;
51. invita la Commissione ad avviare campagne d'informazione europee di sensibilizzazione della popolazione in generale e della comunità medica in particolare, sui rischi dell'obesità addominale;
52. chiede che la questione dell'alimentazione sia presa seriamente in considerazione in tutte le politiche e azioni europee.

*
* *

53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati e all'Organizzazione mondiale della sanità.

⁽¹⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

Gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore on line

P6_TA(2008)0462

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati

(2010/C 8 E/19)

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18 ottobre 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati ⁽¹⁾ (in appresso «la raccomandazione del 2005»),
- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 151,
- visti gli articoli II-77 e II-82 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visto l'articolo 97 bis del trattato di Lisbona,

⁽¹⁾ GU L 276 del 21.10.2005, pag. 54.

Giovedì 25 settembre 2008

- visti gli accordi internazionali vigenti che si applicano ai diritti in campo musicale, segnatamente la Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 per la protezione degli artisti interpreti, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, il Trattato WIPO sui diritti d'autore del 20 dicembre 1996, il Trattato WIPO sulle esecuzioni e le registrazioni del 20 dicembre 1996 e l'Accordo dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) del 15 aprile 1994,
- visto il corpus del diritto CE («acquis communautaire») nel settore dei diritti d'autore e dei diritti connessi che si applica ai diritti in campo musicale, segnatamente la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale ⁽¹⁾, la direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo ⁽²⁾, la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi ⁽³⁾ e la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ⁽⁴⁾,
- visto il Libro verde della Commissione del 19 luglio 1995 sui diritti d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione (COM(1995)0382),
- vista la sua risoluzione del 15 maggio 2003 sulla protezione degli operatori audiovisivi ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2004 su un quadro comunitario per le società di gestione collettiva nel settore dei diritti d'autore e diritti connessi ⁽⁶⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2004 sulla gestione dei diritti d'autore e diritti connessi nel mercato interno (COM(2004)0261),
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2006 sull'attuazione del programma comunitario di Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione — Investire per la crescita e l'occupazione: una strategia comune ⁽⁷⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 3 gennaio 2008 sui contenuti creativi online nel mercato unico (COM(2007)0836),
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione su Internet ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla raccomandazione della Commissione, del 18 ottobre 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali online autorizzati (2005/737/CE) ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 sulle implicazioni istituzionali e giuridiche dell'impiego di strumenti normativi non vincolanti ⁽¹⁰⁾,
- vista la relazione sommaria che presenta i risultati del monitoraggio della raccomandazione del 2005 ⁽¹¹⁾,
- visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 293.

⁽⁶⁾ GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 425.

⁽⁷⁾ GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 640.

⁽⁸⁾ GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 879.

⁽⁹⁾ GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 64.

⁽¹⁰⁾ GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 75.

⁽¹¹⁾ http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/monitoring-report_en.pdf.

Giovedì 25 settembre 2008

- A. considerando che, nella sua risoluzione del 13 marzo 2007, il Parlamento invitava la Commissione a chiarire che la raccomandazione del 2005 si applicava esclusivamente alle vendite on-line di registrazioni musicali e a presentare al più presto — previa ampia consultazione delle parti interessate — una proposta di direttiva quadro flessibile, che doveva essere adottata in codecisione dal Parlamento e dal Consiglio, al fine di disciplinare la gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi per quanto riguarda i servizi musicali on line transfrontalieri, tenendo altresì conto della specificità dell'era digitale e tutelando la diversità culturale europea, gli interessati più piccoli e i repertori locali, sulla base del principio della parità di trattamento,
- B. considerando che nella sua risoluzione del 13 marzo 2007 il Parlamento indicava che gli interessi degli autori e quindi della diversità culturale in Europa sarebbero stati meglio tutelati grazie all'introduzione di un sistema competitivo equo e trasparente che evitasse la pressione al ribasso sui redditi degli autori;
1. ricorda che, alla luce del carattere territoriale del diritto d'autore e nonostante l'esistenza della direttiva 2001/29/CE, la situazione nel settore della gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi per i servizi on line è veramente complessa, a causa soprattutto della mancanza di licenze europee;
 2. ritiene che, rifiutando di legiferare, nonostante varie risoluzioni del Parlamento europeo, e scegliendo di cercare di regolamentare il settore attraverso una raccomandazione, si è creato un clima di incertezza giuridica per i titolari dei diritti e per gli utenti, in particolare le emittenti;
 3. sottolinea che, d'altra parte, a seguito di una denuncia da parte degli utenti, la Direzione generale per la Concorrenza della Commissione è intervenuta istituendo una procedura contro la CISAC (Confederazione Internazionale delle Società di autori e compositori), che comprende tra i suoi membri 24 società europee di gestione collettiva; sottolinea che l'effetto della decisione presa a tale riguardo sarà di impedire ogni tentativo da parte degli interessati di agire insieme per trovare soluzioni adeguate — come, ad esempio, un sistema per la compensazione dei diritti a livello europeo — e di spianare la strada a un oligopolio di grandi società di gestione collettiva legate da accordi di esclusiva a publisher appartenenti al repertorio mondiale; il risultato sarà una restrizione della possibilità di scelta e la sparizione delle piccole società di gestione collettiva a scapito di culture minoritarie;
 4. ritiene che la relazione che presenterà i risultati del controllo della raccomandazione del 2005 non rispecchi esattamente la situazione esistente e non tenga conto del parere espresso dal Parlamento nella sua risoluzione del 13 marzo 2007;
 5. ritiene che questa situazione rifletta il fatto che la Commissione ha scelto di ignorare gli avvertimenti del Parlamento, in particolare quelli contenuti nella sua risoluzione del 13 marzo 2007, che comprende proposte concrete per una concorrenza controllata, nonché protezione ed incentivi per le culture minoritarie all'interno dell'Unione europea;
 6. invita la Commissione a garantire che il Parlamento partecipi attivamente, in qualità di colegislatore, all'iniziativa sul contenuto creativo on line;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.
-

Mercoledì 24 settembre 2008

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

Ricorsi davanti alla Corte di giustizia (modifica dell'articolo 121)

P6_TA(2008)0440

Decisione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla modifica dell'articolo 121 del regolamento del Parlamento europeo sui ricorsi davanti alla Corte di giustizia (2007/2266(REG))

(2010/C 8 E/20)

Il Parlamento europeo,

- vista la lettera del presidente della commissione giuridica del 26 settembre 2007,
 - visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0324/2008);
1. decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;
 2. ricorda che tale modifica entra in vigore il primo giorno della prossima tornata;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento 1**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 121 — paragrafo 3 bis (nuovo)**

3 bis. *Il Presidente presenta osservazioni o interviene a nome del Parlamento nei procedimenti giurisdizionali, previa consultazione della commissione competente.*

Quando intenda discostarsi dalla raccomandazione della commissione competente, il Presidente ne informa la commissione e deferisce la questione alla Conferenza dei presidenti, precisando i propri motivi.

Quando la Conferenza dei presidenti ritiene che il Parlamento non debba, eccezionalmente, presentare osservazioni o intervenire dinanzi alla Corte di giustizia qualora sia in causa la validità di un atto del Parlamento, la questione è sottoposta senza indugio all'Aula.

Mercoledì 24 settembre 2008

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

In casi urgenti, il Presidente può agire a titolo conservativo per rispettare i termini prescritti dall'organo giurisdizionale in questione. In tali casi, la procedura prevista dal presente paragrafo deve essere applicata al più presto.

Interpretazione:

Nessuna disposizione nel regolamento impedisce alla commissione competente di decidere opportune disposizioni procedurali per la tempestiva trasmissione della propria raccomandazione in casi urgenti.

Martedì 23 settembre 2008

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

Statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi *I**

P6_TA(2008)0414

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (COM(2007)0653 — C6-0395/2007 — 2007/0233(COD))

(2010/C 8 E/21)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0653),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0395/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0267/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

—

Martedì 23 settembre 2008

P6_TC1-COD(2007)0233**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le informazioni statistiche sui flussi commerciali degli Stati membri con i paesi terzi assumono un'importanza fondamentale ai fini dell'attuazione della politica commerciale e della politica economica della Comunità e dell'analisi dell'evoluzione dei mercati delle singole merci. La trasparenza del sistema statistico dovrebbe essere migliorata affinché esso possa reagire all'evoluzione del contesto amministrativo e soddisfare nuove esigenze degli utilizzatori. Il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi ⁽³⁾ dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato.
- (2) Le statistiche del commercio estero si basano *sui dati ottenuti* dalle dichiarazioni in dogana come stabilito nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, qui di seguito denominato «codice doganale». I progressi sulla via dell'integrazione europea e le conseguenti modifiche delle pratiche di sdoganamento, incluse le autorizzazioni uniche per l'impiego della dichiarazione semplificata o della procedura di domiciliazione, così come lo sdoganamento centralizzato, che risultano dall'attuale processo di ammodernamento del codice doganale, rendono necessario adeguare le modalità di compilazione delle statistiche del commercio estero, riconsiderare il concetto di Stato membro importatore o esportatore e definire più precisamente la fonte dei dati per la compilazione delle statistiche comunitarie.
- (3) Al fine di registrare il flusso commerciale fisico di merci tra gli Stati membri e i paesi terzi e di garantire che *i dati* sulle importazioni e sulle esportazioni siano disponibili nello Stato membro in questione, sono necessari accordi tra le autorità doganali e le autorità statistiche e tali accordi devono essere specificati. Ciò include prescrizioni in materia di scambi di dati tra le amministrazioni degli Stati membri.
- (4) Al fine di attribuire le importazioni e le esportazioni comunitarie a un determinato Stato membro è necessario fornire *dati* sullo «Stato membro di destinazione finale», per le importazioni, e sullo «Stato membro di effettiva esportazione», per le esportazioni. A medio termine tali Stati membri dovrebbero diventare lo Stato membro importatore ed esportatore ai fini delle statistiche del commercio estero.

⁽¹⁾ GU C 70 del 15.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008.

⁽³⁾ GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. ||.

⁽⁴⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. ||.

Martedì 23 settembre 2008

- (5) Ai fini del presente regolamento le merci per gli scopi del commercio estero dovrebbero essere classificate conformemente alla «Nomenclatura combinata» istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, di seguito denominata «Nomenclatura combinata».
- (6) Allo scopo di soddisfare le esigenze di informazione della Commissione e della Banca centrale europea sulla quota dell'euro negli scambi internazionali di merci, la valuta di fatturazione delle importazioni e delle esportazioni dovrebbe essere rilevata a livello aggregato.
- (7) Ai fini dei negoziati commerciali e della gestione del mercato interno, alla Commissione dovrebbero essere *fornite informazioni dettagliate* sul trattamento tariffario delle merci importate nell'Unione europea, incluse informazioni sui contingenti.
- (8) Le statistiche del commercio estero forniscono dati utili ai fini della compilazione della bilancia dei pagamenti e dei conti nazionali. Le caratteristiche che rendono possibile il loro adeguamento per gli scopi della bilancia dei pagamenti dovrebbero rientrare nel set di dati standard e obbligatori.
- (9) ***Le statistiche degli Stati membri relative ai magazzini doganali e alle zone franche non sono soggette a disposizioni armonizzate. Tuttavia, la compilazione di tali statistiche rimane opzionale.***
- (10) Gli Stati membri dovrebbero fornire a Eurostat dati annuali aggregati sugli scambi ripartiti secondo le caratteristiche delle imprese onde consentire, tra gli altri scopi, di analizzare il modo in cui operano le imprese europee nel contesto della globalizzazione. La relazione tra statistiche delle imprese e statistiche del commercio è stabilita associando **i dati** sull'importatore e sull'esportatore disponibili a partire dalla dichiarazione in dogana con **i dati richiesti** dal regolamento **(CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici** ⁽²⁾, di seguito denominato «legislazione sui registri delle imprese».
- (11) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽³⁾ definisce il quadro di riferimento per le disposizioni stabilite nel presente regolamento. Il livello molto dettagliato delle informazioni sugli scambi di beni richiede tuttavia specifiche norme in materia di riservatezza se si vuole che tali statistiche siano pertinenti.
- (12) ***La trasmissione di dati statistici protetti dal segreto è disciplinata dal regolamento (CE) n. 322/97 e dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto*** ⁽⁴⁾. ***Le misure adottate conformemente a questi regolamenti garantiscono la protezione fisica e logica dei dati riservati e prevengono il verificarsi di casi di divulgazione illecita o di utilizzo a fini diversi da quelli statistici quando vengono prodotte e diffuse statistiche comunitarie.***
- (13) In sede di produzione e di diffusione delle statistiche comunitarie ai sensi del presente regolamento, le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica comunitaria dovrebbero tener conto dei principi fissati nel codice delle statistiche europee adottato dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005 e allegato alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.
- (14) Devono essere formulate disposizioni specifiche fintanto che, *a seguito di modifiche della legislazione doganale, la dichiarazione in dogana non conterrà dati aggiuntivi* e fintanto che la legislazione comunitaria non richiederà lo scambio elettronico di dati doganali.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. ||.

⁽²⁾ **GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.**

⁽³⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. ||.

⁽⁴⁾ **GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.**

Martedì 23 settembre 2008

- (15) Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito dagli Stati membri e può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo.
- (16) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (17) In particolare **la** Commissione **dovrebbe avere il potere di adattare l'elenco** delle procedure doganali **o delle destinazioni doganali** che determinano un'esportazione o un'importazione per le statistiche del commercio estero; **di adottare** norme specifiche o diverse per le merci o i movimenti che, per ragioni metodologiche, richiedono disposizioni particolari; **di adattare l'elenco delle merci e dei movimenti esclusi dalle statistiche del commercio estero; di specificare le fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana per le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di merci o movimenti specifici; di precisare i dati statistici, inclusi i codici da utilizzare; di stabilire i requisiti per i dati relativi a merci o movimenti specifici; di stabilire i requisiti per la compilazione delle statistiche; di definire le caratteristiche dei campioni; di stabilire il periodo di rilevazione dei dati e il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute, nonché di adattare il termine per la trasmissione delle statistiche, le condizioni relative al contenuto, alla copertura e alle revisioni delle statistiche già trasmesse e di fissare il termine per la trasmissione di statistiche sul commercio dettagliate** secondo le caratteristiche delle imprese e **di statistiche sugli** scambi disaggregati per valuta di fatturazione, nonché alla fissazione di particolari norme in tema di diffusione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, *devono* essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative agli scambi di beni con i paesi terzi (statistiche del commercio estero).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «merci»: tutti i beni mobili, compresa l'energia elettrica;
- b) «territorio statistico della Comunità»: il territorio doganale della Comunità come definito nel codice doganale, con l'aggiunta dell'isola di Helgoland al territorio della Repubblica federale di Germania;
- c) «autorità statistiche nazionali»: gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi preposti in ciascuno Stato membro alla produzione di statistiche comunitarie del commercio estero;
- d) «autorità doganali»: le «autorità doganali» quali sono definite nel codice doganale;
- e) «dichiarazione in dogana»: la «dichiarazione in dogana» come definita nel codice doganale;
- f) «decisione doganale»: qualsiasi atto amministrativo delle autorità doganali relativo alle dichiarazioni in dogana accettate, avente effetti giuridici per una o più persone.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ||.

Martedì 23 settembre 2008

Articolo 3

Campo di applicazione

1. Le statistiche del commercio estero registrano le importazioni e le esportazioni di merci.

Gli Stati membri registrano un'esportazione allorché le merci lasciano il territorio statistico della Comunità dirette verso una destinazione doganale o nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale:

- a) esportazione;
- b) perfezionamento passivo;
- c) riesportazione in regime di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.

Gli Stati membri registrano un'importazione allorché le merci entrano nel territorio statistico della Comunità nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale:

- d) immissione in libera pratica;
- e) perfezionamento attivo;
- f) trasformazione sotto controllo doganale.

2. **Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento relativi all'adeguamento dell'elenco delle procedure doganali o delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1**, allo scopo di tener conto di modifiche del codice doganale o di prescrizioni in forza di convenzioni internazionali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

3. Per **ragioni metodologiche, talune** merci o movimenti necessitano di disposizioni specifiche («merci o movimenti specifici»). **Ciò riguarda gli impianti industriali, le navi e gli aeromobili, i prodotti del mare, le merci fornite a navi o aeromobili, gli invii scaglionati, le merci militari, le merci destinate a impianti in alto mare o provenienti da tali impianti, i veicoli spaziali, l'elettricità, il gas e i rifiuti.**

▮ **Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative a merci e movimenti specifici e a disposizioni specifiche o diverse ad essi applicabili, sono adottate** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

4. **Per motivi metodologici, taluni** movimenti o merci sono esclusi dalle statistiche del commercio estero. **Ciò riguarda l'oro detto monetario e gli strumenti di pagamento aventi corso legale, le merci la cui destinazione è di natura diplomatica o simile, i movimenti di merci tra uno Stato membro importatore o esportatore e le sue forze armate nazionali stazionate all'estero nonché talune merci acquistate o cedute da forze armate straniere, determinate merci che non sono oggetto di transazioni commerciali, i movimenti di vettori di veicoli spaziali in vista del loro lancio, le merci destinate ad essere riparate o che hanno subito una riparazione, le merci destinate a uso temporaneo o che siano state oggetto di un uso siffatto, le merci utilizzate quali supporti di informazioni personalizzate o scaricate, le merci dichiarate verbalmente in dogana, sia di natura commerciale, a condizione che il loro valore o la loro massa netta non superino, rispettivamente, la soglia statistica di 1 000 EUR o di 1 000 kg, sia di natura non commerciale.** **Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative all'esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero, sono adottate** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Martedì 23 settembre 2008

Articolo 4

Fonte dei dati

1. La fonte dei dati per le registrazioni in merito alle importazioni e alle esportazioni delle merci di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è costituita dalla dichiarazione in dogana, incluse eventuali modifiche o variazioni dei dati statistici in forza di decisioni adottate dalle autorità doganali con riguardo ad essa.

Nel caso in cui sia applicata una procedura semplificata quale è definita nel codice doganale e sia fornita una dichiarazione complementare, la fonte dei dati per le registrazioni è costituita da tale dichiarazione complementare.

I

2. Per le merci o i movimenti specifici **di cui all'articolo 3, paragrafo 3, possono essere utilizzate** fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, **relative alla specificazione delle altre fonti di dati, sono adottate** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

3. Per la compilazione delle statistiche nazionali gli Stati membri possono continuare ad utilizzare altre fonti di dati, diverse da quelle definite ai paragrafi 1 e 2, fintanto che non sarà stato introdotto il meccanismo di scambio reciproco dei pertinenti dati per via elettronica di cui all'articolo 7, paragrafo 3. Tuttavia, la compilazione delle statistiche del commercio estero della Comunità ai sensi dell'articolo 6 non dovrebbe basarsi su tali altre fonti di dati.

Articolo 5

Dati statistici

1. Dalle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri ottengono *la seguente serie* di dati:

- a) il flusso commerciale (importazione, esportazione);
- b) il periodo di riferimento mensile;
- c) il valore statistico delle merci alla frontiera nazionale degli Stati membri importatori o esportatori;
- d) la quantità espressa in massa netta e in una unità complementare allorché indicata sulla dichiarazione in dogana;
- e) l'operatore, ossia l'importatore/destinatario all'importazione e l'esportatore/speditore all'esportazione;
- f) gli Stati membri importatori o esportatori, ossia lo Stato membro in cui è depositata la dichiarazione in dogana e ove indicato sulla dichiarazione in dogana:
 - i) all'importazione, lo Stato membro di destinazione finale;
 - ii) all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione;
- g) i paesi associati, ossia, all'importazione, il paese di origine e il paese di provenienza/spedizione e, all'esportazione, il paese di destinazione;
- h) la merce secondo la Nomenclatura combinata costituita:
 - i) all'importazione, dal codice delle merci della sottovoce della Taric;
 - ii) all'esportazione, dal codice delle merci della sottovoce della Nomenclatura combinata;
- i) i codici dei regimi doganali da utilizzare per ricavare il regime statistico;

Martedì 23 settembre 2008

- j) la natura della transazione *ove* indicata sulla dichiarazione in dogana;
- k) se concesso, il trattamento tariffario all'importazione delle autorità doganali ossia il codice preferenziale **■**;
- l) la valuta di fatturazione *ove* indicata sulla dichiarazione in dogana;
- m) il modo di trasporto specificante:
 - i) il modo di trasporto alla frontiera;
 - ii) il modo di trasporto interno;
 - iii) il contenitore.

2. **■** *Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative all'ulteriore specificazione dei dati di cui al paragrafo 1, inclusi i codici da utilizzare, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.*

3. *Ove non altrimenti indicato e fatta salva la normativa doganale, i dati sono contenuti nella dichiarazione in dogana.*

4. Per *le «merci o movimenti specifici» di cui all'articolo 3, paragrafo 3, possono essere richieste serie limitate di dati.*

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 6

Compilazione di statistiche del commercio estero

1. Per ciascun periodo di riferimento mensile gli Stati membri compilano statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni di merci, espresse in termini di valore e di quantità secondo:

- a) la merce;
- b) gli Stati membri importatori/esportatori;
- c) i paesi associati;
- d) il regime statistico;
- e) la natura della transazione;
- f) il trattamento tariffario, all'importazione;
- g) il modo di trasporto.

Le disposizioni di attuazione per la compilazione delle statistiche possono essere definite dalla Commissione conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri compilano statistiche annuali del commercio secondo le caratteristiche delle imprese, **segnatamente in base all'attività economica svolta dall'impresa secondo la sezione o il livello a due cifre della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE) e la classe di dimensione espressa in numero di dipendenti.**

Le statistiche sono compilate collegando i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati conformemente alla normativa sul registro delle imprese con i dati registrati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, sulle importazioni e sulle esportazioni. **A tale fine le autorità doganali nazionali forniscono alle autorità statistiche nazionali il numero di identificazione dell'operatore economico pertinente.**

Martedì 23 settembre 2008

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, **relative al collegamento dei dati e alle statistiche da compilare**, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

3. Ogni due anni gli Stati membri compilano statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione.

Gli Stati membri compilano le statistiche utilizzando un campione rappresentativo di registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni ricavate dalle dichiarazioni in dogana, contenenti i dati sulla valuta di fatturazione. Se per le esportazioni tale valuta non è disponibile nella dichiarazione in dogana, si procede alla rilevazione dei dati necessari effettuando un'indagine.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative alle caratteristiche del campione, al periodo di rilevazione dei dati e al livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

4. Nel caso in cui i relativi dati siano disponibili nella dichiarazione in dogana può essere decisa la compilazione da parte degli Stati membri di statistiche complementari a scopi nazionali.

■

5. Gli Stati membri non sono obbligati a compilare e a trasmettere alla Commissione (Eurostat) statistiche del commercio estero con riguardo ai dati statistici che, in virtù del codice doganale o di istruzioni nazionali, non sono ancora **registrati né possono essere direttamente deducibili da altri dati figuranti** nella dichiarazione in dogana depositata presso le autorità doganali. **La trasmissione di tali statistiche da parte degli Stati membri è facoltativa.** Ciò riguarda i seguenti dati:

- a) all'importazione, lo Stato membro di destinazione finale;
- b) all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione;
- c) la natura della transazione.

Articolo 7

Scambio di dati

1. Senza indugi e al più tardi nel corso del mese successivo al mese in cui le dichiarazioni in dogana sono state accettate o hanno formato l'oggetto di decisioni doganali, le autorità statistiche nazionali ottengono dalla rispettiva autorità doganale nazionale le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate sulle dichiarazioni depositate presso tale autorità o fornite a tale autorità.

Le registrazioni contengono come minimo i dati statistici elencati all'articolo 5 che, in forza del codice doganale o di istruzioni nazionali, sono disponibili nella dichiarazione in dogana.

2. Gli Stati membri si assicurano che le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate su una dichiarazione in dogana depositata presso la rispettiva autorità doganale nazionale siano trasmesse **senza indugi da detta autorità doganale** dello Stato membro indicato nella registrazione come:

- a) all'importazione, lo Stato membro di destinazione finale;
- b) all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione.

All'interno di uno Stato membro, i dati ricevuti dall'autorità doganale nazionale sono trasmessi all'autorità statistica nazionale come previsto al paragrafo 1.

3. La trasmissione delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro in forza del paragrafo 2, non è richiesta fintanto che le autorità doganali in tali Stati membri non abbiano stabilito un meccanismo di scambio reciproco dei pertinenti dati per via elettronica.

Martedì 23 settembre 2008

4. Le disposizioni di attuazione in merito a tale trasmissione possono essere stabilite conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

5. *Se, per effetto di varie procedure semplificate nel quadro del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) ⁽¹⁾ e della decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio ⁽²⁾, le autorità doganali nazionali non sono in grado di trasmettere alle autorità statistiche nazionali tutti i dati richiesti all'articolo 5, paragrafo 1, le autorità statistiche nazionali non sono tenute a trasmettere alla Commissione (Eurostat) tali dati che non è possibile ottenere dalle autorità doganali nazionali.*

Articolo 8

Trasmissione delle statistiche del commercio estero alla Commissione (Eurostat)

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, entro quaranta giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento mensile.

Gli Stati membri si assicurano che le statistiche contengano informazioni su tutte le importazioni e le esportazioni nel periodo di riferimento in questione, procedendo a adeguamenti nel caso in cui non siano disponibili registrazioni.

Gli Stati membri trasmettono statistiche aggiornate allorché le statistiche già trasmesse sono assoggettate a revisioni.

Gli Stati membri includono nei risultati trasmessi alla Commissione (Eurostat) qualsiasi informazione statistica riservata.

■ *Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative all'adeguamento delle scadenze, al contenuto, alla copertura e alle revisioni delle statistiche, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.*

2. ■ *Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento ■ completandolo, relative al termine per la trasmissione delle statistiche del commercio secondo le caratteristiche delle imprese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, delle statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.*

3. Gli Stati membri trasmettono le statistiche in forma elettronica, conformemente a uno standard di interscambio di dati. Le disposizioni pratiche in merito alla trasmissione dei risultati possono essere definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 9

Valutazione della qualità

1. Ai fini del presente regolamento, la valutazione della qualità dei dati trasmessi comprende i criteri seguenti:

— «pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;

— «accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;

— «tempestività» e «puntualità»: l'intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o fenomeno da essi descritto;

⁽¹⁾ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.

Martedì 23 settembre 2008

- «accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;
 - «comparabilità»: la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;
 - «coerenza»: la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati forniti ogni anno.
3. In sede di applicazione alle statistiche di cui al presente regolamento dei principi in materia di qualità stabiliti al paragrafo 1, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.

Articolo 10

Diffusione delle statistiche del commercio estero

1. **A livello comunitario** le statistiche del commercio estero compilate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e trasmesse dagli Stati membri sono diffuse dalla Commissione (**Eurostat**) come minimo a livello di sottovoce della Nomenclatura combinata.

Soltanto quando richiesto da un importatore o da un esportatore, le autorità nazionali di un determinato Stato membro decidono se le statistiche di quello Stato suscettibili di rendere possibile l'identificazione di detto importatore o esportatore debbano essere diffuse oppure modificate in modo tale che la loro diffusione non pregiudichi la tutela del segreto statistico.

2. **Fatta salva** la diffusione di dati **a livello nazionale, la Commissione (Eurostat) non diffonde statistiche dettagliate a livello di sottovoce Taric, preferenze e contingenti se ciò rischia di compromettere la protezione dell'interesse pubblico per quanto riguarda le politiche commerciali e agricole della Comunità.**

■

Articolo 11

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato delle statistiche del commercio estero.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.
3. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1172/95 è abrogato con effetto dal **1° gennaio 2010**.

Esso continua ad applicarsi ai dati relativi ai periodi di riferimento anteriori al **1° gennaio 2010**.

Martedì 23 settembre 2008

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal **1° gennaio 2010**.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio *I**

P6_TA(2008)0415

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, per quanto concerne le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2008)0104 — C6-0087/2008 — 2008/0042(COD))

(2010/C 8 E/22)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0104),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0087/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0314/2008);
1. approva la proposta della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì 23 settembre 2008

Rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada *I**

P6_TA(2008)0416

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2007)0778 — C6-0451/2007 — 2007/0269(COD))

(2010/C 8 E/23)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0778),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0451/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0258/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

—

P6_TC1-COD(2007)0269

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. .../2009)

—

Martedì 23 settembre 2008

Anno europeo della creatività e dell'innovazione (2009) *I**

P6_TA(2008)0417

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'Anno europeo della creatività e dell'innovazione (2009) (COM(2008)0159 — C6-0151/2008 — 2008/0064(COD))

(2010/C 8 E/24)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0159),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 149 e 150 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0151/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0319/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6_TC1-COD(2008)0064

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'Anno europeo della creatività e dell'innovazione (2009)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1350/2008/CE)

Martedì 23 settembre 2008

Categorie di funzionari e agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità *

P6_TA(2008)0418

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (COM(2008)0305 — C6-0214/2008 — 2008/0102(CNS))

(2010/C 8 E/25)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0305),
 - visto l'articolo 291 del trattato CE,
 - visto l'articolo 16 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0214/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0339/2008);
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2008 dell'Unione europea

P6_TA(2008)0419

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2008 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2008 — Sezione III — Commissione (12984/2008 — C6-0317/2008 — 2008/2166(BUD))

(2010/C 8 E/26)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, (in appresso «il regolamento finanziario»), in particolare gli articoli 37 e 38,

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Martedì 23 settembre 2008

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, definitivamente adottato il 13 dicembre 2007 ⁽¹⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽²⁾,
 - visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 6/2008 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2008 presentato dalla Commissione il 1° luglio 2008 (COM(2008)0429),
 - visto il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2008 stabilito dal Consiglio il 15 settembre 2008 (12984/2008 — C6-0317/2008)
 - visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0353/2008),
- A. considerando che il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 6 per l'esercizio 2008 contiene gli elementi seguenti:
- i necessari adeguamenti del bilancio (tabella dell'organico) per l'estensione del mandato di tre agenzie esecutive: l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), l'Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica (PHEA) e l'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T EA);
 - la creazione della struttura di bilancio necessaria ad accogliere l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (IC FCH);
 - un aumento di 2,2 milioni EUR in stanziamenti d'impegno a copertura di parte dei costi del nuovo edificio per Eurojust;
 - un aumento di 3,9 milioni EUR in stanziamenti d'impegno a titolo del Programma per la competitività e l'innovazione (CIP) — Innovazione e imprenditorialità,
- B. considerando che lo scopo del progetto di bilancio rettificativo n. 6/2008 è di iscrivere formalmente tali aggiustamenti nel bilancio 2008,
1. ricorda che gli stanziamenti destinati alle imprese comuni sono pagati a partire dal bilancio operativo del programma in questione;
 2. fa notare che, conformemente all'articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il Parlamento europeo, quale ramo dell'autorità di bilancio, avrebbe dovuto essere informato della locazione di un nuovo edificio per Eurojust, che ha incidenze finanziarie significative sul bilancio;
 3. si attende di ricevere in futuro siffatte informazioni dalla Commissione, ove insorgessero ulteriori necessità in materia immobiliare, allo scopo di consentire all'autorità di bilancio di formulare un parere in conformità dell'articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario;
 4. approva il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2008 senza modifiche;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 71 del 14.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Martedì 23 settembre 2008

Modifica del regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione *I**

P6_TA(2008)0427

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2008)0053 — C6-0054/2008 — 2008/0030(COD))

(2010/C 8 E/27)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0053),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0054/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare onibex terga (A6-0279/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6_TC1-COD(2008)0030

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 220/2009)

Martedì 23 settembre 2008

Statistiche sui rifiuti *I**

P6_TA(2008)0428

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2007)0777 — C6-0456/2007 — 2007/0271(COD))

(2010/C 8 E/28)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0777),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0456/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0282/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. chiede alla Commissione di pubblicare la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2150/2002 con la massima urgenza;
 4. chiede alla Commissione di presentare con la massima urgenza la proposta di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2150/2002 intesa ad eliminare gli obblighi di comunicazione che si sovrappongono;
 5. chiede alla Commissione di presentare quanto prima ulteriori relazioni e proposte che diano seguito a quelle presentate conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2150/2002, sullo stato di avanzamento degli studi pilota di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 1 di tale regolamento;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6_TC1-COD(2007)0271

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 221/2009)

Martedì 23 settembre 2008

Adeguamento di determinati atti soggetti alla procedura di regolamentazione con controllo — Seconda parte *I**

P6_TA(2008)0429

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Seconda parte (COM(2007)0824 — C6-0476/2007 — 2007/0293(COD))

(2010/C 8 E/29)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0824),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 37, l'articolo 44, paragrafo 1, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, l'articolo 95, l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 175, paragrafo 1, l'articolo 179 e l'articolo 285 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0476/2007),
 - visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 settembre 2008, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0100/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6_TC1-COD(2007)0293

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Parte seconda

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 219/2009)

Martedì 23 settembre 2008

Utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali (rifusione) *I**

P6_TA(2008)0430

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (rifusione) (COM(2007)0858 — C6-0005/2008 — 2007/0292(COD))

(Procedura di codecisione: rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0858),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0005/2008),
 - visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 settembre 2008, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0298/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, e quale di seguito emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

P6_TC1-COD(2007)0292

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva .../CE)

Martedì 23 settembre 2008

Coloranti per i medicinali (rifusione) *I**

P6_TA(2008)0431

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (rifusione) (COM(2008)0001 — C6-0026/2008 — 2008/0001(COD))

(2010/C 8 E/31)

(Procedura di codecisione: rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0001),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0026/2008),
 - visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio di adottare la proposta in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE, e delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione,
 - visto l'accordo istituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0280/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Martedì 23 settembre 2008

Prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione) *I**

P6_TA(2008)0432

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione) (COM(2008)0003 — C6-0030/2008 — 2008/0003(COD))

(2010/C 8 E/32)

(Procedura di codecisione — rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0003),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0030/2008),
 - visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 settembre 2008, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0295/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

P6_TC1-COD(2008)0003

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/39/CE)

Martedì 23 settembre 2008

Controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione) *I**

P6_TA(2008)0433

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione) (COM(2008)0100 — C6-0094/2008 — 2008/0044(COD))

(2010/C 8 E/33)

(Procedura di codecisione: rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0100),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0094/2008),
 - visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 3 settembre 2008, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
 - visto l'Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0299/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modifiche sostanziali, se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto riguarda le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, pur con le suddette modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, quale emendata in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

P6_TC1-COD(2008)0044**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione)**

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/40/CE)

Martedì 23 settembre 2008

Solventi da estrazione impiegati nella preparazione di prodotti alimentari e loro ingredienti (rifusione) *I**

P6_TA(2008)0434

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione) (COM(2008)0154 — C6-0150/2008 — 2008/0060(COD))

(2010/C 8 E/34)

(Procedura di codecisione: rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0154),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0150/2008),
 - visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 settembre 2008, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0284/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e quale di seguito emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

P6_TC1-COD(2008)0060

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/32/CE)

Martedì 23 settembre 2008

Lotta contro il terrorismo *

P6_TA(2008)0435

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (COM(2007)0650 — C6-0466/2007 — 2007/0236(CNS))

(2010/C 8 E/35)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione (COM(2007)0650),
 - visto l'orientamento del Consiglio del 18 aprile 2008 (8707/2008),
 - visti gli articoli 29, 31, paragrafo 1, lettera e), e 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
 - visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0466/2007),
 - visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0323/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. invita il Consiglio e la Commissione, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a considerare prioritaria qualsiasi successiva proposta volta a modificare il presente testo conformemente all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica e conformemente alla relativa dichiarazione n. 50, in particolare per quanto riguarda la giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee;

Martedì 23 settembre 2008

6. si dichiara sin d'ora disposto ad esaminare, successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, qualsiasi proposta di questo tipo, ove necessario nel quadro della procedura d'urgenza, in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali; qualora la nuova proposta rifletta il contenuto del presente parere, potrebbe applicarsi la procedura prevista dall'accordo interistituzionale in materia di codificazione;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

**Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)**

(6 bis) L'azione dell'Unione europea nel settore della lotta contro il terrorismo dovrebbe essere condotta in stretta cooperazione con le autorità locali e regionali, chiamate a svolgere un ruolo chiave, in particolare in materia di prevenzione, dato che gli autori e gli istigatori di atti terroristici vivono in seno a collettività locali, interagiscono con la loro popolazione e ne utilizzano i servizi e gli strumenti di democrazia.

Emendamento 2

**Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 7**

(7) La presente proposta prevede la qualifica di reato per le attività connesse al terrorismo al fine di contribuire all'obiettivo politico più generale della prevenzione del terrorismo, riducendo la diffusione di documenti **suscettibili** di istigare alla perpetrazione di attentati.

(7) La presente proposta prevede la qualifica di reato per le attività connesse al terrorismo al fine di contribuire all'obiettivo politico più generale della prevenzione del terrorismo, riducendo la diffusione di documenti **il cui intento, di probabile realizzazione, è di** istigare alla perpetrazione di attentati.

Emendamento 3

**Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 10**

(10) La definizione di reati di terrorismo, tra cui i reati connessi ad attività terroristiche, dovrebbero essere oggetto di un'ulteriore armonizzazione tra tutti gli Stati membri al fine di includere la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 4

**Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 11**

(11) Devono essere previste pene e sanzioni per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso il reato, **o sono responsabili**, di pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, reclutamento e addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente. Tali forme di comportamento dovrebbero essere perseguibili in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che siano commessi attraverso Internet o no.

(11) Devono essere previste pene e sanzioni per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso il reato di pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, reclutamento e addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente. Tali forme di comportamento dovrebbero essere perseguibili in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che siano commessi attraverso Internet o no.

Martedì 23 settembre 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 5**Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)**

(11 bis) Il mancato raggiungimento di un accordo in Consiglio sulle garanzie procedurali nei procedimenti penali è un ostacolo alla cooperazione giudiziaria europea. Si tratta di un'impasse che va urgentemente superata.

Emendamento 6**Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 12**

(12) Devono essere istituite ulteriori regole in materia di giurisdizione per garantire che la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici siano oggetto di efficaci azioni giudiziarie quando hanno come obiettivo o come effetto la commissione di un reato terroristico soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro.

*soppresso***Emendamento 7****Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)**

(12 bis) La presente decisione quadro è complementare alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo del 16 maggio 2005 e pertanto, parallelamente all'entrata in vigore della presente decisione quadro, è indispensabile che tutti gli Stati membri ratifichino quanto prima tale Convenzione.

Emendamento 8**Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 14**

(14) L'Unione osserva i principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie ai capitoli II e VI. La presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare i diritti o le libertà fondamentali quali libertà di espressione, di riunione o di associazione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, compreso il rispetto della riservatezza della corrispondenza.

(14) L'Unione osserva i principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie ai capitoli II e VI. La presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare i diritti o le libertà fondamentali quali libertà di espressione, di riunione o di associazione, **libertà della stampa e libertà di espressione di altri mezzi d'informazione** o il diritto al rispetto della vita privata e familiare, compreso il rispetto della riservatezza della corrispondenza **che si applica anche al contenuto di e-mail e altri tipi di posta elettronica.**

Emendamento 9**Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 15**

(15) La pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici sono reati intenzionali. Pertanto, la presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare la diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici o di comunicazione. L'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo, non rientra nell'ambito di applicazione della presente decisione quadro e, in particolare, della definizione di pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo,

(15) La pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici sono reati intenzionali. Pertanto, la presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare la diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici, **artistici** o di comunicazione. L'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo, non rientra nell'ambito di applicazione della presente decisione quadro e, in particolare, della definizione di pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo,

Martedì 23 settembre 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 10
Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) L'incriminazione degli atti elencati nella presente decisione quadro dovrebbe dar luogo a un'azione penale che, considerati i fini legittimi perseguiti, risulti proporzionata, necessaria e appropriata secondo i principi di una società democratica e non abbia carattere discriminatorio; essa dovrebbe in particolare rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Emendamento 11
Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Articolo 1 — punto -1 (nuovo)
Decisione quadro 2002/475/GAI
Articolo 1 - paragrafo 2

(-1) L'articolo 1, paragrafo 2, è modificato come segue:

«2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali quali sono sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro.»

Emendamento 12
Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Articolo 1 — punto 1
Decisione quadro 2002/475/GAI
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a

(a) «pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo», la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio **con l'intento di istigare a commettere uno degli atti** di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), qualora tale comportamento — **che preconizzi direttamente o indirettamente reati di terrorismo** — dia luogo al rischio che possano essere commessi uno o più reati.

(a) «pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo», la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio **che preconizzi la commissione di uno dei reati** di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), qualora tale comportamento dia luogo **manifestamente** al rischio che possano essere commessi uno o più reati.

Emendamento 13
Proposta di decisione quadro — atto modificativo
Articolo 1 — punto 1
Decisione quadro 2002/475/GAI
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b

b) «reclutamento a fini terroristici» l'induzione a commettere uno **degli atti** di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o all'articolo 2, paragrafo 2.

b) «reclutamento a fini terroristici» l'induzione **intenzionale** a commettere uno **dei reati** di cui all'articolo 1, paragrafo 1, **lettere da a) ad h)** o all'articolo 2, paragrafo 2.

Martedì 23 settembre 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 14**Proposta di decisione quadro — atto modificativo****Articolo 1 — punto 1***Decisione quadro 2002/475/GAI**Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera c*

(c) «addestramento a fini terroristici» l'atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere uno **degli atti** di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nella consapevolezza che le istruzioni impartite sono intese per conseguire tale obiettivo.

(c) «addestramento a fini terroristici» l'atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere uno **dei reati** di cui all'articolo 1, paragrafo 1, **lettere a)-h)** nella consapevolezza che le istruzioni impartite sono intese per conseguire tale obiettivo.

Emendamento 15**Proposta di decisione quadro — atto modificativo****Articolo 1 — punto 1***Decisione quadro 2002/475/GAI**Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera d*

(d) furto aggravato con l'intenzione di commettere uno **degli atti** di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

(d) furto aggravato con l'intenzione di commettere uno **dei reati** di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Emendamento 16**Proposta di decisione quadro — atto modificativo****Articolo 1 — punto 1***Decisione quadro 2002/475/GAI**Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera e*

(e) estorsione commessa con l'intenzione di perpetrare uno **degli atti** di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

(e) estorsione commessa con l'intenzione di perpetrare uno **dei reati** di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Emendamento 17**Proposta di decisione quadro — atto modificativo****Articolo 1 — punto 1***Decisione quadro 2002/475/GAI**Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera f*

(f) redazione di un falso documento amministrativo con l'intenzione di commettere uno **degli atti** di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

(f) redazione di un falso documento amministrativo con l'intenzione di commettere uno **dei reati** di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 18**Proposta di decisione quadro — atto modificativo****Articolo 1 - punto 1***Decisione quadro 2002/475/GAI**Articolo 3 - paragrafo 3 bis (nuovo)*

(3 bis) *Gli Stati membri si accertano che l'incriminazione degli atti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c) del presente articolo è effettuata nel rispetto degli obblighi loro incombenti in materia di libertà di espressione e di associazione nonché, in particolare, di libertà di stampa e di espressione in altri mezzi d'informazione nonché nel debito rispetto della riservatezza della corrispondenza che si applica anche al contenuto di e-mail e altri tipi di posta elettronica. L'incriminazione degli atti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c) non deve dar luogo alla*

Martedì 23 settembre 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

limitazione o alla restrizione della diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici, artistici o di comunicazione e l'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo.

Emendamento 19**Proposta di decisione quadro — atto modificativo****Articolo 1 — punto 1**

Decisione quadro 2002/475/GAI

Articolo 3 — punto 3 ter (nuovo)

(3 ter) Gli Stati membri provvedono inoltre a che l'incriminazione degli atti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), del presente articolo sia proporzionata alla natura e alle circostanze del reato, in considerazione degli scopi legittimi perseguiti e della loro necessità in una società democratica, ed escluda qualsiasi forma di arbitrarietà, di trattamento discriminatorio o razzista.

Emendamento 20**Proposta di decisione quadro — atto modificativo****Articolo 1 — punto 3**

Decisione quadro 2002/475/GAI

Articolo 9 — paragrafo 1 bis

«1 bis. *Ciascuno Stato membro stabilisce inoltre la propria giurisdizione in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c) qualora il reato abbia come scopo o come effetto la commissione di un reato di cui all'articolo 1 e tale reato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro conformemente a uno dei criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) del presente articolo.*»

«1 bis. *Uno Stato membro può decidere di non applicare, o di applicare soltanto in casi e circostanze specifici, le disposizioni giurisdizionali di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c) e all'articolo 4, nella misura in cui siano connessi con i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c).*»

Protezione dei dati personali *

P6_TA(2008)0436

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul progetto di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS))

(2010/C 8 E/36)

(Procedura di consultazione — nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto del Consiglio (16069/2007),

— vista la proposta della Commissione (COM(2005)0475),

Martedì 23 settembre 2008

- vista la sua posizione del 27 settembre 2006 ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione del 7 giugno 2007 ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
 - visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0010/2008),
 - visti gli articoli 93, 51 e l'articolo 55, paragrafo 3 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0322/2008);
1. approva il progetto del Consiglio quale emendato;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto o sostituirlo con un nuovo testo;
 5. invita il Consiglio e la Commissione, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a considerare prioritaria qualsiasi successiva proposta volta a modificare il presente testo conformemente all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica e conformemente alla relativa dichiarazione n. 50, in particolare per quanto riguarda la giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 1
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) L'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea introdotto dal trattato di Lisbona consentirà il rafforzamento delle norme sulla protezione dei dati ai fini della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

⁽¹⁾ GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 263.

⁽²⁾ GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 154.

Martedì 23 settembre 2008

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 2
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Considerando 5

(5) Lo scambio dei dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, segnatamente in conformità del principio di disponibilità delle informazioni stabilito dal programma dell'Aia, dovrebbe essere disciplinato da norme (...) chiare che rafforzino la fiducia reciproca delle autorità competenti e garantiscano che le informazioni pertinenti siano protette **in modo da escludere qualsiasi discriminazione della cooperazione tra Stati membri pur** nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo. **Gli strumenti esistenti a livello europeo non sono sufficienti. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati non si applica al trattamento dei dati personali nel corso di attività che esulino dal campo di applicazione della normativa comunitaria, come quelle previste dal titolo VI del trattato sull'Unione europea e, in ogni caso, ai trattamenti relativi alla sicurezza pubblica, alla difesa, alla sicurezza dello Stato e alle attività dello Stato in materia di diritto penale.**

(5) Lo scambio dei dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, segnatamente in conformità del principio di disponibilità delle informazioni stabilito dal programma dell'Aia, dovrebbe essere disciplinato da norme (...) chiare che rafforzino la fiducia reciproca delle autorità competenti e garantiscano che le informazioni pertinenti siano protette nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo.

Emendamento 3
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Considerando 5 bis

(5 bis) La presente decisione quadro si applica soltanto ai dati raccolti o trattati da autorità competenti ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. **La decisione quadro lascia agli Stati membri la competenza di stabilire in modo più preciso, a livello nazionale, quali altri fini sono da considerare incompatibili con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente rilevati.** In generale, il trattamento successivo per scopi storici, statistici o scientifici non è incompatibile con la finalità iniziale del trattamento.

(5 bis) La presente decisione quadro si applica soltanto ai dati raccolti o trattati da autorità competenti ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. In generale, il trattamento successivo per scopi storici, statistici o scientifici non è incompatibile con la finalità iniziale del trattamento.

Emendamento 4
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Considerando 6 ter

(6 ter) **La presente decisione quadro non si applica ai dati personali che uno Stato membro ha ottenuto nell'ambito della presente decisione quadro e che sono originari di tale Stato membro.**

soppresso

Emendamento 5
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Considerando 7

(7) Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri non dovrebbe portare ad una riduzione del livello di protezione dei dati ma dovrebbe, al contrario, cercare di garantire che esso sia elevato in tutta l'Unione.

(7) Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri non dovrebbe portare ad una riduzione del livello di protezione dei dati ma dovrebbe, al contrario, cercare di garantire che esso sia elevato in tutta l'Unione **conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (di seguito denominata «Convenzione 108»).**

Martedì 23 settembre 2008

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 6
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Considerando 8 ter

(8 ter) L'archiviazione in un insieme di dati distinto è autorizzata solo se i dati non sono più necessari e utilizzati ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. L'archiviazione in un insieme di dati distinto è anche autorizzata se i dati archiviati sono conservati in una base di dati con altri dati in modo che non possono più essere utilizzati ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. La pertinenza della durata di archiviazione dipende dai fini dell'archiviazione e dagli interessi legittimi delle persone interessate. **Nel caso di archiviazione a fini storici, può essere previsto un periodo molto lungo.**

(8 ter) L'archiviazione in un insieme di dati distinto è autorizzata solo se i dati non sono più necessari e utilizzati ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. L'archiviazione in un insieme di dati distinto è anche autorizzata se i dati archiviati sono conservati in una base di dati con altri dati in modo che non possono più essere utilizzati ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. La pertinenza della durata di archiviazione dipende dai fini dell'archiviazione e dagli interessi legittimi delle persone interessate.

Emendamento 7
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Considerando 11 bis

(11 bis) Qualora i dati personali possano essere successivamente trattati previo consenso dello Stato membro presso cui sono stati ottenuti, ciascuno Stato membro può stabilire le modalità di tale consenso, **ivi compreso ad esempio tramite il consenso generale dato per le categorie di informazioni o di trattamento successivo.**

(11 bis) Qualora i dati personali possano essere successivamente trattati previo consenso dello Stato membro presso cui sono stati ottenuti, ciascuno Stato membro può stabilire le modalità di tale consenso.

Emendamento 8
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Considerando 13 bis

(13 bis) **Lo Stato membro dovrebbe** provvedere affinché la persona interessata sia informata che i dati personali potrebbero essere o sono raccolti, trattati o trasmessi a un altro Stato membro, ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o per l'esecuzione delle sanzioni penali. Le modalità del diritto della persona interessata ad essere informata, e le relative eccezioni, sono *determinati* conformemente alla legislazione nazionale. Ciò può avvenire in via generale, per esempio, mediante la legislazione o la pubblicazione di un elenco dei trattamenti.

(13 bis) **Gli Stati membri dovrebbero** provvedere affinché la persona interessata sia informata che i dati personali potrebbero essere o sono raccolti, trattati o trasmessi a un altro Stato membro, **a un paese terzo o a un soggetto privato**, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o per l'esecuzione delle sanzioni penali. Le modalità del diritto della persona interessata ad essere informata, e le relative eccezioni, sono *determinate* conformemente alla legislazione nazionale. Ciò può avvenire in via generale, per esempio mediante la legislazione o la pubblicazione di un elenco dei trattamenti.

Emendamento 9
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

c bis) sono trattati a livello nazionale.

Martedì 23 settembre 2008

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 10
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 1 — paragrafo 4

4. *La presente decisione quadro lascia impregiudicati gli interessi fondamentali della sicurezza nazionale o specifiche attività di informazione nel settore della sicurezza nazionale.* soppresso

Emendamento 11
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 2 — lettera l

l) «anonimizzazione»: la modificazione di dati personali in modo che i dati particolari su condizioni personali o materiali non possano più, **o possano solo con eccessivo dispendio di tempo, costi e lavoro**, essere attribuiti a una persona fisica determinata o determinabile.

l) «anonimizzazione»: la modificazione di dati personali in modo che i dati particolari su condizioni personali o materiali non possano più essere attribuiti a una persona fisica determinata o determinabile.

Emendamento 12
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 7

Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale è **ammesso soltanto se strettamente necessario e se la legislazione nazionale prevede adeguate garanzie.**

1. Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale è **vietato.**

2. *In via eccezionale, il trattamento di tali dati può essere effettuato se:*

- è previsto per legge, a seguito di previa autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria competente, caso per caso e se risulti assolutamente necessario per la prevenzione e l'individuazione di reati terroristici e di altri reati gravi, nonché per le indagini e il perseguimento di tali reati,
- gli Stati membri prevedano garanzie specifiche adeguate, quali l'accesso a tali dati riservato esclusivamente al personale responsabile di compiti legittimi che giustifichino il trattamento.

Tali categorie specifiche di dati non possono essere trattate in modo automatizzato a meno che la legislazione nazionale non fornisca garanzie adeguate. La stessa condizione si applica anche ai dati personali relativi a condanne penali.

Martedì 23 settembre 2008

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 13
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 11 — paragrafo 1

1. Tutte le trasmissioni di dati personali sono registrate o documentate ai fini della verifica della legittimità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.

1. Tutte le trasmissioni **e gli accessi ai** dati personali **e il loro successivo trattamento** sono registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.

Emendamento 14
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 12 — paragrafo 1 — alinea

1. Conformemente ai requisiti dell'articolo 3, paragrafo 2, i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possono essere successivamente trattati solo per le seguenti finalità diverse da quelle per le quali sono stati trasmessi o resi disponibili:

1. Conformemente ai requisiti dell'articolo 3, paragrafo 2, i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possono essere successivamente trattati solo **se necessario** per le seguenti finalità diverse da quelle per le quali sono stati trasmessi o resi disponibili:

Emendamento 15
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera d

d) qualsiasi altra finalità, soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati o con il consenso della persona interessata dato conformemente alla legislazione nazionale.

d) qualsiasi altra finalità **specificata che sia prevista dalla legge e necessaria in una società democratica per la protezione di uno degli interessi di cui all'articolo 9 della Convenzione 108, ma** soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati o con il consenso della persona interessata dato conformemente alla legislazione nazionale.

Emendamento 16
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 14 — paragrafo 1 — alinea

1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere trasferiti a paesi terzi o a organismi o organizzazioni internazionali istituiti mediante accordi internazionali o dichiarati organismo internazionale solo se

1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro **caso per caso** possano essere trasferiti a paesi terzi o a organismi o organizzazioni internazionali istituiti mediante accordi internazionali o dichiarati organismo internazionale solo se:

Emendamento 17
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera d

d) il paese terzo o l'organismo internazionale interessati assicurano un adeguato livello di protezione per il trattamento di dati previsto.

d) il paese terzo o l'organismo internazionale interessati assicurano un adeguato livello di protezione per il trattamento di dati previsto **equivalente a quello di cui all'articolo 2 del protocollo addizionale della Convenzione 108 e alla corrispondente giurisprudenza ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.**

Martedì 23 settembre 2008

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 18
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 14 — paragrafo 2

2. Il trasferimento senza il consenso preliminare di cui al paragrafo 1, lettera c) è autorizzato solo se il trasferimento dei dati è essenziale per la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi essenziali di uno Stato membro e se il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo utile. L'autorità competente a dare il consenso è informata immediatamente.

2. Il trasferimento senza il consenso preliminare di cui al paragrafo 1, lettera c) è autorizzato solo se il trasferimento dei dati è essenziale per la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi essenziali di uno Stato membro e se il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo utile. **In questo caso i dati personali possono essere trattati da chi li riceve solo se ciò è assolutamente necessario per il fine specifico per il quale i dati sono stati forniti.** L'autorità competente a dare il consenso è informata immediatamente. **Detti trasferimenti di dati sono notificati all'autorità di controllo competente.**

Emendamento 19
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 14 — paragrafo 3

3. In deroga al paragrafo 1, lettera d), i dati personali possono essere trasferiti se:

- a) la legislazione nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati lo prevede
 - i. per interessi specifici legittimi della persona interessata o
 - ii. per interessi legittimi superiori, soprattutto **importanti** interessi **pubblici, o**
- b) il paese terzo o l'organismo o l'organizzazione internazionale ricevente prevedono garanzie **ritenute adeguate dallo** Stato membro interessato conformemente alla legislazione nazionale.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera d), i dati personali possono essere trasferiti **in via eccezionale** se:

- a) la legislazione nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati lo prevede
 - i) per interessi specifici legittimi della persona interessata o
 - ii) per interessi legittimi superiori, soprattutto **gli** interessi **urgenti ed essenziali di uno Stato membro o al fine di evitare gravi e imminenti minacce alla sicurezza pubblica e**
- b) il paese terzo o l'organismo o l'organizzazione internazionale ricevente prevedono garanzie **che lo** Stato membro interessato **garantisce siano adeguate** conformemente alla legislazione nazionale;

b bis) gli Stati membri garantiscono che detti trasferimenti siano registrati e mettono a disposizione delle autorità nazionali per la protezione dei dati, su richiesta delle stesse, dette registrazioni.

Emendamento 20
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 14 — paragrafo 4

4. L'adeguatezza del livello di protezione di cui al paragrafo 1, lettera d) è valutata tenendo conto di tutte le circostanze relative ad un'operazione o ad un insieme di operazioni di trasferimento dei dati. In particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, lo Stato d'origine e lo Stato o l'organizzazione internazionale di destinazione finale dei dati, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate.

4. L'adeguatezza del livello di protezione di cui al paragrafo 1, lettera d) è valutata **da un'autorità indipendente** tenendo conto di tutte le circostanze relative ad un'operazione o ad un insieme di operazioni di trasferimento dei dati. In particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, lo Stato d'origine e lo Stato o l'organizzazione internazionale di destinazione finale dei dati, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate.

Martedì 23 settembre 2008

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 21
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 14 bis — titolo

Trasmissione a privati negli Stati membri

Trasmissione a privati *e accesso ai dati ricevuti da privati* negli Stati membri

Emendamento 22
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 14 bis — paragrafo 1 — alinea

1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali ricevuti o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere trasmessi a privati solo se:

1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali ricevuti o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro *caso per caso* possano essere trasmessi a privati solo se:

Emendamento 23
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 14 bis — paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri dispongono che le rispettive autorità competenti possano avere accesso e trattare i dati personali controllati da privati solo caso per caso, in circostanze specifiche, per finalità specifiche e sotto il controllo giudiziario degli Stati membri.

Emendamento 24
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 14 bis — paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. La legislazione nazionale degli Stati membri dispone che, ove i privati ricevano e trattino dati nell'ambito di un mandato di servizio pubblico, essi siano soggetti a criteri almeno equivalenti ovvero superiori a quelli imposti alle autorità competenti.

Emendamento 25
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera a

a) almeno conferma del responsabile del trattamento o dell'autorità nazionale di controllo del fatto che dati che la riguardano *siano stati trasmessi o resi disponibili*, e informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono stati comunicati i dati e comunicazione dei dati che sono oggetto di trattamento; *oppure*

a) almeno conferma del responsabile del trattamento o dell'autorità nazionale di controllo del fatto che dati che la riguardano *siano trattati*, e informazioni *sulle finalità del trattamento*, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono stati comunicati i dati, comunicazione dei dati che sono oggetto di trattamento *e conoscenza dei motivi per ogni decisione automatizzata*;

Martedì 23 settembre 2008

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 26**Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 22 — paragrafo 2 — lettera h**

h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati da persone non autorizzate durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);

h) impedire, **anche per mezzo di appropriate tecniche di criptazione**, che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati da persone non autorizzate durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);

Emendamento 27**Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 22 — paragrafo 2 — lettera j bis (nuova)**

j bis) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza della presente decisione quadro (autocontrollo).

Emendamento 28**Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 24**

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente decisione quadro e in particolare stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni adottate conformemente alla presente decisione quadro.

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente decisione quadro e in particolare stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, **comprese sanzioni amministrative e/o penali conformemente alla legislazione nazionale da infliggere** in caso di violazione delle disposizioni adottate conformemente alla presente decisione quadro.

Emendamento 29**Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 25 — paragrafo 1 bis (nuovo)**

1 bis. Ogni Stato membro garantisce che le autorità di controllo siano consultate al momento di redigere misure o regolamenti amministrativi relativi alla protezione dei diritti e delle libertà degli individui per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione, dell'individuazione e del perseguimento di reati o per l'applicazione di sanzioni penali.

Emendamento 30**Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 25 bis (nuovo)****Articolo 25 bis**

Gruppo di lavoro sulla protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati, nonché ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati

Martedì 23 settembre 2008

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

1. È istituito un gruppo di lavoro sulla protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati, nonché ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati (di seguito denominato «il gruppo di lavoro»). Esso gode dello stato di consulente ed agisce in maniera indipendente.

2. Il gruppo di lavoro è composto da un rappresentante della o delle autorità di controllo designate da ciascuno Stato membro, da un rappresentante del garante europeo della protezione dei dati, nonché da un rappresentante della Commissione.

Ogni membro del gruppo di lavoro è designato dall'istituzione oppure dalla o dalle autorità che rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune.

I presidenti delle autorità di controllo comune istituite ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea hanno il diritto di partecipare o di essere rappresentati alle riunioni del gruppo di lavoro. La o le autorità di controllo designate dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera hanno il diritto di essere rappresentate alle riunioni del gruppo di lavoro nella misura in cui si tratti di temi relativi all'acquis di Schengen.

3. Il gruppo di lavoro prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo.

4. Il gruppo di lavoro elegge il proprio presidente. Il mandato del presidente è di due anni ed è rinnovabile.

5. Al segretariato del gruppo di lavoro provvede la Commissione.

6. Il gruppo di lavoro adotta il proprio regolamento interno.

7. Il gruppo di lavoro esamina i punti messi all'ordine del giorno dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un rappresentante delle autorità di controllo, della Commissione, del Garante europeo per la protezione dei dati o dei presidenti delle autorità di controllo comuni.

Emendamento 31
Progetto di decisione quadro del Consiglio
Articolo 25 ter (nuovo)

Articolo 25 ter

Compiti

1. Il gruppo di lavoro:

- a) esprime un parere sulle misure nazionali quando sia necessario garantire che il livello della protezione dei dati raggiunto nel trattamento nazionale dei dati sia equivalente a quello previsto dalla presente decisione quadro,

Martedì 23 settembre 2008

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

- b) dà un parere sul livello di protezione fra gli Stati membri e i paesi terzi e gli organismi internazionali, in particolare per garantire che i dati personali siano trasferiti conformemente all'articolo 14 della presente decisione quadro a paesi terzi o organismi internazionali che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati,
- c) consiglia la Commissione e gli Stati membri su eventuali proposte di modifica alla presente decisione quadro, su eventuali misure addizionali o specifiche a salvaguardia dei diritti e delle libertà delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati nonché ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati e su tutte le altre misure proposte che incidono su detti diritti e libertà.
2. Il gruppo di lavoro, qualora constati che tra le legislazioni e le prassi degli Stati membri esistono differenze che possono pregiudicare l'equivalenza della tutela delle persone in materia di trattamento dei dati personali nell'Unione europea, ne informa il Consiglio e la Commissione.
3. Il gruppo di lavoro può, di propria iniziativa o su iniziativa della Commissione o del Consiglio, formulare raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la tutela delle persone relativamente al trattamento dei dati personali nell'Unione europea ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati nonché ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati.
4. I pareri e le raccomandazioni del gruppo di lavoro sono trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
5. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, relaziona al gruppo di lavoro sulle iniziative prese in relazione ai suoi pareri e raccomandazioni. Detta relazione è pubblicata e trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri informano il gruppo di lavoro di eventuali iniziative prese conformemente al paragrafo 1.
6. Il gruppo di lavoro redige una relazione annuale sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati nonché ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati nell'Unione europea e nei paesi terzi. La relazione è oggetto di pubblicazione ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 23 settembre 2008

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 32**Progetto di decisione quadro del Consiglio****Articolo 27 bis — paragrafo 1**

1. Tre anni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 28, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rispettive disposizioni nazionali adottate per conformarsi pienamente alla presente decisione quadro, con particolare riguardo alle disposizioni che devono essere rispettate già al momento della raccolta dei dati. La Commissione valuta segnatamente **le implicazioni della disposizione sul campo d'applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.**

1. Tre anni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 28, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rispettive disposizioni nazionali adottate per conformarsi pienamente alla presente decisione quadro, con particolare riguardo alle disposizioni che devono essere rispettate già al momento della raccolta dei dati. La Commissione valuta segnatamente **l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2.**

Emendamento 33**Progetto di decisione quadro del Consiglio****Articolo 27 bis — paragrafo 2 bis (nuovo)**

2 bis. A tal fine la Commissione tiene conto delle osservazioni trasmesse dai parlamenti e dai governi degli Stati membri, dal Parlamento europeo, dal gruppo di lavoro istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, dal garante europeo per la protezione dei dati e dal gruppo di lavoro istituito dall'articolo 25 bis della presente decisione quadro.

Mercoledì 24 settembre 2008

Migrazione al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) *

P6_TA(2008)0441

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sul progetto di decisione del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (12059/1/2008 — C6-0188/2008 — 2008/0077(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (12059/1/2008),
 - vista la proposta della Commissione (COM(2008)0196),
 - visti l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE,
 - visto l'articolo 39, paragrafo 1 del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0188/2008),
 - visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0351/2008);
1. approva il progetto di decisione del Consiglio quale emendato;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo sottoposto a consultazione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 1 Progetto di decisione del Consiglio Articolo 11A bis (nuovo)

Articolo 11A bis

Relazione

La Commissione presenta entro la fine di ogni semestre, e per la prima volta entro la fine del primo semestre del 2009, una relazione di avanzamento al Parlamento europeo e al Consiglio concernente lo sviluppo del SIS II e la migrazione dal Sistema d'informazione Schengen (SIS 1 +) al Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Mercoledì 24 settembre 2008

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 2
Progetto di decisione del Consiglio
Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio.

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio **e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2010.**

Migrazione al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) *

P6_TA(2008)0442

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sul progetto di regolamento del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (11925/2/2008 — C6-0189/2008 — 2008/0078(CNS))

(2010/C 8 E/38)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di regolamento del Consiglio (11925/2/2008),
 - vista la proposta della Commissione (COM(2008)0197),
 - visto l'articolo 66 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0189/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0352/2008);
1. approva il progetto di regolamento del Consiglio quale emendato;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo sottoposto a consultazione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 24 settembre 2008

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 1
Progetto di regolamento del Consiglio
Articolo 11A bis (nuovo)

*Articolo 11A bis**Relazione*

La Commissione presenta entro la fine di ogni semestre, e per la prima volta entro la fine del primo semestre del 2009, una relazione di avanzamento al Parlamento europeo e al Consiglio concernente lo sviluppo del SIS II e la migrazione dal Sistema d'informazione Schengen (SIS I +) al Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Emendamento 2
Progetto di regolamento del Consiglio
Articolo 12 — comma 1

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 **e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2010.**

Sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione *II**

P6_TA(2008)0443

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 relativa alla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (5719/3/2008 — C6-0225/2008 — 2005/0239(COD))

(2010/C 8 E/39)

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento Europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (5719/3/2008 — C6-0225/2008) ⁽¹⁾,
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0589),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
- visto l'articolo 62 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0334/2008);

⁽¹⁾ GU C 184 E del 22.7.2008, pag. 1.⁽²⁾ GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 533.

Mercoledì 24 settembre 2008

1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6_TC2-COD(2005)0239

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con l'adozione della direttiva 2002/59/CE ⁽⁴⁾, l'Unione europea si è dotata di mezzi supplementari per prevenire le situazioni di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare e per la protezione dell'ambiente marino.
- (2) Poiché la presente direttiva riguarda la modifica della direttiva 2002/59/CE, la maggior parte degli obblighi che essa prevede non saranno applicabili agli Stati membri privi di coste marittime e di porti marittimi. Conseguentemente, i soli obblighi applicabili all'Austria, alla Repubblica ceca, all'Ungheria, al Lussemburgo e alla Slovacchia sono quelli riguardanti le navi che battono la bandiera di tali Stati membri, lasciando impregiudicato l'obbligo di cooperazione degli Stati membri per garantire la continuità tra i servizi di gestione del traffico marittimo e quelli degli altri modi di trasporto, in particolare i servizi d'informazione fluviale.
- (3) Secondo la presente direttiva gli Stati membri che sono Stati costieri dovrebbero poter scambiare le informazioni raccolte nell'ambito delle funzioni di monitoraggio del traffico marittimo che essi svolgono nelle loro zone di competenza. Il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi SafeSeaNet (|| «SafeSeaNet»), sviluppato dalla Commissione di concerto con gli Stati membri, comprende, da un lato, una rete per lo scambio di dati e dall'altro una standardizzazione delle principali informazioni disponibili sulle navi e sui loro carichi (preavvisi e resoconti). Esso permette così di localizzare alla fonte e di comunicare a tutte le autorità informazioni precise e aggiornate sulle navi nelle acque europee, sui loro spostamenti e sui loro carichi pericolosi o inquinanti, nonché sugli incidenti marittimi.

⁽¹⁾ GU C 318 del 23.12.2006, pag. 195.

⁽²⁾ GU C 229 del 22.9.2006, pag. 38.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 (GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 533), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 2008 (GU C 184 E del 22.7.2008, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008.

⁽⁴⁾ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (4) In tale contesto, per garantire l'utilizzazione operativa dei dati così raccolti, è essenziale che le infrastrutture necessarie per la raccolta e lo scambio dei dati oggetto della presente direttiva, realizzate dalle amministrazioni nazionali, siano integrate nel SafeSeaNet.
- (5) Tra le informazioni notificate e scambiate ai sensi della direttiva 2002/59/CE rivestono particolare importanza quelle relative alle precise caratteristiche delle merci pericolose o inquinanti trasportate via mare. In tale ambito, considerati i recenti incidenti marittimi, è necessario permettere alle autorità costiere di accedere più facilmente alle informazioni sulle caratteristiche degli idrocarburi trasportati via mare, elemento essenziale per la scelta delle tecniche di controllo più appropriate, e assicurare loro in caso di emergenza un collegamento diretto con gli operatori che conoscono meglio i prodotti trasportati.
- (6) Le apparecchiature che permettono l'identificazione automatica delle navi (AIS — sistema di identificazione automatica) contemplate dalla Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1° novembre 1974 («la Convenzione SOLAS») permettono non solo di migliorare le possibilità di monitoraggio delle navi, ma soprattutto di accrescere la sicurezza di queste ultime in caso di navigazione ravvicinata. A questo titolo gli AIS sono stati inseriti nel dispositivo della direttiva 2002/59/CE. Considerati i numerosi casi di collisioni in cui sono stati coinvolti pescherecci, i quali evidentemente non erano stati identificati dalle navi mercantili o non hanno localizzato le navi mercantili nei loro paraggi, è fortemente auspicabile l'estensione di tale misura ai pescherecci di lunghezza superiore a 15 metri. Nel quadro del Fondo europeo per la pesca può essere prevista un'assistenza finanziaria per l'installazione a bordo dei pescherecci di attrezzature di sicurezza quali i sistemi AIS. ***L'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha riconosciuto che la pubblicazione a fini commerciali, su internet o altrove, di dati AIS trasmessi dalle navi potrebbe essere pregiudizievole per la sicurezza delle navi e delle infrastrutture portuali e ha sollecitato i governi contraenti, in conformità delle rispettive disposizioni di diritto nazionale, a dissuadere coloro che comunicano a terzi dati AIS per la pubblicazione su internet o altrove dal continuare a farlo. Inoltre, la disponibilità di informazioni AIS relative alle rotte e ai carichi delle navi non dovrebbe incidere negativamente sulla concorrenza leale tra i vari attori dell'industria navale.***
- (7) L'obbligo di installazione di sistemi AIS dovrebbe essere interpretato come obbligo a mantenere sempre in funzione tali sistemi, tranne nei casi in cui regole o norme internazionali prevedano la protezione delle informazioni sulla navigazione.
- (8) ***Da alcuni studi effettuati per conto della Commissione è emersa l'inutilità e l'infattibilità dell'integrazione dell'AIS con i sistemi di posizionamento e di comunicazione utilizzati nell'ambito della politica comune della pesca.***
- (9) ***Ai sensi della direttiva 2002/59/CE, a uno Stato membro che ne faccia richiesta è consentito richiedere informazioni a un altro Stato membro in merito a una nave, nonché a un eventuale carico pericoloso o inquinante presente a bordo. Occorre specificare che ciò non si riferisce a richieste sistematiche da parte di uno Stato membro nei confronti di un altro, ma significa piuttosto che tali informazioni possono essere richieste unicamente per ragioni di sicurezza marittima o di protezione dell'ambiente marino.***
- (10) La direttiva 2002/59/CE dispone che gli Stati membri adottino misure particolari nei confronti di navi che presentano un rischio potenziale, a causa del loro comportamento o del loro stato. È pertanto opportuno aggiungere alla lista di queste navi quelle che non presentano assicurazioni o garanzie finanziarie soddisfacenti o quelle di cui i piloti o le autorità portuali hanno segnalato anomalie apparenti che potrebbero compromettere la sicurezza della navigazione o creare un rischio per l'ambiente.
- (11) In conformità alla direttiva 2002/59/CE, appare necessario, in relazione ai rischi derivanti da condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse, prendere in considerazione i pericoli che può presentare per la navigazione la formazione di ghiaccio. È quindi opportuno che l'autorità competente designata da uno Stato membro, qualora ritenga, sulla base delle previsioni relative allo stato dei ghiacci fornite da un servizio di informazione meteorologica qualificato, che le condizioni di navigazione comportino un grave rischio per la sicurezza della vita umana o un grave rischio di inquinamento, ne informi i capitani delle navi presenti nella sua zona di competenza o che intendono entrare o uscire dai porti situati nella zona interessata. In tale contesto detta autorità dovrebbe poter adottare

Mercoledì 24 settembre 2008

tutte le misure idonee alla salvaguardia delle vite umane in mare e alla protezione dell'ambiente. **In ottemperanza alla Convenzione SOLAS, capitolo II-1, parte A-1, regolamento 3.1, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le navi battenti la loro bandiera sono progettate, costruite e oggetto di manutenzione nel rispetto dei requisiti strutturali, meccanici ed elettrici definiti dalle società di classificazione riconosciute dalle loro amministrazioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto predisporre dei requisiti per la navigazione in acque con formazione di ghiaccio, nel rispetto di quanto indicato dagli organi riconosciuti in virtù della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime⁽¹⁾ o di norme nazionali equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero poter verificare che la necessaria documentazione di bordo dimostri il rispetto da parte dell'imbarcazione dei requisiti di resistenza e potenza in funzione della situazione del ghiaccio nella zona interessata.**

- (12) La direttiva 2002/59/CE dispone che gli Stati membri debbano stabilire dei piani per accogliere, se necessario, le navi in pericolo nei loro porti o in altro luogo di rifugio nelle migliori condizioni possibili, allo scopo di limitare le conseguenze degli incidenti in mare. Tuttavia, tenendo conto delle Linee guida sui luoghi di rifugio delle navi che necessitano di assistenza allegate alla risoluzione A.949(23) dell'Organizzazione marittima internazionale del 13 dicembre 2003 (|| «risoluzione A.949(23) dell'IMO»), che sono stati adottate successivamente alla direttiva 2002/59/CE e si riferiscono alle navi che necessitano di assistenza ■ e non alle navi in pericolo, tale direttiva dovrebbe essere modificata di conseguenza. **La presente direttiva non pregiudica le norme applicabili in caso di operazioni di soccorso, quali le norme di cui alla convenzione internazionale sui servizi di ricerca e salvataggio in mare del 1979, qualora siano in pericolo delle vite umane. Suddetta convenzione continua pertanto ad applicarsi senza restrizioni.**
- (13) In base alla risoluzione A.949(23) dell'IMO e in seguito ai lavori condotti in collaborazione dalla Commissione, dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (|| «l'Agenzia») e dagli Stati membri, occorre stabilire le disposizioni essenziali che i piani per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza dovrebbero contenere per garantire un'applicazione armonizzata e efficace di tale misura e chiarire la portata degli obblighi che incombono agli Stati membri.
- (14) La risoluzione A.949(23) dell'IMO deve costituire la base di qualsiasi piano stabilito dagli Stati membri al fine di rispondere efficacemente ai rischi creati dalle navi che necessitano di assistenza. Tuttavia, quando valutano i pericoli associati a tali rischi, gli Stati membri, tenuto conto delle loro speciali situazioni, possono prendere in considerazione altri fattori quali l'utilizzo dell'acqua del mare per la produzione di acqua potabile nonché per la produzione di energia elettrica.
- (15) **Per poter ottenere la piena collaborazione e la fiducia di comandanti ed equipaggi, è necessario garantire che comandanti ed equipaggi di una nave che necessita di assistenza possano contare su un trattamento equo e adeguato da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato. Risulta in questo caso auspicabile che gli Stati membri, in conformità con il loro diritto nazionale, approvino le pertinenti disposizioni di cui alle Linee guida dell'IMO riguardanti il giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo.**
- (16) Qualora una nave necessiti di assistenza, potrebbe essere necessario decidere se accogliere o meno tale nave in un luogo di rifugio. **Ciò è particolarmente rilevante in caso di una situazione di pericolo in mare, ossia in condizioni che potrebbero portare al naufragio, oppure ritenute pericolose per l'ambiente o la navigazione. In tutti i casi di cui sopra, è imprescindibile potersi rivolgere a un'istituzione indipendente in ciascuno Stato membro o regione, in funzione della struttura interna dello Stato membro, la quale sia in possesso dei poteri e delle competenze adeguati per adottare le decisioni necessarie e fornire assistenza alla nave, in ragione della tutela della vita umana e dell'ambiente, nonché della limitazione delle perdite economiche. E' auspicabile che le autorità competenti abbiano carattere permanente. Tale autorità dovrebbe, in particolare, avere il potere di adottare decisioni in piena autonomia relativamente all'accoglienza della nave che necessita di assistenza in un luogo di rifugio.** A tal fine quest'ultima dovrebbe valutare preliminarmente la situazione, basandosi sulle informazioni contenute nel pertinente piano per l'accoglienza di navi in un luogo di rifugio.

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (17) I piani per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza dovrebbero descrivere con precisione il processo decisionale relativo alla situazione di allarme e al trattamento delle situazioni di cui trattasi. Dovrebbero essere specificate chiaramente le autorità competenti e le loro attribuzioni, così come i mezzi di comunicazione tra le parti interessate. Le procedure applicabili dovrebbero garantire la rapida adozione di una decisione appropriata, basata sulla perizia **marittima specifica relativamente alla gestione di incidenti che potrebbero comportare gravi e deleterie conseguenze** e su adeguate informazioni a disposizione dell'autorità competente.
- (18) È opportuno che al momento dell'elaborazione dei piani gli Stati membri raccolgano informazioni sui potenziali luoghi di rifugio sul litorale, affinché in caso di incidenti in mare l'autorità competente possa identificare chiaramente e rapidamente le zone più appropriate per accogliere le navi che necessitano di assistenza. Queste informazioni pertinenti dovrebbero includere in particolare una descrizione di certe caratteristiche dei siti considerati e delle attrezzature e degli impianti disponibili per facilitare l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza o per contrastare le conseguenze di un incidente o dell'inquinamento.
- (19) È importante che l'elenco delle autorità competenti responsabili della decisione di accogliere una nave in un luogo di rifugio e delle autorità incaricate di ricevere e di gestire le situazioni di allarme costituisca oggetto di un'idonea pubblicazione. Può inoltre essere utile che le informazioni pertinenti siano accessibili anche alle parti che partecipano a un'operazione di assistenza in mare, incluse le imprese di assistenza e di rimorchio, e alle autorità degli Stati membri vicini che potrebbero risentire degli effetti di una situazione di pericolo in mare.
- (20) **L'assenza di garanzie finanziarie o assicurazioni non esime alcuno Stato membro dall'obbligo di prestare assistenza a una nave che necessita di assistenza e di accoglierla in un luogo di rifugio qualora ciò permetta di limitare i rischi per l'equipaggio e l'ambiente. Le autorità competenti possono verificare se la nave è assicurata o dispone di un'altra garanzia finanziaria che consenta l'adeguato risarcimento delle spese e dei danni connessi alla sua accoglienza in un luogo di rifugio. La richiesta di suddette informazioni non può tuttavia ritardare in alcun modo le operazioni di soccorso.**
- (21) **I porti che accolgono una nave che necessita di assistenza devono poter contare su un sollecito risarcimento delle spese sostenute e degli eventuali danni connessi all'operazione. A tal fine è importante che, oltre alla direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [relativa alla responsabilità civile e alle garanzie finanziarie degli armatori] ⁽¹⁾ e ai regolamenti del Fondo internazionale di compensazione dell'inquinamento da idrocarburi, siano applicate anche la Convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e il risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive e la Convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi, nonché la Convenzione del 2007 sulla rimozione dei relitti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto ratificare tali convenzioni nei tempi più brevi. In casi eccezionali, gli Stati membri dovrebbero assicurare il rimborso dei costi e della perdita economica subiti da un porto a seguito dell'accoglienza di una nave in un luogo di rifugio, segnatamente ove i costi e la perdita non siano coperti dalle garanzie finanziarie degli armatori e da altri meccanismi di compensazione esistenti.**
- (22) Le misure di monitoraggio e di organizzazione del traffico marittimo sono specificamente intese a consentire agli Stati membri una reale conoscenza delle navi che navigano nelle acque sotto la loro giurisdizione e quindi, se del caso, a meglio prevenire i potenziali rischi. In tale contesto lo scambio delle informazioni raccolte contribuisce a migliorarne la qualità e ne agevola il trattamento.
- (23) In conformità della direttiva 2002/59/CE, gli Stati membri e la Commissione hanno realizzato importanti progressi in materia di armonizzazione degli scambi di dati per via elettronica, in particolare per quanto concerne il trasporto delle merci pericolose o inquinanti. Il SafeSeaNet sviluppato dal 2002 dovrebbe essere ora considerato la rete di riferimento a livello comunitario. **È importante garantire che SafeSeaNet non comporti un aumento degli oneri amministrativi o finanziari per il settore, che si compia un'armonizzazione con le norme internazionali e che si tenga conto della riservatezza in relazione a eventuali implicazioni commerciali.**

⁽¹⁾ GU L.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (24) I progressi realizzati nelle nuove tecnologie e in particolare nelle loro applicazioni spaziali, ad esempio i dispositivi per il monitoraggio **satellitare** delle navi **■**, i sistemi di elaborazione di immagini o **Galileo** permettono attualmente di estendere il monitoraggio del traffico marittimo verso l'alto mare e di coprire meglio le acque europee. **Inoltre, l'IMO ha modificato la Convenzione SOLAS per tenere conto degli sviluppi nella sicurezza marittima e nella protezione dell'ambiente marino nella prospettiva di sviluppare sistemi globali di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi (LRIT). Conformemente all'architettura approvata dall'IMO, che prevede la possibilità di creare centri dati LRIT a livello regionale, e tenuto conto dell'esperienza acquisita con SafeSeaNet, è opportuno creare un centro dati europeo per la raccolta e la gestione delle informazioni LRIT. Per poter recuperare i dati LRIT gli Stati membri dovranno essere collegati al centro europeo di dati LRIT.**
- (25) **Al fine di consentire un risparmio sui costi ed evitare l'installazione di apparecchiature non necessarie a bordo delle navi operanti in zone marittime comprese all'interno dell'area di copertura delle stazioni di monitoraggio AIS, i dati di suddetto sistema dovrebbero essere integrati nel sistema LRIT. A tal fine gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le iniziative del caso, in particolare in sede IMO.**
- (26) Per garantire l'utilizzazione ottimale e armonizzata a livello comunitario delle informazioni raccolte ai sensi della direttiva 2002/59/CE sulla sicurezza marittima, la Commissione dovrebbe poter garantire, se necessario, il trattamento, l'utilizzazione e la diffusione di tali dati presso le autorità designate dagli Stati membri.
- (27) In tale contesto lo sviluppo del sistema Equasis ha dimostrato quanto sia importante promuovere una cultura della sicurezza marittima, in particolare presso gli operatori del trasporto marittimo. La Commissione dovrebbe poter contribuire alla diffusione, in particolare attraverso questo sistema, di tutte le informazioni attinenti alla sicurezza marittima.
- (28) **Le informazioni raccolte a norma della presente direttiva possono essere diffuse e utilizzate unicamente come mezzo per evitare le situazioni di pericolo per la vita umana in mare e per la protezione dell'ambiente marino. E' pertanto auspicabile una valutazione da parte della Commissione in merito a come far fronte a eventuali problemi relativi alla sicurezza delle reti e delle informazioni.**
- (29) Il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) ⁽¹⁾ centralizza i compiti dei comitati istituiti nell'ambito della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo. È opportuno pertanto sostituire il comitato esistente con il COSS.
- (30) Occorre altresì tenere conto delle modifiche degli strumenti internazionali considerati.
- (31) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (32) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare la direttiva 2002/59/CE al fine di applicare le successive modifiche alle convenzioni internazionali, ai protocolli, ai codici e alle risoluzioni ad essa correlati, **di modificare gli allegati I, III e IV alla luce dell'esperienza acquisita, di definire i requisiti relativi all'installazione degli impianti LRIT a bordo delle navi operanti all'interno delle zone di copertura delle basi permanenti del sistema AIS degli Stati membri, di definire la politica e i principi attinenti all'accesso alle informazioni presenti nel centro europeo di dati LRIT, come pure di modificare definizioni, riferimenti o allegati, affinché gli stessi rispettino pienamente il diritto comunitario o internazionale.** Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tale direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. ||

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ||

Mercoledì 24 settembre 2008

(33) In conformità del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ⁽¹⁾, l'Agenzia fornisce l'assistenza necessaria alla Commissione e agli Stati membri nell'attuazione della direttiva 2002/59/CE.

■

(34) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/59/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2002/59/CE è così modificata:

1) **il titolo è sostituito dal seguente:**

«Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e norme relative alla responsabilità civile e alle garanzie finanziarie degli armatori e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.»

2) **l'articolo 1 è così modificato:**

a) **il primo comma è sostituito dal seguente:**

«Scopo della presente direttiva è istituire nella Comunità un sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ai fini di una maggiore sicurezza ed efficienza del traffico marittimo, di una maggiore sicurezza portuale e marittima, di una migliore risposta delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e soccorso, e di un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato dalle navi.»

b) **è inserito il comma seguente:**

«La presente direttiva disciplina taluni aspetti degli obblighi di responsabilità civile cui sono soggetti gli operatori della filiera del trasporto marittimo e prevede un'adeguata protezione finanziaria dei marittimi contro il rischio di abbandono.»

3) **L'articolo 2 è così modificato:**

a) **il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

«1. La presente direttiva si applica:

- alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, salvo diversamente specificato, e
- alle zone marittime soggette alla giurisdizione degli Stati membri a norma del diritto internazionale.»

b) **il paragrafo 2 è così modificato:**

i) **l'alinea è sostituito dal seguente:**

«La presente direttiva non si applica, salvo disposizione contraria;»

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

„c) alle scorte e alle attrezzature di bordo delle navi.“

4) **l'articolo 3 è così modificato:**

a) **la lettera a) è così modificata:**

i) **l'alinea è sostituito dal seguente:**

«“strumenti internazionali pertinenti”: i seguenti strumenti, nella loro versione aggiornata;»

(1) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. ||.

Mercoledì 24 settembre 2008

ii) dopo il quarto trattino, è inserito il seguente trattino:

«— **«convenzione del 1996»: il testo coordinato della convenzione del 1976 relativa alla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi adottato dall'IMO, come modificato dal protocollo del 1996;**»

iii) sono aggiunti i seguenti trattini:

«— «risoluzione A.917(22) dell'IMO»: la risoluzione 917(22) dell'Organizzazione marittima internazionale recante «Linee guida per l'utilizzo a bordo del sistema AIS» quale modificata dalla risoluzione A.956(23) dell'IMO.

— **«risoluzione A.930(22) dell'IMO»: la risoluzione dell'IMO e del consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, recante il titolo «Direttive per la prestazione di garanzie finanziarie contro il rischio d'abbandono dei marittimi;**»

— «risoluzione A.949(23) dell'IMO»: la risoluzione 949(23) dell'Organizzazione marittima internazionale recante «Linee guida sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza»

— «risoluzione A.950(23) dell'IMO»: la risoluzione 950(23) dell'Organizzazione marittima internazionale intitolata «Servizi di assistenza marittima (MAS);»

— **«linee guida dell'IMO sul giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo»: le linee guida allegate alla risoluzione LEG. 3(91) del comitato giuridico dell'IMO e del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 27 aprile 2006;**»

b) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) «autorità competenti»: le autorità e gli organismi incaricati dagli Stati membri di svolgere le funzioni contemplate dalla presente direttiva;»

c) è inserita la lettera seguente:

«**k bis) «armatore»: il proprietario della nave o qualsiasi persona fisica o giuridica, quali il gerente, il locatario o il noleggiatore, a cui il proprietario abbia conferito la responsabilità dell'esercizio della nave e che, assumendosi tale responsabilità, si sia impegnato ad assolvere tutti i relativi compiti ed obblighi;**»

d) sono aggiunte le lettere seguenti:

«s) «SafeSeaNet»: sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per garantire l'attuazione della normativa comunitaria;

t) «servizio di linea»: una serie di traversate organizzate in modo da assicurare un collegamento fra gli stessi due o più porti, secondo un orario pubblicato o tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

u) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive;

v) «nave che necessita di assistenza»: una nave che si trova in una situazione ■ che potrebbe comportare un naufragio o un pericolo per l'ambiente o la navigazione. **Il salvataggio delle persone a bordo è, ove necessario, regolato dalla Convenzione SAR, che prevale rispetto alle disposizioni della presente direttiva;**

Mercoledì 24 settembre 2008

- w) *«responsabilità civile»: ai fini della Convenzione del 1996, la responsabilità in virtù della quale un terzo rispetto all'attività di trasporto marittimo all'origine del danno è titolare di crediti soggetti ai limiti di cui all'articolo 2 di detta Convenzione, ad esclusione dei crediti disciplinati dal regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente] (*);*
- (x) *«LRIT»: sistema che trasmette automaticamente dati di identificazione e tracciamento a grande distanza conformemente alla regola 19, Capitolo V, della Convenzione SOLAS ai fini della sicurezza marittima e della protezione dell'ambiente marino.*

(*) *GU L ...»*

5) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Esenzioni

1. Gli Stati membri possono esonerare dall'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 4 i servizi di linea effettuati tra porti situati sul loro territorio qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) *la società esercente i servizi di linea redige e tiene aggiornata una lista delle navi interessate e la trasmette all'autorità competente interessata;*
- b) *le informazioni previste all'allegato I, punto 1, sono tenute a disposizione dell'autorità competente a domanda di questa; la società deve instaurare un sistema interno atto a garantire 24 ore su 24, su richiesta e senza ritardo, la trasmissione elettronica delle suddette informazioni all'autorità competente in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1;*
- c) *ogni modifica dell'orario previsto di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, pari o superiore a sei ore, è notificata al porto di arrivo in conformità dell'articolo 4;*
- d) *le esenzioni sono concesse unicamente a determinate navi destinate a un servizio specifico;*
- e) *un servizio è considerato di linea soltanto se ne è previsto l'esercizio per almeno un mese;*
- f) *le esenzioni ai requisiti di cui all'articolo 4 sono limitate ai viaggi di durata massima prevista inferiore a 12 ore.*

2. Quando un servizio di linea internazionale è effettuato tra due o più Stati, di cui almeno uno sia uno Stato membro, ciascuno degli Stati membri interessati può chiedere agli altri Stati membri che a tale servizio venga concessa un'esenzione. Tutti gli Stati membri interessati, compresi gli Stati rivieraschi, cooperano per concedere un'esenzione al servizio in questione secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri verificano periodicamente che le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soddisfatte. Qualora almeno una di queste condizioni non sia più soddisfatta, gli Stati membri revocano immediatamente l'esenzione alla società interessata.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle società e delle navi esentate in applicazione del presente articolo, unitamente a tutti gli aggiornamenti dell'elenco.»

Mercoledì 24 settembre 2008

6) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 6 bis

Utilizzo di sistemi di identificazione automatica (AIS) da parte dei pescherecci

Ogni peschereccio di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che batta la bandiera di uno Stato membro e sia registrato nella Comunità oppure operi nelle acque interne o nel mare territoriale di uno Stato membro oppure sbarchi le sue catture nel porto di uno Stato membro è dotato, secondo il calendario riportato nell'allegato II, parte I, punto 3, di un sistema di identificazione automatica (AIS) (classe A) conforme alle norme di funzionamento definite dall'IMO.

I pescherecci muniti del sistema AIS lo mantengono sempre in funzione. In circostanze eccezionali, il sistema AIS può essere disattivato qualora il comandante lo ritenga necessario nell'interesse della sicurezza del suo peschereccio.

Articolo 6 ter

Utilizzo di un sistema di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi (LRIT)

1. Qualsiasi nave impegnata in traversate internazionali che faccia scalo nel porto di uno Stato membro è dotata di un sistema LRIT in conformità della regola 19, capitolo V della Convenzione SOLAS, nonché degli standard operativi e requisiti funzionali adottati dall'IMO.

La Commissione, deliberando secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2, e in cooperazione con gli Stati membri, stabilisce le modalità e i requisiti necessari per l'installazione del sistema LRIT a bordo delle navi operanti nelle acque comprese all'interno dell'area di copertura delle stazioni fisse dell'AIS degli Stati membri e propone all'IMO tutte le appropriate misure.

2. Gli Stati membri e la Commissione cooperano al fine di istituire un centro europeo di dati LRIT incaricato di elaborare le informazioni derivanti dall'identificazione e il tracciamento a lungo raggio.

Il centro europeo di dati LRIT è una componente del sistema europeo di scambio e informazione marittimo SafeSeaNet. I costi legati alle modifiche di elementi nazionali di SafeSeaNet al fine di includere le informazioni di tipo LRIT sono sostenuti dagli Stati membri.

Gli Stati membri stabiliscono e mantengono un contatto con il centro europeo di dati LRIT.

3. La Commissione determina la politica e i principi necessari per l'accesso alle informazioni presenti nel centro europeo di dati LRIT, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.»

7) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Obblighi dello spedizioniere/caricatore

1. Lo spedizioniere/caricatore che consegna merci pericolose o inquinanti per il trasporto in un porto di uno Stato membro al comandante o all' esercente della nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, prima che le merci siano accettate a bordo, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

a) le informazioni di cui all'allegato I, punto 2;

Mercoledì 24 settembre 2008

- b) per le sostanze di cui all'allegato I della Convenzione MARPOL, la scheda dei dati di sicurezza che specifica le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti, **ove applicabile**, compresa la viscosità espressa in cSt a 50 °C e la densità a 15 °C, **nonché gli altri dati che figurano sulla scheda dei dati di sicurezza conformemente alla risoluzione dell'IMO MSC. 150 (77)**;
- c) i numeri di chiamata di emergenza dello spedizioniere/caricatore o di ogni altra persona o organismo in possesso di informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti e sulle misure da adottare in caso di emergenza.
- 2. Le navi provenienti da un porto all'esterno della Comunità che si siano fermate in un porto di uno Stato membro o in un punto di attracco compreso all'interno delle acque territoriali di uno Stato membro e che trasportino merci pericolose o inquinanti, forniscono una dichiarazione dello spedizioniere/caricatore contenente le informazioni seguenti:**
- a) **le informazioni di cui all'allegato I, parte 3;**
- b) **le informazioni richieste secondo il paragrafo 1, lettere b) e c) del presente articolo.**
- 3. È compito e responsabilità dello** spedizioniere/caricatore fare in modo che il carico consegnato per il trasporto corrisponda effettivamente a quello dichiarato conformemente **ai paragrafi 1 e 2.**
- 8) **all'articolo 14, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:**
- «c) **ogni Stato membro deve essere in grado di trasmettere senza indugio alle autorità nazionali e locali competenti di un altro Stato membro che ne facciano richiesta le informazioni SafeSea-Net riguardanti la nave e le merci pericolose o inquinanti che si trovano a bordo qualora siano strettamente necessarie per ragioni di sicurezza marittima o protezione dell'ambiente marino.**»
- 9) **all'articolo 16, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:**
- «d) le navi che non hanno notificato o non hanno i certificati di assicurazione o di garanzia finanziaria ai sensi della **presente direttiva** e delle norme internazionali;
- e) le navi che secondo le segnalazioni dei piloti o delle autorità portuali presentano anomalie apparenti che possono compromettere la sicurezza della navigazione o creare un rischio per l'ambiente.»
- 10) **è inserito l'articolo seguente:**
- «Articolo 18 bis
- Misure in caso di rischi dovuti alla presenza di ghiaccio
1. Le autorità competenti, qualora ritengano che, a causa dello stato dei ghiacci, sussista un grave rischio per l'integrità della vita umana in mare o per la protezione delle loro zone marittime o costiere o di zone marittime o costiere di altri Stati:
- a) forniscono ai capitani delle navi che si trovano nelle loro zone di competenza, o che desiderano entrare o uscire da uno dei loro porti, le informazioni appropriate sullo stato dei ghiacci, sulle rotte raccomandate e sui servizi rompighiaccio nella loro zona di competenza;
- b) possono chiedere, fatti salvi il dovere di assistenza alle navi che la necessitano e gli altri obblighi derivanti dalle norme internazionali pertinenti, che le navi che si trovano nelle zone interessate e che desiderano entrare o uscire da un porto o da un terminale o uscire da una zona di ancoraggio **dimostrino di soddisfare i** requisiti di resistenza e di potenza *commensurati* alla situazione dei ghiacci nella zona interessata.

Mercoledì 24 settembre 2008

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 si basano, per i dati relativi allo stato dei ghiacci, sulle previsioni relative alla situazione dei ghiacci e alle condizioni meteorologiche fornite da un servizio di informazione meteorologico qualificato, riconosciuto dallo Stato membro.»

11) l'articolo 19 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«A tal fine essi trasmettono alle autorità nazionali competenti, su richiesta, le informazioni di cui all'articolo 12.»

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«3 bis. In conformità della loro legislazione nazionale, gli Stati membri rispettano le pertinenti disposizioni di cui alle Linee guida dell'IMO in materia di giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo, in particolare nei confronti dei comandanti e dell'equipaggio di una nave che necessita di assistenza che si trovi nelle acque poste sotto la loro giurisdizione.»

12) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 19 bis

Autorità competente per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente che possiede le necessarie competenze specialistiche ed è indipendente nella misura in cui al momento dell'operazione di salvataggio ha il potere di prendere decisioni autonome in ordine all'accoglienza delle navi con riferimento ai seguenti aspetti:

- la protezione delle vite umane
- la protezione del litorale
- la protezione dell'ambiente marino
- la sicurezza della navigazione
- il contenimento delle perdite economiche.

2. L'autorità di cui al paragrafo 1 risponde della gestione e dell'esecuzione dei piani di cui all'articolo 20 bis.

3. L'autorità di cui al paragrafo 1 può in particolare:

- a) limitare i movimenti della nave o dirigerla in modo che essa segua una data rotta. Questa prescrizione lascia impregiudicata la responsabilità del comandante per la conduzione in sicurezza della nave;
- b) ordinare al comandante della nave di far cessare il rischio per l'ambiente o per la sicurezza della navigazione;
- c) salire a bordo della nave o inviare a bordo una squadra di esperti per valutare il danno alla nave e il grado di rischio, assistere il comandante nel rimediare alla situazione e tenere informata la stazione costiera competente;
- d) se necessario, convocare direttamente i servizi di assistenza e farli entrare in azione;
- e) ordinare che la nave sia pilotata o rimorchiata»

Mercoledì 24 settembre 2008

13) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Accoglienza nei luoghi di rifugio delle navi che necessitano di assistenza

1. **L'autorità di cui all'articolo 19 bis decide in merito all'accoglienza di una nave in un luogo di rifugio. Tale autorità provvede affinché le navi in situazione di emergenza siano** oggetto di una valutazione preventiva della situazione effettuata secondo il piano di cui all'articolo 20 bis e **siano autorizzate ad entrare in un luogo di rifugio in tutti i casi in cui ciò permette di evitare o limitare il rischio associato alla situazione.**

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 si riuniscono regolarmente per scambiarsi esperienze e conoscenze e per migliorare le misure adottate in forza del presente articolo. Esse possono riunirsi in ogni momento, in caso di circostanze particolari.»

14) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 20 bis

Piani per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza

1. Gli Stati membri stabiliscono piani per rispondere ai rischi creati dalle navi che necessitano di assistenza che si trovano nelle acque poste sotto la loro giurisdizione **e per provvedere all'accoglienza delle navi e alla protezione della vita umana.**

2. I piani di cui al paragrafo 1 sono elaborati dopo aver consultato le parti interessate e conformemente alle risoluzioni dell'IMO A.949(23) e A.950(23), e includono almeno i seguenti elementi:

- a) l'identità dell'autorità o delle autorità incaricate della ricezione e della gestione delle comunicazioni di allarme;
- b) l'identità dell'autorità responsabile della valutazione della situazione e della decisione sull'accoglienza nel luogo di rifugio prescelto della nave che necessita di assistenza o sul diniego;
- c) informazioni sul litorale degli Stati membri **e tutti gli elementi che facilitano una rapida** valutazione **e decisione in merito alla scelta di** un luogo di rifugio, inclusa la descrizione dei fattori ambientali, economici e sociali e delle condizioni naturali;
- d) le procedure di valutazione relative all'accoglienza o al diniego di una nave che necessita di assistenza in un luogo di rifugio;
- e) i mezzi e gli impianti adeguati per l'assistenza, il salvataggio e la lotta all'inquinamento;
- f) procedure per il coordinamento internazionale e l'assunzione di decisioni;
- g) le procedure relative alle garanzie finanziarie e alla responsabilità applicabili alle navi accolte in un luogo di rifugio.

3. Gli Stati membri pubblicano il nome dell'autorità competente di cui all'**articolo 19 bis**, paragrafo 1, e delle autorità designate per la ricezione e la gestione delle comunicazioni di allarme, **nonché i loro recapiti.**

Gli Stati membri comunicano inoltre su richiesta agli Stati membri vicini le informazioni pertinenti relative ai piani.

Mercoledì 24 settembre 2008

Nell'applicazione delle procedure previste per i piani di accoglienza delle navi che necessitano di assistenza gli Stati membri provvedono affinché le informazioni pertinenti siano messe a disposizione dei soggetti coinvolti nelle operazioni.

Se richiesto dagli Stati membri, i destinatari delle informazioni di cui al secondo e al terzo comma hanno l'obbligo della riservatezza.

4. Gli Stati membri informano la Commissione entro il ... (*) delle misure adottate in virtù del presente articolo.

Articolo 20 ter

Regime di responsabilità civile e garanzia finanziaria

1. *Gli Stati membri determinano il regime di responsabilità civile degli armatori e provvedono a che il diritto dell'armatore di limitare la propria responsabilità civile sia disciplinato da tutte le disposizioni della convenzione del 1996.*

2. *Gli Stati membri provvedono affinché ogni armatore di una nave battente la loro bandiera costituisca una garanzia finanziaria per la responsabilità civile conforme al massimale determinato in base alla convenzione del 1996.*

3. *Gli Stati membri provvedono affinché ogni armatore di una nave battente bandiera di un paese terzo costituisca una garanzia finanziaria a norma del paragrafo 2 non appena la nave entri nella loro zona economica esclusiva o in una zona equivalente. Tale garanzia finanziaria deve essere valida almeno per tre mesi dalla data in cui è richiesta.*

Articolo 20 quater

Garanzia finanziaria contro il rischio di abbandono dei marittimi

1. *Gli Stati membri provvedono affinché ogni armatore di una nave battente la loro bandiera costituisca una garanzia finanziaria al fine di tutelare i marittimi impiegati a qualsiasi titolo a bordo della nave contro il rischio d'abbandono in conformità con la risoluzione A.930(22) dell'IMO.*

2. *Gli Stati membri provvedono affinché ogni armatore di una nave battente bandiera di un paese terzo costituisca una garanzia finanziaria a norma del paragrafo 1 non appena la nave entri in un porto o in un terminale marittimo soggetto alla loro giurisdizione o getti l'ancora in una zona soggetta alla loro giurisdizione.*

3. *Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di garanzia finanziaria contro il rischio di abbandono dei marittimi sia accessibile a norma della risoluzione A.930(22) dell'IMO.*

Articolo 20 quinquies

Certificati di garanzia finanziaria

1. *L'esistenza e la validità delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 20 ter e 20 quater sono attestate da uno o più certificati.*

2. *Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano i certificati dopo aver accertato che l'armatore adempie le prescrizioni della presente direttiva. Le autorità competenti tengono anche in considerazione, in sede di rilascio del certificato, se l'ente garante dispone di una presenza commerciale nell'Unione europea.*

(*) Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Mercoledì 24 settembre 2008

Quando la nave è immatricolata in uno Stato membro, i certificati sono rilasciati o vidimati dall'autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave.

Quando la nave è immatricolata in un paese terzo, i certificati possono essere rilasciati o vidimati dall'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro.

3. *Le condizioni per il rilascio e la validità dei certificati, ed in particolare i criteri e le modalità della loro attribuzione, nonché i provvedimenti riguardanti i prestatori delle garanzie finanziarie sono determinati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.*

4. *I certificati comprendono le informazioni seguenti:*

a) *il nome della nave e il porto di immatricolazione;*

b) *il nome e il luogo della sede principale dell'armatore;*

c) *il tipo di garanzia;*

d) *il nome e la sede principale dell'assicuratore o di altro prestatore di garanzia e, se del caso, la sede presso la quale l'assicurazione o la garanzia è stata costituita;*

e) *il periodo di validità del certificato, che non deve superare il periodo di validità dell'assicurazione o della garanzia.*

5. *I certificati sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato in cui sono rilasciati. Se la lingua impiegata non è né l'inglese né il francese, il testo deve contenere una traduzione in una di queste due lingue.*

Articolo 20 sexies

Notifica del certificato di garanzia finanziaria

1. *Il certificato deve restare a bordo della nave ed una copia deve essere depositata presso l'autorità che tiene il registro d'immatricolazione della nave oppure, se la nave non è immatricolata in uno Stato membro, presso l'autorità dello Stato che ha rilasciato o vidimato il certificato. L'autorità interessata trasmette copia del fascicolo di certificazione all'ufficio comunitario previsto all'articolo 20 decies, affinché questo la allegghi al registro.*

2. *L'armatore, l'agente o il comandante di una nave che, nei casi indicati dall'articolo 20 ter, entri nella zona economica esclusiva o nella zona equivalente di un determinato Stato membro comunica alle autorità di tale Stato che il certificato di garanzia finanziaria si trova a bordo della nave.*

3. *L'armatore, l'agente o il comandante di una nave che sia diretta verso un porto o un terminale in mare soggetto alla giurisdizione di un determinato Stato membro o che intenda gettare l'ancora in una zona soggetta alla giurisdizione di un determinato Stato membro nei casi di cui all'articolo 20 quater, comunica alle autorità di tale Stato che il certificato di garanzia finanziaria si trova a bordo della nave.*

4. *Le autorità competenti degli Stati membri devono essere in grado di trasmettersi le informazioni previste dal paragrafo 1 attraverso SafeSeaNet.*

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 20 septies**Sanzioni**

Gli Stati membri vegliano al rispetto delle norme enunciate nella presente direttiva e stabiliscono sanzioni per la violazione di tali norme. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 20 octies**Riconoscimento reciproco dei certificati di garanzia finanziaria da parte degli Stati membri**

Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati o vidimati da un altro Stato membro in applicazione dell'articolo 20 quinquies ai fini della presente direttiva e li considerano equivalenti ai certificati da essi rilasciati e vidimati, anche quando si tratti di navi non immatricolate in uno Stato membro.

Uno Stato membro può sollecitare in qualsiasi momento un'interlocuzione con lo Stato che ha rilasciato o vidimato il certificato, se ritiene che l'assicuratore o il garante indicato sul certificato non sia finanziariamente in grado di fare fronte agli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Articolo 20 nonies**Azione diretta contro il prestatore della garanzia finanziaria per la responsabilità civile**

Ogni domanda di risarcimento dei danni provocati dalla nave può essere rivolta direttamente al soggetto che ha prestato la garanzia finanziaria per la responsabilità civile dell'armatore.

Il prestatore della garanzia finanziaria può avvalersi delle stesse eccezioni che potrebbe opporre l'armatore, ad esclusione delle eccezioni basate sul fallimento o su altra procedura concorsuale dell'armatore.

Il prestatore della garanzia finanziaria può parimenti eccepire che la perdita o i danni derivano da un'azione o un'omissione dolose dell'armatore. Non può tuttavia far valere eccezioni che avrebbe potuto sollevare nell'ambito di azioni intentate nei suoi confronti dall'armatore.

Il prestatore della garanzia finanziaria ha in ogni caso la facoltà di chiamare in giudizio l'armatore.

Articolo 20 decies**Ufficio comunitario**

È istituito un ufficio comunitario incaricato di tenere un registro esaustivo dei certificati di garanzia rilasciati, di controllarne e aggiornarne la validità, nonché di verificare la realtà delle garanzie finanziarie registrate da paesi terzi.

Articolo 20 undecies**Garanzia finanziaria e compensazioni**

1. *La mancanza del certificato di assicurazione o della garanzia finanziaria non esonera gli Stati membri dall'obbligo di effettuare una valutazione preventiva e di prendere una decisione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, e non costituisce di per sé motivo sufficiente perché uno Stato membro rifiuti di accogliere una nave in un luogo di rifugio.*

Mercoledì 24 settembre 2008

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lo Stato membro che accoglie una nave in un luogo di rifugio può richiedere all'esercente, all'agente o al comandante della nave la presentazione di un certificato di assicurazione o di una garanzia finanziaria ai sensi della presente direttiva, che copra la responsabilità di tale esercente, agente o comandante per i danni causati dalla nave. La richiesta di tale certificato non può determinare un ritardo nell'accoglienza di una nave che necessita di assistenza.

3. Gli Stati membri assicurano la compensazione dei costi e delle perdite economiche potenziali subiti da un porto come conseguenza di una decisione adottata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, qualora tali costi o perdite economiche non siano compensati in tempi ragionevoli dall'armatore o dall'esercente della nave ai sensi della presente direttiva e dei meccanismi internazionali di compensazione esistenti.»

15) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

Sistema europeo per lo scambio di dati marittimi SafeSeaNet

1. Gli Stati membri istituiscono sistemi a livello nazionale o locale per la gestione delle informazioni marittime contemplate dalla presente direttiva.

2. I sistemi istituiti in applicazione del paragrafo 1 permettono l'utilizzazione operativa delle informazioni raccolte e soddisfano in particolare le condizioni di cui all'articolo 14.

3. Per garantire lo scambio ottimale dei dati di cui alla presente direttiva gli Stati membri provvedono affinché i sistemi a livello nazionale o locale istituiti per raccogliere, trattare e conservare le informazioni contemplate dalla presente direttiva possano essere interconnessi con il SafeSeaNet. La Commissione garantisce l'operatività 24 ore su 24 del SafeSeaNet. **I principi base del SafeSeaNet sono riportati nell'Allegato III.**

4. Allorché operano nell'ambito di accordi regionali ovvero di progetti transfrontalieri, interregionali o transnazionali, gli Stati membri provvedono affinché i sistemi o le reti di informazione messi a punto rispettino le prescrizioni della presente direttiva e siano compatibili e connessi con SafeSeaNet»

16) l'articolo 23 è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) estendere la copertura del sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e/o aggiornarlo allo scopo di migliorare l'identificazione e il monitoraggio delle navi, tenendo conto degli sviluppi nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione cooperano per istituire, all'occorrenza, sistemi obbligatori di notifica, servizi obbligatori di assistenza al traffico marittimo e adeguati sistemi di navigazione, allo scopo di presentarli all'IMO per approvazione. Essi cooperano anche, in seno agli organismi regionali o internazionali interessati, all'elaborazione di sistemi di identificazione e di controllo a lungo raggio;»

b) è aggiunta la lettera seguente:

e) «assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi nazionali utilizzati per gestire le informazioni di cui all'allegato I, sviluppare e aggiornare il SafeSeaNet;»

Mercoledì 24 settembre 2008

17) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Trattamento e gestione delle informazioni in materia di sicurezza marittima

1. La Commissione assicura, se necessario, il trattamento, l'utilizzazione e la diffusione alle autorità designate dagli Stati membri delle informazioni raccolte ai sensi della presente direttiva.

2. Se necessario la Commissione contribuisce allo sviluppo e al funzionamento del sistema di raccolta e di diffusione dei dati relativi alla sicurezza marittima, in particolare mediante il sistema «Equasis» o ogni altro sistema pubblico equivalente.»

18) all'articolo 24 sono aggiunti i commi seguenti:

«Gli Stati membri, in ottemperanza alla propria legislazione nazionale, verificano che la pubblicazione di dati AIS e LRIT trasmessi dalle navi non comporti un rischio per la sicurezza o la protezione dell'ambiente, o possa influenzare la concorrenza fra gli operatori del settore marittimo. In particolare, non autorizzano la diffusione pubblica di informazioni riguardanti le caratteristiche specifiche del carico o delle persone a bordo, fatto salvo nel caso di esplicito consenso da parte del comandante o dell'esercente della nave.»

La Commissione indaga in merito a eventuali problemi relativi alla sicurezza delle informazioni e delle reti che possano essere associati a misure adottate ai sensi della presente direttiva e, in particolare, degli articoli 6, 6 bis, 14 e 22 bis, proponendo qualsivoglia emendamento ritenga appropriato all'allegato III per il miglioramento della sicurezza della rete.»

19) Gli articoli 27 e 28 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 27

Procedura di modifica

1. Le definizioni contenute nell'articolo 3, i rinvii agli strumenti della Comunità e dell'IMO e gli allegati possono essere modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2, per essere allineati agli sviluppi della normativa comunitaria o del diritto internazionale adottati, emendati o entrati in vigore, fintanto che suddetti emendamenti non amplino la portata della presente direttiva.

2. Inoltre, gli allegati I, III e IV possono essere modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2, alla luce dell'esperienza acquisita con la presente direttiva, purché tali modifiche non ne estendano l'ambito di applicazione.

Articolo 28

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»

Mercoledì 24 settembre 2008

20) all'allegato I il trattino X è sostituito dal seguente:

«— X. Informazioni varie:

— *caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile bunker per tutte le navi che lo trasportano,*

— *status di navigazione»*

21) all'allegato II, parte I, è aggiunto il punto seguente:

«3. Pescherecci

I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono soggetti all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6 bis secondo il seguente calendario:

— pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 24 metri e inferiore a 45 metri: entro il ... (*);

— pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 18 metri e inferiore a 24 metri: entro il ... (**)

— pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 15 metri e inferiore a 18 metri: entro il ... (***)

I pescherecci di nuova costruzione di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono soggetti all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6 bis a decorrere dal ... (****)

(*) Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(**) Quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(***) Cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(****) Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.»

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... (*). Essi comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni **nonché una tavola di concordanza fra tali norme e la presente direttiva**.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(*) **Dodici mesi** dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Mercoledì 24 settembre 2008

Inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo *II**

P6_TA(2008)0444

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE (5721/5/2008 — C6-0226/2008 — 2005/0240(COD))

(2010/C 8 E/40)

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (5721/5/2008 — C6-0226/2008) ⁽¹⁾,
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0590),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 62 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0332/2008);

1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 184 E del 22.7.2008, pag. 23.

⁽²⁾ GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 546.

P6_TC2-COD(2005)0240

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

Mercoledì 24 settembre 2008

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre mantenere un elevato livello di sicurezza generale nel settore del trasporto marittimo in Europa ed occorre effettuare tutti gli sforzi possibili per ridurre il numero di sinistri e incidenti marittimi.
- (2) L'efficiente organizzazione di inchieste tecniche sui sinistri marittimi migliora la sicurezza marittima, in quanto concorre a prevenire il ripetersi di tali sinistri che hanno come conseguenze la perdita di vite umane, di navi e l'inquinamento dell'ambiente marino.
- (3) Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 21 aprile 2004 sul miglioramento della sicurezza marittima ⁽⁴⁾, ha invitato la Commissione a presentare una proposta di direttiva sulle inchieste relative agli incidenti marittimi.
- (4) L'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (|| «UNCLOS») stabilisce il diritto degli Stati costieri a indagare sulle cause di qualsiasi sinistro marittimo che avvenga nelle loro acque territoriali e possa costituire un rischio per la vita o l'ambiente, interessare le loro autorità di ricerca e di soccorso o incidere comunque sui loro interessi.
- (5) L'articolo 94 dell'UNCLOS stabilisce che gli Stati di bandiera debbano aprire un'inchiesta che sarà svolta da o in presenza di una o più persone debitamente qualificate su specifici sinistri o incidenti in alto mare.
- (6) La Regola I/21 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1° novembre 1974 (|| «SOLAS 74»), la Convenzione internazionale sulla linea di carico del 5 aprile 1966 e la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi del 2 novembre 1973 stabiliscono che gli Stati di bandiera hanno la responsabilità di effettuare inchieste sui sinistri e di comunicare i relativi risultati all'Organizzazione marittima internazionale (IMO).
- (7) Il Codice per l'attuazione degli strumenti obbligatori dell'IMO allegato alla risoluzione A.973(24) dell'Assemblea dell'IMO del 1° dicembre 2005 ribadisce l'obbligo degli Stati di bandiera di assicurare che le inchieste sulla sicurezza marittima siano svolte da inquirenti debitamente qualificati, competenti nelle materie relative ai sinistri e agli incidenti marittimi. Inoltre tale codice prescrive che gli Stati di bandiera siano in grado di mettere a disposizione inquirenti qualificati a tale scopo, indipendentemente dal luogo in cui si è verificato il sinistro o l'incidente.
- (8) Occorre tener conto del codice delle inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi allegato alla risoluzione A.849(20) dell'Assemblea dell'IMO del 27 novembre 1997 (|| «Codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi»), il quale definisce un metodo comune per le inchieste di sicurezza sui sinistri e sugli incidenti marittimi e per la cooperazione tra Stati ai fini dell'individuazione delle cause dei sinistri e degli incidenti marittimi. Occorre tener conto inoltre della risoluzione A.861(20) del 27 novembre 1997 dell'Assemblea dell'IMO e della risoluzione MSC.163(78) del Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO del 17 maggio 2004, che definiscono i registratori dei dati di viaggio.

⁽¹⁾ GU C 318 del 23.12.2006, pag. 195.

⁽²⁾ GU C 229 del 22.9. 2006, pag. 38.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 (GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 546), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 2008 (GU C 184 E del 22.7.2008, pag. 23) e posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008.

⁽⁴⁾ GU C 104 E del 30.04.2004, pag. 730.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (9) Nel condurre inchieste di sicurezza relative ai sinistri e agli incidenti marittimi, gli Stati membri dovrebbero tener conto delle «Linee guida riguardanti il giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo» allegate alla risoluzione LEG.3(91) del Comitato giuridico dell'IMO e del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 27 aprile 2006 ¶.
- (10) La direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza dei traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea ⁽¹⁾, obbliga gli Stati membri ad adottare, nell'ambito dei propri rispettivi ordinamenti nazionali, disposizioni che consentano loro, e a ogni altro Stato membro che vi abbia fondato interesse, di partecipare o collaborare alle inchieste sui sinistri o incidenti marittimi occorsi ai traghetti ro-ro o alle unità veloci da passeggeri o, se previsto dal Codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi, di condurre tali inchieste.
- (11) La direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ⁽²⁾, prescrive che gli Stati membri si conformino al codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi e garantiscano che i risultati delle inchieste sugli incidenti siano pubblicati il più presto possibile dopo la loro conclusione.
- (12) Condurre in modo imparziale inchieste di sicurezza in occasione di sinistri e incidenti che coinvolgono navi in mare, o altre navi in zone portuali o in altre zone marittime regolamentate, è di estrema importanza per stabilire efficacemente le circostanze e le cause di tali sinistri o incidenti. Pertanto tali inchieste dovrebbero essere svolte da inquirenti qualificati sotto il controllo di un organo o ente indipendente **dotato di poteri decisionali permanenti al fine di evitare** qualsiasi forma di conflitto d'interesse.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero provvedere, nell'osservanza della loro legislazione per quanto riguarda le competenze delle autorità responsabili dell'inchiesta giudiziaria e in collaborazione con esse, affinché, all'occorrenza, i responsabili dell'inchiesta tecnica possano svolgere i loro compiti nelle migliori condizioni.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i propri ordinamenti giuridici consentano loro e a tutti gli altri Stati membri aventi fondato interesse di partecipare o di cooperare alle inchieste di sicurezza ovvero di condurre tali inchieste in base alle disposizioni del Codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.
- (15) Uno Stato membro può delegare ad un altro Stato membro il compito di condurre un'inchiesta di sicurezza relativa a un sinistro o a un incidente marittimo (¶ «inchiesta di sicurezza»), ovvero compiti specifici di tale inchiesta, se convenuto di comune accordo.
- (16) Gli Stati membri dovrebbero fare tutto il possibile per evitare di addebitare i costi dell'assistenza richiesta nel quadro di inchieste di sicurezza che coinvolgono due o più Stati membri. Ove sia richiesta assistenza ad uno Stato membro non coinvolto nell'inchiesta di sicurezza, gli Stati membri dovrebbero accordarsi sul rimborso delle spese sostenute.
- (17) A norma della Regola V/20 di SOLAS 74, le navi da passeggeri e le navi diverse da quelle passeggeri di 3 000 tonnellate di stazza lorda e oltre costruite alla data del 1° luglio 2002 o successivamente devono essere dotate di registratori dei dati di viaggio al fine di agevolare le inchieste sugli incidenti. Tale attrezzatura assume notevole importanza nell'ambito della politica di prevenzione degli incidenti navali e dovrebbe pertanto essere resa obbligatoria, in modo sistematico, a bordo di navi che effettuano viaggi nazionali o viaggi internazionali in cui è previsto scalo in un porto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 1. ¶.

⁽²⁾ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (18) I dati forniti dal sistema di registrazione dei dati di viaggio e da altri dispositivi elettronici possono essere utilizzati sia retrospettivamente, dopo il verificarsi di un sinistro o di un incidente marittimo, per indagare sulle sue cause, sia preventivamente per acquisire elementi utili sulle circostanze che possono determinare siffatti *sinistri o incidenti*. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tali dati, ove disponibili, siano usati adeguatamente per entrambi gli scopi.
- (19) ***Occorre indagare o comunque esaminare le richieste di soccorso provenienti dalle navi o i dati provenienti da una qualsiasi altra fonte, da cui risulti che una nave o le persone a bordo della stessa o provenienti dalla stessa si trovano in pericolo oppure che sussiste un potenziale grave rischio di danni alle persone, alla struttura della nave o all'ambiente, come conseguenza di una situazione determinata dall'esercizio di una nave.***
- (20) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ prescrive che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (|| : «l'Agenzia») collabori con gli Stati membri al fine di sviluppare soluzioni tecniche e fornire l'assistenza tecnica per l'attuazione della legislazione comunitaria. Nel settore delle inchieste sugli incidenti l'Agenzia ha il compito specifico di agevolare, tenendo debitamente conto dei loro diversi ordinamenti giuridici, la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nello sviluppo di una comune metodologia per lo svolgimento delle inchieste sugli incidenti marittimi secondo principi concordati a livello internazionale.
- (21) A norma del regolamento (CE) n. 1406/2002, l'Agenzia facilita la cooperazione nel sostegno agli Stati membri nelle attività legate alle indagini e nell'analisi dei rapporti esistenti sugli accertamenti relativi ad incidenti.
- (22) ***In fase di elaborazione o modifica di una metodologia comune relativa alle inchieste sugli incidenti marittimi, occorre prendere in considerazione le conclusioni tratte dall'analisi dei rapporti sugli incidenti che possono rivelarsi utili nella prevenzione di nuove catastrofi e nel miglioramento della sicurezza marittima nell'Unione europea.***
- (23) Gli Stati membri **e la Comunità** dovrebbero tenere debitamente in considerazione le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate in esito ad inchieste di sicurezza.
- (24) Poiché l'obiettivo delle inchieste || di sicurezza è la prevenzione di sinistri e incidenti marittimi, le conclusioni e le raccomandazioni in materia di sicurezza non dovrebbero in alcun caso determinare responsabilità o attribuire colpe.
- (25) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia il miglioramento della sicurezza marittima nella Comunità e quindi la riduzione del rischio di futuri sinistri marittimi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti *della presente direttiva*, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (26) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate *secondo* la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. ||.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ||.

Mercoledì 24 settembre 2008

(27) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare la presente direttiva al fine di applicare le modifiche alle convenzioni internazionali, ai protocolli, ai codici e alle risoluzioni ad essa correlati, nonché di adottare o modificare la metodologia comune d'indagine sui sinistri e gli incidenti marittimi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva è intesa a migliorare la sicurezza marittima e a prevenire l'inquinamento causato dalle navi, riducendo in tal modo il rischio di futuri sinistri marittimi:
 - a) agevolando l'esecuzione efficiente delle inchieste di sicurezza e l'analisi corretta dei sinistri e degli incidenti marittimi al fine di determinarne le cause e
 - b) prevedendo la presentazione di rapporti precisi e tempestivi sulle inchieste di sicurezza e di proposte d'interventi correttivi.
2. Le inchieste svolte ai sensi della presente direttiva non riguardano la determinazione della responsabilità né l'attribuzione delle colpe. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché l'organo o ente inquirente (|| «l'organo inquirente») non ometta di riferire integralmente le cause del sinistro o dell'incidente per il fatto che dai risultati si possono desumere colpe o responsabilità.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai sinistri ed agli incidenti marittimi **nonché alle richieste di soccorso** che
 - a) coinvolgono navi battenti la bandiera di uno degli Stati membri, o
 - b) si verificano nel mare territoriale e nelle acque interne, quali definiti nell'UNCLOS, degli Stati membri, o
 - c) incidono su altri interessi rilevanti degli Stati membri.
2. La presente direttiva non si applica ai sinistri agli incidenti marittimi **ed alle richieste di soccorso** che interessano soltanto:
 - a) navi da guerra o destinate al trasporto di truppe o altre navi di proprietà o gestite da uno Stato membro che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
 - b) navi senza mezzi di propulsione meccanica, navi di legno di costruzione primitiva e navi ed imbarcazioni da diporto non adibite al traffico commerciale, salvo che siano o vengano in futuro dotate di equipaggio e trasportino più di 12 passeggeri a fini commerciali;
 - c) navi per la navigazione interna utilizzate nelle acque interne;
 - d) navi da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri;
 - e) unità fisse di perforazione.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- 1) per «Codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi» s'intende il codice per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi adottato con risoluzione A.849(20) dell'Assemblea dell'IMO del 27 novembre 1997, nella versione aggiornata.
- 2) Le seguenti espressioni vanno intese secondo le definizioni contenute nel Codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi:
 - a) «sinistro marittimo»,
 - b) «sinistro molto grave»,
 - c) «incidente marittimo»,
 - d) «inchiesta di sicurezza sul sinistro o l'incidente marittimo»,
 - e) «Stato che dirige l'inchiesta»,
 - f) «Stato titolare di interessi rilevanti».
- 3) **Le espressioni «sinistro grave» e «sinistro meno grave» vanno intese secondo le definizioni aggiornate contenute nella Circolare 953 del Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO.**
- 4) Le espressioni «traghetto ro-ro» e «unità veloce da passeggeri» vanno intese secondo le definizioni contenute all'articolo 2 della direttiva 1999/35/CE.
- 5) L'espressione «registratore dei dati di viaggio» (|| «VDR») va intesa nel senso della definizione contenuta nella risoluzione A.861(20) dell'Assemblea dell'IMO e nella risoluzione MSC.163(78) del Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO.
- 6) **Per «richiesta di soccorso» s'intende il segnale lanciato da una nave o i dati provenienti da una qualsiasi altra fonte, da cui risulti che la nave, oppure le persone a bordo o in provenienza dalla nave, si trovano in situazioni di emergenza in mare.**
- 7) Per «raccomandazione in materia di sicurezza» s'intende:
 - a) qualsiasi proposta, **anche a fini di registrazione e controllo**, formulata, in base alle informazioni derivanti dall'inchiesta di sicurezza, dall'organo inquirente dello Stato che svolge o dirige l'inchiesta di sicurezza; o,
 - b) se del caso, qualsiasi proposta, **anche a fini di registrazione e controllo**, formulata dalla Commissione **con l'assistenza dell'Agenzia** in base ad un'analisi astratta dei dati **e ai risultati delle indagini realizzate**.

Articolo 4

Regime delle inchieste di sicurezza

1. Gli Stati membri stabiliscono, in conformità con il proprio ordinamento giuridico, lo status giuridico dell'inchiesta di sicurezza in modo tale che tali inchieste possano svolgersi nel modo più efficiente e rapido possibile.

Essi provvedono, conformemente alla rispettiva legislazione e, ove opportuno, mediante cooperazione con le autorità competenti per l'inchiesta giudiziaria, affinché tali inchieste di sicurezza:

- a) siano svolte in modo indipendente da indagini penali o di altro tipo condotte parallelamente per determinare la responsabilità o individuare le colpe, **essendo inteso che nelle indagini giudiziarie potrà essere fatto ricorso soltanto alle conclusioni e alle raccomandazioni risultanti dalle indagini avviate ai sensi della presente direttiva**; e

Mercoledì 24 settembre 2008

b) non siano indebitamente precluse, sospese o ritardate a causa di tali indagini.

2. Le norme stabilite dagli Stati membri comprendono, conformemente al sistema di cooperazione permanente di cui all'articolo 10, disposizioni che permettano:

a) la cooperazione e la reciproca assistenza nelle inchieste di sicurezza condotte da altri Stati membri o la delega ad un altro Stato membro del compito di dirigere tali inchieste a norma dell'articolo 7; e

b) il coordinamento delle attività dei rispettivi organi inquirenti nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo della presente direttiva.

Articolo 5

Obbligo di indagine

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché l'organo inquirente di cui all'articolo 8 effettui un'inchiesta di sicurezza quando un sinistro marittimo **grave o molto grave**:

a) si verifica con il coinvolgimento di una nave battente la bandiera nazionale, indipendentemente dal luogo del sinistro; o

b) si verifica nel suo mare territoriale e nelle sue acque interne quali definiti nell'UNCLOS, indipendentemente dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro; o

c) incide su un interesse rilevante dello Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il sinistro e dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte.

2. **Oltre a svolgere le inchieste sui sinistri gravi e molto gravi**, l'organo inquirente **di cui all'articolo 8, dopo aver accertato sommariamente i fatti**, decide se debba essere avviata o meno un'inchiesta di sicurezza su **un sinistro meno grave, su un incidente marittimo o su una richiesta di soccorso**.

Nella decisione l'organo inquirente tiene conto della gravità del sinistro o dell'incidente, del tipo di nave e/o di carico interessato **dalla richiesta di soccorso e di qualsiasi richiesta delle autorità di ricerca e salvataggio**.

3. La portata e le modalità pratiche dell'esecuzione delle inchieste di sicurezza sono determinate dall'organo inquirente dello Stato che dirige l'inchiesta, in cooperazione con gli organi analoghi degli altri Stati aventi fondato interesse, secondo le modalità che l'organo inquirente ritiene più appropriate per conseguire l'obiettivo della presente direttiva ed allo scopo di prevenire futuri sinistri ed incidenti.

4. Le inchieste di sicurezza seguono **la** metodologia comune d'indagine sui sinistri e gli incidenti marittimi sviluppata ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1406/2002. La Commissione adotta o modifica tale metodologia ai fini della presente direttiva.

Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

In fase di modifica della metodologia comune, la Commissione prende in considerazione le conclusioni dei rapporti sugli incidenti e le raccomandazioni sulla sicurezza in essi contenute.

5. L'inchiesta di sicurezza è avviata entro il termine più breve possibile dopo il verificarsi del sinistro o dell'incidente marittimo **e, in ogni caso, entro i due mesi successivi**.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 6

Obbligo di notifica

Ciascuno Stato membro prescrive, nel contesto del proprio ordinamento giuridico, che le autorità competenti e/o i soggetti interessati comunichino immediatamente all'organo inquirente qualsiasi sinistro, incidente **e richiesta di soccorso** che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 7

Direzione delle inchieste di sicurezza e relativa partecipazione

1. **■** Nel caso di **sinistri gravi o molto gravi** che **incidono su interessi rilevanti di** due o più Stati membri, **tali Stati membri si accordano** rapidamente sulla scelta dello Stato membro chiamato a dirigere l'inchiesta. **Qualora non siano in grado di stabilire quale sia lo Stato membro chiamato a dirigere l'inchiesta, la Commissione prende una decisione in materia, sulla scorta di un parere dell'Agenzia, che deve essere attuata immediatamente.**

■

2. Fatto salvo il paragrafo 1, ciascuno Stato membro rimane responsabile dell'inchiesta di sicurezza e del coordinamento con gli altri Stati membri aventi fondato interesse fino al momento in cui **essi raggiungono** un accordo sulla scelta dello Stato chiamato a dirigere l'inchiesta **o la Commissione decide in materia.**

3. Fatti salvi i suoi obblighi a titolo della presente direttiva e del diritto internazionale, uno Stato membro può delegare a un altro Stato membro, caso per caso e di comune accordo, il compito di dirigere l'inchiesta di sicurezza ovvero compiti specifici per la realizzazione di tale inchiesta.

4. Nel caso in cui un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri siano coinvolti in un sinistro, incidente marittimo **o richiesta di soccorso**, l'inchiesta di sicurezza è avviato dallo Stato membro nelle cui acque il sinistro o l'incidente è avvenuto o, qualora sia avvenuto in altre acque, dall'ultimo Stato membro nel cui mare territoriale e nelle cui acque interne quali definiti nell'UNCLOS sia venuta a trovarsi l'imbarcazione. Tale Stato rimane responsabile dell'inchiesta di sicurezza e del coordinamento con gli altri Stati membri aventi fondato interesse fino al momento in cui **essi raggiungono** un accordo sulla scelta dello Stato chiamato a dirigere l'inchiesta **o la Commissione decide in materia.**

Articolo 8

Organi inquirenti

1. Gli Stati membri assicurano che le inchieste di sicurezza siano svolte, sotto la responsabilità di un organo **o ente** inquirente permanente e imparziale **dotato dei necessari poteri e composto** da personale inquirente adeguatamente qualificato **■** in materia di sinistri ed incidenti marittimi.

L'organo inquirente è **funzionalmente** indipendente, **in particolare, dalle autorità nazionali competenti per navigabilità, certificazione, ispezione, formazione dell'equipaggio, navigazione sicura, manutenzione, controllo del traffico marittimo, controllo del porto e delle operazioni portuali e dagli organismi che conducono indagini per determinare le responsabilità o per applicare la legge e, in generale, da qualsiasi altro** soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli.

Gli Stati membri senza sbocco sul mare che non hanno né navi né imbarcazioni battenti la loro bandiera **designano** un punto di contatto indipendente per collaborare all'inchiesta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

2. L'organo inquirente assicura che ciascun inquirente abbia conoscenze operative ed esperienza pratica nelle materie attinenti ai suoi normali obblighi investigativi. Inoltre, l'organo inquirente deve garantire, all'occorrenza, l'immediato accesso alle conoscenze necessarie.

Mercoledì 24 settembre 2008

3. Gli incarichi affidati all'organo inquirente possono essere estesi alla raccolta e all'analisi di dati relativi alla sicurezza marittima, in particolare per scopi preventivi, purché tali attività non ne compromettano l'indipendenza o implicino la partecipazione ad attività di regolamentazione, amministrazione o normazione.
4. Gli Stati membri, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici, provvedono affinché il personale del loro organo inquirente, o di qualsiasi altro organo inquirente cui abbiano delegato l'inchiesta di sicurezza, ove opportuno in collaborazione con le autorità responsabili dell'inchiesta giudiziaria, possa:
- a) accedere liberamente a qualsiasi area pertinente o al luogo del sinistro, nonché a qualsiasi nave, relitto o struttura, ivi compresi il carico, l'attrezzatura o i rottami;
 - b) stilare immediatamente l'elenco delle prove e provvedere alla ricerca e alla rimozione controllate del relitto, dei rottami o di altri elementi o sostanze a fini d'esame o analisi;
 - c) richiedere l'esame o l'analisi degli elementi di cui alla lettera b) e avere libero accesso ai risultati di tali esami o analisi;
 - d) accedere liberamente a qualsiasi utile informazione o dato registrato, compresi i dati dei VDR, che si riferiscano alla nave, al viaggio, al carico, all'equipaggio o ad altre persone, oggetti, situazioni o circostanze, farne copia e uso;
 - e) accedere liberamente ai risultati degli esami effettuati sui corpi delle vittime o delle analisi eseguite su campioni prelevati dai corpi delle vittime;
 - f) richiedere e accedere liberamente ai risultati di esami sulle persone partecipanti coinvolte nell'esercizio della nave o su altre persone interessate, nonché di analisi su campioni prelevati dalle stesse;
 - g) interrogare testimoni senza la presenza di persone i cui interessi possano presumibilmente pregiudicare il corretto svolgimento dell'inchiesta di sicurezza;
 - h) ottenere i verbali delle ispezioni e tutte le informazioni pertinenti in possesso dello Stato di bandiera, degli armatori, delle società di classificazione o di altri soggetti pertinenti, sempre che tali soggetti o i loro rappresentanti risiedano nello Stato membro;
 - i) richiedere l'assistenza delle autorità competenti degli Stati coinvolti, compresi gli ispettori dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, i funzionari del servizio guardacostiero, gli operatori del servizio di traffico marittimo, le squadre di ricerca e soccorso, i piloti o altro personale portuale o marittimo.
5. L'organo inquirente è messo in condizione di agire non appena sia stato informato del sinistro e riceve risorse sufficienti per poter esercitare le sue funzioni in modo indipendente. Lo status giuridico del personale inquirente offre le necessarie garanzie d'indipendenza.
6. L'organo inquirente può svolgere, congiuntamente ai compiti affidatigli ai sensi della presente direttiva, attività d'indagine non riguardanti i sinistri marittimi, purché tali attività non ne pregiudichino l'indipendenza.

Articolo 9

Riservatezza *delle informazioni*

Gli Stati membri provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti giuridici, affinché i seguenti documenti non siano resi disponibili per fini diversi dall'inchiesta di sicurezza **¶**:

- a) tutte le prove testimoniali e le altre dichiarazioni, relazioni e annotazioni raccolte o ricevute dall'organo inquirente nel corso dell'inchiesta di sicurezza;

Mercoledì 24 settembre 2008

- b) i documenti da cui risulti l'identità delle persone che hanno testimoniato nell'ambito dell'inchiesta di sicurezza;
- c) le informazioni di carattere medico o privato che riguardano persone coinvolte nel sinistro o dell'incidente.

Gli Stati membri, inoltre, assicurano che le autorità dei paesi terzi non entrino in possesso delle dichiarazioni dei testimoni e delle altre informazioni da essi fornite durante lo svolgimento delle inchieste di sicurezza per impedire che dette dichiarazioni e informazioni siano usate nelle indagini penali condotte nei paesi in questione.

Articolo 10

Sistema di cooperazione permanente

1. Gli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione, istituiscono un sistema di cooperazione permanente affinché i rispettivi organi inquirenti possano collaborare nella misura necessaria a conseguire l'obiettivo della presente direttiva.
 2. Le norme procedurali e le modalità organizzative del sistema di cooperazione permanente sono decise secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
 3. Nel sistema di cooperazione permanente, gli organi inquirenti degli Stati membri si accordano, in particolare, sulle migliori modalità di cooperazione al fine di consentire:
 - a) la condivisione tra gli organi inquirenti di impianti, dispositivi e attrezzature per l'indagine tecnica sui relitti e sull'attrezzatura delle navi o su altri oggetti rilevanti ai fini dell'inchiesta di sicurezza, nonché l'estrazione e la valutazione delle informazioni contenute nei VDR e in altri dispositivi elettronici;
 - b) la cooperazione tecnica o lo scambio di conoscenze tecniche per l'esecuzione di compiti specifici;
 - c) l'acquisizione e la condivisione di informazioni utili per analizzare i dati relativi ai sinistri ed elaborare opportune raccomandazioni in materia di sicurezza a livello comunitario;
 - d) la redazione di principi comuni per monitorare l'attuazione delle raccomandazioni di sicurezza e per adeguare i metodi di indagine al progresso tecnico e scientifico;
- e) la fornitura di mezzi rapidi di segnalazione in caso di sinistro o incidente marittimo;***
- f) la fissazione di norme sulla riservatezza applicabili ai fini della condivisione, nel rispetto delle norme nazionali, delle prove testimoniali e del trattamento dei dati e degli altri documenti di cui all'articolo 9
 - g) l'organizzazione, ove opportuno, di attività di formazione utili per gli inquirenti;
 - h) la promozione della cooperazione con gli organi inquirenti di paesi terzi e con le organizzazioni internazionali incaricate delle inchieste sugli incidenti marittimi nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

4. Lo Stato membro i cui impianti o servizi siano stati utilizzati o avrebbero dovuto di norma essere utilizzati dalla nave prima del verificarsi del sinistro o incidente e che è in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'inchiesta fornisce all'organo inquirente tali informazioni.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 11

Spese

1. Ove le inchieste di sicurezza coinvolgano uno o più Stati membri, le rispettive attività sono gratuite.
2. Ove sia richiesta l'assistenza di uno Stato membro non coinvolto nell'inchiesta di sicurezza, gli Stati membri si accordano sul rimborso delle spese sostenute.

Articolo 12

Cooperazione con i paesi terzi aventi fondato interesse

1. Ai fini dello svolgimento delle inchieste di sicurezza, gli Stati membri cooperano nella massima misura possibile con i paesi terzi che siano aventi fondato interesse.
2. Previo reciproco accordo, i paesi terzi aventi fondato interesse sono ammessi in qualsiasi fase del procedimento a partecipare all'inchiesta di sicurezza condotta da uno Stato membro ai sensi della presente direttiva.
3. La cooperazione di uno Stato membro in un'inchiesta di sicurezza svolta da un paese terzo titolare di interessi rilevanti lascia impregiudicato l'obbligo di svolgere l'inchiesta di sicurezza e di redigere il relativo rapporto a norma della presente direttiva. Ove un paese terzo sostanzialmente interessato stia conducendo un'inchiesta di sicurezza che coinvolge uno o più Stati membri, gli Stati membri possono decidere di non condurre un'inchiesta di sicurezza parallela a condizione che l'inchiesta di sicurezza condotta dal paese terzo sia conforme al Codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.

Articolo 13

Protezione delle prove

Gli Stati membri adottano misure affinché i soggetti interessati da sinistri e incidenti ai sensi della presente direttiva si adoperino per:

- a) salvaguardare tutte le informazioni provenienti da carte marittime, libri di bordo, registrazioni elettroniche e magnetiche e cassette video, nonché le informazioni provenienti dai VDR e da altri apparecchi elettronici, riguardanti il periodo prima, durante e dopo l'incidente;
- b) impedire che tali informazioni siano cancellate o comunque alterate;
- c) prevenire interferenze con qualsiasi altra attrezzatura rilevante ai fini dell'inchiesta di sicurezza sull'incidente;
- d) agire prontamente per raccogliere e conservare tutti gli elementi di prova ai fini delle inchieste di sicurezza.

Articolo 14

Rapporti sugli incidenti

1. Le inchieste di sicurezza effettuate ai sensi della presente direttiva danno luogo alla pubblicazione di un rapporto presentato secondo un modello definito dal competente organo inquirente e conformemente alle sezioni pertinenti dell'Allegato I.

Gli organi inquirenti possono decidere che sia pubblicato un rapporto semplificato per le inchieste di sicurezza che non riguardino sinistri marittimi **gravi o** molto gravi e i cui risultati non abbiano la potenzialità di portare alla prevenzione di futuri sinistri e incidenti.

Mercoledì 24 settembre 2008

2. Gli organi inquirenti si adoperano per pubblicare i rapporti di cui al paragrafo 1, **rivolgendosi segnatamente all'intero settore marittimo, al quale devono pervenire conclusioni e raccomandazioni specifiche, qualora necessarie**, entro dodici mesi dal giorno del sinistro. Nel caso in cui non sia possibile produrre il rapporto finale entro tale termine, è pubblicato un rapporto provvisorio entro dodici mesi dalla data del sinistro o incidente.

3. L'organo inquirente dello Stato membro che dirige l'inchiesta invia alla Commissione una copia del rapporto finale, semplificato o provvisorio. Esso tiene conto delle eventuali osservazioni della Commissione intese a **migliorare** la qualità **del rapporto** nel modo più idoneo per realizzare l'obiettivo della presente direttiva.

4. Ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione che fornisce informazioni in merito al grado di attuazione e di osservanza delle disposizioni della presente direttiva e ai progressi giudicati necessari alla luce delle raccomandazioni contenute in tale relazione.

Articolo 15

Raccomandazioni in materia di sicurezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dagli organi inquirenti siano debitamente prese in considerazione dai destinatari e, all'occorrenza, ricevano un adeguato seguito nel rispetto del diritto comunitario e internazionale.

2. Ove opportuno, l'organo inquirente o la Commissione, **operando con l'assistenza dell'Agenzia**, formulano raccomandazioni in materia di sicurezza basandosi su un'analisi astratta dei dati **e sui risultati delle inchieste realizzate**.

3. Le raccomandazioni in materia di sicurezza in alcun caso determinano responsabilità né attribuiscono colpe per il sinistro.

Articolo 16

Sistema di allarme preventivo

Fatto salvo il diritto di emettere un allarme preventivo, l'organo inquirente di uno Stato membro informa senza indugio la Commissione della necessità di emettere un allarme preventivo qualora ritenga, in qualsiasi fase dell'inchiesta di sicurezza, che debbano essere adottate misure urgenti a livello comunitario al fine di prevenire il rischio di ulteriori sinistri.

Se necessario, la Commissione emette una comunicazione d'allarme destinata alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, all'industria dei trasporti marittimi, nonché a qualsiasi altro soggetto interessato.

Articolo 17

Banca dati europea per i sinistri marittimi

1. I dati sui sinistri e gli incidenti marittimi sono archiviati ed analizzati per mezzo di una banca dati elettronica europea istituita dalla Commissione e denominata Piattaforma europea d'informazione sui sinistri marittimi (European Marine Casualty Information Platform — EMCIP).

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sulle autorità che hanno accesso a tale banca dati.

Mercoledì 24 settembre 2008

3. Gli organi inquirenti degli Stati membri informano la Commissione su sinistri e incidenti marittimi utilizzando il modello di cui all'Allegato II. Essi comunicano inoltre alla Commissione, seguendo lo schema della banca dati EMCIP, i dati risultanti dalle inchieste di sicurezza.

4. La Commissione e gli Stati membri sviluppano lo schema della banca dati e un metodo per la notifica dei dati in tempi adeguati.

Articolo 18

Giusto trattamento dei marittimi

Conformemente al loro diritto nazionale, gli Stati membri applicano le pertinenti disposizioni delle Linee guida dell'IMO riguardanti il giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo.

Articolo 19

Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 20

Competenze in materia di modifiche

La Commissione può aggiornare, nel rispetto dell'ambito di applicazione della presente direttiva, le definizioni contenute nella presente direttiva nonché i riferimenti agli atti comunitari e agli strumenti dell'IMO contenuti nella direttiva stessa, al fine di adeguarli ai nuovi provvedimenti della Comunità o dell'IMO che siano nel frattempo entrati in vigore.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

Con la stessa procedura la Commissione può altresì modificare gli allegati.

Le modifiche al Codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

Articolo 21

Misure complementari

La presente direttiva non osta a che uno Stato membro adotti misure complementari sulla sicurezza marittima da essa non previste, sempre che tali misure non ne violino le disposizioni e non pregiudichino in alcun modo il conseguimento del suo obiettivo **né degli obiettivi dell'Unione.**

⁽¹⁾ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. ||.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 22

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 23

Modifica di atti vigenti

1. L'articolo 12 della direttiva 1999/35/CE è soppresso.
2. L'articolo 11 della direttiva 2002/59/CE è soppresso.

Articolo 24

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... (*). **Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.**

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(*) Ventiquattro mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Mercoledì 24 settembre 2008

ALLEGATO I

CONTENUTO DEI RAPPORTI SULLE INCHIESTE DI SICUREZZA

Prefazione

Questa parte individua l'obiettivo unico dell'inchiesta di sicurezza, indicando che una raccomandazione in materia di sicurezza non deve originare in nessun caso una presunzione di responsabilità o di colpa e precisa che il rapporto non è stato redatto, per quanto riguarda il suo contenuto e il suo stile, per essere utilizzato nell'ambito di procedimenti giudiziari.

(Il rapporto non dovrebbe far riferimento a testimonianze né stabilire nessi tra una persona in esso menzionata e una persona che ha prodotto prove nel corso dell'inchiesta di sicurezza.)

1. Sintesi

Questa parte espone i fatti essenziali riguardanti il sinistro o l'incidente marittimo: che cosa è avvenuto, quando, dove e come è avvenuto il sinistro; indica inoltre se il sinistro ha causato perdite di vite umane, feriti, danni alla nave, al carico, a terzi o all'ambiente.

2. Dati oggettivi

Questa parte comprende varie sezioni distinte, che forniscono informazioni sufficienti, considerate oggettive dall'organo inquirente, per fondare l'analisi e facilitare la comprensione.

Tali sezioni comprendono in particolare, le seguenti informazioni:

2.1 Dati della nave:

bandiera/registro d'immatricolazione;
identificazione;
caratteristiche principali;
proprietà e gestione;
dettagli di costruzione;
tabella minima di sicurezza;
merci trasportate autorizzate.

2.2 Dati relativi al viaggio:

scali;
tipo di viaggio;
informazioni sulle merci trasportate;
composizione dell'equipaggio.

2.3 Informazioni sul sinistro o incidente marittimo:

tipo di sinistro o incidente marittimo;
data e ora;
posizione e luogo del sinistro o incidente marittimo;
ambiente esterno e interno;
attività della nave e parte del viaggio;
capacità a bordo;
dati relativi ai fattori umani;
conseguenze (per le persone, la nave, le merci trasportate, l'ambiente, altro).

Mercoledì 24 settembre 2008

2.4. Intervento dell'autorità competente e misure d'urgenza:

autori dell'intervento;
misure adottate;
velocità di reazione;
azioni intraprese;
risultati ottenuti.

3. Descrizione

Questa parte ricostruisce il sinistro o incidente marittimo attraverso una sequenza di eventi, in ordine cronologico, che si sono verificati prima, durante e dopo il sinistro o incidente e il ruolo di ogni fattore (persone, materiale, ambiente, attrezzatura o agenti esterni). Il periodo coperto dalla descrizione dipende dal momento in cui si sono verificati i particolari eventi che hanno concorso direttamente al verificarsi del sinistro o incidente marittimo. Questa parte comprende altresì ogni pertinente dettaglio dell'inchiesta di sicurezza condotta, compresi i risultati degli esami o delle analisi.

4. Analisi

Questa parte comprende varie sezioni distinte e fornisce un'analisi di ciascun avvenimento collegato al sinistro accompagnato da osservazioni sui risultati di qualsivoglia esame o analisi pertinente effettuata nel corso dell'inchiesta di sicurezza e su qualsiasi misura di sicurezza che sia stata già adottata per prevenire sinistri marittimi.

Tali sezioni devono in particolare riguardare i seguenti aspetti:

- contesto e ambiente del sinistro;
- omissioni ed errori umani, eventi che abbiano coinvolto materiali pericolosi, effetti ambientali, avarie delle attrezzature e fattori esterni;
- fattori che hanno concorso all'evento connessi a funzioni legate a una persona, alle operazioni a bordo, alla gestione a terra o al rispetto delle norme.

L'analisi e le osservazioni consentono al rapporto di giungere a conclusioni logiche, che espongono tutti i fattori rilevanti, compresi quelli che comportano rischi per i quali gli strumenti di protezione esistenti volti a prevenire un sinistro o a eliminarne o attenuarne le conseguenze sono ritenuti inefficaci o inesistenti.

5. Conclusioni

Questa parte riassume i fattori che hanno concorso all'evento e gli strumenti di protezione (materiali, funzionali, simbolici o procedurali) inefficaci o inesistenti per i quali è necessaria l'adozione di misure di sicurezza per prevenire sinistri marittimi.

6. Raccomandazioni in materia di sicurezza

Questa parte contiene, ove opportuno, alcune raccomandazioni in materia di sicurezza che si basano sull'analisi e sulle conclusioni e riguardano settori particolari, come la legislazione, la progettazione, le procedure, l'ispezione, la gestione, la salute e la sicurezza sul lavoro, la formazione, i lavori di riparazione, la manutenzione, l'assistenza a terra e la reazione dei servizi di emergenza.

Le raccomandazioni in materia di sicurezza sono rivolte a coloro che si trovano nella situazione migliore per attuarle, come gli armatori, i gestori, gli organismi riconosciuti, le autorità marittime, i servizi di gestione del traffico marittimo, gli organi di soccorso, le organizzazioni marittime internazionali e le istituzioni europee, allo scopo di prevenire sinistri marittimi.

Questa parte presenta inoltre eventuali raccomandazioni provvisorie che possono essere state formulate in materia di sicurezza o qualsiasi misura di sicurezza presa durante l'inchiesta di sicurezza.

Mercoledì 24 settembre 2008

7. Appendici

Il seguente elenco indicativo di informazioni viene, all'occorrenza, accluso al rapporto in forma cartacea o elettronica:

- fotografie, immagini video, registrazioni audio, mappe, disegni;
- norme applicabili;
- termini tecnici e abbreviazioni usate;
- studi di sicurezza specifici;
- altre informazioni.

ALLEGATO II

DATI DA FORNIRE SUI SINISTRI E SUGLI INCIDENTI MARITTIMI

(Parte della Piattaforma europea d'informazione europea sui sinistri marittimi)

Nota: I numeri in grassetto indicano che occorre fornire dati per ogni nave se più di una nave è coinvolta nel sinistro o nell'incidente marittimo.

01. Stato membro responsabile/persona di contatto
02. Stato membro incaricato dell'inchiesta
03. Ruolo svolto dallo Stato membro
04. Stato costiero interessato
05. Numero di Stati che hanno fondati interessi
06. Stati che hanno fondati interessi
07. Organo che notifica
08. Ora della notifica
09. Data della notifica
- 10.** Nome della nave
- 11.** Numero IMO/lettere distintive
- 12.** Bandiera della nave
13. Tipo di sinistro o incidente marittimo
- 14.** Tipo di nave
15. Data del sinistro o incidente marittimo
16. Ora del sinistro o incidente marittimo
17. Posizione — Latitudine
18. Posizione — Longitudine
19. Luogo del sinistro o incidente marittimo
- 20.** Porto di partenza
- 21.** Porto di destinazione
- 21.** Dispositivo di separazione del traffico
- 22.** Parte del viaggio
- 24.** Operazioni della nave
- 25.** Capacità a bordo
- 26.** Perdite di vite umane:
 - Equipaggio
 - Passeggeri
 - Altri
- 27.** Feriti gravi:
 - Equipaggio
 - Passeggeri
 - Altri
- 28.** Inquinamento

Mercoledì 24 settembre 2008

29. Danni alla nave
30. Danni alle merci trasportate
31. Altri danni
32. Breve descrizione del sinistro o incidente marittimo

Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente *II**

P6_TA(2008)0445

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (6389/2/2008 — C6-0227/2008 — 2005/0241(COD))

(2010/C 8 E/41)

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (6389/2/2008 — C6-0227/2008) ⁽¹⁾,
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0592),
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2007)0645),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 62 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0333/2008);

1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 190 E del 29.7.2008, pag. 17.

⁽²⁾ GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 562.

P6_TC2-COD(2005)0241

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 24.9.2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

Mercoledì 24 settembre 2008

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito della politica comune dei trasporti è necessario adottare ulteriori provvedimenti al fine di migliorare la sicurezza del trasporto via mare. Tali provvedimenti comprendono disposizioni in materia di responsabilità per i danni causati ai passeggeri, giacché è importante garantire un adeguato risarcimento ai passeggeri coinvolti in incidenti durante il trasporto via mare.
- (2) Il protocollo del 2002 della Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio è stato adottato il 1^o novembre 2002 sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). La Comunità e i suoi Stati membri si trovano in fase di decisione in merito all'adesione o alla ratifica di detto protocollo.
- (3) La Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, quale modificata dal protocollo del 2002 (|| «la Convenzione di Atene»), si applica unicamente al trasporto internazionale. Nel mercato interno per i servizi di trasporto marittimi è stata eliminata la distinzione tra trasporto nazionale e trasporto internazionale e all'interno della Comunità è pertanto opportuno disporre dello stesso livello e tipo di responsabilità sia nel caso del trasporto internazionale che del trasporto nazionale.
- (4) *I regimi assicurativi istituiti dalla convenzione di Atene dovrebbero essere commisurati ai mezzi finanziari dei proprietari di nave e delle società assicuratrici. I proprietari di nave devono poter gestire i loro regimi assicurativi in modo economicamente compatibile e, specie per quanto riguarda le piccole compagnie di navigazione che effettuano trasporti interni, si dovrà prendere in considerazione il carattere stagionale delle loro attività. Il periodo transitorio previsto ai fini dell'applicazione del presente regolamento deve essere sufficientemente lungo in modo che l'assicurazione obbligatoria a norma della convenzione di Atene del 2002 non pregiudichi i vigenti regimi assicurativi.*
- (5) *Occorre imporre ai vettori l'obbligo di effettuare anticipi di pagamento in caso di morte o lesioni personali dei passeggeri, anche se un anticipo non costituisce un riconoscimento di responsabilità.*
- (6) *Prima dell'inizio del viaggio è necessario fornire ai passeggeri informazioni adeguate, complete e comprensibili sui nuovi diritti conferiti dal presente regolamento.*
- (7) *Ogni emendamento alla convenzione di Atene del 2002 sarà integrato nella legislazione comunitaria, a meno che detto emendamento non sia escluso a norma della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) ⁽⁴⁾.*
- (8) Il 19 ottobre 2006 il Comitato giuridico dell'IMO ha adottato la riserva e gli orientamenti per l'applicazione della Convenzione di Atene (|| «gli orientamenti IMO») che riguardano alcune questioni relative alla Convenzione di Atene, come, in particolare il risarcimento dei danni connessi al terrorismo. In quanto tali, gli orientamenti IMO possono essere considerati *lex specialis*.

⁽¹⁾ OJ C 318 del 23.12.2006, pag. 195.

⁽²⁾ OJ C 229 del 22.9.2006, pag. 38.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 (GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 562), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 2008 (GU C 190 E del 29.7.2008, pag. 17), e posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008.

⁽⁴⁾ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (9) Il presente regolamento integra e rende vincolanti alcune parti degli orientamenti IMO. A tal fine, in particolare, le disposizioni dei suddetti orientamenti in cui figura il verbo *dovere* al condizionale dovrebbero essere intese come aventi carattere vincolante.
- (10) Le disposizioni della Convenzione di Atene (allegato I) e degli orientamenti IMO (allegato II) dovrebbero essere intese, *mutatis mutandis*, nel contesto della normativa comunitaria.
- (11) Le materie disciplinate dagli articoli 17 e 17 bis della Convenzione di Atene rientrano nella competenza esclusiva della Comunità || nella misura in cui tali articoli incidono sulle norme fissate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾. In tale misura, tali *articoli* formeranno parte dell'ordinamento giuridico comunitario all'atto dell'adesione della Comunità || alla Convenzione di Atene.
- (12) Ai fini del presente regolamento l'espressione «o registrata in uno Stato membro» dovrebbe essere interpretata nel senso che lo Stato di bandiera nel caso di registrazione di locazione a scafo nudo dev'essere uno Stato membro o una parte contraente della Convenzione di Atene. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero intraprendere le necessarie iniziative per invitare l'IMO a sviluppare orientamenti sulla registrazione per locazione a scafo nudo.
- (13) Ai fini del presente regolamento non dovrebbero essere considerati «ausili alla mobilità» i bagagli o i veicoli ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione di Atene.
- (14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (15) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare il presente regolamento al fine di inserirvi successive modifiche delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali ad esso attinenti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (16) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima («l'Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002 ⁽³⁾, dovrebbe coadiuvare la Commissione nella preparazione e nella stesura di una relazione sul funzionamento delle nuove norme.
- (17) *Dalla necessità di una maggiore consultazione tra gli Stati membri sulle questioni legate alla sicurezza marittima risulta essenziale rivalutare le competenze dell'Agenzia e prospettare eventualmente un'estensione delle sue prerogative.***
- (18) *Le autorità nazionali, segnatamente la autorità portuali, svolgono un ruolo fondamentale e vitale in materia di identificazione e gestione dei vari rischi per la sicurezza marittima.***
- I**
- (19) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di un'unica serie di norme che disciplinino i diritti dei vettori via mare e dei loro passeggeri in caso di incidente, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, vista la necessità di garantire in tutti gli Stati membri gli stessi limiti di responsabilità in caso di incidente, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. ||

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ||

⁽³⁾ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1 ||

Mercoledì 24 settembre 2008

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce la disciplina comunitaria in materia di responsabilità e di copertura assicurativa per il trasporto di passeggeri via mare, quale definito nelle pertinenti disposizioni:

- a) della Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, quale modificata dal protocollo del 2002 (|| «la Convenzione di Atene») figurante nell'allegato I, e
- b) della riserva e degli orientamenti IMO per l'attuazione della Convenzione di Atene adottati dal Comitato giuridico dell'IMO il 19 ottobre 2006 (|| «gli orientamenti IMO») figuranti nell'allegato II.

Inoltre, il presente regolamento estende l'ambito di applicazione di tali disposizioni al trasporto di passeggeri via mare effettuato all'interno di un singolo Stato membro ■ e stabilisce taluni requisiti supplementari.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a qualsiasi trasporto internazionale ai sensi dell'articolo 1, punto 9, della Convenzione di Atene e al trasporto via mare effettuato all'interno di un singolo Stato membro ■, se:

- a) la nave batte bandiera di uno Stato membro o è registrata in uno Stato membro; o
- b) il contratto di trasporto è stato concluso in uno Stato membro, o
- c) il luogo di partenza o di destinazione, in base al contratto di trasporto, è situato in uno Stato membro.

■

Articolo 3

Responsabilità ed assicurazione

1. Il regime di responsabilità nei confronti dei passeggeri, del loro bagaglio e dei loro veicoli e le norme in materia di assicurazione e altre garanzie finanziarie sono disciplinate dal presente regolamento e dagli articoli 1 e 1 bis, dall'articolo 2, paragrafo 2, dagli articoli da 3 a 16, **ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2**, e dagli articoli 18, 20 e 21 della Convenzione di Atene figurante nell'allegato I e dalle disposizioni degli orientamenti IMO riportati nell'allegato II.

L'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione di Atene non si applica al trasporto di passeggeri che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, non modifichino in tal senso il presente regolamento.

2. Gli orientamenti IMO riportati nell'allegato II sono vincolanti.

Articolo 4

Risarcimento per ausili alla mobilità o altre apparecchiature specifiche

In caso di perdita o di danni ad ausili alla mobilità o ad altre apparecchiature specifiche utilizzate da un passeggero a mobilità ridotta, la responsabilità del vettore è disciplinata dall'articolo 3, paragrafo 3, della Convenzione di Atene. Il risarcimento corrisponde al valore di sostituzione dell'apparecchiatura in questione o, se del caso, ai costi di riparazione.

■

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 5

Anticipo di pagamento

Quando la morte o le lesioni personali di un passeggero sono state causate da un incidente marittimo **■**, a seconda dei casi, **■** il vettore che ha realmente effettuato **per intero o in parte** il trasporto durante il quale il sinistro marittimo è avvenuto procede a un anticipo di pagamento sufficiente a coprire le necessità economiche immediate, proporzionalmente al danno subito, entro quindici giorni dall'identificazione della persona che ha titolo al risarcimento. In caso di morte, **di invalidità completa e permanente del passeggero o di lesioni del 75 % o più del corpo del passeggero considerate clinicamente molto gravi**, tale pagamento non può essere inferiore a 21 000 EUR.

Il presente articolo si applica anche quando il vettore è stabilito all'interno della Comunità.

Un pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità. Può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base del presente regolamento e non è rimborsabile, salvo nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o all'articolo 6 della Convenzione di Atene, o all'appendice A degli orientamenti IMO, oppure quando il beneficiario dell'anticipo di pagamento non è la persona che ha titolo al risarcimento.

L'atto di effettuare o ricevere, a seconda dei casi, un anticipo di pagamento consente al vettore, al vettore di fatto o al passeggero di avviare un procedimento giudiziario per l'accertamento delle eventuali responsabilità e colpe.

Articolo 6

Informazione ai passeggeri

Il vettore e/o il vettore di fatto provvedono affinché, **prima della** partenza, i passeggeri dispongano di informazioni **complete** e comprensibili sui loro diritti a norma del presente regolamento. Nella misura in cui, *a norma del presente articolo, tale informazione* **■** sia stata fornita dal vettore o dal vettore di fatto, l'altro non è tenuto a fornirla. Tali informazioni sono fornite **in un** formato, **completo e comprensibile e, nel caso delle informazioni fornite dagli operatori turistici, a norma dell'articolo 4 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»** ⁽¹⁾.

Per assolvere l'obbligo di informazione, il vettore e il vettore di fatto possono utilizzare una sintesi delle disposizioni del presente regolamento preparata dalla Commissione e resa pubblica.

Articolo 7

Relazione

Entro ... ⁽²⁾, la Commissione prepara una relazione sull'applicazione del presente regolamento che tenga conto anche degli sviluppi economici e dei progressi realizzati nelle sedi internazionali.

La relazione può essere corredata da una proposta di modifica del presente regolamento o da una proposta da presentare presso le sedi internazionali competenti da parte della Comunità europea.

Articolo 8

Procedura

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento concernenti l'introduzione di modifiche ai limiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8 della Convenzione di Atene per tener conto delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 23 della Convenzione di Atene e dei corrispondenti aggiornamenti dell'allegato I sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

⁽¹⁾ **GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.**

⁽²⁾ Tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

Mercoledì 24 settembre 2008

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento concernenti l'introduzione di modifiche alle disposizioni degli orientamenti IMO figuranti nell'allegato II sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 9*, paragrafo 2.

Articolo 9

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 ¶.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 10

Disposizione transitoria

In relazione al trasporto marittimo all'interno di un singolo Stato membro ¶, gli Stati membri possono decidere di differire l'applicazione del presente regolamento fino a **due** anni dalla sua data di applicazione **per il trasporto interno ad opera di compagnie di traghetti regolari e fino a quattro anni dalla sua data di applicazione per il trasporto interno ad opera di compagnie di traghetti regolari nelle regioni di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.**

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di Atene per la Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE DI ATENE DEL 2002 RELATIVA AL TRASPORTO VIA MARE DEI PASSEGGERI E DEL LORO BAGAGLIO PERTINENTI PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

(Testo consolidato della Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio e del protocollo del 2002 della convenzione)

Articolo 1

Definizioni

Le espressioni utilizzate nella presente convenzione hanno il significato di seguito indicato:

1. a) «vettore», la persona dalla quale o per conto della quale è stato concluso un contratto di trasporto, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia eseguito effettivamente da tale persona o da un vettore di fatto;

Mercoledì 24 settembre 2008

- b) «vettore di fatto», la persona diversa dal vettore, sia essa il proprietario, il noleggiatore o l'armatore della nave, che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto; e
 - c) «vettore che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto», il vettore di fatto o il vettore, nella misura in cui quest'ultimo esegua effettivamente il trasporto;
2. «contratto di trasporto», il contratto concluso da un vettore o per conto di un vettore per il trasporto via mare di un passeggero o, a seconda dei casi, di un passeggero e dei suoi bagagli;
 3. «nave», unicamente le navi marittime, ad esclusione dei veicoli a cuscino d'aria;
 4. «passeggero», qualsiasi persona trasportata su una nave,
 - a) in virtù di un contratto di trasporto, o
 - b) che, con il consenso del vettore, accompagna un veicolo o animali vivi oggetto di un contratto di trasporto di merci non disciplinato dalla presente convenzione;
 5. «bagagli», qualsiasi oggetto o veicolo trasportato dal vettore in virtù di un contratto di trasporto, eccettuati:
 - a) gli oggetti e i veicoli trasportati in virtù di un contratto di noleggio, di una polizza di carico o di un contratto riguardante a titolo principale il trasporto di merci, e
 - b) gli animali vivi;
 6. «bagaglio a mano», i bagagli che il passeggero ha nella propria cabina o di cui ha il possesso, la custodia o il controllo. Salvo che ai fini dell'applicazione del paragrafo 8 del presente articolo e dell'articolo 8, il bagaglio a mano comprende i bagagli che il passeggero trasporta dentro o sopra il proprio veicolo;
 7. l'espressione «perdita o danni ai bagagli» comprende anche il danno economico derivante dalla mancata restituzione dei bagagli al passeggero entro un termine ragionevole dal momento dell'arrivo della nave sulla quale essi sono stati trasportati o avrebbero dovuto esserlo, ma non comprende i ritardi dovuti a vertenze di lavoro;
 8. il «trasporto» comprende i seguenti periodi:
 - a) per quanto concerne il passeggero e/o il suo bagaglio a mano, il periodo nel quale essi si trovano a bordo della nave o durante l'imbarco o lo sbarco, e il periodo nel quale essi sono trasportati per via d'acqua dalla banchina alla nave o viceversa, se il costo di tale trasporto è compreso nel prezzo del biglietto o se l'imbarcazione adibita a tale trasporto accessorio è stata messa a disposizione del passeggero dal vettore. Tuttavia, con riferimento al passeggero, il trasporto non comprende il periodo nel quale questi si trova in una stazione marittima o in un terminal marittimo o su una banchina o altra infrastruttura portuale;
 - b) per quanto concerne il bagaglio a mano, anche il periodo nel quale il passeggero si trova in una stazione marittima o in un terminal marittimo o su una banchina o altra infrastruttura portuale, qualora il bagaglio sia stato preso in consegna dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati e non sia ancora stato restituito al passeggero;
 - c) per quanto concerne i bagagli diversi dal bagaglio a mano, il periodo di tempo compreso tra il momento in cui essi sono presi in consegna dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati, a terra o a bordo, e il momento della loro riconsegna;
 9. «trasporto internazionale», qualsiasi trasporto in cui il luogo di partenza e quello di destinazione sono, secondo il contratto di trasporto, situati in due Stati differenti o in un solo Stato se, secondo il contratto di trasporto o l'itinerario previsto, esiste un porto di scalo intermedio in un altro Stato;

Mercoledì 24 settembre 2008

10. «Organizzazione», l'Organizzazione marittima internazionale;
11. «Segretario generale», il Segretario generale dell'Organizzazione.

Articolo 1 bis

Allegato

L'allegato costituisce parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

Applicazione

1. [...] (*)
2. In deroga al paragrafo 1, la presente convenzione non si applica se il trasporto è soggetto a un regime di responsabilità civile nel quadro di qualsiasi altra convenzione internazionale sul trasporto di passeggeri o bagagli mediante altri modi di trasporto, nella misura in cui tali disposizioni siano obbligatoriamente applicabili al trasporto marittimo.

Articolo 3

Responsabilità del vettore

1. Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla morte o dalle lesioni personali subite da un passeggero a causa di un incidente marittimo nella misura in cui, per il suddetto passeggero, tali danni non siano superiori a 250 000 unità di conto per ogni singolo evento, a meno che il vettore non dimostri che l'incidente:
 - a) è dovuto a un atto di guerra, ad ostilità, a una guerra civile, a un'insurrezione o a un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile;
 - b) è stato interamente causato da un atto o un'omissione intenzionale di un terzo.

Se e nella misura in cui i danni superano il suddetto limite, il vettore è ulteriormente responsabile a meno che non provi che l'evento dannoso non è imputabile a sua colpa o negligenza.

2. Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla morte o dalle lesioni personali subite da un passeggero per cause diverse da un incidente marittimo se l'evento dannoso è imputabile a sua colpa o negligenza. L'onere di provare la colpa o la negligenza spetta a chi promuove l'azione risarcitoria.
3. Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla perdita o dal danneggiamento del bagaglio a mano se l'evento dannoso è imputabile a sua colpa o negligenza. La colpa o la negligenza del vettore si presume quando i danni sono stati causati da un incidente marittimo.
4. Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla perdita o dal danneggiamento di bagagli diversi dal bagaglio a mano a meno che non provi che l'evento dannoso non è imputabile a sua colpa o negligenza.

(*) Non riprodotto.

Mercoledì 24 settembre 2008

5. Ai fini del presente articolo:
- a) per «incidente marittimo» si intende il naufragio, il capovolgimento, la collisione o l'incaglio della nave, o un'esplosione o un incendio a bordo o un difetto della nave;
 - b) l'espressione «colpa o negligenza del vettore» comprende la colpa o la negligenza dei suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni;
 - c) per «difetto della nave» si intende qualsiasi malfunzionamento, guasto o non conformità alle regole di sicurezza applicabili in relazione a qualsiasi parte della nave o delle sue attrezzature utilizzata per la fuga, l'evacuazione, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri; o per la propulsione o il governo della nave, la sicurezza della navigazione, l'ormeggio, l'ancoraggio, l'arrivo o la partenza dal luogo di ormeggio o di ancoraggio, o il contenimento dei danni dopo un allagamento, o per la messa in mare dei mezzi di salvataggio;
 - d) il termine «danni» non comprende i danni punitivi o esemplari.
6. La responsabilità del vettore ai sensi del presente articolo si riferisce unicamente ai danni derivanti da eventi verificatisi durante il trasporto. Chi promuove l'azione risarcitoria ha l'onere di provare che l'evento dannoso è avvenuto durante il trasporto, nonché l'entità del danno.
7. La presente convenzione lascia impregiudicato il diritto del vettore di esercitare un'azione di regresso nei confronti di eventuali terzi o di invocare il concorso di colpa ai sensi dell'articolo 6 della presente convenzione. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto alla limitazione della responsabilità di cui agli articoli 7 e 8 della presente convenzione.
8. La presunzione di colpa o negligenza di una parte o l'attribuzione ad essa dell'onere della prova non impediscono l'esame delle prove a favore di tale parte.

Articolo 4**Vettore di fatto**

1. Nel caso in cui il trasporto sia stato affidato in tutto o in parte a un vettore di fatto, il vettore rimane nondimeno responsabile ai sensi della presente convenzione per l'intero trasporto. Inoltre, il vettore di fatto esercita i diritti ed è soggetto agli obblighi previsti dalla presente convenzione per la parte del trasporto da esso effettuata.
2. In relazione al trasporto eseguito dal vettore di fatto, il vettore è responsabile degli atti e delle omissioni compiuti da quest'ultimo e dai suoi dipendenti e incaricati nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Ogni accordo speciale in virtù del quale il vettore assuma obblighi non contemplati dalla presente convenzione o rinunci a diritti ivi previsti ha effetto nei confronti del vettore di fatto solo previo consenso espresso per iscritto.
4. Se e nella misura in cui la responsabilità sia imputabile sia al vettore che al vettore di fatto, la loro responsabilità è solidale.
5. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di regresso fra il vettore e il vettore di fatto.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 4 bis
Assicurazione obbligatoria

1. In caso di trasporto di passeggeri a bordo di una nave registrata in uno Stato contraente e abilitata a trasportare più di dodici passeggeri, e qualora si applichi la presente convenzione, il vettore che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto è tenuto a sottoscrivere un'assicurazione o altra garanzia finanziaria, quale la garanzia di una banca o di analogo istituto finanziario, a copertura della responsabilità prevista dalla presente convenzione per morte o lesioni personali dei passeggeri. Il limite dell'assicurazione obbligatoria o della garanzia finanziaria non deve essere inferiore a 250 000 unità di conto per passeggero per ogni singolo evento.

2. Una volta che l'autorità competente di uno Stato contraente abbia accertato il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, ad ogni nave è rilasciato un certificato attestante l'esistenza di un'assicurazione o di una garanzia finanziaria in corso di validità conformemente al disposto della presente convenzione. Qualora si tratti di una nave registrata in uno Stato contraente, il certificato è rilasciato o autenticato dall'autorità competente dello Stato di registrazione della nave; qualora si tratti di una nave non registrata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall'autorità competente di qualsiasi Stato contraente. Il certificato deve essere conforme al modello allegato alla presente convenzione e contenere le seguenti informazioni:

- a) nome della nave, lettere o numero di identificazione e porto di registrazione;
- b) nome e sede principale del vettore che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto;
- c) numero IMO di identificazione della nave;
- d) tipo e durata della garanzia;
- e) nome e luogo della sede principale dell'assicuratore o del garante, ed eventualmente sede presso la quale è stata stipulata l'assicurazione o concessa la garanzia;
- f) periodo di validità del certificato, che non deve superare quello dell'assicurazione o della garanzia.

3. a) Ciascuno Stato contraente può autorizzare un'istituzione o un organismo da esso riconosciuto a rilasciare il certificato. L'istituzione o l'organismo informa lo Stato in questione del rilascio di ciascun certificato. In ogni caso lo Stato contraente garantisce la completezza e l'esattezza del certificato rilasciato e si impegna ad assicurare l'adozione delle misure necessarie a soddisfare tale obbligo.

- b) Ciascuno Stato contraente notifica al Segretario generale:
 - i) le responsabilità e le condizioni specifiche dell'autorizzazione concessa all'istituzione o all'organismo da esso riconosciuto;
 - ii) la revoca dell'autorizzazione;
 - iii) la data a partire dalla quale decorrono gli effetti dell'autorizzazione o della revoca.

L'autorizzazione non ha effetto se non sono trascorsi tre mesi dalla data della trasmissione della notifica al Segretario generale.

- c) L'istituzione o l'organismo autorizzato a rilasciare i certificati a norma del presente paragrafo ha quantomeno la facoltà di revocare i certificati qualora non siano state rispettate le condizioni alle quali sono stati rilasciati. In ogni caso l'istituzione o l'organismo informa della revoca lo Stato per conto del quale è stato rilasciato il certificato.

Mercoledì 24 settembre 2008

4. Il certificato è redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato che lo rilascia. Se la lingua utilizzata non è né l'inglese, né il francese, né lo spagnolo, il testo deve essere accompagnato da una traduzione in una di queste lingue; previa decisione dello Stato la lingua ufficiale nazionale può essere omessa.
5. Il certificato deve trovarsi a bordo della nave e una copia deve essere depositata presso l'autorità che tiene il registro di immatricolazione della nave o, se la nave non è registrata in uno Stato contraente, presso l'autorità che ha rilasciato o autenticato il certificato.
6. Non sono conformi alle disposizioni del presente articolo le assicurazioni o altre garanzie finanziarie i cui effetti, per un motivo diverso dalla scadenza del termine di validità indicato nel certificato, possono cessare prima del termine di tre mesi dal giorno in cui ne è stato dato preavviso all'autorità di cui al paragrafo 5, a meno che il certificato non sia stato restituito a detta autorità o non sia stato rilasciato un nuovo certificato entro tale termine. Le disposizioni che precedono sono altresì applicabili ad ogni modifica in seguito alla quale l'assicurazione o la garanzia finanziaria cessa di soddisfare le disposizioni del presente articolo.
7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, lo Stato di registrazione della nave stabilisce le condizioni di rilascio e di validità del certificato.
8. Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata in modo da impedire ad uno Stato contraente di dare credito alle informazioni ottenute da altri Stati, dall'Organizzazione o da altre organizzazioni internazionali riguardo alla situazione finanziaria degli assicuratori o dei garanti ai fini della presente convenzione. In questi casi lo Stato contraente che dà credito alle informazioni non è sollevato dalla sua responsabilità in quanto Stato che ha rilasciato il certificato.
9. Ai fini della presente convenzione, ciascuno Stato contraente accetta i certificati rilasciati o autenticati sotto la responsabilità di un altro Stato contraente e li considera equivalenti ai certificati da esso rilasciati o autenticati, anche qualora riguardino una nave non registrata in uno Stato contraente. Uno Stato contraente può in qualsiasi momento chiedere una consultazione con lo Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato ove ritenga che l'assicuratore o il garante indicato nel certificato non sia finanziariamente in grado di far fronte agli obblighi imposti dalla convenzione.
10. Le richieste di risarcimento dei danni coperti da assicurazione o altra garanzia finanziaria in virtù del presente articolo possono essere proposte direttamente nei confronti dell'assicuratore o del garante. In questo caso, il limite di responsabilità dell'assicuratore o del garante è l'importo di cui al paragrafo 1, anche qualora il vettore o il vettore di fatto non abbiano diritto alla limitazione della responsabilità. Il convenuto può sollevare le eccezioni (diverse dal fallimento o dalla messa in liquidazione) che sarebbero invocabili dal vettore di cui al paragrafo 1, ai sensi della presente convenzione. Il convenuto può inoltre eccepire che il danno è imputabile al comportamento doloso dell'assicurato, ma non può avvalersi di alcun'altra eccezione che sarebbe invocabile nel caso di un'azione dell'assicurato nei suoi confronti. In ogni caso il convenuto ha il diritto di chiamare in giudizio il vettore e il vettore di fatto.
11. Le somme previste a titolo di assicurazione o altra garanzia finanziaria sottoscritta a norma del paragrafo 1, sono destinate esclusivamente a soddisfare le richieste di risarcimento promosse in virtù della presente convenzione; il pagamento di tali somme libera da qualsiasi responsabilità derivante dalla presente convenzione a concorrenza dell'importo corrisposto.
12. Ciascuno Stato contraente autorizza ad operare le navi battenti la propria bandiera e soggette alle disposizioni del presente articolo solo qualora siano munite di un certificato rilasciato a norma del paragrafo 2 o 15.

Mercoledì 24 settembre 2008

13. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, nella misura in cui sia applicabile la presente convenzione ogni Stato contraente provvede affinché, secondo la propria legislazione nazionale, le navi in entrata o in uscita dai suoi porti autorizzate a trasportare più di dodici passeggeri, a prescindere dal luogo di registrazione, siano coperte da un'assicurazione o altra garanzia finanziaria conforme ai requisiti del paragrafo 1.

14. In deroga al paragrafo 5, ciascuno Stato contraente può notificare al Segretario generale che, ai fini del paragrafo 13, le navi in entrata o in uscita dai suoi porti non sono tenute ad avere a bordo o ad esibire il certificato di cui al paragrafo 2, a condizione che lo Stato contraente che rilascia il certificato abbia comunicato al Segretario generale di disporre di una documentazione in formato elettronico, accessibile a tutti gli Stati contraenti, che attesta l'esistenza del certificato e consente agli Stati contraenti di adempiere ai propri obblighi in virtù del paragrafo 13.

15. Qualora le navi di proprietà di uno Stato contraente non siano coperte da un'assicurazione o altra garanzia finanziaria, le pertinenti disposizioni del presente articolo non sono applicabili; tali navi devono tuttavia disporre di un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato di registrazione in cui si attesti che esse sono di proprietà di tale Stato e che la responsabilità è coperta a concorrenza dei limiti di cui al paragrafo 1. Il certificato deve essere conforme per quanto possibile al modello prescritto dal paragrafo 2.

Articolo 5

Oggetti di valore

Il vettore non è responsabile in caso di perdita o danni riguardanti denaro contante, titoli negoziabili, oro, argento, gioielli, preziosi, opere d'arte o altri oggetti di valore, salvo che tali oggetti siano stati depositati presso il vettore e che questi abbia convenuto di custodirli in luogo sicuro; in tal caso il vettore è responsabile fino a concorrenza del limite fissato nell'articolo 8, paragrafo 3, a meno che non sia stato convenuto un limite più elevato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 6

Concorso di colpa

Il tribunale adito può, secondo le disposizioni di legge nazionale, esonerare in tutto o in parte dalle sue responsabilità il vettore che dimostri che la morte o le lesioni personali subite dal passeggero o la perdita o i danni ai suoi bagagli sono imputabili, direttamente o indirettamente, a colpa o a negligenza del passeggero stesso.

Articolo 7

Limiti di responsabilità in caso di morte o lesioni personali

1. La responsabilità del vettore in caso di morte o lesioni personali di un passeggero ai sensi dell'articolo 3 è limitata in ogni caso a 400 000 unità di conto per passeggero per ogni singolo evento. Se, in base alla legge del tribunale adito, il risarcimento è corrisposto sotto forma di rendita periodica, il valore capitale della rendita non può superare tale limite.

2. Ciascuno Stato contraente può stabilire mediante specifiche norme di diritto nazionale il limite di responsabilità di cui al paragrafo 1, a condizione che l'eventuale limite nazionale di responsabilità non sia inferiore a quello stabilito al paragrafo 1. Gli Stati contraenti che si avvalgono della facoltà prevista nel presente paragrafo informano il Segretario generale dei limiti di responsabilità fissati o dell'assenza di limiti.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 8

Limiti di responsabilità in caso di perdita o danni ai bagagli e ai veicoli

1. La responsabilità del vettore in caso di perdita o danni al bagaglio a mano è limitata in ogni caso a 2 250 unità di conto per passeggero per ciascun trasporto.
2. La responsabilità del vettore in caso di perdita o danni ai veicoli, compresi tutti i bagagli trasportati sopra o all'interno del veicolo, è limitata in ogni caso a 12 700 unità di conto per veicolo per ciascun trasporto.
3. La responsabilità del vettore in caso di perdita o danni a bagagli diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 è in ogni caso limitata a 3 375 unità di conto per passeggero per ciascun trasporto.
4. Il vettore e il passeggero possono convenire che la responsabilità del vettore sia soggetta ad una franchigia non superiore a 330 unità di conto in caso di danni a un veicolo e a 149 unità di conto per passeggero in caso di perdita o danni ad altri bagagli; tale somma è dedotta dall'importo della perdita o del danno.

Articolo 9

Unità di conto e conversione

L'unità di conto di cui alla presente convenzione è il diritto speciale di prelievo, quale definito dal Fondo monetario internazionale. Gli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8 sono convertiti nella moneta nazionale dello Stato del tribunale adito sulla base del valore di tale moneta in diritti speciali di prelievo alla data della sentenza o alla data stabilita di comune accordo dalle parti. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo di calcolo applicato dal Fondo stesso a tale data per le proprie operazioni e transazioni. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo indicato dallo stesso Stato contraente.

2. Tuttavia, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, o in qualsiasi momento successivo, gli Stati che non sono membri del Fondo monetario internazionale e il cui ordinamento non consenta l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, possono dichiarare che l'unità di conto di cui al paragrafo 1, è pari a 15 franchi oro. Il franco oro di cui al presente paragrafo corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro fino al titolo di novecento millesimi. La conversione del franco oro nella moneta nazionale è effettuata secondo la legislazione dello Stato interessato.
3. Il calcolo di cui all'ultima frase del paragrafo 1, e la conversione di cui al paragrafo 2 sono effettuati in maniera tale da esprimere nella moneta nazionale dello Stato contraente, nella misura del possibile, lo stesso valore reale, per gli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, che risulterebbe dall'applicazione delle prime tre frasi del paragrafo 1. Gli Stati contraenti comunicano al Segretario generale il metodo di calcolo adottato in applicazione del paragrafo 1, o, a seconda dei casi, il risultato della conversione di cui al paragrafo 2, al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione e ogniqualvolta si proceda alla loro modifica.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 10

Disposizioni supplementari relative ai limiti di responsabilità

1. Il vettore e il passeggero possono convenire espressamente e per iscritto limiti di responsabilità più elevati di quelli previsti negli articoli 7 e 8.
2. Gli interessi e le spese giudiziarie non sono inclusi nei limiti di responsabilità previsti negli articoli 7 e 8.

Articolo 11

Esonero e limiti di responsabilità dei dipendenti del vettore

Il dipendente o incaricato del vettore o del vettore di fatto nei cui confronti sia promossa un'azione di risarcimento per un danno contemplato dalla presente convenzione può, ove dimostri di aver agito nell'esercizio delle proprie funzioni, avvalersi delle stesse cause di esonero e degli stessi limiti di responsabilità invocabili dal vettore o dal vettore di fatto in virtù della presente convenzione.

Articolo 12

Cumulo di azioni risarcitorie

1. Qualora intervengano i limiti di responsabilità previsti negli articoli 7 e 8, tali limiti si applicano al risarcimento complessivo esigibile nel quadro di tutte le azioni promosse in caso di morte o lesioni personali di un passeggero o in caso di perdita o danni ai suoi bagagli.
2. In relazione al trasporto effettuato da un vettore di fatto, il risarcimento complessivo esigibile nei confronti del vettore e del vettore di fatto, nonché dei rispettivi dipendenti e incaricati che abbiano agito nell'esercizio delle proprie funzioni, non supera l'importo più elevato tra quello dovuto dal vettore e quello dovuto dal vettore di fatto in virtù della presente convenzione; tuttavia nessuno dei soggetti indicati può essere chiamato a rispondere oltre il limite ad esso applicabile.
3. In tutti i casi in cui, in virtù dell'articolo 11 della presente convenzione, un dipendente o incaricato del vettore o del vettore di fatto può avvalersi dei limiti di responsabilità di cui agli articoli 7 e 8, il risarcimento complessivo dovuto dal vettore — o, a seconda dei casi, dal vettore di fatto — e dal suddetto dipendente o incaricato non può superare tali limiti.

Articolo 13

Perdita del diritto di invocare i limiti di responsabilità

1. Il vettore non può avvalersi dei limiti di responsabilità di cui agli articoli 7 e 8 e all'articolo 10, paragrafo 1, qualora sia fornita la prova che il danno risulta da un atto o un'omissione commessi dal vettore stesso con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che ne sarebbe derivato probabilmente un danno.
2. Il dipendente o l'incaricato del vettore o del vettore di fatto non può avvalersi dei suddetti limiti qualora sia fornita la prova che il danno risulta da un atto o un'omissione commessi da tale dipendente o incaricato con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che ne sarebbe derivato probabilmente un danno.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 14

Fondamento dell'azione risarcitoria

Qualsiasi azione per il risarcimento dei danni nei confronti del vettore o del vettore di fatto in caso di morte o di lesioni personali del passeggero o di perdita o danni ai bagagli può essere promossa solo in conformità della presente convenzione.

Articolo 15

Denuncia di perdita o danni ai bagagli

1. Il passeggero è tenuto a presentare una denuncia scritta al vettore o al suo incaricato:
 - a) in caso di danni visibili ai bagagli:
 - i) qualora si tratti del bagaglio a mano, prima di sbarcare o al momento dello sbarco;
 - ii) per tutti gli altri bagagli, prima o al momento della loro riconsegna;
 - b) in caso di danni non visibili o perdita dei bagagli, nel termine di quindici giorni dalla data dello sbarco o della riconsegna o dalla data in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna.
2. Qualora il passeggero non si attenga alle disposizioni del presente articolo, si presume, salvo prova contraria, che egli abbia ricevuto i suoi bagagli in buono stato.
3. La denuncia scritta non è necessaria qualora i bagagli siano stati esaminati e ispezionati congiuntamente al momento della ricezione per accertarne le condizioni.

Articolo 16

Prescrizione dell'azione risarcitoria

1. L'azione per il risarcimento dei danni derivanti dalla morte o dalle lesioni personali subite da un passeggero o dalla perdita o dal danneggiamento dei bagagli si prescrive nel termine di due anni.
2. Il termine di prescrizione decorre:
 - a) in caso di lesioni personali, dalla data dello sbarco del passeggero;
 - b) in caso di morte intervenuta durante il trasporto, dalla data in cui il passeggero avrebbe dovuto essere sbarcato e, in caso di lesioni personali intervenute nel corso del trasporto e che hanno causato la morte del passeggero dopo il suo sbarco, dalla data della morte; tuttavia il termine non può essere superiore a tre anni dalla data dello sbarco;
 - c) in caso di perdita o danni ai bagagli, dalla data dello sbarco o, se posteriore, dalla data in cui lo sbarco avrebbe dovuto aver luogo.
3. Le cause di sospensione e di interruzione dei termini di prescrizione sono regolate dalla legge del tribunale adito, ma in nessun caso le azioni previste dalla presente convenzione potranno essere proposte qualora siano trascorsi:
 - a) cinque anni dalla data dello sbarco del passeggero o, se posteriore, dalla data in cui lo sbarco avrebbe dovuto aver luogo; o, se precedente

Mercoledì 24 settembre 2008

b) tre anni dalla data in cui chi promuove l'azione risarcitoria ha avuto o avrebbe dovuto ragionevolmente avere conoscenza della lesione, della perdita o del danno causato dal incidente, qualora tale data sia anteriore.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, il termine di prescrizione può essere prorogato mediante dichiarazione del vettore o accordo tra le parti concluso successivamente all'evento dannoso su cui si fonda l'azione. La dichiarazione o l'accordo sono redatti per iscritto.

Articolo 17

Foro competente (*)

Articolo 17 bis ||

Riconoscimento ed *esecuzione* (*)

Articolo 18

Nullità delle clausole contrattuali

È nulla ogni clausola contrattuale conclusa prima dell'evento che ha causato la morte o le lesioni personali del passeggero, o la perdita o i danni ai bagagli, intesa ad escludere la responsabilità nei confronti del passeggero di qualsiasi soggetto responsabile ai sensi della presente convenzione o a fissare un limite inferiore a quello previsto nella presente convenzione, salvo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 4, nonché qualsiasi clausola diretta ad invertire l'onere della prova incumbente al vettore o al vettore di fatto o avente l'effetto di limitare le possibilità di scelta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, o 2; tuttavia la nullità di tale clausola non determina la nullità dell'intero contratto di trasporto, che rimane soggetto alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 20

Danni nucleari

I danni causati da incidenti nucleari non comportano alcuna responsabilità ai sensi della presente convenzione:

- a) qualora siano imputabili all' esercente di un impianto nucleare ai sensi della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, come modificata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, o della convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 sulla responsabilità civile in materia di danno nucleare, o dei relativi emendamenti o protocolli in vigore; o
- b) qualora siano imputabili all' esercente di un impianto nucleare in virtù di una legge nazionale sulla responsabilità per danni nucleari, a condizione che tale legge sia sotto ogni profilo altrettanto favorevole nei confronti delle potenziali vittime dei danni della convenzione di Parigi o della convenzione di Vienna o dei relativi emendamenti o protocolli in vigore.

Articolo 21

Trasporti commerciali effettuati da enti pubblici

La presente convenzione si applica ai trasporti commerciali effettuati dagli Stati o da enti pubblici in virtù di un contratto di trasporto quale definito nell'articolo 1.

[Articoli 22 e 23 del protocollo del 2002 della Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio]

Articolo 22

Revisione e modifica (*)

(*) Non riprodotto.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 23

Modifica dei limiti

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, la procedura speciale descritta nel presente articolo si applica esclusivamente per la modifica dei limiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8 della convenzione, nel testo riveduto dal presente protocollo.
2. Su richiesta di almeno la metà e in ogni caso di almeno sei Stati contraenti, le proposte di modifica dei limiti, ivi comprese le franchigie, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8 della convenzione, come riveduta dal presente protocollo, sono trasmesse dal Segretario generale a tutti i membri dell'Organizzazione e a tutti gli Stati contraenti.
3. Le proposte di modifica presentate e trasmesse a norma del paragrafo 2 sono sottoposte all'esame del comitato giuridico dell'Organizzazione (di seguito «il comitato giuridico») almeno sei mesi dopo la loro trasmissione.
4. Tutti gli Stati contraenti della convenzione, come riveduta dal presente protocollo, siano essi membri dell'Organizzazione o meno, hanno il diritto partecipare ai lavori del comitato giuridico per l'esame e l'adozione delle modifiche.
5. Le modifiche sono adottate a maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti della convenzione, nel testo riveduto dal presente protocollo, presenti e votanti in seno al comitato giuridico, ampliato conformemente al paragrafo 4, a condizione che al momento della votazione sia presente almeno metà degli Stati contraenti della convenzione come riveduta dal presente protocollo.
6. In sede di esame delle proposte di modifica dei limiti, il comitato giuridico tiene conto degli eventi già verificatisi, e in particolare dell'ammontare dei danni da essi derivati, delle variazioni del valore monetario e delle ripercussioni della modifica proposta sul costo dell'assicurazione.
7.
 - a) Le modifiche dei limiti di cui al presente articolo non possono essere prese in esame prima che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui il presente protocollo è stato aperto alla firma né prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'entrata in vigore di una precedente modifica ai sensi del presente articolo.
 - b) I limiti non possono essere aumentati al punto da superare un importo corrispondente al limite fissato dalla convenzione, nel testo riveduto dal presente protocollo, maggiorato di un interesse composto annuo del 6 % a partire dalla data in cui il presente protocollo è stato aperto alla firma.
 - c) I limiti non possono essere aumentati al punto da superare un importo corrispondente al triplo del limite fissato dalla convenzione nel testo riveduto dal presente protocollo.
8. L'Organizzazione notifica a tutti gli Stati contraenti ogni modifica adottata ai sensi del paragrafo 5. La modifica si considera accettata trascorsi diciotto mesi dalla data della sua notifica, salvo qualora entro questo termine almeno un quarto degli Stati che erano Stati contraenti al momento della sua adozione abbia comunicato al Segretario generale che non intende accettarla, nel qual caso la modifica è respinta e priva di efficacia.
9. Una modifica considerata accettata a norma del paragrafo 8 entra in vigore diciotto mesi dopo l'accettazione.
10. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dalla modifica a meno che non denuncino il presente protocollo a norma dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima che essa entri in vigore. La denuncia ha effetto a partire dall'entrata in vigore della modifica.

Mercoledì 24 settembre 2008

11. Qualora sia stata adottata una modifica ma non sia ancora scaduto il termine di diciotto mesi per la sua accettazione, gli Stati che diventino parti contraenti durante tale periodo sono vincolati dalla modifica qualora essa entri in vigore. Gli Stati che diventino parti contraenti dopo tale periodo sono vincolati dalle modifiche già accettate a norma del paragrafo 8. Nei casi di cui al presente paragrafo, uno Stato è vincolato da una modifica al momento della sua entrata in vigore o, se posteriore, al momento dell'entrata in vigore nei suoi confronti del presente protocollo.

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DI ATENE

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE O DI ALTRA GARANZIA FINANZIARIA RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ PER MORTE O LESIONI PERSONALI DEI PASSEGGERI

Rilasciato in conformità delle disposizioni dell'articolo 4 bis della Convenzione di Atene del 2002 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio

| Nome della nave | Lettere o numero di identificazione | Numero IMO di identificazione della nave | Porto di registrazione | Nome e indirizzo completo della sede principale del vettore che esegue effettivamente il trasporto |
|-----------------|-------------------------------------|--|------------------------|--|
| | | | | |

Si certifica che la nave di cui sopra è coperta da una polizza assicurativa o da altra garanzia finanziaria conforme alle disposizioni dell'articolo 4 bis della Convenzione di Atene del 2002 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio.

Tipo di garanzia

Durata della garanzia

Nome e indirizzo dell'assicuratore (degli assicuratori) e/o del garante (dei garanti)

Nome

Indirizzo

Il presente certificato è valido fino al

Rilasciato o autenticato dal governo di

(denominazione completa dello Stato)

OPPURE

Formula da utilizzare qualora lo Stato contraente si avvalga dell'articolo 4 bis, paragrafo 3:

Il presente certificato è rilasciato da (nome dell'istituzione o dell'organismo)

debitamente autorizzato a tal fine dal governo di (denominazione completa dello Stato)

Fatto a, il

(luogo)

(data)

.....
(firma e qualifica del funzionario che rilascia o autentica il certificato)

Mercoledì 24 settembre 2008

Note esplicative

1. La denominazione dello Stato può eventualmente contenere un riferimento all'autorità pubblica competente del paese nel quale il certificato è rilasciato.
2. Se l'importo totale della garanzia proviene da più fonti, occorre indicare l'importo di ciascuna di esse.
3. Se la garanzia è fornita sotto varie forme, è necessario specificarle.
4. Alla voce «durata della garanzia» occorre precisare la data in cui la garanzia prende effetto.
5. Alla voce «Indirizzo dell'assicuratore (degli assicuratori) e/o del garante (dei garanti)» occorre indicare la sede principale dell'assicuratore (degli assicuratori) e/o del garante (dei garanti). Se necessario, indicare la sede presso cui è stata stipulata l'assicurazione o concessa la garanzia.

ALLEGATO II**ESTRATTO DALLA RISERVA E DAGLI ORIENTAMENTI IMO PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ATENE ADOTTATI DAL COMITATO GIURIDICO DELL'ORGANIZZAZIONE MARITTIMA INTERNAZIONALE IL 19 OTTOBRE 2006****RISERVA E ORIENTAMENTI DELL' IMO PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ATENE**

Riserva

- 1.1 La Convenzione di Atene dovrebbe essere ratificata con la seguente riserva o con una dichiarazione volta allo stesso obiettivo:

«[1.1] Riserva in relazione alla ratifica da parte del governo della Convenzione di Atene del 2002 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio («la convenzione»)

Limitazione di responsabilità dei vettori, ecc.

- [1.2] Il governo si riserva il diritto e si impegna a limitare l'eventuale responsabilità ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 o 2, della convenzione, in caso di morte o lesioni personali di un passeggero causate da uno dei rischi di cui al punto 2.2 degli orientamenti IMO per l'attuazione della Convenzione di Atene, all'importo inferiore tra i seguenti:

— 250 000 unità di conto per passeggero per ogni singolo evento;

o

— 340 milioni di unità di conto globalmente per nave per ogni singolo evento.

- [1.3] Inoltre, il governo ... si riserva il diritto e si impegna ad applicare, mutatis mutandis, a tali responsabilità i punti 2.1.1 e 2.2.2 degli orientamenti IMO per l'attuazione della Convenzione di Atene.

- [1.4] La responsabilità del vettore di fatto ai sensi dell'articolo 4 della convenzione, la responsabilità dei dipendenti e incaricati del vettore o del vettore di fatto ai sensi dell'articolo 11 della convenzione e il limite applicabile al risarcimento complessivo esigibile ai sensi dell'articolo 12 della convenzione sono limitati nello stesso modo.

Mercoledì 24 settembre 2008

- [1.5] La riserva e l'impegno di cui al punto 1.2 si applicheranno indipendentemente dal fondamento della responsabilità di cui all'articolo 3, paragrafi 1 o 2, e nonostante eventuali disposizioni contrarie nell'articolo 4 o 7 della convenzione; tale riserva e tale impegno, tuttavia, lasciano impregiudicati gli articoli 10 e 13.

Assicurazione obbligatoria e limitazione della responsabilità degli assicuratori

- [1.6] Il governo ... si riserva il diritto e si impegna a limitare l'obbligo di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, di sottoscrivere un'assicurazione o altra garanzia finanziaria in caso di morte o lesioni personali di un passeggero causate da uno dei rischi di cui al punto 2.2 degli orientamenti IMO per l'attuazione della Convenzione di Atene, all'importo inferiore tra i seguenti:

— 250 000 unità di conto per passeggero per ogni singolo evento;

o

— 340 milioni di unità di conto globalmente per nave per ogni singolo evento.

- [1.7] Il governo ... si riserva il diritto e si impegna a limitare l'obbligo dell'assicuratore o del garante di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 10, in caso di morte o lesioni personali di un passeggero causate da uno dei rischi di cui al punto 2.2 degli orientamenti IMO per l'attuazione della Convenzione di Atene, a un limite massimo dell'importo dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria che il vettore è tenuto a sottoscrivere ai sensi del punto 1.6 della presente riserva.

- [1.8] Il governo ... si riserva il diritto e si impegna ad applicare gli orientamenti IMO per l'attuazione della Convenzione di Atene, comprese le clausole di cui ai punti 2.1 e 2.2 dei medesimi orientamenti, in ogni assicurazione obbligatoria a norma della convenzione.

- [1.9] Il governo ... si riserva il diritto e si impegna ad esentare l'assicuratore o il garante di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, da qualsiasi responsabilità per la quale non ha assunto impegni.

Certificazione

- [1.10] Il governo ... si riserva il diritto e si impegna a rilasciare certificati di assicurazione ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, della convenzione in modo da:

— rispecchiare le limitazioni di responsabilità e gli obblighi di copertura assicurativa di cui ai punti 1.2, 1.6, 1.7 e 1.9;

— introdurre altre limitazioni e altri obblighi ed esenzioni qualora consideri che le condizioni del mercato assicurativo al momento del rilascio del certificato lo richiedano.

- [1.11] Il governo ... si riserva il diritto e si impegna ad accettare certificati di assicurazione rilasciati da altri Stati parti contraenti in base a una riserva analoga.

- [1.12] Tutte queste limitazioni, questi obblighi ed esenzioni sono rispecchiati chiaramente nel certificato rilasciato o autenticato ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, della convenzione.

Relazione tra la presente riserva e gli orientamenti IMO per l'attuazione della Convenzione di Atene

Mercoledì 24 settembre 2008

[1.13] I diritti di cui alla presente riserva saranno esercitati tenendo debitamente conto degli orientamenti IMO per l'attuazione della Convenzione di Atene, o di eventuali modifiche di tali orientamenti, allo scopo di garantire l'uniformità. Qualora il Comitato giuridico dell'Organizzazione marittima internazionale approvi una proposta di modifica degli orientamenti IMO per l'attuazione della Convenzione di Atene, compreso in materia di limiti, le modifiche si applicheranno a decorrere dalla data stabilita dal Comitato. Ciò non pregiudica le norme di diritto internazionale relative al diritto di uno Stato di ritirare o modificare la sua riserva.»

Orientamenti

2.2 Considerata la situazione attuale del mercato assicurativo gli Stati contraenti dovrebbero rilasciare certificati di assicurazione in base all'impegno da parte di un assicuratore per la copertura dei rischi di guerra, e di un altro assicuratore per la copertura dei rischi non connessi alla guerra. Ciascun assicuratore dovrebbe essere responsabile unicamente per la sua parte. Si dovrebbero applicare le seguenti norme (le clausole cui si fa riferimento figurano nell'appendice A):

2.1 Sia l'assicurazione contro i rischi di guerra, sia quella contro i rischi non connessi alla guerra possono essere soggette alle seguenti clausole:

2.1.1 Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche (clausola n. 370);

2.1.2 Clausola istituzionale di esclusione di attacchi cibernetici (clausola n. 380);

2.1.3 Le eccezioni e le limitazioni per un fornitore di garanzie finanziarie obbligatorie a titolo della convenzione modificata dai presenti orientamenti, in particolare il limite di 250 000 unità di calcolo per passeggero per ogni singolo evento;

2.1.4 La disposizione secondo cui l'assicurazione copre unicamente le responsabilità derivanti dalla convenzione modificata dai presenti orientamenti; e

2.1.5 La disposizione secondo cui qualsiasi importo versato a titolo della convenzione è utilizzato per ridurre l'importo che il vettore e/o il suo assicuratore devono ancora versare ai sensi dell'articolo 4 bis della convenzione, anche se tale importo non è stato versato dall'assicuratore che copre i rischi guerra o dall'assicuratore che copre i rischi non connessi alla guerra, né è stato ad essi reclamato.

2.2 L'assicurazione contro i rischi guerra copre l'eventuale responsabilità relativa a danni subiti in seguito a morte o lesioni personali di passeggeri in seguito a:

— guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro di essa;

— cattura, confisca, arresto, sequestro o detenzione, e relative conseguenze, o eventuali tentativi a tale scopo;

— mine, siluri, bombe o altri ordigni bellici abbandonati;

— atti compiuti da terroristi o da persone che agiscono con intenti ostili o per motivi politici, nonché iniziative intraprese per prevenire o combattere tali rischi;

— confisca ed espropriazione;

e può essere soggetta alle seguenti esenzioni, limitazioni e requisiti:

2.2.1 Clausola di cessazione automatica e di esclusione del rischio guerra

Mercoledì 24 settembre 2008

- 2.2.2 Qualora il cumulo delle richieste di risarcimento dei singoli passeggeri sia superiore all'importo di 340 milioni di unità di conto per nave per ogni singolo evento, il vettore può invocare la limitazione della sua responsabilità a un importo di 340 milioni di unità di conto, sempre a condizione che:
- l'importo in questione sia ripartito tra gli attori proporzionalmente alle loro richieste di risarcimento;
 - tale importo sia ripartito in una o più parti tra gli attori conosciuti al momento della ripartizione stessa; e
 - la ripartizione dell'importo sia effettuata dall'assicuratore, o dal giudice o altra autorità competente adita dall'assicuratore nello Stato contraente in cui sono stati avviati i procedimenti relativi alle richieste di risarcimento presuntamente coperte dall'assicurazione.
- 2.2.3 Clausola del preavviso di 30 giorni nei casi non contemplati dal punto 2.2.1.
- 2.3 L'assicurazione non connessa al rischio guerra dovrebbe coprire tutti i rischi soggetti ad assicurazione obbligatoria diversi da quelli di cui al punto 2.2, a prescindere dal fatto che essi siano o non siano soggetti ad esenzioni, limitazioni o requisiti ai sensi dei punti 2.1 e 2.2.
3. Modelli di attestati di assicurazione («Blue Card») e di un certificato di assicurazione che riflettono questi orientamenti figurano nell'appendice B.

APPENDICE A

CLAUSOLE DI CUI AGLI ORIENTAMENTI 2.1.1, 2.1.2 E 2.2.1

Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche (clausola n. 370, 10/11/2003)

Tale clausola è preminente e prevale su qualsiasi altro elemento della presente polizza che sia in contrasto con essa.

1. La presente polizza non copre in alcun caso le perdite, i danni, la responsabilità civile o le spese direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti da:
 - 1.1 radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;
 - 1.2 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o impianti nucleari, reattori nucleari o altri elementi o componenti nucleari degli stessi;
 - 1.3 armi o apparecchiature che utilizzano la fissione e/o fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero forza o materia radioattiva;
 - 1.4 proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o comunque pericolose o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione in questa sottoclausola non riguarda gli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o altre finalità pacifiche analoghe;
 - 1.5 armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Clausola istituzionale di esclusione di attacchi cibernetici (clausola n. 380, 10/11/2003)

1. Fatta salva unicamente la clausola 10.2 in appresso, la presente polizza non copre in alcun caso le perdite, i danni, la responsabilità civile o le spese direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti dall'uso o funzionamento, al fine di causare danni a computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici maligni, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico.

Mercoledì 24 settembre 2008

2. Se questa clausola è contemplata in polizze che coprono i rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro di essa o terrorismo o qualsiasi persona che agisce per motivi politici, la clausola 10.1 non è applicata per escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'utilizzo di computer, sistemi informatici o programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di fuoco di armi o missili.

Clausola di cessazione automatica e di esclusione del rischio guerra

1.1 Cessazione automatica della garanzia

Che il preavviso di annullazione sia stato notificato o no, la garanzia qui di seguito riportata CESSA AUTOMATICAMENTE:

1.1.1 allo scoppio di una guerra (che vi sia stata o no una dichiarazione di guerra) tra uno dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione russa, Repubblica popolare cinese;

1.1.2 nei confronti di una nave coperta dalla garanzia qui di seguito riportata, in caso di requisizione della nave sia per titolo che per uso.

1.2 Guerra tra le cinque potenze

La presente assicurazione esclude

1.2.1 perdite, danni, passività o spese derivanti: dallo scoppio di una guerra (che vi sia stata o no una dichiarazione di guerra) tra uno dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione russa, Repubblica popolare cinese;

1.2.2 dalla requisizione per titolo o per uso.

APPENDICE B

I. Esempi di attestati di assicurazione («Blue Card») di cui all'orientamento 3

Blue Card rilasciata dall'assicuratore che copre i rischi guerra

Certificato fornito come prova di assicurazione conformemente all'articolo 4 bis della Convenzione di Atene del 2002 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio

Nome della nave:

Numero IMO di identificazione della nave:

Porto di registrazione:

Nome ed indirizzo dell'armatore:

Si certifica che la nave di cui sopra, è coperta, fintanto che l'armatore summenzionato è proprietario della stessa, da una polizza assicurativa conforme alle disposizioni di cui all'articolo 4 bis della Convenzione di Atene del 2002 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, fatte salve tutte le eccezioni e limitazioni previste dall'assicurazione obbligatoria rischi guerra ai sensi della convenzione e degli orientamenti di attuazione adottati dal Comitato giuridico dell'Organizzazione marittima internazionale nell'ottobre 2006, incluse segnatamente le seguenti clausole: [Si può inserire, nella misura ritenuta opportuna, il testo della convenzione, degli orientamenti e delle appendici]

Periodo di assicurazione a decorrere dal 20 febbraio 2007

fino al 20 febbraio 2008

Mercoledì 24 settembre 2008

Resta inteso che l'assicuratore può annullare il presente certificato con preavviso scritto di 30 giorni indirizzato all'autorità summenzionata, nel qual caso la responsabilità dell'assicuratore che firma qui di seguito cessa a decorrere dalla data di scadenza del preavviso summenzionato, ma solo per quanto riguarda i sinistri occorsi dopo tale data.

Data:

War Risks, Inc

Certificato rilasciato da:

[Indirizzo]

.....
Firma dell'assicuratore

In qualità di agente esclusivo per *War risks guerra Inc.*

Blue Card rilasciata dall'assicuratore che non copre i rischi guerra

Certificato fornito come prova di assicurazione conformemente all'articolo 4 bis della Convenzione di Atene del 2002 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio

Nome della nave:

Numero IMO di identificazione della nave:

Porto di registrazione:

Nome ed indirizzo dell'armatore:

Si certifica che la nave di cui sopra è coperta fintanto che l'armatore summenzionato è proprietario della stessa, da una polizza assicurativa conforme alle disposizioni di cui all'articolo 4 bis della Convenzione di Atene del 2002 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, fatte salve tutte le eccezioni e limitazioni previste per gli assicuratori che non coprono i rischi guerra ai sensi della convenzione e degli orientamenti di attuazione adottati dal Comitato giuridico dell'Organizzazione marittima internazionale nell'ottobre 2006, incluse segnatamente le seguenti clausole: [Si può inserire, nella misura ritenuta opportuna, il testo della convenzione, degli orientamenti e delle appendici]

Periodo di assicurazione a decorrere dal 20 febbraio 2007

al 20 febbraio 2008

Resta inteso che l'assicuratore può annullare il presente certificato con preavviso scritto di tre mesi indirizzato all'autorità summenzionata, nel qual caso la responsabilità dell'assicuratore che firma qui di seguito cessa a decorrere dalla data di scadenza del preavviso summenzionato, ma solo per quanto riguarda i sinistri occorsi dopo tale data.

Data:

PANDI P&I

Certificato rilasciato da:

[Indirizzo]

.....
Firma dell'assicuratore

In qualità di agente esclusivo per *PANDI P&I*

Mercoledì 24 settembre 2008

II. Modello di certificato di assicurazione di cui all'orientamento 3

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE O DI ALTRA GARANZIA FINANZIARIA

RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ PER MORTE O LESIONI PERSONALI DEI PASSEGGERI

Rilasciato in conformità delle disposizioni dell'articolo 4 bis della Convenzione di Atene del 2002 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio

| Nome della nave | Lettere o numero di identificazione | Numero IMO di identificazione della nave | Porto di registrazione | Nome e indirizzo completo della sede principale del vettore che esegue effettivamente il trasporto |
|-----------------|-------------------------------------|--|------------------------|--|
| | | | | |

Si certifica che la nave di cui sopra è coperta da una polizza assicurativa o da altra garanzia finanziaria conforme alle disposizioni dell'articolo 4 bis della Convenzione di Atene del 2002 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio.

Tipo di garanzia

Durata della garanzia

Nome e indirizzo dell'assicuratore(degli assicuratori) e/o del garante(dei garanti)

La copertura assicurativa oggetto del presente certificato è suddivisa in una parte relativa all'assicurazione contro i rischi guerra ed una parte relativa all'assicurazione che non copre i rischi guerra, conformemente agli orientamenti di attuazione adottati dal Comitato giuridico dell'Organizzazione marittima internazionale nell'ottobre 2006. Ogni parte della copertura assicurativa è soggetta a tutte le eccezioni e limitazioni consentite ai sensi della convenzione e degli orientamenti di attuazione. Gli assicuratori non sono solidalmente responsabili. Gli assicuratori sono:

Per i rischi guerra: War Risks, Inc [indirizzo]

Per i rischi non connessi alla guerra: Pandi P&I, [indirizzo]

Il presente certificato è valido fino al

Rilasciato o autenticato dal governo di

(denominazione completa dello Stato)

OPPURE

Formula da utilizzare qualora lo Stato contraente si avvalga dell'articolo 4 bis, paragrafo 3:

Il presente certificato è rilasciato da
(nome dell'istituzione o dell'organismo) debitamente autorizzato a tal fine dal governo di (denominazione completa dello Stato)

Fatto a, il

(luogo)

(data)

.....
(firma e qualifica del funzionario che rilascia o autentica il certificato)

Mercoledì 24 settembre 2008

Note esplicative:

1. La denominazione dello Stato può eventualmente contenere un riferimento all'autorità pubblica competente del paese nel quale il certificato è rilasciato.
2. Se l'importo totale della garanzia proviene da più fonti, occorre indicare l'importo di ciascuna di esse.
3. Se la garanzia è fornita sotto varie forme, è necessario specificarle.
4. Alla voce «durata della garanzia» occorre precisare la data in cui la garanzia prende effetto.
5. Alla voce «Indirizzo dell'assicuratore (degli assicuratori) e/o del garante (dei garanti)» occorre indicare la sede principale dell'assicuratore (degli assicuratori) e/o del garante (dei garanti). Se necessario, indicare la sede presso cui è stata stipulata l'assicurazione o concessa la garanzia.

Controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione) ***II

P6_TA(2008)0446

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla posizione comune del Consiglio concernente l'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione) (5722/3/2008 — C6-0224/2008 — 2005/0238(COD))

(2010/C 8 E/42)

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (5722/3/2008 — C6-0224/2008) ⁽¹⁾,
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0588),
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2008)0208),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 62 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0335/2008);

1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 184 E del 22.7.2008, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 584.

Mercoledì 24 settembre 2008

P6_TC2-COD(2005)0238

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa al controllo della navi da parte dello Stato di approdo ⁽⁴⁾ ha subito diverse e sostanziali modificazioni. *In occasione di nuove modificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tale direttiva.*
- (2) La Comunità è seriamente preoccupata per il numero di sinistri marittimi e l'inquinamento dei mari e delle coste degli Stati membri.
- (3) La Comunità è *altresì preoccupata* delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi.
- (4) È possibile migliorare efficacemente la sicurezza, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo riducendo drasticamente la presenza nelle acque comunitarie di navi al di sotto delle norme, applicando rigidamente le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali.
- (5) *A tal fine, gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di compiere i passi necessari per ratificare la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, che nella regola 5.2.1 contiene disposizioni che fanno riferimento agli obblighi dello Stato di approdo.*
- (6) *Gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per adeguare il loro diritto nazionale alle disposizioni relative alla limitazione di responsabilità del testo riepilogativo della convenzione del 1976 dell'Organizzazione marittima internazionale sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, quale modificata dal protocollo del 1996 (convenzione del 1996). Dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-188/07 ⁽⁵⁾ si evince che l'indennizzo a terzi a motivo di danni provocati da rifiuti procede dal principio «chi inquina paga» enunciato nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽⁶⁾ e nella direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale ⁽⁷⁾ e introduce il diritto all'indennizzo per tutti i danni provocati, anche quando non sono totalmente coperti e indipendentemente dalle disposizioni nazionali in materia di trasposizione delle convenzioni.*

⁽¹⁾ GU C 318 del 23.12.2006, pag. 195.

⁽²⁾ GU C 229 del 22.9.2006, pag. 38.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 (GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 584), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 2008 (GU C 198 E del 5.8.2008, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008.

⁽⁴⁾ GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. ||.

⁽⁵⁾ *Sentenza del 24 giugno 2008, comune di Mesquer, non ancora pubblicata nella Raccolta.*

⁽⁶⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (7) È principalmente di competenza dello Stato di bandiera controllare che le navi rispettino le norme internazionali in materia di sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo. Affidandosi eventualmente ad organismi riconosciuti, lo Stato di bandiera garantisce pienamente la completezza e l'efficacia delle ispezioni e delle visite di controllo effettuate per rilasciare i relativi certificati. È di competenza della compagnia della nave mantenerne le condizioni e le dotazioni, dopo la visita di controllo, per conformarsi ai requisiti stabiliti dalle convenzioni ad essa applicabili. Tuttavia, in vari Stati di bandiera l'attuazione e l'applicazione delle norme internazionali sono risultate gravemente carenti. È pertanto necessario, come seconda linea difensiva contro il trasporto marittimo al di sotto delle norme, che il controllo della conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo sia garantito anche dallo Stato di approdo, pur riconoscendo che le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo non costituiscono una visita di controllo e che le relative schede non sono certificati di navigabilità.
- (8) Un approccio armonizzato all'efficace applicazione di tali norme internazionali da parte degli Stati membri nei confronti delle navi che transitano in acque soggette alla loro giurisdizione e che utilizzano i loro porti dovrebbe evitare distorsioni della concorrenza.
- (9) Il settore dei trasporti marittimi è esposto ad atti di terrorismo. Dovrebbero quindi essere applicate in maniera efficace misure relative alla sicurezza dei trasporti e gli Stati membri dovrebbero monitorare attentamente il rispetto delle norme in materia di sicurezza effettuando appositi controlli.
- (10) È opportuno avvalersi dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (MOU di Parigi), firmato a Parigi il 26 gennaio 1982.
- (11) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM), istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002 ⁽¹⁾, dovrebbe fornire il necessario sostegno per garantire un'applicazione efficace e convergente del sistema di controllo da parte dello Stato di approdo. L'AESM dovrebbe in particolare contribuire allo sviluppo e alla realizzazione della banca dati sulle ispezioni istituita ai sensi della presente direttiva e di un programma comunitario armonizzato per la formazione e valutazione, ad opera degli Stati membri, delle competenze degli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo.
- (12) Un sistema efficiente di controllo da parte dello Stato di approdo dovrebbe cercare di garantire l'ispezione regolare di tutte le navi che fanno scalo in un porto dell'Unione europea. Le ispezioni dovrebbero concentrarsi sulle navi al di sotto delle norme, mentre le navi di qualità, intese come quelle che hanno già dato risultati soddisfacenti nell'ambito delle ispezioni o che battono la bandiera di uno Stato che rispetta il regime volontario di controlli a titolo di Stato membro dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), dovrebbero essere premiate con ispezioni meno frequenti. Queste nuove norme in materia di ispezioni dovrebbero essere inserite nel regime comunitario di controlli da parte dello Stato di approdo non appena ne siano stati definiti i vari aspetti e sulla base di un programma di ripartizione delle ispezioni attraverso il quale ogni Stato membro contribuisce equamente al conseguimento dell'obiettivo comunitario di un regime di ispezioni globale. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assumere e mantenere il personale necessario, inclusi ispettori qualificati, tenendo conto del volume e delle caratteristiche del traffico marittimo di ogni porto.
- (13) Il regime di ispezioni istituito dalla presente direttiva tiene conto dei lavori svolti nell'ambito del MOU di Parigi. Poiché qualsiasi evoluzione del MOU di Parigi dovrebbe essere accettata a livello comunitario prima di poter essere applicata nell'Unione europea, occorre istituire e mantenere uno stretto coordinamento fra la Comunità e il MOU di Parigi per favorire la massima convergenza possibile.

⁽¹⁾ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. ||.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (14) La Commissione dovrebbe gestire e aggiornare la banca dati sulle ispezioni in stretta collaborazione con il MOU di Parigi. Nella banca dati sulle ispezioni dovrebbero confluire i dati relativi ad ispezioni in possesso degli Stati membri e di tutti gli Stati parte del MOU di Parigi. Fintanto che il sistema comunitario di dati marittimi, SafeSeaNet, non sarà pienamente operativo e non consentirà la registrazione automatica dei dati relativi a scali di navi nella banca dati sulle ispezioni, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni necessarie per garantire un controllo adeguato sull'applicazione della presente direttiva, specie per quanto riguarda i movimenti delle navi. Avvalendosi dei dati relativi ad ispezioni forniti dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe ricercare nella banca dati sulle ispezioni i dati riguardanti il profilo di rischio delle navi, le navi da sottoporre ad ispezione nonché i movimenti delle navi e dovrebbe calcolare l'impegno di ispezione per ciascuno Stato membro. La banca dati sulle ispezioni dovrebbe inoltre essere in grado di collegarsi con altre banche dati comunitarie sulla sicurezza marittima.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di rivedere le modalità per la determinazione dell'elenco bianco, grigio e nero degli Stati di bandiera nel quadro del MOU di Parigi al fine di assicurarne la correttezza, con particolare riferimento al trattamento riservato agli Stati di bandiera che hanno flotte di modesta entità.
- (16) Le regole e le procedure di ispezione da parte degli Stati di approdo, ivi compresi i criteri per il fermo di una nave, dovrebbero essere armonizzate al fine di garantire un'efficienza costante in tutti i porti, riducendo così drasticamente l'uso selettivo di alcuni porti di destinazione per evitare la rete di controlli adeguati.
- (17) ■ Ispezioni periodiche e supplementari **dovrebbero comprendere** l'esame di settori predeterminati per ogni nave, che variano a seconda del tipo di nave, del tipo di ispezione e dei risultati delle precedenti ispezioni da parte dello Stato di approdo. La banca dati sulle ispezioni dovrebbe indicare gli elementi per individuare i settori a rischio da controllare ad ogni ispezione.
- (18) Determinate categorie di navi presentano un rischio più elevato di incidenti o di inquinamento quando raggiungono una determinata età e dovrebbero quindi essere sottoposte ad ispezioni estese. I dettagli di tali ispezioni dovrebbero essere *specificati*.
- (19) Nell'ambito del regime di ispezioni istituito dalla presente direttiva, gli intervalli tra le ispezioni periodiche sulle navi dipende dal loro profilo di rischio, determinato da taluni parametri generici e storici. Per le navi a rischio elevato tale intervallo non dovrebbe essere superiore a sei mesi.
-
- (20) Alcune navi presentano, a causa delle loro condizioni precarie, ■ del loro Stato di bandiera e dei loro precedenti, un rischio manifesto per la sicurezza in mare e per l'ambiente marino. **Dovrebbe pertanto essere rifiutato loro di accedere a porti e ancoraggi situati nella Comunità, a meno che non si possa dimostrare che le navi possono operare senza rischi nelle acque della Comunità. Si dovrebbero elaborare orientamenti che stabiliscano le procedure applicabili nel caso in cui sia imposto o revocato un siffatto divieto di accesso.** Ai fini della trasparenza, dovrebbe essere reso pubblico l'elenco delle navi a cui sia stato rifiutato l'accesso ai porti **e agli ancoraggi** della Comunità.
- (21) In vista della riduzione dell'onere che le ispezioni ripetute rappresentano per determinate amministrazioni e società, le visite ai sensi della direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea ⁽¹⁾, effettuate da parte di uno Stato ospitante che non sia lo Stato di bandiera della nave su traghetti roll-on/roll-off o su unità veloci da passeggeri e che contemplano almeno tutti gli elementi di un'ispezione estesa, dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolare il profilo di rischio di una nave, la periodicità delle ispezioni e il rispetto dell'impegno di ispezione da parte di ciascuno Stato membro. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di modificare in futuro la direttiva 1999/35/CE nell'intento di aumentare il livello di sicurezza necessario per l'esercizio di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri a destinazione e in provenienza dai porti degli Stati membri.

(1) GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 1. ||.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (22) Si dovrebbe correggere la mancata osservanza delle disposizioni delle convenzioni in materia. Le navi per le quali è necessaria un'azione correttiva dovrebbero essere fermate, se le carenze osservate rappresentano un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente, fintanto che queste non siano state corrette.
- (23) Si **deve** prevedere un diritto di ricorso contro i provvedimenti di fermo delle autorità competenti allo scopo di evitare decisioni non ponderate che possano comportare fermi e ritardi ingiustificati.
- (24) Le autorità e gli ispettori che partecipano alle attività di controllo da parte dello Stato di approdo non dovrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interessi con il porto in cui è effettuata l'ispezione o con le navi oggetto dell'ispezione, o con interessi collegati. Gli ispettori dovrebbero essere adeguatamente qualificati e ricevere una formazione appropriata per mantenere e migliorare la loro competenza nell'esercizio delle ispezioni. Gli Stati membri dovrebbero cooperare allo sviluppo e alla promozione di un programma comunitario armonizzato ai fini della formazione e della valutazione delle competenze degli ispettori.
- (25) I piloti e le autorità o enti portuali dovrebbero essere in grado di fornire utili informazioni sulle apparenti anomalie riscontrate a bordo delle navi.
- (26) Gli esposti **da parte di soggetti aventi un interesse legittimo** concernenti le condizioni di vita e di lavoro a bordo dovrebbero essere esaminati. Chiunque abbia presentato un esposto dovrebbe essere informato sul seguito che vi è stato dato.
- (27) È necessaria la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri ed altre autorità od organizzazioni per garantire un controllo efficace delle navi alle quali è stato consentito di continuare la navigazione pur essendo state rilevate carenze, nonché ai fini dello scambio di informazioni sulle navi approdate.
- (28) Dato che la banca dati sulle ispezioni costituisce un elemento essenziale del regime di controllo da parte dello Stato di approdo, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché essa sia aggiornata alla luce dei requisiti comunitari.
- (29) La pubblicazione di informazioni sulle navi e i loro armatori o compagnie che non ottemperano alle norme internazionali in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente marino può costituire un deterrente efficace per scoraggiare i caricatori dall'utilizzare tali navi e un incentivo per i proprietari ad intraprendere azioni correttive. Per quanto riguarda le informazioni da mettere a disposizione, la Commissione dovrebbe stabilire una stretta collaborazione con il MOU di Parigi e tener conto di tutte le informazioni pubblicate per evitare inutili ripetizioni. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fornire le informazioni pertinenti soltanto una volta.
- (30) Tutte le spese delle ispezioni che danno luogo al fermo delle navi, e quelle sostenute per revocare un rifiuto di accesso dovrebbero essere a carico del proprietario o dell'armatore.
- (31) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (32) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare la presente direttiva al fine di applicare le successive modifiche alle convenzioni, ai codici e alle risoluzioni internazionali ad essa correlati, nonché di fissare le modalità di applicazione degli articoli 7 e 9. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ||.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (33) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la riduzione del trasporto marittimo al di sotto delle norme nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri attraverso un miglioramento del sistema comunitario di ispezioni delle navi per il trasporto marittimo e la predisposizione di mezzi di intervento preventivo nel settore dell'inquinamento marino, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (34) L'obbligo di attuare la presente direttiva nell'ordinamento interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alla direttiva 95/21/CE. L'obbligo di attuare le disposizioni che restano immutate deriva da tale direttiva.
- (35) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda il rispetto dei termini per l'attuazione nell'ordinamento interno delle direttive indicate nell'allegato XV, parte B.
- (36) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽¹⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di *recepimento*.
- (37) Per non imporre un onere amministrativo sproporzionato agli Stati membri senza sbocco sul mare, una regola de minimis dovrebbe consentire loro di derogare alle disposizioni della presente direttiva; ciò significa che i suddetti Stati membri non sono obbligati a *recepire* la presente direttiva fintanto che soddisfano determinati criteri.
- (38) Per tener conto del fatto che i dipartimenti francesi d'oltremare appartengono ad un'area geografica diversa, sono in larga misura parti di memorandum regionali sul controllo da parte dello Stato di approdo diversi dal MOU di Parigi ed hanno flussi di traffico molto limitati con l'Europa continentale, si dovrebbe consentire allo Stato membro interessato di escludere i porti suddetti dal sistema di controllo da parte dello Stato di approdo applicato all'interno della Comunità,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva ha l'obiettivo di contribuire a ridurre drasticamente il trasporto marittimo al di sotto delle norme nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri:

- a) migliorando l'osservanza della legislazione internazionale e comunitaria pertinente in materia di sicurezza marittima, tutela dell'ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi battenti tutte le bandiere;
- b) definendo criteri comuni per il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e armonizzando le procedure di ispezione e fermo, partendo dalle conoscenze specialistiche e dalle esperienze acquisite nell'ambito del MOU di Parigi;
- c) applicando all'interno della Comunità un *regime* di controllo da parte dello Stato di approdo basato su ispezioni effettuate all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi, che punti ad ispezionare tutte le navi con una frequenza legata al profilo di rischio, per cui le navi che presentano un rischio più elevato sono sottoposte ad ispezioni più *approfondite* con maggiore frequenza.

⁽¹⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- 1) «convenzioni»: le seguenti convenzioni, con i relativi protocolli e emendamenti, nonché connessi codici vincolanti, nella loro versione aggiornata:
 - a) convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 (LL 66);
 - b) convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS 74);
 - c) convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973 e il relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73-78);
 - d) convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia del 1978 (STCW 78);
 - e) convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 (COLREG 72);
 - f) convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969 (ITC 69);
 - g) convenzione concernente le norme minime da osservare sulle navi mercantili del 1976 (ILO n. 147);
 - h) convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi del 1992 (CLC 92);
- 2) «MOU di Parigi»: il memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella sua ultima versione vigente;
- 3) «quadro e procedure per il sistema di audit volontario degli Stati membri dell'IMO»: la risoluzione dell'Assemblea IMO A.974(24);
- 4) «regione del MOU di Parigi»: la zona geografica in cui gli Stati parte del MOU di Parigi effettuano ispezioni nel contesto del medesimo;
- 5) **«porto»: una zona di terra e di acqua appositamente predisposta e dotata di attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco dei passeggeri;**
- 6) «nave»: qualsiasi nave per il trasporto marittimo battente bandiera diversa da quella dello Stato di approdo, cui si applicano una o più delle convenzioni;
- 7) «interfaccia nave/porto»: le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente ed immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave;
- 8) «nave ancorata»: una nave in porto o in un'altra area soggetta alla giurisdizione di un porto ma non ormeggiata, che effettua un'attività di interfaccia nave/porto;
- 9) «ispettore»: un dipendente del settore pubblico o un'altra persona debitamente autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro a svolgere le ispezioni di controllo nello Stato di approdo e che risponde a tale autorità competente;

Mercoledì 24 settembre 2008

- 10) «autorità competente»: un'autorità marittima responsabile per il controllo da parte dello Stato di approdo ai sensi della presente direttiva;
- 11) «autorità competente per la sicurezza marittima»: un'autorità competente per la sicurezza marittima secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali ⁽¹⁾;
- 12) «ispezione iniziale»: la visita a bordo di una nave da parte di un ispettore, per verificare la conformità alle pertinenti convenzioni e regolamenti, che include almeno i controlli previsti all'articolo 13, paragrafo 1;
- 13) «ispezione più dettagliata»: l'ispezione durante la quale la nave, le relative dotazioni e l'equipaggio sono sottoposti interamente o, se necessario, parzialmente ad un esame accurato nei casi specificati all'articolo 13, paragrafo 3, concernente la costruzione della nave, le relative dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro e il rispetto delle procedure operative di bordo;
- 14) «ispezione estesa»: un'ispezione che riguarda come minimo le voci elencate all'allegato VII. Un'ispezione estesa può comprendere un'ispezione più dettagliata quando sussistano fondati motivi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3;
- 15) «esposto»: qualsiasi informazione o rapporto presentato da qualsiasi persona **fisica o giuridica** legittimamente interessata alla sicurezza della nave, inclusi i rischi per la sicurezza o la salute dell'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro a bordo e la prevenzione dell'inquinamento;
- 16) «fermo»: il divieto ufficiale per una nave di prendere il mare a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura;
- 17) «provvedimento di rifiuto di accesso»: decisione comunicata al comandante di una nave, alla compagnia che ne è responsabile e allo Stato di bandiera con la quale si notifica che alla nave in questione sarà rifiutato l'accesso **a tutti i porti e ancoraggi** della Comunità;
- 18) «sospensione di un'operazione»: il divieto ufficiale per una nave di continuare un'operazione a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, renderebbero il proseguimento dell'operazione pericoloso;
- 19) «compagnia»: il proprietario della nave o qualsiasi altro organismo o persona come l'armatore o il noleggiatore a scafo nudo che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dal proprietario della stessa e che, assumendo tale responsabilità, si fa carico di tutti i doveri e responsabilità imposti dal codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM);
- 20) «organismo riconosciuto»: una compagnia di classificazione o altro ente privato che svolge funzioni amministrative per conto dell'amministrazione dello Stato di bandiera;
- 21) «certificato obbligatorio»: certificato rilasciato direttamente o a nome di uno Stato di bandiera in conformità delle convenzioni;
- 22) «certificato di classificazione»: documento che conferma la conformità alla SOLAS 74, capitolo II-1, Parte A-1, regola 3-1;
- 23) «banca dati sulle ispezioni»: sistema informatico **che contribuisce all'attuazione del regime di controllo** da parte dello Stato di approdo all'interno della Comunità e **che incorpora i dati relativi alle ispezioni effettuate nella** regione del MOU di Parigi;
- 24) «convenzione del 1996»: **il testo riepilogativo della convenzione del 1976 dell'Organizzazione marittima internazionale sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, quale modificata dal protocollo del 1996.**

(1) GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle navi e relativi equipaggi che approdano in un porto **o in un ancoraggio** di uno Stato membro per effettuare un'attività di interfaccia nave/porto.

I

La Francia può decidere che i porti di cui al presente paragrafo non comprendano i porti situati nei dipartimenti d'oltremare di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

Quando l'ispezione su una nave è eseguita da uno Stato membro nelle sue acque territoriali ma al di fuori di un porto, detta procedura è considerata un'ispezione ai fini della presente direttiva.

Il presente articolo non pregiudica i diritti di intervento che uno Stato membro può far valere in forza delle pertinenti convenzioni **internazionali**.

Gli Stati membri privi di porti marittimi **possono derogare all'applicazione della presente direttiva, a determinate condizioni. La Commissione adotta le misure per l'applicazione del meccanismo derogatorio secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 3.**

I

2. Quando la stazza lorda di una nave è inferiore alle 500 tonnellate, gli Stati membri applicano i requisiti della pertinente convenzione che sono applicabili e, qualora nessuna convenzione sia applicabile, adottano le misure necessarie per garantire che le navi non presentino evidenti pericoli per la sicurezza, la salute o l'ambiente. L'allegato 1 del MOU di Parigi costituisce la guida per gli Stati membri nell'applicazione del presente paragrafo.

3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non ha sottoscritto una *delle convenzioni*, gli Stati membri si accertano che *tale* nave e il relativo equipaggio non godano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale convenzione.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i pescherecci, le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi di Stato usate per scopi non commerciali e le imbarcazioni da diporto che non si dedicano ad operazioni commerciali.

Articolo 4

Poteri d'ispezione

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per poter svolgere legalmente le ispezioni previste dalla presente direttiva a bordo di navi straniere, in conformità del diritto internazionale.

2. Gli Stati membri dispongono di idonee autorità competenti **alle quali è assegnato, anche tramite assunzione**, un organico adeguato, in particolare di ispettori qualificati, per l'ispezione delle navi e adottano tutte le misure appropriate per assicurare che gli ispettori svolgano le proprie funzioni come specificato nella presente direttiva e, in particolare, che siano disponibili per eseguire le ispezioni richieste in conformità della presente direttiva.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per adeguare il loro diritto nazionale alle disposizioni relative alla limitazione della responsabilità ai sensi della convenzione del 1996.

Il principio dell'indennizzo a terzi a motivo di danni provocati da rifiuti, che rientra nel principio «chi inquina paga» di cui alla direttiva 75/442/CEE e alla direttiva 2004/35/CE, introduce il diritto all'indennizzo per tutti i danni provocati, anche quando non sono totalmente coperti e indipendentemente dalle disposizioni nazionali in materia di trasposizione delle convenzioni.

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più rigorose di quelle del presente articolo.

Articolo 6

Regime di ispezione e impegno di ispezione annuale

1. Gli Stati membri effettuano ispezioni conformemente al regime di selezione descritto all'articolo 12 e al disposto dell'allegato I.
2. Per rispettare il proprio impegno di ispezione annuale, ciascuno Stato membro:
 - a) ispeziona tutte le navi di priorità I, di cui all'articolo 12, lettera a), che approdano nei suoi porti o ancoraggi;
 - b) effettua ogni anno un numero totale di ispezioni su navi di priorità I e II, di cui all'articolo 12, lettere a) e b), corrispondente almeno alla sua percentuale di ispezioni rispetto al numero totale da effettuare ogni anno all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi. La percentuale di ispezioni di ciascuno Stato membro è basata sul numero di singole navi che approdano in porti o ancoraggi dello Stato membro interessato in rapporto alla somma del numero di singole navi che approdano in porti o ancoraggi di ciascuno Stato all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi.
3. Ai fini del calcolo della percentuale di ispezioni rispetto al numero totale da effettuare ogni anno all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi di cui al paragrafo 2, lettera b), le navi ancorate non sono conteggiate salvo indicazione contraria da parte dello Stato membro interessato.

Articolo 7

■ Rispetto del regime comunitario di ispezione

Ai sensi dell'articolo 5, ciascuno Stato membro:

- a) *ispeziona tutte le navi di priorità I, di cui all'articolo 12, lettera a), approdate nei suoi porti e ancoraggi, e*
- b) *effettua annualmente un totale di ispezioni sulle navi di priorità I e priorità II, di cui all'articolo 12, lettere a) e b), che corrisponde quanto meno al suo impegno di ispezione annuale.*

■

Articolo 8

Circostanze in cui talune navi non sono ispezionate

1. *Le circostanze in cui* uno Stato membro può decidere di rinviare l'ispezione di una nave di priorità I *sono le seguenti:*
 - i) quando l'ispezione può essere effettuata al successivo scalo della nave nel medesimo Stato membro, a condizione che la nave non effettui scali intermedi in nessun altro porto o ancoraggio della Comunità o della regione del MOU di Parigi e che il rinvio non **superi i quindici** giorni, o

Mercoledì 24 settembre 2008

- ii) quando l'ispezione può essere effettuata in un altro porto di scalo della Comunità o della regione del MOU di Parigi entro *quindici* giorni, a condizione che lo Stato in cui si trova tale porto abbia **■** accettato di eseguire l'ispezione stessa.

In caso di ispezione rinviata, **ma non effettuata** ai sensi *dei punti i) e ii)* e **non** registrata nella banca dati sulle ispezioni, **essa** è conteggiata come ispezione mancata nei confronti dello Stato membro che l'ha rinviata.

2. L'ispezione di una nave di priorità I non effettuata per motivi operativi non è conteggiata come ispezione mancata, purché il motivo per cui non è stata effettuata sia registrato nella banca dati sulle ispezioni, **nelle circostanze eccezionali riportate in appresso e se** l'autorità competente ritiene che l'esecuzione dell'ispezione comporti un rischio per la sicurezza degli ispettori, della nave, dell'equipaggio o del porto ovvero per l'ambiente marino.

■

3. L'ispezione non effettuata su una nave ancorata non è conteggiata come ispezione mancata **a condizione che, ove sia applicabile il punto ii), il motivo dell'ispezione mancata sia registrato nella banca dati sulle ispezioni e se:**

- i) la nave è ispezionata, entro *quindici* giorni, in un altro porto della Comunità o della regione del MOU di Parigi ai sensi dell'allegato I; o

■

- ii) l'autorità competente ritiene che l'esecuzione dell'ispezione comporti un rischio per la sicurezza degli ispettori, della nave, dell'equipaggio o del porto ovvero per l'ambiente marino **■**.

4. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, relative all'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 9

Notifica dell'arrivo delle navi

1. L'armatore, l'agente o il comandante di una nave che ai sensi dell'articolo 14 sia assoggettabile ad ispezione estesa e diretta verso un porto **di scalo o un ancoraggio** di uno Stato membro ne notifica l'arrivo **al primo porto di scalo o ancoraggio nella Comunità** in conformità delle disposizioni **dell'**allegato III.

2. Non appena ricevuta la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ⁽¹⁾, l'autorità **■** portuale **interessata trasmette tale informazione** all'autorità competente **e alle autorità competenti dei porti di scalo o ancoraggi successivamente toccati nella Comunità.**

3. **Ai fini di** qualsiasi comunicazione di cui al presente articolo sono utilizzati strumenti elettronici. **Altri mezzi di comunicazione sono utilizzati solo se gli strumenti elettronici non sono disponibili.**

4. Le procedure e i formati sviluppati dagli Stati membri ai fini **dell'applicazione** dell'allegato III sono conformi **■** alla direttiva 2002/59/CE **■**.

(1) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 10

Profilo di rischio della nave

1. A tutte le navi registrate nella banca dati sulle ispezioni **che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato membro** è attribuito un profilo di rischio che ne determina la rispettiva priorità di ispezione nonché la frequenza e la portata delle ispezioni.
2. Il profilo di rischio di una nave è determinato da una combinazione di parametri generici e storici,
ossia:
 - a) parametri generici
i parametri generici si basano sul tipo, l'età, la bandiera, gli organismi riconosciuti interessati e la prestazione della compagnia conformemente all'allegato I, parte I, punto 1, e all'allegato II;
 - b) parametri storici
i parametri storici si basano sul numero di carenze e di fermi in un determinato periodo conformemente all'allegato I, parte I, punto 2, e all'allegato II.
3. **La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 3, le modalità di attuazione del presente articolo, precisando in particolare:**
 - **i valori attribuiti a ogni parametro di rischio,**
 - **la combinazione di parametri di rischio corrispondente a ogni livello di profilo di rischio,**
 - **le condizioni di applicazione dei criteri dello Stato di bandiera di cui all'allegato I, parte I, punto 1, lettera c), punto iii) concernenti la prova di conformità agli strumenti applicabili.**

■

Articolo 11

Frequenza delle ispezioni

- || Le navi che approdano nei porti **o negli ancoraggi della Comunità** sono sottoposte a ispezioni periodiche o ad ispezioni supplementari come segue:
- a) le navi sono sottoposte a ispezioni periodiche ad intervalli di tempo prestabiliti a seconda del rispettivo profilo di rischio conformemente all'allegato I, parte I. La frequenza delle ispezioni periodiche **di navi ad alto rischio non superi i sei mesi;**
 - b) le navi sono sottoposte a ispezioni supplementari, indipendentemente dal periodo intercorso dalla loro ultima ispezione periodica, come segue:
 - l'autorità competente assicura che siano sottoposte ad ispezione le navi alle quali si applicano i fattori di priorità assoluta enumerati nell'allegato I, parte II, punto 2A;
 - si possono sottoporre ad ispezione le navi alle quali si applicano i fattori imprevisti enumerati nell'allegato I, parte II, punto 2B. La decisione di effettuare una tale ispezione supplementare è lasciata alla valutazione professionale dell'autorità competente.

Articolo 12

Selezione delle navi ai fini dell'ispezione

L'autorità competente provvede affinché le navi siano selezionate ai fini dell'ispezione in base al profilo di rischio, come indicato nell'allegato I, parte I, e quando emergono fattori di priorità assoluta o imprevisti conformemente all'allegato I, parte II, punti 2A e 2B.

Mercoledì 24 settembre 2008

Ai fini dell'ispezione delle navi l'autorità competente:

- a) seleziona le navi che devono essere sottoposte ad ispezione obbligatoria, dette navi «di priorità I», secondo il regime di selezione di cui all'allegato I, parte II, punto 3A;
- b) può selezionare le navi che possono essere sottoposte ad ispezione, dette navi «di priorità II», conformemente all'allegato I, parte II, punto 3B.

Articolo 13

Ispezioni iniziali e ispezioni dettagliate

Gli Stati membri provvedono affinché le navi selezionate ai fini dell'ispezione ai sensi dell'*articolo 12* siano sottoposte ad un'ispezione iniziale o ad un'ispezione dettagliata come segue:

1. Al momento di ogni ispezione iniziale di una nave, l'autorità competente si accerta che l'ispettore provveda almeno:
 - a) a controllare i certificati e i documenti elencati nell'allegato IV, che devono essere conservati a bordo conformemente alla normativa marittima comunitaria e alle convenzioni in materia di sicurezza;
 - b) a verificare, se necessario, se le carenze emerse nel corso della precedente ispezione effettuata da uno Stato membro o da uno Stato firmatario del MOU di Parigi siano state corrette;
 - c) a verificare che siano soddisfacenti le condizioni generali della nave, compresi gli aspetti igienici della stessa, la sala macchine e gli alloggi.
2. Quando, dopo un'ispezione di cui al paragrafo 1, le carenze riscontrate da correggere nel porto di scalo successivo sono state registrate nella banca dati sulle ispezioni, l'autorità competente del suddetto porto può decidere di non procedere alle verifiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).
3. Si procede ad un'ispezione più dettagliata che comprende un'ulteriore verifica della conformità ai requisiti operativi di bordo se, a seguito dell'ispezione di cui al paragrafo 1, sussistono fondati motivi per ritenere che le condizioni della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio sostanzialmente non soddisfino i pertinenti requisiti di una *delle convenzioni*.

Sussistono «fondati motivi» se l'ispettore trova prove concrete che, secondo il suo parere professionale, giustificano un'ispezione più dettagliata della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio.

L'allegato V contiene esempi di «fondati motivi».

Articolo 14

Ispezioni estese

1. Le seguenti categorie di navi sono assoggettabili ad ispezione estesa in conformità dell'allegato I, parte II, punti 3A e 3B:
 - navi a profilo di rischio elevato;
 - navi passeggeri, petroliere, navi gasiere o chimichiere o portarinfusa di età superiore a *dodici* anni;
 - navi a profilo di rischio elevato o navi passeggeri, petroliere, navi gasiere o chimichiere o portarinfusa di età superiore a *dodici* anni, *che presentano* fattori di priorità assoluta o imprevisti;
 - navi sottoposte a nuove ispezioni a seguito di un provvedimento di rifiuto di accesso emesso in conformità dell'*articolo 16*.

Mercoledì 24 settembre 2008

2. *L'armatore o il comandante della nave provvede affinché sia previsto nel piano operativo un tempo sufficiente per consentire lo svolgimento dell'ispezione estesa.*

Ferme restando le misure di controllo necessarie per motivi di sicurezza, la nave resta nel porto fino al completamento dell'ispezione.

3. *Dopo aver ricevuto una prenotifica da una nave assoggettabile ad ispezione periodica estesa, l'autorità competente comunica alla nave se l'ispezione estesa non sarà effettuata.*

4. La portata di un'ispezione estesa, compresa l'indicazione dei settori a rischio da controllare, è stabilita nell'allegato VII. La Commissione adotta, secondo le procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 2, le misure necessarie per l'attuazione dell'allegato VII.

Articolo 15

Orientamenti e procedure in materia di sicurezza

1. Gli Stati membri si assicurano che i propri ispettori seguano le procedure e gli orientamenti specificati nell'allegato VI.

2. Per quanto concerne i controlli di sicurezza, gli Stati membri applicano le relative procedure di cui all'allegato VI della presente direttiva a tutte le navi di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 725/2004 che approdano nei loro porti, a meno che non battano la bandiera dello Stato di approdo di ispezione.

3. Le disposizioni dell'articolo 14 della presente direttiva relative alle ispezioni estese si applicano ai traghetti roll-on/roll-off e alle unità veloci da passeggeri di cui all'articolo 2, lettere a) e b), della direttiva 1999/35/CE.

Se una nave è stata oggetto di una visita ai sensi degli articoli 6 e 8 della direttiva 1999/35/CE effettuata da uno Stato ospitante che non sia lo Stato di bandiera della nave, tale visita specifica è registrata come ispezione più dettagliata o estesa, a seconda dei casi, nella banca dati sulle ispezioni e presa in considerazione ai fini degli articoli 10, 11 e 12 della presente direttiva e per calcolare il rispetto dell'impegno di ispezione di ciascuno Stato membro, essendo interessate tutte le voci di cui all'allegato VII.

Senza pregiudizio di un divieto di esercizio deciso nei confronti di un traghetto roll-on/roll-off o di un'unità veloce da passeggeri ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 1999/35/CE, si applicano, ove opportuno, le disposizioni della presente direttiva in materia di correzione delle carenze, fermo e rifiuto di accesso, seguito dato a ispezioni, fermi e rifiuto di accesso.

4. La Commissione, se necessario, può adottare le norme necessarie a garantire l'attuazione armonizzata dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 16

Provvedimenti di rifiuto di accesso riguardanti alcune navi

1. Uno Stato membro vigila affinché a tutte le navi che **soddisfano i criteri enunciati nel presente paragrafo sia rifiutato l'accesso ai suoi porti e ancoraggi, tranne nei casi previsti dall'articolo 21, paragrafo 6, se tali navi:**

— battono la bandiera di uno Stato **che figura sulla** lista nera **o grigia definita dal** MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione, e

■

— sono state oggetto **di un fermo o** di un divieto di esercizio ai sensi della direttiva 1999/35/CE per più di due volte nel corso dei **trentasei** mesi precedenti in un porto di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi.

Mercoledì 24 settembre 2008

Ai fini del presente paragrafo le liste definite dal MOU di Parigi entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio di ogni anno.

Il provvedimento di rifiuto di accesso è revocato solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla data in cui è stato adottato e ferma restando la presenza di tutte le condizioni di cui all'allegato VIII, paragrafi da 4 a 10.

Se la nave è sottoposta a un secondo rifiuto di accesso il periodo è portato a dodici mesi. Ogni eventuale ulteriore fermo in un porto della Comunità dà luogo a un rifiuto d'accesso permanente della nave in questione a qualsiasi porto o ancoraggio della Comunità.

I

2. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri si conformano alle procedure di cui all'allegato VIII.

Articolo 17

Rapporto d'ispezione per il comandante

Al termine di un'ispezione, di un'ispezione dettagliata o di un'ispezione estesa, l'ispettore redige un rapporto a norma dell'allegato IX. Una copia del rapporto d'ispezione è consegnata al comandante della nave.

Articolo 18

Esposti

Tutti gli esposti sono soggetti ad una valutazione iniziale **rapida da parte dell'autorità competente. Tale valutazione permette di determinare se un esposto sia motivato, specifico e manifestamente fondato.**

In tal caso, l'autorità competente vi dà il seguito appropriato. Essa prevede in particolare per il capitano e il proprietario della nave nonché per tutte le altre persone direttamente interessate dall'esposto, compresa la persona che lo ha presentato, la possibilità di far valere le loro osservazioni.

Se giudica l'esposto manifestamente infondato, l'autorità competente informa l'autore della sua decisione e della relativa motivazione.

L'identità della persona che presenta un esposto non è rivelata al comandante o al proprietario della nave in questione. L'ispettore assicura la riservatezza durante i colloqui con i membri dell'equipaggio.

Gli Stati membri informano l'amministrazione dello Stato di bandiera, eventualmente con copia all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), degli esposti non manifestamente infondati e del seguito che vi è stato dato.

Articolo 19

Correzioni e fermo

1. L'autorità competente si accerta che tutte le carenze confermate o rivelate dall'ispezione siano corrette secondo le convenzioni.

2. In caso di carenze che rappresentano un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente, l'autorità competente dello Stato di approdo nel quale è ispezionata la nave si accerta che questa sia sottoposta a fermo o che sia interrotto lo svolgimento dell'operazione durante la quale emergono le carenze. Il provvedimento di fermo o di interruzione di un'operazione non è revocato fino a quando non sia stato eliminato il pericolo o fino a che l'autorità stabilisca che, a determinate condizioni, la nave può riprendere il mare o l'operazione può essere ripresa senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio, senza pericoli per le altre navi o senza rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino.

Mercoledì 24 settembre 2008

3. Nell'esercizio del suo potere discrezionale nel valutare l'opportunità di sottoporre una nave a fermo, l'ispettore applica i criteri stabiliti nell'allegato X.

4. Se l'ispezione rivela che la nave non è equipaggiata con dispositivi di registrazione dei dati di navigazione funzionanti quando il loro uso è prescritto dalla direttiva 2002/59/CE, l'autorità competente provvede affinché la nave sia sottoposta a fermo.

Qualora tale carenza non possa essere prontamente corretta presso il porto in cui è stato disposto il fermo, l'autorità competente può consentire alla nave di raggiungere il cantiere navale idoneo più vicino a tale porto, dove essa potrà essere prontamente corretta, o può imporre che la suddetta carenza sia corretta entro un termine massimo di trenta giorni come previsto dagli orientamenti stabiliti dal MOU di Parigi. A tal fine si applicano le procedure di cui all'*articolo 21*.

5. In circostanze eccezionali, quando le condizioni generali della nave sono manifestamente al di sotto delle norme, l'autorità competente può sospendere l'ispezione della nave finché i soggetti responsabili non abbiano fatto quanto necessario per garantire che la nave ottemperi ai pertinenti requisiti fissati nelle convenzioni.

6. Nel caso si proceda ad un fermo, l'autorità competente informa immediatamente per iscritto, accludendo il rapporto d'ispezione, l'amministrazione dello Stato di bandiera o, quando ciò non sia possibile, il console o, in sua assenza, la più vicina rappresentanza diplomatica di tale Stato in merito a tutte le circostanze che hanno reso necessario l'intervento. Sono inoltre informati gli ispettori nominati o gli organismi riconosciuti responsabili del rilascio dei certificati di classificazione o dei certificati obbligatori in conformità delle convenzioni, laddove necessario.

7. La presente direttiva non pregiudica gli ulteriori requisiti previsti dalle convenzioni per quanto riguarda le procedure di notifica e di comunicazione relative al controllo dello Stato di approdo.

8. Ove il controllo dello Stato di approdo sia esercitato ai sensi della presente direttiva, si fa tutto il possibile per evitare che una nave sia indebitamente sottoposta a fermo o trattenuta. Se la nave è indebitamente sottoposta a fermo o trattenuta, il proprietario o l'armatore hanno diritto ad un indennizzo per eventuali perdite o danni subiti. In tutti i casi in cui si afferma che la nave sia stata indebitamente sottoposta a fermo o trattenuta, l'onere della prova incombe al proprietario o all'armatore della nave.

9. Al fine di alleggerire la congestione portuale, l'autorità competente può autorizzare che una nave sottoposta a fermo sia spostata verso un'altra parte del porto se ciò è possibile in condizioni di sicurezza. Tuttavia, il rischio di congestione portuale non costituisce un elemento da prendere in considerazione nel decidere un provvedimento di fermo o di revoca di un fermo.

L'autorità competente informa il prima possibile l'autorità o ente portuale dell'emissione di un provvedimento di fermo.

Le autorità o enti portuali cooperano con l'autorità competente al fine di agevolare la sistemazione delle navi sottoposte a fermo.

Articolo 20

Diritto di ricorso

1. Il proprietario o l'armatore di una nave o il suo rappresentante nello Stato membro ha il diritto di ricorrere contro il fermo o il rifiuto di accesso disposto dall'autorità competente. Il ricorso non sospende il fermo o il rifiuto di accesso.

Mercoledì 24 settembre 2008

2. A tal fine gli Stati membri istituiscono e mantengono in vigore le opportune procedure, in conformità della rispettiva legislazione nazionale **e cooperano tra loro in particolare al fine di garantire che i ricorsi siano esaminati entro un periodo ragionevole.**
3. L'autorità competente informa adeguatamente del diritto di ricorso **e delle relative modalità pratiche** il comandante della nave di cui al paragrafo 1.
4. Quando, in conseguenza di un ricorso o di una richiesta presentati dal proprietario o armatore di una nave o dal suo rappresentante, un provvedimento di fermo o di rifiuto di accesso è revocato o modificato:
 - a) gli Stati membri provvedono affinché la banca dati sulle ispezioni sia tempestivamente aggiornata di conseguenza;
 - b) lo Stato membro in cui è emesso il provvedimento di fermo o di rifiuto di accesso provvede entro *ventiquattr'*ore dalla suddetta decisione alla rettifica dell'informazione pubblicata a norma dell'*articolo 26*.

Articolo 21

Seguito dato a ispezioni e fermi

1. Se le carenze di cui all'*articolo 19*, paragrafo 2, non possono essere corrette nel porto in cui è avvenuta l'ispezione, l'autorità competente dello Stato membro interessato può consentire alla nave di raggiungere **direttamente** il cantiere navale idoneo più vicino al porto di fermo, scelto dal comandante e dalle autorità interessate, dove può essere dato il necessario seguito al provvedimento purché siano rispettate le condizioni stabilite dall'autorità competente dello Stato di bandiera e approvate da detto Stato membro. Dette condizioni assicurano che la nave possa riprendere il mare senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio, senza pericoli per le altre navi o senza rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino.
2. Quando la decisione di inviare la nave in un cantiere navale per riparazioni è dovuta alla non conformità alla risoluzione IMO A.744(18) *sugli orientamenti per il programma rafforzato di ispezioni durante visite di controllo su portarinfusa e petroliere*, per quanto riguarda la documentazione della nave o per quanto riguarda sue insufficienze e carenze strutturali, l'autorità competente può esigere che siano effettuate le necessarie misurazioni di spessore nel porto di fermo prima che la nave sia autorizzata a riprendere il mare.
3. Nei casi indicati al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il porto nel quale è avvenuta l'ispezione informa l'autorità competente dello Stato in cui è situato il cantiere di riparazione, i soggetti menzionati all'*articolo 19*, paragrafo 6, e ogni altra autorità pertinente in merito alle condizioni necessarie per la navigazione.

L'autorità competente dello Stato membro destinatario della notifica comunica all'autorità notificante le azioni intraprese in merito.

4. Gli Stati membri provvedono affinché sia rifiutato l'accesso a qualsiasi porto **o ancoraggio** all'interno della Comunità alle navi di cui al paragrafo 1 che prendono il mare:
 - a) senza rispettare le condizioni stabilite dall'autorità competente dello Stato membro del porto d'ispezione,
o
 - b) che rifiutano di ottemperare ai requisiti applicabili delle convenzioni non recandosi nel cantiere navale previsto.

Siffatto rifiuto rimane in vigore finché il proprietario o l'armatore non dimostri sufficientemente all'autorità competente dello Stato membro in cui sono state constatate le carenze che la nave è perfettamente conforme ai pertinenti requisiti delle convenzioni.

Mercoledì 24 settembre 2008

5. Nei casi indicati al paragrafo 4, lettera a), l'autorità competente dello Stato membro in cui sono state constatate le carenze della nave informa immediatamente le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.

Nei casi indicati al paragrafo 4, lettera b), l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il cantiere navale informa immediatamente le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.

Prima di negare l'accesso, lo Stato membro può chiedere di consultarsi con l'amministrazione dello Stato di bandiera della nave in questione.

6. In deroga **alle disposizioni del** paragrafo 4, l'accesso ad un porto **o ancoraggio** specifico può essere consentito dall'autorità competente del relativo Stato di approdo in casi di forza maggiore o per motivi primari di sicurezza ovvero per diminuire o ridurre al minimo il rischio di inquinamento o per correggere carenze, a condizione che il proprietario, l'armatore o il comandante della nave **abbiano adottato** provvedimenti adeguati a garantire un accesso sicuro che soddisfino l'autorità competente di tale Stato membro.

Articolo 22

Profilo professionale degli ispettori

1. Le ispezioni sono eseguite soltanto da ispettori che possiedano i requisiti in materia di qualifiche professionali indicati nell'allegato XI e che sono autorizzati dall'autorità competente ad eseguire il controllo da parte dello Stato di approdo.

2. Qualora l'autorità competente dello Stato di approdo non possa garantire le competenze professionali necessarie, l'ispettore dell'autorità stessa può essere assistito da chiunque possenga le competenze professionali richieste.

3. L'autorità competente, gli ispettori che effettuano il controllo da parte dello Stato di approdo e le persone che li assistono non devono avere alcun interesse commerciale nei porti in cui avviene l'ispezione né nelle navi ispezionate; gli ispettori non sono dipendenti né intraprendono attività per conto di organizzazioni non governative che rilasciano i certificati obbligatori e i certificati di classificazione o che svolgono le visite necessarie per il rilascio di tali certificati alle navi.

4. Ciascun ispettore è provvisto di un documento personale, sotto forma di documento di identità, rilasciato dall'autorità competente da cui dipende conformemente alla direttiva 96/40/CE della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo ⁽¹⁾.

5. Gli Stati membri provvedono affinché la competenza degli ispettori e la loro conformità ai criteri minimi di cui all'allegato XI siano verificate, prima che essi siano autorizzati ad eseguire ispezioni e successivamente con frequenza periodica, alla luce del programma di formazione di cui al paragrafo 7.

6. Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori ricevano una formazione appropriata in relazione alle modifiche apportate al regime del controllo da parte dello Stato di approdo **applicato nella Comunità** stabilito nella presente direttiva e agli emendamenti delle convenzioni.

7. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione sviluppa e promuove un programma comunitario armonizzato per la formazione e la valutazione, da parte degli Stati membri, delle competenze degli ispettori addetti al controllo da parte dello Stato di approdo.

⁽¹⁾ GU L 196 del 7.8.1996, pag. 8.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 23

Rapporti dei piloti e delle autorità portuali

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per assicurare che i loro piloti che effettuano operazioni di ormeggio o disormeggio di navi o che operano su navi dirette verso un porto o in transito all'interno di uno Stato membro informino immediatamente l'autorità competente dello Stato di approdo o dello Stato costiero, a seconda dei casi, qualora nell'esercizio delle loro normali funzioni vengano a conoscenza di anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino.
2. Se, nell'esercizio delle loro normali funzioni, le autorità o enti portuali constatano che una nave attraccata nel loro porto presenta anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino, ne informano immediatamente l'autorità competente dello Stato di approdo interessato.
3. Gli Stati membri chiedono ai piloti e alle autorità o enti portuali di riferire almeno le seguenti informazioni, se possibile in formato elettronico:
 - informazioni sulla nave (nome, numero di identificazione IMO, indicativo radio e bandiera);
 - informazioni sulla navigazione (ultimo porto di approdo, porto di destinazione);
 - descrizione delle anomalie apparenti riscontrate a bordo.
4. Gli Stati membri provvedono affinché siano intraprese azioni appropriate in merito alle anomalie apparenti segnalate dai piloti e dalle autorità o enti portuali e registrano i dettagli di tali azioni.
5. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, misure di attuazione del presente articolo, ivi inclusi un formato elettronico armonizzato e procedure di segnalazione delle anomalie apparenti da parte dei piloti e delle autorità o enti portuali nonché delle azioni di seguito intraprese dagli Stati membri.

Articolo 24

Banca dati sulle ispezioni

1. La Commissione elabora, mantiene e aggiorna una banca dati sulle ispezioni basandosi sulle competenze e sull'esperienza maturate nell'ambito del MOU di Parigi.

La banca dati sulle ispezioni contiene tutte le informazioni necessarie per attuare il sistema di ispezioni istituito ai sensi della presente direttiva e comprende le funzionalità di cui all'allegato XII.

2. ***Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che le informazioni sull'ora effettiva di arrivo e sull'ora effettiva di partenza di ogni nave che approda nei loro porti siano trasferite alla banca dati sulle ispezioni tramite i sistemi nazionali di gestione delle informazioni marittime di cui all'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2002/59/CE rispettivamente entro un'ora dall'arrivo della nave ed entro tre ore dalla sua partenza.***
3. Gli Stati membri provvedono a trasferire nella banca dati sulle ispezioni le informazioni relative alle ispezioni effettuate in conformità della presente direttiva non appena è ultimato il rapporto sull'ispezione o il fermo è revocato.

Entro *settantadue* ore gli Stati membri provvedono alla convalida, ai fini della pubblicazione, delle informazioni trasferite nella banca dati sulle ispezioni.

Mercoledì 24 settembre 2008

4. In base ai dati relativi alle ispezioni forniti dagli Stati membri, la Commissione è in grado di reperire nella banca dati sulle ispezioni qualsiasi dato rilevante inerente all'attuazione della presente direttiva, in particolare sul profilo di rischio di una nave, sulle navi da sottoporre ad ispezione, sui movimenti delle navi e sull'impegno di ispezione di ciascuno Stato membro.

Gli Stati membri hanno accesso a tutte le informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle procedure d'ispezione della presente direttiva.

Gli Stati membri e gli Stati parte del MOU di Parigi sono autorizzati ad accedere a qualsiasi dato essi abbiano registrato nella banca dati sulle ispezioni nonché ai dati relativi alle navi battenti la loro bandiera.

Articolo 25

Scambio di informazioni e cooperazione

Ciascuno Stato membro provvede affinché le sue autorità o enti portuali e gli altri enti e autorità pertinenti forniscano all'autorità competente per il controllo da parte dello Stato di approdo i seguenti tipi di informazioni in loro possesso:

- informazioni notificate in conformità dell'*articolo 9* e dell'*allegato III*;
- informazioni relative alle navi che hanno omesso di notificare informazioni conformemente al disposto della presente direttiva e alle direttive 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico ⁽¹⁾, e 2002/59/CE, nonché, se del caso, al regolamento (CE) n. 725/2004;
- informazioni relative a navi che hanno preso il mare senza essersi conformate agli articoli 7 o 10 della direttiva 2000/59/CE;
- informazioni relative a navi alle quali è stato negato l'accesso o che sono state espulse da un porto per motivi di sicurezza;
- informazioni su anomalie apparenti conformemente all'*articolo 23*.

Articolo 26

Pubblicazione di notizie

Basandosi sulle competenze e sull'esperienza maturate nell'ambito del MOU di Parigi, la Commissione mette a disposizione e tiene aggiornate su un sito Web pubblico le informazioni relative ad ispezioni, fermi e rifiuto di accesso in conformità dell'*allegato XIII*.

Articolo 27

Pubblicazione di un elenco delle compagnie con un livello di prestazione basso e molto basso

La Commissione redige e pubblica periodicamente, su un sito Web pubblico, informazioni sulle compagnie il cui livello di prestazione, in un periodo di tre mesi o più, è considerato basso e molto basso ai fini della determinazione del profilo di rischio della nave di cui all'*allegato I*, parte I.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'*articolo 31*, paragrafo 2, le norme per l'attuazione del presente articolo, **vigilando a che queste tengano conto dell'entità della flotta gestita dalle compagnie** e specificando segnatamente le modalità di pubblicazione.

⁽¹⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81. ||.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 28

Rimborso delle spese

1. Qualora le ispezioni di cui agli *articoli 13 e 14* confermino o accertino carenze rispetto ai requisiti previsti da una convenzione che giustificano il fermo di una nave, le spese complessive in un normale esercizio contabile connesse all'ispezione sono a carico del proprietario o dell'armatore o del suo rappresentante nello Stato di approdo.
2. Tutte le spese connesse con le ispezioni eseguite dall'autorità competente di uno Stato membro secondo quanto disposto dall'*articolo 16* e dall'*articolo 21*, paragrafo 4, sono sostenute dal proprietario o dall'armatore della nave.
3. Qualora una nave sia sottoposta a fermo, tutti i costi relativi al fermo in porto sono a carico del proprietario o dell'armatore della nave.
4. Il fermo non è revocato finché non si sia provveda al completo pagamento o non sia data una garanzia sufficiente per il rimborso *di tali* spese.

Articolo 29

Dati per il controllo dell'attuazione

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni elencate nell'allegato XIV con la frequenza in esso specificata.

Articolo 30

Monitoraggio dell'osservanza delle norme e della prestazione degli Stati membri

Al fine di assicurare un'efficace applicazione della presente direttiva e monitorare il funzionamento globale del regime comunitario del controllo da parte dello Stato di approdo ai sensi dell'*articolo 2*, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1406/2002, la Commissione raccoglie le necessarie informazioni ed effettua visite negli Stati membri.

Articolo 31

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'*articolo 3* del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio *del 5 novembre 2002* ⁽¹⁾.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli *articoli 5 e 7* della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'*articolo 8* della stessa.

Il periodo di cui all'*articolo 5*, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'*articolo 5 bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'*articolo 7* della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'*articolo 8* della stessa.

⁽¹⁾ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. ||.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 32

Procedura di modifica

La Commissione:

- a) adegua gli allegati, ad eccezione dell'allegato I, per tener conto degli emendamenti alla normativa comunitaria sulla sicurezza marittima che sono entrati in vigore, alle convenzioni, ai codici e alle risoluzioni internazionali dei relativi organismi internazionali, nonché agli sviluppi del MOU di Parigi già entrati in vigore;
- b) modifica le definizioni facenti riferimento a convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, nonché alla normativa comunitaria, rilevanti ai fini della presente direttiva.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 31*, paragrafo 3.

Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'*articolo 2* possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'*articolo 5* del regolamento (CE) n. 2099/2002.

Articolo 33

Modalità di attuazione

Nello stabilire le modalità di attuazione di cui all'*articolo 8*, paragrafo 4, all'*articolo 10*, paragrafo 3, all'*articolo 14*, paragrafo 3, all'*articolo 15*, paragrafo 4, all'*articolo 23*, paragrafo 5, e all'*articolo 27* secondo le procedure di cui all'*articolo 31*, paragrafi 2 e 3, la Commissione fa particolare attenzione a che le stesse tengano conto della competenza e dell'esperienza acquisite con il sistema di ispezione nell'ambito della Comunità e del MOU di Parigi.

Articolo 34

Sanzioni

Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 35

Riesame

La Commissione procede ad un riesame dell'applicazione della presente direttiva, **in particolare nella prospettiva di un'attuazione uniforme del regime comunitario di controllo**, entro diciotto mesi dal ... (*). Tale riesame prevede, tra l'altro, la valutazione dell'adempimento dell'impegno di ispezione comunitario globale di cui all'*articolo 5*, del numero di ispettori preposti al controllo dello Stato di approdo in ogni Stato membro, del numero di ispezioni effettuate, del rispetto da parte di ciascuno Stato membro dell'impegno di ispezione annuale e dell'applicazione degli *articoli 7 e 8*.

La Commissione comunica i risultati del riesame al Parlamento europeo e al Consiglio e determina, sulla base di tale riesame, l'eventuale necessità di proporre una direttiva di modifica o ulteriori disposizioni legislative in materia.

(*) Data di cui all'*articolo 36*, paragrafo 1.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 36

Attuazione e notifica

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi **agli articoli ... e ai punti ... degli allegati ... [articoli o loro parti e punti degli allegati che sono stati modificati in termini di contenuto rispetto alla direttiva precedente] entro diciotto mesi dalla data di cui all'articolo 38. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo delle suddette disposizioni e una tavola di concordanza fra tali disposizioni e la presente direttiva.**
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti s'intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la formulazione di tale indicazione sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
4. Inoltre, la Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva all'interno degli Stati membri.

Articolo 37

Abrogazione

La direttiva 95/21/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato XV, parte A, è abrogata, con effetto dal ... (*), fermi restando gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive di cui all'allegato XV, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVI.

Articolo 38

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli ... e i punti ... degli allegati ... [articoli o loro parti e punti degli allegati rimasti inalterati rispetto alla direttiva precedente] entrano in vigore a decorrere dal ... ().**

(*) GU: data di entrata in vigore della presente direttiva.

(**) **Data di entrata in vigore della presente direttiva.**

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 39

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

ELEMENTI DEL REGIME COMUNITARIO DI ISPEZIONE DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO
(di cui all'articolo 6)

I seguenti elementi sono inclusi nel regime comunitario di ispezione da parte dello Stato di approdo.

I. Profilo di rischio della nave

Il profilo di rischio della nave è determinato dalla combinazione dei seguenti parametri generici e storici.

1. Parametri generici

a) Tipo di nave

Le navi passeggeri, le petroliere e le chimichiere, le navi gasiere e portarinfuse sono considerate a rischio maggiore.

b) Età della nave

Le navi che hanno più di dodici anni sono considerate a rischio maggiore.

c) Prestazione dello Stato di bandiera

i) Le navi battenti bandiera di uno Stato con una elevata percentuale di fermi all'interno dell'Unione europea e della regione del MOU di Parigi sono considerate a rischio maggiore.

ii) Le navi battenti bandiera di uno Stato con una modesta percentuale di fermi all'interno dell'Unione europea e della regione del MOU di Parigi sono considerate a rischio minore.

iii) Le navi battenti bandiera di uno Stato per cui è stato completato un controllo ed è stato eventualmente presentato un piano d'azione correttivo, conformemente sia al quadro che alle procedure per il sistema di audit volontario degli Stati membri dell'IMO, sono considerate a rischio minore. Non appena adottate le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lo Stato di bandiera di una tale nave deve dimostrare di aver rispettato il codice per l'applicazione degli strumenti IMO obbligatori.

d) Organismi riconosciuti

i) Le navi dotate di certificati rilasciati da organismi riconosciuti con un livello di prestazione basso o molto basso in relazione alle loro percentuali di fermi all'interno dell'Unione europea e della regione del MOU di Parigi sono considerate a rischio maggiore.

ii) Le navi dotate di certificati rilasciati da organismi riconosciuti con un livello di prestazione elevato in relazione alle loro percentuali di fermi all'interno dell'Unione europea e della regione del MOU di Parigi sono considerate a rischio minore.

iii) Le navi dotate di certificati rilasciati da organismi riconosciuti ai sensi della direttiva 94/57/CE sono considerate a rischio minore.

Mercoledì 24 settembre 2008

e) Prestazione della compagnia

- i) Le navi di una compagnia con livello di prestazione basso o molto basso, stabilita sulla base delle carenze delle sue navi e delle percentuali di fermi all'interno dell'Unione europea e della regione del MOU di Parigi, sono considerate a rischio maggiore.
- ii) Le navi di una compagnia con prestazione elevata, stabilita sulla base delle carenze delle sue navi e delle percentuali di fermi all'interno dell'Unione europea e della regione del MOU di Parigi, sono considerate a rischio minore.

2. Parametri storici

- i) Le navi che sono state sottoposte a fermo più di una volta sono considerate a rischio maggiore.
- ii) Le navi sulle quali, durante l'ispezione o le ispezioni effettuate nel periodo di cui all'allegato II, sono state constatate meno carenze di quelle ivi indicate, sono considerate a rischio minore.
- iii) Le navi che non sono state sottoposte a fermo nel periodo di cui all'allegato II sono considerate a rischio minore.

I parametri di rischio sono combinati utilizzando una ponderazione che rispecchia l'influenza relativa di ogni parametro sul rischio complessivo della nave, allo scopo di stabilire i seguenti profili di rischio della nave:

- rischio elevato,
- rischio medio,
- rischio modesto.

Nel determinare i suddetti profili di rischio è attribuita maggiore importanza ai parametri relativi a tipo di nave, prestazione dello Stato di bandiera, organismi riconosciuti e prestazione della compagnia.

II. Ispezione delle navi

1. Ispezioni periodiche

Le ispezioni periodiche sono effettuate a intervalli di tempo prestabiliti. La loro frequenza è determinata dal profilo di rischio della nave. L'intervallo tra le ispezioni periodiche per le navi a rischio elevato non supera i sei mesi. La frequenza delle ispezioni periodiche per le navi con altri profili di rischio diminuisce con il diminuire del rischio.

Gli Stati membri effettuano una ispezione periodica su:

- ogni nave con un profilo di rischio elevato che non è stata sottoposta a ispezione in un porto dell'Unione europea o della regione del MOU di Parigi nel corso degli ultimi sei mesi. Le navi a rischio elevato possono essere sottoposte ad ispezione a partire dal quinto mese;
- ogni nave con un profilo di rischio medio che non è stata sottoposta a ispezione in un porto dell'Unione europea o della regione del MOU di Parigi nel corso degli ultimi dodici mesi. Le navi a rischio medio possono essere sottoposte ad ispezione a partire dal decimo mese;
- ogni nave con un profilo di rischio modesto che non è stata sottoposta a ispezione in un porto dell'Unione europea o della regione del MOU di Parigi nel corso degli ultimi **trenta mesi**. Le navi a rischio modesto possono essere sottoposte ad ispezione a partire dal ventiquattresimo mese.

2. Ispezioni supplementari

Le navi alle quali si applicano i seguenti fattori di priorità assoluta o imprevisti sono sottoposte ad ispezione indipendentemente dal periodo intercorso dalla loro ultima ispezione periodica. La decisione sulla necessità di effettuare un'ispezione supplementare sulla scorta di fattori imprevisti è tuttavia lasciata alla valutazione professionale dell'ispettore.

2A. Fattori di priorità assoluta

Le navi alle quali si applicano i seguenti fattori di priorità assoluta sono sottoposte ad ispezione indipendentemente dal periodo intercorso dalla loro ultima ispezione periodica:

- Navi che sono state sospese o ritirate dalla loro classe per ragioni di sicurezza dopo l'ultima ispezione effettuata nell'Unione europea o nella regione del MOU di Parigi.

Mercoledì 24 settembre 2008

- Navi che sono state oggetto di segnalazione o notifica da parte di un altro Stato membro.
- Navi che non possono essere identificate nella banca dati sulle ispezioni.
- **Navi che non si sono conformate ai pertinenti requisiti di notifica di cui all'articolo 9 della presente direttiva, alle direttive 2000/59/CE e 2002/59/CE e, se del caso, al regolamento (CE) n. 725/2004.**
- **Navi per le quali sono state segnalate carenze persistenti, tranne quelle le cui carenze dovevano essere eliminate prima della partenza.**
- Navi che:
 - sono state coinvolte in collisioni o si sono arenate o incagliate durante l'avvicinamento al porto;
 - sono state oggetto di un'accusa di presunta violazione delle norme sullo scarico di sostanze o effluenti pericolosi; oppure
 - hanno eseguito manovre errate o pericolose, non rispettando le misure adottate dall'IMO in materia o le pratiche e procedure per la sicurezza della navigazione.

2B. Fattori imprevisti

Le navi alle quali si applicano i seguenti fattori imprevisti possono essere sottoposte ad ispezione indipendentemente dal periodo intercorso dalla loro ultima ispezione periodica. La decisione di effettuare tale ispezione supplementare è lasciata alla valutazione professionale dell'autorità competente.

- Navi che:
 - sono state gestite in maniera tale da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, oppure
 - non si sono conformate alla raccomandazione sulla navigazione di avvicinamento al Mar Baltico che figura negli allegati alla risoluzione MSC.138(76) dell'IMO.
- Navi con certificati rilasciati da un organismo precedentemente riconosciuto il cui riconoscimento è stato ritirato dopo l'ultima ispezione effettuata nell'Unione europea o nella regione del MOU di Parigi.
- Navi che, su segnalazione di piloti o autorità o enti portuali, risultano avere anomalie apparenti tali da non permettere loro di navigare in condizioni di sicurezza o che costituiscono un rischio per l'ambiente ai sensi dell'*articolo 23* della presente direttiva.
- Navi che non si sono attenute ai requisiti di notifica pertinenti di cui all'*articolo 9* della presente direttiva, alla direttiva 2000/59/CE, alla direttiva 2002/59/CE e, se del caso, al regolamento (CE) n. 725/2004.
- Navi che sono state oggetto di rapporto o esposto da parte del comandante, di un membro dell'equipaggio o di persone o organismi aventi un interesse legittimo alla sicurezza di esercizio della nave, alle condizioni di vita o di lavoro a bordo o alla prevenzione dell'inquinamento, sempre che lo Stato membro in questione ritenga che il rapporto o l'esposto non siano manifestamente infondati.
- Navi che in precedenza sono state sottoposte a fermo oltre tre mesi prima.

Mercoledì 24 settembre 2008

- Navi per le quali sono segnalate carenze non corrette, ad eccezione di quelle per cui le carenze dovevano essere corrette entro *quattordici* giorni dalla partenza e delle carenze che dovevano essere corrette prima della partenza.
- Navi per le quali sono segnalati problemi relativi al tipo di carico, in particolare carichi nocivi o pericolosi.
- Navi che sono state gestite in modo da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente.
- Navi per le quali sono giunte da fonte attendibile informazioni secondo cui i parametri di rischio non corrispondono a quelli registrati, con la conseguenza che il livello di rischio risulta maggiore.

3. Regime di selezione

3A. Le navi di priorità I sono ispezionate come segue:

a) Un'ispezione estesa è effettuata su:

- ogni nave con un profilo di rischio elevato non ispezionata negli ultimi sei mesi;
- ogni nave passeggeri, petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre *dodici* anni e con un profilo di rischio medio, non ispezionata negli ultimi *dodici* mesi.

b) Un'ispezione iniziale o dettagliata, a seconda dei casi, è effettuata su:

- ogni nave diversa da una nave passeggeri, da una petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre *dodici* anni e con un profilo di rischio medio, non ispezionata negli ultimi *dodici* mesi.

c) In caso di fattore di priorità assoluta:

- un'ispezione dettagliata o estesa, a seconda della valutazione professionale dell'ispettore, è effettuata su ogni nave con un profilo di rischio elevato e su ogni nave passeggeri, petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre *dodici* anni;
- un'ispezione dettagliata è effettuata su ogni nave diversa da una nave passeggeri, da una petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre *dodici* anni.

3B. **Se l'autorità competente seleziona una nave di priorità II affinché sia sottoposta ad ispezione, si applica il seguente schema:**

a) Un'ispezione estesa è effettuata su:

- ogni nave con un profilo di rischio elevato non ispezionata negli ultimi cinque mesi;
- ogni nave passeggeri, petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre *dodici* anni e con un profilo di rischio medio, non ispezionata negli ultimi *dieci* mesi;
- ogni nave passeggeri, petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre *dodici* anni e con un profilo di rischio modesto, non ispezionata negli ultimi *ventiquattro* mesi.

b) Un'ispezione iniziale o dettagliata, a seconda dei casi, è effettuata su:

- ogni nave diversa da una nave passeggeri, da una petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre *dodici* anni e con un profilo di rischio medio, non ispezionata negli ultimi *dieci* mesi;
- ogni nave diversa da una nave passeggeri, da una petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre *dodici* anni e con un profilo di rischio modesto, non ispezionata negli ultimi *ventiquattro* mesi.

Mercoledì 24 settembre 2008

- c) In caso di fattore imprevisto:
- un'ispezione dettagliata o estesa, a seconda della valutazione professionale dell'ispettore, è effettuata su ogni nave con un profilo di rischio elevato o su ogni nave diversa da una nave passeggeri, da una petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre dodici anni;
 - un'ispezione dettagliata è effettuata su ogni nave diversa da una nave passeggeri, da una petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre dodici anni.

ALLEGATO II

MODELLO DI PROFILO DI RISCHIO DELLA NAVE

(di cui all'articolo 10, paragrafo 2)

| | | | | Profilo | | | |
|--------------------|--|----------------------------------|---------|---|---------------------|---|------------------------------|
| | | | | Nave a rischio elevato (HRS) | | Nave a rischio medio (SRS) | Nave a rischio modesto (LRS) |
| Parametri generici | | | | Criteria | Punteggio ponderato | Criteria | Criteria |
| 1 | Tipo di nave | | | Chimichiera Gasiera Petroliera Portarinfusa Nave passeggeri | 2 | nave a rischio né elevato né modesto | Tutti i tipi |
| 2 | Età della nave | | | Tutti i tipi > 12 anni | 1 | | Qualsiasi età |
| 3a | Bandiera | Lista BGW (nera, grigia, bianca) | | Nera — rischio molto elevato (VH), elevato (H), da medio (M) a elevato | 2 | | Bianca |
| | | | | Nera — rischio medio | 1 | | |
| 3b | Audit IMO | | | — | — | | Sì |
| 4a | Organismo riconosciuto | Prestazione | H | — | — | | Elevata |
| | | | M | — | — | | |
| | | | L | Scarsa | 1 | | |
| | | | VL | Scarsissima | | | |
| 4b | Riconosciuto dall'UE | | | — | — | | Sì |
| 5 | Compagnia | Prestazione | H | — | — | | Elevata |
| | | | M | — | — | | |
| | | | L | Scarsa | 2 | | |
| | | | VL | Scarsissima | | | |
| Parametri storici | | | | | | | |
| 6 | N. di carenze registrate in ogni ispezione nei 36 mesi preced. | | Carenze | Non applicabile | — | ≤ 5 (e almeno un'ispezione effettuata nei 36 mesi precedenti) | |
| 7 | N. di fermi nei 36 mesi preced. | | Fermi | ≥ 2 fermi | 1 | Nessun fermo | |

HRS: le navi che soddisfano i criteri totalizzando un punteggio ponderato pari a 5 o più.

LRS: le navi che soddisfano tutti i criteri dei parametri relativi a un rischio modesto.

SRS: tutte le altre navi che non rientrano nelle due suddette categorie.

Mercoledì 24 settembre 2008

ALLEGATO III

NOTIFICA

(di cui all'*articolo 9*, paragrafo 1)Informazioni da comunicare in conformità dell'*articolo 9*, paragrafo 1

Le informazioni sottoelencate sono trasmesse all'autorità o ente portuale o all'autorità o ente designati a questo fine almeno tre giorni prima dell'ora prevista di arrivo nel porto **o ancoraggio** ovvero prima di lasciare il porto precedente, se si ritiene che il viaggio debba durare meno di tre giorni:

- a) elementi di identificazione della nave (nome, indicativo radio della nave, numero di identificazione IMO o numero MMSI);
- b) durata prevista dello scalo **ed elenco dei porti comunitari toccati successivamente nel corso dello stesso viaggio**;
- c) per le navi cisterna:
 - i) configurazione: monoscafo, monoscafo con SBT, doppio scafo,
 - ii) condizioni delle cisterne di carico e di zavorra: piene, vuote, altro,
 - iii) volume e natura del carico;
- d) operazioni previste nel porto **o ancoraggio** di destinazione (carico, scarico, altro);
- e) **porti di scalo o ancoraggi nella Comunità toccati successivamente nel corso dello stesso viaggio**;
- f) ispezioni obbligatorie previste e lavori di manutenzione e riparazione sostanziali da eseguire nel porto **o ancoraggio** di destinazione;
- g) data dell'ultima ispezione estesa nell'ambito del MOU di Parigi.

ALLEGATO IV

ELENCO DEI CERTIFICATI E DOCUMENTI

(di cui all'*articolo 13*, paragrafo 1)

1. Certificato internazionale di stazza (1969).
2. — Certificato di sicurezza per nave passeggeri,
 - Certificato di sicurezza per costruzione per nave da carico,
 - Certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico,
 - Certificato di sicurezza radio per nave da carico,
 - Certificato di esenzione, compreso, se del caso, l'elenco dei carichi,
 - Certificato di sicurezza per nave da carico.

Mercoledì 24 settembre 2008

3. Certificato internazionale di sicurezza navale (ISSC).
4. Registro sinottico (Continuous Synopsis Record).
5. Certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;
 || Certificato di idoneità per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti.
6. Certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi;
 || Certificato di idoneità per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi.
7. Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale.
8. Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi.
9. Certificato internazionale di bordo libero (1966);
 || Certificato internazionale di esenzione di bordo libero.
10. Registro degli oli minerali, parti I e IIv
11. Registro dei carichi.
12. Documento sulla composizione minima degli equipaggi.
13. Certificati o altri documenti necessari in conformità delle disposizioni della STCW.
14. Certificati medici (cfr. Convenzione ILO n. 73 concernente l'esame medico dei marittimi).
15. Tabella delle disposizioni di lavoro a bordo (Convenzione OIL n. 180 e STCW 95).
16. Registro delle ore di lavoro e di riposo dei marittimi (Convenzione OIL n. 180).
17. Informazioni sulla stabilità.
18. Copia del documento di conformità e del certificato di gestione della sicurezza rilasciati in conformità del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento || (SOLAS 74, capitolo IX).
19. Certificati sulla robustezza dello scafo della nave e i macchinari, rilasciati dall'organismo riconosciuto in questione (richiesti solo se la nave mantiene la classe con un organismo riconosciuto).
20. Documento di conformità con i requisiti specifici previsti per le navi che trasportano merci pericolose.
21. Certificato di sicurezza delle unità veloci e autorizzazione a operare unità veloci.
22. Elenco speciale o manifesto delle merci pericolose o piano dettagliato di stivaggio.
23. Giornale di bordo contenente le registrazioni di prove ed esercitazioni, incluse le esercitazioni di sicurezza, e registro dei verbali di ispezione e manutenzione della dotazione di salvataggio e relative disposizioni, nonché delle attrezzature e disposizioni antincendio.
24. Certificato di sicurezza per navi a destinazione specifica.
25. Certificato di sicurezza di unità mobili di trivellazione off-shore.

Mercoledì 24 settembre 2008

26. Per le petroliere, registro relativo al sistema di sorveglianza e controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in zavorra.
27. Ruolo dell'equipaggio, piano di lotta antincendio e, per le navi passeggeri, piano antiavaria.
28. Piano di emergenza per inquinamento da olio minerale.
29. Documentazione sui rapporti di ispezione (in caso di portarinfuse e petroliere).
30. Rapporti delle precedenti ispezioni da parte dello Stato di approdo.
31. Per le navi passeggeri ro-ro, informazioni sul rapporto massimo A/A.
32. Documento di autorizzazione per il trasporto di granaglie.
33. Manuale di fissazione del carico.
34. Piano di gestione dei rifiuti e registro dei rifiuti.
35. Sistema di supporto all'assunzione di decisioni per i comandanti delle navi passeggeri.
36. Piano di cooperazione SAR (servizio di ricerca e salvataggio) per navi passeggeri in servizio su rotte fisse.
37. Elenco dei limiti operativi per navi passeggeri.
38. Libretto per portarinfuse.
39. Piano di carico e scarico per portarinfuse.
40. Certificato di assicurazione o altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per i danni da inquinamento da idrocarburi (convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, 1992).
41. Certificato richiesto ai sensi della direttiva 2008/XX/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa alla responsabilità civile ed alle garanzie finanziarie degli armatori.
42. ***Certificati richiesti ai sensi della direttiva 2008/XX/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e di un regime di responsabilità civile e di garanzia finanziaria dei proprietari di navi].***
43. Certificato richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. XXXX/2008 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie navigabili interne in caso di incidente ⁽¹⁾.
44. Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico.
45. Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da acque reflue.

⁽¹⁾ Inserimento dei punti 41, 42 e 43 in attesa dell'adozione del rispettivo atto legislativo nell'ambito del terzo pacchetto marittimo.

Mercoledì 24 settembre 2008

ALLEGATO V

ESEMPI DI «FONDATI MOTIVI»

(di cui all'articolo 13, paragrafo 3)

- A. Esempi di fondati motivi per un'ispezione dettagliata
1. Navi contemplate nell'allegato I, *parte II*, punti 2A e 2B.
 2. Inadeguata tenuta del registro degli oli minerali.
 3. Rilevamento di imprecisioni durante l'esame dei certificati e di altra documentazione.
 4. Indicazioni che i membri dell'equipaggio non sono in grado di soddisfare le condizioni relative alla comunicazione a bordo di cui all'articolo 17 della direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽¹⁾.
 5. Un certificato è stato ottenuto con la frode o il titolare di un certificato non è la persona alla quale tale certificato è stato rilasciato in origine.
 6. La nave ha un comandante, un ufficiale o un marinaio titolare di un certificato rilasciato da un paese che non ha ratificato la convenzione STCW.
 7. Prove a dimostrazione che le operazioni di carico e scarico e altre operazioni non sono effettuate in condizioni di sicurezza o in conformità degli orientamenti dell'IMO: ad esempio, il contenuto di ossigeno nella condotta principale di gas inerte delle cisterne di carico supera i livelli massimi prescritti.
 8. Incapacità del comandante di una petroliera di fornire il registro relativo al sistema di sorveglianza e controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in zavorra.
 9. Mancanza di un ruolo di bordo aggiornato o scarsa conoscenza, da parte dei membri dell'equipaggio, dei rispettivi compiti in caso di incendio o di abbandono della nave.
 10. Emissione di falsi allarmi per soccorso non seguiti da idonee procedure di cancellazione.
 11. Mancanza della dotazione principale o delle disposizioni richieste dalle convenzioni.
 12. Condizioni di eccessiva insalubrità a bordo della nave.
 13. Prove tratte da osservazioni o dall'impressione generale dell'ispettore secondo cui esistono serie carenze o grave deterioramento della carena o delle strutture atti a pregiudicare l'integrità strutturale della nave, la sua tenuta stagna all'acqua o la sua tenuta stagna alle intemperie.
 14. Informazioni o prove che il comandante o l'equipaggio non ha dimestichezza con operazioni di bordo essenziali relative alla sicurezza della nave o alla prevenzione dell'inquinamento o che tali operazioni non sono state effettuate.
 15. Assenza di una tabella delle convenzioni di lavoro a bordo o di registri delle ore di lavoro o di riposo dell'equipaggio.
- B. Esempi di fondati motivi per il controllo delle navi su aspetti relativi alla sicurezza
1. L'ispettore può individuare fondati motivi per avviare ulteriori misure di controllo sulla sicurezza nel corso dell'ispezione iniziale del controllo da parte dello Stato di approdo:
 - 1.1. il certificato ISSC non è valido o è scaduto;
 - 1.2. il livello di sicurezza della nave è inferiore a quello del porto;

⁽¹⁾ GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17. ||.

Mercoledì 24 settembre 2008

- 1.3. le esercitazioni riguardanti la sicurezza della nave non sono state effettuate;
 - 1.4. le registrazioni delle ultime 10 interfacce nave/porto o nave/nave non sono complete;
 - 1.5. vi è la prova o è stato osservato che i membri del personale della nave che svolgono ruoli chiave non sono in grado di comunicare fra loro;
 - 1.6. sono rilevate prove basate su osservazioni che sussistono gravi carenze nei dispositivi di sicurezza;
 - 1.7. esistono informazioni provenienti da terzi, come un rapporto o un esposto, riguardanti questioni di sicurezza;
 - 1.8. la nave detiene un certificato di sicurezza navale internazionale (ISSC) provvisorio rilasciato successivamente e, in base al parere professionale dell'ispettore, uno dei motivi della nave o compagnia per richiedere tale certificato consiste nell'evitare di dover conformarsi pienamente alla regola della SOLAS 74 capitolo XI-2 e alla parte A del codice ISPS, oltre il periodo del certificato provvisorio iniziale. La parte A del codice ISPS specifica le circostanze nelle quali può essere rilasciato un certificato provvisorio.
2. Ove siano accertati i fondati motivi sopradescritti, l'ispettore informa immediatamente l'autorità competente della sicurezza (a meno che l'ispettore non sia egli stesso un'autorità debitamente autorizzata per la sicurezza). L'autorità competente della sicurezza decide quindi quali ulteriori misure di controllo siano necessarie tenendo conto del livello di sicurezza conformemente alla regola 9 della convenzione SOLAS 74, capitolo XI.
 3. Fondati motivi diversi da quelli sopra elencati devono essere esaminati dall'autorità debitamente autorizzata per la sicurezza.

ALLEGATO VI

PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE NAVI

(di cui all'articolo 15, paragrafo 1)

Allegato 1 «Procedure di controllo dello Stato di approdo» (PSCOs) del MOU di Parigi e seguenti istruzioni dello stesso, nella loro versione aggiornata:

- Instruction 33/2000/02: Operational Control on Ferries and Passenger Ships (Istruzione 33/2000/02: Controllo operativo sulle navi traghetto e passeggeri)
- Instruction 35/2002/02: Guidelines for PSCOs on Electronic Charts (Istruzione 35/2002/02: Orientamenti per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo (PSCO) in materia di carte elettroniche)
- Instruction 36/2003/08: Guidance for Inspection on Working and Living Conditions (Istruzione 36/2003/08: Orientamenti per l'ispezione delle condizioni di lavoro e di vita)
- Instruction 37/2004/02: Guidelines in Compliance with STCW 78/95 Convention as Amended (Istruzione 37/2004/02: Orientamenti ai sensi della convenzione STCW 78/95 modificata)
- Instruction 37/2004/05: Guidelines on the Inspection of Hours of Work/Rest (Istruzione 37/2004/05: Orientamenti per l'ispezione concernente le ore di lavoro/riposo)
- Instruction 37/2004/10: Guidelines for Port State Control Officers on Security Aspects (Istruzione 37/2004/10: Orientamenti per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo sugli aspetti relativi alla sicurezza)
- Instruction 38/2005/02: Guidelines for PSCO's Checking a Voyage Data Recorder (VDR) (Istruzione 38/2005/02: Orientamenti per la verifica, da parte degli PSCO, dei dispositivi di registrazione dei dati di navigazione (VDR))
- Instruction 38/2005/05: Guidelines on MARPOL 73/78 Annex I (Istruzione 38/2005/05: Orientamenti sull'allegato I della Convenzione MARPOL 73/78)
- Instruction 38/2005/07: Guidelines on the Control of the Condition Assessment Scheme (CAS) of Single Hull Oil Tankers (Istruzione 38/2005/07: Orientamenti sul controllo del regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS) delle petroliere monoscafo)
- Instruction 39/2006/01: Guidelines for the Port State Control Officer on on the ISM Code (Istruzione 39/2006/01: Orientamenti per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo sul codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM))
- Instruction 39/2006/02: Guidelines for Port State Control Officers on Control of GMDSS (Istruzione 39/2006/02: Orientamenti per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo sul controllo del sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (GMDSS))

Mercoledì 24 settembre 2008

- Instruction 39/2006/03: Optimisation of Banning and Notification Checklist (Istruzione 39/2006/03 Ottimizzazione della lista di controllo delle messe al bando e delle notifiche)
- Instruction 39/2006/10: Guidelines for PSCOs for the Examination of Ballast Tanks and Main Power Failure Simulation (black-out test) (Istruzione 39/2006/10: Orientamenti per gli PSCO per l'esame delle cisterne di zavorra e la simulazione di guasto del generatore principale (black-out test))
- Instruction 39/2006/11: Guidance for Checking the Structure of Bulk Carriers (Istruzione 39/2006/11 Orientamenti per le verifiche concernenti la struttura delle navi portarinfuse)
- Instruction 39/2006/12: Code of Good Practice for Port State Control Officers (Istruzione 39/2006/12 Codice di buone pratiche per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo)
- Instruction 40/2007/04: Criteria for Responsibility Assessment of Recognised Organisations (R/O) (Istruzione 40/2007/04: Criteri per la valutazione della responsabilità degli organismi riconosciuti)
- Instruction 40/2007/09: Guidelines for Port State Control Inspections for Compliance with Annex VI of MARPOL 73/78 (Istruzione 40/2007/09: Orientamenti per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo per conformarsi all'allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78).

ALLEGATO VII**ISPEZIONE ESTESA DELLE NAVI**

(di cui all'articolo 14)

Un'ispezione estesa concerne in particolare le condizioni generali dei seguenti settori a rischio:

- documentazione.
- condizioni strutturali.
- tenuta stagna alle intemperie.
- sistemi di emergenza.
- comunicazioni radio.
- operazioni di carico.
- sicurezza antincendio.
- allarmi.
- condizioni di vita e di lavoro.
- apparecchiature di navigazione.
- mezzi di salvataggio.
- merci pericolose.
- motori principali e ausiliari.
- prevenzione dell'inquinamento.

Inoltre ferma restando la loro fattibilità materiale o eventuali limitazioni connesse alla sicurezza delle persone, della nave o del porto, un'ispezione estesa include la verifica di specifiche voci di settori a rischio a seconda del tipo di navi ispezionate, come stabilito in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3.

Mercoledì 24 settembre 2008

ALLEGATO VIII

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIFIUTO DI ACCESSO NEI PORTI
E ANCORAGGI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ(di cui all'*articolo 16*)

1. In presenza delle condizioni di cui all'*articolo 16*, paragrafo 1, l'autorità competente del porto nel quale è deciso il terzo fermo della nave informa per iscritto il comandante della nave del fatto che sarà emesso un provvedimento di rifiuto di accesso che sarà immediatamente applicabile dopo che la nave avrà lasciato il porto. Il provvedimento di rifiuto di accesso diventa immediatamente applicabile dopo che la nave ha lasciato il porto una volta che le carenze che hanno portato al fermo siano state corrette.
2. L'autorità competente invia copia del provvedimento di rifiuto di accesso all'amministrazione dello Stato di bandiera, all'organismo riconosciuto interessato, agli altri Stati membri e agli altri firmatari del MOU di Parigi, alla Commissione e al Segretariato del MOU di Parigi. L'autorità competente aggiorna inoltre tempestivamente la banca dati sulle ispezioni con le informazioni relative al rifiuto di accesso.
3. Per la revoca del provvedimento di rifiuto di accesso il proprietario o l'armatore rivolge domanda formale all'autorità competente dello Stato membro che ha emanato il provvedimento. La domanda è corredata di un documento dell'amministrazione dello Stato di bandiera, rilasciato in seguito ad una visita a bordo da parte di un ispettore da essa debitamente autorizzato, attestante che la nave è pienamente conforme alle disposizioni applicabili delle convenzioni. L'amministrazione dello Stato di bandiera fornisce all'autorità competente la prova dell'avvenuta visita a bordo.
4. La domanda di revoca del provvedimento di rifiuto di accesso dev'essere altresì corredata, eventualmente, di un documento della società di classificazione della nave, in seguito ad una visita a bordo da parte di un suo ispettore, attestante che la nave è conforme alle norme di classificazione specificate dalla società in questione. La società di classificazione fornisce all'autorità competente la prova dell'avvenuta visita a bordo.
5. Il provvedimento di rifiuto di accesso può essere revocato soltanto trascorso il periodo di cui all'*articolo 16*, a seguito di una nuova ispezione della nave effettuata in un porto concordato. Se il porto concordato si trova in uno Stato membro, l'autorità competente di tale Stato, su richiesta dell'autorità competente che ha emanato il provvedimento di rifiuto di accesso, può autorizzare la nave ad entrare nel porto concordato affinché possa essere effettuata la nuova ispezione. In tali casi, non possono essere effettuate operazioni di carico nel porto fino a che il provvedimento di rifiuto di accesso sia stato revocato.
6. Se il fermo che ha portato al provvedimento di rifiuto di accesso era conseguente anche a carenze nella struttura della nave, l'autorità competente che lo ha emanato può esigere che taluni spazi, fra i quali gli spazi di carico e le cisterne, siano resi disponibili per un esame nel corso della nuova ispezione.
7. La nuova ispezione è effettuata dall'autorità competente dello Stato membro che ha emanato il provvedimento di rifiuto di accesso o dall'autorità competente del porto di destinazione con l'accordo dell'autorità competente dello Stato membro che ha emanato il provvedimento di rifiuto di accesso. L'autorità competente può esigere un preavviso fino a 14 giorni per la nuova ispezione. Sono fornite tutte le prove richieste dallo Stato membro in questione che la nave è pienamente conforme ai requisiti applicabili delle convenzioni.
8. La nuova ispezione consiste in un'ispezione estesa che riguardi quantomeno gli elementi pertinenti di cui all'allegato VII.

Mercoledì 24 settembre 2008

9. I costi derivanti da detta ispezione estesa sono totalmente a carico del proprietario o dell'armatore.
10. Se i risultati dell'ispezione estesa soddisfano lo Stato membro a norma dell'allegato VII, il provvedimento di rifiuto di accesso è revocato e la compagnia di appartenenza della nave ne è informata per iscritto.
11. L'autorità competente informa per iscritto della sua decisione anche l'amministrazione dello Stato di bandiera, la società di classificazione interessata, gli altri Stati membri, gli altri firmatari del MOU di Parigi, la Commissione e il Segretariato del MOU di Parigi. L'autorità competente deve inoltre aggiornare tempestivamente la banca dati sulle ispezioni con le informazioni relative alla revoca del provvedimento di rifiuto di accesso.
12. Le informazioni relative alle navi cui è stato rifiutato l'accesso nei porti all'interno della Comunità sono rese disponibili nella banca dati sulle ispezioni e rese pubbliche ai sensi delle disposizioni dell'*articolo 26* e dell'allegato XIII.

ALLEGATO IX

RAPPORTO D'ISPEZIONE

(di cui all'*articolo 17*)

Il rapporto d'ispezione comprende quantomeno i seguenti elementi.

I. Informazioni generali

1. Autorità competente che ha redatto il rapporto
2. Data e luogo dell'ispezione
3. Nome della nave ispezionata
4. Bandiera
5. Tipo di nave (come indicato nel certificato di gestione di sicurezza)
6. Numero di identificazione IMO
7. Indicativo radio
8. Stazza (GT)
9. Portata lorda (eventuale)
10. Anno di costruzione, determinato in base alla data indicata nei certificati di sicurezza della nave
11. La o le società di classificazione e altri organismi, ove pertinente, che hanno eventualmente rilasciato alla nave i certificati di classificazione
12. L'organismo o gli organismi riconosciuti e/o altre parti che hanno rilasciato alla nave certificati conformemente alle convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera
13. Nome ed indirizzo della compagnia di navigazione o dell'armatore della nave
14. Nome ed indirizzo del noleggiatore responsabile della scelta della nave e tipo di noleggio per le navi portarinfuse liquide o secche

Mercoledì 24 settembre 2008

15. Data finale di stesura del rapporto di ispezione
16. Indicazione dell'eventualità che informazioni dettagliate relative a un'ispezione o a un fermo siano pubblicate

II. Informazioni relative all'ispezione

1. Certificati rilasciati in applicazione delle pertinenti convenzioni, autorità od organismo che ha rilasciato il certificato o i certificati con indicazione delle date di rilascio e di scadenza
2. Parti o elementi della nave che sono stati sottoposti ad ispezione (nel caso di ispezione dettagliata o estesa)
3. Porto e data dell'ultima visita di controllo intermedia o annuale oppure di rinnovo e nome dell'organismo che l'ha effettuata
4. Tipo d'ispezione (ispezione, ispezione dettagliata, ispezione estesa)
5. Natura delle carenze
6. Misure adottate

III. Informazioni supplementari in caso di fermo

1. Data del provvedimento di fermo
2. Data della revoca del provvedimento di fermo
3. Natura delle carenze che hanno motivato il provvedimento di fermo (eventuali riferimenti alle convenzioni)
4. Se pertinente, indicazione dell'eventuale responsabilità dell'organismo riconosciuto o di qualsiasi altro ente privato che ha effettuato la visita di controllo relativamente alla carenza che, da sola o in combinazione con altri fattori, ha determinato il fermo
5. Misure adottate.

ALLEGATO X

CRITERI PER IL FERMO DI UNA NAVE

(di cui all'articolo 19, paragrafo 3)

INTRODUZIONE

Per stabilire se le carenze rilevate durante un'ispezione giustificano il fermo della nave, l'ispettore deve conformarsi ai criteri menzionati nei punti 1 e 2 in appresso.

Nel punto 3 è riportato un elenco di carenze che possono di per sé giustificare il fermo della nave (cfr. articolo 19, paragrafo 4).

Quando il motivo del fermo deriva da un'avaria accidentale subita nel viaggio della nave verso un porto, il provvedimento di fermo non è emanato sempreché:

- a) sia stato tenuto debito conto degli obblighi di cui alla regola I/11, lettera c), della SOLAS 74 concernente la notifica all'amministrazione dello Stato di bandiera, all'ispettore nominato o all'organismo riconosciuto competente per il rilascio del certificato pertinente;
- b) prima dell'ingresso nel porto, il comandante o il proprietario della nave abbia trasmesso all'autorità competente dello Stato di approdo informazioni sulle circostanze dell'avaria accidentale e del danno subito ed informazioni sulla notifica obbligatoria all'amministrazione dello Stato di bandiera;

Mercoledì 24 settembre 2008

- c) sia stata intrapresa dalla nave un'adeguata azione intesa ad ovviare alla carenza e sufficiente a soddisfare l'autorità;
- d) l'autorità, dopo aver ricevuto notifica del completamento dei lavori intesi ad ovviare alla carenza, abbia constatato che le carenze chiaramente pericolose per la sicurezza, la salute o l'ambiente sono state eliminate.

1. CRITERI PRINCIPALI

Nell'esprimere il proprio giudizio professionale sull'opportunità di sottoporre una nave a fermo, l'ispettore deve attenersi ai seguenti criteri.

Determinazione dei tempi

Le navi che presentano un rischio per la navigazione devono essere sottoposte a fermo subito dopo la prima ispezione, a prescindere dal periodo di tempo in cui la nave rimane nel porto.

Criterio

La nave deve essere sottoposta a fermo se le carenze sono sufficientemente gravi da giustificare il fatto che l'ispettore ritorni sulla nave stessa per verificare che vi sia stato posto rimedio prima che essa salpi.

La necessità che l'ispettore ritorni sulla nave qualifica la gravità delle carenze. Tuttavia ciò non impone tale obbligo in ogni caso. Ciò implica che l'autorità deve verificare in un modo o nell'altro, preferibilmente mediante un'ulteriore visita, che si sia posto rimedio alle carenze prima della partenza.

2. APPLICAZIONE DEI CRITERI PRINCIPALI

Nel decidere se le carenze riscontrate in una nave sono sufficientemente gravi da giustificare il fermo, l'ispettore deve porsi i seguenti quesiti:

- 1. la nave ha la pertinente e valida documentazione?
- 2. la nave dispone dell'equipaggio richiesto nel documento sulla composizione minima degli equipaggi?

Durante l'ispezione l'ispettore deve inoltre verificare se, nel corso di tutto il successivo viaggio, la nave e/o l'equipaggio siano in grado di:

- 3. navigare in maniera sicura;
- 4. effettuare in sicurezza le operazioni di carico e di trasporto e controllarne le condizioni;
- 5. far funzionare la sala macchine in maniera sicura;
- 6. mantenere propulsione e governo adeguati;
- 7. disporre di efficaci attrezzature antincendio in ogni parte della nave, se necessario;
- 8. abbandonare la nave velocemente e in maniera sicura e effettuare salvataggi, se necessario;
- 9. prevenire l'inquinamento dell'ambiente;
- 10. mantenere un'adeguata stabilità;
- 11. mantenere un'adeguata tenuta stagna;
- 12. comunicare in situazioni di pericolo, se necessario;

Mercoledì 24 settembre 2008

13. provvedere affinché vi siano condizioni di sicurezza e di igiene a bordo;
14. fornire tutte le informazioni possibili in caso di incidente.

Se la risposta a uno di questi quesiti è negativa, tenuto conto di tutte le carenze riscontrate, è assolutamente necessario prendere in considerazione il fermo della nave. Anche una combinazione di carenze di tipo meno grave può dar luogo al fermo della nave.

3. Per agevolare l'ispettore nell'applicazione dei presenti orientamenti, segue un elenco di carenze, in base alle diverse convenzioni e/o codici, che, per la loro gravità, possono giustificare il fermo della nave. L'elenco non vuole essere completo.

3.1. Aspetti generali

Mancanza dei certificati e documenti validi richiesti dagli strumenti pertinenti. Tuttavia, le navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte di una convenzione pertinente o che non ha attuato un altro strumento pertinente non devono recare a bordo i certificati previsti da detta convenzione o altro strumento pertinente. La mancanza dei certificati richiesti non potrebbe quindi costituire in sé motivo per sottoporre a fermo tali navi; applicando tuttavia la clausola che esclude un trattamento più favorevole, è necessario assicurare la conformità sostanziale con le disposizioni in questione prima che la nave salpi.

3.2. Ambito di pertinenza della SOLAS 74

1. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del propulsore, di altre macchine essenziali o degli impianti elettrici.
2. Pulizia insufficiente della sala macchine, eccessiva presenza di miscela olio-acqua nelle sentine, isolamento delle tubolature (ivi compresi i tubi di scappamento nella sala macchine) contaminato da olio, funzionamento imperfetto delle pompe di sentina.
3. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del generatore, delle illuminazioni, delle batterie e degli interruttori di emergenza.
4. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del timone principale e ausiliario.
5. Mancanza, capacità insufficiente o serio deterioramento dei mezzi collettivi e individuali di salvataggio.
6. Mancanza, mancata conformità o deterioramento sostanziale - nella misura in cui non è conforme all'uso destinato - *dei sistemi* per il rilevamento di incendi, degli allarmi antincendio, dei mezzi antincendio, degli estintori fissi, delle valvole di ventilazione, delle serrande tagliafuoco, dei dispositivi di chiusura rapida.
7. Mancanza, sostanziale deterioramento o funzionamento imperfetto della protezione antincendio sul ponte di carico delle navi cisterna.
8. Mancanza, mancata conformità o sostanziale deterioramento delle luci, delle sagome o dei segnali sonori.
9. Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature radio per comunicazioni di pericolo e di sicurezza.
10. Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature di navigazione, tenuto conto delle disposizioni della SOLAS 74, regola V/16.2.
11. Mancanza di carte nautiche corrette e/o di altre pubblicazioni nautiche pertinenti necessarie per il viaggio previsto, tenendo presente la possibilità di sostituirle con un sistema informatico e indicatore di carta elettronica omologato (ECDIS) operante sui dati ufficiali.
12. Mancanza di ventilatori di scarico antiscintilla per le sale delle pompe di scarico.

Mercoledì 24 settembre 2008

13. Gravi carenze a livello dei requisiti operativi, come indicato nella sezione 5.5 dell'allegato 1 del MOU di Parigi.
 14. Numero, composizione o certificati dell'equipaggio non conformi al documento di composizione minima degli equipaggi.
 15. Mancata esecuzione del programma di ispezioni estese previste dalla regola 2 del capitolo XI della SOLAS.
- 3.3. Ambito di pertinenza del codice IBC
1. Trasporto di sostanze non menzionate nel certificato di idoneità o scarse informazioni sul carico.
 2. Dispositivi di sicurezza ad alta pressione mancanti o danneggiati.
 3. Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non soddisfano i requisiti del codice.
 4. Sorgenti di ignizione ubicate in luoghi pericolosi.
 5. Infrazione di requisiti specifici.
 6. Superamento del volume massimo ammissibile del carico per cisterna.
 7. Insufficiente protezione termica per i prodotti sensibili.
- 3.4. Ambito di pertinenza del codice IGC
1. Trasporto di sostanze non menzionante nel certificato di idoneità o scarse informazioni sul carico.
 2. Mancanza dei dispositivi di chiusura degli alloggi o dei locali di servizio.
 3. Paratie non stagne al gas.
 4. Camere di equilibrio difettose.
 5. Valvole a chiusura rapida mancanti o difettose.
 6. Valvole di sicurezza mancanti o difettose.
 7. Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non soddisfano i requisiti del codice.
 8. Mancato funzionamento dei ventilatori dei vani carico.
 9. Mancato funzionamento degli allarmi di pressione nelle cisterne di carico.
 10. Impianto per il rilevamento di gas e/o impianto per il rilevamento di gas tossici difettoso.
 11. Trasporto di sostanze con inibitori, senza certificato valido.
- 3.5. Ambito di pertinenza della convenzione sulla linea di massimo carico
1. Vaste superfici danneggiate o corrose oppure vaiolatura del fasciame, unita ad un irrigidimento dei ponti di coperta e dello scafo, che incidono sulla navigabilità o sulla resistenza a carichi locali, a meno che non siano state effettuate adeguate riparazioni temporanee in vista del trasferimento in un porto in cui si proceda alle riparazioni definitive.
 2. Insufficiente stabilità riconosciuta.
 3. Mancanza di informazioni sufficienti e affidabili, con un formulario approvato, che consenta, in maniera rapida e semplice, al comandante di effettuare il carico e lo zavorramento della nave in modo tale da mantenere un sicuro margine di stabilità in tutte le fasi e nelle varie condizioni del viaggio e da evitare intollerabili sollecitazioni nella struttura della nave.

Mercoledì 24 settembre 2008

4. Mancanza, deterioramento sostanziale o difetti nei dispositivi di chiusura, nei dispositivi di chiusura dei boccaporti e nelle porte a chiusura stagna.
 5. Sovraccarico.
 6. Mancanza o impossibilità di leggere la linea di pescaggio.
- 3.6. Ambito di pertinenza della MARPOL, allegato I
1. Mancanza, grave deterioramento o difetto relativo al corretto funzionamento del dispositivo di filtrazione delle acque miste a olio e del sistema per la sorveglianza e il controllo dello scarico di olio o dei dispositivi di allarme a 15 ppm.
 2. Insufficienza nella rimanente capacità della cisterna di decantazione e/o di sedimentazione per il viaggio previsto.
 3. Mancata disponibilità del registro degli oli minerali.
 4. Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata.
 5. Mancanza o inadeguatezza della documentazione di conformità alla regola 13G, paragrafo 3, lettera b), della MARPOL 73/78.
- 3.7. Ambito di pertinenza della MARPOL 73/78, allegato II
1. Assenza del manuale P&A.
 2. Carico non classificato.
 3. Mancata disponibilità del registro del carico.
 4. Trasporto di sostanze simili al petrolio senza che siano soddisfatte le relative prescrizioni o senza un certificato adeguatamente modificato.
 5. Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata.
- 3.8. Ambito di pertinenza della MARPOL 73/78, allegato V
1. Assenza del piano di gestione dei rifiuti.
 2. Mancata disponibilità del registro dei rifiuti.
 3. Il personale della nave dimostra di non conoscere i requisiti di eliminazione/scarico del piano di gestione dei rifiuti.
- 3.9. Ambito di pertinenza della STCW e direttiva 2001/25/CE
1. Mancato possesso da parte dei marittimi del certificato o di un certificato appropriato, di una dispensa valida o mancata presentazione di una prova documentale che è stata inoltrata all'amministrazione dello Stato di bandiera una domanda di convalida
 2. Prova che un certificato è stato ottenuto con la frode o che il titolare di un certificato non è la persona alla quale esso è stato originariamente rilasciato
 3. Non conformità con gli obblighi di composizione minima dell'equipaggio applicabili dell'amministrazione dello Stato di bandiera
 4. Mancata conformità delle disposizioni di navigazione o di guardia in macchina agli obblighi specificati per la nave dall'amministrazione dello Stato di bandiera
 5. Assenza, nella guardia, di una persona qualificata ad operare le apparecchiature essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle comunicazioni radio o per la prevenzione dell'inquinamento marino
 6. Mancata produzione della prova di idoneità professionale per i compiti assegnati ai marittimi per quanto riguarda la sicurezza della nave e la prevenzione dell'inquinamento
 7. Incapacità di disporre, per la prima guardia all'inizio di un viaggio e per i successivi cambi della guardia, di persone che siano sufficientemente riposati o altrimenti idonee al servizio.

Mercoledì 24 settembre 2008

- 3.10. Ambito di pertinenza delle convenzioni dell'OIL
1. Insufficienza di generi alimentari per il viaggio fino al porto successivo.
 2. Insufficienza di acqua potabile per il viaggio fino al porto successivo.
 3. Condizioni sanitarie non soddisfacenti a bordo.
 4. Mancanza di riscaldamento negli alloggi di una nave che naviga in zone in cui le temperature possono essere eccessivamente basse.
 5. Insufficienza di ventilazione negli alloggi di una nave
 6. Passaggi/alloggio bloccati da eccesso di ciarpame, armamento o carico, o in condizioni altrimenti non sicure.
 7. Prova evidente che, per la prima guardia o i successivi cambi, gli addetti alla guardia o altro personale di servizio non sono in grado di assolvere i loro compiti a causa della fatica.
- 3.11. Casi in cui non si giustifica il fermo, ma in cui debbono, ad esempio, essere sospese le operazioni di carico
- La mancanza di un corretto funzionamento (o manutenzione) del dispositivo a gas inerte, dei dispositivi di carico o delle macchine è considerata un motivo sufficiente per sospendere le operazioni di carico.

ALLEGATO XI

CRITERI MINIMI PER GLI ISPETTORI

(di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 5)

1. Gli ispettori devono avere una conoscenza teorica e un'esperienza pratica adeguate in materia di navi e del loro esercizio. Devono essere competenti nell'applicazione dei requisiti delle convenzioni e delle procedure relative al controllo da parte dello Stato di approdo. La conoscenza e la competenza nell'applicazione dei requisiti internazionali e comunitari devono essere acquisite attraverso programmi di formazione documentati.
2. Gli ispettori devono, almeno, avere:
 - a) adeguate qualifiche rilasciate da un istituto marittimo o nautico e la relativa esperienza di navigazione in quanto ufficiale navale certificato titolare, attualmente o in passato, di certificato di competenza STCW II/2 o III/2 valido, non limitato quanto alla zona operativa, alla potenza motrice o alla stazza, o
 - b) aver superato l'esame riconosciuto dall'autorità competente per architetto navale, ingegnere meccanico o ingegnere navale e aver prestato servizio in tale funzione per almeno 5 anni; o
 - c) un diploma universitario nel settore o diploma equivalente ed aver seguito un'adeguata formazione con relativa qualifica di ispettore in materia di sicurezza navale.
3. L'ispettore deve:
 - aver prestato almeno un anno di servizio come ispettore dello Stato di bandiera effettuando controlli e certificazioni conformemente alle convenzioni oppure vigilando sulle attività svolte dagli organismi riconosciuti cui sono stati delegati compiti obbligatori, oppure
 - avere acquisito un livello di competenza equivalente in seguito ed almeno un anno di formazione pratica partecipando alle ispezioni di controllo dello Stato di approdo sotto la guida di ispettori esperti del settore.

Mercoledì 24 settembre 2008

4. Gli ispettori di cui al punto 2, lettera a), devono aver maturato un'esperienza marittima di almeno *cinque* anni, inclusi i periodi di servizio prestati in mare, rispettivamente come ufficiale di coperta o ufficiale di macchina ovvero come ispettore dello Stato di bandiera o assistente dell'ispettore responsabile del controllo da parte dello Stato di approdo. Tale esperienza comprende un periodo di almeno 2 anni prestato in mare come ufficiale di coperta o di macchina.
5. Gli ispettori devono essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto con i marittimi nella lingua più comunemente usata in navigazione.
6. Sono altresì accettati gli ispettori che non soddisfano i criteri sopra elencati se, alla data di adozione della presente direttiva, sono dipendenti dell'autorità competente del controllo da parte dello Stato di approdo di uno Stato membro.
7. Quando, in uno Stato membro, le ispezioni di cui all'*articolo 15*, paragrafi 1 e 2, sono eseguite da ispettori per il controllo da parte dello Stato di approdo, questi devono avere qualifiche adeguate, che includano una sufficiente esperienza teorica e pratica in materia di sicurezza marittima. Essa deve di norma comprendere:
 - a) una buona conoscenza della sicurezza marittima e di come essa è applicata alle operazioni oggetto di esame;
 - b) una buona conoscenza pratica delle tecnologie in materia di sicurezza;
 - c) una conoscenza dei principi, procedure e tecniche di ispezione;
 - d) una conoscenza pratica delle operazioni oggetto di esame.

ALLEGATO XII

FUNZIONI DELLA BANCA DATI SULLE ISPEZIONI

(di cui all'*articolo 24*, paragrafo 1)

1. La banca dati sulle ispezioni comprende almeno le seguenti funzioni:
 - includere i dati sulle ispezioni degli Stati membri e di tutti gli Stati parti del MOU di Parigi;
 - fornire dati sul profilo di rischio delle navi e sulle navi da sottoporre a ispezione;
 - calcolare l'impegno d'ispezione di ciascuno Stato membro;
 - elaborare le liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera di cui all'*articolo 15*, paragrafo 1;
 - fornire dati sulla prestazione delle compagnie;
 - individuare gli elementi dei settori a rischio da controllare ad ogni ispezione.
2. La banca dati sulle ispezioni è in grado di adattarsi agli sviluppi futuri e di interfacciarsi con altre banche dati comunitarie sulla sicurezza marittima, incluso SafeSeaNet, che forniscono dati sugli effettivi scali delle navi nei porti degli Stati membri e, se necessario, con i pertinenti sistemi d'informazione nazionali.
3. È previsto un deep hyperlink (collegamento profondo) dalla banca dati sulle ispezioni al sistema informatico Equasis. Gli Stati membri incoraggiano gli ispettori a consultare le banche dati pubbliche e private relative alle ispezioni di navi, accessibili attraverso Equasis.

Mercoledì 24 settembre 2008

ALLEGATO XIII

PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI CONNESSE ALLE ISPEZIONI, AI FERMI E AI PROVVEDIMENTI DI RIFIUTO DI ACCESSO NEI PORTI DEGLI STATI MEMBRI

(di cui all'articolo 26)

1. Le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 26, ¶ devono comprendere i seguenti dati:
 - a) nome della nave;
 - b) numero di identificazione IMO;
 - c) tipo di nave;
 - d) stazza (GT);
 - e) anno di costruzione indicato nei certificati di sicurezza;
 - f) nome ed indirizzo della compagnia della nave;
 - g) per le navi portarinfuse liquide o secche, nome e indirizzo del noleggiatore responsabile della scelta della nave e tipo di noleggio;
 - h) Stato di bandiera;
 - i) certificati di classificazione e certificati obbligatori rilasciati in conformità delle convenzioni e autorità od organismo che ha rilasciato ognuno dei certificati in questione, inclusa la data di emissione e di scadenza;
 - j) porto e data dell'ultima visita intermedia o annuale per i certificati di cui alla lettera i) e indicazione dell'autorità od organismo che ha effettuato la visita di controllo;
 - k) data, paese, porto di fermo.
2. Per le navi che sono state sottoposte a fermo, le informazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 26 devono includere anche:
 - a) numero di fermi durante i *trentasei* mesi precedenti;
 - b) data alla quale il fermo è stato revocato;
 - c) durata del fermo, in giorni;
 - d) motivi del fermo, illustrati in modo chiaro ed esplicito;
 - e) indicazione delle eventuali responsabilità dell'organismo riconosciuto che ha effettuato la visita di controllo relativamente alla carenza che, da sola o in combinazione con altri elementi, ha determinato il fermo;
 - f) descrizione delle misure adottate nel caso in cui una nave sia stata autorizzata a recarsi al più vicino cantiere di riparazione appropriato;
 - g) nel caso di una nave cui è stato rifiutato l'accesso a tutti i porti della Comunità, indicazione dei motivi di tale misura, illustrati in modo chiaro ed esplicito.

—

Mercoledì 24 settembre 2008

ALLEGATO XIV

DATI DA FORNIRE PER IL CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE

(di cui all'articolo 29)

1. Ogni anno gli Stati membri forniscono alla Commissione i seguenti dati relativi all'anno precedente entro e non oltre il 1° aprile.

1.1. Numero di ispettori incaricati del controllo da parte dello Stato di approdo

Le informazioni sono trasmesse alla Commissione conformandosi alla seguente tabella tipo ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

| Porto/Zona | Numero di ispettori a tempo pieno (A) | Numero di ispettori a tempo parziale (B) | Conversione di (B) in tempo pieno (C) | Totale (A+C) |
|---------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|
| Porto X /o Zona X | | | | |
| Porto Y /o Zona Y | | | | |
| TOTALE | | | | |

⁽¹⁾ Quando le ispezioni effettuate nel quadro del regime di controllo da parte dello Stato di approdo costituiscono soltanto una parte dei compiti affidati agli ispettori, il numero totale degli ispettori deve essere convertito in numero di ispettori a tempo pieno. Quando lo stesso ispettore lavora in più di un porto o zona geografica, deve essere calcolato in ogni porto l'equivalente in tempo parziale applicabile.

⁽²⁾ Queste informazioni sono fornite su scala nazionale per ciascuno dei porti dello Stato membro in questione. Ai fini del presente allegato, con il termine porto si intende un porto singolo o la zona geografica coperta da un ispettore o da un gruppo di ispettori, che comprende eventualmente vari porti singoli.

- 1.2. Numero totale di singole navi entrate nei loro porti a livello nazionale. La cifra è costituita dal numero di navi disciplinate dalla presente direttiva che sono entrate nei loro porti a livello nazionale, contate una sola volta.

2. Gli Stati membri devono fornire alla Commissione:

- a) con cadenza semestrale l'elenco degli scali in porto delle singole navi, ad eccezione dei traghetti passeggeri e merci in servizio di linea, che sono entrate nei loro porti o che hanno notificato all'autorità o ente portuale il loro arrivo in un ancoraggio, specificando, per ogni movimento della nave, numero di identificazione IMO, la data di arrivo e il porto. L'elenco è fornito sotto forma di programma a fogli elettronici che consente il recupero e l'elaborazione automatici delle informazioni. L'elenco è fornito entro *quattro* mesi dalla fine del periodo al quale i dati si riferiscono;

e

- b) elenchi separati dei traghetti passeggeri e merci in servizio di linea di cui alla lettera a), entro sei mesi dalla data di attuazione della direttiva e successivamente ogniqualvolta siano apportate variazioni a detti servizi. L'elenco specifica per ogni nave il numero di identificazione IMO, il nome e la rotta coperta. L'elenco è fornito sotto forma di programma a fogli elettronici che consente il recupero e l'elaborazione automatici delle informazioni.

Mercoledì 24 settembre 2008

ALLEGATO XV

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA E SUE MODIFICHE SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 37)

| | |
|--|---|
| Direttiva 95/21/CE del Consiglio | (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1) |
| Direttiva 98/25/CE del Consiglio | (GU L 133 del 7.5.1998, pag. 19) |
| Direttiva 98/42/CE della Commissione | (GU L 184 del 27.6.1998, pag. 40) |
| Direttiva 1999/97/CE della Commissione | (GU L 331 del 23.12.1999, pag. 67) |
| Direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio | (GU L 19 del 22.1.2002, pag. 17) |
| Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio | (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53) unicamente articolo 4 |

PARTE B

ELENCO DEI TERMINI DI ATTUAZIONE NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

(di cui all'articolo 37)

| Direttiva | Termine di attuazione |
|-----------------------|-----------------------|
| Direttiva 95/21/CE | 30 giugno 1996 |
| Direttiva 98/25/CE | 30 giugno 1998 |
| Direttiva 98/42/CE | 30 settembre 1998 |
| Direttiva 1999/97/CE | 13 dicembre 2000 |
| Direttiva 2001/106/CE | 22 luglio 2003 |
| Direttiva 2002/84/CE | 23 novembre 2003 |

ALLEGATO XVI

TAVOLA DI CONCORDANZA

(di cui all'articolo 37)

| Direttiva 95/21/CE | Presente direttiva |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Articolo 1, alinea | Articolo 1, alinea |
| Articolo 1, primo trattino | Articolo 1, lettera a) |
| Articolo 1, secondo trattino | Articolo 1, lettera b) |
| - | Articolo 1, lettera c) |
| Articolo 2, alinea | Articolo 2, alinea |
| Articolo 2, punto 1, alinea | Articolo 2, punto 1, alinea |
| Articolo 2, punto 1, primo trattino | Articolo 2, punto 1, lettera a) |
| Articolo 2, punto 1, secondo trattino | Articolo 2, punto 1, lettera b) |
| Articolo 2, punto 1, terzo trattino | Articolo 2, punto 1, lettera c) |
| Articolo 2, punto 1, quarto trattino | Articolo 2, punto 1, lettera d) |
| Articolo 2, punto 1, quinto trattino | Articolo 2, punto 1, lettera e) |
| Articolo 2, punto 1, sesto trattino | Articolo 2, punto 1, lettera f) |
| Articolo 2, punto 1, settimo trattino | Articolo 2, punto 1, lettera g) |
| - | Articolo 2, punto 1, lettera h) |
| Articolo 2, punto 1, ultima frase | - |
| Articolo 2, punto 2 | Articolo 2, punto 2 |
| - | Articolo 2, punto 3 |
| - | Articolo 2, punto 4 |
| - | Articolo 2, punto 5 |
| Articolo 2, punto 3 | Articolo 2, punto 6 |
| Articolo 2, punto 4 | - |
| - | Articolo 2, punto 7 |
| - | Articolo 2, punto 8 |
| Articolo 2, punto 5 | Articolo 2, punto 9 |
| - | Articolo 2, punto 10 |
| - | Articolo 2, punto 11 |

Mercoledì 24 settembre 2008

| Direttiva 95/21/CE | Presente direttiva |
|--|---|
| Articolo 2, punto 6 | Articolo 2, punto 12 |
| Articolo 2, punto 7 | Articolo 2, punto 13 |
| Articolo 2, punto 8 | Articolo 2, punto 14 |
| - | Articolo 2, punto 15 |
| Articolo 2, punto 9 | Articolo 2, punto 16 |
| - | Articolo 2, punto 17 |
| Articolo 2, punto 10 | Articolo 2, punto 18 |
| - | Articolo 2, punto 19 |
| - | Articolo 2, punto 20 |
| - | Articolo 2, punto 21 |
| - | Articolo 2, punto 22 |
| - | Articolo 2, punto 23 |
| - | Articolo 2, punto 24 |
| Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino | Articolo 3, paragrafo 1, primo comma |
| Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino | Articolo 3, paragrafo 1, <i>secondo</i> comma |
| - | Articolo 3, paragrafo 1, <i>terzo</i> comma |
| Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 3, paragrafo 1, <i>quarto</i> comma |
| - | Articolo 3, paragrafo 1, <i>quinto</i> comma |
| Articolo 3, paragrafi da 2 a 4 | Articolo 3, paragrafi da 2 a 4 |
| - | Articolo 4, paragrafo 1 |
| Articolo 4 | Articolo 4, paragrafo 2 |
| Articolo 5 | - |
| - | Articolo 6 |
| - | Articolo 7 |
| - | Articolo 8 |
| - | Articolo 9 |
| - | Articolo 10 |
| - | Articolo 11 |
| - | Articolo 12 |
| Articolo 6, paragrafo 1, alinea | - |
| - | Articolo 13, paragrafo 1, alinea |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) |
| - | Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) |
| Articolo 6, paragrafo 2 | - |
| - | Articolo 13, paragrafo 2 |
| Articolo 6, paragrafo 3 | Articolo 13, paragrafo 3 |
| Articolo 6, paragrafo 4 | - |
| Articolo 7 | - |
| Articolo 7 bis | - |
| Articolo 7 ter | - |
| - | Articolo 14 |
| - | Articolo 15 |
| - | Articolo 16 |
| Articolo 8 | Articolo 17 |
| - | Articolo 18 |
| Articolo 9, paragrafi 1 e 2 | Articolo 19, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 9, paragrafo 3, prima frase | Articolo 19, paragrafo 3 |
| Articolo 9, paragrafo 3, frasi da 2 a 4 | Articolo 19, paragrafo 4 |
| Articolo 9, paragrafi da 4 a 7 | Articolo 19, paragrafi da 5 a 8 |
| - | Articolo 19, paragrafo 9 |
| Articolo 9 bis | - |
| Articolo 10, paragrafi da 1 a 3, | Articolo 20, paragrafi da 1 a 3 |
| - | Articolo 20, paragrafo 4 |
| Articolo 11, paragrafo 1 | Articolo 21, paragrafo 1 |
| - | Articolo 21, paragrafo 2 |
| Articolo 11, paragrafo 2 | Articolo 21, paragrafo 3, primo comma |
| Articolo 11, paragrafo 3 primo comma | - |
| Articolo 11, paragrafo 3 secondo comma | Articolo 21, paragrafo 3 secondo comma |
| Articolo 11, paragrafi da 4 a 6 | Articolo 21, paragrafi da 4 a 6 |
| Articolo 12, paragrafi da 1 a 3 | Articolo 22, paragrafo da 1 a 3 |

Mercoledì 24 settembre 2008

| Direttiva 95/21/CE | Presente direttiva |
|------------------------------|---------------------------------|
| Articolo 12, paragrafo 4 | Articolo 22, paragrafo 4 |
| - | Articolo 22, paragrafi da 5 a 7 |
| Articolo 13, paragrafi 1 e 2 | Articolo 23, paragrafi 1 e 2 |
| - | Articolo 23, paragrafi da 3 a 5 |
| Articolo 14 | - |
| Articolo 15 | - |
| - | Articolo 24 |
| - | Articolo 25 |
| - | Articolo 26 |
| - | Articolo 27 |
| Articolo 16, paragrafi 1 e 2 | Articolo 28, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 16, paragrafo 2 bis | Articolo 28, paragrafo 3 |
| Articolo 16, paragrafo 3 | Articolo 28, paragrafo 4 |
| Articolo 17 | Articolo 29 |
| - | Articolo 30 |
| Articolo 18 | Articolo 31 |
| Articolo 19 | Articolo 32 |
| - | Articolo 33 |
| Articolo 19 bis | Articolo 34 |
| - | Articolo 35 |
| Articolo 20 | Articolo 36 |
| - | Articolo 37 |
| Articolo 21 | Articolo 38 |
| Articolo 22 | Articolo 39 |
| Allegato I | - |
| - | Allegato I |
| - | Allegato II |
| - | Allegato III |
| Allegato II | Allegato IV |
| Allegato III | Allegato V |
| Allegato IV | Allegato VI |
| Allegato V | Allegato VII |
| Allegato VI | Allegato X |
| Allegato VII | Allegato XI |
| - | Allegato XII |
| Allegato VIII | Allegato XIII |
| Allegato IX | Allegato IX |
| Allegato X | Allegato XIV |
| Allegato XI | Allegato VIII |
| Allegato XII | - |
| - | Allegato XV |
| - | Allegato XVI |

Mercoledì 24 settembre 2008

Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione)
*****II**

P6_TA(2008)0447

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (Rifusione) (5724/2/2008 — C6-0222/2008 — 2005/0237A(COD))

(2010/C 8 E/43)

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (5724/2/2008 — C6-0222/2008) ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0587),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 62 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0331/2008);
1. approva la posizione comune quale emendata;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 184 E del 22.7.2008, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 632.

P6_TC2-COD(2005)0237A

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera e alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo, 80 paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 318 del 23.12.2006, pag. 195.

Mercoledì 24 settembre 2008

visto il parere del Comitato delle Regioni ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime ⁽³⁾, è stata modificata a più riprese e in modo significativo. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno procedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
- (2) In considerazione della natura delle disposizioni della direttiva 94/57/CE, appare opportuno procedere alla rifusione delle sue disposizioni in due diversi atti giuridici comunitari, vale a dire una direttiva ed un regolamento.
- (3) Nella risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari ⁽⁴⁾, il Consiglio si è prefisso l'obiettivo di allontanare dalle acque comunitarie tutte le navi non conformi alle norme e ha dato la priorità a iniziative comunitarie **destinate** a garantire l'attuazione efficace ed uniforme delle norme internazionali mediante la definizione di norme comuni per le società di classificazione, **definite come gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (in appresso denominati «organismi riconosciuti»)**.
- (4) È possibile migliorare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento in mare applicando rigorosamente le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali, perseguendo nel contempo l'obiettivo della libera prestazione dei servizi.
- (5) Il controllo della conformità delle navi alle norme internazionali uniformi in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento in mare spetta agli Stati di bandiera e di approdo.
- (6) Gli Stati membri sono responsabili del rilascio di certificati internazionali in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento a norma di convenzioni quali la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1° novembre 1974 (SOLAS 74), la convenzione internazionale sulla linea di carico del 5 aprile 1966 e la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento del mare causato da navi del 2 novembre 1973 (MARPOL), nonché dell'attuazione delle suddette convenzioni.
- (7) Secondo dette convenzioni tutti gli Stati membri possono in varia misura autorizzare organismi riconosciuti per la certificazione della conformità e possono delegare il rilascio dei pertinenti certificati di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento.
- (8) A livello mondiale **numerosi organismi riconosciuti** non sono in grado di applicare adeguatamente le norme, né sono **opportunamente** attendibili quando operano a nome dei governi nazionali, dato che non dispongono di ▯ adeguate strutture e competenze necessarie per svolgere i compiti loro affidati a livello professionale.
- (9) **Inoltre, detti organismi riconosciuti** elaborano ed attuano norme per la progettazione, la costruzione, la manutenzione e l'ispezione delle navi e hanno la responsabilità di ispezionare le navi per conto degli Stati di bandiera e di certificare che tali navi rispettino le prescrizioni delle convenzioni internazionali per il rilascio dei certificati pertinenti. Affinché possano svolgere tale compito in modo soddisfacente, gli organismi devono essere assolutamente indipendenti e devono avere una competenza tecnica estremamente elevata e una rigorosa gestione della qualità.
- (10) È opportuno che gli organismi *riconosciuti* che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi siano in grado di offrire i loro servizi in tutta la Comunità e di competere fra loro, dando al tempo stesso uguali livelli di sicurezza e di tutela dell'ambiente. È, pertanto, opportuno fissare ed applicare uniformemente in tutta la Comunità le norme professionali necessarie per le loro attività.

⁽¹⁾ GU C 229 del 22.9.2006, pag. 38.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 (GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 632), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 2008 (GU C 184 E del 22.7.2008, pag. 11) e posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008.

⁽³⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. ▯.

⁽⁴⁾ **GU C 271 del 7.10.1993, pag. 1.**

Mercoledì 24 settembre 2008

- (11) Il rilascio del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico può essere affidato a organismi privati che dispongono di sufficiente esperienza e di personale qualificato.
- (12) Uno Stato membro può limitare il numero degli organismi riconosciuti da esso autorizzati in base alle sue esigenze, motivate in modo oggettivo e trasparente, sotto il controllo esercitato dalla Commissione secondo una procedura di comitato.
- (13) La presente direttiva dovrebbe garantire la libera prestazione dei servizi nella Comunità e di conseguenza **la Commissione** dovrebbe essere legittimata a negoziare con i paesi terzi nei quali hanno sede alcuni organismi riconosciuti ■ una parità di trattamento nei confronti degli organismi riconosciuti **aventi sede** nella Comunità.
- (14) È necessaria una rigorosa partecipazione dei governi nazionali alle visite di controllo delle navi e al rilascio dei certificati pertinenti affinché le norme internazionali in materia di sicurezza siano applicate correttamente, anche qualora lo Stato membro affidi ad organismi riconosciuti esterni alla propria organizzazione il compito di adempiere gli obblighi di legge. È pertanto opportuno stabilire uno stretto rapporto funzionale tra governi e organismi riconosciuti da essi autorizzati, prevedendo che questi ultimi abbiano una rappresentanza locale nel territorio dello Stato membro per conto del quale svolgono i loro compiti.
- (15) La divergenza **dei** regimi di responsabilità finanziaria **tra gli** organismi riconosciuti che operano a nome degli Stati membri ostacolerebbe l'attuazione corretta della presente direttiva. Per contribuire a risolvere il problema è opportuno || ottenere un grado di armonizzazione, a livello comunitario della responsabilità derivante da un qualsiasi sinistro marittimo causato da un organismo riconosciuto, stabilita da un organo giurisdizionale, **inclusa** la composizione di controversie attraverso procedure arbitrali.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (17) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare la presente direttiva al fine di integrarla con le successive modifiche delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali ad essa attinenti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (18) È opportuno che gli Stati membri abbiano comunque la possibilità di sospendere l'autorizzazione accordata ad un organismo riconosciuto **a causa di gravi rischi per la sicurezza o l'ambiente; la Commissione decide rapidamente, secondo la procedura di comitato, se sia necessario abrogare tali misure nazionali.**
- (19) Gli Stati membri dovrebbero valutare periodicamente le prestazioni degli organismi riconosciuti operanti per loro conto e comunicare alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri informazioni particolareggiate in merito.
- (20) Gli Stati membri, in qualità di Stati di approdo, devono migliorare le condizioni di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento nelle acque comunitarie mediante l'ispezione prioritaria di navi con certificati di organismi che non soddisfano i criteri comuni, garantendo che le navi battenti bandiera di un paese terzo non abbiano un trattamento più favorevole.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ||.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (21) Attualmente non esistono norme internazionali uniformi alle quali debbano conformarsi tutte le navi nella fase di costruzione e nell'intero periodo in cui sono in servizio per quanto riguarda lo scafo, i macchinari e gli impianti elettrici e di controllo. Dette norme possono essere fissate secondo i regolamenti degli organismi riconosciuti o le norme equivalenti che le amministrazioni nazionali devono decidere secondo la procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che stabilisce una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽¹⁾.
- (22) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire le misure che devono essere adottate gli Stati membri nel loro rapporto con gli organismi preposti all'ispezione, al controllo e alla certificazione delle navi che operano nella Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, vista l'entità dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (23) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modifiche sostanziali della direttiva 94/57/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate nella sostanza deriva dalla direttiva in questione.
- (24) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B.
- (25) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽²⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (26) Le misure che devono adottare gli organismi *riconosciuti* che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi figurano nel regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... ⁽³⁾, [relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo] ⁽⁴⁾ ||,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è:

- a) assicurare che gli Stati membri ottemperino effettivamente e coerentemente ai loro obblighi di Stati di bandiera in conformità con le convenzioni internazionali;**
- b) stabilire** le misure che devono adottare gli Stati membri **e** gli organismi **riconosciuti da essi incaricati dell'ispezione, del controllo e della** certificazione delle navi per conformarsi alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino pur perseguendo l'obiettivo della libera prestazione di servizi. **Questo processo** comprende lo sviluppo e l'applicazione dei requisiti di sicurezza per lo scafo, per i macchinari e per gli impianti elettrici, **radiotelefonici** e di controllo delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione delle **suddette** convenzioni internazionali.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «nave»: qualsiasi nave che rientri nell'ambito di applicazione delle convenzioni internazionali;

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. ||.

⁽²⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU: inserire numero e data del regolamento.

⁽⁴⁾ GU L ...

Mercoledì 24 settembre 2008

- b) «nave battente bandiera di uno Stato membro»: una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera di uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo. Le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un paese terzo;
- c) «ispezioni e controlli»: ispezioni e controlli obbligatori in forza delle convenzioni internazionali, **nonché della presente direttiva e delle altre norme comunitarie attinenti alla sicurezza marittima**;
- d) «convenzioni internazionali»: la convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) **¶**, la convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico, la convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, **la convenzione internazionale del 1969 sulla misurazione del tonnellaggio delle navi (Tonnage 69), la convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia (STCW 1978) e la convenzione del 1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72)**, con i relativi protocolli ed emendamenti e i codici aventi valore vincolante in tutti gli Stati membri nelle loro versioni aggiornate;
- e) «**codice dello Stato di bandiera (FSC)**»: **le parti 1 e 2 del «codice per l'attuazione degli strumenti IMO obbligatori» adottato dall'IMO con la risoluzione della sua Assemblea A.996 (25) del 29 novembre 2007, nella sua versione aggiornata**;
- f) «**amministrazione**»: **le autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera, ivi compresi dipartimenti, agenzie e organismi, incaricate dell'applicazione delle disposizioni relative allo Stato di bandiera delle convenzioni IMO**;
- g) «organismo»: un soggetto giuridico, le sue controllate e qualsiasi altro soggetto sotto il suo controllo che, congiuntamente o separatamente, svolgono compiti che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva;
- h) «controllo»: ai fini del punto e): i diritti, i contratti o ogni altro mezzo, giuridico o di fatto che, separatamente o in combinazione tra di loro, conferiscono la possibilità di esercitare un'influenza decisiva su un soggetto giuridico oppure consentono a tale soggetto di svolgere i compiti che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva;
- i) «organismo riconosciuto»: qualsiasi organismo riconosciuto a norma del regolamento (CE) n .../... ⁽¹⁾ [relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo];
- j) «autorizzazione»: l'atto con cui uno Stato membro autorizza o delega un organismo riconosciuto;
- k) «certificato statutario»: il certificato rilasciato da uno Stato di bandiera oppure per suo conto conformemente alle convenzioni internazionali;
- l) «norme e procedure»: le prescrizioni fissate da un organismo riconosciuto per la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento, la manutenzione e il controllo tecnico delle navi;
- m) «certificato di classe»: il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l'idoneità delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme **i regolamenti fissati e resi pubblici** dall'organismo stesso;
- n) «certificato di sicurezza radio per navi da carico»: il certificato introdotto dal protocollo del 1988 che modifica la SOLAS, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

Articolo 3

1. Gli Stati membri, nell'esercizio delle responsabilità e nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, si adoperano affinché le loro amministrazioni competenti diano adeguata esecuzione alle relative norme, **in conformità dei paragrafi 2 a 4**.

(1) GU: inserire numero del regolamento. ¶.

Mercoledì 24 settembre 2008

2. *Gli Stati membri applicano le disposizioni del codice dello Stato di bandiera.*
 3. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la loro amministrazione sia sottoposta ad un audit indipendente almeno una volta ogni cinque anni, conformemente alle disposizioni della risoluzione A.974 (24) adottata dall'Assemblea dell'IMO il 1° dicembre 2005. Sulla base dei risultati dell'audit, gli Stati membri garantiscono che, se del caso, venga elaborato un esauriente piano correttivo in conformità della parte II, sezione 8, dell'allegato di detta risoluzione, e ne assicurano l'attuazione tempestiva ed efficace.*
 4. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie riguardo alle ispezioni e al controllo delle navi e al rilascio dei certificati statutari, nonché dei certificati di esenzione a norma delle convenzioni internazionali.*
 5. Lo Stato membro che, ai sensi del paragrafo 1, decide, per le navi battenti la propria bandiera:
 - i) di autorizzare determinati organismi ad eseguire, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli relativi ai certificati statutari, compresi quelli necessari per valutare la conformità alle norme di cui all'articolo 15, paragrafo 2 e, se del caso, a rilasciare o rinnovare i relativi certificati, ovvero
 - ii) di affidare a determinati organismi **riconosciuti**, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli di cui al punto i),affida questi incarichi unicamente ad organismi riconosciuti.
- Il primo rilascio del certificato di esenzione è comunque soggetto all'approvazione dell'amministrazione competente.
- Tuttavia, per quanto riguarda il certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, detti compiti possono essere affidati ad un ente privato riconosciuto da un'amministrazione competente e avente competenze adeguate e personale qualificato per effettuare, per conto di tale amministrazione, accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni.
6. Il presente articolo non si applica alla certificazione di apparecchiature navali specifiche.

Articolo 4

Obblighi dello Stato di bandiera

1. *Prima di concedere a una nave, cui sia stato accordato il diritto di battere la sua bandiera, l'autorizzazione ad operare, lo Stato membro interessato adotta le misure idonee ad assicurare che la nave in questione sia conforme alle norme e ai regolamenti internazionali applicabili. In particolare, lo Stato membro verifica con ogni ragionevole mezzo i precedenti della nave sotto il profilo della sicurezza. Se necessario consulta l'amministrazione dello Stato di bandiera precedente per accertare se rimangano irrisolti anomalie o problemi di sicurezza individuati da tale amministrazione.*
2. *Quando uno Stato di bandiera chiede informazioni su una nave che in precedenza batteva la bandiera di uno Stato membro, lo Stato membro cui è rivolta la richiesta fornisce prontamente allo Stato di bandiera richiedente i dati dettagliati relativi alle anomalie non risolte e ogni altra informazione pertinente connessa alla sicurezza.*
3. *L'amministrazione, allorché è informata che una nave battente la bandiera dello Stato membro interessato è stata sottoposta a fermo da uno Stato di approdo, provvede alla messa in opera delle misure correttive idonee a rendere la nave conforme ai regolamenti e alle convenzioni IMO applicabili. A tal fine l'amministrazione stabilisce le procedure applicabili.*

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 5

Gli Stati membri garantiscono che siano tenuti sotto il diretto controllo di un'autorità pubblica almeno i seguenti dati relativi alle navi battenti la loro bandiera e che l'amministrazione possa accedervi in ogni momento, attraverso adeguati mezzi elettronici:

- a) estremi di riconoscimento della nave (nome, numero IMO, ecc.);*
- b) date delle ispezioni, comprese eventualmente quelle aggiuntive e supplementari, e gli audit;*
- c) identificazione degli organismi riconosciuti che partecipano alla certificazione e alla classificazione della nave;*
- d) identificazione dell'organismo che ha ispezionato la nave conformemente alle disposizioni in materia di controllo da parte dello Stato di approdo e date delle ispezioni;*
- e) risultato delle ispezioni nell'ambito del controllo da parte dello Stato di approdo (anomalie: sì o no; fermi: sì o no);*
- f) informazioni sui sinistri;*
- g) identificazione delle navi che hanno cessato di battere la bandiera dello Stato membro in questione durante i 12 mesi precedenti.*

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri le forniscono i dati sopra indicati.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro, nel quadro di un sistema di gestione della qualità, provvede alla continua valutazione e revisione dei risultati ottenuti in qualità di Stato di bandiera. Tali valutazioni coprono, per un periodo di [36] mesi, tutti gli aspetti del sistema di gestione della qualità per le parti operative dell'amministrazione.

Nella valutazione sono inclusi almeno i seguenti indicatori:

- le percentuali di fermo delle navi nell'ambito dei controlli da parte dello Stato di approdo,*
- i risultati delle ispezioni dello Stato di bandiera, e*
- indicatori ritenuti idonei per determinare se l'equipaggio, le risorse e le procedure amministrative sono adeguati a soddisfare gli obblighi dello Stato di bandiera.*

2. Gli Stati membri che hanno effettuato valutazioni a norma del paragrafo 1, secondo comma e che, al 1° luglio dell'anno in cui sono completate le valutazioni, figurano nella lista nera [o grigia] pubblicata nella relazione annuale prevista dal Protocollo di intesa di Parigi in relazione al controllo da parte dello Stato di approdo trasmettono alla Commissione, entro il 1° novembre dell'anno in cui sono completate le valutazioni, una relazione sui risultati da loro ottenuti in qualità di Stati di bandiera.

La relazione individua e analizza le ragioni principali delle carenze riscontrate; include inoltre un piano di azioni riparatrici e correttive, comprensivo, ove opportuno, di ispezioni supplementari, da condurre non appena possibile.

3. Il sistema di gestione della qualità è istituito e certificato entro ... ().*

() Tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.*

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 7

Entro la fine del [2010] la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibilità di istituire un protocollo d'intesa sugli obblighi in tema di controlli da parte dello Stato di bandiera, con l'obiettivo di assicurare parità di condizioni tra gli Stati di bandiera che si sono impegnati ad attuare in modo vincolante il codice dello Stato di bandiera e che hanno accettato di essere sottoposti ad audit conformemente alle disposizioni della risoluzione A. 974 (24) adottata dall'Assemblea dell'IMO il 1° dicembre 2005.

Articolo 8

Relazioni con gli organismi riconosciuti

1. Gli Stati membri, quando agiscono in applicazione dell'articolo 3, *paragrafo 5*, non devono, in linea di massima, rifiutare di autorizzare un organismo riconosciuto a svolgere dette funzioni, salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e degli *articoli 9 e 13*. Possono tuttavia, in funzione delle loro esigenze qualora vi siano motivi obiettivi e trasparenti, limitare il numero degli organismi da essi autorizzati.

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione adotta le misure appropriate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'*articolo 10*, paragrafo 2.

2. Per autorizzare un organismo riconosciuto situato in un paese terzo a svolgere **per suo conto** i compiti indicati nell'articolo 3, **o una parte di essi**, gli Stati membri possono **esigere che lo Stato terzo interessato accordi** un trattamento reciproco agli organismi riconosciuti con sede nella Comunità.

Inoltre, la Comunità può esigere che lo Stato terzo nel quale ha sede l'organismo riconosciuto accordi un trattamento reciproco agli organismi riconosciuti con sede nella Comunità.

Articolo 9

1. Gli Stati membri che prendano una decisione come illustrato nell'articolo 3, *paragrafo 5* instaurano un rapporto funzionale tra l'amministrazione nazionale competente e gli organismi che agiscono per loro conto.

2. Il rapporto funzionale è disciplinato da un patto scritto formale e non discriminatorio o da un atto giuridico equivalente che definisca gli specifici compiti e le funzioni dell'organismo e contenga quantomeno:

- a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione IMO A.739 (18) relativa agli orientamenti in materia di autorizzazione degli organismi che operano per conto dell'amministrazione, ispirandosi nel contempo all'allegato, alle appendici e altri elementi dei documenti IMO MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell'amministrazione.

Di conseguenza, un organismo riconosciuto, i suoi ispettori o il suo personale tecnico, quando provvedono al rilascio dei certificati obbligatori per conto dell'amministrazione, sono soggetti alle stesse garanzie giuridiche e alla stessa protezione giurisdizionale, incluso l'esercizio di tutte le azioni di difesa, di cui potrebbero valersi l'amministrazione e i suoi membri qualora fosse stata quest'ultima a provvedere al rilascio dei suddetti certificati obbligatori;

Mercoledì 24 settembre 2008

- b) le seguenti disposizioni in materia di responsabilità finanziaria:
- i) qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un sinistro marittimo da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave dell'organismo riconosciuto, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte dell'organismo riconosciuto nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni o la morte siano dovuti all'organismo riconosciuto;
 - ii) qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un sinistro marittimo da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di risarcire le parti lese, in caso di lesioni personali **che non danno luogo a** morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'organismo riconosciuto, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto ad **esigere** un indennizzo, da parte dell'organismo riconosciuto, nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che **dette** lesioni personali **che non danno luogo a** morte siano dovute all'organismo riconosciuto; gli Stati membri possono limitare l'importo massimo dovuto dall'organismo riconosciuto, che tuttavia non può essere inferiore a 4 milioni || EUR, **a meno che non lo sia l'importo stabilito nella sentenza o nel lodo arbitrale, nel qual caso la somma da compensare corrisponde a quest'ultima;**
 - iii) qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un sinistro marittimo da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di risarcire le parti lese, in caso di perdite o danni materiali di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'organismo riconosciuto, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto **di esigere** un indennizzo, da parte dell'organismo riconosciuto, nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le *perdite o i danni materiali* siano *dovuti* all'organismo riconosciuto; gli Stati membri possono limitare l'importo massimo dovuto dall'organismo riconosciuto, che tuttavia non può essere inferiore a 2 milioni || EUR, **a meno che non lo sia l'importo stabilito nella sentenza o nel lodo arbitrale, nel qual caso la somma da compensare corrisponde a quest'ultima;**
- c) disposizioni relative ad un controllo periodico ad opera dell'amministrazione o di un ente imparziale esterno designato da quest'ultima sui compiti che gli organismi svolgono per suo conto come stabilito all'articolo 13, paragrafo 1;
- d) disposizioni relative alla possibilità di approfondite ispezioni a campione delle navi;
- e) disposizioni per la comunicazione **obbligatoria** delle informazioni essenziali sulla propria flotta classificata, modifiche, sospensioni e ritiri della classe.
3. L'accordo o l'intesa giuridica equivalente può stabilire il requisito che l'organismo riconosciuto abbia una rappresentanza locale nel territorio dello Stato membro per conto del quale svolge i compiti di cui all'articolo 3. Una rappresentanza locale con personalità giuridica conformemente alle leggi dello Stato membro e soggetta alla competenza delle sue giurisdizioni nazionali può soddisfare siffatto requisito.
4. I singoli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni precise sul rapporto funzionale instaurato ai sensi del presente articolo. La Commissione ne informa successivamente gli altri Stati membri.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 11

1. La presente direttiva può essere modificata, senza che ne risulti esteso l'ambito d'applicazione, per:

a) integrare, ai fini della presente direttiva, le modifiche, successivamente entrate in vigore, delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali di cui *all'articolo 2*, lettera d), *all'articolo 3*, paragrafo 1, *all'articolo 5*, paragrafo 2,

b) modificare gli importi di cui ai punti ii) e iii) dell'*articolo 9*, paragrafo 2, lettera b).

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 10*, paragrafo 3.

2. Dopo l'adozione di nuovi strumenti o protocolli delle convenzioni internazionali di cui all'articolo 2, lettera d), il Consiglio, su proposta della Commissione, decide, tenuto conto delle procedure parlamentari degli Stati membri nonché delle pertinenti procedure seguite nell'ambito dell'IMO, in merito alle modalità dettagliate di ratifica di questi nuovi strumenti o protocolli e vigila a che siano applicati uniformemente e simultaneamente negli Stati membri.

Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, lettera d), e *all'articolo 9* possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.2099/2002.

Articolo 12

In deroga ai criteri ■ specificati nell'allegato I del regolamento (CE) n. .../... ⁽²⁾ [*relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo*], quando uno Stato membro considera che l'organismo riconosciuto non possa più essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti indicati all'articolo 3, può sospendere ■ tale autorizzazione **applicando la seguente procedura.**

a) lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione e indica gli elementi che l'hanno motivata.

b) **la Commissione analizza, sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione dell'inquinamento, i motivi indicati dallo Stato membro per la sospensione dell'autorizzazione all'organismo riconosciuto;**

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1). ||

⁽²⁾ GU: inserire numero del regolamento. ||

Mercoledì 24 settembre 2008

- c) *la Commissione, deliberando secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, informa lo Stato membro se la sua decisione di sospendere l'autorizzazione è sufficientemente giustificata o meno da motivi di grave rischio per la sicurezza o l'ambiente. In caso negativo, la Commissione chiede allo Stato membro di ritirare la sospensione. Se la decisione è giustificata e lo Stato membro ha limitato il numero di organismi riconosciuti delegati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, la Commissione chiede allo Stato membro di concedere una nuova autorizzazione ad un altro organismo riconosciuto, in sostituzione dell'organismo riconosciuto sospeso.*

Articolo 13

1. Ciascuno Stato membro deve **controllare** che gli organismi riconosciuti che agiscono per suo conto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, svolgano efficacemente le funzioni specificate in detto articolo con soddisfazione dell'amministrazione competente.
2. Ciascuno Stato membro effettua un controllo **per ciascuno organismo riconosciuto delegato** almeno ogni due anni e trasmette agli altri Stati membri ed alla Commissione una relazione sui risultati **di tali verifiche** al più tardi entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno **in cui vengono effettuate**.

Articolo 14

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento degli obblighi in materia di ispezione quali Stati di approdo, gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri se hanno accertato il rilascio di certificati statutari validi da parte di organismi riconosciuti operanti per conto di uno Stato di bandiera a navi non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni internazionali, oppure nel caso di eventuali difetti di navi aventi un certificato di classe valido, relativi ad elementi oggetto del certificato, e ne informano lo Stato di bandiera interessato. Solo i casi di navi che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l'ambiente o che rivelano un comportamento particolarmente negligente da parte degli organismi riconosciuti sono soggetti all'obbligo di informazione di cui al presente articolo. L'organismo riconosciuto è informato in merito al caso in questione al momento dell'ispezione iniziale di modo che esso possa adottare immediatamente appropriate misure di follow-up.

Articolo 15

1. Gli Stati membri si assicurano che le navi battenti la loro bandiera siano progettate, costruite, equipaggiate e mantenute in efficienza conformemente alle relative norme e procedure in materia di scafo, macchinari e impianti elettrici e di controllo fissati da un organismo riconosciuto.
2. Uno Stato membro può decidere di valersi di norme da esso ritenute equivalenti alle norme e alle procedure di un organismo riconosciuto purché le notifichi immediatamente alla Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui alla direttiva 98/34/CE e agli altri Stati membri e purché gli altri Stati membri o la Commissione non abbiano obiezioni al riguardo e le norme non risultino, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della presente direttiva, non essere equivalenti.
3. Gli Stati membri cooperano con gli organismi riconosciuti da essi autorizzati nello sviluppo delle norme e delle procedure degli organismi stessi. Essi consultano gli organismi riconosciuti ai fini di un'interpretazione coerente delle convenzioni internazionali.

Articolo 16

Disposizioni finali

La Commissione informa ogni due anni il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva negli Stati membri.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 17

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi **agli articoli [...] ed ai punti [...] dell'allegato I [articoli o partizioni di articoli e punti dell'allegato I che hanno subito modifiche sostanziali rispetto alla direttiva 94/57/CE] entro ... (*)**. Essi comunicano direttamente alla Commissione il testo di tali disposizioni **e trasmettono una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva**.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse contengono inoltre una dichiarazione in base alla quale i riferimenti fatti, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative esistenti, alle direttive abrogate dalla presente direttiva s'intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. *Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.*

Articolo 18

La direttiva 94/57/CE, come modificata dalle direttive elencate nell'allegato I, parte A, è abrogata con effetto da ... ⁽¹⁾, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive indicate nell'allegato I, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di corrispondenza di cui all'allegato II.

Articolo 19

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a, ||

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(*) **Diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

⁽¹⁾ Data di entrata in vigore della presente direttiva.

Mercoledì 24 settembre 2008

ALLEGATO I

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE

(menzionate all'articolo 18)

| | |
|--|----------------------------------|
| Direttiva 94/57/CE del Consiglio | GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20 |
| Direttiva 97/58/CE della Commissione | GU L 274 del 7.10.1997, pag. 8 |
| Direttiva 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio | GU L 19 del 22.1.2002, pag. 9 |
| Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio | GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53 |

PARTE B

ELENCO DEI TERMINI PER IL RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

(menzionati all'articolo 18)

| Direttiva | Termine per il recepimento |
|-------------|----------------------------|
| 94/57/CE | 31 dicembre 1995 |
| 97/58/CE | 30 settembre 1998 |
| 2001/105/CE | 22 luglio 2003 |
| 2002/84/CE | 23 novembre 2003 |

ALLEGATO II

TAVOLA DI CORRISPONDENZA

| Direttiva 94/57/CE | La presente direttiva | Regolamento (CE) n. .../... ⁽¹⁾ [relativo alle disposizioni e alle norme comuni per organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo] |
|--|------------------------|--|
| Articolo 1 | Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2, lettera a) | Articolo 2, lettera a) | Articolo 2, lettera a) |
| Articolo 2, lettera b) | Articolo 2, lettera b) | — |
| Articolo 2, lettera c) | Articolo 2, lettera c) | — |
| Articolo 2, lettera d) | Articolo 2, lettera d) | Articolo 2, lettera b) |
| Articolo 2, lettera e) | Articolo 2, lettera g) | Articolo 2, lettera c) |
| — | Articolo 2, lettera h) | Articolo 2, lettera d) |
| Articolo 2, lettera f) | Articolo 2, lettera i) | Articolo 2, lettera e) |
| Articolo 2, lettera g) | Articolo 2, lettera j) | Articolo 2, lettera f) |
| Articolo 2, lettera h) | Articolo 2, lettera k) | Articolo 2, lettera g) |
| Articolo 2, lettera i) | Articolo 2, lettera m) | Articolo 2, lettera i) |
| — | Articolo 2, lettera l) | Articolo 2, lettera h) |
| Articolo 2, lettera j) | Articolo 2, lettera n) | — |
| Articolo 2, lettera k) | — | Articolo 2, lettera j) |
| Articolo 3 | Articolo 3 | — |
| Articolo 4, paragrafo 1, prima frase | — | Articolo 3, paragrafo 1 |
| Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase | — | Articolo 3, paragrafo 2 |
| Articolo 4, paragrafo 1, terza frase | — | — |
| Articolo 4, paragrafo 1, quarta frase | — | Articolo 4, paragrafo 1 |

⁽¹⁾ GU: inserire il numero del regolamento. ||.

Mercoledì 24 settembre 2008

| Direttiva 94/57/CE | La presente direttiva | Regolamento (CE) n. .../... ⁽¹⁾ [relativo alle disposizioni e alle norme comuni per organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo] |
|--|---|--|
| — | — | Articolo 3, paragrafo 3 |
| — | — | Articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4 |
| — | — | Articolo 5 |
| — | — | Articolo 6 |
| — | — | Articolo 7 |
| Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 8, paragrafo 1 | — |
| Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 8, paragrafo 2 | — |
| Articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 4 | Articolo 9, paragrafi 1, 2, 3 e 4 | — |
| Articolo 6, paragrafo 5 | — | — |
| Articolo 7 | Articolo 10 | Articolo 12 |
| Articolo 8, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a) | — |
| Articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino | — | Articolo 13, paragrafo 1 |
| Articolo 8, paragrafo 1, terzo trattino | Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b) | — |
| — | Articolo 11, paragrafo 1 secondo comma | Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma |
| Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 11, paragrafo 2 | — |
| Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma | — | Articolo 13, paragrafo 2 |
| Articolo 9, paragrafo 1 | — | — |
| Articolo 9, paragrafo 2 | — | — |
| Articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva | Articolo 12 | — |
| Articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b), c), e paragrafi 2, 3 e 4 | — | — |
| Articolo 11, paragrafi 1 e 2 | Articolo 13, paragrafi 1 e 2 | — |
| Articolo 11, paragrafi 3 e 4 | — | Articolo 8, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 12 | Articolo 14 | — |
| Articolo 13 | — | — |
| Articolo 14 | Articolo 15, paragrafi 1 e 2 | — |
| — | Articolo 15, paragrafo 3 | — |
| — | Articolo 16 | — |
| — | — | Articolo 9 |
| Articolo 15, paragrafo 1 | — | — |
| — | — | Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 15, paragrafo 2 | — | Articolo 10, paragrafo 3 |
| Articolo 15, paragrafo 3 | — | Articolo 10, paragrafo 4 |
| Articolo 15, paragrafo 4 | — | Articolo 10, paragrafo 5 |
| Articolo 15, paragrafo 5 | — | Articolo 10, paragrafo 6, primo, secondo, terzo e quinto comma |
| — | — | Articolo 10, paragrafo 6, quarto comma |

⁽¹⁾ GU: inserire il numero del regolamento. ||.

Mercoledì 24 settembre 2008

| Direttiva 94/57/CE | La presente direttiva | Regolamento (CE) n. .../... ⁽¹⁾ [relativo alle disposizioni e alle norme comuni per organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo] |
|--------------------|-----------------------|--|
| Articolo 16 | Articolo 17 | — |
| Articolo 17 | Articolo 20 | — |
| — | Articolo 18 | — |
| — | Articolo 19 | — |
| — | — | Articolo 11 |
| — | — | Articolo 14 |
| — | — | Articolo 15 |
| — | — | Articolo 16 |
| — | — | Articolo 17 |
| — | — | Articolo 18 |
| — | — | Articolo 19 |
| Allegato | — | Allegato I |
| — | Allegato I | — |
| — | Allegato II | Allegato II |

⁽¹⁾ GU: inserire il numero del regolamento. ||.

Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione) ***II

P6_TA(2008)0448

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione) (5726/2/2008 — C6-0223/2008 — 2005/0237B(COD))

(2010/C 8 E/44)

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (5726/2/2008 — C6-0223/2008) ⁽¹⁾,
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0587),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 62 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0330/2008);

⁽¹⁾ GU C 190 E del 29.7.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 632.

Mercoledì 24 settembre 2008

1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6_TC2-COD(2005)0237B

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo, 80 paragrafo 2,
- vista la proposta della Commissione,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,
- visto il parere del Comitato delle Regioni ⁽²⁾,
- deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime ⁽⁴⁾, è stata modificata a più riprese e in modo significativo. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno procedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
- (2) In considerazione della natura delle disposizioni della direttiva 94/57/CE, appare opportuno procedere alla rifusione delle sue disposizioni in due diversi atti giuridici comunitari, vale a dire una direttiva ed un regolamento.

■

- (3) È opportuno che gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi siano in grado di offrire i loro servizi in tutta la Comunità e competere fra loro, dando al tempo stesso uguali livelli di sicurezza e di tutela dell'ambiente. È, pertanto, opportuno fissare ed applicare uniformemente in tutta la Comunità le norme professionali necessarie per le loro attività.
- (4) Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito mediante misure che siano adeguatamente coordinate con i lavori **e gli interventi** dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in materia e, se del caso, li sviluppino e li integrino. ■
- (5) È opportuno fissare criteri minimi per il riconoscimento degli organismi al fine di migliorare la sicurezza delle navi e prevenire l'inquinamento da esse causato. È opportuno pertanto rafforzare i criteri minimi previsti nella direttiva 94/57/CE.
- (6) Ai fini del rilascio del primo riconoscimento agli organismi che desiderano essere autorizzati a operare per conto degli Stati membri, la conformità ai criteri minimi di cui al presente regolamento potrebbe essere valutata più efficacemente in modo armonizzato e centralizzato da parte della Commissione, insieme agli Stati membri che chiedono il riconoscimento.

⁽¹⁾ GU C 318 del 23.12.2006, pag. 195.

⁽²⁾ GU C 229 del 22.9.2006, pag. 38.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 (GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 632), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 2008 (GU C 190 E del 29.7.2008, pag. 1 e posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008).

⁽⁴⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. ||.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (7) È opportuno concedere il riconoscimento esclusivamente sulla base delle prestazioni dell'organismo *in questione* in termini di qualità e sicurezza. È opportuno garantire che il grado di tale riconoscimento sia sempre correlato all'effettiva capacità dell'organismo interessato. È inoltre opportuno che il riconoscimento tenga conto delle differenze nelle forme giuridiche e nelle strutture societarie degli organismi riconosciuti, pur continuando a garantire l'applicazione uniforme dei criteri minimi di cui *sopra* e l'efficacia dei controlli comunitari. ■
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (9) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare il presente regolamento al fine di integrarlo con le modifiche successive delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali ad esso attinenti, di aggiornare i criteri di cui all'allegato I e di adottare i criteri minimi intesi a misurare l'efficacia delle norme, delle procedure e delle prestazioni degli organismi riconosciuti quanto alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento delle loro navi classificate. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (10) È di fondamentale importanza poter trattare in modo tempestivo, efficace e proporzionato il mancato rispetto degli obblighi da parte di un organismo riconosciuto. L'obiettivo principale dovrebbe essere correggere eventuali mancanze al fine di eliminare fin dall'inizio qualsiasi potenziale minaccia alla sicurezza o all'ambiente. È opportuno, pertanto, conferire alla Commissione i poteri necessari per imporre all'organismo riconosciuto l'adozione di debite azioni preventive e correttive, nonché per imporre misure coercitive sotto forma di ammende e penalità di mora. La Commissione dovrebbe esercitare tali poteri nel rispetto dei diritti fondamentali e dovrebbe assicurare all'organismo la possibilità di far conoscere la propria posizione per l'interessa della procedura.
- (11) Secondo l'approccio comunitario la decisione di revocare il riconoscimento di un organismo che non osservi gli obblighi del presente regolamento, ove le misure di cui sopra si dimostrino prive di efficacia o l'organismo rappresenti, altrimenti, una minaccia inaccettabile alla sicurezza o all'ambiente, deve essere adottata a livello comunitario, vale a dire dalla Commissione, sulla base di una procedura di comitato.
- (12) Il continuo controllo a posteriori degli organismi riconosciuti per valutare la loro conformità al presente regolamento può essere più efficacemente garantito in modo armonizzato e centralizzato. Di conseguenza, è opportuno che la Commissione, insieme allo Stato membro che chiede il riconoscimento, si vedano affidare tale compito a nome della Comunità.
- (13) Nell'ambito del controllo delle attività degli organismi riconosciuti, è di fondamentale importanza che gli ispettori della Commissione abbiano accesso alle navi e alla documentazione relativa alle navi indipendentemente dalla bandiera che battono, per accertarsi se gli organismi riconosciuti rispettino i criteri minimi stabiliti nel presente regolamento riguardo a tutte le navi nelle rispettive classi di appartenenza.
- (14) La capacità degli organismi riconosciuti di individuare e correggere rapidamente i punti deboli presenti nelle loro norme, procedure e controlli interni è di fondamentale importanza per la sicurezza delle navi che gli organismi stessi ispezionano e certificano. È opportuno che tale capacità sia rafforzata per mezzo di un *comitato* di valutazione ■ indipendente, *dotato di autonomia d'azione per proporre azioni di* continuo miglioramento di tutti gli organismi riconosciuti e *che garantisca un'interazione produttiva* con la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ||.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (15) Le norme e le procedure degli organismi riconosciuti sono un fattore chiave per aumentare la sicurezza e prevenire gli incidenti e l'inquinamento. *In tale ottica, gli organismi riconosciuti hanno avviato un processo che dovrebbe portare all'armonizzazione delle loro norme e procedure. Tale processo dovrebbe essere promosso e sostenuto dalla legislazione comunitaria, in quanto dovrebbe avere un impatto positivo sulla sicurezza marittima nonché sulla competitività dell'industria navale europea.*
-
- (16) È opportuno obbligare gli organismi riconosciuti ad aggiornare le rispettive norme tecniche e ad applicarle in modo coerente al fine di armonizzare le disposizioni relative alla sicurezza e di assicurare un'applicazione uniforme delle norme internazionali all'interno della Comunità. Ove le norme tecniche degli organismi riconosciuti siano identiche o molto simili, sarà opportuno prendere in considerazione il riconoscimento reciproco dei certificati relativi a materiali, equipaggiamenti e componenti nei casi appropriati, prendendo come riferimento la norma più rigorosa ed esigente.
-
- (17) Poiché la trasparenza e lo scambio di informazioni tra gli interessati, nonché il diritto del pubblico di accedere alle informazioni, sono strumenti fondamentali per prevenire gli incidenti in mare, gli organismi riconosciuti dovrebbero fornire tutte le informazioni di carattere obbligatorio riguardanti le condizioni delle navi da loro classificate alle autorità di controllo dello Stato di approdo e metterle a disposizione del pubblico.
- (18) Al fine di impedire alle navi di cambiare classe per sottrarsi alle riparazioni **che il loro organismo riconosciuto abbia loro prescritto in occasione di una determinata ispezione, occorre stabilire che** gli organismi riconosciuti **procedano preventivamente** allo scambio di tutte le informazioni utili relative alle condizioni che **intendono cambiare** classe e coinvolgere, ove necessario, lo Stato di bandiera.
-
- (19) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 ⁽¹⁾ dovrebbe fornire il sostegno necessario a garantire l'applicazione del presente regolamento.
- (20) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire le misure che devono essere adottate dagli organismi preposti all'ispezione, al controllo e alla certificazione delle navi che operano nella Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, vista l'entità dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (21) Le misure che devono adottare gli Stati membri nelle relazioni con gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi sono stabilite nella direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... ⁽²⁾ [relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera e relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime] ⁽³⁾ ||,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le misure che devono essere adottate dagli organismi preposti all'ispezione, al controllo e alla certificazione delle navi per conformarsi alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, perseguendo nel contempo l'obiettivo della libera prestazione di servizi. Ciò comprende lo sviluppo e l'applicazione dei requisiti di sicurezza per lo scafo, per i macchinari e per gli impianti elettrici e di controllo delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione delle convenzioni internazionali.

⁽¹⁾ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. ||.

⁽²⁾ GU: inserire numero e la data della direttiva ||.

⁽³⁾ GU L ...

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «nave»: qualsiasi nave che rientri nell'ambito di applicazione delle convenzioni internazionali;
- b) «convenzioni internazionali»: la convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) ad eccezione del capo XI-2 del relativo allegato, la convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico e la convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, con i relativi protocolli ed emendamenti e i codici aventi valore vincolante in tutti gli Stati membri nelle loro versioni aggiornate;
- c) «organismo»: un soggetto giuridico, le sue controllate e qualsiasi altro soggetto sotto il suo controllo che, congiuntamente o separatamente, svolgono compiti che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento;
- d) «controllo»: ai fini del punto c): i diritti, i contratti o ogni altro mezzo, giuridico o di fatto che, separatamente o in combinazione tra di loro, conferiscono la possibilità di esercitare un'influenza decisiva su un soggetto giuridico oppure consentono a tale soggetto di svolgere i compiti che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento;
- e) «organismo riconosciuto»: qualsiasi organismo riconosciuto a norma del presente regolamento;
- f) «autorizzazione»: l'atto con cui uno Stato membro autorizza o delega un organismo riconosciuto;
- g) «certificato statutario»: il certificato rilasciato da uno Stato di bandiera oppure per suo conto conformemente alle convenzioni internazionali;
- h) «norme e procedure»: le prescrizioni fissate da un organismo riconosciuto per la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento, la manutenzione e il controllo tecnico delle navi;
- i) «certificato di classe»: il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l'idoneità delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e **i regolamenti** da esso **fissati e resi pubblici**;
- j) «**paese di stabilimento**»: **lo Stato** in cui è situata la sede legale, l'amministrazione centrale oppure in cui si svolge l'attività principale di un organismo.

Articolo 3

1. Gli Stati membri che desiderano autorizzare un organismo non ancora riconosciuto presentano alla Commissione una richiesta di riconoscimento corredata di informazioni esaurienti e documenti di prova circa il rispetto da parte dell'organismo dei criteri minimi definiti nell'allegato I e il requisito e il suo impegno a conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e agli articoli 9, 10 e 11.
2. La Commissione, unitamente agli Stati membri che hanno presentato le rispettive richieste, procedono alla valutazione degli organismi oggetto di una richiesta di riconoscimento al fine di verificarne la conformità e l'impegno a conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, rifiuta il riconoscimento agli organismi che non rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1 o le cui prestazioni costituiscano, sulla base dei criteri fissati conformemente all'articolo 14, una minaccia inaccettabile per la sicurezza o l'ambiente.

Articolo 4

1. Il riconoscimento è concesso dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Mercoledì 24 settembre 2008

2. Il riconoscimento è concesso al pertinente soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto. Il riconoscimento include tutti i soggetti giuridici che contribuiscono a che detto organismo assicuri la copertura dei suoi servizi in tutto il mondo.

3. La Commissione, in base a modalità determinate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, può limitare il riconoscimento per taluni tipi di navi, per navi di una determinata stazza, per certe operazioni commerciali o per una combinazione di questi elementi, a seconda della capacità e delle competenze dimostrate dell'organismo interessato. In tal caso, la Commissione motiva la limitazione e indica le condizioni alle quali la medesima è eliminata o può essere estesa. La limitazione può essere riesaminata in qualsiasi momento.

4. La Commissione redige e tiene regolarmente aggiornato un elenco di tutti gli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Qualora la Commissione ritenga che un organismo riconosciuto non abbia rispettato i criteri minimi fissati nell'allegato I o i suoi obblighi a norma del presente regolamento, oppure che le prestazioni di un organismo riconosciuto in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento siano peggiorate significativamente pur non costituendo, tuttavia, una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente, essa prescrive all'organismo riconosciuto interessato di adottare i necessari provvedimenti preventivi e correttivi entro i termini fissati al fine di garantire il pieno rispetto di tali criteri minimi e obblighi e, in particolare, eliminare ogni potenziale minaccia per la sicurezza o per l'ambiente o al fine di far fronte, altrimenti, alle cause del peggioramento delle prestazioni.

I provvedimenti preventivi e correttivi possono comprendere misure di protezione provvisorie nel caso in cui la minaccia potenziale per la sicurezza o per ambiente sia immediata.

Tuttavia, ferma restando la loro applicazione immediata, la Commissione comunica preliminarmente le misure che intende adottare a tutti gli Stati membri che hanno concesso l'autorizzazione all'organismo riconosciuto interessato.

Articolo 6

1. Oltre ai provvedimenti adottati a norma dell'articolo 5, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 12, paragrafo 2, infliggere ammende ad un organismo riconosciuto:

- a) ove il mancato rispetto, in forma ripetuta o grave, dei criteri minimi fissati nell'allegato I o degli obblighi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, o degli articoli 9, 10 e 11 oppure il peggioramento delle prestazioni riveli gravi deficienze nei suoi sistemi, strutture, procedure o controlli interni, o
- b) ove esso abbia intenzionalmente fornito alla Commissione informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti nell'ambito della valutazione condotta dalla stessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, o abbia altrimenti ostacolato tale valutazione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora l'organismo riconosciuto non intraprenda i provvedimenti preventivi e correttivi prescritti dalla Commissione, o intervenga con un ritardo ingiustificato, la Commissione può infliggere a detto organismo una penalità di mora fino a quando i provvedimenti richiesti non siano pienamente posti in essere.

3. Le ammende e le penalità di mora di cui ai paragrafi 1 e 2 sono dissuasive e commisurate sia alla gravità del caso che alla capacità economica dell'organismo riconosciuto interessato, tenendo conto, in particolare, della misura in cui la sicurezza o la tutela dell'ambiente ne è risultata compromessa.

Le ammende e le penalità di mora sono inflitte solo dopo che l'organismo riconosciuto e gli Stati membri interessati abbiano avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.

L'importo complessivo delle ammende e delle penalità di mora comminate non deve superare il 5 % del fatturato medio totale dell'organismo riconosciuto nel triennio di attività precedente, relativamente alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 7

1. La Commissione revoca il riconoscimento di un organismo:
 - a) se il mancato rispetto in forma ripetuta e grave dei criteri minimi fissati nell'allegato I o dei suoi obblighi a norma del presente regolamento è tale da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente;
 - b) se le mancate prestazioni in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento sono, in forma ripetuta e grave, tali da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente;
 - c) se impedisce od ostacola ripetutamente la valutazione da parte della Commissione; o
 - d) se non paga le ammende e/o le penalità di mora di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2. ||

■

2. Ai fini delle lettere a) e b) del paragrafo 1, la Commissione decide sulla base di tutte le informazioni disponibili, ed in particolare in base:
 - a) ai risultati della propria valutazione dell'organismo riconosciuto interessato, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1;
 - b) alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 14 della direttiva .../.../CE ⁽¹⁾ [relativa al rispetto dei requisiti in materia di Stato di bandiera e relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime];
 - c) alle analisi dei sinistri in cui sono state coinvolte navi classificate dagli organismi riconosciuti;
 - d) ad ogni eventuale ripetersi delle deficienze di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
 - e) alla misura in cui è colpita la flotta classificata dall'organismo riconosciuto; e
 - f) all'inefficacia dei provvedimenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3. La revoca del riconoscimento è decisa dalla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e dopo aver dato all'organismo riconosciuto interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Articolo 8

1. Tutti gli organismi riconosciuti sono valutati dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro che ha presentato la corrispondente richiesta di riconoscimento, su base regolare e almeno ogni due anni, onde verificare se rispettano gli obblighi in applicazione del presente regolamento e se soddisfano i criteri minimi di cui all'allegato I. La valutazione deve limitarsi alle attività degli organismi riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2. Nel selezionare gli organismi riconosciuti ai fini della valutazione, la Commissione dedica particolare attenzione alle prestazioni dell'organismo riconosciuto in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, alla documentazione sui sinistri e alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 14 della direttiva .../.../CE ⁽²⁾ [relativa al rispetto dei requisiti in materia di Stato di bandiera e relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime].

3. La valutazione può comprendere una visita alle sedi regionali dell'organismo riconosciuto nonché un'ispezione a campione delle navi, sia in servizio sia in costruzione, a fini di verifica delle prestazioni dell'organismo riconosciuto. In tal caso la Commissione informa, ove opportuno, gli Stati membri in cui sono ubicate le sedi regionali. La Commissione comunica agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

⁽¹⁾ GU: inserire numero della direttiva. ||.

⁽²⁾ GU: inserire numero della direttiva. ||.

Mercoledì 24 settembre 2008

4. Ciascun organismo riconosciuto mette annualmente a disposizione del comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, i risultati dell'esame della gestione del suo sistema di qualità.

Articolo 9

1. **Non può essere invocata alcuna clausola di alcun contratto di un organismo riconosciuto con terzi né di alcun accordo di autorizzazione con uno Stato di bandiera che restringa l'accesso della Commissione** alle informazioni necessarie ai fini della valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. **||**

2. Gli organismi riconosciuti fanno sì che, nei contratti da essi conclusi con **terzi** ai fini del rilascio di certificati statuari o di certificati di classe per una determinata nave, il rilascio stesso sia subordinato alla condizione che i soggetti terzi non si oppongano all'accesso degli ispettori **comunitari** alla nave ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 10

1. Gli organismi riconosciuti si consultano periodicamente per mantenere l'equivalenza e tendere all'armonizzazione delle rispettive norme e **regolamenti** e della loro applicazione. Essi collaborano tra loro ai fini di un'interpretazione coerente delle convenzioni internazionali, fatti salvi i poteri degli Stati di bandiera. Gli organismi riconosciuti, nei casi in cui ciò sia opportuno, concordano le condizioni tecniche e procedurali in base alle quali essi riconoscono reciprocamente i **loro rispettivi** certificati **di classe**, rilasciati in base a norme equivalenti, prendendo come riferimento i **modelli** più rigorosi ed esigenti e **prendendo in considerazione, in particolare, l'equipaggiamento marittimo recante il marchio di conformità a norma della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo** ⁽¹⁾.

||

Gli organismi riconosciuti riconoscono, ai fini della classificazione, i certificati dell'equipaggiamento marittimo recante il marchio di conformità a norma della direttiva 96/98/CE. **||**

Essi trasmettono periodicamente alla Commissione e agli Stati membri relazioni periodiche sui principali sviluppi relativi alle norme e al riconoscimento reciproco dei certificati per materiali, equipaggiamento e componenti.

2. **Entro ...** ⁽²⁾, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata su uno studio indipendente, riguardo al livello raggiunto nel processo di armonizzazione delle norme e **dei regolamenti** e **nel** riconoscimento reciproco. **In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo da parte degli organismi riconosciuti, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio le misure necessarie.**

3. Gli organismi riconosciuti collaborano con l'amministrazione del controllo dello Stato d'approdo riguardo alle navi che rientrano nella loro classe, in particolare per agevolare l'eliminazione delle deficienze o delle altre irregolarità accertate.

4. Gli organismi riconosciuti forniscono alle amministrazioni di tutti gli Stati membri che hanno concesso una delle autorizzazioni previste all'articolo 3 della direttiva .../.../CE ⁽³⁾ [relativa al rispetto dei requisiti in materia di Stato di bandiera e relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime] e alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella loro classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni e alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi.

⁽¹⁾ **GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.**

⁽²⁾ **Tre anni** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽³⁾ **GU:** inserire numero della direttiva. **||**

Mercoledì 24 settembre 2008

Le informazioni relative ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni e alle revoche di classe, comprese le informazioni sulle visite programmate, ma non effettuate, o sui ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle condizioni operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta, sono altresì comunicate elettronicamente alla banca dati comune delle ispezioni utilizzata dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva .../.../CE [relativa al rispetto dei requisiti in materia di Stato di bandiera e relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime], nello stesso momento in cui sono registrate all'interno dei sistemi dell'organismo riconosciuto e comunque entro 72 ore dall'evento che ha fatto sorgere l'obbligo di comunicare le informazioni. Tali informazioni, ad eccezione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe i cui termini di adempimento non siano ancora scaduti, sono pubblicate nel sito web di detti organismi riconosciuti.

5. Gli organismi riconosciuti non rilasciano certificati statutari ad una nave, indipendentemente dalla bandiera battuta, che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo aver dato l'opportunità all'amministrazione competente dello Stato di bandiera di pronunciarsi entro un termine ragionevole sulla necessità o meno di un'ispezione completa.

6. In caso di trasferimento della classe di una nave da un organismo riconosciuto ad un altro, l'organismo precedente fornisce senza indugio all'organismo ricevente il fascicolo completo dei precedenti della nave e, in particolare, gli comunica:

- a) gli eventuali ritardi nell'esecuzione delle visite;
- b) gli eventuali ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe;
- c) le condizioni operative stabilite nei confronti della nave; e
- d) le restrizioni operative stabilite nei confronti della nave.

L'organismo ricevente può rilasciare nuovi certificati della nave solo una volta che saranno state effettuate con successo tutte le visite in ritardo e sarà stato dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente pronunciate nei confronti della nave, come stabilito dall'organismo precedente.

Prima **della compilazione** dei **nuovi** certificati l'organismo ricevente deve notificare al precedente la data di rilascio **degli stessi e confermarli, per ciascuna** delle visite, delle raccomandazioni e delle condizioni di classe **ancora in sospeso, le misure prese, nonché il luogo e le date d'inizio e conclusione soddisfacente delle stesse.**

Gli organismi riconosciuti fissano e attuano prescrizioni comuni adeguate per i casi di trasferimento di classe che richiedono precauzioni particolari. Tali casi devono comprendere, quanto meno, il trasferimento di classe di navi di quindici anni o più e il trasferimento da un organismo non riconosciuto ad un organismo riconosciuto.

Gli organismi riconosciuti collaborano per dare corretta attuazione alle disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 11

1. Entro ... (*), gli **Stati membri, unitamente agli** organismi riconosciuti, istituiscono, conformemente alle norme di qualità **EN 45012**, un **Comitato di valutazione**. Possono partecipare, con funzioni consultive, le associazioni professionali interessate che operano nell'industria della navigazione.

(*) **Diciotto** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mercoledì 24 settembre 2008

2. Il **Comitato** di valutazione **■** espleta i seguenti compiti:
 - a) **regolamentazione e** valutazione **continua** dei sistemi di gestione della qualità degli organismi riconosciuti, in conformità ai criteri delle norme di qualità ISO 9001;
 - b) certificazione **del sistema** di **■** qualità degli organismi riconosciuti **■**;
 - c) elaborazione di interpretazioni **vincolanti** delle norme di gestione della qualità riconosciute a livello internazionale, in particolare per adeguarle alla natura specifica e agli obblighi degli organismi riconosciuti; e
 - d) **approvazione** di raccomandazioni individuali e collettive in vista del miglioramento **delle norme**, delle procedure e dei meccanismi di controllo interno degli organismi riconosciuti.

3. Il **Comitato** di valutazione **è indipendente**, è dotato **■** delle competenze **necessarie** per operare in modo **autonomo** rispetto agli organismi riconosciuti e dispone **in modo indipendente** dei mezzi necessari per svolgere efficacemente le sue funzioni conformemente alle norme professionali più elevate. **Il Comitato di valutazione** stabilisce i suoi metodi di lavoro e le sue norme procedurali.

■

4. Il **Comitato** di valutazione **■** fornisce alle parti interessate, **compresa** la Commissione, tutte le informazioni relative al proprio piano di lavoro annuale, nonché le proprie osservazioni e raccomandazioni, in particolare per quanto riguarda le situazioni in cui la sicurezza possa essere stata compromessa.

5. Il **Comitato** di valutazione **■** è oggetto di **un audit periodico** da parte della Commissione, **la quale, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, può chiedere al Comitato di valutazione di adottare i provvedimenti da essa ritenuti necessari per garantire il pieno adempimento del disposto del paragrafo 1.**

6. La Commissione riferisce agli Stati membri sui risultati e sulle conseguenze della sua valutazione.

Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 ⁽¹⁾.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

⁽¹⁾ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. ||.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 13

1. Il presente regolamento può essere modificato, senza che ne risulti esteso l'ambito d'applicazione, **secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 4**, per aggiornare i criteri minimi di cui all'allegato I prendendo in considerazione in particolare le pertinenti decisioni dell'IMO.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 4.

2. Le modifiche delle convenzioni internazionali definite all'articolo 2, lettera b) del presente regolamento possono essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento in base all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

Articolo 14

1. La Commissione adotta e pubblica:

- a) i criteri intesi a misurare l'efficacia delle norme e delle procedure, così come delle prestazioni degli organismi riconosciuti quanto alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento relativamente alle loro navi classificate, tenendo conto, in particolare, dei dati prodotti dal memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo da parte dello Stato di approdo e/o da altri programmi analoghi, e
- b) i criteri intesi a determinare quando tali prestazioni debbano essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente, tenendo conto delle circostanze specifiche relative a organismi di piccole dimensioni o altamente specializzati.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 4.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo relativamente all'attuazione dell'articolo 6 e, se del caso, dell'articolo 7, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 4.

3. Fatta salva l'applicazione immediata dei criteri minimi di cui all'allegato I, la Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, adottare norme sulla loro interpretazione e considerare la possibilità di fissare obiettivi per i criteri minimi generali di cui alla parte A, punto 3, dell'allegato I.

Articolo 15

1. Gli organismi che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano ottenuto il riconoscimento conformemente alla direttiva 94/57/CE, conservano tale riconoscimento, alle condizioni di cui al paragrafo 2.

2. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, la Commissione riesamina tutti i riconoscimenti limitati concessi in applicazione della direttiva 94/57/CE alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento entro ... (*) al fine di decidere, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, se occorra sostituire o eliminare le limitazioni. Le limitazioni restano in vigore fino a quando la Commissione non abbia preso una decisione in proposito.

(*) Dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 16

Nel corso della valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, la Commissione verifica che il titolare del riconoscimento sia, in seno all'organismo, il soggetto giuridico pertinente cui si applicano le disposizioni del presente regolamento. In caso contrario, essa prende una decisione che modifica detto riconoscimento.

Ove la Commissione modifichi il riconoscimento, gli Stati membri adeguano gli accordi da essi conclusi con l'organismo riconosciuto tenendo conto della modificazione stessa.

Articolo 17

La Commissione informa ogni due anni il Parlamento europeo ed il Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 18

I riferimenti alla direttiva 94/57/CE nella normativa comunitaria e nazionale sono considerati, se del caso, come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di corrispondenza contenuta nell'allegato II.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

CRITERI MINIMI PER GLI ORGANISMI

(DI CUI ALL'ARTICOLO 3)

A. CRITERI MINIMI GENERALI

1. Un organismo riconosciuto, **per poter ottenere o mantenere il riconoscimento comunitario**, deve avere personalità giuridica nello Stato in cui ha sede. La sua contabilità deve essere certificata da revisori indipendenti.
2. L'organismo riconosciuto deve poter dimostrare di avere una vasta esperienza in materia di valutazione degli aspetti inerenti alla progettazione e alla costruzione di navi mercantili.
3. L'organismo riconosciuto deve disporre, in ogni momento, di personale dirigente, tecnico, di supporto e di ricerca proporzionato alla dimensione della flotta iscritta nella sua classe, alla sua composizione e alla partecipazione dell'organismo alla costruzione e alla conversione delle navi. L'organismo riconosciuto deve essere in grado di assegnare a tutte le sedi di lavoro, in funzione delle esigenze, mezzi e personale proporzionati ai compiti da svolgere conformemente ai criteri generali minimi di cui ai punti 6 e 7 e ai criteri minimi specifici di cui alla parte B.

Mercoledì 24 settembre 2008

4. L'organismo riconosciuto deve avere ed applicare una serie di proprie norme e procedure complete, o la corrispondente comprovata capacità, in materia di progettazione, costruzione e controllo periodico delle navi mercantili, tali da possedere la qualità di norme riconosciute a livello internazionale. Tali norme e procedure devono essere pubblicate nonché tenute costantemente aggiornate e migliorate attraverso programmi di ricerca e sviluppo.
5. L'organismo riconosciuto deve pubblicare annualmente il proprio registro navale o mantenerlo in una banca dati || accessibile al pubblico.
6. L'organismo riconosciuto non deve essere controllato dagli armatori o dai costruttori, né da altri terzi coinvolti commercialmente nella costruzione, nell'armamento, nella riparazione o nell'esercizio di navi. L'organismo riconosciuto non deve dipendere essenzialmente da un'unica impresa commerciale per quanto concerne le sue entrate. L'organismo riconosciuto non deve svolgere attività di classificazione o statutarie se è esso stesso armatore o esercente della nave oppure ha legami professionali, personali o familiari con questi ultimi. Tale incompatibilità si applica parimenti agli ispettori alle dipendenze dell'organismo riconosciuto.
7. L'organismo riconosciuto deve operare conformemente alle disposizioni stabilite nell'allegato della risoluzione A.789(19) dell'IMO relativa alle disposizioni in materia di visite di controllo e funzioni di certificazione degli organismi riconosciuti che agiscono per conto dell'amministrazione, nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai sensi del presente regolamento.

B. CRITERI SPECIFICI MINIMI

1. ***Gli organismi riconosciuti assicurano*** una copertura mondiale grazie ***al loro personale tecnico esclusivo*** o, in casi || debitamente giustificati, grazie ***al personale tecnico esclusivo*** di altri organismi ||.
2. L'attività dell'organismo riconosciuto deve essere disciplinata da un codice etico.
3. L'organismo riconosciuto deve essere gestito e amministrato in modo tale da tutelare il carattere riservato delle informazioni richieste dall'amministrazione.
4. L'organismo riconosciuto deve fornire le informazioni pertinenti all'amministrazione, alla Commissione e agli interessati.
5. L'organismo riconosciuto, come pure gli ispettori e il personale tecnico da esso impiegati, svolgono le proprie attività senza alcun pregiudizio dei diritti di proprietà intellettuale di cantieri navali, fornitori di equipaggiamento e armatori, compresi brevetti, licenze, know-how o qualunque tipo di conoscenza la cui utilizzazione sia giuridicamente protetta a livello comunitario o nazionale; in nessun caso, e fermi restando i poteri di valutazione degli Stati membri e della Commissione e, in particolare, il disposto dell'articolo 9, né l'organismo riconosciuto, né gli ispettori, né il personale tecnico da esso impiegato possono trasmettere o divulgare dati commercialmente sensibili ottenuti nel corso delle loro attività di ispezione, verifica e supervisione di nuove costruzioni e riparazioni di navi.
6. La direzione dell'organismo riconosciuto deve definire, documentare e programmare la propria politica, i propri obiettivi ed impegni in materia di qualità e deve assicurare che tale politica sia compresa, attuata e mantenuta a tutti i livelli nell'organismo riconosciuto. La politica dell'organismo riconosciuto deve fondarsi su obiettivi e indicatori di prestazioni relativi alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento.
7. L'organismo riconosciuto deve assicurare quanto segue:
 - a) le sue norme e procedure sono stabilite e aggiornate in modo sistematico;
 - b) le sue norme e procedure sono rispettate ed è istituito un sistema interno di misura della qualità del servizio rispetto a tali norme e procedure;

Mercoledì 24 settembre 2008

- c) sono soddisfatti i requisiti dell'attività statutaria che l'organismo riconosciuto è autorizzato a svolgere ed è istituito un sistema interno di misura della qualità del servizio rispetto all'osservanza delle convenzioni internazionali;
 - d) sono definiti e documentati le responsabilità, i poteri e l'interrelazione del personale la cui attività incide sulla qualità dei servizi dell'organismo riconosciuto;
 - e) tutte le attività sono svolte in condizioni controllate;
 - f) è in vigore un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attività svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato dall'organismo riconosciuto;
 - g) gli ispettori hanno una conoscenza approfondita del tipo di nave sul quale effettuano le loro attività per quanto attiene alla specifica ispezione da svolgere e delle norme applicabili in materia;
 - h) è attuato un sistema di qualificazione e aggiornamento costante degli ispettori;
 - i) è tenuta una documentazione per dimostrare il grado di realizzazione degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonché l'efficace funzionamento del sistema di qualità;
 - j) è applicato un vasto sistema di audit interni pianificati e documentati riguardo alle attività inerenti alla qualità in tutte le sedi;
 - k) le ispezioni e le visite statutarie previste dal sistema armonizzato di visite e di certificazione alle quali l'organismo riconosciuto è autorizzato a procedere sono effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione IMO A.948(23) relativa agli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e di certificazione;
 - l) tra i servizi centrali e regionali dell'organismo riconosciuto e tra gli organismi riconosciuti di classifica e i rispettivi ispettori sono definite modalità chiare e dirette in materia di responsabilità e di controllo.
8. L'organismo **ha** sviluppato, applicato e mantenuto in funzione un sistema di qualità interno efficace basato su elementi pertinenti di norme di qualità riconosciute a livello internazionale e conformi alle norme EN ISO/IEC 17020:2004 (organismi responsabili dell'ispezione) e EN ISO 9001:2000 **in** base all'interpretazione e alla certificazione date dal **Comitato** di valutazione **di** cui all'articolo 11, paragrafo 1.
- Il Comitato di valutazione deve avere autonomia d'azione e, a tal fine, deve disporre di tutti i mezzi necessari per poter funzionare adeguatamente e svolgere il proprio lavoro in modo continuo ed esaustivo. Deve possedere conoscenze tecniche molto specializzate e di livello elevato ed essere dotato di un codice di condotta che garantisca l'indipendenza dell'operato dei revisori.**
9. Le norme **e i regolamenti degli organismi si applicano** in modo tale che **gli organismi abbiano** sempre la possibilità di formulare, in base alle proprie conoscenze e valutazioni, una dichiarazione affidabile e oggettiva circa la sicurezza delle navi interessate, per mezzo dei certificati di classe sulla base dei quali possono essere rilasciati i certificati statuari.
10. L'organismo riconosciuto deve possedere i mezzi necessari per valutare, ai fini della certificazione, attraverso il ricorso a professionisti qualificati e conformemente alle disposizioni stabilite nell'allegato della risoluzione A.913(22) dell'IMO relativa alle linee guida per l'applicazione del Codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM, International Safety Management) da parte delle amministrazioni, l'attuazione e il mantenimento del sistema di gestione della sicurezza, sia a terra che sulle navi.
11. L'organismo riconosciuto deve consentire ai rappresentanti dell'amministrazione ed alle altre parti interessate di partecipare all'elaborazione delle proprie norme e procedure.
-

Mercoledì 24 settembre 2008

ALLEGATO II

TAVOLA DI CORRISPONDENZA

| Direttiva 94/57/CE | Direttiva (CE) n. ... / (1) [relativa al rispetto dei requisiti in materia di Stato di bandiera e relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime] | Il presente regolamento |
|--|--|--------------------------------|
| Articolo 1 | Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2, lettera a) | Articolo 2, lettera a) | Articolo 2, lettera a) |
| Articolo 2, lettera b) | Articolo 2, lettera b) | - |
| Articolo 2, lettera c) | Articolo 2, lettera c) | - |
| Articolo 2, lettera d) | Articolo 2, lettera d) | Articolo 2, lettera b) |
| Articolo 2, lettera e) | Articolo 2, lettera g) | Articolo 2, lettera c) |
| - | Articolo 2, lettera h) | Articolo 2, lettera d) |
| Articolo 2, lettera f) | Articolo 2, lettera i) | Articolo 2, lettera e) |
| Articolo 2, lettera g) | Articolo 2, lettera j) | Articolo 2, lettera f) |
| Articolo 2, lettera h) | Articolo 2, lettera k) | Articolo 2, lettera g) |
| Articolo 2, lettera i) | Articolo 2, lettera m) | Articolo 2, lettera i) |
| - | Articolo 2, lettera j) | Articolo 2, lettera h) |
| Articolo 2, lettera j) | Articolo 2, lettera n) | - |
| Articolo 2, lettera k) | - | Articolo 2, lettera j) |
| Articolo 3 | Articolo 3 | - |
| Articolo 4, paragrafo 1, prima frase | - | Articolo 3, paragrafo 1, |
| Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase | - | Articolo 3, paragrafo 2 |
| Articolo 4, paragrafo 1, terza frase | - | - |
| Articolo 4, paragrafo 1, quarta frase | - | Articolo 4, paragrafo 1, |
| - | - | Articolo 3, paragrafo 3 |
| - | - | Articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4 |
| - | - | Articolo 5 |
| - | - | Articolo 6 |
| - | - | Articolo 7 |
| Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 8, paragrafo 1 | - |
| Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 8, paragrafo 2 | - |
| Articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 4 | Articolo 9, paragrafi 1, 2, 3 e 4 | - |
| Articolo 6, paragrafo 5 | - | - |

(1) GU: inserire numero della direttiva. ||.

Mercoledì 24 settembre 2008

| Direttiva 94/57/CE | Direttiva (CE) n. ... / (1) [relativa al rispetto dei requisiti in materia di Stato di bandiera e relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime] | Il presente regolamento |
|--|--|--|
| Articolo 7 | Articolo 10 | Articolo 12 |
| Articolo 8, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a) | - |
| Articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino | - | Articolo 13, paragrafo 1 |
| Articolo 8, paragrafo 1, terzo trattino | Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b) | - |
| - | Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma |
| Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 11, paragrafo 2 | - |
| Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma | - | Articolo 13, paragrafo 2 |
| Articolo 9, paragrafo 1, | - | - |
| Articolo 9, paragrafo 2 | - | - |
| Articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva | Articolo 12 | - |
| Articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b), e c), paragrafi 2, 3 e 4 | - | - |
| Articolo 11, paragrafi 1 e 2 | Articolo 13, paragrafi 1 e 2 | - |
| Articolo 11, paragrafi 3 e 4 | - | Articolo 8, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 12 | Articolo 14 | - |
| Articolo 13 | - | - |
| Articolo 14 | Articolo 15, paragrafi 1 e 2 | - |
| - | Articolo 15, paragrafo 3 | - |
| - | Articolo 16 | - |
| - | | Articolo 9 |
| Articolo 15, paragrafo 1 | | |
| | | Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 15, paragrafo 2 | | Articolo 10, paragrafo 3 |
| Articolo 15, paragrafo 3 | - | Articolo 10, paragrafo 4 |
| Articolo 15, paragrafo 4 | | Articolo 10, paragrafo 5 |
| Articolo 15, paragrafo 5 | | Articolo 10, paragrafo 6, primo, secondo, terzo e quinto comma |
| - | | Articolo 10, paragrafo 6, quarto comma |
| Articolo 16 | Articolo 17 | - |
| Articolo 17 | Articolo 20 | - |
| - | Articolo 18 | - |
| - | Articolo 19 | - |

(1) GU: inserire numero della direttiva. ||.

Mercoledì 24 settembre 2008

| | | |
|--------------------|--|-------------------------|
| Direttiva 94/57/CE | Direttiva (CE) n. ... / (1) [relativa al rispetto dei requisiti in materia di Stato di bandiera e relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime] | Il presente regolamento |
| | | Articolo 11 |
| | | Articolo 14 |
| | | Articolo 15 |
| | | Articolo 16 |
| | | Articolo 17 |
| | | Articolo 18 |
| | | Articolo 19 |
| Allegato | | Allegato I |
| | Allegato I | |
| | Allegato II | Allegato II |

(1) GU: inserire numero della direttiva. ||.

Reti e servizi di comunicazione elettronica ***I

P6_TA(2008)0449

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2007)0697 — C6-0427/2007 — 2007/0247(COD))

(2010/C 8 E/45)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0697),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0427/2007),
- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0321/2008);

Mercoledì 24 settembre 2008

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6_TC1-COD(2007)0247

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ¶,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il funzionamento delle cinque direttive che costituiscono il quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ⁽⁴⁾ (direttiva quadro), direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate ⁽⁵⁾ (direttiva accesso), direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e all'interconnessione delle medesime ⁽⁶⁾ (direttiva autorizzazioni), direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica ⁽⁷⁾ (direttiva servizio universale) e direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ⁽⁸⁾ (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (*insieme indicate come «la direttiva quadro e le direttive particolari»*) è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se sia necessario modificarlo in funzione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati.

⁽¹⁾ GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.

⁽²⁾ Parere del 19 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

⁽⁸⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (2) *Nel 2007 si è proceduto a una revisione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive («direttiva sui servizi di media audiovisivi») ⁽¹⁾, al fine di assicurare condizioni ottimali di concorrenza e certezza del diritto per le tecnologie dell'informazione e per il settore dei media e dei servizi connessi nell'Unione europea, nonché a garantire il rispetto della diversità culturale e linguistica. In tale contesto un quadro normativo equo ed equilibrato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica costituisce un pilastro essenziale del settore audiovisivo dell'Unione europea.*
- (3) A tale riguardo, la Commissione ha presentato i primi risultati nella sua comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 giugno 2006, sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Sulla base di questi risultati iniziali si è tenuta una consultazione pubblica che ha stabilito che l'aspetto più importante da affrontare è la persistente mancanza di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche. In particolare, si è rilevato che la frammentazione normativa e le discrepanze nelle attività delle varie autorità nazionali di regolamentazione mettono in pericolo non solo la competitività del settore, ma anche i significativi vantaggi che la concorrenza transnazionale può apportare ai consumatori.
- (4) Occorre pertanto riformare il quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche al fine di completare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche rafforzando il meccanismo comunitario che disciplina gli operatori con significativo potere di mercato nei principali mercati. ■ La riforma comporta inoltre la definizione di una strategia efficiente e **coordinata** per la gestione dello spettro || al fine di conseguire uno spazio unico europeo dell'informazione, nonché il rafforzamento delle disposizioni concernenti gli utenti disabili al fine di costruire una società dell'informazione per tutti.
- (5) *Il quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche ha tra i suoi obiettivi principali la creazione di un «ecosistema» sostenibile, basato sull'offerta e sulla domanda, la prima tramite mercati delle infrastrutture e dei servizi efficaci e concorrenziali, la seconda grazie a ulteriori sviluppi della società dell'informazione.*
- (6) *Un ulteriore obiettivo del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche è quello ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante man mano che aumenta il grado di concorrenza sul mercato per arrivare infine a un settore delle comunicazioni elettroniche disciplinato esclusivamente dal diritto della concorrenza. Anche se i mercati delle comunicazioni elettroniche hanno mostrato una forte dinamica competitiva negli ultimi anni, è essenziale che gli obblighi regolamentari ex ante vengano imposti unicamente in assenza di una concorrenza effettiva e sostenibile. È opportuno che la necessità di mantenere la regolamentazione ex ante sia riesaminata entro tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva.*
- (7) *Onde assicurare un approccio proporzionato e adeguato alla diversità delle condizioni di concorrenza, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter definire i mercati su base subnazionale e revocare gli obblighi regolamentari nei mercati o nelle aree geografiche in cui esiste un'effettiva concorrenza infrastrutturale. Ciò dovrebbe applicarsi anche se le aree geografiche non sono definite come mercati distinti.*
- (8) *Per conseguire gli obiettivi dell'agenda di Lisbona è necessario offrire incentivi adeguati agli investimenti in reti ad alta velocità, che sosterranno l'innovazione nel campo dei servizi Internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitività internazionale dell'Unione europea. Tali reti presentano un enorme potenziale in termini di benefici per i consumatori e le imprese in tutta l'Unione europea. È pertanto essenziale promuovere investimenti sostenibili nello sviluppo di queste nuove reti, salvaguardando al contempo la concorrenza e ampliando la scelta per il consumatore grazie alla prevedibilità e alla coerenza regolamentari.*

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (9) *Nella sua comunicazione del 20 marzo 2006 dal titolo «Colmare il divario nella banda larga»⁽¹⁾ la Commissione ha riconosciuto l'esistenza di un divario territoriale nell'Unione europea per quanto concerne l'accesso ai servizi a banda larga ad alta velocità. Nonostante l'aumento generalizzato della connettività a banda larga, l'accesso in diverse regioni è limitato a causa dei costi elevati dovuti alla bassa densità abitativa e alle distanze. Gli incentivi commerciali ad investire nell'introduzione della banda larga in queste zone si rivelano spesso insufficienti. L'innovazione tecnologica, per contro, riduce i costi di introduzione. Per garantire gli investimenti nelle nuove tecnologie nelle regioni meno sviluppate, la regolamentazione sulle comunicazioni elettroniche dovrebbe essere coerente con altre politiche, ad esempio la politica in materia di aiuti di Stato, dei Fondi strutturali o di obiettivi di politica industriale più ampia.*
- (10) *Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono di vitale importanza per lo sviluppo delle reti a fibre ottiche di prossima generazione e per giungere a un accesso radio flessibile ed efficiente, il che favorirà una maggiore concorrenza e la disponibilità di applicazioni e servizi innovativi, a tutto vantaggio dei consumatori. La sfida al riguardo consiste nel realizzare la prossima generazione di infrastrutture «ubiquitarie» e convergenti di reti e di servizi per le comunicazioni elettroniche, l'informatica e i media.*
- (11) *La politica delle autorità pubbliche dovrebbe assolvere un ruolo di supporto all'efficace funzionamento dei mercati delle comunicazioni elettroniche, intervenendo sul lato sia dell'offerta che della domanda in modo da stimolare un circolo virtuoso in cui lo sviluppo di migliori contenuti e servizi dipenda dalla realizzazione delle infrastrutture e viceversa. L'intervento pubblico dovrebbe essere proporzionato, non dovrebbe causare distorsioni della concorrenza né frenare gli investimenti privati, dovrebbe fornire maggiori incentivi all'investimento e abbassare le barriere che si frappongono all'ingresso nel mercato. In tale ambito, le autorità pubbliche potranno fornire un supporto allo sviluppo di un'infrastruttura di grande capacità adeguata alle esigenze future. Tale supporto pubblico andrebbe concesso mediante procedure aperte trasparenti e competitive, senza privilegiare a priori alcuna tecnologia determinata ed assicurando l'accesso alle infrastrutture su base non discriminatoria.*
- (12) *Finalità del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche dovrebbero essere anche la promozione della tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, garantendo una corretta ed esauriente informazione, con tutti i mezzi possibile, una trasparenza delle tariffe, la qualità nell'espletamento dei servizi. Dovrebbe inoltre riconoscere pienamente il ruolo delle associazioni dei consumatori nelle consultazioni pubbliche e garantire che le competenti autorità abbiano i poteri necessari per prevenire le potenziali manipolazioni e reprimere con la necessaria efficacia le possibili truffe.*
- (13) *Nell'adottare misure a norma della presente direttiva, la Commissione dovrebbe tener conto dei pareri delle autorità nazionali di regolamentazione e delle parti industriali organizzando una consultazione efficace, al fine di assicurare trasparenza e proporzionalità. La Commissione dovrebbe pubblicare una documentazione dettagliata della consultazione che illustri le diverse linee d'intervento prese in considerazione, e i soggetti interessati dovrebbero disporre di un periodo di tempo sufficiente per rispondere. Dopo la consultazione, una volta esaminate le risposte, la Commissione dovrebbe motivare la decisione risultante in una dichiarazione che deve contenere un'illustrazione del modo in cui si è tenuto conto dei pareri di quanti hanno risposto.*
- (14) *Per permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di conseguire gli obiettivi fissati nella direttiva quadro e nelle direttive particolari, soprattutto per quanto riguarda l'interoperabilità da punto a punto, occorre estendere il campo d'applicazione della direttiva quadro per coprire le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione definite nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽²⁾, nonché le apparecchiature di consumo utilizzate per la televisione digitale.*
- (15) *Fatta salva la direttiva 1999/5/CE, è opportuno chiarire l'applicazione di taluni aspetti delle apparecchiature terminali relativamente all'accesso degli utenti finali disabili, in modo da assicurare l'interoperabilità fra le apparecchiature terminali e le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche.*

⁽¹⁾ GU C 151 del 29.6.2006, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (16) Occorre chiarire o modificare alcune definizioni per tenere conto del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati e per eliminare le ambiguità individuate in fase di attuazione del quadro normativo.
- (17) ***Le attività delle autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione nell'ambito del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche contribuiscono alla realizzazione di obiettivi più ampi nei settori di politica pubblica quali cultura, occupazione, ambiente, coesione sociale, sviluppo regionale e assetto territoriale.***
- (18) ***I mercati nazionali delle comunicazioni elettroniche continueranno nell'Unione europea a divergere fra loro. È pertanto essenziale che le autorità nazionali di regolamentazione e il corpo dei regolatori europei nel settore delle telecomunicazioni (BERT) dispongano dei poteri e delle conoscenze necessari per costruire un «ecosistema» dell'Unione europea competitivo per i mercati e i servizi delle comunicazioni elettroniche che tenga conto delle differenze nazionali e regionali e rispetti il principio di sussidiarietà.***
- (19) Occorre rafforzare l'indipendenza delle autorità nazionali di regolazione per garantire un'applicazione più efficace del quadro normativo, rafforzare la loro autorità e assicurare una maggiore prevedibilità delle loro decisioni. A tal fine occorre prevedere, nella legislazione nazionale, una disposizione esplicita che garantisca che un'autorità nazionale di regolamentazione è al riparo, nell'esercizio delle sue funzioni, da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che potrebbe compromettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere. Ai sensi del quadro normativo, tale influenza esterna impedisce a un organo legislativo nazionale di deliberare in quanto autorità nazionale di regolamentazione. A tal fine occorre stabilire preventivamente norme riguardanti i motivi di licenziamento del responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in modo da dissipare ogni dubbio circa la neutralità di tante ente e la sua impermeabilità ai fattori esterni. È importante che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di un bilancio proprio che permetta loro di assumere sufficiente personale qualificato. Per garantire la trasparenza è opportuno che il bilancio sia pubblicato annualmente.
- (20) Si sono registrate notevoli divergenze nel modo in cui gli organi di ricorso hanno applicato le misure provvisorie per sospendere le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione. Per giungere ad un approccio più coerente occorre applicare una norma comune conforme alla giurisprudenza comunitaria. Vista l'importanza dei ricorsi per il funzionamento complessivo del quadro normativo, è opportuno istituire un meccanismo per la raccolta di informazioni sui ricorsi e sulle decisioni di sospensione delle decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione in tutti gli Stati membri e per la trasmissione di tali informazioni alla Commissione.
- (21) Per permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di svolgere efficacemente i propri compiti stabiliti dalla normativa, è opportuno che i dati che queste sono tenute a raccogliere comprendano dati contabili sui mercati al dettaglio collegati ai mercati all'ingrosso nei quali un operatore dispone di un notevole potere di mercato e che, come tali, sono disciplinati dall'autorità nazionale di regolamentazione. Occorre inoltre che i dati permettano all'autorità nazionale di regolamentazione di valutare l'impatto potenziale che i previsti aggiornamenti o cambiamenti alla topologia di rete avranno sull'evoluzione della concorrenza o sui prodotti all'ingrosso messi a disposizione delle altre parti.
- (22) È opportuno svolgere la consultazione nazionale di cui all'articolo 6 della direttiva quadro prima della consultazione comunitaria prevista all'articolo 7 della stessa direttiva, al fine di tenere conto dei pareri delle parti interessate nella consultazione comunitaria. Ciò eviterebbe il ricorso ad una seconda consultazione comunitaria nel caso di modifiche a una misura che si intende introdurre a seguito di una consultazione nazionale.
- (23) Occorre conciliare la libertà discrezionale delle autorità nazionali di regolamentazione con l'elaborazione di pratiche normative coerenti e l'applicazione coerente del quadro normativo per contribuire efficacemente allo sviluppo e al completamento del mercato interno. Occorre pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione sostengano le attività svolte dalla Commissione in materia di mercato interno e quelle ***del BERT***, che *dovrebbe* costituire il forum di cooperazione esclusivo tra autorità nazionali di regolamentazione nell'esercizio delle loro responsabilità, ai sensi del quadro normativo.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (24) Il meccanismo comunitario, che permette alla Commissione di imporre alle autorità nazionali di regolamentazione il ritiro di misure programmate riguardanti la definizione di mercato e la designazione di operatori che dispongono di un notevole potere di mercato, ha contribuito significativamente allo sviluppo di un approccio coerente per determinare le circostanze nelle quali è possibile applicare una regolamentazione ex-ante e gli operatori sono assoggettati a tale regolamentazione. Non esiste, tuttavia, un meccanismo equivalente per le misure correttive da applicare. Il monitoraggio del mercato da parte della Commissione e, in particolare, l'esperienza acquisita con la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva quadro, dimostrano che le incoerenze nell'applicazione delle misure correttive da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, anche in condizioni di mercato analoghe, danneggiano il mercato interno delle comunicazioni elettroniche, non garantiscono condizioni uniformi per gli operatori stabiliti in Stati membri diversi ed impediscono ai consumatori di beneficiare dei vantaggi derivanti dalla concorrenza e dai servizi transfrontalieri. Occorre conferire alla Commissione il potere di imporre alle autorità nazionali di regolamentazione il ritiro dei progetti di misura concernenti le misure correttive adottate dalle suddette autorità. Per garantire l'applicazione coerente del quadro normativo nella Comunità, è opportuno che la Commissione consulti **il BERT** prima di adottare la sua decisione.
- (25) È importante che il quadro normativo sia attuato in tempi rapidi. Quando la Commissione ha preso una decisione che impone a un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare una misura programmata, l'autorità *dovrebbe* presentare una misura rivista alla Commissione. Occorre fissare un termine per la notifica della misura rivista alla Commissione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro per permettere agli operatori economici di conoscere la durata dell'analisi di mercato e per rafforzare la certezza giuridica.
- (26) Analogamente, tenuto conto della necessità di evitare un vuoto normativo in un settore caratterizzato da una rapida evoluzione, se l'adozione del progetto di misura nuovamente notificato continua a costituire un ostacolo al mercato unico o ad essere incompatibile con il diritto comunitario, è opportuno che la Commissione, previa consultazione **del BERT**, possa esigere che l'autorità nazionale di regolamentazione interessata imponga una misura correttiva specifica entro un termine prescritto.
- (27) Tenuto conto dei termini ridotti previsti dal meccanismo di consultazione comunitario, occorre conferire alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per semplificare le procedure di scambio d'informazioni tra la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione — ad esempio per i casi riguardanti dei mercati stabili oppure modifiche secondarie di misure notificate in precedenza — o ancora per permettere l'introduzione di un'esenzione dalla notifica per semplificare le procedure in determinati casi.
- (28) Conformemente agli obiettivi della Carta **¶** dei diritti fondamentali *dell'Unione europea* e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, è opportuno che il quadro normativo assicuri che tutti gli utilizzatori, comprese le persone disabili, anziane e quelle con esigenze sociali particolari, possano accedere facilmente a servizi di alta qualità a prezzi contenuti. La dichiarazione 22 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che, nell'elaborazione di misure a norma dell'articolo 95 del trattato, le istituzioni della Comunità tengano conto delle esigenze dei portatori di handicap.
- (29) *Le frequenze radio dovrebbero essere considerate* una risorsa pubblica molto limitata, che ha un importante valore pubblico e di mercato. È interesse di tutti che lo spettro **¶** sia gestito nel modo più efficiente ed efficace possibile da un punto di vista economico, sociale ed ambientale **e nel rispetto degli obiettivi della diversità culturale e del pluralismo dei media** e che siano gradualmente soppressi gli ostacoli a un suo uso ottimale.
- (30) **Sebbene la gestione dello spettro resti di competenza degli Stati membri, solo il coordinamento e, se del caso, l'armonizzazione a livello comunitario possono garantire che gli utilizzatori dello spettro beneficino appieno del mercato interno e che gli interessi dell'Unione europea possano essere efficacemente difesi a livello mondiale.**

Mercoledì 24 settembre 2008

- (31) *Le disposizioni della presente direttiva in materia di gestione dello spettro dovrebbero essere coerenti con l'opera svolta dalle organizzazioni internazionali e regionali che si occupano di gestione dello spettro radio, ad esempio l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) e la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), per assicurare la gestione efficiente e l'armonizzazione dell'uso dello spettro in tutta la Comunità e nel mondo.*
- (32) *Onde contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati nell'articolo 8 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), sarebbe opportuno che venisse organizzato per il 2010 un vertice dedicato allo spettro, su iniziativa degli Stati membri e con la partecipazione del Parlamento europeo, della Commissione e di tutti i soggetti interessati. Il vertice dovrebbe in particolare contribuire a garantire una maggiore coerenza generale delle politiche dell'Unione europea in materia di spettro, rendere disponibili frequenze radio per nuovi servizi di comunicazioni elettroniche, una volta realizzata la transizione al digitale, e fornire orientamenti concernenti la transizione dalla televisione analogica alla televisione digitale terrestre.*
- (33) *Il passaggio dalla televisione terrestre analogica a quella digitale dovrebbe, grazie alla maggiore efficienza di trasmissione offerta dalla tecnologia digitale, liberare una notevole quantità di spettro nell'Unione europea, il cosiddetto «dividendo digitale». Gli Stati membri dovrebbero liberare al più presto i loro dividendi digitali, consentendo ai cittadini di beneficiare della diffusione di servizi nuovi, innovativi e competitivi. A tal fine occorre eliminare gli ostacoli esistenti a livello nazionale a un'efficiente allocazione o riallocazione del dividendo digitale e si dovrebbe perseguire un approccio più coerente e integrato per quanto concerne l'allocazione del dividendo digitale nella Comunità.*
- (34) *Occorre gestire le frequenze radio in modo da evitare le interferenze dannose. È pertanto opportuno definire correttamente il concetto basilare di interferenze dannose, **tenendo conto dei piani di frequenze concordati a livello internazionale**, per assicurare che l'intervento normativo sia limitato a quanto necessario per evitare tali interferenze.*
- (35) *Il sistema attuale di gestione e distribuzione dello spettro si basa generalmente su decisioni amministrative che non sono sufficientemente flessibili per stare al passo con il progresso tecnologico e l'evoluzione dei mercati, in particolare il rapido sviluppo della tecnologia senza fili e la crescente domanda di banda larga. L'inutile frammentazione delle politiche nazionali comporta costi più elevati e una perdita di opportunità commerciali per gli utilizzatori dello spettro; inoltre, rallenta l'innovazione, a scapito del mercato interno, dei consumatori e dell'economia nel suo complesso. Le condizioni di accesso e di utilizzo delle frequenze radio, poi, possono variare in base al tipo di operatore, mentre i servizi elettronici forniti da tali operatori si sovrappongono sempre più, creando così tensioni tra i titolari dei diritti, discrepanze nel costo dell'accesso allo spettro ¶ e potenziali distorsioni nel funzionamento del mercato interno.*
- (36) *I confini nazionali rivestono un ruolo sempre più secondario per l'uso ottimale dello spettro ¶. La frammentazione della gestione dell'accesso ai diritti sullo spettro radio limita gli investimenti e l'innovazione e non permette agli operatori e ai fabbricanti di apparecchiature di conseguire economie di scala, ostacolando così lo sviluppo di un mercato interno di reti e servizi di comunicazioni elettroniche basate sullo spettro ¶.*
- (37) *Occorre aumentare la flessibilità dell'accesso allo spettro ¶ e della sua gestione mediante autorizzazioni neutrali dal punto di vista tecnologico e dei servizi per permettere agli utilizzatori dello spettro di scegliere le tecnologie e i servizi migliori per **le bande di frequenze a disposizione dei servizi di comunicazione elettronica, indicate nei piani di assegnazione delle frequenze nazionali e nei regolamenti radio dell'UIT** (¶ «principi della neutralità tecnologica e dei servizi»). È opportuno che **si ricorra alla** determinazione per via amministrativa delle tecnologie e dei servizi **quando sono in gioco obiettivi d'interesse generale.***

Mercoledì 24 settembre 2008

- (38) È opportuno che le **limitazioni** al principio della neutralità tecnologica siano **appropriate** e giustificate dalla necessità di evitare interferenze dannose, ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici, o di garantire la tutela della salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici o, ancora, di garantire la corretta condivisione dello spettro, in particolare laddove il suo uso è soggetto esclusivamente ad autorizzazioni generali, oppure di **attenersi a un obiettivo di interesse generale in conformità del diritto comunitario**.
- (39) Occorre inoltre che gli utilizzatori dello spettro ¶ possano scegliere liberamente i servizi che desiderano offrire attraverso lo spettro, nel rispetto delle misure transitorie necessarie per tenere conto dei diritti acquisiti in precedenza, **delle disposizioni relative ai piani nazionali di assegnazione delle frequenze e dei regolamenti radio dell'UIT**. Le eccezioni al principio della neutralità dei servizi, che prevedono la fornitura di un servizio specifico **per tener conto di considerazioni di interesse pubblico nazionale o** per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti, come la sicurezza della vita umana, la promozione della coesione sociale, regionale e territoriale, ¶ l'uso **efficiente delle frequenze radio e la gestione efficace** dello spettro *dovrebbero essere consentite ove necessario*. È opportuno che tali obiettivi comprendano la promozione **delle politiche nazionali in materia di audiovisivi e di media**, della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, in base alla definizione contenuta nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario. Salvo ove siano necessarie per tutelare la sicurezza della vita umana **o per assicurare il conseguimento di tali obiettivi**, le eccezioni non *dovrebbero* dare luogo ad un uso esclusivo per determinati servizi, ma piuttosto accordare una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda. Per permettere al titolare dell'autorizzazione di scegliere liberamente i mezzi più efficienti per il trasporto del contenuto dei servizi forniti per mezzo delle frequenze radio, è opportuno che questo non sia disciplinato dall'autorizzazione all'utilizzo delle frequenze radio.
- (40) Spetta agli Stati membri definire la portata e la natura delle eccezioni relative alla promozione della diversità culturale e linguistica, **alle politiche nazionali in materia di audiovisivi e di media** e al pluralismo dei media, conformemente al proprio ordinamento nazionale.
- (41) Visto che l'attribuzione di spettro ¶ a tecnologie o servizi specifici costituisce un'eccezione ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi e riduce la libertà di scelta del servizio fornito o della tecnologia utilizzata, è opportuno che ogni proposta di attribuzione sia trasparente e soggetta a consultazione pubblica.
- (42) Ai fini della flessibilità e dell'efficienza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione, nelle bande che saranno individuate in modo armonizzato, permettano agli utilizzatori dello spettro di trasferire o cedere liberamente i loro diritti d'uso a ¶ terzi. Ciò permetterebbe al mercato di assegnare un valore allo spettro ¶. Tenuto conto del potere che hanno di garantire un uso efficace dello spettro ¶, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione agiscano per garantire che lo scambio non dia luogo a una distorsione della concorrenza laddove si verifichi un mancato utilizzo di una parte dello spettro ¶.
- ¶
- (43) Ai fini del mercato interno può inoltre essere necessario armonizzare a livello comunitario la determinazione delle bande di frequenze che possono essere scambiate, le condizioni dello scambio oppure della transizione a diritti scambiabili in bande specifiche, un formato minimo per i diritti scambiabili, i requisiti per garantire a livello centrale la disponibilità, l'accessibilità e l'affidabilità delle informazioni necessarie per lo scambio di spettro ¶, e le prescrizioni per tutelare la concorrenza e impedire l'accumulo di frequenze radio. Occorre pertanto conferire alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per tale armonizzazione che dovrebbero tenere debitamente conto se siano stati concessi diritti individuali di uso su base commerciale o non commerciale.
- (44) L'introduzione della neutralità tecnologica e dei servizi e lo scambio dei diritti d'uso dello spettro esistenti può richiedere norme transitorie, in particolare misure per garantire un'equa concorrenza, in quanto il nuovo sistema può conferire ad alcuni utilizzatori dello spettro la facoltà di competere con altri utilizzatori che hanno acquisito i diritti d'uso dello spettro a condizioni più onerose. Per contro, nei casi in cui siano stati concessi diritti in deroga alle norme generali oppure in base a criteri che non sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori al fine di conseguire obiettivi di interesse generale, è opportuno non migliorare la condizione dei titolari di tali diritti a svantaggio dei loro nuovi concorrenti, oltre a quanto sia necessario per conseguire tali obiettivi di interesse generale. È opportuno recuperare ogni parte dello spettro ¶ che non sia più necessaria al conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico e riassegnarla conformemente alla direttiva autorizzazioni.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (45) Per promuovere il funzionamento del mercato interno e sostenere lo sviluppo di servizi transnazionali, la Commissione **dovrebbe poter consultare il BERT per quanto riguarda la numerazione**. Inoltre, per permettere ai cittadini degli Stati membri, in particolare agli utenti che viaggiano e a quelli disabili, di raggiungere determinati servizi utilizzando gli stessi numeri riconoscibili a prezzi analoghi in tutti gli Stati membri, è opportuno che i poteri della Commissione di adottare misure tecniche di attuazione riguardino anche, ove necessario, il meccanismo o il principio tariffario applicabile, **nonché l'istituzione di un numero telefonico unico a livello dell'Unione europea per garantire un facile accesso a tali servizi**.
- (46) Le autorizzazioni rilasciate alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche che permettono loro di avere accesso a proprietà pubbliche o private sono fattori essenziali per l'istituzione di reti di comunicazioni elettroniche o di nuovi elementi di rete. Le complicazioni e i ritardi inutili nelle procedure per la concessione dei diritti di passaggio possono pertanto costituire considerevoli ostacoli allo sviluppo della concorrenza. Occorre pertanto semplificare l'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. Le autorità nazionali di regolamentazione **dovrebbero** essere in grado di coordinare l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sui loro siti internet.
- (47) È necessario rafforzare i poteri degli Stati membri nei confronti dei titolari di diritti di passaggio per assicurare l'ingresso o l'istituzione di una nuova rete in modo **equo, efficiente e** responsabile dal punto di vista ambientale e, indipendentemente dagli eventuali obblighi che gravano su un operatore che dispone di un significativo potere di mercato, concedere l'accesso alla sua rete di comunicazioni elettroniche. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre, caso per caso, la condivisione di **elementi di rete e risorse correlate quali** condotti, piloni e antenne e l'accesso agli edifici, nonché un migliore coordinamento delle opere di ingegneria civile. Una migliore condivisione delle strutture può migliorare significativamente la concorrenza e ridurre in modo apprezzabile i costi finanziari e ambientali complessivi che le imprese sono chiamate a sostenere per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, **segnatamente le nuove reti di accesso a fibre ottiche. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter imporre agli operatori l'obbligo di fornire un'offerta di riferimento per concedere l'accesso ai propri condotti in modo equo e non discriminatorio**.
- (48) Il trasporto affidabile e sicuro delle informazioni attraverso le reti di comunicazioni elettroniche è un elemento sempre più importante per l'intera economia e la società in generale. La complessità dei sistemi, i guasti tecnici o gli errori umani, gli incidenti o gli attentati possono tutti avere conseguenze sul funzionamento e la disponibilità delle infrastrutture fisiche che forniscono servizi importanti, in particolare quelli della pubblica amministrazione on line, ai cittadini dell'Unione europea. Occorre pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano l'integrità e la sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche. È opportuno che l'**Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)** ⁽¹⁾ contribuisca ad innalzare il livello di sicurezza delle comunicazioni elettroniche attraverso, tra l'altro, la fornitura di consulenze e pareri e la promozione dello scambio di migliori pratiche. È opportuno che sia l'**ENISA** che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in particolare il potere di ottenere informazioni sufficienti per valutare il livello di sicurezza di reti e servizi, nonché dati completi ed affidabili relativi a incidenti di sicurezza reali che hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento delle reti o dei servizi. Tenendo presente che l'efficace applicazione di misure di sicurezza adeguate non consiste in un esercizio puntuale, ma in un processo continuo di attuazione, riesame e aggiornamento, occorre imporre ai fornitori di reti e servizi di comunicazioni elettroniche di adottare misure di tutela della loro integrità e sicurezza conformemente ai rischi esaminati, tenendo conto dello stato dell'arte di tali misure.
- (49) Ove sia necessario concordare un insieme comune di requisiti di sicurezza, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare misure tecniche di attuazione per conseguire un adeguato livello di sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche nel mercato interno. È opportuno che l'**ENISA** contribuisca all'armonizzazione delle misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza fornendo un parere qualificato. Occorre che le autorità nazionali di regolamentazione possano impartire istruzioni vincolanti in merito alle misure tecniche di attuazione adottate conformemente alla direttiva quadro. Per lo svolgimento dei loro compiti è opportuno che le autorità abbiano il potere di svolgere indagini e imporre sanzioni nei casi accertati di mancata conformità.

⁽¹⁾ **Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1).**

Mercoledì 24 settembre 2008

- (50) L'esperienza acquisita nell'attuazione del quadro normativo indica che il mercato nel quale si esercita un potere di mercato significativo non è la fonte del problema, bensì l'oggetto del suo effetto. Occorre pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione affrontino alla fonte la questione del potere di mercato significativo esercitato su un mercato e non sui mercati adiacenti nei quali si fanno sentire gli effetti di tale potere significativo.
- (51) Nel caso di mercati definiti transnazionali, occorre semplificare la procedura di analisi del mercato e renderla ancora più efficace permettendo alla Commissione, tenuto conto del parere **del BERT**, di designare l'impresa/le imprese che detiene/detengono un potere di mercato significativo e di imporre uno o più obblighi specifici, permettendo così di affrontare le questioni normative a carattere transnazionale direttamente a livello comunitario.
- (52) Per offrire agli operatori del mercato delle certezze circa le condizioni normative è necessario stabilire un termine per le analisi di mercato. È importante condurre un'analisi di mercato a scadenze periodiche ed entro un periodo di tempo ragionevole e adeguato. Nello stabilire il calendario occorre considerare se il mercato in questione sia stato in precedenza oggetto di un'analisi di mercato e sia stato debitamente notificato. Il mancato svolgimento di un'analisi di mercato da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione può compromettere il mercato interno ed è possibile che i normali procedimenti d'infrazione non producano l'effetto desiderato per tempo. È pertanto opportuno che la Commissione abbia facoltà di chiedere **al BERT** di coadiuvare nei loro compiti le autorità nazionali di regolamentazione interessate e, in particolare, di emettere un parere contenente un progetto di misura, l'analisi del mercato rilevante e gli obblighi appropriati che la Commissione potrebbe in seguito imporre.
- (53) Dato l'elevato livello dell'innovazione tecnologica e la presenza di mercati estremamente dinamici nel settore delle comunicazioni elettroniche, occorre poter adattare rapidamente la normativa in modo coordinato e armonizzato a livello europeo, in quanto l'esperienza mostra che le divergenze tra le autorità nazionali di regolamentazione nell'attuazione del quadro normativo possono creare ostacoli allo sviluppo del mercato interno. Occorre pertanto conferire alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione in settori quali il trattamento normativo dei nuovi servizi, della numerazione, dell'attribuzione di nomi e indirizzi, delle questioni relative ai consumatori, in particolare l'accesso on line, e delle misure contabili regolamentari.
- (54) Uno dei compiti importanti assegnati **al BERT** consiste nell'elaborare pareri in relazione alle controversie transnazionali, ove appropriato. Occorre pertanto che, in questi casi, le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto degli eventuali pareri **al BERT**.
- (55) L'esperienza acquisita nell'applicazione del quadro normativo dimostra che le disposizioni in vigore che autorizzano le autorità nazionali di regolamentazione ad infliggere sanzioni pecuniarie non costituiscono un adeguato incentivo al rispetto delle prescrizioni normative. Poteri d'esecuzione adeguati possono contribuire alla tempestiva applicazione del quadro normativo e dunque promuovere la certezza normativa, che è un fattore importante per gli investimenti. L'assenza di poteri effettivi in caso di mancata conformità vale per l'intero quadro normativo. Occorre pertanto che l'introduzione nella direttiva quadro di una nuova disposizione riguardante l'inosservanza degli obblighi previsti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari permetta di applicare principi coerenti in relazione all'applicazione e alle sanzioni per l'intero quadro normativo.
- (56) *È opportuno incoraggiare sia gli investimenti che la concorrenza, in modo da tutelare e non pregiudicare la scelta dei consumatori.*
- (57) Il quadro normativo in vigore prevedeva alcune disposizioni destinate a facilitare la transizione dal vecchio quadro del 1998 al nuovo quadro del 2002. Tale transizione è ormai terminata in tutti gli Stati membri ed è opportuno abrogare le norme in questione in quanto sono ormai obsolete.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (58) L'allegato I della direttiva quadro conteneva l'elenco dei mercati da includere nella raccomandazione sui mercati rilevanti di prodotti e servizi suscettibili di una regolamentazione ex-ante. Occorre sopprimere tale allegato in quanto ha esaurito la sua finalità, che era quella di fungere da base di riferimento per la redazione della versione iniziale della raccomandazione ⁽¹⁾.
- (59) L'allegato II della direttiva quadro enumerava i criteri che le autorità nazionali di regolamentazione dovevano utilizzare per accertare l'esistenza di una posizione dominante condivisa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, di quella direttiva. *Tale allegato* può essere fuorviante per le autorità nazionali di regolamentazione che effettuano analisi di mercato. Inoltre, il concetto di posizione dominante condivisa dipende anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. L'allegato II *dovrebbe* pertanto essere *modificato*.
- (60) La separazione funzionale, in base alla quale l'operatore verticalmente integrato è tenuto a creare entità commerciali separate dal punto di vista operativo, è finalizzata a garantire la fornitura di prodotti di accesso pienamente equivalenti a tutti gli operatori a valle, comprese le divisioni a valle dello stesso operatore verticalmente integrato. La separazione funzionale **può** migliorare la concorrenza in numerosi mercati rilevanti riducendo significativamente gli incentivi alla discriminazione e agevolando la verifica e l'applicazione del rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione. ■ Per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno è opportuno che la Commissione approvi prima le proposte di separazione funzionale.
- (61) È opportuno che l'attuazione della separazione funzionale non escluda il ricorso a meccanismi di coordinamento adeguati tra le varie entità commerciali separate per assicurare la tutela dei diritti economici e di controllo gestionale della società madre.
- (62) *L'ulteriore integrazione dei mercati nel mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche rende necessario un migliore coordinamento nell'applicazione della regolamentazione ex ante conformemente al quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche.***
- (63) Qualora un'impresa verticalmente integrata scelga di trasferire tutte le sue attività di rete di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata sotto controllo di terzi oppure istituisca un'entità commerciale separata per i prodotti di accesso, è opportuno che l'autorità nazionale di regolamentazione valuti l'effetto che la transazione prevista avrà su tutti gli obblighi normativi esistenti imposti all'operatore verticalmente integrato per garantire la conformità delle nuove disposizioni alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). L'autorità nazionale di regolamentazione interessata dovrebbe avviare una nuova analisi dei mercati in cui opera l'entità separata ed imporre, mantenere, modificare o abrogare gli obblighi di conseguenza. A tal fine occorre che l'autorità nazionale di regolamentazione possa chiedere informazioni all'impresa.
- (64) Sebbene in alcune circostanze è opportuno che un'autorità nazionale di regolamentazione imponga obblighi a operatori che non dispongono di un potere significativo di mercato per conseguire obiettivi quali la connettività da utente a utente o l'interoperabilità dei servizi **o per promuovere l'efficienza, la concorrenza sostenibile e garantire il massimo beneficio per utenti finali**, è tuttavia necessario assicurare che tali obblighi siano imposti conformemente al quadro normativo e, in particolare, alle procedure di notifica che esso prescrive.
- (65) La Commissione ha il potere di adottare misure di attuazione per adeguare le condizioni di accesso ai servizi televisivi e radiofonici digitali fissati nell'allegato relativo al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati. Ciò vale anche per l'elenco minimo di voci nell'allegato II che deve essere pubblicato per rispettare l'obbligo della trasparenza.
- (66) *La Commissione dovrebbe sottoporre una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per l'adozione di misure di armonizzazione per l'attuazione della politica comunitaria nel settore delle comunicazioni elettroniche che vanno oltre i provvedimenti tecnici di attuazione.***

⁽¹⁾ Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 45).

Mercoledì 24 settembre 2008

- (67) Facilitare l'accesso alle risorse dello spettro radio da parte degli operatori del mercato contribuirà a rimuovere gli ostacoli all'ingresso nel mercato. Il progresso tecnologico, inoltre, sta riducendo il rischio di interferenze dannose in talune bande di frequenze e, di conseguenza, sta riducendo la necessità di diritti individuali d'uso. Occorre pertanto fissare le condizioni per l'utilizzo dello spettro radio per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche con autorizzazioni generali, salvo i casi in cui siano necessari diritti individuali, tenuto conto dell'uso dello spettro radio, per proteggersi da interferenze dannose o per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale. È opportuno che le decisioni sulla necessità dei diritti individuali siano prese in modo trasparente e proporzionato.
- (68) L'introduzione dei requisiti della neutralità tecnologica e dei servizi nelle decisioni di assegnazione e attribuzione, unitamente alle maggiori possibilità di trasferimento di diritti tra imprese, dovrebbe aumentare la libertà e i mezzi per fornire al pubblico comunicazioni elettroniche e servizi di media audiovisivi, agevolando in tal modo il conseguimento degli obiettivi di interesse generale. **Tuttavia taluni** obblighi di interesse generale specifici imposti alle emittenti per la fornitura di servizi di media audiovisivi **possono richiedere** il ricorso a criteri specifici per l'assegnazione di spettro radio, **quando** ciò **risulta** necessario per conseguire **uno specifico** obiettivo di interesse generale stabilito nell'ordinamento nazionale. *Occorre* che le procedure associate al perseguimento degli obiettivi di interesse generale siano sempre trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie.
- (69) **Ogni esenzione totale o parziale** dall'obbligo di versare i **▀** diritti o canoni fissati per l'uso dello spettro **dovrebbe essere obiettiva e trasparente, e basata sull'esistenza di altri obblighi di interesse generale stabiliti dal diritto nazionale.**
- (70) Tenuto conto del suo impatto restrittivo sul libero accesso alle frequenze radio, occorre limitare nel tempo la validità di un diritto d'uso individuale che non possa essere scambiato. Ove i diritti d'uso contengano disposizioni per il rinnovo della loro validità, è opportuno che gli Stati membri effettuino innanzi tutto un riesame, che comprenda una consultazione pubblica, tenendo conto del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e della copertura. Vista la limitatezza dello spettro radio, occorre sottoporre a riesame periodico i diritti individuali concessi alle imprese. Nell'effettuare tale riesame, occorre che gli Stati membri concilino gli interessi dei titolari di diritti con l'esigenza di promuovere l'introduzione dello scambio di spettro radio, e l'uso più flessibile dello spettro attraverso le autorizzazioni generali, ove possibile.
- (71) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di garantire un uso efficace dello spettro radio e dei numeri e, ove lo spettro o le risorse di numerazione restino inutilizzati, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, che può ostacolare i nuovi ingressi nel mercato.
- (72) È opportuno che la rimozione degli ostacoli giuridici e amministrativi a un'autorizzazione generale o ai diritti d'uso relativi allo spettro o ai numeri, con ripercussioni a livello europeo, favorisca il progresso tecnologico e lo sviluppo dei servizi e contribuisca a migliorare la concorrenza. Benché il coordinamento delle condizioni tecniche per la disponibilità e l'uso efficiente delle frequenze radio sia organizzato conformemente alla *decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea* ⁽¹⁾ (*decisione spettro ▀ radio*), potrebbe anche essere necessario, per conseguire gli obiettivi del mercato interno, coordinare o armonizzare le procedure di selezione e le condizioni che si applicano ai diritti e alle autorizzazioni in determinate bande, ai diritti d'uso per i numeri e alle autorizzazioni generali. Ciò vale in particolare per i servizi di comunicazioni elettroniche che, per loro natura, hanno una dimensione connessa al mercato interno o un potenziale transnazionale, quali i servizi satellitari, il cui sviluppo sarebbe ostacolato da discrepanze nell'assegnazione dello spettro radio tra Stati membri **e tra l'Unione europea e paesi terzi, tenendo conto delle decisioni dell'UIT e del CEPT.** È pertanto opportuno che la Commissione, assistita dal comitato per le comunicazioni e tenendo nella massima considerazione il parere **del BERT**, possa adottare misure di attuazione tecnica per conseguire tali obiettivi. Le misure di attuazione adottate dalla Commissione possono imporre agli Stati membri di rendere disponibili diritti d'uso per lo spettro radio e/o i numeri nel loro territorio e, ove necessario, abrogano qualsiasi altro diritto d'uso nazionale in vigore. In tali casi occorre che gli Stati membri non concedano alcun nuovo diritto d'uso per la banda di frequenze o la serie di numeri interessati a norma delle procedure nazionali.

(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (73) Il progresso tecnologico e gli sviluppi dei mercati consentono di introdurre servizi di comunicazioni elettroniche che attraversano i confini geografici degli Stati membri. L'articolo 16 della direttiva autorizzazioni imponeva alla Commissione di esaminare il funzionamento dei regimi nazionali di autorizzazione e lo sviluppo dei servizi transfrontalieri prestati all'interno della Comunità. Le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva autorizzazioni riguardanti l'assegnazione armonizzata delle frequenze radio si sono rivelate inefficaci nel soddisfare le esigenze di un'impresa che desidera fornire servizi su scala intracomunitaria ed occorre pertanto modificarle.
- (74) Benché sia opportuno che la concessione delle autorizzazioni e il controllo dell'osservanza delle condizioni d'uso restino di competenza di ogni singolo Stato membro, occorre che gli Stati membri non impongano ulteriori condizioni, criteri o procedure che possano limitare, alterare o ritardare la corretta attuazione di una procedura armonizzata o coordinata di selezione o autorizzazione. Tali misure di coordinamento o armonizzazione potrebbero comprendere deroghe transitorie, ove ciò sia giustificato per facilitarne l'attuazione oppure, nel caso dello spettro radio, regimi transitori di condivisione dello spettro radio che esenterebbero uno Stato membro dell'applicazione di tali misure, a condizione che ciò non determini indebite differenze nelle situazioni normative o concorrenziali tra Stati membri.
- (75) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano adottare misure efficaci per monitorare e garantire il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei dritti d'uso, in particolare sanzioni pecuniarie e/o amministrative efficaci nel caso di violazioni di tali condizioni.
- (76) È opportuno che le condizioni che corredano le autorizzazioni riguardino le condizioni specifiche che disciplinano l'accessibilità per gli utenti disabili e l'esigenza delle autorità pubbliche **e dei servizi di emergenza** di comunicare **tra loro e** con il pubblico prima, durante e dopo gravi calamità. Inoltre, tenuto conto dell'importanza dell'innovazione tecnica, occorre che gli Stati membri possano rilasciare autorizzazioni per l'uso dello spettro radio a fini sperimentali, soggette a limitazioni e condizioni specifiche strettamente giustificate dalla natura sperimentale di tali diritti.
- (77) Il regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale ⁽¹⁾ si è rivelato efficace nella fase iniziale di apertura del mercato. La direttiva quadro invita la Commissione a monitorare la transizione dal quadro normativo del 1998 al quadro del 2002 e a presentare, al momento opportuno, una proposta di abrogazione di detto regolamento. Ai sensi del quadro del 2002 le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad analizzare il mercato all'ingrosso dell'accesso disaggregato alle reti e alle sottoreti metalliche per la fornitura di servizi vocali e in banda larga, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi. Dato che tutti gli Stati membri hanno analizzato tale mercato almeno una volta e che sono in vigore obblighi adeguati basati sul quadro normativo del 2002, il regolamento (CE) n. 2887/2000 è diventato inutile ed è opportuno abrogarlo.
- (78) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione della direttiva quadro, della direttiva accesso e della direttiva autorizzazioni conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ¶.

Mercoledì 24 settembre 2008

(79) In particolare, *la Commissione dovrebbe avere* il potere di adottare misure di attuazione in relazione alle notifiche ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro; l'armonizzazione nell'ambito dello spettro radio e della numerazione, nonché in questioni legate alla sicurezza di reti e servizi; l'individuazione di mercati transnazionali; l'applicazione delle norme; l'applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo. Occorre inoltre conferire il potere di adottare misure di attuazione per adeguare gli allegati I e II della direttiva accesso al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati e di adottare misure di attuazione per armonizzare le regole, le procedure e le condizioni per l'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche. *Tali misure di portata generale* ¶ e intese a *modificare elementi non essenziali* di tali direttive *completandole con nuovi elementi non essenziali*, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. **Poiché lo svolgimento della procedura di regolamentazione con controllo secondo le normali scadenze potrebbe, in talune situazioni eccezionali, impedire l'adozione in tempo utile delle misure di attuazione, il Parlamento europeo e la dovrebbero agire per garantire l'adozione in tempo utile di tali misure,**

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ¶

La direttiva 2002/21/CE è così modificata:

1) *all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

«1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali **onde facilitare l'accesso per gli utenti disabili e favorire l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche da parte degli utenti svantaggiati**. Essa definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.»

2) *l'articolo 2 è così modificato:*

a) *la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) «mercati transnazionali», mercati che coprono la Comunità, o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro.»

b) *la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

«d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti e comprende gli elementi di rete non attivi;»

c) *la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

«e) «risorse correlate», le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi i sistemi di traduzione dei numeri o degli indirizzi, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché l'infrastruttura fisica, come **gli accessi agli edifici, le torri e le altre strutture di supporto, i condotti, le guaine, i piloni, le antenne, i pozzetti e gli** armadi di distribuzione, **nonché tutti gli altri elementi di rete che non sono attivi;**»

Mercoledì 24 settembre 2008

d) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

- «l) «direttive particolari», la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (*)»

(*) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»

e) sono aggiunte le seguenti lettere q), r) e t):

- «q) «attribuzione», la designazione di una banda di frequenze o di una serie di numeri determinata per l'uso da parte di uno o più tipi di servizi, se del caso, alle condizioni specificate;
- r) «assegnazione», l'autorizzazione concessa da un'autorità nazionale di regolamentazione a un soggetto giuridico o persona fisica ad utilizzare una frequenza radio o un canale di frequenza radio, oppure un numero (o blocco/blocchi di numeri);
- s) «interferenza dannosa», un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative **internazionali**, comunitarie o nazionali applicabili;»

3) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo indipendente, imparziale e trasparente **e con tempestività**. Le autorità nazionali di regolamentazione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esecuzione quotidiana dei compiti a loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 4 o i tribunali nazionali hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Gli Stati membri garantiscono che il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione o il suo sostituto possa essere sollevato dall'incarico solo se non rispetta più le condizioni prescritte per l'esercizio delle sue funzioni fissate preventivamente nell'ordinamento nazionale, oppure se ha commesso una grave irregolarità. La decisione di allontanare il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione contiene una motivazione ed è resa pubblica al momento dell'esonero.

Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati e che presentino e rendano pubblici bilanci annuali separati.

3 bis. *Gli Stati membri provvedono a che gli obiettivi del corpo dei regolatori europei del settore delle telecomunicazioni (BERT) relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione.*

Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano delle risorse finanziarie e umane necessarie per svolgere i compiti loro attribuiti e per poter partecipare attivamente e contribuire al BERT. Le autorità nazionali di regolamentazione devono disporre di bilanci annuali separati, che sono resi pubblici.

3 ter. *Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nel massimo conto le posizioni comuni emanate dal BERT allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali.»*

Mercoledì 24 settembre 2008

4) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate e tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni **in maniera efficace**. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso **e che il procedimento dinanzi all'organo di ricorso non subisca indebiti ritardi. Gli Stati membri fissano dei termini per l'esame dei ricorsi.**»

In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie. Queste sono concesse, **in conformità con la pertinente legislazione nazionale**, se sussiste l'urgente necessità di sospendere l'effetto della decisione al fine di impedire un pregiudizio grave e irreparabile alla parte che chiede tali misure e ove ciò sia imposto dal principio dell'equilibrio degli interessi.»

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. **Gli organi di ricorso hanno la facoltà di chiedere il parere del BERT prima di prendere una decisione nel quadro di una procedura di ricorso.**»

4. Gli Stati membri raccolgono informazioni sull'oggetto dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso, sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie adottate a norma del paragrafo 1 e sulle motivazioni di tali decisioni. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione e **al BERT** su base annuale.»

5) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. ■ Su richiesta, tali imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, attenendosi al calendario e al livello di dettaglio specificati dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni **e rispetta le normative comunitarie e nazionali in materia di riservatezza commerciale.**»

6) gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

Meccanismo di consultazione e di trasparenza

Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafi 10, 20 o 21, e salvo diversa disposizione contenuta nelle misure di attuazione adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari ■, o quando intendono imporre limitazioni a norma dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, **che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato**, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole.

Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione.

Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d'informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.

Mercoledì 24 settembre 2008

Il risultato della procedura di consultazione è reso pubblicamente disponibile attraverso l'autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un'informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza in campo commerciale. **In caso di diffusione ingiustificata di informazioni riservate, le autorità nazionali di regolamentazione, su richiesta delle imprese interessate, provvedono ad adottare quanto prima le misure necessarie.**

Articolo 7

Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche

1. Le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 8, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno cooperando con la Commissione e con **il BERT in modo trasparente** al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo collaborano in particolare con la Commissione e **il BERT** per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3. Salvo ove diversamente previsto nelle disposizioni di attuazione adottate a norma dell'articolo 7 *ter*, al termine della consultazione di cui all'articolo 6, qualora un'autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:

a) rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 15 o 16 della presente direttiva, degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e

b) influenzi gli scambi tra Stati membri,

essa rende accessibile il progetto di misura **contemporaneamente** alla Commissione, al **BERT** e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, **il BERT** e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, **il BERT** e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

4. Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:

a) identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; oppure

b) decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5; ||

|

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato.

5. Entro il periodo di due mesi di cui al paragrafo 4, la Commissione può adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura. Prima di adottare una decisione, la Commissione tiene nella massima considerazione il parere **del BERT** presentato a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che istituisce il corpo dei regolatori europei nel settore delle telecomunicazioni (BERT)] (*). La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente con proposte specifiche volte a emendare il progetto di misura.

Mercoledì 24 settembre 2008

6. Entro tre mesi dall'adozione, da parte della Commissione, di una decisione adottata conformemente al paragrafo 5 che impone all'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira. Se il progetto di misura è modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica conformemente alle procedure di cui all'articolo 6 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente a quanto disposto al paragrafo 3.

7. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nel massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, *del BERT* e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4, adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione. Qualsiasi altro organismo nazionale che esercita funzioni ai sensi della presente direttiva o delle direttive particolari tiene nella massima considerazione le osservazioni della Commissione.

■

8. In circostanze straordinarie l'autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, alle altre autorità nazionali di regolamentazione e *al BERT*. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.

(*) *GU L ...»*

7) *sono inseriti i seguenti articoli:*

«*Articolo 7 bis*

Procedura per l'applicazione coerente delle misure correttive

1. *Quando un'autorità nazionale di regolamentazione intende intervenire per imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 16, in combinato disposto con gli articoli 5 e da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione degli altri Stati membri dispongono di un periodo di un mese dalla data della notifica del progetto di misura per trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione interessata.*

2. *Se il progetto di misura concerne l'imposizione, la modifica o la revoca di un obbligo diverso da quello di cui all'articolo 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la Commissione può, nello stesso periodo, notificare all'autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BERT i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario. In tal caso, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i due mesi successivi alla notifica della Commissione.*

In assenza di una notifica in tal senso, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione o dalle altre autorità nazionali di regolamentazione.

3. *Nel periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, la Commissione, il BERT e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più appropriata ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 8, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire prassi regolamentari coerenti.*

Mercoledì 24 settembre 2008

Nello stesso periodo di due mesi il BERT, deliberando a maggioranza assoluta, adotta un parere che conferma l'idoneità e l'efficacia del progetto di misura oppure indica che il progetto di misura va modificato, formulando a tal fine proposte specifiche. Il parere è motivato ed è reso pubblico.

Qualora il BERT abbia confermato l'idoneità e l'efficacia del progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione e dal BERT. L'autorità nazionale di regolamentazione rende pubblico il modo in cui ha tenuto conto di tali osservazioni.

Qualora il BERT abbia indicato che il progetto di misura dovrebbe essere modificato, la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BERT, può adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di modificare il progetto di misura, precisandone i motivi e formulando a tal fine proposte specifiche.

4. *Se il progetto di misura riguarda l'imposizione, la modifica o la revoca di un obbligo sancito dall'articolo 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), l'adozione del progetto di misura viene sospesa per un ulteriore periodo di due mesi che ha inizio alla fine del periodo di un mese di cui al paragrafo 1.*

Entro il periodo di due mesi di cui al primo comma, la Commissione, il BERT e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di stabilire se il progetto di misura proposta rispetta le disposizioni dell'articolo 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e, in particolare, se si tratta della misura più appropriata ed efficace. A tal fine si deve tenere debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti. Su motivata richiesta di BERT o della Commissione, tale periodo di due mesi può essere esteso al massimo di ulteriori due mesi.

Entro il periodo massimo di cui al secondo comma il BERT, deliberando a maggioranza assoluta, adotta un parere che conferma l'idoneità e l'efficacia del progetto di misura oppure indica che la misura non va adottata, precisandone i motivi. Il parere viene motivato ed è reso pubblico.

Qualora la Commissione e il BERT abbiano confermato l'idoneità e l'efficacia del progetto di misura, e solo in questo caso, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione e dal BERT. L'autorità nazionale di regolamentazione rende pubblico il modo in cui ha tenuto conto di tali osservazioni.

5. *Entro tre mesi dall'adozione, da parte della Commissione conformemente al paragrafo 3, quarto comma, di una decisione motivata che impone a un'autorità nazionale di regolamentazione di modificare il progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata modifica o ritira il progetto in questione. Se il progetto di misura deve essere modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica conformemente alle procedure di consultazione e trasparenza di cui all'articolo 6 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente all'articolo 7.*

6. *L'autorità nazionale di regolamentazione può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.*

Articolo 7 ter

Disposizioni di esecuzione

|| La Commissione, **tenendo nella massima considerazione il parere del BERT**, può stabilire **raccomandazioni e/o orientamenti** in relazione all'articolo 7 che definiscono la forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle notifiche richieste a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, le circostanze in cui le notifiche non sono richieste e il calcolo dei termini.

||»

Mercoledì 24 settembre 2008

8) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo diversa disposizione dell'articolo 9 relativo alle radiofrequenze **o salvo quanto diversamente disposto per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 4**, gli Stati membri tengono nel massimo conto l'opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto.»

b) al paragrafo 2, le lettere a), b) e c) **sono sostituite** dalle seguenti:

«a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità, **e assicurando che i fornitori siano compensati per gli eventuali costi netti supplementari che possono dimostrare di aver sostenuto a causa dell'imposizione di tali obblighi di servizio pubblico;**

b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare per la fornitura di contenuti **e per l'accesso a questi ultimi e ai servizi nell'insieme delle reti;**

c) **incoraggiando e agevolando investimenti efficienti orientati al mercato in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione;**»

c) il paragrafo 3 è così modificato:

i) **la lettera c) è soppressa;**

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) collaborando con la Commissione e con **il BERT** per garantire lo sviluppo di pratiche normative coerenti e l'applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari.»

d) il paragrafo 4 è modificato come segue:

i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili, degli utenti anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari;»

ii) sono aggiunte le lettere g) e h):

«g) applicando il principio in base al quale gli utenti finali devono poter accedere a qualsiasi contenuto lecito e devono potere distribuirlo, nonché devono poter utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, **e contribuendo in tal modo alla promozione dei contenuti leciti, conformemente all'articolo 33 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).**»

h) **applicando il principio in base al quale non possono essere imposte limitazioni ai diritti e alle libertà fondamentali degli utenti finali, in mancanza di una decisione preliminare dell'autorità giudiziaria, in particolare in conformità dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla libertà di espressione e di informazione, ad eccezione del caso in cui vi sia una minaccia per la sicurezza pubblica e l'intervento dell'autorità giudiziaria sia successivo.**»

e) è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. **Nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le autorità nazionali di regolamentazione applicano principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, tra l'altro:**

a) **promuovendo la prevedibilità regolamentare grazie alla continuità dei correttivi apportati per diverse revisioni di mercato, se del caso;**

Mercoledì 24 settembre 2008

- b) *garantendo che, in circostanze simili, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;*
- c) *salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo la concorrenza basata sulle infrastrutture ove possibile;*
- d) *promuovendo gli investimenti orientati al mercato e l'innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, segnatamente incoraggiando la condivisione degli investimenti e assicurando un'adeguata ripartizione dei rischi tra gli investitori e le imprese che beneficiano dell'accesso alle nuove risorse;*
- e) *tenendo debitamente conto della varietà delle condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio di uno Stato membro;*
- f) *imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena si sia instaurata una siffatta concorrenza.»*

9) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 8 bis

Comitato per la politica in materia di spettro radio

1. *È istituito un comitato per la politica in materia di spettro radio («RSPC») onde contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 3 e 5 dell'articolo 8 ter.*

L'RSPC fornisce consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su questioni attinenti alla politica in materia di spettro radio.

L'RSPC è composto da rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali responsabili per la politica dello spettro radio di ciascuno Stato membro. Ogni Stato membro dispone di un voto; la Commissione non ha diritto di voto.

2. *Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l'RSPC, deliberando a maggioranza assoluta, adotta pareri.*

3. *L'RSPC presenta una relazione annuale di attività al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Articolo 8 ter

Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio nell'Unione europea

1. *Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso delle frequenze radio nell'Unione europea. A tal fine essi prendono in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio allo scopo di ottimizzare l'uso e di evitare le interferenze dannose.*

2. *Le attività della politica in materia di spettro radio lasciano impregiudicati:*

a) *le misure adottate a livello comunitario o nazionale, nel rispetto del diritto comunitario, nel perseguimento di obiettivi di interesse generale, in particolare per quanto concerne la regolamentazione dei contenuti e le politiche in materia di audiovisivi e media;*

b) *le disposizioni della direttiva 1999/5/CE; e*

c) *il diritto degli Stati membri di organizzare e utilizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.*

Mercoledì 24 settembre 2008

3. *Gli Stati membri assicurano il coordinamento degli approcci in materia di politica dello spettro radio nell'Unione europea e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno in settori della politica UE quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti e la ricerca e lo sviluppo.*

4. *La Commissione può, tenendo debitamente conto del parere dell'RSPC, presentare una proposta legislativa volta a istituire un programma d'azione in materia di spettro radio per quanto concerne la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea o altre misure legislative allo scopo di ottimizzare l'uso dello spettro radio e di evitare le interferenze dannose.*

5. *Gli Stati membri assicurano l'efficace coordinamento degli interessi dell'Unione europea in seno alle organizzazioni internazionali competenti per le questioni relative allo spettro radio. Ove necessario per assicurare tale efficace coordinamento, la Commissione, tenendo debitamente conto del parere dell'RSPC, può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio obiettivi politici comuni, tra cui, se del caso, un mandato negoziale.»*

10) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica

1. *Tenendo debitamente conto del fatto che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 8 e 8 ter. Essi garantiscono che l'attribuzione e l'assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. In tale contesto gli Stati membri agiscono nel rispetto degli accordi internazionali e possono tenere conto di considerazioni di ordine pubblico.*

2. *Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come le economie di scala e l'interoperabilità dei servizi. In tale contesto gli Stati membri agiscono in conformità degli articoli 8 ter e 9 quater della presente direttiva e della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).*

3. *Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma o nelle misure adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze disponibili per i servizi di comunicazioni elettroniche possano essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie utilizzati per i servizi di comunicazioni elettroniche conformemente ai regolamenti radio dell'UIT.*

Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie per i servizi di comunicazioni elettroniche, ove ciò sia necessario al fine di:

- a) evitare la possibilità di interferenze dannose,
- b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici,
- c) assicurare la qualità tecnica del servizio,
- d) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze ■
- e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro,
- f) conseguire un obiettivo di interesse generale conformemente al paragrafo 4 ||;

Mercoledì 24 settembre 2008

4. Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma **■**, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze **disponibili per i** servizi di comunicazioni elettroniche **conformemente ai rispettivi piani nazionali di attribuzione delle frequenze e ai regolamenti radio dell'UIT** possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazioni elettroniche che è possibile fornire.

Le **misure** che impongono la fornitura di un servizio **di comunicazioni elettroniche** in una banda specifica **disponibile per i servizi di comunicazioni elettroniche** sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale **definito nella legislazione nazionale** conformemente al diritto comunitario, come ad esempio, garantire la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale, evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze, oppure **■** la promozione **di obiettivi di politica culturale e dei media quali la** diversità culturale e linguistica e **il** pluralismo dei media.

Una **misura** che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio **di comunicazioni elettroniche** in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita.

5. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni **e delle misure** di cui ai paragrafi 3 e 4 **e rendono pubblici i risultati di tali revisioni**.

6. I paragrafi 3 e 4 si applicano all'attribuzione e all'assegnazione delle radiofrequenze **dal ... (*)**

(*) Data di recepimento della presente direttiva..».

11) sono inseriti i seguenti articoli 9 bis, 9 ter e 9 quater:

«Articolo 9 bis

Riesame delle limitazioni ai diritti esistenti

1. Per un periodo di cinque anni a partire dal ... (*)», gli Stati membri **hanno facoltà di disporre** che i titolari di diritti d'uso delle radio frequenze concessi prima di quella data **e che rimarranno validi per un periodo non inferiore a cinque anni** possano presentare all'autorità nazionale **■** competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.

Prima di adottare la sua decisione, l'autorità nazionale **■** competente informa il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo il riesame e concedendo al richiedente un termine ragionevole per il ritiro della richiesta.

Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo di cinque anni.

2. Qualora il titolare del diritto di cui al paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di contenuti radiofonici o televisivi e il diritto d'uso delle radiofrequenze sia stato concesso per il conseguimento di un obiettivo specifico d'interesse generale, **fra cui la fornitura di servizi radiofonici o televisivi, il diritto d'uso della** parte delle radiofrequenze necessaria per il conseguimento di tale obiettivo **resta inalterato**. La parte delle radiofrequenze che non **fosse** più necessaria per il conseguimento dell'obiettivo **■** è soggetta a una nuova procedura di assegnazione conformemente **all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva e** all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni.

3. Dopo il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, si applichi a tutte le restanti assegnazioni e attribuzioni di radiofrequenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

4. Nell'applicare il presente articolo, gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per garantire eque condizioni di concorrenza.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 9 ter

Trasferimento di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o cedere ad altre imprese i diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma dell'articolo 9 quater **purché il trasferimento o la cessione sia conforme alle procedure nazionali e ai piani nazionali di assegnazione delle frequenze.**

Nelle altre bande, gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le imprese di trasferire o cedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ad altre imprese **in conformità delle procedure nazionali.**

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire diritti d'uso delle radiofrequenze **e l'avvenuto trasferimento siano notificati alla competente** autorità nazionale **responsabile della concessione dei diritti individuali di uso e siano resi pubblici.** Qualora l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione **dell'articolo 9 quater e** della decisione spettro radio o di altri provvedimenti comunitari, tali trasferimenti devono rispettare questa utilizzazione armonizzata.

Articolo 9 quater

Misure di armonizzazione della gestione delle radiofrequenze

Per contribuire allo sviluppo del mercato interno, e ai fini dell'applicazione dei principi sanciti **dagli articoli 8 ter, 9, 9 bis e 9 ter,** la Commissione può adottare provvedimenti **tecnic** di attuazione per:

- a) **applicare il programma d'azione in materia di spettro radio istituito a norma dell'articolo 8 ter, paragrafo 7;**
- b) **individuare le** bande per le quali i diritti d'uso possono essere trasferiti o affittati tra imprese;
- c) armonizzare le condizioni collegate a tali diritti **■ ■**
- d) **individuare le bande per le quali si applica il** principio della neutralità tecnologica o dei servizi **■**.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate **secondo la** procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. **■**

(*) **Data di recepimento della presente direttiva.**

12) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure di numerazione vengano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori **e utilizzatori di numeri dell'Unione europea.** In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'impresa cui sia stata assegnata una serie di numeri non discrimini altri fornitori **e utilizzatori** in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.»

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri sostengono l'armonizzazione **di numeri o di serie di numeri specifici** della numerazione all'interno della Comunità ove ciò promuova il funzionamento del mercato interno o sostenga lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione può adottare misure tecniche di attuazione in materia, che possono comprendere la **garanzia di un accesso transfrontaliero alla numerazione nazionale utilizzata per servizi essenziali come la consultazione elenchi.** Le misure di attuazione possono affidare **al BERT** responsabilità specifiche nell'applicazione delle misure stesse.

Mercoledì 24 settembre 2008

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate *secondo la* procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

- 13) all'articolo 11, paragrafo 1, la frase «agisca in base a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi, e» è sostituita dalla seguente:

«agisca in base a procedure semplici, trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi e in ogni caso adotti la propria decisione entro quattro mesi dalla richiesta; e»

- 14) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Coubicazione e condivisione di *elementi di rete e risorse correlate* per i fornitori di reti di comunicazioni elettroniche

1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, **nel pieno rispetto del principio di proporzionalità**, in particolare l'accesso a edifici, **il cablaggio degli edifici**, piloni, antenne, **torri e altre strutture di supporto**, condotti, **guaine**, pozzetti e armadi di distribuzione, **nonché tutti gli altri elementi di rete che non siano attivi**.

2. Gli Stati membri possono imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la coubicazione fisica) o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

3. **Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione, dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere, abbiano la facoltà di imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la coubicazione fisica) in modo da incoraggiare gli investimenti efficaci nell'infrastruttura e promuovere l'innovazione. Tali disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà e garantiscono che vi sia un'adeguata condivisione dei rischi tra le imprese interessate.**

4. **Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione, elaborino un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al paragrafo 1, basandosi sulle informazioni fornite dai titolari dei diritti di cui a detto paragrafo, e mettano tale inventario a disposizione delle parti interessate.**

5. **Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità stabiliscano procedure di coordinamento appropriate, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, per quanto riguarda i lavori pubblici di cui al paragrafo 2 e altresì per quanto riguarda altre appropriate strutture o proprietà pubbliche. Tali procedure possono includere procedure atte a garantire che le parti interessate dispongano di informazioni concernenti appropriate strutture o proprietà pubbliche e lavori pubblici in corso e pianificati, che ricevano una notifica tempestiva di tali lavori e che la condivisione sia facilitata quanto più possibile.**

6. I provvedimenti adottati da un'autorità nazionale di regolamentazione conformemente **al presente articolo** sono obiettivi, trasparenti, **non discriminatori** e proporzionati.»

Mercoledì 24 settembre 2008

15) è inserito il seguente capo III bis:

«Capo III bis

SICUREZZA E INTEGRITÀ DELLE RETI E DEI SERVIZI

Articolo 13 bis

Sicurezza e integrità

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per tutelare la sicurezza delle reti o dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni adottino tutte le misure **opportune** per garantire l'integrità delle loro reti in modo da garantire la continuità della fornitura dei servizi su tali reti. **Le autorità nazionali competenti consultano fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche prima di adottare misure specifiche per la sicurezza e l'integrità delle reti di comunicazioni elettroniche.**

3. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico comunichino all'autorità nazionale **competente una** violazione della sicurezza o **una perdita di** integrità che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi.

Se del caso, l'autorità nazionale **competente** interessata informa le autorità nazionali **competenti** degli altri Stati membri e **l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)**. Ove la divulgazione della violazione sia nell'interesse pubblico, l'autorità nazionale **competente** può informare il pubblico.

Una volta l'anno l'autorità nazionale **competente** trasmette alla Commissione una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente paragrafo.

4. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell'**ENISA**, può adottare misure tecniche di attuazione per armonizzare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica. **Le misure tecniche di attuazione non ostano a che gli Stati membri possano introdurre ulteriori requisiti per conseguire le finalità enunciate ai paragrafi 1 e 2.**

Le regole relative alla notifica delle violazioni si applicano conformemente alla direttiva 2002/58/CE.

Queste misure di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. ||

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 13 ter

Attuazione e controllo

1. Gli Stati membri assicurano che le **competenti** autorità nazionali ▯ abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 bis. **Le istruzioni vincolanti sono proporzionate ed economicamente e tecnicamente sostenibili e sono applicate entro termini di tempo ragionevoli.**

2. Gli Stati membri assicurano che le **competenti** autorità nazionali ▯ abbiano la facoltà di imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico di:

a) fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza **e l'integrità** dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; e

b) incaricare un organismo qualificato indipendente di effettuare una verifica della sicurezza mettendo a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione i risultati di tale verifica.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le **competenti** autorità nazionali ▯ dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità **nonché i loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti.**

4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato l'articolo 3 della presente direttiva.»

16) **all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

«3. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico e qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto in un mercato di esser fatto valere nell'altro, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata, possono essere imposte misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato connesso a norma degli articoli 9, 10, 11 e 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva sull'accesso) e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva sul servizio universale).»

17) l'articolo 15 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal ▯ seguente:

«Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati.»

b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Previa consultazione pubblica e consultazione **del BERT**, la Commissione adotta una raccomandazione concernente i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti (in prosieguo «la raccomandazione»). La raccomandazione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari senza che ciò pregiudichi l'individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza.»

c) è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis. Entro ... (*) la Commissione pubblica orientamenti per le autorità nazionali di regolamentazione per quanto concerne decisioni volte a imporre, modificare o ritirare obblighi a carico delle imprese aventi un potere di mercato significativo.

(*) *Data di entrata in vigore della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [che modifica la direttiva 2002/21/CE].»*

Mercoledì 24 settembre 2008

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7.»

e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione ha la facoltà, dopo aver tenuto nella massima considerazione il parere **del BERT** presentato a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. .../2008 [*corpo dei regolatori europei del settore delle telecomunicazioni (BERT)*], di adottare una decisione che individua mercati transnazionali.

Questa decisione, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. ▀»

18) l'articolo 16 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti *dai seguenti*:

«1. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati rilevanti **tenendo in considerazione i mercati** elencati nella raccomandazione tenendo nel massimo conto gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

2. Quando, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), è tenuta a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, l'autorità nazionale di regolamentazione determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.»

b) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti *dai seguenti*:

«5. Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei individuati nella decisione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione chiede **al BERT** di effettuare l'analisi di mercato, tenendo nel massimo conto gli orientamenti, e di pronunciarsi in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca degli obblighi normativi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

La Commissione, tenendo nel massimo conto il parere **del BERT**, può emettere una decisione che designa una o più imprese come detentrici di un potere di mercato significativo su quel mercato e impone uno o più obblighi specifici a norma degli articoli da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). Così facendo, la Commissione persegue gli stessi obiettivi strategici fissati all'articolo 8.

6. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi del mercato rilevante:

a) entro due anni dalla precedente notifica di un progetto di misura relativo a quel mercato;

b) per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione, entro un anno dall'adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti, oppure

c) per gli Stati membri di nuova adesione, entro un anno dalla data di adesione all'Unione europea.»

Mercoledì 24 settembre 2008

c) è inserito il seguente paragrafo ||:

«7. Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione non completi l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato all'articolo 16, paragrafo 6, la Commissione può chiedere **al BERT** di emettere un parere, che comprenda un progetto di misura, sull'analisi del mercato specifico e gli obblighi specifici da imporre. **Il BERT** organizza una consultazione pubblica sul progetto di misura in questione.

■

19) l'articolo 17 è così modificato:

a) al paragrafo 1, **nella prima frase i termini «all'articolo 22, paragrafo 2» sono sostituiti da «all'articolo 22, paragrafo 3»**; nella seconda frase, i termini «secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2» sono sostituiti da «*predispone misure di attuazione adeguate e*»;

b) **al paragrafo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:**

«In mancanza di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).»

c) al paragrafo 6, i termini «conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1» sono sostituiti da «adotta le misure di attuazione adeguate e stralcia dette norme e/o specifiche dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1.»

d) è inserito il seguente paragrafo ||:

«6 bis. Le misure di attuazione **di cui ai paragrafi 1, 4 e 6, intese** a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, ■ sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. ■»

20) l'articolo 18 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:

«c) i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili.»

b) il paragrafo 3 è soppresso;

21) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Procedure di armonizzazione

1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), ove rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva e nelle direttive particolari **creano** un ostacolo al mercato interno, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere **del BERT, ove emesso, ■** adottare una decisione sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva e delle direttive particolari per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 8.

■

2. La decisione di cui al paragrafo 1, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata *secondo la* procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. ■

Mercoledì 24 settembre 2008

3. Le misure adottate conformemente al paragrafo 1 possono comportare la definizione di un approccio armonizzato o coordinato per affrontare le seguenti questioni:

- a) attuazione coerente degli approcci normativi, compreso il trattamento normativo riservato ai nuovi servizi, **ai mercati subnazionali e ai servizi commerciali transfrontalieri di comunicazioni elettroniche**;
- b) questioni legate alla numerazione, ai nomi e agli indirizzi, in particolare serie di numeri, portabilità dei numeri e degli identificatori, sistemi per la traduzione dei numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi di emergenza 112;
- c) questioni relative ai consumatori **non trattate nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)**, in particolare l'accessibilità ai servizi e alle apparecchiature di comunicazioni elettroniche da parte degli utenti disabili;
- d) contabilità regolamentare, **incluso il calcolo del rischio di investimento**.



22) all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora insorga una controversia tra fornitori di servizi in merito agli obblighi esistenti derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, e uno di questi fornitori sia un'impresa che fornisce reti o servizi di comunicazioni elettroniche in uno Stato membro, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata emette quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.»

23) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Risoluzione delle controversie transnazionali

1. Qualora tra parti stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia transnazionale nell'ambito di applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari per la quale risultino competenti le autorità nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le parti possono investire della controversia le autorità nazionali di regolamentazione competenti. Queste ultime coordinano i loro sforzi **nell'ambito del BERT** in modo da pervenire alla risoluzione della controversia, **nella misura del possibile con l'adozione di una decisione comune**, secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 8. **Gli obblighi imposti ad un'impresa dalle autorità nazionali di regolamentazione nell'ambito della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari.**

Ogni autorità nazionale di regolamentazione che ha competenza in controversie di questo tipo può chiedere **al BERT** di emettere una raccomandazione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. .../2008 [che istituisce il corpo dei regolatori europei nel settore delle telecomunicazioni] in merito all'azione da adottare conformemente alle disposizioni della direttiva quadro e/o delle direttive particolari per comporre la controversia.

Quando **al BERT** è presentata una tale richiesta, ogni autorità nazionale di regolamentazione competente per un qualsiasi aspetto della controversia attende la raccomandazione **del BERT**, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. .../2008 [che istituisce il corpo dei regolatori europei nel settore delle telecomunicazioni] prima di adottare azioni per risolvere la controversia, fatta salva la facoltà per le autorità nazionali di regolamentazione di adottare misure urgenti ove necessario.

Mercoledì 24 settembre 2008

Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'autorità nazionale di regolamentazione nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari e tiene nella massima considerazione la raccomandazione emessa **dal BERT** conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. .../2008 [che istituisce il corpo dei regolatori europei nel settore delle telecomunicazioni].

3. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione competenti rinuncino congiuntamente a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire in modo più adeguato e tempestivamente alla risoluzione della controversia conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.

Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo giurisdizionale e a richiesta di una delle parti **i cui diritti siano lesi**, le competenti autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per giungere ad una soluzione della controversia, **nella misura del possibile con l'adozione di una decisione comune**, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8 e tenendo nella massima considerazione ogni raccomandazione emessa **dal BERT** conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. .../2008 [che istituisce il corpo dei regolatori europei nel settore delle telecomunicazioni].

4. La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.»

24) è inserito il seguente articolo ||:

«Articolo 21 bis

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le disposizioni sanzionatorie applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva e delle direttive particolari e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere **appropriate**, effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il ... (*) e notificano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.»

25) l'articolo 22 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. In deroga al paragrafo 1, per l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 9 quater, la Commissione è assistita dal comitato per lo spettro radio istituito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 676/2002/CE.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

26) l'articolo 27 è soppresso;

27) **l'allegato I è soppresso e l'allegato II è modificato ai sensi dell'allegato alla presente direttiva.**

(*) Termine per l'attuazione della direttiva 2008/.../CE [che modifica la direttiva 2002/21/CE].

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 2

Modifiche alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) ||

La direttiva 2002/19/CE è così modificata:

1) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con «accesso» si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica, **compresa la prestazione di** servizi della società dell'informazione o servizi di radiodiffusione di contenuti. **Essa** comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; **l'accesso alle necessarie informazioni sugli abbonati e ai meccanismi di restituzione delle somme fatturate agli utenti finali ai fornitori dei servizi elenco abbonati**; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; l'accesso ai servizi di rete virtuale.»

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) con «rete locale»: si intende il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa delle comunicazioni elettroniche.»

2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazione), l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico **o della prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti**, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli da 5 a 8. **Tuttavia, i termini e le condizioni dell'interconnessione non introducono ostacoli ingiustificati all'interoperabilità.**»

3) l'articolo 5 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e se del caso garantiscono, in conformità delle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso ed un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, gli investimenti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.

In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese che detengono un notevole potere di mercato ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre:

a) nella misura necessaria a garantire l'interconnettibilità da punto a punto o l'accesso equo e ragionevole a servizi di terzi quali i servizi elenco abbonati, obblighi alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso in casi giustificati l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già prevista o rendere i servizi interoperabili anche attraverso meccanismi per restituire ai fornitori di servizi gli di importi fatturati agli utenti finali a condizioni eque, trasparenti e ragionevoli;

Mercoledì 24 settembre 2008

b) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali specificati dallo Stato membro, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato I, parte II a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

2. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi del paragrafo 1 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati conformemente alla procedura di cui agli **articoli 6, 7 e 7 bis** della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Nel valutare la proporzionalità degli obblighi e delle condizioni da imporre, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto della diversità delle condizioni di concorrenza esistenti nelle varie aree territoriali all'interno dei rispettivi Stati membri.»

b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

4) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici, la Commissione può adottare misure di attuazione per modificare l'allegato I. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. ▀

Nel preparare le disposizioni di cui al presente paragrafo, la Commissione può essere assistita dall'Autorità europea del mercato delle comunicazioni (nel prosieguo «l'Autorità»).»

5) l'articolo 7 è soppresso;

6) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1, i termini «articoli da 9 a 13» sono sostituiti da «articoli da 9 a 13 bis»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), un operatore sia designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, le autorità nazionali di regolamentazione impongono, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva secondo la procedura di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»

c) il paragrafo 3 è così modificato:

i) il primo comma è così modificato:

— nel primo trattino, la frase «dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 6» è sostituita dalla frase «dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'articolo 6»;

— nel secondo trattino, la frase «della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (*)» è sostituita dalla frase «della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (**))»

(*) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

(**) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. ▀

(ii) la frase seguente è inserita come seconda frase del secondo comma:

«La Commissione tiene nella massima considerazione il parere **del BERT** presentato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera m), del regolamento (CE) n. .../2008 [che istituisce il corpo dei regolatori europei nel settore delle telecomunicazioni].»

Mercoledì 24 settembre 2008

7) *l'articolo 9 è così modificato:*

a) *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso, obbligando gli operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, restrizioni all'accesso ai servizi e alle applicazioni, politiche di gestione del traffico, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, e prezzi.»

b) *il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

«4. In deroga al paragrafo 3, se risulta che un operatore detiene un significativo potere di mercato in un mercato rilevante ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) in relazione all'accesso locale in postazione fissa, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato II.»

c) *il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

«5. La Commissione può adottare le modifiche all'allegato II necessarie per adattarlo ai progressi tecnologici e all'evoluzione del mercato. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 4. Nell'attuazione delle disposizioni del presente paragrafo la Commissione può essere assistita dal BERT.»

8) *l'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

«Articolo 12

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso e di autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora l'autorità nazionale di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbe contrario agli interessi dell'utente finale.

Agli operatori si impone, tra l'altro:

- a) *di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;*
 - b) *di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;*
 - c) *di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;*
 - d) *di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;*
 - e) *di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;*
 - f) *di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o l'accesso a edifici, antenne, torri e altre strutture di supporto, piloni, pozzetti e armadi di distribuzione e altri elementi di rete che non siano attivi;*
- f bis) di fornire a terzi un'offerta di riferimento per la concessione dell'accesso ai condotti;*
- g) *di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;*

Mercoledì 24 settembre 2008

- h) *di fornire l'accesso a sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;*
- i) *di interconnettere reti o risorse di rete.*
- j) *di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.*

Le autorità nazionali di regolamentazione possono associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività.

2. *Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, e soprattutto se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:*

- a) *fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti;*
- b) *fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;*
- c) *investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, compresa un'adeguata condivisione degli stessi con le imprese che beneficiano dell'accesso alle nuove strutture;*
- d) *necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, in particolare la concorrenza infrastrutturale;*
- e) *se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;*
- f) *fornitura di servizi paneuropei.*

3. *Le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»*

9) l'articolo 13 è così modificato:

- a) *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito e, fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2002/21/CE, tengono conto dei rischi implicati e dell'appropriata condivisione del rischio tra l'investitore e le imprese che godono dell'accesso alle nuove strutture, incluse disposizioni differenziate sulla condivisione del rischio a breve e lungo termine.»

Mercoledì 24 settembre 2008

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che la regolamentazione dei prezzi di accesso per i contratti di condivisione del rischio a lungo termine sia in linea con il costo incrementale a lungo termine per un operatore efficiente, tenendo conto del tasso di penetrazione calcolato dell'operatore nei nuovi mercati, e del premio di rischio incluso nei prezzi di accesso per i contratti a breve termine. Il premio di rischio verrà gradualmente abolito in funzione dell'aumento della penetrazione del mercato. I test di compressione dei margini non sono applicati ai contratti a breve termine nel caso in cui venga fatto pagare il premio di rischio.»

10) sono inseriti i seguenti articoli ||:

«Articolo 13 bis

Separazione funzionale

1. Un'autorità nazionale di regolamentazione può, conformemente a quanto disposto dall'articolo 8, in particolare dal secondo comma dell'articolo 8, paragrafo 3, imporre alle imprese verticalmente integrate, **a titolo di misure eccezionale**, l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di prodotti di accesso **fisso** in un'unità commerciale operante in modo indipendente.

Tale unità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, comprese le altre unità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, in particolare per quanto riguarda i livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'autorità nazionale di regolamentazione ne **presenta una proposta** alla Commissione fornendo:

a) prove che l'imposizione **e l'applicazione entro un periodo ragionevole tenendo conto delle migliori pratiche regolamentari**, di obblighi appropriati tra quelli di cui agli articoli da 9 a 13 per garantire una concorrenza effettiva in seguito a un'analisi coordinata dei mercati rilevanti conformemente alla procedura per l'analisi dei mercati stabilita nell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) si è rivelata inefficace e continuerebbe a rivelarsi inefficace per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati in alcuni **dei** mercati di prodotti **all'ingrosso analizzati**;

b) **prove che siano scarse o assenti le prospettive di concorrenza tra infrastrutture entro un periodo ragionevole**;

c) un'analisi dell'impatto previsto sull'autorità di regolamentazione, sull'impresa e sugli incentivi ad investire nella sua rete, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;

d) **un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a far fronte ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati**.

3. **L'autorità di regolamentazione nazionale include nella sua proposta un** progetto della misura **proposta che** comprende gli elementi seguenti:

a) la natura e il livello di separazione precisi ■;

b) l'individuazione degli attivi dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;

c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;

Mercoledì 24 settembre 2008

- d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;
- e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;
- f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza, che comporta, in particolare, la pubblicazione di una relazione annuale.

4. A seguito della decisione della Commissione sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Sulla base della sua valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

5. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 13 ter

Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata

1. Le imprese che siano stati designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) informano anticipatamente l'autorità nazionale di regolamentazione qualora intendano trasferire le loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso perfettamente equivalenti.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione valuta l'effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

A tal fine, l'autorità nazionale di regolamentazione conduce un'analisi coordinata dei vari mercati collegati alla rete d'accesso conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Sulla base della sua valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3. L'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico e/o operativo può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.»

11) *all'articolo 14* ¶ il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

■

12) *l'allegato II è modificato ai sensi dell'allegato alla presente direttiva.*

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 3

Modifiche alla direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)

La direttiva 2002/20/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Si applica inoltre la seguente definizione:

per «autorizzazione generale» si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva.»

2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è così modificato:

a) i termini «negli articoli 5, 6 e 7» sono sostituiti dai termini «negli articoli 5, 6, 6 bis e 7»;

b) è aggiunto il seguente comma:

«Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica alle imprese in Stati membri diversi avranno un trattamento analogo in tutti gli Stati membri e sono assoggettate soltanto a una notifica semplificata per Stato membro interessato.»

3) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri

1. Gli Stati membri **facilitano** l'uso delle radiofrequenze **mediante** l'autorizzazione generale. **Gli Stati membri possono concedere** diritti individuali **di uso** per:

a) evitare **possibili** interferenze dannose; █

b) **garantire la qualità tecnica del servizio;**

c) **garantire un utilizzo efficiente dello spettro radio;**

d) conseguire altri obiettivi di interesse generale, **quali definiti nelle normative nazionali in conformità del diritto comunitario; o**

e) **ottemperare a una misura adottata secondo l'articolo 6 bis.**

2. █ Gli Stati membri attribuiscono tali diritti **individuali d'uso**, a richiesta, ad ogni impresa █ nel rispetto degli articoli 6, 6 bis, 7 e 11, paragrafo 1, lettera c) della presente direttiva e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Fatti salvi criteri **e procedure** specifici **adottati** dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure **aperte**, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle radiofrequenze, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le procedure **possono in via eccezionale non essere** aperte, **nei** casi in cui sia possibile dimostrare che la concessione di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è essenziale per rispettare un obbligo particolare definito **e giustificato** preventivamente dallo Stato membro come necessario per conseguire un interesse generale conformemente al diritto comunitario.

Al momento della concessione dei diritti d'uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle radiofrequenze, tali disposizioni sono conformi **agli articoli 9 e articolo 9 ter** della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Mercoledì 24 settembre 2008

Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e **della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.**

Quando i diritti individuali d'uso delle radiofrequenze **sono concessi** per un periodo di dieci anni o più e non **possono** essere **trasferiti** o **ceduti** da un'impresa a un'altra, come permesso dall'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), **l'autorità nazionale competente garantisce mezzi che le consentano di verificare che i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso sono ancora applicati e rispettati per la durata della licenza.** Se tali criteri **■** non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle radiofrequenze, soggetta a un preavviso e **dopo che sia passato un ragionevole periodo di tempo**, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile.

3. Le decisioni in materia **di concessione** di diritti d'uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle radiofrequenze assegnate per **i servizi di** comunicazioni elettroniche nell'ambito del piano nazionale delle frequenze. Questo termine non pregiudica l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle radiofrequenze o delle posizioni orbitali.

4. Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d'uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre *tre* settimane il periodo massimo di tre settimane.

Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le radiofrequenze si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

5. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle radiofrequenze in conformità dell'articolo 7.

6. Le **competenti** autorità nazionali **■** assicurano che le radiofrequenze siano utilizzate in modo effettivo ed efficiente conformemente **all'articolo 8, paragrafo 2 e** all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Esse assicurano inoltre che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle radiofrequenze non provochino distorsioni della concorrenza. **■»**

4) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle radiofrequenze e i diritti d'uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato I. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritti d'uso delle radiofrequenze, sono conformi all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»

b) al paragrafo 2, la frase «degli articoli 16, 17, 18 e 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)» è sostituita dalla frase «dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)»;

c) al paragrafo 3, la parola «allegato» è sostituita da «allegato I»;

5) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

Misure di armonizzazione

1. **Fatti salvi** l'articolo 5, **paragrafi 1 e 2**, della presente direttiva **e gli articoli 8 ter e 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)**, la Commissione può adottare misure di attuazione per:

a) individuare bande di radiofrequenze il cui uso è subordinato ad autorizzazioni generali **■**;

Mercoledì 24 settembre 2008

- b) individuare le serie di numeri da armonizzare a livello comunitario;
- c) armonizzare le procedure per la concessione di autorizzazioni generali o diritti individuali d'uso delle radiofrequenze o dei numeri **a imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica paneuropei**;
- d) armonizzare le condizioni specificate nell'allegato II relative alle autorizzazioni generali o ai diritti individuali d'uso **delle** radiofrequenze o **dei** numeri **a imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica paneuropei**.

■

Tali misure ■ intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate *secondo la* procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3. ■

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono, ove appropriato, *consentire agli* Stati membri di presentare una richiesta motivata di esenzione parziale e/o deroga temporanea a tali misure.

La Commissione valuta la giustificazione addotta per la richiesta, tenendo conto della situazione specifica nello Stato membro, e può concedere un'esenzione parziale o una deroga temporanea o entrambe, a condizione che ciò non ritardi indebitamente l'applicazione delle misure di attuazione di cui al paragrafo 1 o crei indebite differenze nelle condizioni normative e di concorrenza tra gli Stati membri;

■»

6) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) l'alinea è sostituito dal || seguente:

«1. Quando valuta se limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le radiofrequenze oppure se prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, uno Stato membro, tra l'altro:»

ii) La lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni;»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora sia necessario concedere i diritti d'uso delle radiofrequenze solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l'assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della stessa direttiva.»

c) al paragrafo 5, «articolo 9» è sostituito da articolo 9 ter

■

7) l'articolo 10 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano e controllano il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, conformemente all'articolo 11.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno facoltà di chiedere alle imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o sono titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze o di numeri di comunicare, in conformità dell'articolo 11, tutte le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Mercoledì 24 settembre 2008

2. L'autorità nazionale di regolamentazione che accerti l'inosservanza da parte di un'impresa di una o più condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, notifica all'impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro un termine ragionevole.

3. L'autorità competente ha facoltà di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 2 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta tutte le misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza.

A tale riguardo, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a imporre:

a) sanzioni pecuniarie *dissuasive, se del caso, che possono includere sanzioni periodiche con effetto retroattivo; e*

b) *ingiunzioni di cessare la fornitura di un servizio o di un gruppo di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).*»

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri autorizzano l'autorità competente a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), della presente direttiva o dell'articolo 9 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) entro una scadenza ragionevole stabilita dall'autorità nazionale di regolamentazione.»

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora si verificano violazioni gravi o ripetute delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, le autorità nazionali di regolamentazione possono impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d'uso. Al periodo per cui si è protratta la violazione possono essere applicate sanzioni, anche pecuniarie, efficaci, proporzionate e dissuasive, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa.»

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. *Fatte salve* le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione abbia prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o **ad altri utenti dello spettro radio**, essa può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva. All'impresa interessata viene quindi offerta un'adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Se del caso, l'autorità pertinente può confermare le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di *tre* mesi.»

e) è inserito il seguente paragrafo:

«6 bis. *Gli Stati membri, conformemente al loro diritto interno, garantiscono che le misure adottate dalle autorità nazionali ai sensi dei paragrafi 5 e 6 siano sottoposte a controllo giurisdizionale.*»

8) all'articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:

a) alle lettere a) e b), il termine «allegato» è sostituito da «allegato I»;

b) al primo comma è aggiunta la seguente lettera:

«g) *per incoraggiare l'uso efficace e garantire l'efficiente gestione delle frequenze radio.*»

Mercoledì 24 settembre 2008

9) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Modifica dei diritti e degli obblighi

1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso delle radiofrequenze. L'intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.

2. Gli Stati membri non limitano, né revocano i diritti d'uso delle radiofrequenze o i diritti di installare strutture prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente in conformità con le pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.»

10) è inserito il seguente articolo ||:

«Articolo 14 bis

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni.

2. In deroga al paragrafo 1, per l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettere a), c) e d), la Commissione è assistita dal comitato per lo spettro radio istituito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 676/2002/CE.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

▮

11) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti d'uso e ai diritti di installare strutture siano pubblicate e debitamente aggiornate in modo da consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.»

12) all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fatto salvo l'articolo 9 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), gli Stati membri allineano le autorizzazioni già in vigore al 31 dicembre 2009 alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e dell'allegato I della presente direttiva, al più tardi entro il [31 dicembre 2010].»

2. Quando l'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, gli Stati membri possono prorogare i diritti e gli obblighi originari fino al 30 settembre 2011, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. In tal caso gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, motivandone le ragioni.»

13) l'allegato è modificato come stabilito all'allegato || della presente direttiva;

14) è aggiunto un nuovo allegato II, il cui testo figura nell'allegato della presente direttiva.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 4**Procedura di riesame**

1. La Commissione esamina periodicamente l'applicazione della presente direttiva e delle direttive 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/19/CE (direttiva accesso) e 2002/20/CE (direttiva autorizzazione) e riferisce in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dalla data di applicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Nella sua relazione la Commissione valuta se, alla luce degli sviluppi sul mercato e per quanto riguarda la concorrenza e la protezione dei consumatori, sia necessario mantenere le disposizioni relative alla regolamentazione settoriale ex ante di cui agli articoli da 8 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e all'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o se sia opportuno modificarle o abrogarle. A tal fine, la Commissione può chiedere informazioni alle autorità nazionali di regolamentazione e al BERT, che sono trasmesse senza indebiti ritardi.
2. Se ritiene che le disposizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere modificate o abrogate, la Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio senza indebiti ritardi.

Articolo 5

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2887/2000 è abrogato.

Articolo 6

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il [...] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [...].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

Mercoledì 24 settembre 2008

ALLEGATO

1. L'allegato II della direttiva 2002/21/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Criteri che le autorità nazionali di regolamentazione devono rispettare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante condivisa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 14 allorché, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato caratterizzato dalla mancanza di effettiva concorrenza e in cui nessuna singola impresa ha un potere di mercato significativo. Fatta salva la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di posizione dominante condivisa, è probabile che ciò si verifichi allorché il mercato è concentrato e presenta una serie di caratteristiche specifiche, le più importanti delle quali nel contesto delle comunicazioni elettroniche possono essere le seguenti:

- scarsa elasticità della domanda,
- analoghe quote di mercato,
- forti ostacoli giuridici o economici alla penetrazione,
- integrazione verticale con rifiuto collettivo di fornitura,
- mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell'acquirente,
- mancanza di potenziale concorrenza.

Questo elenco non è esaustivo e i criteri non sono cumulativi. L'elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbe essere adottata per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa.»

2. All'allegato II della direttiva 2002/19/CE il titolo, le definizioni, la parte A e la parte B, punto 1 sono sostituiti dai seguenti:

«Allegato II

Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, compreso l'accesso condiviso o interamente disaggregato in postazione fissa, che deve essere pubblicato dagli operatori che detengano un significativo potere di mercato (SMP)

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- a) «sottorete locale», una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazioni elettroniche pubblica fissa;
- b) «accesso disaggregato alla rete locale», sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale;
- c) «accesso completamente disaggregato alla rete locale», la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SMP che consenta l'uso dell'intera capacità dell'infrastruttura di rete;
- d) «accesso condiviso alla rete locale», la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SMP che consenta l'uso di una parte specifica delle capacità dell'infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili.

Mercoledì 24 settembre 2008

A. Condizioni relative all'accesso disaggregato

1. **Elementi della rete cui è offerto accesso. Che si riferisce in particolare ai seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti:**

- a) **accesso disaggregato alle reti locali e alle sottoreti locali;**
- b) **accesso condiviso ai punti appropriati della rete per assicurare una funzionalità equivalente all'accesso disaggregato, qualora tale accesso non risulti tecnicamente o economicamente realizzabile;**
- c) **accesso ai condotti che consente l'installazione di reti di accesso e di connessioni cablate.**

2. **Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici, inclusi armadi stradali e quadri di distribuzione, disponibilità di reti e sottoreti locali, condotti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e disponibilità nei condotti.**

3. **Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti, sottoreti e condotti locali, e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale in fibra ottica e/o simili, e dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni;**

4. **Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso.**

B. Servizi di co-ubicazione

1. **Informazioni sui siti pertinenti esistenti dell'operatore SMP o sull'ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato.»**

3. L'allegato della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) è così modificato:

1) l'intestazione «Allegato» è sostituita dall'intestazione «Allegato I»;

2) il primo paragrafo è sostituito dalla seguente dicitura:

«Nel presente allegato è riportato l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti d'uso delle radiofrequenze (Parte B) e i diritti d'uso dei numeri (Parte C) come precisato all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), entro i limiti consentiti ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2002/21/CE (la direttiva quadro).»

3) la parte A è così modificata:

a) Il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Accessibilità dei numeri **dei piani nazionali** di numerazione **degli Stati membri** per l'utente finale, dei numeri dell'ETNS || e dell'UIFN || , comprese le condizioni conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).»

b) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (*)»

(*) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

Mercoledì 24 settembre 2008

c) il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformità della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e le condizioni relative all'accessibilità per gli utenti disabili conformemente all'articolo 7 di tale direttiva.»

d) ai punti 11 e 16, i termini «direttiva 97/66/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2002/58/CE»;

e) è aggiunto il seguente punto||:

«11 bis Condizioni d'uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.»

f) al punto 12 i termini «nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico» sono soppressi;

g) è aggiunto il seguente punto:

«19. Obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazione pubbliche al fine di garantire una connessione punto a punto, compreso l'accesso libero al contenuto, ai servizi e alle applicazioni, conformemente agli obiettivi e ai principi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE, la divulgazione delle restrizioni di accesso ai servizi e alle applicazioni e delle politiche di gestione del traffico nonché, ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorità di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.»

4) la parte B è così modificata:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura.»

b) il punto 2 è soppresso;

|

c) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli impegni volontari che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa. **Se un tale impegno corrisponde di fatto a uno o più obblighi tra quelli elencati agli articoli da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), tale impegno è considerato scaduto a partire dal 1° gennaio 2010 al più tardi.**»

d) è aggiunto il seguente punto 9:

«9. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze.»

5) la parte C è così modificata:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresi qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per chiarezza, i principi tariffari e i prezzi massimi che si possono applicare a serie specifiche di numeri al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»

b) il punto 8 è sostituito dal || seguente:

«8. Gli impegni volontari che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.»

Mercoledì 24 settembre 2008

4. L'allegato II che segue è aggiunto alla direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni):

«ALLEGATO II

Condizioni che possono essere armonizzate conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera d)

1) Condizioni collegate ai diritti d'uso delle radiofrequenze

a) durata dei diritti d'uso delle radiofrequenze;

b) ambito territoriale dei diritti;

c) possibilità di trasferire il diritto ad altri utilizzatori delle radiofrequenze, nonché le condizioni e le procedure relative a tale trasferimento;

d) metodo di determinazione dei contributi per il diritto, **fatti salvi i sistemi definiti dagli Stati membri nei casi in cui l'obbligo di versare contributi per il diritto d'uso è sostituito dall'obbligo di conseguire specifici obiettivi d'interesse generale;**

e) numero di diritti d'uso da concedere a ogni impresa;

f) condizioni elencate nella Parte B dell'allegato I.

2) Condizioni collegate ai diritti d'uso dei numeri:

g) durata dei diritti d'uso del numero/dei numeri in questione;

h) territorio entro il quale sono validi;

i) ogni servizio o uso specifici per i quali i numeri devono essere riservati;

j) trasferimento e portabilità dei diritti d'uso;

k) metodo di determinazione degli eventuali canoni per i diritti d'uso dei numeri;

l) condizioni elencate nella Parte C dell'allegato I.»

Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche *I**

P6_TA(2008)0450

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (COM(2007)0699 — C6-0428/2007 — 2007/0249(COD))

(2010/C 8 E/46)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0699),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0428/2007),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili e della commissione per la giustizia e gli affari interni (A6-0316/2008);

Mercoledì 24 settembre 2008

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. prende atto che la Commissione ha comunicato la sua intenzione di finanziare il nuovo organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT) nell'ambito della sottorubrica 1a dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013 in parte attraverso riassegnazioni e in parte con un aumento per il periodo 2009-2013; sottolinea tuttavia che l'autorità di bilancio non ha ancora ricevuto informazioni in merito ai dettagli dell'operazione, per cui continua a non essere chiaro quali programmi o priorità siano interessati e quali conseguenze ne derivino per l'intero periodo di finanziamento e se nell'ambito della sottorubrica 1a resterà un margine sufficiente;
3. rileva che il proposto organo BERT svolgerà anche compiti amministrativi e assisterà la Commissione; ritiene quindi che, per finanziare il nuovo organo, andrebbero esplorate tutte le possibilità offerte dal quadro finanziario pluriennale 2007-2013, inclusa la rubrica 5 in cui sembra essere ancora disponibile un margine sufficiente;
4. sottolinea che all'istituzione del BERT si applicheranno le disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale tra Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ del 17 maggio 2006 (AII); sottolinea che, se l'autorità legislativa deciderà a favore dell'istituzione di una tale agenzia, il Parlamento avvierà negoziati con l'altro ramo dell'autorità di bilancio al fine di raggiungere un accordo tempestivo sul relativo finanziamento, in linea con le pertinenti disposizioni dell'AII;
5. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

P6_TC1-COD(2007)0249

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il corpo di regolatori europei nel settore delle telecomunicazioni (BERT)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.

⁽²⁾ GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.

Mercoledì 24 settembre 2008

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽²⁾, la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) ⁽³⁾, la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ⁽⁴⁾, la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) ⁽⁵⁾ e la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ⁽⁶⁾, (di seguito «la direttiva quadro e le direttive particolari»), **come pure la risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale** ⁽⁷⁾, mirano a creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche nella Comunità, assicurando al contempo un livello elevato di investimenti, innovazione e protezione dei consumatori mediante un aumento della concorrenza.
- (2) Il quadro normativo del 2002 sulle comunicazioni elettroniche istituisce un sistema di norme attuate dalle autorità nazionali di regolamentazione («ANR») e stabilisce la cooperazione tra dette autorità e tra quest'ultime e la Commissione per assicurare lo sviluppo di prassi normative coerenti e un'applicazione coerente del quadro normativo all'interno della Comunità, **lasciando però spazio a una concorrenza regolamentare tra le ANR, alla luce delle specifiche condizioni di mercato nazionali.**
- I**
- (3) *Nell'attuazione del quadro normativo le ANR dispongono di un notevole potere discrezionale* **||**, potere che riflette la loro profonda conoscenza delle condizioni locali del mercato, ma esso deve essere conciliato con la necessità di assicurare lo sviluppo di una coerente applicazione del quadro normativo per contribuire efficacemente allo sviluppo e al completamento del mercato interno.
- (4) **Il corpo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT) dovrebbe essere istituito per assicurare un coordinamento tra le ANR degli Stati membri, senza armonizzare gli attuali approcci normativi al punto di pregiudicare la concorrenza regolamentare.**
- (5) Data la necessità di applicare coerentemente la pertinente normativa in tutti gli Stati membri, la Commissione aveva istituito il gruppo di regolatori europei (GRE) (decisione 2002/627/CE della Commissione ⁽⁸⁾) con il compito di consigliare e coadiuvare la Commissione a consolidare il mercato interno e, più in generale, a fornire un'interfaccia tra le ANR e la Commissione.
- (6) Il GRE ha fornito un contributo positivo per favorire il passaggio a prassi normative coerenti nella misura in cui ciò si è rivelato possibile. Per sua natura, tuttavia, il GRE è un raggruppamento dalle maglie «allentate» che si basa essenzialmente sulla cooperazione volontaria e il cui status istituzionale non riflette le importanti responsabilità esercitate dalle ANR nell'applicazione del quadro normativo.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008.

⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

⁽⁶⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. **||**.

⁽⁷⁾ **GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 370.**

⁽⁸⁾ GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (7) È necessaria pertanto una base istituzionale più solida per istituire un organismo che sappia unire l'esperienza e le conoscenze delle **ANR** e una serie di competenze chiaramente definite, tenendo conto della necessità che esso eserciti **un'**autorità agli occhi dei suoi membri e che pervenga a regolamentare il settore grazie alla qualità dei suoi interventi.
- (8) La necessità di potenziare il meccanismo per assicurare una coerente prassi normativa e pervenire al completamento del mercato interno dei servizi e delle comunicazioni elettroniche è stata sottolineata dai risultati delle relazioni della Commissione del 20 febbraio 2006 e del 29 marzo 2007 sull'attuazione del quadro normativo del 2002 ⁽¹⁾ e dalla consultazione pubblica sulla comunicazione della Commissione del 29 giugno 2006 al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I testi citati hanno individuato *nella* perdurante mancanza di un mercato interno delle comunicazioni elettroniche **l'**aspetto più importante che la riforma del quadro normativo deve affrontare. La frammentazione normativa e le discrepanze risultanti dalle attività scarsamente coordinate delle **ANR** rischiano di compromettere la competitività del settore come pure i notevoli benefici per i consumatori che derivano dalla competitività transfrontaliera e da servizi transnazionali e finanche intracomunitari.
- (9) In particolare, i ritardi nella realizzazione delle analisi di mercato previste dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le metodologie divergenti applicate dalle **ANR** quanto all'imposizione degli obblighi necessari per ovviare all'assenza di un'efficace concorrenza riscontrata dalle analisi di mercato, le condizioni eterogenee inerenti ai diritti d'uso, le diverse procedure di selezione per i servizi intracomunitari e i problemi affrontati dalle **ANR** per risolvere le dispute transfrontaliere portano all'adozione di soluzioni inefficaci e creano ostacoli al mercato interno.
- (10) *L'attuale impostazione, che consiste nel rafforzare la coerenza tra le ANR grazie allo scambio di informazioni e conoscenze sulle esperienze pratiche, si è rivelata valida nel breve intervallo di tempo trascorso dalla sua attuazione. Tuttavia, per comprendere e sviluppare ulteriormente il mercato interno dei servizi di comunicazione elettronica in vista del rafforzamento della coerenza regolamentare, sarà necessario un maggiore coordinamento tra tutte le autorità di regolamentazione a livello nazionale ed europeo.*
- (11) Quanto precede richiede l'istituzione di un nuovo organismo: **il BERT**. **Il BERT** darebbe un efficace contributo al completamento del mercato interno coadiuvando la Commissione e le **ANR**. **Esso** dovrebbe operare come organismo di riferimento e assicurarsi la fiducia dei soggetti del settore grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle consulenze e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei compiti che **gli** sono assegnati.
- (12) Riunendo una serie di competenze, **il BERT** dovrebbe essere in grado di potenziare le capacità delle **ANR**, senza sostituirne le funzioni originarie o replicare un lavoro già eseguito, a tutto beneficio della Commissione, da essa coadiuvata nell'esecuzione dei propri compiti.
- (13) **Il BERT è destinato a** sostituire il GRE e **a** fungere da forum esclusivo per la cooperazione tra le **ANR e tra dette autorità e la Commissione**, nell'esercizio di tutte le loro responsabilità all'interno del quadro normativo.
- (14) **Il BERT** dovrebbe essere **istituito** nel quadro delle esistenti strutture istituzionali e nel rispetto dell'attuale equilibrio tra i poteri della Comunità. **Esso** dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possedere inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. A questo scopo è necessario **■** che **il BERT** sia un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica e che eserciti i compiti conferitigli dal presente regolamento.
- (15) **Il BERT** dovrebbe basarsi sugli sforzi prodotti a livello nazionale e comunitario e svolgere pertanto i propri compiti in piena collaborazione con le **ANR** e la Commissione, mantenendo contatti con l'industria, le associazioni dei consumatori, **i gruppi di interesse culturale** e gli altri soggetti interessati.

⁽¹⁾ GU C 104 del 3.5.2006, pag. 19 e GU C 191 del 17.8.2007, pag. 17.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (16) **Il BERT è chiamato** a svolgere un ruolo importante nel meccanismo previsto per il consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche e a effettuare analisi di mercato in determinate circostanze.
- (17) **Il BERT** dovrebbe pertanto fornire consulenza alla Commissione e alle **ANR nonché al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo**, conformemente al quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche e **||** contribuire *quindi* alla sua efficace attuazione.
-
- (18) **■** Il riesame annuo effettuato **dal BERT** dovrebbe mettere in luce le migliori pratiche e le rimanenti strozzature e contribuire a migliorare il livello **dei benefici per i** cittadini che viaggiano all'interno dell'Unione europea.
- (19) Nel perseguire gli obiettivi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) ⁽¹⁾, la Commissione potrebbe avvalersi, **all'occorrenza**, della consulenza indipendente **del BERT** in materia di utilizzo delle radiofrequenze nella Comunità. La consulenza in parola potrebbe comportare indagini tecniche specifiche, come pure valutazioni d'impatto di tipo economico o sociale e analisi relative alle misure di politica delle frequenze, o anche questioni relative all'attuazione dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, nel qual caso la Commissione potrebbe chiedere **al BERT** una consulenza sui risultati ottenuti con i mandati conferiti dalla Commissione alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).
- (20) Se da un lato **quello delle comunicazioni elettroniche è un settore chiave nel cammino verso una più avanzata economia europea della conoscenza**, e gli sviluppi tecnologici e del mercato hanno incrementato le potenzialità per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica che oltrepassano i confini geografici dei singoli Stati membri, **dall'altro lato** sussiste il rischio che l'esistenza di condizioni legali e normative differenti relative a tali servizi nelle legislazioni nazionali ne freni l'offerta a livello transfrontaliero. **■**
- (21) **La Commissione riconosce il carattere globale e transfrontaliero del mercato mondiale delle telecomunicazioni, osservando che tale mercato è diverso da quello dei servizi di telecomunicazioni forniti su base puramente nazionale e che si presuppone un mercato unico per tutti i servizi globali di telecomunicazioni (SGT), che deve essere distinto da quello dei servizi di telecomunicazioni puramente nazionali. Gli SGT costituiscono un caso particolare per il quale potrebbe rendersi necessaria l'armonizzazione delle condizioni di autorizzazione. È generalmente riconosciuto che tali servizi, che consistono di servizi vocali e di gestione di dati commerciali per imprese multinazionali ubicate in paesi diversi e sovente in continenti diversi, sono intrinsecamente transnazionali e, all'interno dell'Europa, paneuropei. Il BERT dovrebbe elaborare un approccio normativo comune affinché i benefici economici di servizi integrati e senza soluzione di continuità siano percepiti in tutte le zone dell'Europa.**
- (22) In caso di controversie transfrontaliere tra imprese in relazione a diritti o obblighi previsti dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, **il BERT** dovrebbe poter analizzare i motivi e le circostanze delle controversie e consigliare alle **ANR** interessate le misure che essa ritenga idonee per porre la controversia conformemente alle disposizioni del quadro normativo.
- (23) **Poiché nel settore delle comunicazioni elettroniche gli investimenti e l'innovazione sono strettamente collegati, il BERT** dovrebbe contribuire allo sviluppo delle migliori pratiche normative e della coerenza nell'applicazione del regolamento nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuovendo lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali e mettendo a disposizione del pubblico, in maniera accessibile, le informazioni adeguate. **Il BERT** dovrebbe avere la possibilità di affrontare questioni di tipo tecnico e economico e avere accesso alle più aggiornate informazioni disponibili per essere in grado di rispondere alle sfide tecnico-economiche di una società dell'informazione in pieno sviluppo. **■**
-

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (24) **■** *Al fine di migliorare la trasparenza dei prezzi al dettaglio per effettuare e ricevere chiamate in roaming regolamentate all'interno della Comunità e aiutare gli utenti del roaming a decidere sull'uso del proprio telefono cellulare quando si trovano all'estero, il BERT dovrebbe fare in modo che le parti interessate dispongano di informazioni aggiornate sull'applicazione del regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità* **■** ⁽¹⁾ e pubblicare annualmente i risultati di tale monitoraggio.
- (25) **Il BERT** dovrebbe altresì essere in grado di commissionare gli studi scientifici necessari per l'espletamento dei propri compiti, facendo in modo che i collegamenti da essa stabiliti con la Commissione e gli Stati membri evitino inutili sovrapposizioni.
-
- (26) La struttura **del BERT** dovrebbe essere **snella e** confacente alle funzioni **■** che essa sarà chiamata a svolgere. **Essa** dovrebbe essere adattata alle necessità specifiche del sistema comunitario di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche. In particolare è **opportuno che siano rispettati** pienamente il ruolo specifico delle **ANR** e **la** loro autonomia, **a livello nazionale ed europeo**.
- (27) **Il BERT** dovrebbe disporre dei poteri necessari per svolgere le **sue** funzioni **■** in maniera efficiente e soprattutto indipendente. Rispecchiando la situazione a livello nazionale, il comitato dei regolatori dovrebbe agire in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
- (28) Il buon funzionamento **del BERT** esige che il direttore **esecutivo** sia nominato in base ai meriti e alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza acquisite in materia di reti, servizi e mercati delle comunicazioni elettroniche e svolga le proprie funzioni relativamente all'organizzazione e al funzionamento interno **del BERT** in completa indipendenza e flessibilità. Il direttore **esecutivo** dovrebbe assicurare che **il BERT** assolva i propri compiti in modo efficace e indipendente.
- (29) Per garantire che i compiti **del BERT** siano svolti in modo efficace, il direttore **esecutivo dello stesso** dovrebbe disporre dei poteri necessari per adottare tutti i pareri, subordinatamente all'assenso del comitato dei regolatori, e per assicurare che **il BERT** operi in conformità dei principi generali **■** stabiliti *a tal fine*.
-
- (30) Oltre a seguire principi operativi basati sull'indipendenza e la trasparenza, **il BERT** dovrebbe essere **aperto** ai contatti, **tra l'altro**, con l'industria, i consumatori, **i sindacati, gli organismi del settore pubblico, i centri di ricerca** e altri soggetti interessati. **All'occorrenza il BERT** dovrebbe **coadiuvare la Commissione nella divulgazione e nello scambio di migliori pratiche fra le imprese**.
- (31) Le procedure **del BERT** dovrebbero assicurare, pertanto, che **esso** abbia accesso a esperienza e competenze specialistiche nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare in ambiti di elevata complessità tecnica e in rapida evoluzione **■**.
-
- (32) Per garantire **al BERT** piena autonomia e indipendenza, **esso** dovrebbe disporre di un bilancio autonomo. **Mentre un terzo del finanziamento dovrebbe provenire dal** bilancio generale dell'Unione europea, **gli altri due terzi dovrebbero essere forniti dalle ANR. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le ANR dispongano a tal fine di finanziamenti adeguati e senza condizioni. Questo metodo di finanziamento non dovrebbe pregiudicare l'indipendenza del BERT rispetto agli Stati membri e alla Commissione**.
- (33) Se opportuno, **il BERT** dovrebbe consultare le parti interessate e dare loro l'opportunità di formulare in un lasso di tempo ragionevole osservazioni sui progetti di misure.

(1) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (34) La Commissione dovrebbe poter **adottare le misure necessarie nel caso in cui le imprese non forniscano al BERT** le informazioni di cui **quest'ultimo** ha bisogno per portare a termine efficacemente i suoi compiti. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero garantire di disporre di un quadro adeguato per imporre alle imprese sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di non conformità con gli obblighi previsti dal presente regolamento.
- (35) Limitatamente al suo ambito di competenza, nel perseguire i propri obiettivi e assolvere i propri compiti, **le ANR dovrebbero assicurare che il BERT si conformi** in particolare alle disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie in materia di documenti sensibili. Se pertinente è necessario garantire uno scambio coerente e sicuro di informazioni nell'ambito del presente regolamento.
- (36) **Le ANR dovrebbero assicurare che il BERT applichi** la pertinente legislazione comunitaria in materia di accesso pubblico ai documenti, di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾ e di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali, di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾.
- (37) **Entro il 1° gennaio 2014 dovrebbe aver luogo una revisione intesa a valutare la necessità di ampliare il mandato del BERT. Qualora tale ampliamento sia giustificato, dovrebbero essere riesaminate le disposizioni finanziarie e procedurali, nonché le risorse umane,**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E COMPITI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

- È istituito il corpo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT)** con le competenze specificate dal presente regolamento. **Tale organo viene consultato dalla Commissione nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari, secondo le disposizioni del presente regolamento.**
- Il BERT** opera negli ambiti definiti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari e si avvale delle competenze delle ANR. **Esso** contribuisce a migliorare **la regolamentazione nazionale nel settore delle comunicazioni elettroniche** e il funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare per quanto attiene **alla promozione di un'applicazione efficace e coerente del quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche** e allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie **grazie all'esecuzione dei compiti specificati ai capi II e III.**
- Il BERT** esegue i compiti che **gli** sono assegnati in cooperazione con le ANR e la Commissione **.**

Il BERT funge da strumento per lo scambio di informazioni e l'adozione di decisioni coerenti da parte delle ANR. Esso fornisce una base organizzativa al processo decisionale delle ANR, adotta posizioni comuni e osservazioni e fornisce inoltre consulenza alla Commissione e assiste le ANR in tutte le questioni che rientrano fra i compiti assegnati a queste ultime dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari.

- In tutte le sue attività, e in particolare nella formulazione dei pareri, **il BERT** persegue gli stessi obiettivi assegnati alle autorità nazionali di regolamentazione dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Mercoledì 24 settembre 2008

5. *Per garantire al BERT risorse adeguate è adottata una decisione contenente le seguenti disposizioni:*
- a) *una disposizione che stabilisce che l'ufficio fa parte dell'amministrazione comunitaria per quanto riguarda le condizioni d'impiego e le responsabilità di bilancio;*
 - b) *uno statuto specifico per il personale dell'ufficio, nella misura in cui ciò sia necessario per garantire che il BERT adempia autonomamente ai propri compiti; e*
 - c) *le modalità della prima assemblea e della prima presidenza del BERT.*

L'ufficio ha sede a Bruxelles.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE, all'articolo 2 della direttiva 2002/19/CE, all'articolo 2 della direttiva 2002/20/CE, all'articolo 2 della direttiva 2002/22/CE, all'articolo 2 della direttiva 2002/58/CE e all'articolo 2 della decisione n. 676/2002/CE ¶.

Articolo 3

Funzioni *del BERT*

Nell'adempimento dei compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento **il BERT**:

- a) *emette pareri su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione, o di propria iniziativa e coadiuva il Parlamento europeo e la Commissione fornendo loro un ulteriore sostegno tecnico in tutte le questioni relative alle comunicazioni elettroniche;*
- b) *elabora posizioni comuni, orientamenti e prassi eccellenti allo scopo di imporre soluzioni normative a livello nazionale e ne verifica l'attuazione negli Stati membri;*
- c) *coadiuva la Commissione, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione nelle relazioni, nelle discussioni e negli scambi con terzi;*
- d) *fornisce consulenza su aspetti normativi agli operatori di mercato (tra cui i consumatori e le loro associazioni) e alle ANR;*
- e) *pratica lo scambio, la diffusione e la raccolta di informazioni e realizza studi negli ambiti di pertinenza delle sue attività;*
- f) *garantisce lo scambio di esperienze e promuove l'innovazione nel campo delle comunicazioni elettroniche;*
- g) *fornisce consulenza alle ANR su controversie transfrontaliere e, se del caso, su questioni attinenti alla e-accessibilità;*
- h) *mette a punto posizioni comuni su questioni paneuropee come gli SGT onde migliorare la coerenza normativa e promuovere un mercato paneuropeo e norme paneuropee.*

CAPITOLO II

COMPITI **DEL BERT** IN RELAZIONE AL CONSOLIDAMENTO DEL MERCATO INTERNO

Articolo 4

Ruolo *del BERT* nell'applicazione del quadro normativo

1. Su richiesta della Commissione **il BERT** formula pareri su tutti gli aspetti relativi alle comunicazioni elettroniche, *secondo il disposto del presente regolamento. Su tali aspetti il BERT può anche fornire pareri di propria iniziativa alla Commissione o alle ANR.*

Mercoledì 24 settembre 2008

2. **Al fine di promuovere l'applicazione armonizzata delle disposizioni della direttiva quadro e delle direttive particolari, la Commissione richiede l'assistenza del BERT anche** nella preparazione di raccomandazioni o decisioni che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). **Anche il Parlamento europeo può richiedere al BERT questo tipo di assistenza per soddisfare ogni sua ragionevole esigenza in relazione a inchieste o normative che rientrano nell'ambito delle funzioni del BERT.**

3. Gli aspetti di cui al paragrafo 1 **sono i seguenti:**

a) i progetti di misure delle ANR in relazione alla definizione del mercato, alla designazione delle imprese che detengono un potere di mercato significativo e all'imposizione di misure correttive, a norma dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

■

b) l'individuazione dei mercati transnazionali a norma dell'articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

c) gli aspetti della normalizzazione a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

d) l'analisi di specifici mercati nazionali a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) **e, all'occorrenza, di sottomercati nazionali;**

e) la trasparenza e l'informazione per gli utenti finali, a norma dell'articolo 21 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

f) la qualità del servizio, a norma dell'articolo 22 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

g) l'effettiva attuazione del numero di emergenza «112», a norma dell'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

■

h) la portabilità del numero, a norma dell'articolo 30 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

i) il miglioramento dell'accesso degli utenti finali disabili ai servizi e alle apparecchiature di comunicazione elettronica, a norma dell'articolo 33 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

j) le misure delle ANR adottate conformemente agli articoli 5 e 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso);

k) le misure di trasparenza per l'attuazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, a norma dell'articolo 9 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso);

l) le condizioni di accesso ai servizi televisivi e radiofonici digitali, a norma dell'articolo 6 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e l'interoperabilità dei servizi televisivi digitali interattivi, a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

m) le questioni di competenza del BERT quali identificate nella direttiva quadro e nelle direttive particolari, nella misura in cui riguardino la gestione dello spettro o siano interessate dalla stessa;

n) le misure intese a garantire la messa a punto di norme e requisiti comuni paneuropei per i fornitori di servizi di SGT.

4. Inoltre **la Commissione può chiedere al BERT di** svolgere i compiti specifici indicati agli articoli da 5 a 18.

Mercoledì 24 settembre 2008

5. *La Commissione e le ANR tengono nel massimo conto i pareri del BERT. Quando il BERT propone soluzioni alternative alla luce delle diverse condizioni di mercato e delle differenze a livello delle strategie di regolamentazione dovute alla dipendenza dal percorso, le ANR valutano quale soluzione sia la più consona alla loro strategia di regolamentazione. Le ANR e la Commissione rendono noto al pubblico in che modo si è tenuto conto dei pareri del BERT.*

Articolo 5

Consultazione *del BERT* in relazione alla definizione e all'analisi dei mercati nazionali e alle possibili soluzioni di problemi

1. La Commissione informa **il BERT** quando agisce in conformità degli articoli 7, paragrafo 4, e 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

2. **Il BERT** trasmette un parere alla Commissione sui progetti di misura interessati entro quattro settimane dopo esserne **stato informato**. Il parere deve contenere un'analisi dettagliata e obiettiva che spieghi se il progetto di misura costituisce un ostacolo al mercato comune e indicazioni sulla compatibilità della stessa con il diritto comunitario, e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Se del caso **la Commissione chiede al BERT di indicare** quali cambiamenti sia necessario apportare al progetto di misura per garantire che gli obiettivi in parola siano conseguiti con la massima efficacia.

3. **Il BERT**, a richiesta della Commissione, trasmette a quest'ultima tutte le informazioni disponibili per eseguire i compiti di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

Riesame dei mercati nazionali da parte **del BERT**

1. Se, a norma dell'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), **il BERT** riceve dalla Commissione la richiesta di analizzare un mercato specifico di uno Stato membro, essa formula un parere e trasmette alla Commissione le necessarie informazioni, compresi i risultati di una consultazione pubblica e un'analisi del mercato. Se **il BERT** riscontra sul mercato una situazione di concorrenza poco efficace, il suo parere, dopo una consultazione pubblica, deve contenere un progetto di misura nel quale essa indica quale impresa o quali imprese ritiene dispongano di un significativo potere di mercato in tale mercato e gli obblighi adeguati che a suo avviso dovrebbero essere imposti.

2. **Il BERT**, se del caso, può consultare le autorità nazionali della concorrenza interessate prima di trasmettere il proprio parere alla Commissione.

3. **Il BERT**, su richiesta della Commissione, trasmette a quest'ultima tutte le informazioni disponibili per eseguire i compiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Definizione e analisi dei mercati transnazionali

1. Su richiesta, **il BERT** trasmette alla Commissione un parere sull'adeguata definizione di mercati transnazionali.

2. Una volta che la Commissione abbia individuato un mercato transnazionale a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), **il BERT può, su richiesta, aiutare le ANR interessate a svolgere l'analisi congiunta di mercato** a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, di tale direttiva.

Mercoledì 24 settembre 2008

3. **Il BERT**, a richiesta della Commissione, trasmette a quest'ultima tutte le informazioni disponibili per eseguire i compiti di cui ai *paragrafi 1 e 2*.

Articolo 8

Armonizzazione della numerazione e portabilità dei numeri

I

1. **Su richiesta della Commissione, il BERT** opera di concerto con le **ANR** nei casi di frode o abuso delle risorse di numerazione nella Comunità, in particolare per quanto attiene ai servizi transfrontalieri. **Esso** può emettere un parere sugli interventi che potrebbero essere adottati a livello comunitario o nazionale per contrastare le frodi o gli abusi o altri problemi dei consumatori in materia di numerazione.

2. Su richiesta della Commissione **il BERT** trasmette a quest'ultima un parere sulla portata, e sui relativi parametri tecnici, degli obblighi in materia di portabilità dei numeri o di identificativi degli abbonati e sulle informazioni connesse tra le reti oltre che sull'opportunità di estendere tali obblighi a livello comunitario.

Articolo 9

Attuazione del numero telefonico europeo per le emergenze 112

I

1. Su richiesta della Commissione l'autorità formula un parere in merito agli aspetti tecnici relativi all'attuazione del numero di emergenza europeo «112», a norma dell'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

2. Prima di formulare il parere di cui al *paragrafo 1*, **il BERT** si consulta con le autorità nazionali competenti e effettua una consultazione pubblica a norma dell'*articolo 31*.

Articolo 10

Consulenza su aspetti delle radiofrequenze in relazione alle comunicazioni elettroniche

1. A richiesta **il BERT** fornisce consulenza, alla Commissione, **al gruppo per la politica in materia di spettro radio («RSPG») e/o al comitato per lo spettro radio («RSC»), a seconda dei casi, su questioni che rientrano nell'ambito delle sue funzioni e che interessano o sono interessate dall'uso delle radiofrequenze per le comunicazioni elettroniche nella Comunità. Esso opera in stretta cooperazione con l'RSPG e l'RSC, a seconda dei casi.**

2. Le attività di cui al *paragrafo 1* possono essere intraprese per questioni relative all'attuazione della decisione n. 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio), fatta salva la divisione dei compiti di cui all'articolo 4 della stessa decisione.

3. **La Commissione può chiedere al BERT di fornire** consulenza **all'RSPG e/o all'RSC in relazione a pareri rivolti dall'RSC** alla Commissione in merito alla definizione degli obiettivi politici comuni di cui all'articolo 6, *paragrafo 3*, della decisione n. 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio), quando essi rientrano nell'ambito delle comunicazioni elettroniche.

Mercoledì 24 settembre 2008

4. **Il BERT contribuisce alle relazioni pubblicate dalla Commissione, dall'RSPG, dall'RSC o da altri organi competenti, a seconda dei casi**, in cui formula previsioni sugli sviluppi delle frequenze nel settore delle comunicazioni elettroniche e indica le politiche nelle quali individua possibili necessità e sfide.

Articolo 11

Armonizzazione delle condizioni e delle procedure relative alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso

1. **La Commissione può chiedere al BERT di fornire alla Commissione stessa, all'RSPG o all'RSC** un parere sul campo di applicazione e il contenuto delle misure di attuazione di cui all'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni); in particolare **il BERT può formulare** una valutazione dei benefici che potrebbero derivare al mercato unico delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica dalle misure di attuazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e indica i servizi con potenzialità intracomunitarie che beneficerebbero di dette misure.

■

2. Su richiesta della Commissione, **dell'RSPG, dell'RSC o di altri organi competenti, il BERT** dovrà spiegare o integrare qualsiasi parere formulato a norma del paragrafo 1 entro i termini specificati nella richiesta.

■

Articolo 12

Revoca dei diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito di procedure comuni

La Commissione può chiedere al BERT di fornire alla Commissione stessa, all'RSPG o all'RSC un parere sulla revoca dei diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito delle procedure comuni di cui all'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Il parere deve esaminare se vi siano state serie e ripetute violazioni delle condizioni relative ai diritti d'uso.

■

Articolo 13

Iniziativa propria

Il BERT può, di propria iniziativa, trasmettere un parere **al Parlamento europeo e alla Commissione, in particolare** sulle questioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, e agli articoli 12, 14, 21 e 22, **o su qualsiasi altra questione che consideri pertinente.**

CAPITOLO III

COMPITI SUPPLEMENTARI **DEL BERT** ■

Articolo 14

Controversie transfrontaliere

1. Se, a norma dell'articolo 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), **il BERT** riceve da un'ANR una richiesta di raccomandazione in merito alla risoluzione di una controversia, essa ne informa tutte le parti coinvolte nella controversia e tutte le ANR interessate.

2. **Il BERT** analizza le ragioni della controversia e richiede le informazioni del caso a tutte le parti e alle autorità nazionali di regolamentazione interessate.

Mercoledì 24 settembre 2008

3. **Il BERT** formula la propria raccomandazione entro tre mesi dalla richiesta, a meno che non intervengano circostanze eccezionali. La raccomandazione **del BERT** indica le misure che le **ANR** dovrebbero adottare in conformità con le disposizioni della direttiva quadro e/o delle direttive particolari.

4. **Il BERT** può declinare la richiesta di formulare una raccomandazione, qualora ritenga che altri meccanismi siano maggiormente idonei alla risoluzione della controversia in tempi più rapidi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). In tali casi essa ne informa sollecitamente le parti e le **ANR** interessate.

Se dopo quattro mesi la controversia non è stata risolta, o qualora le parti non abbiano fatto ricorso a nessun altro meccanismo, **Il BERT** interviene conformemente ai paragrafi 2 e 3 su richiesta di una qualsiasi **ANR**.

Articolo 15

Scambio, diffusione e raccolta di informazioni

1. **Il BERT**, tenendo in debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi ultimi, le **ANR** e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. **Alla luce delle diverse condizioni di mercato e delle differenze a livello delle strategie di regolamentazione dovute alla dipendenza dal percorso, il BERT può sviluppare soluzioni alternative all'interno del quadro normativo armonizzato.**

2. **Il BERT** incoraggia lo scambio di informazioni e promuove le migliori pratiche normative e lo sviluppo tecnico all'interno della Comunità e al suo esterno, in particolare:

- a) procedendo alla raccolta, al trattamento e alla pubblicazione di informazioni relative alle caratteristiche tecniche, alla qualità e al prezzo dei servizi di comunicazione elettronica e ai mercati delle comunicazioni elettroniche nella Comunità;
 - b) commissionando o realizzando studi sulle reti e i servizi di comunicazione elettronica e sulla regolamentazione degli stessi, e
 - c) organizzando o promuovendo la formazione **delle ANR sugli aspetti rientranti nell'ambito delle funzioni del BERT stabilite nella direttiva quadro e nelle direttive particolari.**
3. **Il BERT** mette queste informazioni a disposizione del pubblico in una forma facilmente accessibile. **La loro confidenzialità è debitamente salvaguardata.**

I

Articolo 16

Monitoraggio e relazioni sul settore delle comunicazioni elettroniche

1. **La Commissione può chiedere al BERT di effettuare** un monitoraggio dell'evoluzione del mercato delle comunicazioni elettroniche e in particolare dei prezzi al dettaglio dei prodotti e servizi più diffusi tra i consumatori.

2. **Il BERT** pubblica una relazione annuale sugli sviluppi nel settore delle comunicazioni elettroniche, comprese le questioni attinenti ai consumatori, nella quale indica i problemi che ostacolano il completamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. Tale relazione deve presentare inoltre una rassegna e un'analisi delle informazioni sulle procedure nazionali di ricorso trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e sulla frequenza con cui negli Stati membri si fa ricorso alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui all'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). **La relazione è presentata al Parlamento europeo, che può emettere un parere al riguardo.**

Mercoledì 24 settembre 2008

3. **La Commissione può chiedere al BERT di trasmettere, in concomitanza con la pubblicazione della relazione annuale, un parere sulle misure che potrebbero essere adottate per superare i problemi individuati nella valutazione degli aspetti di cui al paragrafo 1. Il parere è presentato al Parlamento europeo.**

4. **La Commissione può chiedere al BERT di pubblicare a cadenza periodica una relazione sull'interoperabilità dei servizi televisivi digitali interattivi, a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).**

Articolo 17

Accessibilità elettronica

1. Su richiesta della Commissione, **il BERT** fornisce consulenza alla Commissione e **alle ANR** sulle modalità per migliorare l'interoperabilità dei sistemi di comunicazione elettronica e delle apparecchiature terminali, nonché dell'accesso e dell'uso degli stessi, con riferimento in particolare agli aspetti di interoperabilità transfrontalieri, **occupandosi** delle esigenze particolari degli utenti finali disabili e anziani.

■

Articolo 18

Compiti supplementari

Il BERT può svolgere compiti supplementari specifici su richiesta della Commissione, **con riserva dell'accordo di tutti i suoi membri.**

CAPITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL BERT

Articolo 19

Organi del BERT

Il BERT ha i seguenti organi:

a) un **comitato dei regolatori**

■

b) un direttore **esecutivo**

■

Articolo 20

Comitato dei regolatori

1. **Il comitato dei regolatori si compone di un membro per Stato membro, che è il responsabile o il rappresentante di alto livello designato dell'ANR indipendente, competente per l'applicazione quotidiana del quadro normativo nello Stato membro in questione. Le ANR nominano un sostituto per Stato membro. La Commissione è presente in qualità di osservatore, previo consenso del comitato dei regolatori.**

2. **Il comitato dei regolatori** elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo, **conformemente alle procedure di elezione definite nel regolamento interno.**

3. **Il comitato dei regolatori** si riunisce su convocazione del presidente **almeno quattro volte l'anno in sessione ordinaria. Esso può riunirsi eccezionalmente** su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. **Il comitato dei regolatori** può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, a assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del **comitato dei regolatori** possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. ■

Mercoledì 24 settembre 2008

4. Il **comitato dei regolatori** adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti, *salvo diversa disposizione del presente regolamento, della direttiva quadro o delle direttive particolari. Le decisioni sono comunicate alla Commissione.*

Il comitato dei regolatori adotta il regolamento interno del BERT a maggioranza di due terzi dei membri. Tale regolamento interno garantisce che i membri del comitato dei regolatori ricevano sempre gli ordini del giorno e i progetti di proposte completi prima di ciascuna riunione al fine di poter presentare emendamenti prima del voto.

5. Ciascun membro dispone di un voto. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum.

6. *Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di uno Stato membro o di altro soggetto pubblico o privato.*

7. *Il segretariato del comitato dei regolatori è assicurato dal BERT.*

Articolo 21

Compiti del **comitato dei regolatori**

1. Il **comitato dei regolatori** nomina il direttore *esecutivo* a norma del **paragrafo 7**. Il **comitato dei regolatori** adotta ogni decisione inerente all'esercizio delle funzioni del **BERT** elencate all'**articolo 3**.

■

2. Entro il 30 settembre di ogni anno il **comitato dei regolatori**, in conformità dell'**articolo 23, paragrafo 3**, e in linea con il progetto di bilancio stabilito in conformità dell'**articolo 25**, adotta, previo parere della Commissione, il programma di lavoro del **BERT** per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. ■

■

3. Il **comitato dei regolatori** esercita l'autorità disciplinare sul direttore *esecutivo*.

■

4. Il **comitato dei regolatori** adotta, *per conto del BERT*, le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti del **BERT**, a norma dell'**articolo 36**.

5. Il **comitato dei regolatori** adotta la relazione annuale sulle attività del **BERT** e la trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Il Parlamento europeo può chiedere al presidente o al direttore *esecutivo del comitato dei regolatori* di venire a riferire su aspetti rilevanti dell'attività del **BERT**.

■

6. Il **comitato dei regolatori** fornisce orientamenti al direttore *esecutivo* nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo.

7. Il **comitato dei regolatori** nomina il direttore *esecutivo*. Esso prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri. Il direttore *esecutivo* designato non partecipa alla preparazione della decisione, né esprime il suo voto su di essa.

Mercoledì 24 settembre 2008

8. **Il comitato dei regolatori approva la sezione autonoma sulle attività di consultazione della relazione annuale, di cui al paragrafo 5 del presente articolo, e all'articolo 23, paragrafo 7.**

■

Articolo 22

Il direttore *esecutivo*

1. **Il BERT è gestito dal direttore *esecutivo*, il quale è responsabile dinanzi al comitato dei regolatori e, nell'esercizio delle sue funzioni, agisce sulla base delle istruzioni di quest'ultimo.** Il direttore *esecutivo* non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o organismo.

2. Il direttore *esecutivo* è nominato dal **comitato dei regolatori**, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. **Il Parlamento europeo e la Commissione possono esprimere un parere non vincolante sull'idoneità del candidato selezionato dal comitato dei regolatori, prima della sua nomina. A tal fine il candidato è invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.**

3. Il mandato del direttore *esecutivo* è di cinque anni. ■

4. **Il comitato dei regolatori può prorogare, per una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del direttore *esecutivo* tenendo conto della relazione di valutazione e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze del BERT lo giustifichino.**

Il **comitato dei regolatori** informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore *esecutivo*. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore *esecutivo* può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Se il mandato non è rinnovato, il direttore *esecutivo* rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

5. Il direttore *esecutivo* può essere rimosso dalla sua carica solo **su decisione del comitato dei regolatori, che tiene conto del parere del Parlamento europeo. Il comitato dei regolatori prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.**

6. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono **chiedere al direttore *esecutivo* di presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti. Ove necessario, la commissione competente in seno al Parlamento europeo può invitare il direttore *esecutivo* a prendere la parola e a rispondere a qualsiasi domanda sollevata dai suoi membri.**

Articolo 23

Compiti del direttore *esecutivo*

1. Il direttore *esecutivo* rappresenta **il BERT** e ha il compito di provvedere alla sua gestione.

2. Il direttore *esecutivo* prepara **l'ordine del giorno del comitato dei regolatori** e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo.

■

3. Ogni anno il direttore *esecutivo* prepara un progetto di programma di lavoro **del BERT** per l'anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori entro il 30 giugno dello stesso anno. **Il comitato dei regolatori approva il di programma di lavoro conformemente all'articolo 21, paragrafo 2.**

■

Mercoledì 24 settembre 2008

4. Il direttore **esecutivo** è responsabile **della supervisione** dell'esecuzione del programma di lavoro annuale **del BERT** sotto la guida del comitato dei regolatori. ■
5. Il direttore **esecutivo** prende le disposizioni necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento **del BERT** conformemente al presente regolamento.
6. Il direttore **esecutivo** prepara lo stato di previsione delle entrate e delle spese **del BERT** ai sensi dell'articolo 25 e esegue il bilancio **del BERT** ai sensi dell'articolo 26.
7. Ogni anno il direttore **esecutivo** prepara un progetto di relazione annuale sulle attività **del BERT**, una sezione della quale è dedicata alle attività **consultive del BERT** e un'altra alle questioni finanziarie e amministrative.
8. Nei confronti del personale **del BERT**, **il comitato dei regolatori può delegare al direttore esecutivo l'esercizio dei** poteri di cui all'articolo 38, paragrafo 3.

■

CAPITOLO V
REQUISITI FINANZIARI

Articolo 24

Bilancio **del BERT**

1. Le entrate **e le risorse** del BERT sono costituite **in particolare** da:
 - a) **una sovvenzione della Comunità, iscritta alla pertinente voce del bilancio generale dell'Unione europea (Sezione Commissione), decisa dall'autorità di bilancio e conforme al punto 47 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria** ⁽¹⁾;
 - b) **un contributo finanziario da parte di ciascuna ANR. Gli Stati membri garantiscono che le ANR dispongano delle risorse finanziarie necessarie per partecipare alle attività del BERT;**
 - c) **la metà del personale professionale è costituita da esperti nazionali distaccati (END) provenienti dalle autorità nazionali;**
 - d) **il comitato dei regolatori stabilisce, al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il livello del contributo finanziario che ciascuno Stato membro deve versare in base alla lettera b);**
 - e) **l'adeguatezza della struttura di bilancio e l'osservanza degli Stati membri sono riesaminate entro il 1° gennaio 2014.**
2. Le spese dell'autorità comprendono le spese di personale, amministrazione, infrastruttura e esercizio.
3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
4. Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, tutte le entrate e le spese ■ sono oggetto di previsioni e sono iscritte a bilancio.
5. **La struttura organizzativa e finanziaria del BERT è riesaminata entro il 1° gennaio 2014.**

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 25

Formazione del bilancio

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore **esecutivo** elabora un progetto preliminare di bilancio per l'esercizio successivo, che copre le spese di esercizio e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo, e lo trasmette al **comitato dei regolatori** unitamente a un organigramma provvisorio. Ogni anno il **comitato dei regolatori**, sulla base del progetto elaborato dal direttore **esecutivo**, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese **del BERT** per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal **comitato dei regolatori** alla Commissione entro il 31 marzo. ▮
2. Lo stato di previsione è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (in appresso denominati «l'autorità di bilancio») con il progetto preliminare di bilancio generale *dell'Unione europea*.
3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale *dell'Unione europea* le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale a norma dell'articolo 272 del trattato.
4. L'autorità di bilancio adotta l'organigramma **del BERT**.
5. Il **comitato dei regolatori**, elabora il bilancio **del BERT**, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale *dell'Unione europea*. Se opportuno, il bilancio viene opportunamente adeguato.
6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare eventuali progetti che possano avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di immobili e ne informa la Commissione. Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica **al BERT**, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto di natura immobiliare, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, **il BERT** può procedere con l'operazione prevista.

Articolo 26

Attuazione e controllo del bilancio

1. Il direttore **esecutivo** esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'autorità.
2. **Il direttore esecutivo redige una relazione annuale sull'attività del BERT e una dichiarazione di affidabilità. Tali documenti sono resi pubblici.**
3. Entro il 1° marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile **del BERT** comunica i conti provvisori, corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile **del BERT** trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, a norma dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ▮.
4. Entro il 31 marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile della Commissione comunica i conti provvisori **del BERT**, *corredati dalla* relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

Mercoledì 24 settembre 2008

5. Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori **del BERT**, secondo le disposizioni dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ¹, il direttore **esecutivo** stabilisce i conti definitivi **del BERT** sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al **comitato dei regolatori**.
6. Il **comitato dei regolatori** esprime un parere sui conti definitivi **del BERT**.
7. Entro il 1° luglio successivo al completamento dell'esercizio il direttore **esecutivo** trasmette tali conti definitivi, corredati del parere del **comitato dei regolatori**, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
8. I conti definitivi sono pubblicati.
9. Entro il 15 ottobre il direttore **esecutivo** invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Egli invia tale risposta anche al **comitato dei regolatori**, al Parlamento europeo e alla Commissione.
10. Il direttore **esecutivo** presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, ogni informazione necessaria per il corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio finanziario in questione.
11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, al direttore **esecutivo** sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.

Articolo 27

Sistemi di controllo interno

Il revisore interno della Commissione è responsabile della revisione dei sistemi di controllo interno del BERT.

Articolo 28

Regole finanziarie

Le regole finanziarie applicabili **al BERT** sono stabilite dal **comitato dei regolatori**, previa consultazione della Commissione. Tali regole possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento **del BERT** e previo accordo della Commissione.

Articolo 29

Misure antifrode

1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽²⁾.
2. **Il BERT** aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽³⁾ e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale **del BERT**.

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

Mercoledì 24 settembre 2008

3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti **del BERT** e presso gli agenti responsabili della loro attribuzione.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30

Invio di informazioni **al BERT**

1. Le imprese che forniscono servizi e reti di comunicazione elettronica inviano tutte le informazioni, incluse quelle di natura finanziaria, richieste **dal BERT** per l'esecuzione dei suoi compiti, quali definiti dal presente regolamento. Le imprese, ricevuta una richiesta in tal senso, sono tenute a fornire le informazioni tempestivamente, attenendosi al calendario e al livello di dettaglio specificati **dal BERT**. **La Commissione può esigere che il BERT motivi la sua** richiesta di informazioni.

2. Le **ANR** forniscono **al BERT** le informazioni a quest'ultima necessarie per eseguire i suoi compiti nell'ambito del presente regolamento. Se le informazioni di cui trattasi sono state precedentemente fornite dalle imprese su richiesta dell'**ANR**, le imprese in parola ne sono informate.

3. Se necessario, la riservatezza delle informazioni fornite a norma del presente articolo è garantita. L'articolo 35 è di applicazione.

Articolo 31

Consultazione

■ Ogniqualevolta intenda **emettere un parere** in conformità delle disposizioni del presente regolamento, **il BERT** consulta, se del caso, le parti interessate e dà loro l'opportunità di formulare osservazioni **sul progetto di parere** entro un periodo di tempo ragionevole. **Il BERT** mette a disposizione del pubblico i risultati della procedura di consultazione salvo quando essi contengano informazioni riservate.

Articolo 32

Supervisione, applicazione e sanzioni

■
1. Spetta alle **ANR**, in cooperazione **col BERT**, verificare la conformità delle imprese agli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni del presente regolamento.

2. **La Commissione richiama l'attenzione delle imprese sulla loro mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni di cui all'articolo 30. Se del caso, e su richiesta del BERT, la Commissione può pubblicare i nomi di tali** imprese.

Articolo 33

Dichiarazione di interessi

■
Il personale **del BERT**, **i membri del comitato dei regolatori e il direttore esecutivo** rendono **annualmente** una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 34

Trasparenza

1. **Il BERT** svolge le proprie attività assicurando un livello elevato di trasparenza.
2. **Il BERT** si impegna a mettere a disposizione del pubblico e delle parti interessate informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare, se opportuno, in merito ai risultati del suo operato. Essa inoltre rende pubbliche le dichiarazioni di interesse **dei membri del comitato dei regolatori e del direttore esecutivo**.
3. Il comitato dei regolatori, su proposta del direttore, può autorizzare altre parti interessate a presenziare come osservatori allo svolgimento di alcune attività **del BERT**.
4. **Il BERT** inserisce nel proprio regolamento procedurale interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 35

Riservatezza

1. **Il BERT** non rivela a terzi le informazioni da essa trattate o ricevute per le quali è stato richiesto un trattamento riservato.
2. I membri **del comitato dei regolatori del BERT**, il direttore **esecutivo**, gli esperti esterni e i membri del personale **del BERT**, inclusi i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, sono soggetti ai requisiti di riservatezza ai sensi dell'articolo 287 del trattato, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.
3. **Il BERT** inserisce nel proprio regolamento procedurale interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Fatto salvo l'articolo 36, **il BERT** adotta le misure opportune, in conformità della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom ⁽¹⁾, allo scopo di proteggere le informazioni soggette ai requisiti di riservatezza alle quali ha accesso o che le sono comunicate dagli Stati membri o dalle **ANR**. Gli Stati membri adottano misure equivalenti in conformità della pertinente legislazione nazionale. Debita considerazione è accordata alla gravità del pregiudizio potenziale agli interessi fondamentali della Comunità o di uno o più dei suoi Stati membri. Gli Stati membri e la Commissione rispettano la classificazione di sicurezza assegnata a un documento dall'originatore dello stesso.

Articolo 36

Accesso ai documenti

1. Ai documenti in possesso **del BERT** si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 **||**.
2. Il **comitato dei regolatori** adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall'effettivo inizio delle attività **del BERT**.

I

Articolo 37

Status giuridico

1. **Il BERT** è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri **il BERT** ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

(1) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

Mercoledì 24 settembre 2008

3. **Il BERT** è rappresentata dal direttore **esecutivo**.

4. **Il BERT** ha sede a [...]. Fino a quando la sua sede non è disponibile, essa viene ospitata nei locali della Commissione.

Articolo 38

Personale

1. Al personale **del BERT** si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detti statuto e regime.

2. Il **comitato dei regolatori**, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie, conformemente a quanto prevede l'articolo 110 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3. Nei confronti del proprio personale, **il BERT** esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

4. Il **comitato dei regolatori** può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso **il BERT**.

Articolo 39

Privilegi e immunità

All'autorità e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Articolo 40

Responsabilità **del BERT**

1. In materia di responsabilità extracontrattuale, **il BERT** deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dall'autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia *delle Comunità europee* è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.

2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale **del BERT** nei confronti **del BERT** è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale **del BERT**.

Articolo 41

Protezione dei dati personali

Nel trattare i dati relativi alle persone fisiche, **il BERT** è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 42

Partecipazione di paesi terzi

Alle attività **del BERT** possono partecipare i paesi europei che hanno concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento. Conformemente alle disposizioni pertinenti di questi accordi, sono adottate regole per specificare le norme di partecipazione dei paesi in parola ai lavori **del BERT**, e in particolare la natura e la portata di tale partecipazione. **Conformemente a una decisione del comitato dei regolatori**, le suddette regole possono prevedere una partecipazione senza diritto di voto **alle riunioni del** comitato dei regolatori

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 43

Comitato per le comunicazioni

1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾ tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 44

Valutazione e riesame

Entro **tre** anni dall'inizio effettivo delle attività **II**, la Commissione pubblica una **relazione valutativa** sull'esperienza acquisita grazie all'operato **del BERT**. La **relazione valutativa** prende in esame i risultati ottenuti **dal BERT** e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. La **relazione valutativa** tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia comunitario che nazionale **ed è trasmessa** al Parlamento europeo e al Consiglio. **Il Parlamento europeo emette un parere sulla relazione valutativa.**

Entro il 1° gennaio 2014 viene effettuato un riesame inteso a valutare se sia necessario ampliare il mandato del BERT. Qualora un ampliamento sia giustificato, si procede a un riesame delle disposizioni finanziarie e procedurali nonché delle risorse umane.

Articolo 45

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [31 dicembre 2009].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a **II**

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela dalla vita privata e dei consumatori ***I

P6_TA(2008)0452

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (COM(2007)0698 — C6-0420/2007 — 2007/0248(COD))

(2010/C 8 E/47)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0698),

Mercoledì 24 settembre 2008

- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0420/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0318/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6_TC1-COD(2007)0248

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

dopo aver consultato il Garante europeo della protezione dei dati ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.

⁽²⁾ GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.

⁽³⁾ GU C 181 del 18.7.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008.

Mercoledì 24 settembre 2008

considerando quanto segue:

- (1) Il funzionamento delle direttive 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate (direttiva accesso)⁽¹⁾, 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e all'interconnessione delle medesime (direttiva autorizzazioni)⁽²⁾, 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)⁽³⁾, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)⁽⁴⁾ e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)⁽⁵⁾, che costituiscono il quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche, è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se siano necessarie modifiche in funzione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati.
- (2) A tale riguardo, la Commissione ha presentato i primi risultati nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 giugno 2006, sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.
- (3) La riforma del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, compreso il rafforzamento delle disposizioni riguardanti gli utenti disabili, rappresenta una tappa essenziale verso il completamento dello spazio europeo unico dell'informazione e verso una società dell'informazione per tutti. Questi obiettivi rientrano nel quadro strategico per lo sviluppo della società dell'informazione, descritto nella comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni del 1° giugno 2005 intitolata «i2010 — una società dell'informazione per la crescita e l'occupazione».
- (4) *Il servizio universale costituisce una rete di protezione per le persone le cui risorse finanziarie, ubicazione geografica o particolari esigenze sociali non consentono di accedere ai servizi di base a disposizione della grande maggioranza dei cittadini. L'esigenza fondamentale del servizio universale stabilita dalla direttiva 2002/22/CE è quella di fornire agli utenti che lo richiedano un collegamento alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e ad un prezzo ragionevole. Essa non tratta pertanto né i servizi mobili né l'accesso a banda larga a Internet. Tale esigenza basilare si vede ora confrontata a sviluppi tecnologici e di mercato tali per cui le comunicazioni mobili possono rappresentare in numerose aree la forma principale di accesso e grazie alle quali le reti adottano sempre più spesso la tecnologia associata alle comunicazioni mobili e a banda larga. Tali sviluppi sollevano la necessità di valutare se siano rispettate le condizioni tecniche, sociali ed economiche che giustificano l'inclusione delle comunicazioni mobili e l'accesso alla banda larga fra gli obblighi di servizio universale nonché di considerare i connessi aspetti finanziari. A tal fine la Commissione presenterà entro l'autunno 2008 un riesame della portata dell'obbligo di servizio universale e proposte di riforma della direttiva 2002/22/CE, per conseguire i necessari obiettivi di pubblico interesse. La revisione prenderà in considerazione la competitività economica e sarà corredata da un'analisi delle condizioni sociali, commerciali e tecnologiche e del rischio di esclusione sociale. Essa affronterà anche le questioni della sostenibilità tecnica ed economica, dei costi stimati, dell'allocatione dei costi e dei modelli di finanziamento per ogni obbligo di servizio universale ridefinito. Poiché le questioni attinenti alla portata dell'obbligo di servizio universale saranno tutte trattate separatamente nell'ambito della predetta procedura, la presente direttiva si rivolge esclusivamente agli altri aspetti della direttiva 2002/22/CE.*

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (5) A fini di chiarezza e semplicità, la presente direttiva riguarda esclusivamente le modifiche alle direttive 2002/22/CE e 2002/58/CE.
- (6) *Salvo quanto previsto dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽¹⁾, in particolare i requisiti per il loro uso da parte di utenti disabili di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), l'ambito di applicazione della direttiva 2002/22/CE deve essere esteso ad alcuni aspetti concernenti le apparecchiature terminali, onde agevolare l'accesso alle reti e la fruizione dei servizi. Tra tali apparecchiature figurano attualmente le apparecchiature terminali radio e televisive di sola ricezione nonché speciali dispositivi terminali per non udenti.*
- (7) *Gli Stati membri devono introdurre misure per sostenere la creazione di un mercato di prodotti e servizi di grande diffusione che integrino le funzionalità previste per gli utenti disabili. A tale scopo si potrà ad esempio, fare riferimento a norme europee, introducendo criteri in materia di accessibilità elettronica (eAccessibility) nelle procedure per gli appalti pubblici e nella prestazione di servizi legati ai bandi di gara e dando attuazione alla legislazione a tutela dei diritti delle persone disabili.*
- (8) Occorre adeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. In particolare, occorre separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio telefonico accessibile al pubblico, vale a dire un servizio **di comunicazione elettronica** accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita, chiamate nazionali e/o internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, **e che preveda appositi mezzi di comunicazione per i disabili che utilizzano servizi di ritrasmissione testuale o di «conversazione globale», a prescindere dal fatto che detto servizio sia basato su una tecnologia a commutazione di circuito o di pacchetto. È la natura stessa di questo servizio a essere bidirezionale consentendo a entrambi gli interlocutori di comunicare.** Un servizio che non rispetta tali condizioni, **come ad esempio un'applicazione «click-through» su un sito web del servizio utenti**, non è un servizio telefonico accessibile al pubblico.
- (9) È necessario chiarire l'applicazione di determinate disposizioni per tenere conto di situazioni in cui un fornitore di servizio rivende, eventualmente con il proprio marchio, servizi telefonici disponibili al pubblico forniti da un'altra impresa.
- (10) Il progresso tecnologico e l'evoluzione dei mercati spingono gradualmente le reti verso la tecnologia IP (Internet Protocol) ed ai consumatori è offerta una scelta sempre più ampia di fornitori di servizi vocali concorrenti. È opportuno, pertanto che gli Stati membri siano in grado di separare gli obblighi di servizio universale che riguardano la fornitura di un collegamento alla rete di comunicazione pubblica in postazione fissa dalla fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico (comprese le chiamate ai servizi d'emergenza attraverso il numero «112»). Tale separazione non deve pregiudicare la portata degli obblighi di servizio universale definiti e riesaminati a livello comunitario. Gli Stati membri che usano altri numeri di emergenza nazionali in aggiunta al «112» possono imporre alle imprese obblighi analoghi per quanto riguarda l'accesso a questi numeri di emergenza nazionali.
- (11) Le autorità nazionali di regolamentazione devono essere in grado di sorvegliare l'andamento e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che rientrano negli obblighi di servizio universale, anche se uno Stato membro non ha ancora designato un'impresa come fornitore di servizio universale.
- (12) Occorre sopprimere gli obblighi obsoleti destinati a facilitare la transizione dal vecchio quadro normativo del 1998 al quadro del 2002, nonché le disposizioni che si sovrappongono a quelle fissate nella direttiva 2002/21/CE e ne costituiscono un doppione.

⁽¹⁾ *GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.*

Mercoledì 24 settembre 2008

- (13) È opportuno abrogare, in quanto non più necessaria, la disposizione relativa alla fornitura di un insieme minimo di linee affittate al dettaglio, che era necessaria per garantire l'applicazione senza soluzione di continuità del quadro normativo del 1998 nel settore delle linee affittate, caratterizzato, al momento dell'entrata in vigore del quadro del 2002, da un grado di competitività ancora insufficiente.
- (14) Il fatto di continuare ad imporre la selezione e la preselezione del vettore direttamente mediante la legislazione comunitaria potrebbe ostacolare il progresso tecnologico. È opportuno, piuttosto, che siano le autorità nazionali di regolamentazione ad imporre tali misure correttive, conformemente alle procedure di cui alla direttiva 2002/21/CE.
- (15) *Le disposizioni contrattuali devono applicarsi non soltanto ai consumatori ma anche ad altri utenti finali, in primo luogo le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) che potrebbero preferire un contratto studiato per le esigenze del consumatore. Per non imporre inutili oneri amministrativi ai fornitori di servizi e per evitare le complessità legate alla definizione di PMI, le disposizioni contrattuali non dovranno applicarsi agli altri utenti finali automaticamente, ma solo su richiesta. Gli Stati membri dovranno adottare misure appropriate per informare le PMI di questa possibilità.*
- (16) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi d'emergenza **e di informazioni sulla localizzazione del chiamante** e a comunicare ai clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. **Tali informazioni dovrebbero includere gli eventuali limiti di copertura del territorio, sulla base dei parametri tecnico-operativi programmati per il servizio e dell'infrastruttura disponibile. Se il servizio non è fornito su una rete di telefonia a commutazione di circuito, le informazioni dovranno includere il livello di affidabilità dell'accesso e delle informazioni sulla localizzazione del chiamante rispetto al servizio fornito su una rete a commutazione di circuito, tenendo conto degli attuali standard tecnologici e qualitativi e di ogni parametro di qualità del servizio indicato nella direttiva 2002/22/CE. Le chiamate vocali restano la forma più sicura ed affidabile di accesso ai servizi di emergenza. Altri mezzi di contatto, come i messaggi da telefoni cellulari (SMS), potrebbero risultare meno affidabili e mancare di immediatezza. Gli Stati membri dovrebbero comunque, ove lo giudichino opportuno, mantenere la facoltà di promuovere lo sviluppo e l'implementazione di altri mezzi di accesso ai servizi di emergenza in grado di assicurare un accesso equivalente a quello delle chiamate vocali.** È opportuno che i clienti siano anche informati **dei tipi di interventi** che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri aspetti del servizio fornito.
- (17) **Riguardo alle apparecchiature terminali, il contratto con il consumatore dovrà specificare le eventuali restrizioni d'uso imposte dal fornitore di servizi all'utente, come il blocco della carta SIM nei dispositivi mobili, e le eventuali commissioni dovute in caso di cessazione del contratto, anticipata o per scadenza naturale, compresi gli eventuali costi addebitati agli utenti che intendono conservare l'apparecchiatura.**
- (18) **Senza che ciò imponga al fornitore di servizi l'obbligo di intervenire al di là di quanto previsto dal diritto comunitario, il contratto con il consumatore deve anche specificare il tipo di azione che il fornitore può eventualmente adottare in caso di incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità, e di vulnerabilità, e le eventuali disposizioni in materia di compensazione da lui previste per tali casi.**
- (19) **Allo scopo di affrontare gli aspetti di interesse pubblico per quanto riguarda l'utilizzazione dei servizi di comunicazione e allo scopo di incoraggiare la protezione dei diritti e delle libertà dei terzi, le autorità nazionali competenti dovrebbero essere in grado di elaborare e diffondere, con l'aiuto dei fornitori, informazioni di interesse pubblico relative all'utilizzazione dei servizi di comunicazione. Tali informazioni dovrebbero includere avvertenze di interesse pubblico concernenti le violazioni del diritto d'autore, altri usi illegali e la diffusione di contenuti dannosi, nonché consigli e mezzi di protezione contro i rischi alla sicurezza personale che possono, ad esempio, sorgere in seguito alla divulgazione di informazioni personali e in alcuni casi riservate e di dati personali. Tali informazioni potrebbero essere coordinate tramite la procedura di cooperazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2 bis della direttiva 2002/22/CE. Tali informazioni di pubblico interesse dovrebbero essere aggiornate ogni qualvolta sia necessario e dovrebbero essere presentate in formati comprensibili**

Mercoledì 24 settembre 2008

- su supporto cartaceo e formato elettronico, come prescritto da ogni Stato membro, e sui siti web delle autorità pubbliche nazionali. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di obbligare i fornitori a diffondere tali informazioni standardizzate a tutti i loro clienti in modo ritenuto idoneo dalle autorità nazionali di regolamentazione. I costi addizionali significativi incorsi dai fornitori di servizi per diffondere tali informazioni dovrebbero essere concordati tra i fornitori e le autorità competenti ed essere a carico di tali autorità. Le informazioni in questione devono figurare anche nei contratti.*
- (20) Il diritto, per l'abbonato, di recedere da un contratto senza penalità fa riferimento alle modifiche delle condizioni contrattuali che sono imposte dai fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica.
- (21) *La direttiva 2002/22/CE si applica rispettando senza eccezioni le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori e le norme nazionali conformi al diritto comunitario.*
- (22) *Gli utenti finali dovrebbero decidere quali contenuti legittimi poter trasmettere e ricevere, e quali servizi, applicazioni, hardware e software intendono usare a tal fine, senza pregiudizio per la necessità di preservare l'integrità e la sicurezza delle reti e dei servizi. È opportuno che un mercato concorrenziale caratterizzato da offerte trasparenti secondo il disposto della direttiva 2002/22/CE assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. Tali informazioni dovrebbero, a discrezione del fornitore, specificare il tipo di contenuto, applicazione o servizio, le singole applicazioni o servizi interessati, o entrambi. A seconda della tecnologia impiegata e del tipo di restrizione e/o limitazione, tali limitazioni e/o restrizioni possono richiedere il consenso dell'interessato a norma della direttiva 2002/58/CE.*
- (23) *Un mercato concorrenziale dovrebbe altresì garantire che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio richiesto; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, restrizioni e/o limitazioni d'uso e il rallentamento del traffico. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi delle direttive che istituiscono un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, onde garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione devono inoltre avere la facoltà di emanare linee guida che definiscano criteri minimi in materia di qualità del servizio ai sensi della Direttiva 2002/22/CE e di adottare ogni altra misura qualora gli altri interventi correttivi non siano stati a loro giudizio efficaci, avuto riguardo agli interessi degli utenti e a ogni altra pertinente circostanza. Tali linee guida o misure possono riguardare la fornitura di una serie di servizi di base non soggetti a restrizioni.*
- (24) *In mancanza di norme applicabili di diritto comunitario, il contenuto, l'applicazione e i servizi dovrebbero essere giudicati legali o dannosi sulla base del diritto nazionale sostanziale e procedurale. Spetta alle autorità competenti degli Stati membri, non ai fornitori di reti o servizi di comunicazioni elettroniche, decidere, seguendo le normali procedure, se il contenuto, le applicazioni e i servizi siano legali o dannosi. La direttiva 2002/22/CE non pregiudica l'applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) ⁽¹⁾, la quale tra l'altro contiene una regola detta del «semplice trasporto» («mere conduit») per i fornitori intermedi di servizi. La direttiva 2002/22/CE non richiede che i fornitori controllino le informazioni trasmesse sulle loro reti o esercitino azioni legali contro i loro clienti a causa di tali informazioni e non considera i fornitori responsabili di tali informazioni. La responsabilità per eventuali azioni punitive o penali spetta alle autorità preposte all'applicazione della legge.*
- (25) *La direttiva 2002/22/CE non pregiudica una gestione della rete ragionevole e non discriminatoria da parte dei fornitori.*

⁽¹⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (26) *Poiché l'adozione di misure correttive fra loro incoerenti compromette seriamente la realizzazione del mercato interno, la Commissione dovrebbe analizzare ogni direttiva o altra misura emanata dalle autorità nazionali di regolamentazione ai fini di un eventuale intervento regolamentare a livello della Comunità e, se necessario, adottare misure tecniche d'attuazione che assicurino un'applicazione uniforme in tutta la Comunità.*
- (27) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. È inoltre opportuno che tali autorità **rendano disponibili, anche per il tramite di terzi, guide tariffarie a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, nel caso in cui non siano reperibili sul mercato.** Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. **Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter chiedere che tali informazioni siano rese di dominio pubblico e, per le categorie di servizi da esse determinate, prima della connessione al numero chiamato. Nel determinare le categorie di chiamata soggette ad informazione tariffaria prima della connessione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero considerare la tipologia del servizio, le condizioni tariffarie allo stesso applicabili e se esso è offerto da un fornitore diverso da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica.**
- (28) *I consumatori dovrebbero essere informati dei loro diritti in merito all'utilizzo che viene fatto dei loro dati personali pubblicati negli elenchi abbonati, e in particolare della o delle finalità di tali elenchi, come pure del loro diritto gratuito a non figurare in un elenco pubblico di abbonati, secondo il disposto della direttiva 2002/58/CE. Nel caso in cui esistano sistemi che permettono di inserire informazioni nelle banche dati degli elenchi senza che esse siano diffuse agli utenti dei servizi di elenchi, i consumatori devono essere informati di questa possibilità.*
- (29) *Gli Stati membri dovrebbero creare un sistema di sportelli unici per tutte le richieste di informazione degli utenti. Tali sportelli, che potrebbero essere gestiti dalle autorità nazionali di regolamentazione di concerto con le associazioni dei consumatori, devono essere anche in grado di fornire assistenza legale in caso di controversie con gli operatori. L'accesso agli sportelli deve essere gratuito e gli utenti devono essere informati della loro esistenza mediante regolari campagne d'informazione.*
- (30) In previsione dell'entrata in servizio delle future reti IP in cui la fornitura di un servizio potrà essere separata dalla fornitura della rete, gli Stati membri devono stabilire le misure più idonee da adottare per garantire la disponibilità di servizi telefonici accessibili al pubblico forniti tramite reti di comunicazione pubbliche e l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore.
- (31) I servizi di assistenza tramite operatore coprono un'intera gamma di servizi destinati agli utenti finali. È opportuno che la fornitura di tali servizi sia lasciata alle trattative commerciali tra i fornitori di reti di comunicazione pubbliche e i fornitori di servizi di assistenza tramite operatore, come avviene per qualsiasi altro servizio di assistenza alla clientela, e non è necessario continuare ad imporre la fornitura di detti servizi. Occorre pertanto abrogare l'obbligo corrispondente.
- (32) *I servizi di consultazione di elenchi dovrebbero essere, e spesso sono, forniti in regime di concorrenza, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica⁽¹⁾. È opportuno prevedere misure su larga scala che assicurino l'inserimento dei dati degli utenti finali (fissi e mobili) nelle banche dati, la fornitura orientata ai costi di tali dati ai prestatori di servizi e la fornitura di accesso alla rete secondo criteri orientati ai costi, ragionevoli e trasparenti, al fine di garantire agli utenti finali di beneficiare appieno della concorrenza, allo scopo ultimo di creare le condizioni per sottrarre questi servizi alla regolamentazione del mercato al dettaglio.*

⁽¹⁾ GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (33) È opportuno che gli utenti finali possano chiamare ed avere accesso ai servizi di emergenza disponibili utilizzando un qualsiasi servizio telefonico che permetta di effettuare chiamate vocali attraverso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. I servizi di emergenza devono garantire che le chiamate al numero «112» ricevano risposte e un trattamento rapidi ed efficaci almeno quanto le chiamate agli altri numeri di emergenza nazionali. È importante informare un numero sempre maggiore di cittadini dell'esistenza del numero di emergenza «112», in modo da migliorare la protezione e la sicurezza dei cittadini che viaggiano nell'Unione europea. A tal fine, è opportuno che i cittadini siano perfettamente informati del fatto che il numero «112» può essere utilizzato come numero di emergenza unico quando viaggiano in qualsiasi Stato membro, in particolare attraverso l'affissione delle informazioni nelle stazioni stradali e ferroviarie, nei porti o negli aeroporti internazionali, nelle cabine telefoniche, come pure la pubblicazione di informazioni negli elenchi telefonici, nella documentazione e nelle fatture inviate agli abbonati. **Tale compito spetta in primo luogo agli Stati membri, ma la Commissione deve continuare a supportare ed integrare le iniziative intraprese dagli Stati membri volte a innalzare e valutare periodicamente il livello di informazione del pubblico sull'esistenza del 112.** Occorre rafforzare l'obbligo di fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante in modo da migliorare la protezione dei cittadini dell'Unione europea. In particolare è necessario che gli operatori forniscano automaticamente informazioni sulla localizzazione del chiamante ai servizi di emergenza (modalità «push»). Per tener conto del progresso tecnologico, che permette in particolare una precisione sempre maggiore delle informazioni di localizzazione, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione per garantire l'effettiva utilizzazione del numero «112» nella Comunità, nell'interesse dei cittadini dell'Unione europea.
- (34) È opportuno che gli Stati membri adottino misure specifiche per fare in modo che i servizi di emergenza, compreso il numero unico «112», siano accessibili anche alle persone disabili, in particolare i non udenti, gli ipoudenti, le persone con disturbi del linguaggio e le persone sorde e cieche. Una delle misure possibili consiste nella fornitura di speciali dispositivi terminali agli ipoudenti, di servizi di conversione del parlato in testo o di altre apparecchiature specifiche.
- (35) **Lo sviluppo del codice internazionale «3883»** (spazio europeo di numerazione telefonica — European Telephony Numbering Space, *ETNS*) **è attualmente ostacolato da** prescrizioni procedurali eccessivamente burocratiche e **da insufficiente conoscenza.** Per promuovere lo sviluppo dello spazio europeo di numerazione telefonica, **la Commissione deve demandarne la responsabilità gestionale e la competenza per l'assegnazione e la promozione del numero al Corpo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT) oppure, sul modello del dominio di alto livello «. ue», a un'organizzazione distinta designata dalla Commissione sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, con norme operative da incorporare nel diritto comunitario.**
- (36) **Conformemente alla sua decisione 2007/116/CE del 15 febbraio 2007 che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale⁽¹⁾, la Commissione ha riservato i numeri nell'arco di numerazione che inizia con «116» ad alcuni servizi a valenza sociale. I numeri identificati in tale decisione possono essere usati soltanto per gli scopi in essa specificati, ma gli Stati membri non sono tenuti ad assicurare che i servizi associate con i numeri riservati vengano effettivamente forniti. Le disposizioni a tale riguardo della decisione 2007/116/CE dovrebbero essere riflesse nella direttiva 2002/22/CE allo scopo di integrarli più saldamente nel contesto regolamentare delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e di assicurarne l'accessibilità anche da parte degli utenti finali disabili. Considerando gli aspetti particolari relativi alla denuncia dei minori scomparsi e la disponibilità attualmente limitata di tale servizio, gli Stati membri dovrebbero non soltanto riservarvi un numero ma anche assicurare che un servizio per denunciare la scomparsa dei minori sia effettivamente disponibile sui loro territori con il numero telefonico 116000.**
- (37) L'esistenza di un mercato unico implica che gli utenti finali possano accedere a tutti i numeri presenti nei piani nazionali di numerazione degli altri Stati membri, nonché ai servizi, in particolare quelli della società dell'informazione, per mezzo di numeri non geografici nella Comunità, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata. Occorre inoltre che gli utenti finali possano accedere ai numeri dell'ETNS e ai numeri verdi internazionali universali (UIFN). È opportuno non impedire l'accesso transfrontaliero alle risorse di numerazione e ai servizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati, in particolare ove ciò sia necessario per lottare contro le frodi e gli abusi, ad esempio in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata oppure se il numero è riservato a una portata esclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale). Occorre informare gli utenti in anticipo e con chiarezza di ogni costo applicabile ai numeri verdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibili attraverso i normali prefissi internazionali. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, è opportuno che la Commissione possa adottare misure di attuazione. **Gli utenti finali dovrebbero anche potersi mettere in comunicazione con altri utenti finale (specie mediante i numeri del protocollo Internet (IP)) per scambiarsi informazioni, indipendentemente dall'operatore prescelto.**

(1) GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (38) Per trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è necessario che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se preferiscono. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporre periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori. La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto, **di norma entro e non oltre un giorno dalla richiesta dell'utente**, perchè è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell'ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche. **Le esperienze riscontrate in taluni Stati membri hanno tuttavia dimostrato che esiste il rischio che il passaggio ad un altro operatore avvenga senza il consenso dell'utente. Benché tale materia rientri principalmente fra le competenze delle autorità giudiziarie e di polizia, gli Stati membri dovrebbero poter imporre, in materia di portabilità, opportune misure minime atte a ridurre il più possibile tali rischi senza compromettere l'attrattiva di tale processo per i consumatori.** Per poter adattare la portabilità del numero al progresso tecnologico e all'evoluzione dei mercati, in particolare per garantire l'eventuale trasferimento dei repertori personali dell'abbonato e delle informazioni che ne costituiscono il profilo memorizzate nella rete, è opportuno dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione in questo settore. Nel valutare se le condizioni tecnologiche e commerciali permettono o no il trasferimento dei numeri tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e le reti mobili, occorre in particolare tener conto dei prezzi pagati dagli utenti e dei costi di passaggio a carico delle imprese che forniscono servizi in postazione fissa e attraverso reti mobili.
- (39) ¶ È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione **per servizi radiofonici e di media audiovisivi, nonché servizi complementari** forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. **I servizi audiovisivi sono definiti nella direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive** ⁽¹⁾. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione ¶ per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. **I servizi complementari comprendono, tra gli altri, i servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.**
- (40) Per superare le lacune esistenti in termini di consultazione dei consumatori e trattare in modo adeguato gli interessi dei cittadini, occorre che gli Stati membri istituiscano **adeguati meccanismi** di consultazione. **Questi ultimi potrebbero** assumere la forma di un organismo che conduce, in modo indipendente dall'autorità nazionale di regolamentazione e dai fornitori di servizi, ricerche sulle questioni legate ai consumatori, come i comportamenti dei consumatori e i meccanismi di cambiamento di fornitore, operando in modo trasparente e fornendo un contributo alle procedure esistenti di consultazione delle parti interessate. **Inoltre, occorre stabilire un meccanismo che renda possibile una cooperazione adeguata su questioni relative alla promozione di contenuto legale. Le procedure di cooperazione stabilite secondo tale meccanismo non dovrebbero tuttavia prevedere una sorveglianza sistematica dell'utilizzo di Internet.** Ove sia necessario agevolare l'accesso e l'utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica e delle apparecchiature terminali da parte degli utenti disabili, e fatta salva la direttiva 1999/5/CE ¶, in particolare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), relativi all'uso di tali apparecchi da parte di utenti disabili, è opportuno dare alla Commissione la facoltà di adottare misure d'attuazione.
- (41) **La risoluzione extragiudiziale delle controversie dovrebbe essere rafforzata prevedendo il ricorso ad organi specializzati indipendenti e garantendo nelle relative procedure il rispetto dei principi minimi enunciati nella Raccomandazione 98/257/CE della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo** ⁽²⁾. Gli Stati membri potranno presentare ricorso agli attuali organi preposti alla risoluzione delle controversie, purché in regola con i requisiti applicabili, o istituire nuovi organi.

⁽¹⁾ GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (42) È opportuno che gli obblighi imposti a un'impresa designata come titolare di obblighi di servizio universale siano notificati alla Commissione.
- (43) *La direttiva 2002/58/CE armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, e in particolare del diritto alla vita privata e del diritto alla riservatezza e alla sicurezza dei sistemi informatici, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.*
- (44) *Il trattamento di dati finalizzato alla sicurezza della rete e dell'informazione, che garantisce la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la confidenzialità dei dati conservati o trasmessi, consentirà il trattamento di tali dati nell'interesse legittimo del responsabile del trattamento, al fine di prevenire l'accesso non autorizzato e la distribuzione dolosa dei codici, nonché di porre fine agli attacchi tramite il diniego di servizi e ai danni ai sistemi di comunicazione informatica e elettronica. L'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) dovrebbe pubblicare studi regolari al fine di illustrare i tipi di trattamento consentiti in base all'articolo 6 della direttiva 2002/58/CE.*
- (45) *Nel definire le misure di attuazione relative alla sicurezza del trattamento, ai sensi della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione deve coinvolgere tutte le autorità e le organizzazioni europee pertinenti (l'ENISA, il Garante europeo della protezione dei dati e il gruppo dell'articolo 29) nonché tutte le parti interessate, in particolare al fine di essere informata sui migliori metodi disponibili a livello tecnico ed economico per migliorare l'attuazione della direttiva 2002/58/CE.*
- (46) *Le disposizioni della direttiva 2002/58/CE precisano e integrano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾ e prevedono la tutela dei legittimi interessi degli abbonati, siano essi persone fisiche o giuridiche.*
- (47) *La liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, unita al rapido progresso tecnologico, ha stimolato la concorrenza e la crescita economica ed ha prodotto una vasta gamma di servizi destinati agli utenti finali, accessibili attraverso le reti pubbliche e **private** di comunicazione elettronica e **le reti private accessibili al pubblico**.*
- (48) *Gli indirizzi IP sono essenziali per l'operatività di internet. Essi identificano con un numero i dispositivi collegati ad una rete, come i computer o i cellulari di nuova generazione. Considerata la varietà degli scenari in cui sono utilizzati gli indirizzi IP e le tecnologie collegate che si vanno rapidamente sviluppando, sono state sollevate delle questioni a proposito del loro utilizzo come dati personali in determinate circostanze. La Commissione dovrebbe quindi presentare le opportune proposte in merito, sulla base di uno studio sugli indirizzi IP e i loro utilizzi.*
- (49) *Il progresso tecnologico permette lo sviluppo di nuove applicazioni basate su dispositivi per la raccolta e l'identificazione dei dati, come ad esempio i dispositivi senza contatto che utilizzano le radiofrequenze. Gli RFID (Radio Frequency Identification Devices, dispositivi di identificazione a radiofrequenza), ad esempio, utilizzano le radiofrequenze per rilevare dati da etichette identificate in modo univoco, che possono in seguito essere trasferiti attraverso le reti di comunicazione esistenti. Un ampio utilizzo di tali tecnologie può generare significativi vantaggi economici e sociali e, di conseguenza, apportare un contributo prezioso al mercato interno, sempre che il loro utilizzo risulti accettabile per la popolazione. A tal fine, è necessario garantire la tutela **di tutti i** diritti fondamentali degli individui, **compreso** il diritto alla vita privata e alla tutela dei dati a carattere personale. Quando tali dispositivi sono collegati a reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, o usano servizi di comunicazione elettronica come infrastruttura di base, è opportuno che si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle sulla sicurezza, sui dati relativi al traffico e alla localizzazione e sulla riservatezza.*

(1) *GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.*

Mercoledì 24 settembre 2008

- (50) È opportuno che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotti misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare la sicurezza dei suoi servizi. Fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE e della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione ⁽¹⁾, tali misure dovrebbero assicurare che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per scopi legalmente autorizzati e che i dati personali conservati o trasmessi nonché la rete e i servizi siano protetti. Occorre inoltre istituire una politica di sicurezza per il trattamento dei dati personali onde individuare le vulnerabilità del sistema e mettere in atto un monitoraggio regolare e misure di prevenzione, correzione e attenuazione.
- (51) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione controllino le misure adottate e diffondano le migliori prassi dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
- (52) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato o di un singolo può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno per gli utenti. È pertanto opportuno che l'autorità nazionale di regolamentazione o un'altra autorità nazionale competente siano avvisate tempestivamente dal pertinente fornitore di servizi di ogni eventuale violazione della sicurezza. L'autorità competente dovrebbe determinare la gravità della violazione e richiedere ai pertinenti fornitori di servizi di dare, senza indugio, adeguata notifica della violazione agli utenti che ne sono direttamente interessati. Inoltre, e nel caso in cui esista un pericolo imminente e diretto per i diritti e gli interessi dei consumatori (come nel caso di accesso non autorizzato al contenuto della posta elettronica, ai dati relativi alle carte di credito, ecc.) i pertinenti fornitori di servizi dovrebbero avvisare immediatamente e direttamente anche gli utenti interessati, oltre alle competenti autorità nazionali. Infine, i fornitori dovrebbero notificare annualmente agli utenti interessati tutte le violazioni della sicurezza, ai sensi della direttiva 2002/58/CE, verificatesi durante il periodo di riferimento. È opportuno che l'avviso alle autorità nazionali e agli utenti contenga informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per la protezione degli utenti interessati.
- (53) È necessario che le autorità nazionali di regolamentazione difendano gli interessi dei cittadini dell'Unione europea contribuendo, tra l'altro, ad assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali e della vita privata. A tal fine esse devono disporre dei mezzi necessari per svolgere il loro compito, in particolare di dati completi ed affidabili circa gli incidenti di sicurezza realmente verificatisi che hanno danneggiato i dati personali di singoli abbonati.
- (54) In sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2002/58/CE, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il diritto nazionale in modo conforme a detta direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione di detta direttiva che possa entrare in conflitto con altri diritti fondamentali o principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità.
- (55) Occorre prevedere misure d'attuazione per stabilire un insieme comune di prescrizioni al fine di conseguire un adeguato livello di protezione della vita privata e di sicurezza dei dati a carattere personale trasmessi o trattati in relazione all'uso di reti di comunicazione elettronica nel mercato interno.
- (56) Al momento della fissazione delle modalità relative al formato e alle procedure applicabili alla comunicazione delle violazioni di sicurezza, occorre tenere debitamente conto delle circostanze della violazione, in particolare del fatto che i dati a carattere personale fossero o no protetti mediante cifratura o altri metodi che limitano efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali norme e procedure tengano conto degli interessi legittimi delle autorità giudiziarie e di polizia, nei casi in cui una diffusione prematura rischi di ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze di una violazione di sicurezza.

(1) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (57) I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti «software spia» o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM e chiavi USB. **Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli utenti finali ad adottare le misure necessarie per proteggere le loro apparecchiature terminali contro i virus e i software spia.**
- (58) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono investire pesantemente nella lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate («spam»). A differenza degli utenti finali, essi possiedono le conoscenze e le risorse necessarie per individuare ed identificare coloro che inviano tali comunicazioni commerciali indesiderate. È necessario, pertanto, che i fornitori di servizi di posta elettronica e gli altri fornitori di servizi abbiano la possibilità di promuovere azioni giudiziarie contro i mittenti di comunicazioni commerciali indesiderate (spammer) **per tali violazioni** e di difendere quindi sia gli interessi dei loro clienti, sia i propri interessi commerciali legittimi.
- (59) **Qualora possano essere trattati dati di localizzazione diversi da quelli relativi al traffico, tali dati dovrebbero essere trattati soltanto se resi anonimi o con il previo consenso degli utenti o abbonati interessati, ai quali vanno fornite informazioni chiare e complete circa la possibilità di ritirare in qualsiasi momento il proprio consenso.**
- (60) La necessità di garantire un livello adeguato di protezione della vita privata e dei dati a carattere personale trasmessi e trattati attraverso l'uso delle reti di comunicazione elettronica nella Comunità implica il conferimento di competenze effettive di applicazione e controllo, tali da costituire un valido incentivo all'osservanza delle norme. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione siano dotate delle competenze e delle risorse sufficienti per poter indagare efficacemente sui casi di inosservanza delle norme e, in particolare, che abbiano la possibilità di ottenere tutte le informazioni pertinenti di cui potrebbero avere bisogno per dare seguito alle denunce ed imporre sanzioni se necessario.
- (61) Occorre rafforzare la cooperazione e l'esecuzione transfrontaliera conformemente ai meccanismi comunitari di esecuzione transfrontaliera in vigore, come quello fissato dal regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) ⁽¹⁾ mediante una modifica a detto regolamento.
- (62) È opportuno adottare le misure necessarie per l'attuazione delle direttive 2002/22/CE e || 2002/58/CE secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (63) **È opportuno che la Commissione, a condizione che il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea ⁽³⁾ entri in vigore, presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una nuova proposta legislativa, dotata di una nuova base giuridica, concernente la protezione della vita privata e la sicurezza dei dati nelle comunicazioni elettroniche.**
- (64) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione in materia di trasparenza delle tariffe, di requisiti minimi relativi alla qualità del servizio, di attuazione efficace dei servizi collegati al numero «112», di accesso effettivo a numeri e servizi, di miglioramento della possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, nonché di adottare modifiche per adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato. Tale competenza deve estendersi anche all'adozione di misure di attuazione relative alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni, nonché alla cooperazione transfrontaliera. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/22/CE completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. **Considerato che lo svolgimento della procedura di regolamentazione con controllo entro le normali scadenze potrebbe, in circostanze eccezionali, impedire l'adozione in tempo utile di misure di attuazione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero agire tempestivamente per garantire l'adozione in tempo utile di tali misure.**

⁽¹⁾ GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU C 306 del 17.12.2007, pag. 1.

Mercoledì 24 settembre 2008

(65) *Lo scopo della direttiva 2002/22/CE è di garantire un elevato livello di tutela dei diritti dei consumatori e dei singoli utenti nella fornitura dei servizi di telecomunicazione. Tale tutela non è richiesta nel caso dei servizi globali di telecomunicazione, trattandosi di servizi aziendali dati e voce forniti a pacchetto a grandi imprese con sedi in diversi paesi all'interno o all'esterno dell'Unione europea sulla base di contratti negoziati individualmente da parti di pari forza.*

(66) Le direttive 2002/22/CE e 2002/58/CE devono quindi essere modificate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2002/22/CE

(direttiva servizio universale)

La direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La presente direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti, **con particolare attenzione alle apparecchiature terminali per utenti con esigenze speciali, compresi i disabili e gli anziani.**

2. La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Per quanto riguarda la fornitura del servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la presente direttiva definisce l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni della concorrenza. La presente direttiva stabilisce inoltre obblighi in relazione alla fornitura di alcuni servizi obbligatori.

3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/CEE e 97/7/CE e le norme nazionali conformi al diritto comunitario.»

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) la lettera b) è soppressa;

b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) «servizio telefonico accessibile al pubblico»: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e/o ricevere direttamente o indirettamente, **anche attraverso mezzi di comunicazione appositamente previsti per i disabili e che utilizzano servizi di ritrasmissione testuale o di «conversazione globale»,** chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

Mercoledì 24 settembre 2008

d) **«numero geografico»: qualsiasi numero di un piano di numerazione telefonica nazionale nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete (NTP);»**

c) **la lettera e) è soppressa;**

3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Fornitura dell'accesso da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

2. La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.

3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico **accessibile al pubblico** attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e di effettuare chiamate ai numeri di emergenza tramite il numero «112» **e tramite qualsiasi altro numero di emergenza nazionale**, sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.»

4) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 comprendono, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE, tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.»

5) **l'articolo 6 è così modificato:**

a) **il titolo è sostituito dal seguente:**

«Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso alle telecomunicazioni»

b) **il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano prescrivere alle imprese l'obbligo di mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso alle telecomunicazioni per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o altri punti di accesso alle telecomunicazioni e loro accessibilità per gli utenti disabili nonché qualità del servizio.»

6) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Misure ■ destinate agli utenti disabili

1. Gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo abbordabile, **ai servizi di telecomunicazione elettronica**, compresi i servizi di emergenza e i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello fornito agli altri utenti finali.

Mercoledì 24 settembre 2008

2. Gli Stati membri **hanno facoltà di adottare** misure specifiche, **ritenute necessarie sulla base di una valutazione svolta dalle autorità nazionali di regolamentazione**, tenendo conto delle circostanze nazionali **e dei requisiti specifici per i disabili**, per far sì che **questa categoria di utenti finali disabili possa** scegliere tra la gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali, **e per favorire la disponibilità di adeguate apparecchiature terminali**. **Gli Stati membri assicurano che le esigenze di determinate categorie di utenti disabili siano comunque soddisfatte da almeno un'impresa.**
3. **Nell'adottare le misure di cui sopra, gli Stati membri incoraggiano la conformità con gli standard o le specifiche tecniche applicabili, pubblicati secondo il disposto degli articoli 17, 18 e 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).**
4. **Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti disabili, gli Stati membri incoraggiano la produzione e la disponibilità di apparecchiature terminali offrendo i servizi e le funzionalità necessarie.»**
- 7) all'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo ||:
- «3. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l'operatore designato conformemente al paragrafo 1 informa preventivamente e tempestivamente l'autorità nazionale di regolamentazione per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura dell'accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell'articolo 4. L'autorità nazionale di regolamentazione può imporre condizioni conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).»
- 8) all'articolo 9, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- «1. Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano l'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli 4, 5, 6 e 7, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e sono forniti dalle imprese designate, oppure, qualora non sia designata alcuna impresa per la fornitura di tali servizi, che sono comunque disponibili sul mercato, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito nazionali.
2. Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete e dal suo uso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure dai servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.
3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri **provvedono** affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto, la disabilità o particolari esigenze sociali.»
- 9) **all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**
- «2. **Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che offrono i servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) forniscano le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato I, parte A di tale direttiva, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio.»**
- 10) **all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**
- «1. **Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e dall'articolo 9, paragrafo 2 pubblicino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato III. Le informazioni pubblicate sono comunicate, su richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione.»**
- 11) l'intestazione del capo III è sostituita dalla seguente:
- «CONTROLLI NORMATIVI DELLE IMPRESE CHE DETENGONO UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO SU MERCATI AL DETTAGLIO SPECIFICI»
- 12) l'articolo 16 è soppresso;

Mercoledì 24 settembre 2008

13) l'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione impongano i necessari obblighi normativi alle imprese identificate come imprese che detengono un rilevante potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro):

a) ove in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), un'autorità nazionale di regolamentazione accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) non è effettivamente concorrenziale e

b) ove giungano alla conclusione che gli obblighi previsti dalla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) non portano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

»b) è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis. Fatti salvi gli obblighi che possono essere imposti agli operatori che detengono un significativo potere di mercato su uno specifico mercato al dettaglio in conformità del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre, per un periodo transitorio, gli obblighi di cui al paragrafo 2 agli operatori che detengono un significativo potere di mercato su uno specifico mercato all'ingrosso in circostanze in cui sono stati imposti obblighi del servizio all'ingrosso che non permettono ancora di garantire la concorrenza sul mercato al dettaglio.»

c) il paragrafo 3 è soppresso;

14) gli articoli 18 e 19 sono soppressi;

15) gli articoli 20 e 21 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 20

Contratti

■

1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori *ed altri utenti che ne facciano richiesta*, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi *di comunicazione elettronica*, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi e/o connessioni. Il contratto indica almeno, *in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile*:

a) la denominazione e l'indirizzo del fornitore;

b) i servizi forniti, *tra cui in particolare*:

— *nei casi in cui l'accesso ai servizi di emergenza e le informazioni sulla localizzazione del chiamante debbano essere forniti ai sensi dell'articolo 26, il livello di affidabilità di detto accesso e l'informazione se lo stesso è fornito per tutto il territorio nazionale,*

— *le informazioni sulle eventuali restrizioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, utilizzarli o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione e servizio legittimi,*

— *i livelli di qualità del servizio con riferimento a ogni parametro specificato a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, ove necessario,*

— *i tipi di servizi di manutenzione e di assistenza alla clientela offerti e le modalità per contattare il servizio assistenza,*

Mercoledì 24 settembre 2008

- il tempo necessario per l'allacciamento iniziale *e*
 - eventuali restrizioni all'utilizzo delle apparecchiature terminali imposte dal fornitore,
- c) **la decisione dell'abbonato di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco, e i dati di cui trattasi;**
- d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione, **alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;**
- e) la durata del contratto *e* le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi:
- **eventuali costi legati alla** portabilità di numeri ed altri identificatori *e*,
 - **eventuali commissioni dovute alla cessazione del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale;**
- f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;
- g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 34;
- h) **il tipo di** azioni che l'impresa che fornisce la connessione *e/o* i servizi può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità **ed eventuali forme di risarcimento in caso di tali incidenti.**

Il contratto contiene inoltre ogni informazione fornita dalle competenti autorità pubbliche sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti illeciti, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la privacy e i dati personali di cui all'articolo 21, paragrafo 4 e relativi al servizio fornito.

■

2. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dagli operatori. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni.

Articolo 21

Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

■

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono **una connessione a una rete pubblica di comunicazione elettronica** *e/o* servizi ■ di comunicazione elettronica pubblicino informazioni **trasparenti**, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, **eventuali commissioni dovute alla cessazione del contratto e informazioni sulle condizioni generali vigenti** per l'accesso e l'uso dei servizi che offrono **agli utenti finali** e ai consumatori, **conformemente alle disposizioni dell'allegato II**. Tali informazioni sono pubblicate in forma **chiara, esaustiva e** facilmente accessibile. **Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare ulteriori obblighi concernenti la forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate.**

Mercoledì 24 settembre 2008

2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni **comparabili** che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, mediante guide interattive o tecniche analoghe. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione rendano disponibili, **anche per il tramite di terzi**, tali guide o tecniche, **essi stessi o attraverso parti terze, gratuitamente o a un prezzo ragionevole**. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le **informazioni** pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono **la connessione a una rete di comunicazione elettronica e/o a servizi di comunicazione elettronica di, tra l'altro:**

- a) fornire **agli abbonati** informazioni sulle tariffe in vigore **riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari** condizioni tariffarie; **per singole categorie di servizi le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che tali informazioni siano fornite prima della connessione al numero da chiamare;**
- b) **informare regolarmente gli abbonati dell'eventuale mancanza di accesso affidabile ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante nell'ambito del servizio cui si sono abbonati;**
- c) **informare gli abbonati di ogni modifica alle restrizioni eventualmente imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, utilizzarli o distribuirli, oppure di eseguire le applicazioni e i servizi legittimi di loro scelta;**
- d) **informare gli abbonati del loro diritto a far inserire dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi; e**
- e) **comunicare regolarmente agli abbonati disabili le informazioni dettagliate su prodotti e servizi attuali concepiti per loro.**

Qualora lo giudichino opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione impongano alle imprese di cui al paragrafo 3 di diffondere, all'occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli attuali e ai nuovi abbonati. Tali informazioni sono prodotte dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:

- a) **gli utilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti illeciti, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà, tra cui le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi e le loro conseguenze;**
- b) **gli strumenti di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la privacy e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.**

Costi supplementari di una certa entità sostenuti da un'impresa per l'adempimento dei suddetti obblighi sono rimborsati dalle competenti autorità pubbliche.»

16) l'articolo 22 è così modificato:

- a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, possano prescrivere alle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti **e sulle misure intese ad assicurare** l'accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.

Mercoledì 24 settembre 2008

2. *Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare, tra l'altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, tra cui eventualmente meccanismi di certificazione della qualità, per garantire che gli utenti finali, inclusi gli utenti finali disabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione. Se del caso, possono essere utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato III.»*

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. *Un'autorità nazionale di regolamentazione può emanare orientamenti per stabilire la qualità minima dei requisiti di un servizio e, se del caso, adottare altre misure per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete e per assicurare che la capacità degli utenti di accedere al contenuto e di distribuirlo o di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta non sia irragionevolmente limitata. Tali orientamenti o misure tengono debitamente conto degli standard previsti all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).*

La Commissione può, *dopo aver esaminato tali orientamenti o misure e consultato il Corpo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT), adotta le misure tecniche di attuazione a tale riguardo se ritiene che gli orientamenti o le misure possono creare una barriera nel mercato interno. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.* ▯»

17) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Disponibilità di servizi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la **più ampia** disponibilità **possibile** dei servizi telefonici accessibili al pubblico ▯, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure **necessarie** a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza **da qualunque punto del territorio dell'Unione europea.**»

18) l'articolo 25 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Servizi di consultazione degli elenchi ▯»

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. *Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali di reti e servizi di comunicazione elettronica abbiano diritto a che le informazioni che li riguardano siano rese disponibili ai fornitori di elenchi e di servizi di consultazione elenchi, secondo il disposto del paragrafo 2.»*

c) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. *Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali di un servizio di comunicazione elettronica possano accedere ai servizi di consultazione elenchi, e affinché gli operatori che controllano l'accesso a tali servizi forniscano servizi di accesso a condizioni eque, orientate ai costi, obiettive, non discriminatorie e trasparenti.*

4. *Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro attraverso chiamate vocali o SMS e adottano le misure intese ad assicurare tale accesso ai sensi dell'articolo 28.*

Mercoledì 24 settembre 2008

5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano fatte salve le prescrizioni della legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, quelle dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE.»

19) gli articoli 26 e 27 || sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 26

Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo

1. Gli Stati membri provvedono affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali specificati dalle autorità nazionali di regolamentazione, tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente e senza utilizzare alcun mezzo di pagamento i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo 112

2. Gli Stati membri, *d'intesa con le autorità nazionali di regolamentazione e i fornitori*, provvedono affinché sia garantito **un accesso affidabile** ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio **di comunicazione elettronica** che permette di effettuare chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.

3. Gli Stati membri provvedono affinché **i servizi di emergenza siano in grado di rispondere adeguatamente e trattare** le chiamate al numero di emergenza unico europeo «112» || nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti disabili possano **disporre di un accesso a** servizi di soccorso **equivalenti a quelli di cui dispongono gli altri utenti finali**. Per assicurare che gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, è necessario adottare misure volte a garantire il rispetto delle norme o delle specifiche pertinenti pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

5. Gli Stati membri provvedono affinché || le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe gratuitamente a disposizione, **non appena la chiamata di emergenza perviene all'autorità incaricata** dei servizi di soccorso. **Ciò vale altresì per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo «112».**

||

6. Gli Stati membri provvedono affinché **tutti** i cittadini **dell'Unione** siano adeguatamente informati, **oltre che sui numeri telefonici nazionali, anche** in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo «112», in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro. ||

7. Per assicurare l'efficace attuazione dei servizi «112» negli Stati membri || la Commissione, dopo aver consultato **il BERT**, può adottare misure tecniche di attuazione.

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. ||

Articolo 27

Prefissi telefonici europei

1. Gli Stati membri provvedono affinché il prefisso «00» sia il prefisso internazionale standard. Possono essere introdotte o mantenute in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di tali località sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni.

Mercoledì 24 settembre 2008

2. Gli Stati membri ai quali l'ITU ha assegnato il codice internazionale «3883» affidano **a un'organizzazione creata da norme di diritto comunitario e designata dalla Commissione sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, oppure al BERT** la responsabilità unica della gestione dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS), **ivi compresi l'assegnazione del numero e le relative attività di promozione.**

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico applichino a tutte le chiamate da e per l'ETNS tariffe non superiori alla tariffa massima applicata alle chiamate da e per altri Stati membri.»

20) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 27 bis

Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi

1. **Gli Stati membri promuovono i numeri specifici nell'arco di numerazione che inizia con il 116 identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (*) Essi incoraggiano la prestazione nel loro territorio dei servizi per cui tali numeri sono riservati.**

2. **Gli Stati membri assicurano che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi forniti nell'arco della numerazione che inizia con il 116. Per assicurare che gli utenti disabili possano accedere a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri, con le misure adottate si assicura il rispetto degli standard o specifiche attinenti pubblicate a norma delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).**

3. **Gli Stati membri assicurano che i cittadini vengano opportunamente informati circa l'esistenza e l'utilizzazione dei servizi forniti nell'ambito dell'arco di numerazione «116», in particolare mediante iniziative specificatamente destinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri.**

4. **Gli Stati membri, oltre a misure di applicabilità generale a tutti i numeri nell'arco di numerazione «116» adottate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, assicurano che i cittadini abbiano accesso a un servizio che operi una hotline per denunciare casi di scomparsa di minori. Tale hotline sarà disponibile al numero 116000.**

5. **Allo scopo di assicurare l'effettivo funzionamento negli Stati membri dell'arco di numerazione «116», e in particolare del numero della hotline per i minori scomparsi, il 116000, compreso l'accesso per gli utenti finali disabili quando viaggiano in un altro Stato membro, la Commissione, previa consultazione del BERT, può adottare misure tecniche di attuazione.**

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

(*) GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.»

Mercoledì 24 settembre 2008

21) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Accesso a numeri e servizi

1. Gli Stati membri provvedono affinché, **ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo qualora un abbonato chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche**, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le misure necessarie per assicurare che:

■

- a) gli utenti finali siano in grado di accedere a tutti i numeri forniti nella Comunità **indipendentemente dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore**, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione, quelli dell'ETNS e i numeri verdi internazionali universali; e
- b) **siano forniti servizi di collegamento per la telefonia testuale e per la videotelefonia e prodotti utili per permettere alle persone anziane o alle persone disabili di comunicare, quanto meno in caso di chiamate di emergenza.**

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi **e onde garantire che in simili casi, inclusa l'eventualità di un'indagine pendente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi.**

2. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, la Commissione può ■ adottare misure tecniche di attuazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva *completandola*, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. ■

Ogni eventuale misura di attuazione tecnica può essere sottoposta a riesame periodico per tenere conto del progresso tecnologico e dello sviluppo dei mercati. ||

3. **Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione siano abilitate ad imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche di mettere a disposizione informazioni riguardanti la gestione delle proprie reti in relazione ad eventuali limitazioni o restrizioni di accesso, di utilizzo di servizi, contenuti o applicazioni imposte all'utente finale. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione siano pienamente abilitate a indagare su casi di limitazioni di accesso a servizi, contenuti o applicazioni imposte dalle imprese all'utente finale.»**

22) l'articolo 29 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre a tutte le imprese esercenti servizi telefonici accessibili al pubblico e/o reti di comunicazione pubbliche di mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni supplementari elencate nell'allegato I, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, gli Stati membri possono imporre, come prescrizione generale, a tutte le imprese che forniscono accesso alle reti di comunicazione pubbliche e/o a servizi telefonici accessibili al pubblico, gli obblighi in materia di cessazione del servizio di cui all'allegato I, parte A, lettera e).»

23) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Agevolare il cambiamento di fornitore

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione **telefonica** nazionale che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C.

Mercoledì 24 settembre 2008

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la tariffazione interoperatore in relazione alla portabilità del numero sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti, posti a carico degli abbonati, non agiscano da disincentivo all'uso di tale prestazione.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione non prescrivono tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, come ad esempio tariffe al dettaglio specifiche o comuni.

4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile, entro e non oltre un giorno lavorativo dalla richiesta iniziale dell'abbonato. **Le autorità nazionali di regolamentazione possono prolungare il termine di un giorno e imporre qualsiasi misura si renda necessaria per assicurare che gli abbonati non siano trasferiti contro la loro volontà. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre altresì opportune sanzioni ai fornitori, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti, in caso di ritardo nel trasferimento o in caso di abuso di trasferimento da parte dei fornitori o per loro conto.**

5. **Gli Stati membri provvedono affinché la durata dei contratti conclusi tra utenti e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non sia superiore a 24 mesi. Essi provvedono altresì a che le imprese diano agli utenti la possibilità di sottoscrivere un contratto della durata massima di 12 mesi per tutti i tipi di servizi e apparecchiature terminali.**

6. **Gli Stati membri** provvedono affinché **■** le procedure di risoluzione **dei contratti** non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.»

24) all'articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici **servizi radiofonici e di media audiovisivi** e **determinati servizi complementari, in particolare** di accessibilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione **■ radiofonica o di servizi di media audiovisivi** al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali **■ servizi radiofonici o di media audiovisivi**. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro **■** e se sono proporzionati e trasparenti.

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di cui al primo comma al più tardi entro un anno dal [termine ultimo per l'attuazione dell'atto modificativo], tranne nei casi in cui gli Stati membri abbiano effettuato tale riesame nel corso dei due anni precedenti.

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione **con periodicità regolare.**»

25) è inserito il seguente articolo:

«**Articolo 31 bis**

Accesso e scelta equivalenti per gli utenti disabili

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico idonei obblighi per garantire che gli utenti finali disabili:

- a) **abbiano accesso e servizi di comunicazione elettronica equivalenti a quelli di cui dispongono la maggioranza degli utenti finali, e**
- b) **possano usufruire della scelta di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.**»

Mercoledì 24 settembre 2008

26) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 32 bis

Accesso ai contenuti, ai servizi e alle applicazioni

Gli Stati membri garantiscono che le eventuali restrizioni al diritto degli utenti di accedere a contenuti, servizi e applicazioni, se necessarie, siano attuate mediante misure adeguate, e siano proporzionate, efficaci e dissuasive. Tali misure non ostacolano lo sviluppo della società dell'informazione, in conformità della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico) (), e non violano i diritti fondamentali dei cittadini, compreso il diritto alla vita privata e il diritto al giusto processo.*

(*) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.»

27) l'articolo 33 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere degli utenti finali, dei consumatori, dei fabbricanti e delle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.»

ii) || è aggiunto il seguente || comma:

*«In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano meccanismi di consultazione che **garantiscono** che nell'ambito del processo decisionale **si consideri** e si tenga adeguatamente conto **delle questioni legate agli utenti finali, e in particolare agli utenti finali disabili.**»*

b) è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis. Fatte salve le disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario finalizzate alla promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti promuovono adeguatamente la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da rendere disponibili a norma degli articoli 21, paragrafo 4 bis e 20, paragrafo 1.»

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

« |

3. Fatta salva l'applicazione della direttiva 1999/5/CE, in particolare le prescrizioni in materia di disabilità conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), di tale direttiva e per migliorare la possibilità di accesso ai servizi e alle apparecchiature di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili, la Commissione può | adottare le misure tecniche di attuazione adeguate per affrontare le questioni sollevate nella relazione di cui al paragrafo 3, in seguito a una consultazione pubblica e **previa consultazione del BERT**. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. |»

Mercoledì 24 settembre 2008

28) all'articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché **siano istituite a cura di organismi indipendenti** procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie **■** in cui sono coinvolti i consumatori e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. **Tali** procedure **consentono** un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e **tengono conto dei criteri di cui alla Raccomandazione 98/257/CE della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (*)** Nei casi giustificati, **gli Stati membri** possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.

Gli Stati membri provvedono affinché gli enti incaricati di trattare tali controversie, **che possono anche essere gli sportelli informativi unici**, forniscano alla Commissione **e alle autorità** informazioni pertinenti a fini statistici. **||**

Con specifico riferimento all'interazione fra il settore audiovisivo e quello delle comunicazioni elettroniche, gli Stati membri incoraggiano il ricorso a procedure extragiudiziali affidabili.

(*) **GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.**».

29) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Adeguamento degli allegati

Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e necessarie per adeguare gli allegati I, II, III e VI al progresso tecnologico o all'andamento della domanda del mercato sono adottate dalla Commissione, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.»

30) all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alla Commissione gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate a tal fine. Qualsiasi modifica avente un'incidenza sugli obblighi imposti alle imprese o sulle imprese soggette alle disposizioni della presente direttiva è comunicata senza indugio alla Commissione.»

31) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

■»

32) gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II e III della presente direttiva;

Mercoledì 24 settembre 2008

33) all'allegato VI, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. **Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro**

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali convenzionali della televisione digitale (ad es. trasmissione terrestre, via cavo o via satellite destinata principalmente alla ricezione fissa come DVB-T, DVB-C o DVB-S), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nella Comunità, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

- *di ricomporre i segnali conformemente ad un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo (attualmente l'ETSI);*
- *di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.»*

34) l'allegato VII è soppresso.

Articolo 2

Modifiche alla direttiva 2002/58/CE

(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)

La direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) è così modificata:

1) all'articolo 1 i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. **La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e del diritto alla riservatezza e alla sicurezza dei sistemi informatici, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.**

2. **Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati, siano essi persone fisiche o giuridiche.»**

2) all'articolo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) «chiamata»: la connessione stabilita per mezzo di un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;»

3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Servizi interessati

La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche **e private e su reti private accessibili al pubblico** nella Comunità, comprese le reti di comunicazione pubbliche **e private e le reti private accessibili al pubblico** che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati.»

4) l'articolo 4 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Sicurezza del trattamento»

Mercoledì 24 settembre 2008

b) sono inseriti i seguenti paragrafi:

«1 bis. Fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE e della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (*), tali misure includono:

- misure tecniche e organizzative adeguate, atte a garantire che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato a stretti fini legalmente autorizzati e a tutelare i dati personali memorizzati o trasmessi dalla distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, da immagazzinamento, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti;
- misure tecniche e organizzative adeguate, atte a proteggere la rete e i servizi da un utilizzo accidentale, illecito o non autorizzato, da interferenze o da ostacoli al loro funzionamento o disponibilità;
- una politica di sicurezza con riguardo al trattamento dei dati personali;
- una procedura intesa a individuare e valutare vulnerabilità ragionevolmente prevedibili nei sistemi gestiti dal fornitore dei servizi di comunicazione elettronica, che includa un monitoraggio regolare delle violazioni di sicurezza;
- una procedura per l'adozione di misure di prevenzione, correzione e attenuazione delle eventuali vulnerabilità riscontrate nella procedura di cui al quarto trattino e una procedura volta all'adozione di misure di prevenzione, correzione e attenuazione contro gli incidenti che possono condurre a violazioni di sicurezza.

1 ter. Le autorità nazionali di regolamentazione sono abilitate a verificare le misure adottate dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione nonché di emanare raccomandazioni sulle migliori pratiche e su indicatori di risultato relativamente al livello di sicurezza che tali misure sono volte a conseguire.

(*) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54.»

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3. Se si produce una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico **nonché qualsiasi impresa operante su internet che fornisce servizi ai consumatori e avente il ruolo di responsabile del trattamento e il fornitore di servizi della società dell'informazione, comunicano** senza indugio l'avvenuta violazione **all'autorità nazionale di regolamentazione o all'autorità competente secondo la legislazione dei singoli Stati membri**. La comunicazione **all'autorità competente** contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all'autorità **competente** descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio.

Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché qualsiasi impresa fornitrice di servizi ai consumatori su Internet e avente il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e di fornitore di servizi della società dell'informazione, ne danno comunicazione in anticipo ai propri utenti per evitare un pericolo imminente e diretto ai diritti e agli interessi dei consumatori.

Mercoledì 24 settembre 2008

La notifica di una violazione della sicurezza a un abbonato o a un singolo non è necessaria se il fornitore ha dimostrato all'autorità competente di aver utilizzato le opportune misure di protezione tecnologica e che tali misure erano state applicate ai dati interessati dalla violazione della sicurezza. Le misure di protezione tecnologica rendono i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

4. L'autorità competente esamina e determina la gravità della violazione. Se la violazione è giudicata grave, l'autorità competente chiede al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e al fornitore di servizi della società dell'informazione di darne notifica adeguata senza indebito ritardo alle persone interessate dalla violazione. La notifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 3.

La notifica di una violazione grave può essere rinviata qualora possa ostacolare l'avanzamento di un'inchiesta penale relativa a detta grave violazione.

I fornitori comunicano annualmente agli utenti interessati tutte le violazioni di sicurezza che hanno comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità.

Le autorità nazionali di regolamentazione controllano inoltre che le imprese abbiano adempiuto ai loro obblighi di notifica a norma del presente articolo e impongono sanzioni adeguate, tra cui, ove opportuno, la pubblicazione in caso di omissione.

5. La gravità di una violazione che richieda una comunicazione agli abbonati è determinata in base alle circostanze della violazione stessa, vale a dire al rischio per i dati personali interessati dalla violazione, al tipo di dati, al numero di abbonati coinvolti e all'impatto immediato o potenziale della violazione sulla fornitura di servizi.

6. Per assicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai paragrafi da 1 a 5, dopo aver consultato il Garante europeo della protezione dei dati, i soggetti interessati e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), la Commissione raccomanda misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, le misure descritte al paragrafo 1 bis e le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui ai paragrafi 4 e 5.

La Commissione coinvolge tutti i soggetti interessati, in particolare al fine di essere informata delle migliori soluzioni tecniche ed economiche disponibili per migliorare l'applicazione della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3.»

5) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente, **direttamente o indirettamente per il tramite di qualsiasi tipo di supporto di memorizzazione, siano vietati a meno che l'abbonato o l'utente abbia espresso preliminarmente il suo consenso, considerando che le rispettive impostazioni del programma di navigazione costituiscono un consenso preliminare**, e sia stato informato in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente;»

Mercoledì 24 settembre 2008

6) *l'articolo 6 è così modificato:*a) *il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia espresso preliminarmente il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento.»

b) *è aggiunto il seguente paragrafo:*

«7. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni diverse dall'articolo 7 della direttiva 95/46/CE e dall'articolo 5 della presente direttiva, i dati possono essere trattati nel legittimo interesse del responsabile del trattamento al fine di applicare misure tecniche intese a garantire la sicurezza della rete e dell'informazione, quali definiti all'articolo 4, lettera c) del regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (*), di un servizio pubblico di comunicazione elettronica, una rete pubblica o privata di comunicazioni elettroniche, un servizio della società dell'informazione o relativo terminal e dispositivo elettronico di comunicazione, salvo ove su tali interessi prevalgano gli interessi per i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata. Tale trattamento è limitato a quanto strettamente necessario ai fini di tale attività di sicurezza.»

(*) GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.»

7) *l'articolo 13 è così modificato:*a) *il paragrafo 1 è sostituito dal presente:*

«1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata e di comunicazione senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax, o della posta elettronica (inclusi SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia Messaging Service)) a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.»

b) *il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

«4. In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta che camuffino o celino l'identità del mittente per conto del quale la comunicazione è effettuata, o in violazione dell'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, o che contengano link verso siti che hanno finalità dolose o fraudolente, o che non forniscano un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni.»

c) *|| è aggiunto il seguente paragrafo ||:*

«6. Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo nella lotta contro le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, in particolare un fornitore di servizi di comunicazione elettronica che intenda tutelare i propri legittimi interessi commerciali o gli interessi dei suoi clienti, abbia il diritto di promuovere un'azione giudiziaria contro tali violazioni.»

8) *l'articolo 14, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

«3. All'occorrenza, possono essere adottate misure dirette a garantire che le apparecchiature terminali siano costruite in maniera compatibile con il diritto degli utenti di tutelare e controllare l'uso dei loro dati personali in conformità della direttiva 1999/5/CE e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione delle telecomunicazioni (*). Tali misure rispettano il principio della neutralità tecnologica.»

(*) GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31.»

Mercoledì 24 settembre 2008

9) è inserito il seguente articolo ||:

«Articolo 14 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

10) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

«I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione notificano senza indugio alle autorità indipendenti garanti della protezione dei dati tutte le richieste di accesso ai dati personali degli utenti ricevute conformemente al paragrafo 1, comprese la giustificazione giuridica fornita e la procedura legale seguita per ciascuna richiesta; la competente autorità indipendente garante della protezione dei dati notifica alle autorità giudiziarie competenti i casi in cui ritiene che le pertinenti disposizioni legislative nazionali non siano state rispettate.»

11) è inserito il seguente articolo ||:

«Articolo 15 bis

Attuazione e controllo dell'attuazione

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni, **se del caso anche penali**, da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro e non oltre il [termine per l'attuazione dell'atto modificativo] e comunicano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.
2. Fatti salvi i *rimedi* giurisdizionali *eventualmente esperibili*, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione abbia il *potere* di ordinare la cessazione delle violazioni di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di tutte le risorse e di tutte le competenze necessarie, compresa la possibilità di ottenere ogni informazione pertinente di cui possano avere bisogno per applicare e controllare le disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva.
4. Per assicurare un'efficace collaborazione transfrontaliera nell'applicazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e per creare condizioni armonizzate per la fornitura di servizi che comportino flussi di dati transfrontalieri, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione, dopo aver consultato **l'ENISA, il gruppo dell'articolo 29** e le autorità di regolamentazione pertinenti.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva *completandola*, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può *avvalersi della* procedura d'urgenza di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3.»

Mercoledì 24 settembre 2008

12) *l'articolo 18 è sostituito dal seguente:*

«Articolo 18

Riesame

Entro il ... () la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione del gruppo dell'articolo 29 e del Garante europeo della protezione dei dati, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e il relativo impatto sugli operatori economici e sui consumatori, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulle comunicazioni indesiderate, sulle notifiche di violazioni e sull'utilizzo di dati personali da parte di soggetti terzi pubblici o privati per fini non previsti dalla presente direttiva, tenendo conto dell'ambiente internazionale. A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che saranno fornite senza ritardi ingiustificati. Ove opportuno, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva, tenendo conto dei risultati di detta relazione, di ogni modifica del settore e del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea (**), in particolare delle nuove competenze in materia di protezione dei dati definite all'articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e di ogni altra proposta che ritenga necessaria per migliorare l'efficacia della presente direttiva.*

*Entro ... (**) la Commissione, previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati, del gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 e delle altre parti interessate, compresi i rappresentanti dell'industria, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione basata su uno studio approfondito, accompagnata da raccomandazioni sugli utilizzi standard degli indirizzi IP e l'applicazione delle direttive sulla ePrivacy e sulla protezione dei dati, relativamente alla raccolta e all'ulteriore trattamento.*

(*) *Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

(**) *GU C 306 del 17.12.2007, pag. 1.»*

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 2006/2004 || è aggiunto il seguente punto:

«17. In relazione alla protezione dei consumatori, direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ||: articolo 13 (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).»

Articolo 4

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [...], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente **al Parlamento europeo** e alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [...].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 10 (CONTROLLO DELLE SPESE), ALL'ARTICOLO 29 (PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI) **E ALL'ARTICOLO 30 (FACILITARE IL CAMBIAMENTO DI FORNITORE)**

Parte A

Prestazioni e servizi citati all'articolo 10:

a) Fatturazione dettagliata

Fatti salvi gli obblighi della legislazione relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate (quali definite all'articolo 8) devono presentare gratuitamente **agli utenti finali** per consentire a questi:

- i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete di comunicazione pubblica in postazione fissa e/o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico, e
- ii) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.

Ove opportuno, gli abbonati possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.

Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.

b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita (servizio gratuito)

Prestazione gratuita grazie alla quale l'abbonato, previa richiesta a un'impresa designata che fornisce il servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate **o comunicazioni di altro tipo** verso determinati numeri o tipi di numeri.

c) Sistemi di pagamento anticipato

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete di comunicazione pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.

d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete di comunicazione pubblica.

Mercoledì 24 settembre 2008

e) Mancato pagamento delle fatture

Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dagli operatori designati conformemente all'articolo 8. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. **Salvo** nei casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti, **le predette misure garantiscono, per quanto tecnicamente possibile, che l'eventuale interruzione del servizio resti limitata al servizio interessato.** La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente i servizi che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al «112»). **L'accesso ai servizi di emergenza tramite il «112» può essere bloccato in caso di abusi ripetuti.**

f) *Controllo dei costi*

Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione impongano alle imprese che forniscono servizi di telecomunicazione elettronica, di offrire agli abbonati i mezzi per controllare i costi dei servizi di comunicazione, fra cui sistemi gratuiti di segnalazione di consumi tendenziali anomali.

g) *Raccomandazione sulle migliori tariffe*

Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione impongano alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica di raccomandare al consumatore una volta l'anno il migliore pacchetto tariffario disponibile per lo schema di consumo riscontrato per l'anno precedente.

Parte B

Elenco delle prestazioni di cui all'articolo 29

a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a più frequenze)

La rete di comunicazione pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalità DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete, sia all'interno di uno Stato membro che tra Stati membri.

b) Identificazione della linea chiamante

Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.

La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla legislazione in materia di tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare alla direttiva 2002/58/CE.

Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.

c) *Servizi in caso di furto*

Gli Stati membri provvedono a che sia istituito un numero unico gratuito per tutti i fornitori di servizi di telefonia mobile, che permetta di denunciare il furto dell'apparecchiatura terminale e di far sospendere immediatamente i servizi coperti dall'abbonamento. L'accesso a tale servizio deve essere garantito anche agli utenti disabili. Gli utenti devono essere informati regolarmente dell'esistenza di tale numero, che dovrà essere di agevole memorizzazione.

d) *Software di protezione*

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano esigere dagli operatori che questi mettano gratuitamente a disposizione dei propri abbonati software di protezione e/o di filtraggio affidabili, di facile uso e agevolmente accessibili e configurabili, che permettano di impedire l'accesso dei bambini o di persone vulnerabili a contenuti non adatti a loro.

Ogni dato relativo al monitoraggio del traffico che questo software può raccogliere è destinato all'uso esclusivo dei soli abbonati.

Mercoledì 24 settembre 2008

Parte C

Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all'articolo 30

La prescrizione in base alla quale tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica:

- a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico, e
- b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.

Il presente paragrafo non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.

ALLEGATO II

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL'ARTICOLO 21 (TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI)

Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 21. Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione in modo tale da assicurare che i consumatori possono compiere scelte informate. ■

1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese

Il nome e l'indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico.

2. Descrizione dei servizi offerti

2.1. Portata dei servizi offerti

2.2. Le tariffe generali, con l'indicazione **dei servizi forniti e di** ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi manutenzione). **Sono incluse altresì le** informazioni sugli sconti, sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche **e su eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.**

2.3. Disposizioni in materia di indennizzo/rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo/rimborso.

2.4. Servizi di manutenzione offerti.

2.5. Condizioni contrattuali generali, comprese eventuali disposizioni in merito alla durata minima del contratto, cessazione del contratto, procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.

3. Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.

4. Informazioni in merito ai diritti inerenti al servizio universale, comprese, se del caso, le prestazioni e i servizi di cui all'allegato I.

Mercoledì 24 settembre 2008

ALLEGATO III

PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

PARAMETRI, DEFINIZIONI E METODI DI MISURA PREVISTI AGLI ARTICOLI 11 E 22 PER QUANTO RIGUARDA I TEMPI DI FORNITURA E LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

| Per le imprese designate come fornitore di accesso a una rete di comunicazione pubblica | | |
|---|------------------------|------------------------|
| PARAMETRO ⁽¹⁾ | DEFINIZIONE | METODO DI MISURA |
| Tempo di fornitura del collegamento iniziale | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 |
| Tasso di guasti per linea d'accesso | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 |
| Tempo di riparazione dei guasti | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 |
| Per le imprese designate come fornitore di accesso a un servizio telefonico accessibile al pubblico | | |
| Tempo di stabilimento di una connessione ⁽²⁾ | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 |
| Tempi di risposta dei servizi tramite operatore | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 |
| Tempi di risposta dei servizi di consultazione degli elenchi telefonici | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 |
| Percentuale di apparecchi telefonici a gettone, a moneta o a scheda nei posti telefonici pubblici a pagamento in servizio | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 |
| Reclami relativi all'esattezza delle fatture | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 |
| Percentuale di chiamate non riuscite ⁽²⁾ | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 |

⁽¹⁾ I parametri devono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale (vale a dire ad un livello non inferiore al livello 2 della NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics, nomenclatura delle unità territoriali statistiche) istituita da Eurostat).

⁽²⁾ Gli Stati membri possono decidere di non esigere l'aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se è dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.

La versione del documento ETSI EG **202 057** è la 1.1.1 (aprile 2000)

Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali *

P6_TA(2008)0453

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (11964/2007 — C6-0326/2007 — 2006/0263(CNS))

(2010/C 8 E/48)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (11964/2007),
- visto il progetto di accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (11964/2007),
- visti gli articoli 133, 175 e 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato CE,
- visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0326/2007),
- visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
- visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7 e l'articolo 35 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0313/2008);

Mercoledì 24 settembre 2008

1. approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;
2. si riserva il diritto di difendere le prerogative attribuitegli dal trattato;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO).

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 175, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, **primo** comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 175, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, **secondo** comma,

Emendamento 2

Considerando 4

(4) Gli obiettivi perseguiti dal nuovo accordo **sono** coerenti sia con la politica commerciale comune sia **con la politica ambientale**.

(4) Gli obiettivi perseguiti dal nuovo accordo **devono essere** coerenti sia con la politica commerciale comune sia **con le politiche ambientali e di sviluppo**.

Emendamento 3

Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale che analizzi l'attuazione dell'Accordo internazionale sui legni tropicali 2006 e le misure volte a ridurre l'impatto negativo del commercio sulle foreste tropicali, compresi gli accordi bilaterali stipulati nel quadro del Programma concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT). L'articolo 33 dell'Accordo internazionale sui legni tropicali 2006 prevede un'analisi valutativa dell'attuazione dell'Accordo cinque anni dopo la sua entrata in vigore. In virtù di tale disposizione, la Commissione dovrà trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio un bilancio operativo dell'Accordo internazionale sui legni tropicali 2006 entro la fine del 2010.

Emendamento 4

Considerando 7 ter (nuovo)

(7 ter) In fase di elaborazione del mandato negoziale per la revisione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, la Commissione deve proporre una revisione del testo attuale che assegni alla protezione e alla gestione sostenibile delle foreste tropicali e al ripristino delle superfici forestali degradate una posizione centrale nell'accordo, sottolineando la rilevanza della politica in materia d'istruzione e informazione nei paesi interessati dal problema della deforestazione al fine di sensibilizzare la popolazione in merito alle conseguenze negative dello sfruttamento abusivo delle risorse di legname. Il commercio di legni tropicali deve essere incoraggiato soltanto compatibilmente con tali obiettivi prioritari.

Mercoledì 24 settembre 2008

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 5

Considerando 7 quater (nuovo)

(7 quater) *In particolare, il mandato per la revisione dell'Accordo internazionale sui legni tropicali 2006 deve proporre per il Consiglio internazionale dei legni tropicali un meccanismo di voto che premi in modo inequivocabile la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle foreste tropicali.*

Emendamento 6

Considerando 7 quinquies (nuovo)

(7 quinquies) *Entro e non oltre ottobre 2008, la Commissione deve*

a) sottoporre una proposta legislativa organica che vieti l'immissione sul mercato di legname e derivati di origine illecita o proveniente dalla distruzione di risorse forestali;

b) presentare una Comunicazione che definisca il grado di partecipazione e del sostegno dell'Unione europea agli attuali e futuri meccanismi di finanziamento globali per la promozione della protezione forestale e per la riduzione delle emissioni causate dalla deforestazione, secondo quanto previsto dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)/Protocollo di Kyoto. La Comunicazione dovrà delineare l'impegno dell'Unione europea ad erogare fondi per aiutare i paesi in via di sviluppo a difendere le proprie foreste, finanziare una rete di aree protette e promuovere alternative alla distruzione delle risorse forestali. In particolare, per assicurare benefici reali per il clima, la biodiversità e la popolazione, essa dovrà enunciare i principi e i criteri minimi cui dovranno ottemperare tali strumenti. La Comunicazione dovrà inoltre identificare azioni ed aree prioritarie da finanziare immediatamente nel quadro di tali incentivi.

Giovedì 25 settembre 2008

IVA per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari *

P6_TA(2008)0457

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari (COM(2007)0747 — C6-0473/2007 — 2007/0267(CNS))

(2010/C 8 E/49)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0747),
 - visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0473/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0344/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva — atto modificativo Considerando 1

(1) Il settore dei servizi finanziari contribuisce in modo considerevole alla crescita, alla competitività e alla creazione di posti di lavoro, ma in un mercato interno può assolvere il suo ruolo soltanto in condizioni di concorrenza neutrali. Occorre fornire un quadro che assicuri **certezza giuridica** per quanto riguarda il trattamento in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) dei prodotti finanziari e della loro commercializzazione e gestione.

(1) Il settore dei servizi finanziari contribuisce in modo considerevole alla crescita, alla competitività e alla creazione di posti di lavoro, ma in un mercato interno può assolvere il suo ruolo soltanto in condizioni di concorrenza neutrali. Occorre fornire un quadro che assicuri **tali condizioni neutrali** per quanto riguarda il trattamento in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) dei prodotti finanziari e della loro commercializzazione e gestione.

Giovedì 25 settembre 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 2**Proposta di direttiva — atto modificativo
Considerando 2**

(2) Le norme vigenti in materia di esenzioni dall'IVA per i servizi finanziari e assicurativi contenute nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto sono superate e hanno dato luogo ad un'interpretazione e applicazione non uniforme di tali esenzioni. La complessità delle norme e la diversità delle prassi amministrative creano incertezza giuridica per gli operatori economici e per le autorità fiscali. Tale incertezza ha dato luogo ad una serie considerevole di controversie e accresciuto gli oneri amministrativi. È pertanto necessario precisare quali servizi assicurativi e finanziari siano esenti in modo da accrescere la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni.

(2) Le norme vigenti in materia di esenzioni dall'IVA per i servizi finanziari e assicurativi contenute nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto sono superate e hanno dato luogo ad un'interpretazione e applicazione non uniforme di tali esenzioni. La complessità delle norme e la diversità delle prassi amministrative creano incertezza giuridica per gli operatori economici e per le autorità fiscali **e non assicurano condizioni di parità nell'Unione europea**. Tale incertezza ha dato luogo ad una serie considerevole di controversie e accresciuto gli oneri amministrativi. È pertanto necessario precisare quali servizi assicurativi e finanziari siano esenti in modo da accrescere la certezza giuridica, **creare condizioni di parità nell'Unione europea** e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni.

Emendamento 3**Proposta di direttiva — atto modificativo
Considerando 5**

(5) I servizi assicurativi e i servizi finanziari richiedono forme di intermediazione analoghe. È pertanto opportuno prevedere lo stesso trattamento per l'intermediazione relativa ai servizi assicurativi e per l'intermediazione relativa ai servizi finanziari.

(5) I servizi assicurativi e i servizi finanziari richiedono forme di intermediazione analoghe. È pertanto opportuno prevedere lo stesso trattamento per l'intermediazione relativa ai servizi assicurativi e per l'intermediazione relativa ai servizi finanziari, **compresa l'intermediazione ad opera di un agente che non ha alcun rapporto contrattuale o altro contatto diretto con una delle parti di un'operazione assicurativa o finanziaria alla cui conclusione egli ha contribuito. In tale caso l'esenzione fiscale copre in modo uniforme tutte le attività tipiche di un agente di servizi assicurativi o finanziari, incluse tutte le attività preparatorie e successive alla conclusione di un contratto.**

Emendamento 4**Proposta di direttiva — atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)**

(5 bis) È opportuno che le attività che costituiscono gestione di fondi d'investimento continuino a rientrare nell'esenzione se svolte da operatori economici terzi.

Emendamento 5**Proposta di direttiva — atto modificativo
Considerando 7**

(7) I prestatori di servizi assicurativi e finanziari sono sempre più in grado di attribuire con precisione l'IVA da loro assolta a monte alle loro operazioni imponibili. Se forniscono servizi sulla base di compensi, essi possono determinare facilmente la base imponibile di tali servizi. È pertanto opportuno estendere a tali operatori la possibilità di optare per la tassazione.

(7) I prestatori di servizi assicurativi e finanziari sono sempre più in grado di attribuire con precisione l'IVA da loro assolta a monte alle loro operazioni imponibili. Se forniscono servizi sulla base di compensi, essi possono determinare facilmente la base imponibile di tali servizi. È pertanto opportuno estendere a tali operatori la possibilità di optare per la tassazione, **evitando eventuali problemi di doppia imposizione attraverso il coordinamento di tale tassazione con le imposte nazionali sui servizi assicurativi e finanziari.**

Giovedì 25 settembre 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 6**Proposta di direttiva — atto modificativo**
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Il Consiglio, nell'adottare misure in virtù della direttiva 2006/112/CE a disciplina del diritto di optare per l'imposizione, dovrebbe assicurare l'applicazione uniforme delle norme in questione. In attesa dell'adozione di tali norme da parte del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire le modalità di esercizio del diritto di opzione. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i progetti delle relative misure sei mesi prima della loro adozione. Durante tale periodo la Commissione dovrebbe valutare i progetti di misure e formulare una raccomandazione.

Emendamento 7**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 1 — lettera a***Direttiva 2006/112/CE**Articolo 135 — paragrafo 1 — lettera a*(a) assicurazione *e* riassicurazione;(a) assicurazione, **compresa la** riassicurazione;**Emendamento 8****Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 1 — lettera a***Direttiva 2006/112/CE**Articolo 135 — paragrafo 1 — lettera d*(d) cambio di valuta *e* fornitura di contanti;(d) cambio di valuta, fornitura di contanti *e* **operazioni su crediti a pronti**;**Emendamento 9****Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 1 — lettera a***Direttiva 2006/112/CE**Articolo 135 — paragrafo 1 — lettera e*(e) **cessione di** titoli;(e) **operazioni relative a** titoli;**Emendamento 10****Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 1 — lettera a***Direttiva 2006/112/CE**Articolo 135 — paragrafo 1 — lettera g bis (nuova)***g bis) tutti i tipi di prodotti derivati;**

Giovedì 25 settembre 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 11**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 1 — lettera b**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 — paragrafo 1 bis

1 bis. L'esenzione di cui al paragrafo 1, **lettere da a) a e)**, si applica alla fornitura di qualsiasi elemento costitutivo di un servizio assicurativo o finanziario qualora tale elemento formi un insieme distinto e presenti il carattere specifico ed essenziale del servizio esente in questione.

1 bis. L'esenzione di cui al paragrafo 1, **lettere da a) a f)**, si applica alla fornitura di qualsiasi elemento costitutivo di un servizio assicurativo o finanziario qualora tale elemento formi un insieme distinto e presenti il carattere specifico ed essenziale del servizio esente in questione.

Emendamento 12**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 2**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 bis — punto 1

(1) «assicurazione **e riassicurazione**», un impegno in virtù del quale una **persona è tenuta**, dietro pagamento, a fornire ad un'altra, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;

(1) «assicurazione», un impegno in virtù del quale una **o più persone sono tenute**, dietro pagamento, a fornire ad un'altra **o ad altre persone**, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;

Emendamento 13**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 2**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 bis — punto 8 — alinea

(8) «**cessione di titoli**», **cessione** di strumenti negoziabili diversi da quelli rappresentativi di diritti relativi a beni o di diritti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, che rappresentino un valore finanziario e riflettano uno o più delle seguenti situazioni:

(8) «**operazioni relative a titoli**», **la vendita** di strumenti negoziabili diversi da quelli rappresentativi di diritti relativi a beni o di diritti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, che rappresentino un valore finanziario e riflettano uno o più delle seguenti situazioni:

Emendamento 14**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 2**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 bis — punto 8 — lettera c

(c) la proprietà di quote di organismi di investimento collettivo in **titoli di cui alle lettere a) o b) o in altri strumenti finanziari esenti di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a d)**, o in altri organismi di investimento collettivo;

(c) la proprietà di quote di **fondi di investimento, definiti al punto 10**, o di organismi di investimento collettivo in altri organismi di investimento collettivo;

Giovedì 25 settembre 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 15**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 2**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 bis — punto 8 — lettera c bis (nuova)

*c bis) la titolarità di derivati finanziari, di credito e su merci, che siano regolati in contanti, e le relative opzioni;***Emendamento 16****Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 2**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 bis — punto 9

(9) «intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie», la prestazione di servizi resi **ad una parte contrattuale, e da questa remunerati**, come distinta attività di mediazione in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), da parte di terzi intermediari;

(9) «intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie», la prestazione di servizi resi come distinta attività **diretta o indiretta** di mediazione in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), da parte di terzi intermediari, **purché nessuno degli intermediari sia una controparte di tali operazioni assicurative o finanziarie**;

Emendamento 17**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 2**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 bis — punto 10

(10) «fondi di investimento», **organismi** di investimento **collettivo negli strumenti finanziari esenti di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), e in beni immobili**;

(10) «fondi di investimento», **strumenti** di investimento **costituiti al solo scopo di raccogliere attivi dagli investitori e investirli in un insieme diversificato di attività, compresi fondi pensione e strumenti utilizzati per attuare ed eseguire piani pensionistici collettivi**;

Emendamento 18**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 2**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 bis — punto 11

(11) «gestione di fondi di investimento», attività volte a realizzare gli obiettivi di investimento del fondo di investimento interessato.

(11) «gestione di fondi di investimento», attività volte a realizzare gli obiettivi di investimento del fondo di investimento interessato; **rientrano nella definizione almeno la gestione e allocazione strategiche e tattiche delle attività, compresi i servizi di consulenza, nonché la gestione valutaria e del rischio**.

Emendamento 19**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 3**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 137 — paragrafo 1 — lettera a

(3) **All'articolo 137, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa.** **soppresso**

Giovedì 25 settembre 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 20**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 4**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 137 bis — paragrafo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione dei servizi di cui all'articolo 135, paragrafo 1, **lettere da a) a g)**.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi, **caso per caso**, il diritto di optare per l'imposizione **di uno** dei servizi di cui all'articolo 135, paragrafo 1, **lettere da a) a g bis)**, **prestato ad un altro soggetto passivo stabilito sul territorio nazionale o altrove nella Comunità**.

Emendamento 21**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 4**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 137 bis — paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Entro il ... (*) la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del diritto d'opzione di cui al paragrafo 1. Ove opportuno, la Commissione presenta una proposta legislativa concernente le modalità d'esercizio di tale diritto d'opzione e le eventuali altre modifiche della presente direttiva a questo riguardo.

(*) Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 22**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 4**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 137 bis — paragrafo 2

2. Il Consiglio adotta le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 397. Fintantoché il Consiglio non ha adottato tali misure gli Stati membri possono **stabilire** le modalità di esercizio del diritto di opzione previsto al paragrafo 1.

2. Il Consiglio adotta le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 397. Fintantoché il Consiglio non ha adottato tali misure gli Stati membri possono **mantenere** le **vigenti** modalità di esercizio del diritto di opzione previsto al paragrafo 1.

Emendamento 23**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 4**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 137 ter — punto 1

(1) il gruppo stesso **e tutti i suoi membri sono stabiliti o residenti** nella Comunità;

(1) il gruppo stesso **è stabilito** nella Comunità;

Giovedì 25 settembre 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 24**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 4**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 137 ter — punto 3

(3) i membri del gruppo prestano servizi che sono esenti a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, **lettere da a) a g)**, o altri servizi in relazione ai quali non sono soggetti passivi;

(3) i membri del gruppo prestano servizi che sono esenti a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, **lettere da a) a g bis)**, o altri servizi in relazione ai quali non sono soggetti passivi;

Emendamento 25**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 4**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 137 ter — punto 4

(4) le prestazioni **sono** effettuate dal gruppo **soltanto nei confronti dei suoi membri e** sono necessarie per consentire **a questi ultimi** di prestare servizi che sono esenti a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, **lettere da a) a g)**;

(4) le prestazioni effettuate dal gruppo sono necessarie per consentire **ai membri** di prestare servizi che sono esenti a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, **lettere da a) a g bis)**;

Emendamento 26**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 4**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 137 ter — punto 5

(5) il gruppo chiede ai suoi membri soltanto l'esatto rimborso della loro quota delle spese comuni, **esclusi eventuali** adeguamenti a livello di prezzi di trasferimento effettuati ai fini dell'imposizione diretta.

(5) il gruppo chiede ai suoi membri soltanto l'esatto rimborso della loro quota delle spese comuni; **gli** adeguamenti a livello di prezzi di trasferimento effettuati ai fini dell'imposizione diretta **non pregiudicano l'esenzione del gruppo dall'imposta sulla cifra d'affari**.

Emendamento 27**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 1 — punto 4 bis (nuovo)**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 169 — lettera c

(4 bis) All'articolo 169, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sue operazioni esenti conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g bis), quando il destinatario è stabilito fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati fuori della Comunità.»

Giovedì 25 settembre 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 28**Proposta di direttiva — atto modificativo****Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 1**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro il 31 dicembre 2009**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, **assicurando che i consumatori finali traggano beneficio dalla ristrutturazione dell'attuale regime IVA**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.